

Accordo
tra l'Unione europea e il Giappone per un partenariato economico

INDICE

PREAMBOLO

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI (articoli da 1.1 a 1.9)

CAPO 2 SCAMBI DI MERCI

 SEZIONE A Disposizioni generali (articoli da 2.1 a 2.5)

 SEZIONE B Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci (articoli da 2.6 a 2.22)

 SEZIONE C Agevolazione dell'esportazione di prodotti vitivinicoli (articoli da 2.23 a 2.31)

 SEZIONE D Altre disposizioni (articoli da 2.32 a 2.35)

CAPO 3 REGOLE DI ORIGINE E PROCEDURE DI ORIGINE

 SEZIONE A Regole di origine (articoli da 3.1 a 3.15)

 SEZIONE B Procedure di origine (articoli da 3.16 a 3.26)

 SEZIONE C Varie (articoli da 3.27 a 3.29)

CAPO 4 QUESTIONI DOGANALI E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI (articoli da 4.1 a 4.14)

CAPO 5 MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

 SEZIONE A Disposizioni generali (articolo 5.1)

 SEZIONE B Misure di salvaguardia bilaterali (articoli da 5.2 a 5.8)

 SEZIONE C Misure di salvaguardia globali (articoli 5.9 e 5.10)

 SEZIONE D Misure antidumping e compensative (articoli da 5.11 a 5.14)

CAPO 6 MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE (articoli da 6.1 a 6.16)

CAPO 7 OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI (articoli da 7.1 a 7.14)

CAPO 8 SCAMBI DI SERVIZI, LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E COMMERCIO ELETTRONICO

 SEZIONE A Disposizioni generali (articoli da 8.1 a 8.5)

 SEZIONE B Liberalizzazione degli investimenti (articoli da 8.6 a 8.13)

 SEZIONE C Scambi transfrontalieri di servizi (articoli da 8.14 a 8.19)

 SEZIONE D Ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche (articoli da 8.20 a 8.28)

 SEZIONE E Quadro regolamentare

 SOTTOSEZIONE 1 Regolamentazione interna (articoli da 8.29 a 8.32)

 SOTTOSEZIONE 2 Disposizioni di applicazione generale (articoli da 8.33 a 8.35)

 SOTTOSEZIONE 3 Servizi postali e di corriere (articoli da 8.36 a 8.40)

 SOTTOSEZIONE 4 Servizi di telecomunicazione (articoli da 8.41 a 8.57)

 SOTTOSEZIONE 5 Servizi finanziari (articoli da 8.58 a 8.67)

 SOTTOSEZIONE 6 Servizi di trasporto marittimo internazionale (articoli 8.68 e 8.69)

 SEZIONE F Commercio elettronico (articoli da 8.70 a 8.81)

CAPO 9	MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI E TRASFERIMENTI E MISURE DI SALVAGUARDIA TEMPORANEE (articoli da 9.1 a 9.4)
CAPO 10	APPALTI PUBBLICI (articoli da 10.1 a 10.17)
CAPO 11	POLITICA DELLA CONCORRENZA (articoli da 11.1 a 11.9)
CAPO 12	SOVVENZIONI (articoli da 12.1 a 12.10)
CAPO 13	IMPRESE PUBBLICHE, IMPRESE CUI SIANO RICONOSCIUTI DIRITTI O PRIVILEGI SPECIALI E MONOPOLI DESIGNATI (articoli da 13.1 a 13.8)
CAPO 14	PROPRIETÀ INTELLETTUALE
SEZIONE A	Disposizioni generali (articoli da 14.1 a 14.7)
SEZIONE B	Norme relative alla proprietà intellettuale
SOTTOSEZIONE 1	Diritto d'autore e diritti connessi (articoli da 14.8 a 14.17)
SOTTOSEZIONE 2	Marchi (articoli da 14.18 a 14.21)
SOTTOSEZIONE 3	Indicazioni geografiche (articoli da 14.22 a 14.30)
SOTTOSEZIONE 4	Disegni e modelli industriali (articolo 14.31)
SOTTOSEZIONE 5	Apparenza non registrata dei prodotti (articolo 14.32)
SOTTOSEZIONE 6	Brevetti (articoli da 14.33 a 14.35)
SOTTOSEZIONE 7	Segreti commerciali e dati relativi a prove o altri dati segreti (articoli 14.36 e 14.37)
SOTTOSEZIONE 8	Nuove varietà vegetali (articolo 14.38)
SOTTOSEZIONE 9	Concorrenza sleale (articolo 14.39)
SEZIONE C	Applicazione
SOTTOSEZIONE 1	Disposizioni generali (articoli 14.40 e 14.41)
SOTTOSEZIONE 2	Applicazione - Rimedi civili (articoli da 14.42 a 14.49)
SOTTOSEZIONE 3	Applicazione della protezione contro l'appropriazione illecita dei segreti commerciali (articolo 14.50)
SOTTOSEZIONE 4	Applicazione - Misure alla frontiera (articolo 14.51)
SEZIONE D	Cooperazione e disposizioni istituzionali (articoli da 14.52 a 14.55)
CAPO 15	GOVERNO SOCIETARIO (articoli da 15.1 a 15.7)
CAPO 16	COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE (articoli da 16.1 a 16.19)
CAPO 17	TRASPARENZA (articoli da 17.1 a 17.8)
CAPO 18	BUONE PRASSI REGOLAMENTARI E COOPERAZIONE REGOLAMENTARE
SEZIONE A	Buone prassi regolamentari e cooperazione regolamentare
SOTTOSEZIONE 1	Disposizioni generali (articoli da 18.1 a 18.3)
SOTTOSEZIONE 2	Buone prassi regolamentari (articoli da 18.4 a 18.11)
SOTTOSEZIONE 3	Cooperazione regolamentare (articoli 18.12 e 18.13)
SOTTOSEZIONE 4	Disposizioni istituzionali (articoli da 18.14 a 18.16)
SEZIONE B	Benessere degli animali (articolo 18.17)
SEZIONE C	Disposizioni finali (articoli 18.18 e 18.19)
CAPO 19	COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA (articoli da 19.1 a 19.8)
CAPO 20	PICCOLE E MEDIE IMPRESE (articoli da 20.1 a 20.4)

CAPO 21	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
SEZIONE A	Obiettivo, ambito di applicazione e definizioni (articoli da 21.1 a 21.3)
SEZIONE B	Consultazioni e mediazione (articoli da 21.4 a 21.6)
SEZIONE C	Procedura del collegio (articoli da 21.7 a 21.24)
SEZIONE D	Disposizioni generali (articoli da 21.25 a 21.30)
CAPO 22	DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI (articoli da 22.1 a 22.6)
CAPO 23	DISPOSIZIONI FINALI (articoli da 23.1 a 23.8)
ALLEGATI (sono elencati solo gli allegati esistenti):	
ALLEGATO 2-A	SOPPRESSIONE E RIDUZIONE DEI DAZI
ALLEGATO 2-B	ELENCO DELLE MERCI DI CUI AGLI ARTICOLI 2.15 E 2.17
ALLEGATO 2-C	VEICOLI A MOTORE E LORO PARTI
APPENDICE 2-C-1	REGOLAMENTI UN APPLICATI DA ENTRAMBE LE PARTI
APPENDICE 2-C-2	REGOLAMENTI UN APPLICATI DA UNA DELLE PARTI E NON ANCORA CONSIDERATI DALL'ALTRA
ALLEGATO 2-D	AGEVOLAZIONE DELLE ESPORTAZIONI DI SHOCHU
ALLEGATO 2-E	AGEVOLAZIONE DELL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI VITIVINICOLI
ALLEGATO 3-A	NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO
ALLEGATO 3-B	REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO
APPENDICE 3-B-1	DISPOSIZIONI RELATIVE A TALUNI VEICOLI E LORO PARTI
ALLEGATO 3-C	INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3.5
ALLEGATO 3-D	TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE
ALLEGATO 3-E	RELATIVO AL PRINCIPATO DI ANDORRA
ALLEGATO 3-F	RELATIVO ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
ALLEGATO 6	ADDITIVI ALIMENTARI
ALLEGATO 8-A	COOPERAZIONE REGOLAMENTARE IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE FINANZIARIA
ALLEGATO 8-B	ELENCHI PER IL CAPO 8
ALLEGATO I	RISERVE RELATIVE A MISURE ESISTENTI
ALLEGATO II	RISERVE RELATIVE A MISURE FUTURE
ALLEGATO III	VISITATORI PER MOTIVI PROFESSIONALI A FINI DI STABILIMENTO, PERSONALE TRASFERITO ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ, INVESTITORI E VISITATORI DI BREVE DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI
ALLEGATO IV	PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E PROFESSIONISTI INDIPENDENTI
APPENDICE IV	LIMITAZIONI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DEI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E DEI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI IN GIAPPONE
ALLEGATO 8-C	INTESA SULLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI
ALLEGATO 10	APPALTI PUBBLICI
ALLEGATO 14-A	DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DELLE PARTI RELATIVE ALLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
ALLEGATO 14-B	ELENCO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
ALLEGATO 23	DICHIARAZIONE COMUNE

PREAMBOLO

L'UNIONE EUROPEA e il GIAPPONE (di seguito «le parti»),

CONSAPEVOLI di avere instaurato da tempo un solido partenariato fondato sui principi e sui valori comuni, nonché dell'importanza delle loro relazioni economiche, commerciali e di investimento;

RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le loro relazioni economiche, commerciali e di investimento conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, e di promuovere gli scambi e gli investimenti tra loro nel rispetto delle esigenze delle comunità imprenditoriali di ciascuna parte, in particolare delle piccole e medie imprese, nonché di assicurare livelli elevati di tutela dell'ambiente e del lavoro tramite le pertinenti norme internazionalmente riconosciute e gli accordi internazionali di cui entrambe le parti sono firmatarie;

RICONOSCENDO il contributo del presente accordo al miglioramento del benessere dei consumatori tramite politiche che assicurano un livello elevato di tutela dei consumatori e di benessere economico;

COMPRENDENDO che il contesto globale dinamico e in rapido mutamento, risultato della globalizzazione e della maggiore integrazione tra le economie mondiali, presenta numerose nuove sfide e opportunità economiche per le parti;

RICONOSCENDO che le loro economie sono dotate di condizioni che le rendono reciprocamente complementari e che detta complementarità dovrebbe contribuire a promuovere ulteriormente lo sviluppo degli scambi e degli investimenti tra le parti facendo leva sui rispettivi punti di forza economici tramite attività commerciali e di investimento bilaterali;

RITENENDO che la creazione di un quadro chiaramente definito e sicuro per gli scambi e gli investimenti, tramite norme reciprocamente vantaggiose per disciplinare gli scambi e gli investimenti tra le parti, accrescerebbe la competitività delle loro economie, renderebbe i loro mercati più efficienti e dinamici e assicurerebbe un contesto commerciale prevedibile per l'ulteriore espansione degli scambi e degli investimenti tra loro;

RIAFFERMANDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza negli scambi e negli investimenti internazionali a beneficio di tutte le parti interessate;

INTENZIONATI a stabilire norme chiare e reciprocamente vantaggiose per la disciplina degli scambi e degli investimenti tra le parti e a ridurre o eliminare le barriere agli scambi e agli investimenti;

DETERMINATI a contribuire allo sviluppo armonioso e all'espansione degli scambi e degli investimenti internazionali eliminando gli ostacoli per mezzo del presente accordo, nonché a evitare la creazione di nuove barriere agli scambi o agli investimenti tra le parti che potrebbero ridurre i benefici derivanti dal presente accordo;

BASANDOSI sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo OMC e da altri accordi multilaterali, regionali e bilaterali di cui entrambe le parti sono firmatarie; e

DETERMINATI a stabilire un quadro giuridico per rafforzare il loro partenariato economico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente accordo sono la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi e degli investimenti, nonché la promozione di un vincolo economico più stretto tra le parti.

ARTICOLO 1.2

Definizioni generali

Ai fini del presente accordo, salvo diversamente indicato, si intende per:

- a) «accordo sull'agricoltura»: l'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- b) «accordo antidumping»: l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- c) «accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione»: l'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- d) «accordo sulle misure di salvaguardia»: l'accordo sulle misure di salvaguardia di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- e) «CPC»: la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (*Statistical Papers*, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991);
- f) «autorità doganale»:
 - i) per l'Unione europea, i servizi della Commissione europea responsabili delle questioni doganali, le amministrazioni doganali e ogni altra autorità autorizzata negli Stati membri dell'Unione europea ad applicare la legislazione doganale e ad assicurarne l'osservanza; e
 - ii) per il Giappone, il ministero delle Finanze;
- g) «legislazione doganale»: qualsiasi disposizione legislativa e regolamentare adottata dall'Unione europea o dal Giappone che disciplini l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci e il loro assoggettamento a qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo che rientrano tra le competenze delle autorità doganali;
- h) «territorio doganale»:
 - i) per l'Unione europea, il territorio doganale di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾; e
 - ii) per il Giappone, il territorio rispetto al quale è in vigore la legislazione doganale del Giappone;
- i) «giorni»: i giorni di calendario;
- j) «DSU»: l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui all'allegato 2 dell'accordo OMC;
- k) «GATS»: l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC;
- l) «GATT 1994»: l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC; ai fini del presente accordo, i riferimenti agli articoli del GATT 1994 comprendono le note interpretative;
- m) «AAP»: l'accordo sugli appalti pubblici di cui all'allegato 4 dell'accordo OMC ⁽²⁾;
- n) «sistema armonizzato» o «SA»: il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese le regole generali per la sua interpretazione e le note di sezione, di capitolo e di sottovoci;
- o) «FMI»: il Fondo monetario internazionale;
- p) «misura»: qualsiasi misura, sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, pratica, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Si precisa che per «AAP» si intende l'AAP quale modificato dal protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici, concluso a Ginevra il 30 marzo 2012.

- q) «persona fisica di una parte»: per l'Unione europea, un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e, per il Giappone, un cittadino del Giappone, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili ⁽¹⁾;
- r) «persona»: una persona fisica o una persona giuridica;
- s) «accordo SCM»: l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- t) «accordo SPS»: l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- u) «accordo TBT»: l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
- v) «territorio»: la zona cui si applica il presente accordo conformemente all'articolo 1.3;
- w) «TFUE»: il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- x) «accordo TRIPS»: l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC;
- y) «OMPI»: l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;
- z) «OMC»: l'Organizzazione mondiale del commercio; e
- aa) «accordo OMC»: l'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, concluso a Marrakech il 15 aprile 1994.

ARTICOLO 1.3

Applicazione territoriale

1. Il presente accordo si applica:
 - a) per l'Unione europea, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il TFUE, alle condizioni stabilite in tali trattati; e
 - b) per il Giappone, al suo territorio.
2. Salvo diversamente indicato, il presente accordo si applica anche a tutte le zone esterne alle acque territoriali di ciascuna parte, compreso il fondo marino e il relativo sottosuolo, sulle quali tale parte eserciti diritti sovrani o giurisdizione conformemente al diritto internazionale, compresa la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e alle sue disposizioni legislative e regolamentari coerenti con il diritto internazionale ⁽²⁾.
3. Per quanto riguarda le disposizioni del presente accordo concernenti l'applicazione del trattamento tariffario preferenziale alle merci nonché gli articoli 2.9 e 2.10, il presente accordo si applica anche alle zone del territorio doganale dell'Unione europea non contemplate dal paragrafo 1, lettera a), e alle zone di cui agli allegati 3-E e 3-F.
4. Ciascuna parte notifica all'altra parte eventuali mutamenti dei rispettivi ambiti di applicazione territoriale del presente accordo di cui ai paragrafi da 1 a 3 e fornisce tempestivamente, su richiesta dell'altra parte, informazioni supplementari o chiarimenti al riguardo.

ARTICOLO 1.4

Fiscalità

1. Ai fini del presente articolo si intende per:
 - a) «residenza»: la residenza a fini fiscali;

⁽¹⁾ Ai fini del capo 8, la definizione di «persona fisica di una parte» comprende anche le persone fisiche residenti permanentemente nella Repubblica di Lettonia che non sono cittadini della Repubblica di Lettonia o di qualsiasi altro Stato ma che hanno il diritto, riconosciuto dalle disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica di Lettonia, di ottenere un passaporto per non cittadini.

⁽²⁾ Si precisa che, per l'Unione europea, per zone esterne alle acque territoriali di ciascuna parte si intendono le rispettive zone degli Stati membri dell'Unione europea.

- b) «convenzione fiscale»: una convenzione diretta ad evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, integralmente o in parte, la fiscalità, di cui l'Unione europea o i suoi Stati membri o il Giappone sono firmatari; e
 - c) «misura fiscale»: una misura in applicazione della legislazione fiscale dell'Unione europea, dei suoi Stati membri o del Giappone.
2. Il presente accordo si applica alle misure fiscali limitatamente a quanto necessario per dare effetto alle disposizioni del presente accordo.
3. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Unione europea, dei suoi Stati membri o del Giappone derivanti da convenzioni fiscali. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni fiscali, prevale quest'ultima limitatamente alle disposizioni incompatibili. Nel caso di una convenzione fiscale tra l'Unione europea o i suoi Stati membri e il Giappone, le pertinenti autorità competenti nell'ambito del presente accordo e di tale convenzione determinano congiuntamente se esista un conflitto tra il presente accordo e tale convenzione fiscale.
4. Gli obblighi di trattamento della nazione più favorita previsti dal presente accordo non si applicano ai benefici accordati dall'Unione europea, dai suoi Stati membri o dal Giappone a norma di una convenzione fiscale.
5. Il comitato misto istituito a norma dell'articolo 22.1 può stabilire un diverso ambito di applicazione della risoluzione delle controversie di cui al capo 21 per quanto riguarda le misure fiscali.
6. Fatto salvo l'obbligo di non applicare le misure fiscali in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti, nessuna disposizione del presente accordo osta a che l'Unione europea, i suoi Stati membri o il Giappone adottino, mantengano in vigore o applichino misure fiscali intese a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte, ad esempio misure:
- a) atte a operare una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui il loro capitale è investito; o
 - b) intese a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni di convenzioni fiscali o del diritto tributario interno.

ARTICOLO 1.5

Eccezioni relative alla sicurezza

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:
- a) imporre a una parte di fornire informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
 - b) impedire a una parte di adottare i provvedimenti che ritenga necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
 - i) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati;
 - ii) in relazione alla produzione o agli scambi di armi, munizioni e materiale bellico nonché alla produzione o agli scambi di altri materiali e merci destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare;
 - iii) in relazione alla prestazione di servizi destinati, direttamente o indirettamente, all'approvvigionamento di un'installazione militare; o
 - iv) adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o
 - c) impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi ad essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
2. In deroga al paragrafo 1:
- a) ai fini del capo 10, si applica l'articolo III dell'AAP; e
 - b) ai fini del capo 14, si applica l'articolo 14.54.

ARTICOLO 1.6

Informazioni riservate

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, nessuna disposizione del presente accordo impone a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione delle sue disposizioni legislative e regolamentari o sarebbe comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di determinate imprese, pubbliche o private.
2. Qualora, a norma del presente accordo, una parte riveli all'altra parte informazioni considerate riservate conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte rispetta la riservatezza di tali informazioni, a meno che la parte che le ha rivelate non convenga altrimenti.

ARTICOLO 1.7

Adempimento degli obblighi e autorità delegata

1. Ciascuna parte provvede affinché siano adottate tutte le misure necessarie per dare effetto alle disposizioni del presente accordo.
2. Salvo diversamente indicato nel presente accordo, ciascuna parte provvede affinché qualsiasi persona o soggetto che abbia ricevuto da tale parte la delega all'esercizio di poteri normativi o amministrativi, per adempiere gli obblighi che a tale parte derivano dal presente accordo, eserciti tali poteri conformemente a tali obblighi.
3. Si precisa che nessuna parte è dispensata dagli obblighi ad essa derivanti dal presente accordo in caso di non conformità alle disposizioni del presente accordo da parte di qualsiasi livello della pubblica amministrazione o di qualsiasi organismo non governativo nell'esercizio dei poteri ad essi delegati dalla parte.

ARTICOLO 1.8

Disposizioni legislative e regolamentari e loro modifiche

Nei casi in cui è fatto riferimento nel presente accordo alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, tali disposizioni legislative e regolamentari comprendono le modifiche delle stesse, salvo diversamente indicato.

ARTICOLO 1.9

Relazione con altri accordi

1. Il presente accordo non sostituisce né estingue gli accordi esistenti tra l'Unione europea o i suoi Stati membri e il Giappone.
2. Nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti di agire in modo incompatibile con gli obblighi ad esse derivanti dall'accordo OMC.
3. In caso di conflitto tra il presente accordo e qualsiasi altro accordo, diverso dall'accordo OMC, di cui entrambe le parti sono firmatarie, le parti si consultano immediatamente onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento ad accordi internazionali ⁽¹⁾ o questi sono integrati nel presente accordo, in toto o in parte, tali accordi comprendono le modifiche degli stessi o gli accordi che li sostituiscono che entrano in vigore per entrambe le parti alla data o dopo la data della firma del presente accordo. In caso di questioni riguardanti l'attuazione o l'applicazione delle disposizioni del presente accordo derivanti da tali modifiche o accordi sostitutivi, ove necessario le parti possono, su richiesta di una parte, consultarsi onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente alla questione.

⁽¹⁾ Gli accordi internazionali cui è fatto riferimento o che sono integrati nel presente accordo comprendono le loro più recenti modifiche entrate in vigore per entrambe le parti prima della data della firma del presente accordo.

CAPO 2

SCAMBI DI MERCI

SEZIONE A

Disposizioni generali

ARTICOLO 2.1

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è agevolare gli scambi di merci tra le parti e liberalizzare progressivamente gli scambi di merci conformemente alle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 2.2

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente capo si applica agli scambi di merci tra le parti.

ARTICOLO 2.3

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) «procedure in materia di licenze di esportazione»: le procedure amministrative, cui sia fatto riferimento o no come licenze, utilizzate da una parte per l'esercizio di regimi di licenze di esportazione che richiedono, come condizione preliminare per l'esportazione da tale parte, la presentazione all'organo amministrativo competente di una domanda o di altri documenti, diversi dai documenti necessari per le procedure doganali;
- b) «procedure in materia di licenze di importazione o esportazione non automatiche»: le procedure in materia di licenze in cui l'approvazione della domanda non viene accordata a tutte le persone conformi alle prescrizioni della parte interessata per effettuare operazioni di importazione o esportazione concernenti le merci soggette a tali procedure in materia di licenze; e
- c) «originario»: che possiede i requisiti per essere considerato originario di una parte conformemente alle disposizioni del capo 3.

ARTICOLO 2.4

Dazio doganale

Ciascuna parte riduce o sopprime i dazi doganali a norma dell'articolo 2.8, paragrafo 1. Ai fini del presente capo per «dazi doganali» si intendono dazi od oneri di qualsiasi natura applicati all'importazione di una merce o ad essa connessi, compresi sovrattasse od oneri aggiuntivi di qualsiasi tipo applicati a tale importazione o ad essa connessi, ma senza comprendere:

- a) oneri equivalenti a un'imposta interna applicati conformemente all'articolo III del GATT 1994;
- b) dazi applicati conformemente agli articoli VI e XIX del GATT 1994, all'accordo antidumping, all'accordo SCM, all'accordo sulle misure di salvaguardia o all'articolo 22 della DSU; e
- c) diritti o altri oneri applicati conformemente all'articolo 2.16.

ARTICOLO 2.5

Salvaguardie agricole

1. Le merci agricole in possesso dei requisiti di merci originarie di una parte (di seguito «merci agricole originarie») non sono soggette a dazi applicati dall'altra parte conformemente a una misura di salvaguardia speciale adottata a norma dell'accordo sull'agricoltura.

2. Le misure di salvaguardia agricola relative alle merci agricole originarie a norma del presente accordo possono essere applicate conformemente all'allegato 2-A, parte 3, sezione C.

SEZIONE B

Trattamento nazionale e accesso al mercato per le merci

ARTICOLO 2.6

Classificazione delle merci

1. La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le parti è conforme al sistema armonizzato.
2. Ciascuna parte assicura la coerenza nell'applicazione delle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di classificazione tariffaria delle merci originarie dell'altra parte.

ARTICOLO 2.7

Trattamento nazionale

Ciascuna parte accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra parte conformemente all'articolo III del GATT 1994. A tal fine, l'articolo III del GATT 1994 è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 2.8

Riduzione e soppressione dei dazi doganali all'importazione

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, ciascuna parte riduce o sopprime i dazi doganali applicabili alle merci originarie dell'altra parte conformemente all'allegato 2-A.
2. Qualora una parte riduca l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita da essa applicata, tale aliquota si applica a una merce originaria dell'altra parte se e fintanto che essa è inferiore all'aliquota del dazio doganale per la stessa merce calcolata conformemente all'allegato 2-A.
3. Il trattamento delle merci originarie di una parte classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «S» nella colonna «Nota» della tabella dell'Unione europea di cui all'allegato 2-A, parte 2, sezione B, e della tabella del Giappone di cui all'allegato 2-A, parte 3, sezione D, è soggetto a riesame delle parti nel quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo o in un anno altrimenti concordato dalle parti, se precedente. Il riesame è effettuato onde migliorare le condizioni di accesso al mercato tramite, ad esempio, misure quali una più rapida riduzione o soppressione dei dazi doganali, lo snellimento delle procedure di appalto e l'aumento dei quantitativi dei contingenti nonché la soluzione dei problemi inerenti ai prelievi.
4. Qualora una parte accordi a un paese terzo una riduzione dei dazi più ampia o più rapida, un contingente più elevato o qualsiasi altro trattamento più favorevole rispetto a quello previsto dal presente accordo per le merci contemplate dal paragrafo 3 sulla base di un accordo internazionale che incida sull'equilibrio del mercato dell'Unione europea o del Giappone per tali merci, le parti, onde assicurare che l'altra parte ottenga almeno la stessa preferenza, procedono a un riesame entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo internazionale tra l'Unione europea e tale paese terzo o tra il Giappone e tale paese terzo e conducono il riesame al fine di concluderlo entro sei mesi dalla medesima data.

ARTICOLO 2.9

Merci reintrodotte a seguito di riparazioni e modifiche

1. Una parte non applica dazi doganali a merci che, a prescindere dalla loro origine, siano reintrodotte nel suo territorio doganale dopo essere state temporaneamente esportate dal suo territorio doganale nel territorio doganale dell'altra parte a fini di riparazioni o modifiche, indipendentemente dal fatto che tali riparazioni o modifiche potessero essere effettuate nel territorio doganale della prima parte, purché le merci in questione siano reintrodotte nel territorio doganale della prima parte entro il termine specificato nelle sue disposizioni legislative e regolamentari ⁽¹⁾.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle merci nel territorio doganale di una parte, sotto controllo doganale senza il pagamento di dazi e tasse all'importazione, che sono esportate a fini di riparazioni o modifiche e che non sono reintrodotte nel territorio doganale sotto controllo doganale senza il pagamento di dazi e tasse all'importazione.

⁽¹⁾ Nell'Unione europea, è utilizzato ai fini del presente paragrafo il regime di perfezionamento passivo di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

3. Una parte non applica dazi doganali a merci che, a prescindere dalla loro origine, siano importate temporaneamente dal territorio doganale dell'altra parte a fini di riparazioni o modifiche, purché le merci in questione siano riesportate dal territorio doganale della parte importatrice entro il termine specificato nelle sue disposizioni legislative e regolamentari ⁽¹⁾.

4. Ai fini del presente articolo, per «riparazione» o «modifica» si intende qualsiasi operazione o processo di trattamento delle merci che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle merci ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro utilizzo. Le riparazioni o le modifiche delle merci comprendono gli interventi di ripristino e manutenzione a prescindere dall'eventuale aumento del valore delle merci, ma escludono qualsiasi operazione o processo che:

- a) annulli le caratteristiche essenziali di una merce o produca una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;
- b) trasformi un prodotto semilavorato in un prodotto finito; o
- c) cambi la funzione di una merce.

ARTICOLO 2.10

Ammissione temporanea di merci

Ciascuna parte accorda l'ammissione temporanea in franchigia da dazi nel proprio territorio doganale delle seguenti merci conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, purché tali merci non subiscano modifiche diverse dal normale deprezzamento dovuto all'utilizzo delle stesse e purché siano esportate entro il termine stabilito da ciascuna parte:

- a) merci destinate a essere presentate o utilizzate in occasione di esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni analoghe;
- b) materiale professionale, compreso materiale per stampa, radiodiffusione o televisione, materiale cinematografico, apparecchi ausiliari di tali materiali e relativi accessori;
- c) campioni commerciali e registrazioni e film pubblicitari;
- d) container e pallet utilizzati o destinati a essere utilizzati nella spedizione di merci nel traffico internazionale e relativi accessori e materiali;
- e) materiale destinato al conforto dei marittimi;
- f) merci importate esclusivamente per fini scientifici;
- g) merci importate per competizioni, dimostrazioni o allenamenti sportivi internazionali;
- h) effetti personali di proprietà di viaggiatori in visita temporanea; e
- i) materiali di propaganda turistica.

ARTICOLO 2.11

Valutazione in dogana

Ai fini della determinazione del valore in dogana delle merci oggetto di scambi tra le parti, si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni della parte I dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC.

ARTICOLO 2.12

Dazi all'esportazione

Una parte non adotta né mantiene in vigore dazi, imposte, diritti o altri oneri di qualsiasi natura applicati alle merci esportate da tale parte verso l'altra parte, o imposte o altri oneri interni applicati alle merci esportate verso l'altra parte, superiori a quelli che sarebbero applicati a merci simili destinate al consumo interno. Ai fini del presente articolo, i diritti o gli altri oneri di qualsiasi natura non comprendono diritti o altri oneri applicati conformemente all'articolo 2.16 che siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati.

⁽¹⁾ Nell'Unione europea, è utilizzato ai fini del presente paragrafo il regime di perfezionamento attivo di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

ARTICOLO 2.13

Clausola di standstill

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, una parte non aumenta i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte rispetto all'aliquota da applicare conformemente all'allegato 2-A.
2. Si precisa che una parte può aumentare un dazio doganale fino al livello stabilito nella tabella dell'Unione europea di cui all'allegato 2-A, parte 2, sezione B, e nella tabella del Giappone di cui all'allegato 2-A, parte 3, sezione D, per il rispettivo anno dopo una riduzione unilaterale del dazio doganale.

ARTICOLO 2.14

Concorrenza all'esportazione

1. Ai fini del presente articolo, per «sovvenzioni all'esportazione» si intendono le sovvenzioni di cui all'articolo 1, lettera e), dell'accordo sull'agricoltura e altre sovvenzioni di cui all'allegato I dell'accordo SCM che è possibile applicare alle merci agricole di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura.
2. Le parti riaffermano il proprio impegno, espresso nella decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all'esportazione (WT/MIN(15)/45-WT/L/980), a usare la massima moderazione per quanto riguarda le sovvenzioni all'esportazione e le misure di esportazione con effetto equivalente di cui alla medesima decisione.

ARTICOLO 2.15

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

1. Una parte non adotta né mantiene in vigore divieti o restrizioni, diverse dai dazi doganali, all'importazione di merci dell'altra parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio doganale dell'altra parte, se non conformemente all'articolo XI del GATT 1994. A tal fine, l'articolo XI del GATT 1994 è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.
2. Qualora una parte intenda adottare un divieto o una restrizione all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci di cui all'allegato 2-B conformemente all'articolo XI, paragrafo 2, o all'articolo XX del GATT 1994, tale parte:
 - a) cerca di mantenere tale divieto o restrizione entro i limiti di quanto necessario, tenendo in debita considerazione i suoi possibili effetti negativi per l'altra parte;
 - b) ne dà notifica scritta all'altra parte, ove possibile prima dell'introduzione di tale divieto o restrizione e con il maggior anticipo possibile o, in caso contrario, entro 15 giorni dalla data dell'introduzione, includendo nella notifica scritta una descrizione della merce in questione e del divieto o della restrizione, compresi la natura e i motivi di tale divieto o restrizione nonché la data di introduzione e la durata prevista di tale divieto o restrizione; e
 - c) su richiesta, concede all'altra parte una ragionevole possibilità di procedere a consultazioni su qualsiasi questione inerente a tale divieto o restrizione.

ARTICOLO 2.16

Diritti e formalità connessi all'importazione e all'esportazione

1. Ciascuna parte provvede affinché, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994, tutti i diritti e gli oneri di qualsiasi natura, diversi dai dazi doganali, dai dazi all'esportazione e dalle imposte conformemente all'articolo III del GATT 1994, applicati da tale parte all'importazione o all'esportazione o connessi all'una o all'altra, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati, non siano calcolati *ad valorem* e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni a fini fiscali.
2. Una parte non impone formalità consolari, compresi i diritti e gli oneri connessi. Ai fini del presente paragrafo, per «formalità consolari» si intendono prescrizioni imposte dal console della parte importatrice ubicato nella parte esportatrice per l'ottenimento di fatture consolari o visti consolari per fatture commerciali, certificati di origine, manifesti di carico, dichiarazioni di esportazione degli spedizionieri o qualsiasi altro documento doganale necessario all'importazione o ad essa connesso.

ARTICOLO 2.17

Procedure in materia di licenze di importazione ed esportazione

1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.
2. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure in materia di licenze di esportazione conformemente all'articolo 1, paragrafi da 1 a 9, e all'articolo 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. Una parte può adottare o mantenere in vigore procedure in materia di licenze di esportazione conformemente all'articolo 2 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. A tal fine, tali disposizioni dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*, e si applicano alle procedure in materia di licenze di esportazione tra le parti. I paragrafi da 2 a 8 si applicano a tutte le merci di cui all'allegato 2-B.
3. Ciascuna parte provvede affinché tutte le procedure in materia di licenze di esportazione siano applicate in maniera neutrale e gestite in modo giusto, equo, non discriminatorio e trasparente.
4. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure in materia di licenze di importazione o esportazione unicamente qualora non siano ragionevolmente disponibili altre procedure atte a realizzare un obiettivo amministrativo.
5. Una parte non adotta né mantiene in vigore procedure in materia di licenze di importazione o esportazione non automatiche a meno che non risultino indispensabili per attuare una misura coerente con il presente accordo. Qualora adottati procedure in materia di licenze non automatiche, una parte indica chiaramente la misura alla quale dà attuazione tramite tale procedura in materia di licenze.
6. Ciascuna parte risponde entro 60 giorni alle richieste di informazioni dell'altra parte in merito alle procedure in materia di licenze di importazione o esportazione che la prima parte intende adottare, ha adottato o mantiene in vigore, nonché in merito ai criteri per il rilascio o l'assegnazione delle licenze di importazione o esportazione.
7. Nell'applicare a una merce restrizioni all'esportazione sotto forma di un contingente, una parte si sforza di pervenire a una ripartizione degli scambi di tale merce che si avvicini il più possibile a quella che ci si potrebbe attendere in assenza di tali restrizioni.
8. Qualora una parte adotti o mantenga in vigore procedure in materia di licenze di esportazione, le parti organizzano consultazioni, su richiesta dell'altra parte, su qualsiasi questione inerente all'attuazione di tali procedure e tengono in debita considerazione i risultati di tali consultazioni.

ARTICOLO 2.18

Prodotti rifabbricati

1. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, ciascuna parte provvede affinché i prodotti rifabbricati siano trattati come nuovi prodotti. Ciascuna parte può prescrivere che i prodotti rifabbricati siano identificati come tali per la distribuzione o la vendita.
2. Ai fini del presente articolo per «prodotti rifabbricati» si intendono le merci classificate nella voce 40.12, nei capitoli da 84 a 90 o nella voce 94.02 del sistema armonizzato ⁽¹⁾ che:
 - a) sono interamente o parzialmente composte di parti ottenute da merci usate;
 - b) hanno un'aspettativa di vita e prestazioni analoghe a quelle di tali merci, se nuove; e
 - c) hanno una garanzia di fabbrica analoga a quella applicabile a tali merci, se nuove.

ARTICOLO 2.19

Misure non tariffarie

1. Gli impegni specifici riguardanti le misure non tariffarie relative alle merci di ciascuna parte sono stabiliti negli allegati 2-C e 2-D.

⁽¹⁾ Si precisa che i riferimenti al numero della classificazione tariffaria del sistema armonizzato nel presente capo sono basati sul sistema armonizzato quale modificato il 1° gennaio 2017.

2. Dopo 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, o su richiesta di una parte, le parti valutano se le questioni derivanti dalle misure non tariffarie relative alle merci possano essere efficacemente affrontate nel quadro del presente accordo. Al termine della valutazione, le parti avviano consultazioni per vagliare la possibilità di ampliare l'ambito di applicazione degli impegni esistenti o di assumere ulteriori impegni di reciproco interesse riguardanti le misure non tariffarie relative alle merci, compresa la cooperazione. Sulla base di tali consultazioni le parti possono convenire di avviare negoziati di reciproco interesse. Nell'attuazione del presente paragrafo le parti tengono conto dell'esperienza acquisita nel precedente periodo di attuazione del presente accordo.

ARTICOLO 2.20

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare misure a salvaguardia della bilancia dei pagamenti. La parte che adotta tali misure si attiene alle condizioni stabilite all'articolo XII del GATT 1994 e all'intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC.
2. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte utilizzi controlli o restrizioni dei cambi conformemente all'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale.

ARTICOLO 2.21

Marchio di origine

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, qualora una parte applichi prescrizioni relative all'apposizione obbligatoria del marchio del paese di origine a merci diverse dai prodotti alimentari, agricoli o della pesca quali definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte, il marchio «Made in Japan» «Fatto in Giappone» o un marchio analogo nella lingua locale del paese importatore, per l'Unione europea, e il marchio «Made in EU» «Fatto nell'UE» o un marchio analogo in giapponese, per il Giappone, sono accettati in quanto conformi a tali prescrizioni. Il capo 3 non si applica al presente articolo.

ARTICOLO 2.22

Eccezioni generali

1. Ai fini del presente capo, l'articolo XX del GATT 1994 è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.
2. Se una parte intende adottare qualsiasi misura conformemente all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, tale parte:
 - a) fornisce all'altra parte tutte le informazioni pertinenti; e
 - b) su richiesta, concede all'altra parte una ragionevole possibilità di procedere a consultazioni per quando riguarda qualsiasi questione inerente a tale misura, onde trovare una soluzione reciprocamente accettabile.
3. Le parti possono concordare i mezzi necessari per risolvere le questioni oggetto di consultazioni di cui al paragrafo 2, lettera b).
4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile la fornitura di informazioni o l'esame in via preliminare, la parte che intende adottare le misure in questione può applicare immediatamente le misure necessarie per far fronte alle suddette circostanze e ne informa immediatamente l'altra parte.

SEZIONE C

Agevolazione dell'esportazione di prodotti vitivinicoli

ARTICOLO 2.23

Ambito di applicazione

Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle merci diverse dai prodotti vitivinicoli classificati nella voce 22.04 del sistema armonizzato.

ARTICOLO 2.24

Principio generale

Salvo altrimenti disposto negli articoli da 2.25 a 2.28, l'importazione e la vendita di prodotti vitivinicoli oggetto di scambi tra le parti di cui alla presente sezione sono effettuate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice.

ARTICOLO 2.25

Autorizzazione delle pratiche enologiche – fase uno

1. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo l'Unione europea autorizza l'importazione e la vendita nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli per il consumo umano originari del Giappone e prodotti conformemente a:
 - a) le definizioni dei prodotti e le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicate in Giappone per la vendita di vino del Giappone di cui all'allegato 2-E, parte 2, sezione A, purché esse siano conformi alle definizioni dei prodotti, alle pratiche enologiche e alle restrizioni di cui all'allegato 2-E, parte 1, sezione A; e
 - b) le pratiche enologiche di cui all'allegato 2-E, parte 2, sezione B.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente accordo il Giappone autorizza l'importazione e la vendita in Giappone di prodotti vitivinicoli per il consumo umano originari dell'Unione europea e prodotti conformemente a:
 - a) le definizioni dei prodotti e le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicate nell'Unione europea di cui all'allegato 2-E, parte 1, sezione A, purché esse siano conformi alle definizioni dei prodotti, alle pratiche enologiche e alle restrizioni di cui all'allegato 2-E, parte 2, sezione A; e
 - b) le pratiche enologiche di cui all'allegato 2-E, parte 1, sezione B.
3. Alla data di entrata in vigore del presente accordo le parti si scambiano notifiche a conferma del completamento delle loro procedure di autorizzazione delle pratiche enologiche di cui all'allegato 2-E, parte 1, sezione B, e parte 2, sezione B, rispettivamente.

ARTICOLO 2.26

Autorizzazione delle pratiche enologiche – fase due

1. L'Unione europea adotta tempestivamente le misure necessarie al fine di autorizzare le pratiche enologiche di cui all'allegato 2-E, parte 2, sezione C, e notifica al Giappone l'avvenuto completamento delle procedure di autorizzazione.
2. Il Giappone adotta tempestivamente le misure necessarie al fine di autorizzare le pratiche enologiche di cui all'allegato 2-E, parte 1, sezione C, e notifica all'Unione europea l'avvenuto completamento delle procedure di autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 entra in vigore alla data dell'ultima notifica dell'una o dell'altra parte.

ARTICOLO 2.27

Autorizzazione delle pratiche enologiche – fase tre

1. L'Unione europea adotta le misure necessarie al fine di autorizzare le pratiche enologiche di cui all'allegato 2-E, parte 2, sezione D, e notifica al Giappone l'avvenuto completamento delle procedure di autorizzazione.
2. Il Giappone adotta le misure necessarie al fine di autorizzare le pratiche enologiche di cui all'allegato 2-E, parte 1, sezione D, e notifica all'Unione europea l'avvenuto completamento delle procedure di autorizzazione.
3. L'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 entra in vigore alla data dell'ultima notifica dell'una o dell'altra parte.

ARTICOLO 2.28

Autocertificazione

1. Un certificato autenticato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, compresa un'autocertificazione compilata da un produttore autorizzato dall'autorità competente del Giappone, è considerato sufficiente a dimostrare la conformità alle prescrizioni per l'importazione e la vendita nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone di cui all'articolo 2.25, 2.26 o 2.27.
2. Il gruppo di lavoro sul vino istituito a norma dell'articolo 22.4, all'entrata in vigore del presente accordo, adotta una decisione che stabilisce le modalità:
 - a) per l'attuazione del paragrafo 1, in particolare i moduli da utilizzare e le informazioni da fornire nel certificato; e
 - b) per la cooperazione tra i punti di contatto designati dall'Unione europea per ciascuno dei suoi Stati membri e dal Giappone.
3. Non sono necessari certificati o altri documenti equivalenti per dimostrare la conformità alle prescrizioni per l'importazione e la vendita in Giappone di prodotti vitivinicoli originari dell'Unione europea di cui all'articolo 2.25, 2.26 o 2.27.

ARTICOLO 2.29

Riesame, consultazioni e sospensione temporanea dell'autocertificazione

1. Le parti riesaminano l'attuazione:
 - a) dell'articolo 2.26, regolarmente e almeno una volta l'anno nel corso dei due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - b) dell'articolo 2.27, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
2. Qualora le parti rilevino, nel corso del riesame dell'attuazione dell'articolo 2.26, che le notifiche di cui all'articolo 2.26 non sono state scambiate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, esse avviano consultazioni onde concordare una soluzione pratica.
3. Qualora la notifica di cui all'articolo 2.26, paragrafo 2, non sia stata inviata entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e sia stata inviata la notifica di cui all'articolo 2.26, paragrafo 1, l'Unione europea può sospendere temporaneamente l'accettazione dell'autocertificazione di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2.28 se non viene concordata una soluzione pratica come previsto al paragrafo 2 entro tre mesi dall'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 2.
4. La sospensione temporanea dell'accettazione dell'autocertificazione di cui al paragrafo 3 è immediatamente revocata quando il Giappone invia all'Unione europea la notifica di cui all'articolo 2.26, paragrafo 2.
5. Qualora le parti rilevino, nel corso del riesame dell'attuazione dell'articolo 2.27 di cui al paragrafo 1, che le notifiche di cui all'articolo 2.27 non sono state scambiate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, esse avviano consultazioni.
6. Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo SPS.

ARTICOLO 2.30

Clausola di standstill

1. Per quanto riguarda le questioni contemplate dagli articoli da 2.25 a 2.28, le parti non impongono condizioni meno favorevoli di quelle previste dalla presente sezione o dalle loro disposizioni legislative e regolamentari in vigore alla data della firma del presente accordo.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato il diritto delle parti di adottare le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, purché tali misure non siano incompatibili con le disposizioni dell'accordo SPS.

ARTICOLO 2.31

Modifiche

Il comitato misto può adottare decisioni che modificano l'allegato 2-E per aggiungere, sopprimere o modificare i riferimenti alle pratiche enologiche, alle restrizioni e ad altri elementi conformemente all'articolo 23.2, paragrafo 3.

SEZIONE D

Altre disposizioni

ARTICOLO 2.32

Scambio di informazioni

1. Ai fini del monitoraggio del funzionamento del presente accordo e per un periodo di 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le parti si scambiano annualmente le statistiche delle importazioni relative all'anno civile più recente disponibile. Il suddetto periodo di 10 anni può essere prorogato per altri cinque anni dal comitato per gli scambi di merci istituito a norma dell'articolo 22.3.

2. Lo scambio delle statistiche delle importazioni di cui al paragrafo 1 comprende, nella misura del possibile, i dati del periodo relativo all'anno civile più recente disponibile, compresi il valore e il volume, sulla base della nomenclatura della parte, delle importazioni di merci dell'altra parte che beneficiano del trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo e di merci che non ne beneficiano.

ARTICOLO 2.33

Misure speciali concernenti la gestione del trattamento tariffario preferenziale

1. Le parti riconoscono che le violazioni della loro legislazione doganale relativa al trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo potrebbero ripercuotersi negativamente sull'industria interna e convengono di cooperare alla prevenzione, alla rilevazione e al contrasto di tali violazioni conformemente alle pertinenti disposizioni del capo 3 e all'accordo di cooperazione e di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale tra la Comunità europea e il governo del Giappone, concluso a Bruxelles il 30 gennaio 2008 (di seguito «CMAA»).

2. Una parte può, conformemente alla procedura di cui ai paragrafi da 4 a 7, sospendere temporaneamente il trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo per le merci interessate dalle violazioni sistematiche di cui alla lettera a) qualora tale parte constati, sulla base di informazioni obiettive, concludenti e verificabili, che:

- a) sono state commesse violazioni sistematiche della sua legislazione doganale relativa al trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo per una determinata merce; e
- b) l'altra parte ha rifiutato sistematicamente e senza alcuna giustificazione o altrimenti omesso di cooperare come previsto al paragrafo 1 in relazione alle violazioni sistematiche di cui alla lettera a).

3. In deroga al paragrafo 2, la sospensione temporanea non si applica agli operatori commerciali che soddisfano i criteri di conformità concordati dalle parti tramite le consultazioni di cui al paragrafo 4.

4. La parte che ha effettuato la constatazione di cui al paragrafo 2 ne dà notifica, senza indebito ritardo, all'altra parte, fornendo informazioni sufficienti a giustificare l'avvio delle consultazioni, compresa una sintesi dei fatti essenziali correlati al paragrafo 2, lettere a) e b), e avvia consultazioni con l'altra parte in seno al comitato per gli scambi di merci al fine di raggiungere una soluzione accettabile per entrambe le parti e concordare i criteri di conformità per quanto riguarda le prescrizioni del presente accordo e la pertinente legislazione doganale.

5. La parte che ha effettuato la constatazione di cui al paragrafo 2 informa tutte le parti interessate, prima della decisione definitiva, della propria intenzione di applicare una sospensione temporanea e provvede affinché abbiano la piena possibilità di difendere i loro interessi. Non si applica una sospensione temporanea alle parti interessate, purché esse dimostrino obiettivamente e in modo soddisfacente alla parte che ha effettuato la constatazione di non essere coinvolte nelle violazioni sistematiche di cui al paragrafo 2, lettera a).

6. A seguito delle procedure di cui ai paragrafi 4 e 5, se le parti non concordano una soluzione accettabile entro sei mesi dalla notifica, la parte che ha effettuato la constatazione può decidere di sospendere temporaneamente il trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo per le merci interessate, tenendo in debita considerazione l'eccezione di cui al paragrafo 3. La sospensione temporanea è notificata senza indebito ritardo all'altra parte.

7. La sospensione temporanea è applicata solo per il periodo necessario a contrastare le violazioni e per non oltre sei mesi. Se una parte constata che le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione iniziale persistono alla scadenza della sospensione temporanea, tale parte può decidere di rinnovare la sospensione temporanea, dopo aver notificato all'altra parte tale constatazione e aver fornito informazioni sufficienti a giustificare il rinnovo. La sospensione temporanea è revocata entro due anni dalla sospensione iniziale, a meno che non si dimostri al comitato per gli scambi di merci che le condizioni che hanno dato luogo alla sospensione iniziale persistono alla scadenza del termine di ciascun rinnovo.

8. Le sospensioni temporanee applicate sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato per gli scambi di merci.

9. La parte che ha effettuato la constatazione di cui al paragrafo 2 o 7 pubblica, conformemente alle proprie procedure interne, avvisi agli importatori relativi a notifiche e decisioni riguardanti le sospensioni temporanee di cui ai paragrafi da 4 a 7.

10. Non si applica una sospensione temporanea agli operatori commerciali diversi dagli operatori commerciali di cui al paragrafo 3 e alle parti interessate di cui al paragrafo 5, purché essi dimostrino obiettivamente e in modo soddisfacente alla parte che ha effettuato la constatazione di cui al paragrafo 2 o 7 di non essere coinvolti nelle violazioni sistematiche di cui al paragrafo 2, lettera a).

11. Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di impedire agli operatori commerciali o alle parti interessate di avviare un'azione di risarcimento dei danni indebitamente causati dalle misure di cui al paragrafo 6, contro la parte che ha effettuato la constatazione di cui al paragrafo 2 o 7, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 2.34

Comitato per gli scambi di merci

1. Il comitato per gli scambi di merci istituito a norma dell'articolo 22.3 (di seguito nel presente articolo «comitato») è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del presente capo.

2. Il comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) riesamina e monitora l'attuazione e il funzionamento del presente capo;
- b) riferisce le conclusioni del comitato al comitato misto; e
- c) svolge le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato misto a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b).

3. Il comitato si riunisce nelle date e nei luoghi o secondo le modalità concordati dai rappresentanti delle parti.

ARTICOLO 2.35

Gruppo di lavoro sul vino

1. Il gruppo di lavoro sul vino istituito a norma dell'articolo 22.4 è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi della sezione C e dell'allegato 2-E.

2. Il gruppo di lavoro sul vino svolge le seguenti funzioni:

- a) stabilisce le modalità concernenti l'autocertificazione di cui all'articolo 2.28, paragrafo 2;
- b) monitora l'attuazione degli articoli da 2.25 a 2.29, compresi il riesame e le consultazioni a norma dell'articolo 2.29; e
- c) vaglia le modifiche dell'allegato 2-E e formula raccomandazioni al comitato misto per quanto riguarda l'adozione di una decisione relativa a tali modifiche.

3. Il gruppo di lavoro sul vino si riunisce per la prima volta alla data di entrata in vigore del presente accordo.

CAPO 3

REGOLE DI ORIGINE E PROCEDURE DI ORIGINE

SEZIONE A

Regole di origine

ARTICOLO 3.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) «acquacoltura»: l'allevamento di organismi acquatici, compresi pesci, molluschi, crostacei, altri invertebrati acquatici e piante acquatiche, a partire da materiale da riproduzione quale uova, avannotti, novellame, larve, parr, smolt e altri pesci immaturi in fase postlarvale, con regolari interventi nei processi di allevamento o crescita diretti a migliorare la produzione, quali ripopolamento, nutrimento o protezione dai predatori;
- b) «partita»: prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario o contemplati da un unico titolo di trasporto relativo alla loro spedizione dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- c) «esportatore»: una persona, ubicata in una parte, che esporta o produce il prodotto originario e rilascia un'attestazione di origine conformemente alle prescrizioni delle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte;
- d) «importatore»: una persona che importa il prodotto originario e richiede per esso il trattamento tariffario preferenziale;
- e) «materiale»: qualsiasi materia o sostanza utilizzata nella produzione di un prodotto, compresi componenti, ingredienti, materie prime o parti;
- f) «materiale non originario»: un materiale che non possiede i requisiti per essere considerato originario a norma del presente capo, compreso un materiale di cui non può essere determinato il carattere originario;
- g) «trattamento tariffario preferenziale»: l'aliquota dei dazi doganali applicabili a una merce originaria conformemente all'articolo 2.8, paragrafo 1;
- h) «prodotto»: qualsiasi materia o sostanza risultante dalla produzione, anche se destinata a essere utilizzata come materiale nella produzione di un altro prodotto; esso è considerato merce ai sensi del capo 2; e
- i) «produzione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio.

ARTICOLO 3.2

Prescrizioni per i prodotti originari

1. Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale a opera di una parte a una merce originaria dell'altra parte conformemente all'articolo 2.8, paragrafo 1, sono considerati originari dell'altra parte i seguenti prodotti, se conformi a tutte le altre prescrizioni applicabili del presente capo:

- a) prodotti interamente ottenuti o fabbricati come previsto all'articolo 3.3;
- b) prodotti fabbricati esclusivamente a partire da materiali originari di tale parte; o
- c) prodotti fabbricati utilizzando materiali non originari, purché siano conformi a tutte le prescrizioni applicabili dell'allegato 3-B.

2. Ai fini del presente capo, l'ambito di applicazione territoriale di una parte non comprende le acque, il fondo marino e il sottosuolo esterni alle sue acque territoriali.

3. Se un prodotto ha acquisito il carattere originario, i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto non sono considerati non originari quando tale prodotto è incorporato come materiale in un altro prodotto.

4. Le prescrizioni di cui al presente capo relative all'acquisizione del carattere originario sono rispettate senza interruzione in una parte.

ARTICOLO 3.3

Prodotti interamente ottenuti

1. Ai fini dell'articolo 3.2, si considerano prodotti interamente ottenuti in una parte:

- a) le piante o i prodotti vegetali ivi cresciuti spontaneamente, coltivati, colti o raccolti;
- b) gli animali vivi, ivi nati e allevati;
- c) i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;
- d) i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
- e) gli animali ivi ottenuti dalla caccia, dalla caccia con trappole, dalla pesca, dalla raccolta o dalla cattura;
- f) i prodotti ivi ottenuti dall'acquacoltura;
- g) i minerali o altre sostanze presenti in natura non incluse nelle lettere da a) a f), ivi estratti o prelevati;
- h) pesci, molluschi o altre forme di vita marine pescati da una nave di una parte dalle acque, dal fondo marino o dal sottosuolo oltre le acque territoriali di ciascuna parte e, conformemente al diritto internazionale, oltre le acque territoriali di paesi terzi;
- i) i prodotti fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alla lettera h) a bordo di una nave officina di una parte oltre le acque territoriali di ciascuna parte e, conformemente al diritto internazionale, oltre le acque territoriali di paesi terzi;
- j) i prodotti diversi da pesci, molluschi e altre forme di vita marine pescati da una parte o da una persona di una parte dal fondo marino o dal sottosuolo oltre le acque territoriali di ciascuna parte, e oltre zone sotto la giurisdizione di paesi terzi, purché tale parte o persona di tale parte detenga il diritto di sfruttamento di tale fondo marino o sottosuolo conformemente al diritto internazionale;
- k) i prodotti che siano:
 - i) rifiuti o avanzi ivi derivati dalla produzione; o
 - ii) rifiuti o avanzi derivati da prodotti usati ivi raccolti, purché tali prodotti siano idonei soltanto al recupero delle materie prime; o
- l) i prodotti ivi fabbricati esclusivamente a partire da prodotti di cui alle lettere da a) a k) o dai loro derivati.

2. Per «nave di una parte» al paragrafo 1, lettera h), o «nave officina di una parte» al paragrafo 1, lettera i), si intende rispettivamente una nave o una nave officina che:

- a) è registrata in uno Stato membro dell'Unione europea o in Giappone;
- b) batte bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o del Giappone; e
- c) è conforme a una delle seguenti prescrizioni:
 - i) è per almeno il 50 % di proprietà di una o più persone fisiche di una parte; o
 - ii) è di proprietà di una o più persone giuridiche ⁽¹⁾:
 - A) che hanno la sede e il centro di attività principale in una parte; e
 - B) in cui almeno il 50 % della proprietà appartiene a persone fisiche o persone giuridiche di una parte.

⁽¹⁾ Ai fini del presente capo per «persona giuridica» si intende qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni.

ARTICOLO 3.4

Lavorazione o trasformazione insufficiente

1. In deroga all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c), un prodotto non è considerato originario di una parte se nell'ambito della sua produzione in tale parte sono eseguite solo una o più delle seguenti operazioni su materiali non originari:

- a) operazioni di conservazione quali l'essiccazione, la congelazione, la conservazione in salamoia e altre operazioni analoghe il cui unico scopo è assicurare che il prodotto rimanga in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) i cambiamenti di imballaggio;
- c) la scomposizione o la composizione di confezioni;
- d) il lavaggio, la pulitura o la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- e) la stiratura o la pressatura di prodotti e manufatti tessili;
- f) le semplici operazioni di pittura o lucidatura;
- g) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura o la brillatura di cereali e riso;
- h) operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero allo stato solido;
- i) la sbucciatura, la snocciolatura o la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi o legumi;
- j) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
- k) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione o l'assortimento, ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli;
- l) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- m) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- n) la semplice miscela di prodotti ⁽¹⁾, anche di specie diverse;
- o) la semplice aggiunta di acqua, la diluzione, la disidratazione o la denaturazione ⁽²⁾ dei prodotti;
- p) la semplice raccolta o il semplice montaggio di parti allo scopo di formare un oggetto completo o finito, o un oggetto da considerare come tale conformemente alla regola 2, lettera a), delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato; lo smontaggio di prodotti in parti; o
- q) la macellazione di animali.

2. Ai fini del paragrafo 1, un'operazione è considerata semplice quando non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o attrezzature appositamente fabbricati o installati per la sua esecuzione.

ARTICOLO 3.5

Cumulo

1. Un prodotto in possesso dei requisiti di prodotto originario in una parte è considerato originario dell'altra parte se è utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto nell'altra parte.

2. La produzione effettuata in una parte con un materiale non originario può essere presa in considerazione per determinare se un prodotto sia originario dell'altra parte.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano se la produzione effettuata nell'altra parte non va al di là di una o più delle operazioni di cui all'articolo 3.4, paragrafo 1, lettere da a) a q).

4. Un esportatore, per compilare l'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), per un prodotto di cui al paragrafo 2, ottiene dal fornitore le informazioni di cui all'allegato 3-C.

⁽¹⁾ Ai fini del presente articolo, la semplice miscela di prodotti comprende la miscela dello zucchero.

⁽²⁾ Ai fini del presente articolo, la denaturazione comprende in particolare l'aggiunta di sostanze tossiche o dal gusto sgradevole per rendere i prodotti inidonei al consumo umano.

5. Le informazioni di cui al paragrafo 4 si applicano a un'unica partita o a più partite per uno stesso materiale fornito entro un periodo non superiore a 12 mesi dalla data in cui sono state fornite le informazioni.

ARTICOLO 3.6

Tolleranze

1. Se un materiale non originario utilizzato nella produzione di un prodotto non è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato 3-B, il prodotto è considerato originario di una parte, purché:

- a) per un prodotto classificato nei capitoli da 1 a 49 o da 64 a 97 del sistema armonizzato ⁽¹⁾, il valore di tutti i materiali non originari non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica o franco a bordo del prodotto;
- b) per un prodotto classificato nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, si applichino le tolleranze stabilite nelle note da 6 a 8 dell'allegato 3-A.

2. Il paragrafo 1 non si applica se il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione di un prodotto supera una delle percentuali indicate nelle prescrizioni dell'allegato 3-B per il valore massimo dei materiali non originari.

3. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell'articolo 3.3. Se l'allegato 3-B prescrive che i materiali utilizzati nella produzione di un prodotto siano interamente ottenuti, si applicano i paragrafi 1 e 2.

ARTICOLO 3.7

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente capo è lo specifico prodotto adottato come unità di base ai fini della classificazione effettuata secondo il sistema armonizzato.

2. Quando una partita consiste di un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, le disposizioni di cui al presente capo si applicano ad ogni prodotto considerato singolarmente.

ARTICOLO 3.8

Contabilità separata

1. I materiali fungibili originari e non originari sono conservati fisicamente separati al fine di mantenerne il carattere originario.

2. Ai fini del presente articolo, per «materiali fungibili» si intendono materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e che non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto finito.

3. In deroga al paragrafo 1, i materiali fungibili originari e non originari possono essere utilizzati nella produzione di un prodotto anche se non conservati fisicamente separati purché sia utilizzato un metodo di contabilità separata.

4. Il metodo di contabilità separata di cui al paragrafo 3 è applicato conformemente a un metodo di gestione dell'inventario basato sui principi contabili generalmente accettati nella parte.

5. Una parte può prescrivere, alle condizioni stabilite nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari, che l'utilizzo di un metodo di contabilità separata sia soggetto all'autorizzazione preventiva dell'autorità doganale di tale parte. L'autorità doganale della parte monitora l'utilizzo dell'autorizzazione e può ritirarla qualora il titolare dell'autorizzazione faccia un uso scorretto del metodo di contabilità separata o non rispetti qualsiasi altra condizione di cui al presente capo.

6. Il metodo di contabilità separata è qualsiasi metodo che garantisca che, in qualsiasi momento, i materiali considerati originari non siano in quantità superiore a quella che risulterebbe se i materiali fossero stati fisicamente separati.

⁽¹⁾ Si precisa che i riferimenti al numero della classificazione tariffaria del sistema armonizzato nel presente capo sono basati sul sistema armonizzato quale modificato il 1° gennaio 2017.

ARTICOLO 3.9

Assortimenti

Un assortimento, classificato conformemente alla regola 3, lettere b) e c), delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, è considerato originario di una parte quando tutti i suoi componenti sono originari a norma del presente capo. Qualora l'assortimento sia costituito da componenti originari e non originari, esso è considerato complessivamente originario di una parte se il valore dei componenti non originari non supera il 15 % del prezzo franco fabbrica o franco a bordo dell'assortimento.

ARTICOLO 3.10

Non modificazione

1. Un prodotto originario dichiarato per l'immissione in consumo nella parte importatrice non è, dopo l'esportazione e prima della dichiarazione per l'immissione in consumo, alterato, trasformato in alcun modo né sottoposto ad operazioni diverse da quelle destinate a mantenerlo in buone condizioni o ad aggiungere o apporre marchi, etichette, sigilli o qualsiasi altra documentazione atta ad assicurare la conformità alle specifiche prescrizioni interne della parte importatrice.
2. Sono ammessi il magazzinaggio o l'esposizione in un paese terzo, purché il prodotto rimanga sotto sorveglianza doganale in tale paese terzo.
3. Fatta salva la sezione B, è ammesso il frazionamento delle partite in un paese terzo, purché esso sia effettuato dall'esportatore o sotto la sua responsabilità e purché le partite rimangano sotto sorveglianza doganale in tale paese terzo.
4. In caso di dubbi in merito alla conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità doganale della parte importatrice può richiedere che l'importatore fornisca prove della conformità in qualsiasi modo, anche sotto forma di documenti contrattuali di trasporto, quali polizze di carico, o prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova correlato al prodotto stesso.

ARTICOLO 3.11

Reimportazione dei prodotti

Un prodotto originario di una parte esportato da tale parte in un paese terzo e successivamente reimportato nella parte è considerato non originario, a meno che non sia fornita all'autorità doganale di tale parte una prova soddisfacente del fatto che il prodotto reimportato:

- a) è lo stesso prodotto che era stato esportato; e
- b) non è stato sottoposto ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a mantenerlo in buone condizioni durante la permanenza in tale paese terzo o durante l'esportazione.

ARTICOLO 3.12

Accessori, pezzi di ricambio, utensili e istruzioni o altro materiale informativo

1. Ai fini del presente articolo, gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili, le istruzioni o l'altro materiale informativo sono contemplati se:
 - a) gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili, le istruzioni o l'altro materiale informativo sono classificati e consegnati con il prodotto ma non sono fatturati separatamente dal prodotto; e
 - b) il tipo, il quantitativo e il valore degli accessori, dei pezzi di ricambio, degli utensili, delle istruzioni e dell'altro materiale informativo sono usuali per tale prodotto.
2. Nel determinare se un prodotto sia interamente ottenuto, o sia conforme a una prescrizione relativa al processo produttivo o alla modifica della classificazione tariffaria di cui all'allegato 3-B, gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili, le istruzioni o l'altro materiale informativo non sono presi in considerazione.
3. Nel determinare se un prodotto sia conforme a una prescrizione relativa al valore di cui all'allegato 3-B, si tiene conto del valore degli accessori, dei pezzi di ricambio, degli utensili, delle istruzioni o dell'altro materiale informativo come materiali originari o non originari, a seconda dei casi, nel calcolo effettuato ai fini dell'applicazione al prodotto della prescrizione relativa al valore.

4. Gli accessori, i pezzi di ricambio, gli utensili, le istruzioni o l'altro materiale informativo di un prodotto hanno il carattere originario del prodotto con i quali sono consegnati.

ARTICOLO 3.13

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto sia originario di una parte, non è necessario determinare il carattere originario dei seguenti elementi:

- a) combustibili, energia, catalizzatori e solventi;
- b) attrezzature, dispositivi e forniture utilizzati per effettuare prove o ispezioni del prodotto;
- c) guanti, occhiali, calzature, abbigliamento e dispositivi e forniture di sicurezza;
- d) macchine, utensili, stampi e forme;
- e) pezzi di ricambio e materiali utilizzati nella manutenzione delle attrezzature e dei fabbricati;
- f) lubrificanti, grassi, materiali compositi e altri materiali utilizzati nella produzione o per il funzionamento di attrezzature e fabbricati; e
- g) qualsiasi altro materiale non incorporato nel prodotto ma di cui è ragionevolmente possibile dimostrare che l'utilizzo nella produzione del prodotto è parte della produzione.

ARTICOLO 3.14

Materiali da imballaggio e contenitori per la spedizione

I materiali da imballaggio e i contenitori per la spedizione utilizzati per proteggere un prodotto durante il trasporto non sono presi in considerazione per la determinazione del carattere originario del prodotto.

ARTICOLO 3.15

Materiali da imballaggio e contenitori per la vendita al minuto

- 1. I materiali da imballaggio e i contenitori nei quali un prodotto è confezionato per la vendita al minuto, se classificati insieme al prodotto, non sono presi in considerazione nel determinare se tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto siano stati interessati dalla modifica della classificazione tariffaria applicabile o sottoposti a un processo produttivo di cui all'allegato 3-B o se il prodotto sia interamente ottenuto.
- 2. Se un prodotto è soggetto a una prescrizione relativa al valore di cui all'allegato 3-B, nel calcolo effettuato ai fini dell'applicazione al prodotto della prescrizione relativa al valore si tiene conto del valore dei materiali da imballaggio e dei contenitori in cui il prodotto è confezionato per la vendita al minuto, se classificati con il prodotto, come materiali originari o non originari, a seconda dei casi.

SEZIONE B

Procedure di origine

ARTICOLO 3.16

Richiesta di trattamento tariffario preferenziale

- 1. La parte importatrice accorda, all'importazione, il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto originario dell'altra parte sulla base di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale da parte dell'importatore. L'importatore è responsabile della correttezza della richiesta di trattamento tariffario preferenziale e della conformità alle prescrizioni di cui al presente capo.
- 2. Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata sui seguenti elementi:
 - a) un'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario; o
 - b) la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore.

3. Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale e la sua base, di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), sono incluse nella dichiarazione doganale di importazione conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice. L'autorità doganale della parte importatrice può richiedere che l'importatore fornisca, nella misura in cui può fornirla, una spiegazione, che accompagni o integri la dichiarazione doganale di importazione, in cui si attesta che il prodotto è conforme alle prescrizioni del presente capo.
4. L'importatore che presenta una richiesta di trattamento tariffario preferenziale sulla base di un'attestazione di origine di cui al paragrafo 2, lettera a), conserva l'attestazione di origine e, su richiesta dell'autorità doganale della parte importatrice, ne fornisce una copia a tale autorità.
5. I paragrafi da 2 a 4 non si applicano nei casi specificati all'articolo 3.20.

ARTICOLO 3.17

Attestazione di origine

1. Un'attestazione di origine può essere rilasciata da un esportatore di un prodotto sulla base di informazioni che dimostrano che il prodotto è originario, comprese informazioni sul carattere originario dei materiali utilizzati nella produzione del prodotto. L'esportatore è responsabile della correttezza dell'attestazione di origine e delle informazioni fornite.
2. L'attestazione di origine è rilasciata utilizzando una delle versioni linguistiche del testo di cui all'allegato 3-D su una fattura o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. La parte importatrice non impone all'importatore di presentare una traduzione dell'attestazione di origine.
3. L'autorità doganale della parte importatrice non respinge una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per errori materiali o discrepanze di scarsa importanza nell'attestazione di origine o per il solo fatto che una fattura sia stata emessa in un paese terzo.
4. Un'attestazione di origine è valida per 12 mesi dalla data del rilascio.
5. Un'attestazione di origine si può applicare a:
 - a) un'unica spedizione di uno o più prodotti importati in una parte; o
 - b) spedizioni multiple di prodotti identici importati in una parte in un periodo di tempo, non superiore a 12 mesi, specificato nell'attestazione di origine.
6. Qualora, su richiesta dell'importatore, vengano importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola 2, lettera a), delle regole generali per l'interpretazione del sistema armonizzato, che rientrano nelle sezioni da XV a XXI del sistema armonizzato, per tali prodotti può essere utilizzata un'unica attestazione di origine conformemente alle prescrizioni stabilite dall'autorità doganale della parte importatrice.

ARTICOLO 3.18

Conoscenza da parte dell'importatore

La conoscenza da parte dell'importatore che un prodotto è originario della parte esportatrice è basata su informazioni che dimostrano che il prodotto è originario e conforme alle prescrizioni di cui al presente capo.

ARTICOLO 3.19

Prescrizioni in materia di conservazione delle registrazioni

1. Un importatore che presenti una richiesta di trattamento tariffario preferenziale per un prodotto importato nella parte importatrice conserva, per un minimo di tre anni a decorrere dalla data di importazione del prodotto:
 - a) se la richiesta era basata su un'attestazione di origine, l'attestazione di origine rilasciata dall'esportatore; o
 - b) se la richiesta era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore, tutte le registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario.

2. Un esportatore che abbia rilasciato un'attestazione di origine conserva, per un minimo di quattro anni dal rilascio dell'attestazione di origine, una copia dell'attestazione di origine e di tutte le altre registrazioni che dimostrano che il prodotto è conforme alle prescrizioni per l'acquisizione del carattere originario.
3. Le registrazioni da conservare conformemente al presente articolo possono essere conservate in formato elettronico.
4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano nei casi specificati all'articolo 3.20.

ARTICOLO 3.20

Piccole partite e deroghe

1. Sono ammessi come prodotti originari i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di carattere commerciale ⁽¹⁾, i prodotti siano stati dichiarati conformi alle prescrizioni del presente capo e non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2. Purché l'importazione non faccia parte di una serie di importazioni che possono essere ragionevolmente considerate effettuate separatamente con l'intento di eludere la prescrizione relativa all'attestazione di origine, il valore complessivo dei prodotti di cui al paragrafo 1 non supera:
 - a) per l'Unione europea, 500 euro nel caso di piccole spedizioni o 1 200 euro nel caso del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori. Gli importi da utilizzare in un'altra valuta di uno Stato membro dell'Unione europea sono il controvalore in tale valuta degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre di ogni anno. Gli importi sono quelli pubblicati per tale giorno dalla Banca centrale europea, a meno che un diverso importo non sia comunicato alla Commissione europea entro il 15 ottobre di ogni anno, e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica al Giappone i pertinenti importi;
 - b) per il Giappone, 100 000 yen o un importo eventualmente stabilito dal Giappone.
3. Ciascuna parte può stabilire che la base della richiesta di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, non sia necessaria per l'importazione di un prodotto per il quale la parte importatrice abbia concesso una deroga alle prescrizioni.

ARTICOLO 3.21

Verifica

1. Al fine di verificare se un prodotto importato in una parte sia originario dell'altra parte o se siano rispettate le altre prescrizioni del presente capo, l'autorità doganale della parte importatrice può effettuare una verifica sulla base di metodi di valutazione dei rischi, che possono comprendere la selezione casuale, richiedendo informazioni all'importatore che ha presentato la richiesta di cui all'articolo 3.16. L'autorità doganale della parte importatrice può effettuare una verifica al momento della dichiarazione doganale di importazione, prima dello svincolo dei prodotti oppure dopo lo svincolo degli stessi.
2. Le informazioni richieste a norma del paragrafo 1 comprendono solo i seguenti elementi:
 - a) se la base della richiesta di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), era un'attestazione di origine, tale attestazione di origine;
 - b) la classificazione tariffaria del prodotto nel sistema armonizzato e i criteri di origine utilizzati;
 - c) una breve descrizione del processo produttivo;
 - d) se il criterio di origine era basato su uno specifico processo produttivo, una descrizione specifica di tale processo;
 - e) se applicabile, una descrizione dei materiali originari e non originari utilizzati nel processo produttivo;
 - f) se il criterio di origine era «interamente ottenuto», la categoria applicabile (ad esempio raccolta, estrazione, pesca e luogo di produzione);

⁽¹⁾ Si considerano prive di carattere commerciale le importazioni occasionali che riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, quando sia evidente che tali prodotti, per la loro natura e quantità, non possono avere alcun uso commerciale.

- g) se il criterio di origine era basato su un metodo del valore, il valore del prodotto e il valore di tutti i materiali non originari o, se idoneo a stabilire la conformità alla prescrizione relativa al valore, il valore di tutti i materiali originari utilizzati nella produzione;
- h) se il criterio di origine era basato sul peso, il peso del prodotto e il peso dei pertinenti materiali non originari o, se idoneo a stabilire la conformità alla prescrizione relativa al peso, il peso dei pertinenti materiali originari utilizzati nel prodotto;
- i) se il criterio di origine era basato su una modifica della classificazione tariffaria, un elenco di tutti i materiali non originari, compresa la rispettiva classificazione tariffaria nel sistema armonizzato (nel formato a due, quattro o sei cifre a seconda dei criteri di origine); o
- j) le informazioni relative alla conformità alla disposizione sulla non modificazione di cui all'articolo 3.10.

3. Nel fornire le informazioni richieste l'importatore può aggiungere altre informazioni che egli consideri pertinenti ai fini della verifica.

4. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), l'importatore comunica all'autorità doganale della parte importatrice se le informazioni richieste possono essere fornite direttamente dall'esportatore in toto o in relazione a uno o più elementi.

5. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera b), dopo aver richiesto una prima volta le informazioni conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica può richiedere informazioni all'importatore se tale autorità doganale ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario del prodotto. L'autorità doganale della parte importatrice può richiedere all'importatore informazioni e documenti specifici, se del caso.

6. Se l'autorità doganale della parte importatrice decide di sospendere il trattamento tariffario preferenziale accordato al prodotto in questione in attesa dei risultati della verifica, è offerta all'importatore la possibilità di svincolare il prodotto, fatta salva la possibilità di applicare opportune misure cautelari, comprese le garanzie. L'eventuale sospensione del trattamento tariffario preferenziale è revocata quanto prima in seguito all'accertamento, da parte dell'autorità doganale della parte importatrice, del carattere originario del prodotto in questione o della conformità alle altre prescrizioni del presente capo.

ARTICOLO 3.22

Cooperazione amministrativa

1. Per assicurare la corretta applicazione del presente capo, le parti cooperano, tramite l'autorità doganale di ciascuna parte, nel verificare se un prodotto sia originario e conforme alle altre prescrizioni di cui al presente capo.

2. Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera a), dopo aver richiesto una prima volta le informazioni conformemente all'articolo 3.21, paragrafo 1, l'autorità doganale della parte importatrice che effettua la verifica, se ritiene che siano necessarie informazioni supplementari per verificare il carattere originario dei prodotti, può richiedere informazioni anche all'autorità doganale della parte esportatrice entro due anni dall'importazione dei prodotti. La richiesta di informazioni dovrebbe comprendere le seguenti informazioni:

- a) l'attestazione di origine;
- b) l'identità dell'autorità doganale che presenta la richiesta;
- c) il nome dell'esportatore;
- d) l'oggetto e la portata della verifica; e
- e) ove applicabile, qualsiasi documento pertinente.

Oltre a queste informazioni, l'autorità doganale della parte importatrice può richiedere all'autorità doganale della parte esportatrice informazioni e documenti specifici, se del caso.

3. L'autorità doganale della parte esportatrice può, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, richiedere documenti o esami chiedendo prove o visitando i locali dell'esportatore per esaminare i registri e osservare gli impianti utilizzati nella produzione del prodotto.

4. Fatto salvo il paragrafo 5, l'autorità doganale della parte esportatrice che riceve la richiesta di cui al paragrafo 2 fornisce all'autorità doganale della parte importatrice le seguenti informazioni:

- a) i documenti richiesti, se disponibili;
- b) un parere sul carattere originario del prodotto;
- c) la descrizione del prodotto sottoposto a esame e la classificazione tariffaria pertinente per l'applicazione del presente capo;
- d) una descrizione e una spiegazione del processo produttivo sufficienti a confermare il carattere originario del prodotto;
- e) informazioni sulle modalità di svolgimento dell'esame; e
- f) documenti giustificativi, se del caso.

5. L'autorità doganale della parte esportatrice non fornisce le informazioni di cui al paragrafo 4 all'autorità doganale della parte importatrice se tali informazioni sono considerate riservate dall'esportatore.

6. Ciascuna parte notifica all'altra parte i dati di contatto, compresi gli indirizzi di posta e di posta elettronica e i numeri di telefono e fax, delle autorità doganali e notifica all'altra parte eventuali modifiche riguardanti tali dati entro 30 giorni dalla data della modifica.

ARTICOLO 3.23

Reciproca assistenza nella lotta contro la frode

In caso di presunta violazione delle disposizioni del presente capo, le parti si prestano reciproca assistenza conformemente al CMAA.

ARTICOLO 3.24

Rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale

1. Fatto salvo il paragrafo 3, l'autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale se:

- a) entro tre mesi dalla data della richiesta di informazioni a norma dell'articolo 3.21, paragrafo 1:
 - i) non è stata fornita una risposta; o
 - ii) se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata sulla conoscenza da parte dell'importatore di cui all'articolo 3.16, paragrafo 2, lettera b), le informazioni fornite sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario;
- b) entro tre mesi dalla data della richiesta di informazioni a norma dell'articolo 3.21, paragrafo 5:
 - i) non è stata fornita una risposta; o
 - ii) le informazioni fornite sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario;
- c) entro 10 mesi dalla data della richiesta di informazioni a norma dell'articolo 3.22, paragrafo 2:
 - i) non è stata fornita una risposta; o
 - ii) le informazioni fornite sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario; o
- d) a seguito di una precedente richiesta di assistenza a norma dell'articolo 3.23 ed entro un termine concordato, per quando riguarda i prodotti che sono stati oggetto di una richiesta di cui all'articolo 3.16, paragrafo 1:
 - i) l'autorità doganale della parte esportatrice non fornisce assistenza; o
 - ii) il risultato di tale assistenza è insufficiente a confermare che il prodotto è originario.

2. L'autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto per il quale un importatore richiede il trattamento tariffario preferenziale qualora l'importatore non si conformi a prescrizioni del presente capo diverse da quelle relative al carattere originario dei prodotti.

3. Qualora l'autorità doganale della parte importatrice abbia una giustificazione sufficiente per il rifiuto di accordare il trattamento tariffario preferenziale a norma del paragrafo 1, nei casi in cui l'autorità doganale della parte esportatrice abbia fornito un parere a norma dell'articolo 3.22, paragrafo 4, lettera b), a conferma del carattere originario dei prodotti, l'autorità doganale della parte importatrice notifica all'autorità doganale della parte esportatrice la propria intenzione di rifiutare il trattamento tariffario preferenziale entro due mesi dalla data del ricevimento di tale parere. Qualora sia effettuata tale notifica, si tengono consultazioni, su richiesta di una parte, entro tre mesi dalla data della notifica. Il termine per la consultazione può essere prorogato caso per caso di comune accordo tra le parti. La consultazione può essere condotta conformemente alla procedura stabilita dal comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane istituito a norma dell'articolo 22.3. Alla scadenza del termine per la consultazione l'autorità doganale della parte importatrice può rifiutare di accordare il trattamento tariffario preferenziale solamente sulla base di una giustificazione sufficiente e dopo aver accordato all'importatore il diritto di essere sentito.

ARTICOLO 3.25

Riservatezza

1. Ciascuna parte rispetta, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la riservatezza delle informazioni fornite dall'altra parte a norma del presente capo e protegge tali informazioni da divulgazione.
2. Le informazioni che le autorità della parte importatrice ottengono a norma del presente capo possono solo essere utilizzate da tali autorità ai fini del presente capo.
3. Le informazioni commerciali riservate che l'autorità doganale della parte esportatrice o della parte importatrice ottiene dall'esportatore tramite l'applicazione degli articoli 3.21 e 3.22 non sono divulgate, salvo altrimenti disposto nel presente capo.
4. Le informazioni che l'autorità doganale della parte importatrice ottiene a norma del presente capo non sono utilizzate dalla parte importatrice nei procedimenti penali svolti da un tribunale o da un giudice, a meno che la parte esportatrice non accordi il permesso di utilizzare tali informazioni conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 3.26

Misure e sanzioni amministrative

Ciascuna parte applica misure e, se del caso, sanzioni amministrative, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, a qualsiasi persona che compili o faccia compilare un documento contenente informazioni non rispondenti a verità fornite allo scopo di ottenere il trattamento tariffario preferenziale per un prodotto, che non si conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3.19 o che non fornisca le prove o rifiuti la visita di cui all'articolo 3.22, paragrafo 3.

SEZIONE C

Varie

ARTICOLO 3.27

Applicazione del presente capo a Ceuta e Melilla

1. Ai fini del presente capo, nel caso dell'Unione europea il termine «Parte» non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari del Giappone importati a Ceuta o Melilla sono soggetti sotto ogni aspetto allo stesso trattamento doganale, a norma del presente accordo, applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea a norma del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. Il Giappone applica alle importazioni di prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso trattamento doganale, a norma del presente accordo, applicato ai prodotti importati dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.
3. Le regole di origine e le procedure di origine a norma del presente capo si applicano *mutatis mutandis* ai prodotti esportati dal Giappone a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla in Giappone.
4. L'articolo 3.5 si applica all'importazione e all'esportazione di prodotti tra l'Unione europea, il Giappone e Ceuta e Melilla.

5. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
6. L'autorità doganale del Regno di Spagna è responsabile dell'applicazione del presente articolo a Ceuta e Melilla.

ARTICOLO 3.28

Comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane

1. Il comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane istituito a norma dell'articolo 22.3 (di seguito nel presente capo «il comitato») è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del presente capo, in aggiunta alle altre responsabilità di cui all'articolo 4.14, paragrafo 1.
2. Ai fini del presente capo il comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) riesamina e formula appropriate raccomandazioni, ove necessario, al comitato misto per quanto riguarda:
 - i) l'attuazione e il funzionamento del presente capo; e
 - ii) eventuali modifiche delle disposizioni del presente capo proposte da una parte;
 - b) adotta note esplicative per agevolare l'attuazione delle disposizioni del presente capo;
 - c) stabilisce la procedura di consultazione di cui all'articolo 3.24, paragrafo 3; e
 - d) esamina qualsiasi altra questione inerente al presente capo eventualmente concordata dai rappresentanti delle parti.

ARTICOLO 3.29

Disposizioni transitorie per i prodotti in transito o in deposito

Le disposizioni del presente accordo possono essere applicate ai prodotti conformi alle disposizioni del presente capo che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono in transito dalla parte esportatrice alla parte importatrice o sotto controllo doganale nella parte importatrice senza il pagamento di dazi e tasse all'importazione, subordinatamente alla presentazione, entro 12 mesi da tale data, di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale di cui all'articolo 3.16 all'autorità doganale della parte importatrice.

CAPO 4

QUESTIONI DOGANALI E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI

ARTICOLO 4.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

- a) promuovere l'agevolazione degli scambi per le merci oggetto di scambi tra le parti, contribuendo nel contempo ad assicurare l'efficacia dei controlli doganali, tenendo conto dell'evoluzione delle pratiche commerciali;
- b) assicurare la trasparenza della legislazione doganale e delle altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio di ciascuna parte, nonché la loro coerenza con le norme internazionali applicabili;
- c) assicurare un'applicazione prevedibile, coerente e non discriminatoria, a opera di ciascuna parte, della rispettiva legislazione doganale e delle altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio;
- d) promuovere la semplificazione e la modernizzazione delle procedure e delle pratiche doganali di ciascuna parte;
- e) sviluppare ulteriormente tecniche di gestione del rischio per agevolare gli scambi legittimi, contribuendo nel contempo a rendere sicura la catena di approvvigionamento degli scambi internazionali; e
- f) rafforzare la cooperazione tra le parti nel campo delle questioni doganali e dell'agevolazione degli scambi.

ARTICOLO 4.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle questioni inerenti alla legislazione doganale, alle altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio e alle procedure amministrative generali attinenti al commercio di ciascuna parte, compresa la loro applicazione alle merci oggetto di scambi tra le parti, nonché alla cooperazione tra le parti.
2. Il presente capo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma dei capi 6 e 7.
3. In caso di conflitto tra il presente capo e il capo 6 o 7, prevale il capo 6 o 7 limitatamente alle disposizioni incompatibili.
4. Il presente capo si applica fatto salvo il rispetto degli obiettivi politici legittimi di ciascuna parte e degli obblighi ad essa derivanti dagli accordi internazionali di cui è firmataria per quanto riguarda la tutela:
 - a) della morale pubblica;
 - b) della vita o della salute dell'uomo, degli animali o delle piante;
 - c) del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico; o
 - d) dell'ambiente.
5. Il presente capo è attuato da ciascuna parte conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Ciascuna parte utilizza le risorse a propria disposizione in modo appropriato per dare attuazione al presente capo.

ARTICOLO 4.3

Trasparenza

1. Ciascuna parte provvede affinché la propria legislazione doganale e le altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio nonché le proprie procedure amministrative generali e le informazioni pertinenti di applicazione generale attinenti al commercio siano pubblicate e rese prontamente disponibili alle persone interessate in maniera facilmente accessibile, anche tramite Internet, se del caso.
2. Ciascuna parte pubblica e rende prontamente disponibili, con il maggior anticipo possibile rispetto alla loro entrata in vigore, la propria legislazione doganale, le altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio e le procedure amministrative generali attinenti al commercio, al fine di consentire alle persone interessate di venirne a conoscenza, eccetto:
 - a) in caso di urgenza;
 - b) in caso di modifiche di minore entità di tali disposizioni legislative o regolamentari o procedure amministrative generali;
 - c) qualora l'efficacia di tali disposizioni legislative e regolamentari o la loro applicazione possa essere compromessa da una pubblicazione anteriore; o
 - d) in caso di misure aventi effetti di attenuazione.
3. Ciascuna parte designa uno o più centri di informazione chiamati a rispondere alle ragionevoli richieste di informazioni di persone interessate sulle questioni contemplate dal paragrafo 1. I centri di informazione rispondono a tali richieste di informazioni e forniscono moduli e documenti pertinenti entro un termine ragionevole stabilito da ciascuna parte.
4. Ciascuna parte prevede, se del caso, consultazioni periodiche tra la propria autorità doganale e altri operatori commerciali e agenzie collegate al commercio o altre parti interessate ubicate nel proprio territorio.
5. Le informazioni su diritti e oneri sono pubblicate conformemente ai paragrafi 1 e 2. Tali informazioni comprendono i diritti e gli oneri che saranno applicati, la motivazione di tali diritti e oneri, l'autorità responsabile e i tempi e le modalità di pagamento. Tali diritti e oneri non sono applicati fino a quando non siano state pubblicate informazioni in merito.

ARTICOLO 4.4

Procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito

1. Ciascuna parte applica la propria legislazione doganale e le altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio in maniera prevedibile, coerente, trasparente e non discriminatoria.
2. Ciascuna parte provvede affinché le proprie procedure doganali:
 - a) siano coerenti con le norme internazionali e le pratiche raccomandate applicabili a ciascuna parte in materia di procedure doganali, ad esempio quelle stabilite sotto l'egida dell'Organizzazione mondiale delle dogane ⁽¹⁾ (di seguito «l'OMD»), compresi gli elementi sostanziali del protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, conclusa a Bruxelles il 26 giugno 1999, della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e del Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e agevolare il commercio globale, di seguito «il quadro normativo SAFE») dell'OMD;
 - b) mirino ad agevolare gli scambi legittimi, tenendo conto dell'evoluzione delle pratiche commerciali, garantendo nel contempo la conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari;
 - c) assicurino un'applicazione efficace della normativa in caso di violazione delle proprie disposizioni legislative e regolamentari riguardanti le procedure doganali, compresi il mancato pagamento dei dazi e il contrabbando; e
 - d) non comprendano il ricorso obbligatorio a spedizionieri doganali e ispezioni pre-imbarco.
3. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure che accordano un trattamento favorevole per quanto riguarda i controlli doganali prima dello svincolo delle merci a operatori od operatori commerciali che soddisfano i criteri specificati nelle sue disposizioni legislative e regolamentari.
4. Ciascuna parte promuove lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi avanzati, compresi quelli basati sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, per agevolare lo scambio di dati elettronici tra gli operatori o gli operatori commerciali e la propria autorità doganale ed altre agenzie collegate al commercio.
5. Ciascuna parte si adopera per semplificare e standardizzare ulteriormente i dati e i documenti prescritti dalla propria autorità doganale e da altre agenzie collegate al commercio.

ARTICOLO 4.5

Svincolo delle merci

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure doganali che:

- a) prevedono lo svincolo sollecito delle merci entro un periodo di tempo non superiore a quello necessario per assicurare la conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari;
- b) consentono la presentazione elettronica anticipata e il trattamento dei documenti e di altre informazioni prescritte prima dell'arrivo delle merci; e
- c) consentono lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva di dazi, tasse, diritti e oneri doganali, previa costituzione di una garanzia, ove richiesta dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, a copertura del loro pagamento definitivo.

ARTICOLO 4.6

Semplificazione delle procedure doganali

1. Ciascuna parte si adopera per semplificare le proprie prescrizioni e formalità per le procedure doganali al fine di ridurne i tempi e i costi per gli operatori o gli operatori commerciali, comprese le piccole e medie imprese.

⁽¹⁾ Si precisa che l'OMD è stata istituita nel 1952 come Consiglio di cooperazione doganale (CCD).

2. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure che consentono agli operatori o agli operatori commerciali di beneficiare di un'ulteriore semplificazione delle procedure doganali, purché essi soddisfino i criteri specificati nelle sue disposizioni legislative e regolamentari. Tale semplificazione può consentire una dichiarazione periodica per la determinazione e il pagamento dei dazi e delle tasse doganali a copertura di più importazioni in un determinato periodo, dopo lo svincolo delle merci.

3. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore programmi che consentono agli operatori di beneficiare ulteriormente della semplificazione di cui al paragrafo 2, o di avervi più facilmente accesso, purché soddisfino i criteri specificati nelle sue disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 4.7

Decisioni anticipate

1. Ciascuna parte emana, tramite la propria autorità doganale, una decisione anticipata che stabilisce il trattamento da accordare alle merci interessate. Tale decisione è trasmessa in modo ragionevole e tempestivo al richiedente che abbia presentato una richiesta scritta, anche in formato elettronico, contenente tutte le informazioni necessarie conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte che emana la decisione.

2. Una decisione anticipata contempla la classificazione tariffaria delle merci, l'origine delle merci, compreso il loro carattere originario a norma del capo 3, o qualsiasi altra questione concordata dalle parti, in particolare riguardo al metodo o ai criteri appropriati da utilizzare per la valutazione in dogana delle merci.

3. Fatte salve le prescrizioni in materia di riservatezza stabilite nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari, una parte può pubblicare le proprie decisioni anticipate, anche tramite Internet.

ARTICOLO 4.8

Ricorso e riesame

1. Ciascuna parte garantisce il diritto di ricorso o riesame a qualsiasi persona che sia stata destinataria di una decisione amministrativa dell'autorità doganale o di altre agenzie collegate al commercio di tale parte.

2. Il ricorso o il riesame comprende:

a) un ricorso o un riesame amministrativo dinanzi a un'autorità amministrativa superiore o indipendente rispetto al funzionario o all'ufficio che ha emanato la decisione; o

b) un ricorso o un riesame giudiziario della decisione.

3. Ciascuna parte provvede affinché, se la decisione sul ricorso o sul riesame di cui al paragrafo 2, lettera a), non è emanata entro il termine previsto dalle sue disposizioni legislative e regolamentari o senza indebito ritardo, la persona di cui al paragrafo 1 abbia diritto a un ulteriore ricorso o riesame amministrativo o giudiziario.

4. Ciascuna parte provvede affinché alla persona di cui al paragrafo 1 siano indicate le motivazioni della decisione amministrativa onde consentirle di accedere alle procedure di ricorso o riesame ove necessario.

ARTICOLO 4.9

Gestione del rischio

1. Ciascuna parte adotta o mantiene un sistema di gestione del rischio che consenta alla propria autorità doganale di concentrare le attività di ispezione sulle partite ad alto rischio e che acceleri lo svincolo delle partite a basso rischio.

2. Ciascuna parte fonda la gestione del rischio su una valutazione dei rischi effettuata mediante appropriati criteri di selettività.

3. Una parte può inoltre selezionare in maniera aleatoria le partite da sottoporre alle attività di ispezione di cui al paragrafo 1 nell'ambito della propria gestione del rischio.
4. Ciascuna parte concepisce e applica la gestione del rischio in modo da evitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate degli scambi internazionali.

ARTICOLO 4.10

Audit successivi allo sdoganamento

1. Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ciascuna parte adotta o mantiene audit successivi allo sdoganamento per assicurare la conformità alla propria legislazione doganale e alle altre disposizioni legislative e regolamentari attinenti al commercio. L'autorità doganale di ciascuna parte utilizza, nell'applicazione della gestione del rischio di cui all'articolo 4.9, i risultati degli audit successivi allo sdoganamento da essa realizzati. Una parte può stabilire che la propria autorità doganale, nell'applicazione della gestione del rischio, utilizzi i risultati degli audit successivi allo sdoganamento realizzati da altre agenzie collegate al commercio, e viceversa.
2. Ciascuna parte seleziona le persone o le partite da sottoporre agli audit successivi allo sdoganamento in base al rischio, utilizzando anche, se del caso, appropriati criteri di selettività. Ciascuna parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento in maniera trasparente. Qualora una persona sia interessata da un procedimento di audit e siano stati raggiunti risultati definitivi, la parte notifica senza indugio alla persona i cui registri siano sottoposti ad audit i risultati, i suoi diritti e obblighi e le motivazioni dei risultati.

ARTICOLO 4.11

Transito e trasbordo

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure intese a facilitare la circolazione delle merci in transito o trasbordo nel proprio territorio doganale e provenienti dall'altra parte o verso essa dirette, mantenendo nel contempo controlli adeguati.

ARTICOLO 4.12

Cooperazione doganale

1. Fatte salve altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le autorità doganali delle parti cooperano, anche tramite lo scambio di informazioni, e si prestano assistenza amministrativa reciproca nelle questioni di cui al presente capo conformemente al CMAA, in deroga all'articolo 1.6.
2. Le autorità doganali delle parti rafforzano la cooperazione sulle questioni di cui al presente capo al fine di sviluppare ulteriormente l'agevolazione degli scambi, assicurando nel contempo la conformità alla rispettiva legislazione doganale e migliorando la sicurezza della catena di approvvigionamento, nei seguenti ambiti:
 - a) cooperazione per l'ulteriore semplificazione delle procedure doganali, tenendo conto dell'evoluzione delle pratiche commerciali;
 - b) cooperazione per l'armonizzazione delle prescrizioni in materia di dati a fini doganali, in linea con le norme internazionali applicabili quali le norme OMD;
 - c) cooperazione per l'ulteriore sviluppo degli aspetti inerenti alle dogane della sicurezza e dell'agevolazione della catena di approvvigionamento degli scambi internazionali conformemente al quadro normativo SAFE;
 - d) cooperazione per il miglioramento delle loro tecniche di gestione del rischio, compresa la condivisione delle migliori pratiche e, se del caso, delle informazioni sui rischi e dei risultati dei controlli;
 - e) cooperazione intesa a sviluppare ulteriormente le misure di cui all'articolo 4.4, paragrafo 3, e all'articolo 4.6, paragrafo 2, o i programmi di cui all'articolo 4.6, paragrafo 3, compresa la possibilità di cooperare onde consentire agli operatori o agli operatori commerciali di una parte di beneficiare delle misure o dei programmi dell'altra parte;

- f) cooperazione e coordinamento in seno a organizzazioni internazionali quali l'OMC o l'OMD su questioni di interesse comune, comprese la classificazione tariffaria, la valutazione in dogana e l'origine, al fine di stabilire posizioni comuni, ove possibile; e
 - g) cooperazione in materia di applicazione della normativa contro il traffico di merci vietate.
3. Le autorità doganali delle parti provvedono allo scambio delle informazioni necessarie ai fini del paragrafo 2.

ARTICOLO 4.13

Ammissione temporanea

Per l'ammissione temporanea delle merci di cui all'articolo 2.10 e a prescindere dalla loro origine, ciascuna parte, conformemente alle procedure stabilite negli accordi internazionali in materia di ammissione temporanea e applicate dalla parte, accetta i carnet ATA ⁽¹⁾ rilasciati nell'altra parte.

ARTICOLO 4.14

Comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane

1. Il comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane istituito a norma dell'articolo 22.3 (di seguito nel presente capo «comitato») è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del presente capo e delle questioni inerenti alle dogane di cui al capo 2 e all'articolo 14.51, in aggiunta alle altre responsabilità di cui all'articolo 3.28, paragrafo 1 ⁽²⁾.
2. Il comitato tiene riunioni congiunte con il comitato misto di cooperazione doganale (di seguito nel presente capo «il CMCD») istituito a norma del CMAA, salvo qualora tali riunioni congiunte non siano necessarie per assicurare coerenza nell'attuazione e nel funzionamento delle disposizioni di cui al paragrafo 1 e al CMAA ⁽³⁾.
3. Le parti provvedono affinché la composizione delle rispettive delegazioni alle riunioni del comitato sia idonea a trattare le questioni all'ordine del giorno.
4. Fatte salve le funzioni del CMCD, il comitato ha le seguenti funzioni:
 - a) affronta tutte le questioni derivanti dall'attuazione e dal funzionamento delle disposizioni di cui al paragrafo 1;
 - b) individua gli aspetti da migliorare nell'attuazione e nel funzionamento delle disposizioni di cui al paragrafo 1;
 - c) funge da meccanismo per giungere rapidamente a soluzioni concordate per quanto riguarda qualsiasi questione contemplata dalle disposizioni di cui al paragrafo 1;
 - d) formula risoluzioni, raccomandazioni o pareri riguardanti azioni o misure che ritiene necessarie per conseguire gli obiettivi e per assicurare il funzionamento efficace del presente capo;
 - e) decide sulle azioni da intraprendere o sulle misure da attuare, a opera di una parte o delle parti negli ambiti di cui all'articolo 4.12, paragrafo 2, che ritiene necessarie per conseguire gli obiettivi e per assicurare il funzionamento efficace del presente capo; e
 - f) svolge le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato misto a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b).

⁽¹⁾ «Carnet ATA» ha lo stesso significato di cui alla convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci, conclusa a Bruxelles il 6 dicembre 1961, o alla convenzione sull'ammissione temporanea, conclusa a Istanbul il 26 giugno 1990.

⁽²⁾ Si precisa che il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti per quanto riguarda il comitato per gli scambi di merci di cui al capo 2 e il comitato per la proprietà intellettuale di cui al capo 14.

⁽³⁾ Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di impedire al CMCD di tenere una riunione esclusivamente nel quadro del CMAA.

CAPO 5

MISURE DI DIFESA COMMERCIALE

SEZIONE A

Disposizioni generali

ARTICOLO 5.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) «industria interna»: l'insieme dei produttori delle merci simili o direttamente concorrenti che operano in una parte, o quelli la cui produzione complessiva delle merci simili o direttamente concorrenti costituisce una quota preponderante della produzione interna totale di tali merci;
- b) «grave pregiudizio»: un deterioramento generale rilevante della situazione di un'industria interna;
- c) «minaccia di grave pregiudizio»: un grave pregiudizio che è chiaramente imminente conformemente all'inchiesta di cui all'articolo 5.4, paragrafo 3. La determinazione dell'esistenza di una minaccia di grave pregiudizio si basa sui fatti e non semplicemente su supposizioni, congetture o remote possibilità; e
- d) «periodo transitorio»: in relazione a una particolare merce originaria, il periodo che inizia alla data di entrata in vigore del presente accordo e che termina 10 anni dopo la data di completamento della riduzione o della soppressione dei dazi per tale merce conformemente all'allegato 2-A.

SEZIONE B

Misure di salvaguardia bilaterali

ARTICOLO 5.2

Applicazione di misure di salvaguardia bilaterali

1. Se, a seguito della soppressione o della riduzione di un dazio doganale conformemente all'articolo 2.8, una merce originaria di una parte è importata nell'altra parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione interna, e a condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a un'industria interna, l'altra parte può adottare le misure di cui al paragrafo 2 nei limiti di quanto necessario per prevenire o riparare il grave pregiudizio all'industria interna dell'altra parte e per agevolare l'adeguamento dell'industria interna.

2. Le misure di salvaguardia bilaterali possono consistere nelle seguenti misure:

- a) la sospensione di qualsiasi ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale per la merce originaria di cui al capo 2;
o
- b) l'aumento dell'aliquota del dazio doganale per la merce originaria fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:
 - i) l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita in vigore al primo giorno di applicazione della misura di salvaguardia bilaterale; e
 - ii) l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 5.3

Condizioni e limitazioni

1. Non sono mantenute in vigore misure di salvaguardia bilaterali se non nella misura e per il periodo di tempo necessari a prevenire o riparare un grave pregiudizio e ad agevolare l'adeguamento dell'industria interna, purché tale periodo di tempo non sia superiore a due anni. Una misura di salvaguardia bilaterale può tuttavia essere prorogata, purché la durata totale della misura di salvaguardia bilaterale, comprese le proroghe, non sia superiore a quattro anni.

2. Le misure di salvaguardia bilaterali possono essere applicate solo durante il periodo transitorio.

3. Al fine di agevolare l'adeguamento in una situazione in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia bilaterale sia superiore a un anno, la parte che mantiene in vigore la misura di salvaguardia bilaterale la liberalizza progressivamente a intervalli regolari nel corso del periodo di applicazione.
4. Non sono applicate misure di salvaguardia bilaterali all'importazione di una particolare merce originaria che sia già stata soggetta a una siffatta misura di salvaguardia bilaterale per un periodo di tempo pari alla durata della precedente misura di salvaguardia bilaterale o pari a un anno, a seconda di quale sia maggiore.
5. Una volta revocata una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale per la merce originaria soggetta alla misura di salvaguardia bilaterale è quella che sarebbe stata in vigore in assenza di tale misura.

ARTICOLO 5.4

Inchiesta

1. Una parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale solo dopo un'inchiesta condotta dalla sua autorità competente ⁽¹⁾ conformemente alle stesse procedure di quelle previste all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
2. L'inchiesta è in ogni caso completata entro un anno dalla data di apertura.
3. Nell'inchiesta intesa a determinare se l'aumento delle importazioni di una merce originaria abbia arrecato o minacci di arrecare un grave pregiudizio a un'industria interna, l'autorità competente che conduce l'inchiesta valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione di tale industria interna. Tali fattori comprendono, in particolare, il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni della merce originaria, in termini assoluti e relativi, la quota di mercato interno assorbita dalle importazioni accresciute della merce originaria nonché le variazioni intervenute a livello di vendite, produzione, produttività, utilizzo degli impianti, profitti e perdite ed occupazione.
4. Non viene stabilito che l'aumento delle importazioni di una merce originaria ha arrecato o minaccia di arrecare un grave pregiudizio a un'industria interna, salvo che l'inchiesta dimostri, sulla base di prove oggettive, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'aumento delle importazioni della merce originaria e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio all'industria interna. In tale decisione si tiene conto di fattori, diversi dall'aumento delle importazioni della merce originaria, che stanno nel contempo a loro volta arrecando un pregiudizio all'industria interna.

ARTICOLO 5.5

Notifica

1. Una parte notifica immediatamente per iscritto all'altra parte:
 - a) l'apertura di un'inchiesta di cui all'articolo 5.4, paragrafo 1, in relazione a un grave pregiudizio o a una minaccia di grave pregiudizio, e i suoi motivi;
 - b) la constatazione di un grave pregiudizio, o di una minaccia di grave pregiudizio, arrecati dall'aumento delle importazioni; e
 - c) la decisione di applicare o prorogare una misura di salvaguardia bilaterale.
2. La parte che effettua la notifica di cui al paragrafo 1 fornisce all'altra parte tutte le informazioni pertinenti, che comprendono:
 - a) nel caso di una notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), il motivo dell'apertura dell'inchiesta, una descrizione precisa della merce originaria oggetto dell'inchiesta e la corrispondente sottovoce nel sistema armonizzato, la durata prevista dell'inchiesta e la data di apertura dell'inchiesta; e
 - b) nel caso di una notifica di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), prove del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio arrecati dall'aumento delle importazioni della merce originaria, una descrizione precisa della merce originaria soggetta alla misura di salvaguardia bilaterale proposta e la corrispondente sottovoce nel sistema armonizzato, una descrizione precisa della misura di salvaguardia bilaterale proposta nonché la data di introduzione e la durata prevista proposte per la misura di salvaguardia bilaterale.

⁽¹⁾ Ai fini della presente sezione, per il Giappone, per autorità competente si intendono le pertinenti autorità del Giappone.

ARTICOLO 5.6

Consultazioni e compensazioni

1. Una parte che propone di applicare o prorogare una misura di salvaguardia bilaterale concede una ragionevole possibilità di consultazioni preventive con l'altra parte onde riesaminare le informazioni risultanti dall'inchiesta di cui all'articolo 5.4, paragrafo 1, scambiarsi osservazioni sulla misura di salvaguardia bilaterale e raggiungere un accordo sulla compensazione secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Una parte che propone di applicare o prorogare una misura di salvaguardia bilaterale offre all'altra parte adeguati strumenti concordati di compensazione commerciale sotto forma di concessioni tariffarie il cui valore sia sostanzialmente equivalente a quello dei dazi doganali aggiuntivi che dovrebbero risultare dalla misura di salvaguardia bilaterale.
3. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo sulla compensazione entro 30 giorni dall'avvio delle consultazioni, la parte alla cui merce originaria è applicata la misura di salvaguardia bilaterale è libera di sospendere l'applicazione delle concessioni tariffarie a norma del presente accordo il cui valore sia sostanzialmente equivalente a quello dei dazi doganali aggiuntivi risultanti dalla misura di salvaguardia bilaterale. La parte che esercita il diritto di sospensione può sospendere l'applicazione delle concessioni tariffarie solo per il periodo minimo necessario a raggiungere gli effetti sostanzialmente equivalenti e solo fintanto che sia mantenuta in vigore la misura di salvaguardia bilaterale.
4. In deroga al paragrafo 3, il diritto di sospensione di cui a tale paragrafo non è esercitato per i primi 24 mesi in cui una misura di salvaguardia bilaterale è in vigore, purché tale misura di salvaguardia bilaterale sia stata adottata a seguito di un aumento assoluto delle importazioni e purché tale misura di salvaguardia sia conforme alle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 5.7

Misure di salvaguardia bilaterali provvisorie

1. In circostanze critiche nelle quali un ritardo arrecherebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria, sotto forma di una misura di cui all'articolo 5.2, paragrafo 2, lettera a) o b), se accerta in via preliminare l'esistenza di prove evidenti che l'aumento delle importazioni di una merce originaria dell'altra parte ha arrecato o minaccia di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna della parte che propone di applicare la misura di salvaguardia bilaterale provvisoria.
2. Una parte notifica all'altra parte per iscritto la sua proposta di misura di salvaguardia bilaterale provvisoria al più tardi alla data di applicazione della stessa. Le consultazioni tra le parti sull'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria sono avviate immediatamente dopo l'inizio dell'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria. La notifica contiene prove dell'esistenza di circostanze critiche, prove del grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio arrecati dall'aumento delle importazioni della merce originaria, una descrizione precisa della merce originaria soggetta alla misura di salvaguardia bilaterale provvisoria proposta e la corrispondente sottovoce nel sistema armonizzato, nonché una descrizione precisa della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria proposta.
3. La durata di una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria non è superiore a 200 giorni. In tale periodo sono osservate le pertinenti prescrizioni dell'articolo 5.4. La durata della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria rientra nel periodo di cui all'articolo 5.3, paragrafo 1.
4. L'articolo 5.3, paragrafo 5, si applica *mutatis mutandis* a una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria. Il dazio doganale applicato come risultato della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria è rimborsato qualora la successiva inchiesta di cui all'articolo 5.4, paragrafo 1, non accerti che l'aumento delle importazioni della merce originaria soggetta alla misura di salvaguardia bilaterale provvisoria ha arrecato o ha minacciato di arrecare un grave pregiudizio a un'industria interna.

ARTICOLO 5.8

Varie

Le notifiche di cui all'articolo 5.5, paragrafo 1, e all'articolo 5.7, paragrafo 2, e ogni altra comunicazione tra le parti a norma della presente sezione sono effettuate in inglese.

SEZIONE C

Misure di salvaguardia globali

ARTICOLO 5.9

Disposizioni generali

1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte applichi misure di salvaguardia a una merce originaria dell'altra parte conformemente all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo sulle misure di salvaguardia.
2. Le disposizioni della presente sezione non sono soggette alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.

ARTICOLO 5.10

Applicazione di misure di salvaguardia

Una parte non applica né mantiene in vigore contemporaneamente, in relazione alla stessa merce:

- a) una misura di salvaguardia bilaterale di cui alla sezione B;
- b) una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia; o
- c) una misura di salvaguardia di cui all'allegato 2-A, parte 3, sezione C.

SEZIONE D

Misure antidumping e compensative

ARTICOLO 5.11

Disposizioni generali

1. Le parti mantengono i diritti e gli obblighi a esse derivanti dall'accordo antidumping e dall'accordo SCM.
2. Le disposizioni della presente sezione non sono soggette alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.
3. Il capo 3 non si applica alle misure antidumping e compensative a norma del presente accordo.

ARTICOLO 5.12

Trasparenza e comunicazione dei fatti essenziali

1. Ciascuna parte conduce le inchieste antidumping e antisovvenzioni in maniera equa e trasparente sulla base dell'accordo antidumping e dell'accordo SCM.
2. Ciascuna parte provvede, prima dell'eventuale istituzione di misure provvisorie di cui all'articolo 7 dell'accordo antidumping e all'articolo 17 dell'accordo SCM o immediatamente dopo, e in ogni caso prima della decisione definitiva, alla comunicazione integrale dei fatti essenziali presi in considerazione per stabilire se applicare misure provvisorie e definitive. La comunicazione integrale dei fatti essenziali lascia impregiudicate le prescrizioni in materia di riservatezza di cui all'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e all'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo SCM. Tale comunicazione è effettuata per iscritto e dovrebbe avvenire in tempo utile a consentire alle parti interessate di difendere i propri interessi.
3. La comunicazione dei fatti essenziali, effettuata conformemente al paragrafo 2, comprende in particolare i seguenti elementi:
 - a) nel caso di un'inchiesta antidumping, i margini di dumping fissati, una spiegazione sufficientemente dettagliata della base e del metodo utilizzati per la determinazione dei valori normali e dei prezzi all'esportazione, nonché del metodo utilizzato per confrontare i valori normali e i prezzi all'esportazione, compresi eventuali adeguamenti;
 - b) nel caso di un'inchiesta antisovvenzioni, le sovvenzioni compensabili accertate, comprese informazioni sufficienti sul calcolo dell'importo e sul metodo utilizzato per determinare l'esistenza delle sovvenzioni; e

c) informazioni pertinenti per la determinazione del pregiudizio, comprese informazioni concernenti il volume delle importazioni oggetto di dumping e l'effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi nel mercato interno per le merci simili, il metodo dettagliato utilizzato per il calcolo della sottoquotazione dei prezzi, la conseguente incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria interna e la dimostrazione di un nesso di causalità, compreso l'esame di fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping di cui all'articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo antidumping.

4. Nel caso in cui un'autorità inquirente ⁽¹⁾ di una parte intenda avvalersi dei fatti disponibili a norma dell'articolo 6, paragrafo 8, dell'accordo antidumping, l'autorità inquirente informa la parte interessata delle proprie intenzioni, indicando chiaramente i motivi che possono determinare il ricorso ai fatti disponibili. Qualora, dopo aver avuto l'opportunità di fornire ulteriori spiegazioni entro un termine ragionevole, la parte interessata abbia fornito spiegazioni considerate insoddisfacenti dall'autorità inquirente, la comunicazione dei fatti essenziali comprende una chiara indicazione dei fatti disponibili di cui si è invece avvalsa l'autorità inquirente.

ARTICOLO 5.13

Considerazione dell'interesse pubblico

Nel condurre inchieste antidumping e antisovvenzioni relative a una merce, l'autorità inquirente della parte importatrice, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, concede ai produttori della merce simile nella parte importatrice, agli importatori della merce, agli utilizzatori industriali della merce e alle organizzazioni che rappresentano i consumatori, qualora la merce sia comunemente distribuita al dettaglio, la possibilità di formulare osservazioni per iscritto in merito all'inchiesta antidumping e antisovvenzioni, anche per quanto riguarda la potenziale incidenza di un dazio sulla loro situazione.

ARTICOLO 5.14

Inchiesta antidumping

Qualora l'autorità inquirente della parte importatrice abbia ricevuto, da parte della propria industria interna o per suo conto, una domanda scritta per l'apertura di un'inchiesta antidumping relativa a una merce della parte esportatrice, la parte importatrice ne dà notifica alla parte esportatrice almeno 10 giorni prima dell'apertura dell'inchiesta.

CAPO 6

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 6.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

- a) tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante tramite l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie, riducendo al minimo nel contempo i loro effetti negativi sugli scambi tra le parti;
- b) promuovere la cooperazione tra le parti all'attuazione dell'accordo SPS; e
- c) offrire i mezzi per migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le parti, un quadro per affrontare le questioni relative all'attuazione delle misure sanitarie e fitosanitarie e i mezzi per raggiungere soluzioni reciprocamente accettabili.

ARTICOLO 6.2

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie delle parti a norma dell'accordo SPS che possano, direttamente o indirettamente, incidere sugli scambi tra le parti.

⁽¹⁾ Ai fini della presente sezione, per il Giappone, per autorità inquirente si intendono le pertinenti autorità inquirenti del Giappone.

ARTICOLO 6.3

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS.
2. Ai fini del presente capo si intende per:
 - a) «condizioni di importazione»: le misure sanitarie o fitosanitarie che devono essere rispettate per l'importazione dei prodotti; e
 - b) «zona protetta»: un'area geografica ufficialmente definita del territorio di ciascuna parte in cui un determinato organismo nocivo regolamentato non si è insediato nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre aree del territorio della parte.
3. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito a norma dell'articolo 22.3 può inoltre concordare altre definizioni ai fini dell'applicazione del presente capo, tenendo conto dei glossari e delle definizioni delle pertinenti organizzazioni internazionali, come la commissione del Codex Alimentarius (di seguito «Codex Alimentarius»), l'Organizzazione mondiale per la salute animale (di seguito «OIE») e le pertinenti organizzazioni internazionali che operano nel quadro della convenzione internazionale per la protezione delle piante (di seguito «IPPC»). In caso di conflitto tra le definizioni concordate dal comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie e le definizioni di cui all'accordo SPS, prevalgono le definizioni di cui all'accordo SPS.

ARTICOLO 6.4

Relazione con l'accordo OMC

Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi in materia di misure sanitarie e fitosanitarie derivanti dall'accordo SPS. Il presente capo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall'accordo SPS.

ARTICOLO 6.5

Autorità competenti e punti di contatto

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo ciascuna parte fornisce all'altra parte una descrizione delle autorità competenti per l'attuazione del presente capo e un punto di contatto per le comunicazioni su tutte le questioni contemplate dal presente capo.
2. Ciascuna parte informa l'altra parte di eventuali mutamenti significativi nella struttura, nell'organizzazione e nella ripartizione di responsabilità delle proprie autorità competenti e provvede affinché le informazioni sui punti di contatto siano mantenute aggiornate.

ARTICOLO 6.6

Valutazione dei rischi

Le parti provvedono affinché le proprie misure sanitarie e fitosanitarie siano basate sulla valutazione dei rischi conformemente all'articolo 5 e alle altre pertinenti disposizioni dell'accordo SPS.

ARTICOLO 6.7

Condizioni di importazione, procedure di importazione e agevolazione degli scambi

1. Le condizioni di importazione sono stabilite dalla parte importatrice al fine di raggiungere il livello di protezione adeguato, ove necessario prevedendo consultazioni tra le parti e tenendone conto.
2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall'accordo SPS, la parte importatrice dovrebbe, su richiesta della parte esportatrice, applicare le condizioni di importazione dei prodotti all'intero territorio della parte esportatrice in maniera coerente.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicate le condizioni di importazione esistenti tra le parti alla data di entrata in vigore del presente accordo. Le parti prendono in considerazione qualsiasi richiesta di riesame di tali condizioni di importazione.

4. Per quanto riguarda le procedure di importazione intese a verificare e assicurare il rispetto delle misure sanitarie o fitosanitarie, comprese quelle per l'approvazione e lo sdoganamento, ciascuna parte provvede affinché:

- a) tali procedure siano semplificate, accelerate e completate senza indebito ritardo conformemente all'accordo SPS;
- b) tali procedure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dell'altra parte;
- c) sia pubblicata la normale durata di ogni procedura o sia comunicata al richiedente, su richiesta, la durata prevista della procedura; e
- d) le informazioni prescritte siano limitate a quanto necessario per l'appropriato svolgimento delle procedure di controllo, ispezione e autorizzazione, ivi compresa l'autorizzazione dell'impiego di additivi o la determinazione delle tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi.

5. Tenendo conto delle norme applicabili elaborate nel quadro dell'IPPC, le parti forniscono informazioni adeguate sul loro status fitosanitario, compresi i programmi di sorveglianza, eradicazione e contenimento e i loro risultati, per sostenere la classificazione degli organismi nocivi e giustificare le condizioni fitosanitarie di importazione.

6. Ciascuna parte compila elenchi degli organismi nocivi regolamentati per le merci ⁽¹⁾ di importanza fitosanitaria. Tali elenchi contengono, a seconda dei casi:

- a) gli organismi nocivi da quarantena dei quali non è nota la presenza in alcuna parte del suo territorio;
- b) gli organismi nocivi da quarantena dei quali è nota la presenza in una qualsiasi parte del suo territorio ma che non sono ampiamente diffusi e si trovano sotto controllo ufficiale; e
- c) qualsiasi altro organismo nocivo regolamentato per il quale possono essere adottate misure fitosanitarie.

Per quanto riguarda le merci di importanza fitosanitaria, le condizioni di importazione sono limitate alle misure che assicurano l'assenza di organismi nocivi regolamentati della parte importatrice. La parte importatrice mette a disposizione il proprio elenco di merci regolamentate e le prescrizioni fitosanitarie per l'importazione di tutte le merci regolamentate. Tali informazioni comprendono, a seconda dei casi, gli specifici organismi nocivi da quarantena e le dichiarazioni supplementari sui certificati fitosanitari secondo quanto prescritto dalla parte importatrice.

7. Qualora sia necessario stabilire condizioni di importazione per rispondere a una richiesta della parte esportatrice:

- a) la parte importatrice adotta tutte le misure necessarie per consentire l'importazione dei prodotti interessati senza indebito ritardo;
- b) la parte esportatrice:
 - i) fornisce tutte le informazioni pertinenti prescritte dalla parte importatrice; e
 - ii) garantisce alla parte importatrice un ragionevole accesso ai fini di audit e altre procedure pertinenti.

8. Qualora siano disponibili varie misure sanitarie o fitosanitarie alternative per raggiungere il livello adeguato di protezione della parte importatrice, le parti, su richiesta della parte esportatrice, prendono in considerazione la scelta della soluzione più praticabile e meno restrittiva agli effetti degli scambi.

9. Qualora un certificato rilasciato dalla parte esportatrice sia necessario per il conseguimento di obiettivi sanitari o fitosanitari, il formato del certificato e i suoi contenuti sono concordati dalle parti, tenendo conto delle norme, delle linee guida o delle raccomandazioni internazionali del Codex Alimentarius, dell'OIE o dell'IPPC.

10. Ciascuna parte promuove l'attuazione della certificazione elettronica e di altre tecnologie per agevolare gli scambi.

⁽¹⁾ Ai fini del presente capo il termine «merci» va inteso conformemente al Glossario dei termini fitosanitari (norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 5) realizzato dal segretariato dell'IPPC.

11. Il fine delle verifiche effettuate dai funzionari della parte importatrice nel territorio della parte esportatrice dovrebbe essere l'agevolazione dei nuovi scambi. Tali verifiche non dovrebbero diventare una misura permanente. La parte importatrice sostituisce, senza indebito ritardo, una misura di verifica esistente con una misura alternativa che verifichi la conformità della parte esportatrice alle prescrizioni concordate per le misure fitosanitarie, previa richiesta della parte esportatrice e accettazione della parte importatrice.

12. Le partite di merci regolamentate sono accettate sulla base di garanzie adeguate della parte esportatrice, senza specifiche autorizzazioni all'importazione sotto forma di licenze o permessi, salvo qualora sia necessario un consenso ufficiale per l'importazione sulla base delle pertinenti norme, linee guida e raccomandazioni dell'IPPC.

13. L'analisi del rischio fitosanitario inizia quanto prima possibile ed è conclusa senza indebito ritardo.

14. Gli oneri eventualmente imposti per le procedure sui prodotti importati dalla parte esportatrice sono equi in rapporto a quelli imposti sui prodotti interni simili e non dovrebbero essere più elevati del costo effettivo del servizio conformemente all'allegato C, punto 1, lettera f), dell'accordo SPS.

ARTICOLO 6.8

Audit

1. Al fine di creare e mantenere la fiducia nell'efficace attuazione del presente capo, le parti si assistono reciprocamente nello svolgimento di audit:

- a) del sistema di ispezione e certificazione della parte esportatrice o di parti dello stesso; e
- b) dei risultati dei controlli effettuati nell'ambito del sistema di ispezione e certificazione della parte esportatrice.

Le parti svolgono tali audit conformemente alle disposizioni dell'accordo SPS, tenendo conto delle pertinenti norme, linee guida e raccomandazioni internazionali del Codex Alimentarius, dell'OIE o dell'IPPC.

2. La parte importatrice può effettuare gli audit richiedendo informazioni alla parte esportatrice o effettuando visite di audit nella parte esportatrice.

3. Una visita di audit è effettuata alle condizioni previamente concordate dalle parti.

4. La parte importatrice concede alla parte esportatrice la possibilità di formulare osservazioni per iscritto sui risultati dell'audit. La parte importatrice tiene conto di tali osservazioni prima di trarre le proprie conclusioni e prendere provvedimenti al riguardo. La parte importatrice, senza indebito ritardo, presenta alla parte esportatrice una relazione scritta sulle proprie conclusioni.

5. I costi della visita di audit sono sostenuti dalla parte importatrice salvo diversa decisione delle parti.

ARTICOLO 6.9

Procedura per la compilazione di elenchi di stabilimenti o impianti

1. Ove prescritto dalla parte importatrice, le autorità competenti della parte esportatrice provvedono affinché siano compilati, regolarmente aggiornati e comunicati alla parte importatrice elenchi di stabilimenti e impianti conformi alle condizioni di importazione della parte importatrice.

2. La parte importatrice può richiedere alla parte esportatrice di fornire le informazioni necessarie per l'esame degli elenchi di cui al paragrafo 1. Salvo qualora siano necessarie informazioni supplementari per verificare le voci degli elenchi, la parte importatrice adotta le misure necessarie per consentire le importazioni dagli stabilimenti e dagli impianti figuranti negli elenchi senza indebito ritardo. Fatto salvo l'articolo 6.13, tali misure non comprendono l'ispezione preventiva, salvo qualora essa sia prescritta dalle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte o salvo diversa decisione delle parti.

3. La parte importatrice può effettuare audit conformemente all'articolo 6.8.

4. La parte importatrice mette a disposizione del pubblico gli elenchi di cui al paragrafo 1, se del caso.
5. Una parte notifica all'altra parte la propria intenzione di introdurre nuove disposizioni legislative e regolamentari che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo e consente all'altra parte di formulare osservazioni al riguardo.

ARTICOLO 6.10

Adeguamento alle condizioni regionali

1. In relazione ad animali, prodotti e sottoprodotti di origine animale, le parti riconoscono il concetto di zona e compartimento di cui al codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE e al codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE.
2. Nello stabilire o mantenere in vigore condizioni sanitarie di importazione su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice riconosce le zone o i compartimenti stabiliti dalla parte esportatrice quale base per decidere se consentire o mantenere l'importazione.
3. La parte esportatrice identifica le proprie zone o i propri compartimenti di cui al paragrafo 2 e, su richiesta della parte importatrice, fornisce una motivazione circostanziata e dati giustificativi sulla base del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE o del codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE, o secondo altre modalità considerate appropriate dalle parti sulla base delle conoscenze acquisite tramite l'esperienza delle autorità competenti della parte esportatrice.
4. Ciascuna parte provvede affinché le procedure e gli obblighi stabiliti ai paragrafi 2 e 3 siano adempiuti senza indebito ritardo.
5. Salvo diversa decisione delle parti, le parti, tramite il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, si scambiano informazioni riguardo alla modalità per realizzare e mantenere il reciproco riconoscimento delle qualifiche sanitarie, sulla base del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE e delle raccomandazioni adottate dall'OIE.
6. Ciascuna parte può stabilire le zone o i compartimenti di cui al paragrafo 2 per le malattie non contemplate dal codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE o dal codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE e può convenire con l'altra parte di applicare tali zone o compartimenti negli scambi tra le parti.
7. Per quanto riguarda i vegetali e i prodotti di origine vegetale, le parti riconoscono i concetti di zona indenne da organismi nocivi, di luogo o impianto di produzione indenne da organismi nocivi e di zona a limitata diffusione di organismi nocivi specificati nelle norme internazionali per le misure fitosanitarie elaborate nell'ambito dell'IPPC, nonché il concetto di zone protette, e convengono di applicarli negli scambi tra loro.
8. Nello stabilire o mantenere in vigore condizioni fitosanitarie di importazione su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice riconosce le zone indenni da organismi nocivi, i luoghi o gli impianti di produzione indenni da organismi nocivi, le zone a limitata diffusione di organismi nocivi e le zone protette stabiliti dalla parte esportatrice quale base per decidere se consentire o mantenere l'importazione.
9. La parte esportatrice identifica le proprie zone indenni da organismi nocivi, i propri luoghi e impianti di produzione indenni da organismi nocivi e le proprie zone a limitata diffusione di organismi nocivi o le proprie zone protette. Su richiesta della parte importatrice, la parte esportatrice fornisce una motivazione circostanziata e dati giustificativi sulla base delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie elaborate nell'ambito dell'IPPC, o secondo altre modalità considerate appropriate dalle parti sulla base delle conoscenze acquisite tramite l'esperienza delle pertinenti autorità fitosanitarie della parte esportatrice.
10. Nell'attuazione dei paragrafi da 7 a 9 possono essere effettuati consultazioni tecniche e audit. Le consultazioni tecniche sono condotte conformemente all'articolo 6.12. Gli audit sono svolti conformemente all'articolo 6.8, tenendo conto della biologia dell'organismo nocivo e della merce interessata.
11. Ciascuna parte provvede affinché le procedure e gli obblighi di cui ai paragrafi da 8 a 10 siano adempiuti senza indebito ritardo.
12. Qualora sia rilevata la presenza di un organismo nocivo da quarantena in una zona protetta, la parte esportatrice ne dà immediata notifica alla parte importatrice e, su richiesta della parte importatrice, sospende immediatamente la pertinente esportazione. La parte esportatrice può riprendere l'esportazione, purché la parte importatrice ritenga soddisfacenti le garanzie fornite dalla parte esportatrice.

ARTICOLO 6.11

Trasparenza e scambio di informazioni

1. Conformemente all'articolo 7 dell'accordo SPS e agli allegati B e C dell'accordo SPS, ciascuna parte:
 - a) assicura trasparenza per quanto riguarda:
 - i) le misure sanitarie e fitosanitarie, comprese le condizioni di importazione; e
 - ii) le procedure di controllo, ispezione e autorizzazione, comprese informazioni complete sull'iter amministrativo obbligatorio, sulle tempistiche previste e sulle autorità responsabili del ricevimento e del trattamento delle domande di importazione;
 - b) migliora la comprensione reciproca delle misure sanitarie e fitosanitarie di ciascuna parte e della loro applicazione; e
 - c) su ragionevole richiesta dell'altra parte e non appena possibile, fornisce informazioni sulle proprie misure sanitarie e fitosanitarie e sulla loro applicazione, comprese:
 - i) le condizioni di importazione che si applicano all'importazione di prodotti specifici;
 - ii) lo stato di avanzamento delle domande di autorizzazione di prodotti specifici;
 - iii) la frequenza dei controlli all'importazione effettuati sui prodotti dell'altra parte; e
 - iv) questioni relative all'elaborazione e all'applicazione delle proprie misure sanitarie e fitosanitarie, compresi i progressi riguardanti i nuovi dati scientifici disponibili, che incidono o possono incidere sugli scambi tra le parti con l'obiettivo di ridurre al minimo gli effetti negativi.
2. Quando le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), sono state messe a disposizione tramite notifica di una parte a norma dell'accordo SPS, o quando tali informazioni sono state messe a disposizione su un sito web ufficiale, accessibile al pubblico e gratuito di tale parte, si considerano fornite le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).

ARTICOLO 6.12

Consultazioni tecniche

1. Qualora nutra gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza o alla salute dell'uomo, degli animali o delle piante o alle misure proposte o attuate dall'altra parte, una parte può richiedere consultazioni tecniche.
2. L'altra parte risponde a tale richiesta senza indebito ritardo e avvia consultazioni tecniche per rispondere a tali preoccupazioni.
3. Ciascuna parte si adopera per fornire le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi o a raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile.
4. Qualora le parti abbiano già previsto altri meccanismi rispetto a quelli di cui al presente articolo per rispondere alle suddette preoccupazioni, esse ne fanno uso nella misura del possibile onde evitare inutili duplicazioni.
5. Ciascuna parte si adopera per rispondere a eventuali preoccupazioni riguardanti le misure sanitarie e fitosanitarie dell'altra parte di cui al paragrafo 1 tramite consultazioni tecniche a norma del presente articolo prima di avviare procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo.
6. Ciascuna parte può concludere le consultazioni tecniche dandone notifica all'altra parte per iscritto entro un termine non inferiore a 90 giorni dalla data di ricevimento della risposta dell'altra parte di cui al paragrafo 2, oppure entro un altro termine concordato dalle parti.

ARTICOLO 6.13

Misure di emergenza

1. Una parte può adottare misure di emergenza necessarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante. Qualora adotti tali misure di emergenza, l'autorità competente di tale parte:
 - a) notifica immediatamente tali misure di emergenza alle autorità competenti dell'altra parte;

- b) consente all'altra parte di formulare osservazioni per iscritto;
- c) avvia, se necessario, le consultazioni tecniche di cui all'articolo 6.12; e
- d) tiene conto delle osservazioni di cui alla lettera b) e dei risultati delle consultazioni tecniche di cui alla lettera c).

2. Al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi, la parte importatrice tiene conto delle informazioni fornite tempestivamente dalla parte esportatrice nell'adottare decisioni riguardanti partite che, al momento dell'adozione delle misure di emergenza, si trovino in transito tra le parti.

3. La parte importatrice provvede affinché le misure di emergenza di cui al paragrafo 1 non siano mantenute in vigore in mancanza di dati scientifici. Qualora i dati scientifici siano insufficienti, la parte importatrice può adottare, in via provvisoria, misure di emergenza sulla base delle pertinenti informazioni disponibili, comprese quelle provenienti dalla pertinente organizzazione internazionale. La parte importatrice riesamina la misura di emergenza con l'obiettivo di ridurne al minimo gli effetti negativi sugli scambi, abrogandola o sostituendola con una misura permanente.

ARTICOLO 6.14

Equivalenza

1. La parte importatrice accetta l'equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie adottate dalla parte esportatrice se quest'ultima dimostra in modo obiettivo alla parte importatrice che le proprie misure raggiungono il livello appropriato di protezione della parte importatrice. A tal fine alla parte importatrice viene consentito, su richiesta, l'accesso ragionevolmente necessario per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.

2. Le parti, su richiesta di una delle parti, avviano consultazioni al fine di concludere intese che determinino l'equivalenza di specifiche misure sanitarie e fitosanitarie.

3. Nel determinare l'equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie, le parti tengono conto dei pertinenti orientamenti del comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC, in particolare della decisione sull'attuazione dell'articolo 4 dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie ⁽¹⁾ e delle norme, delle linee guida e delle raccomandazioni internazionali del Codex Alimentarius, dell'OIE o dell'IPPC.

4. Qualora sia stata determinata l'equivalenza, le parti possono concordare condizioni di importazione alternative e certificati semplificati, tenendo conto delle norme, delle linee guida o delle raccomandazioni internazionali del Codex Alimentarius, dell'OIE o dell'IPPC.

ARTICOLO 6.15

Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie

1. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie istituito a norma dell'articolo 22.3 è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del presente capo.

2. Gli obiettivi del comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie sono i seguenti:

- a) migliorare l'attuazione del presente capo a opera di ciascuna parte;
- b) esaminare questioni sanitarie e fitosanitarie di interesse reciproco; e
- c) migliorare la comunicazione e la cooperazione su questioni sanitarie e fitosanitarie di interesse reciproco.

3. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie:

- a) costituisce uno spazio per migliorare la comprensione delle parti delle questioni sanitarie e fitosanitarie inerenti all'attuazione dell'accordo SPS;
- b) costituisce uno spazio per migliorare la comprensione reciproca delle misure sanitarie e fitosanitarie di ciascuna parte nonché dei relativi processi di regolamentazione;

⁽¹⁾ Documento OMC G/SPS/19/Rev.2 del 23 luglio 2004.

- c) monitora, riesamina e scambia informazioni per quanto riguarda l'attuazione e il funzionamento del presente capo;
 - d) costituisce uno spazio per affrontare le preoccupazioni di cui all'articolo 6.12, paragrafo 1, al fine di raggiungere soluzioni reciprocamente accettabili, purché le parti abbiano precedentemente tentato di affrontarle tramite le consultazioni tecniche a norma dell'articolo 6.12, nonché per affrontare altri temi concordati dalle parti;
 - e) determina le modalità appropriate, che possono comprendere gruppi di lavoro ad hoc, per svolgere compiti specifici inerenti alle funzioni del comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie;
 - f) può individuare e vagliare progetti di cooperazione tecnica tra le parti per quanto riguarda l'elaborazione, l'attuazione e l'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie; e
 - g) può procedere a consultazioni in merito a questioni e posizioni per le riunioni del comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC e per le riunioni organizzate sotto l'egida del Codex Alimentarius, dell'OIE e dell'IPPC.
4. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie è composto da rappresentanti delle parti responsabili delle misure sanitarie e fitosanitarie e in possesso delle competenze pertinenti.
5. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie stabilisce il proprio regolamento interno e può riesaminarlo ove necessario.
6. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie si riunisce per la prima volta entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 6.16

Risoluzione delle controversie

1. L'articolo 6.6, l'articolo 6.7, paragrafo 4, lettere da b) a d), e l'articolo 6.14, paragrafi 1 e 2, non sono soggetti alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.
2. In una controversia a norma del presente capo riguardante questioni di ordine scientifico o tecnico, salvo diversa decisione delle parti, un collegio si avvale della consulenza di esperti scelti dal collegio in consultazione con le parti. A tal fine il collegio, su richiesta di una parte, istituisce un gruppo consultivo di esperti tecnici o consulta le pertinenti organizzazioni internazionali.

CAPO 7

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

ARTICOLO 7.1

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono agevolare e incrementare gli scambi di merci tra le parti:

- a) assicurando che i regolamenti tecnici, le norme e le procedure di valutazione della conformità non pongano in essere indebiti ostacoli agli scambi;
- b) migliorando la cooperazione tra le parti, anche in materia di attuazione dell'accordo TBT; e
- c) cercando i modi appropriati per ridurre gli indebiti effetti negativi sugli scambi derivanti dalle misure che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

ARTICOLO 7.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità degli enti del governo centrale, quali definiti nell'accordo TBT, che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.

2. Ciascuna parte adotta ogni ragionevole misura in suo potere per incoraggiare l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 7.5 a 7.11 da parte degli enti pubblici locali nel suo territorio, di livello immediatamente subordinato a quello dell'amministrazione centrale, responsabili dell'elaborazione, dell'adozione e dell'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità.

3. Il presente capo non si applica:

- a) alle specifiche in materia di acquisti elaborate da un organismo governativo per le proprie necessità di produzione o di consumo; o
- b) alle misure sanitarie e fitosanitarie, quali definite nell'allegato A dell'accordo SPS.

ARTICOLO 7.3

Integrazione di alcune disposizioni dell'accordo TBT

- 1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo TBT.
- 2. Gli articoli da 2 a 9 dell'accordo TBT e gli allegati 1 e 3 dell'accordo TBT sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.
- 3. In caso di controversie in merito a una misura specifica di una parte che, secondo l'altra parte, viola esclusivamente le disposizioni dell'accordo TBT di cui al paragrafo 2, tale altra parte, in deroga all'articolo 21.27, paragrafo 1, sceglie il meccanismo di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC.

ARTICOLO 7.4

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano i termini e le definizioni di cui all'allegato 1 dell'accordo TBT.

ARTICOLO 7.5

Regolamenti tecnici

1. Le parti riconoscono l'importanza delle buone prassi regolamentari per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione dei regolamenti tecnici, in particolare del lavoro svolto dal comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC sulle buone prassi regolamentari. In tale contesto ciascuna parte si impegna a:

- a) in fase di elaborazione di un regolamento tecnico:
 - i) valutare, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari o alle proprie linee guida amministrative, la disponibilità di alternative, di natura regolamentare o non regolamentare, al regolamento tecnico proposto in grado di conseguire l'obiettivo legittimo, al fine di assicurare che il regolamento tecnico proposto non sia più restrittivo agli effetti degli scambi di quanto sia necessario per conseguire il suo obiettivo legittimo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT; la presente disposizione lascia impregiudicati i diritti di ciascuna parte di elaborare, adottare e applicare senza indugio misure qualora si pongano o rischino di porsi problemi urgenti riguardanti, tra l'altro, la sicurezza, la salute, la tutela dell'ambiente o la sicurezza nazionale;
 - ii) adoperarsi per effettuare sistematicamente valutazioni d'impatto dei regolamenti tecnici suscettibili di produrre effetti significativi sugli scambi, compresa una valutazione della loro incidenza sugli scambi; e
 - iii) definire, ove opportuno, i regolamenti tecnici basandosi sui requisiti del prodotto in termini di prestazioni, anziché di caratteristiche di progettazione o descrittive; e
- b) riesaminare, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, dell'accordo TBT, i regolamenti tecnici adottati a intervalli adeguati, preferibilmente non superiori a cinque anni, in particolare al fine di incrementarne la convergenza con le pertinenti norme internazionali. Nel procedere a tale riesame ciascuna parte tiene conto, tra l'altro, di eventuali nuovi sviluppi intervenuti nelle pertinenti norme internazionali come pure della permanenza o meno delle circostanze alla base delle divergenze dei regolamenti tecnici di tale parte dalle pertinenti norme internazionali. L'esito di tale riesame è comunicato e spiegato all'altra parte su sua richiesta.

2. Qualora una parte ritenga che un proprio regolamento tecnico e un regolamento tecnico dell'altra parte con i medesimi obiettivi e aventi ad oggetto i medesimi prodotti siano equivalenti, tale parte può richiedere per iscritto all'altra parte, fornendo una motivazione circostanziata, di riconoscere tali regolamenti tecnici come equivalenti. La parte che riceve la richiesta è disponibile ad accettare tali regolamenti tecnici come equivalenti, ancorché diversi, purché sia convinta che il regolamento tecnico della parte richiedente consegue adeguatamente gli obiettivi del proprio regolamento tecnico. Qualora la parte che riceve la richiesta non accetti un regolamento tecnico della parte richiedente come equivalente, su richiesta della parte richiedente essa chiarisce i motivi della sua decisione.

3. Su richiesta di una parte che manifesti un interesse a elaborare un regolamento tecnico analogo a un regolamento tecnico dell'altra parte, la parte che riceve la richiesta, nella misura del possibile, fornisce alla parte richiedente le informazioni pertinenti, compresi studi o documenti ed escluse le informazioni riservate, sulle quali si è basata nell'elaborazione del proprio regolamento tecnico.

4. Ciascuna parte applica uniformemente e coerentemente le prescrizioni relative all'immissione di prodotti sul mercato stabilite nei regolamenti tecnici applicabili a tutto il suo territorio. Qualora una parte abbia motivi giustificati per ritenere che una qualsiasi di tali prescrizioni non sia applicata uniformemente e coerentemente nel territorio dell'altra parte, e che tale situazione abbia un'incidenza significativa sugli scambi bilaterali, tale parte può notificare all'altra parte tali motivi giustificati onde chiarire la questione e, ove opportuno, affrontarla tempestivamente tramite il punto di contatto di cui all'articolo 7.14 o altri organismi idonei istituiti a norma del presente accordo.

ARTICOLO 7.6

Norme internazionali

1. Ai fini dell'applicazione del presente capo e dell'accordo TBT, le norme emanate da organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), la Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), la commissione del Codex Alimentarius, l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), il sottocomitato di esperti delle Nazioni Unite sul sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (UNSCEGHS) e la conferenza internazionale sull'armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali per uso umano (ICH) sono considerate le pertinenti norme internazionali di cui al presente capo, agli articoli 2 e 5 dell'accordo TBT e all'allegato 3 dell'accordo TBT, purché nella loro elaborazione siano stati seguiti i principi e le procedure stabiliti nella decisione del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5 dell'accordo TBT e all'allegato 3 dell'accordo TBT ⁽¹⁾, salvo il caso in cui tali norme o le parti pertinenti delle stesse risultino inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

2. Al fine di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, le parti invitano gli organismi regionali o nazionali di normazione nel proprio territorio a:

- a) partecipare pienamente, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione delle norme internazionali da parte dei pertinenti organismi internazionali di normazione;
- b) utilizzare le pertinenti norme internazionali come base per le norme di loro elaborazione, salvo il caso in cui tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate, ad esempio a causa dell'insufficiente livello di protezione che consentono, o a causa di fondamentali fattori climatici o geografici, o a causa di fondamentali problemi tecnologici;
- c) evitare duplicazioni o sovrapposizioni con le attività degli organismi internazionali di normazione; e
- d) riesaminare le proprie norme che non sono basate sulle pertinenti norme internazionali a intervalli adeguati, preferibilmente non superiori a cinque anni, al fine di incrementarne la convergenza con le pertinenti norme internazionali.

⁽¹⁾ Allegato 4 del documento OMC G/TBT/9 del 13 novembre 2000.

3. Nell'elaborare regolamenti tecnici o procedure di valutazione della conformità:
 - a) ciascuna parte utilizza le pertinenti norme, guide o raccomandazioni internazionali, o le parti pertinenti delle stesse, nella misura prevista all'articolo 2, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo TBT, come base per i propri regolamenti tecnici e le proprie procedure di valutazione della conformità ed evita deviazioni dalle pertinenti norme internazionali o prescrizioni aggiuntive rispetto a tali norme, salvo nel caso in cui la parte che elabora il regolamento tecnico o la procedura di valutazione della conformità possa dimostrare, sulla base di informazioni pertinenti, compresi i dati scientifici o tecnici disponibili, che tali norme internazionali risulterebbero inefficaci o inadeguate al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti, come menzionato all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo TBT; e
 - b) se una parte non utilizza le pertinenti norme, guide o raccomandazioni internazionali, o le parti pertinenti delle stesse, di cui al paragrafo 1 come base per i propri regolamenti tecnici o le proprie procedure di valutazione della conformità, tale parte, su richiesta dell'altra parte, chiarisce i motivi per cui ritiene tali norme internazionali inefficaci o inadeguate al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti, come menzionato all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo TBT, fornisce le informazioni pertinenti, compresi i dati scientifici o tecnici disponibili sui quali è basata tale valutazione, ed evidenzia le parti del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità in questione che differiscono nella sostanza dalle pertinenti norme, guide o raccomandazioni internazionali.
4. Ciascuna parte invita gli organismi regionali o nazionali di normazione nel proprio territorio a cooperare con i pertinenti organismi di normazione dell'altra parte alle attività di normazione internazionali. Tale cooperazione può aver luogo in seno agli organismi internazionali di normazione di cui entrambe le parti o gli organismi di normazione di entrambe le parti sono membri. Tale cooperazione bilaterale potrebbe mirare, tra l'altro, a promuovere l'elaborazione di norme internazionali, ad agevolare l'elaborazione di norme comuni per entrambe le parti in aree di interesse condiviso nelle quali siano assenti norme internazionali, in particolare per quanto riguarda i nuovi prodotti o le nuove tecnologie, o a migliorare ulteriormente lo scambio di informazioni tra gli organismi di normazione delle parti.

ARTICOLO 7.7

Norme

1. Le parti riaffermano i propri obblighi, derivanti dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo TBT, di garantire che gli organismi regionali o nazionali di normazione nei loro territori accettino e rispettino il codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme di cui all'allegato 3 dell'accordo TBT.
2. Le parti rammentano che, conformemente alla definizione di norma di cui all'allegato 1 dell'accordo TBT, l'osservanza delle norme non è obbligatoria. Qualora l'osservanza di una norma sia prescritta in una parte tramite l'integrazione di tale norma o di un riferimento alla stessa in un regolamento tecnico o in una procedura di valutazione della conformità, tale parte, nell'elaborare il progetto di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità, rispetta gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 2, paragrafo 9, o all'articolo 5, paragrafo 6, dell'accordo TBT, e all'articolo 7.9.
3. Ciascuna parte invita, subordinatamente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, i propri organismi regionali o nazionali di normazione ad assicurare un'adeguata partecipazione delle persone interessate nel territorio di tale parte al processo di elaborazione delle norme e a consentire a persone dell'altra parte di partecipare alle procedure di consultazione aperte al pubblico a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie persone.
4. Le parti si impegnano a scambiarsi informazioni:
 - a) sull'uso che ciascuna parte fa delle norme per dimostrare o agevolare la conformità ai regolamenti tecnici;
 - b) sui propri processi di definizione delle norme, in particolare sulle modalità e sulla portata dell'impiego delle norme internazionali o regionali come base per le proprie norme regionali o nazionali; e
 - c) sugli accordi o sulle intese di cooperazione in materia di normazione con terzi o con organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 7.8

Procedure di valutazione della conformità

1. Per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione dei regolamenti tecnici, l'articolo 7.5, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), si applicano *mutatis mutandis* alle procedure di valutazione della conformità.
2. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, punto 2, dell'accordo TBT, ciascuna parte provvede affinché le procedure di valutazione della conformità non siano più severe o non siano applicate in modo più severo di quanto sia necessario per assicurare adeguatamente la parte importatrice sulla conformità dei prodotti ai regolamenti tecnici o alle norme applicabili, tenuto conto dei rischi associati ai prodotti, compresi i rischi che comporterebbe la non conformità.
3. Le parti riconoscono che esistono numerosi meccanismi per agevolare l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità. Tali meccanismi possono comprendere:
 - a) accordi di reciproco riconoscimento dei risultati delle procedure di valutazione della conformità riguardanti specifici regolamenti tecnici, espletate da organismi situati nel territorio dell'altra parte;
 - b) accordi volontari di cooperazione tra organismi di valutazione della conformità ubicati nei territori delle parti;
 - c) accordi o intese di riconoscimento plurilaterali o multilaterali cui entrambe le parti partecipano;
 - d) il ricorso all'accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità;
 - e) la designazione, da parte dei pubblici poteri, degli organismi di valutazione della conformità, compresi organismi di valutazione della conformità ubicati nell'altra parte;
 - f) il riconoscimento, ad opera di una parte, dei risultati delle procedure di valutazione della conformità espletate nel territorio dell'altra parte; e
 - g) una dichiarazione di conformità del produttore o del fornitore.
4. Le parti si scambiano informazioni riguardanti i meccanismi contemplati dal paragrafo 3. Una parte, su richiesta dell'altra parte, fornisce informazioni concernenti:
 - a) i meccanismi di cui al paragrafo 3 e meccanismi analoghi al fine di agevolare l'accettazione dei risultati delle procedure di valutazione della conformità;
 - b) i fattori, comprese la valutazione e la gestione del rischio, considerati nel selezionare le procedure di valutazione della conformità adeguate per prodotti specifici; e
 - c) nella misura del possibile, la politica di accreditamento utilizzata da una parte in un determinato settore, comprese le norme internazionali per l'accreditamento e gli accordi e le intese internazionali in materia di accreditamento, inclusi quelli dell'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) e dell'International Accreditation Forum (IAF).
5. Per quanto concerne tali meccanismi ciascuna parte:
 - a) utilizza, ogniqualvolta sia possibile e conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, una dichiarazione di conformità del fornitore come garanzia di conformità ai regolamenti tecnici applicabili;
 - b) utilizza l'accreditamento del governo o di un organismo autorizzato dal governo, a seconda dei casi, per dimostrare la competenza tecnica ad abilitare gli organismi di valutazione della conformità;
 - c) qualora, a norma di legge, l'accreditamento sia una fase a sé stante necessaria per abilitare gli organismi di valutazione della conformità, provvede affinché le attività di accreditamento siano indipendenti da quelle di valutazione della conformità e affinché non vi siano conflitti di interessi tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità che essi accreditano; le parti possono conformarsi a tale obbligo separando gli organismi di valutazione della conformità dagli organismi di accreditamento ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ La lettera c) non si applica alle attività di valutazione della conformità realizzate da una parte se tale parte mantiene il potere decisionale ultimo riguardo alla conformità di un prodotto.

- d) considera di aderire o, ove applicabile, di non vietare agli organismi di prova, ispezione e certificazione di aderire ad accordi o intese internazionali volti ad agevolare l'accettazione dei risultati della valutazione della conformità; e
- e) qualora due o più organismi di valutazione della conformità siano autorizzati da una parte ad espletare le procedure di valutazione della conformità necessarie per l'immissione di un prodotto sul mercato, non vieta agli operatori economici di effettuare una scelta tra organismi di valutazione della conformità.

6. Le parti cooperano in materia di reciproco riconoscimento conformemente all'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, concluso a Bruxelles il 4 aprile 2001. Le parti possono inoltre decidere, conformemente alle pertinenti disposizioni di tale accordo, di ampliarne la portata per quanto concerne i prodotti, le prescrizioni regolamentari applicabili e gli organismi di valutazione della conformità riconosciuti.

ARTICOLO 7.9

Trasparenza

1. Nell'elaborare un regolamento tecnico o una procedura di valutazione della conformità suscettibile di produrre effetti significativi sugli scambi, ciascuna parte:

- a) espleta, subordinatamente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, procedure di consultazione aperte al pubblico e mette a disposizione del pubblico i risultati di tali procedure di consultazione e le valutazioni d'impatto esistenti;
- b) consente a persone dell'altra parte di partecipare alle procedure di consultazione aperte al pubblico a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie persone;
- c) nell'espletare procedure di consultazione aperte al pubblico, tiene conto delle opinioni dell'altra parte e, su richiesta di quest'ultima, fornisce tempestivamente risposte scritte alle osservazioni formulate da tale parte;
- d) in aggiunta all'articolo 7.5, paragrafo 1, lettera a), punto ii), mette a disposizione del pubblico i risultati di un'eventuale valutazione d'impatto, anche relativa all'incidenza sugli scambi, effettuata su un regolamento tecnico proposto o su una procedura di valutazione della conformità proposta; e
- e) si adopera per fornire, su richiesta dell'altra parte, una sintesi in inglese della valutazione d'impatto di cui alla lettera d).

2. Ciascuna parte, nell'inviare notifiche conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, punto 2, o all'articolo 5, paragrafo 6, punto 2, dell'accordo TBT:

- a) concede in linea di principio all'altra parte un periodo di almeno 60 giorni dalla data della notifica per la trasmissione di osservazioni scritte riguardo alla proposta, salvo qualora si pongano o rischino di porsi problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela dell'ambiente o sicurezza nazionale e, ove possibile, prende nella dovuta considerazione le richieste ragionevoli di proroga di tale periodo;
- b) fornisce la versione elettronica del testo completo della notifica congiuntamente alla notifica;
- c) qualora il testo della notifica non sia in una delle lingue ufficiali dell'OMC, fornisce una descrizione dettagliata e completa del contenuto della misura nel formato della notifica e, se già disponibile, una traduzione del testo della notifica in una delle lingue ufficiali dell'OMC;
- d) risponde per iscritto alle osservazioni scritte ricevute dall'altra parte riguardo alla proposta, entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico definitivo o della procedura di valutazione della conformità definitiva;
- e) fornisce informazioni sul testo definitivo adottato tramite un addendum alla notifica originale;
- f) prevede un intervallo di tempo ragionevole ⁽¹⁾ tra la pubblicazione dei regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore affinché gli operatori economici dell'altra parte possano conformarvisi; e

⁽¹⁾ Ai fini del presente paragrafo, per «intervallo di tempo ragionevole» si intende generalmente un periodo non inferiore a sei mesi, salvo il caso in cui esso risulti inefficace per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

- g) provvede affinché i punti di informazione istituiti conformemente all'articolo 10 dell'accordo TBT forniscano informazioni e risposte in una delle lingue ufficiali dell'OMC ai ragionevoli quesiti dell'altra parte o di persone interessate dell'altra parte riguardo ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità adottati.
3. Ciascuna parte, su richiesta dell'altra parte, fornisce informazioni in merito agli obiettivi e alla motivazione di un regolamento tecnico o di una procedura di valutazione della conformità che ha adottato o che intende adottare.
4. Ciascuna parte provvede affinché tutti i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità adottati siano messi a disposizione del pubblico su siti web ufficiali gratuitamente e in inglese, se già disponibili in tale lingua.

ARTICOLO 7.10

Vigilanza del mercato

1. Ai fini del presente articolo, per «vigilanza del mercato» si intende una funzione dell'autorità pubblica svolta successivamente alle procedure di valutazione della conformità e da queste separata, che prevede attività svolte e misure adottate dalle autorità pubbliche sulla base delle procedure di una parte per consentire a tale parte di monitorare o esaminare la conformità dei prodotti alle prescrizioni stabilite nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
2. Ciascuna parte, fra l'altro:
- a) scambia informazioni con l'altra parte sulle attività di vigilanza del mercato e applicazione della normativa, ad esempio in merito alle autorità responsabili della sorveglianza del mercato e dell'applicazione della normativa o in merito alle misure adottate contro i prodotti pericolosi;
 - b) assicura l'indipendenza delle funzioni di vigilanza del mercato dalle funzioni di valutazione della conformità onde evitare conflitti di interessi ⁽¹⁾; e
 - c) provvede affinché non vi siano conflitti di interessi tra le autorità di vigilanza del mercato e le persone interessate soggette a controllo o vigilanza, compresi il produttore, l'importatore e il distributore.

ARTICOLO 7.11

Marcatura ed etichettatura

1. Le parti prendono atto del fatto che un regolamento tecnico può includere o avere esclusivamente per oggetto prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura. Di conseguenza, se una parte elabora prescrizioni relative alla marcatura o all'etichettatura sotto forma di un regolamento tecnico, tale parte provvede affinché tali prescrizioni non siano elaborate, adottate o applicate in modo da creare o da conseguire l'effetto di indebiti ostacoli agli scambi internazionali e non siano più restrittive agli effetti degli scambi di quanto sia necessario per conseguire obiettivi legittimi, come menzionato all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT.
2. In particolare le parti convengono che, qualora una parte prescriva la marcatura o l'etichettatura di prodotti sotto forma di un regolamento tecnico:
- a) le informazioni prescritte per tale marcatura o etichettatura di prodotti sono limitate agli elementi pertinenti per le persone interessate, compresi i consumatori, gli utilizzatori del prodotto o le autorità, ai fini dell'indicazione della conformità del prodotto alle prescrizioni regolamentari;
 - b) una parte non prescrive l'approvazione preventiva, la registrazione o la certificazione delle marcature o delle etichette dei prodotti come condizione imprescindibile per l'immissione sul suo mercato di prodotti altrimenti conformi ai suoi requisiti tecnici obbligatori, salvo nel caso in cui ciò sia necessario per conseguire il suo obiettivo legittimo;
 - c) qualora tale parte prescriva l'utilizzo di un numero di identificazione unico per la marcatura o l'etichettatura dei prodotti, essa comunica tale numero alle persone interessate, compresi il produttore, l'importatore e il distributore, senza indebito ritardo e senza discriminazioni;

⁽¹⁾ Si precisa che questa lettera non si applica alle funzioni di autorizzazione esercitate da una parte quando essa mantiene il potere decisionale ultimo riguardo alla conformità di un prodotto. Una parte può conformarsi a tale obbligo separando le autorità di vigilanza del mercato dagli organismi di valutazione della conformità.

- d) purché ciò non sia fuorviante, contraddittorio o non si presti a confusione, o purché non comprometta gli obiettivi legittimi della parte, la parte ammette, in relazione alle informazioni prescritte nel paese di destinazione delle merci:
 - i) informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nel paese di destinazione delle merci;
 - ii) nomenclature internazionali, pittogrammi, simboli o elementi grafici; e
 - iii) informazioni aggiuntive oltre a quelle prescritte nel paese di destinazione delle merci;
- e) la parte accetta che l'etichettatura e le correzioni dell'etichettatura vengano effettuate nei depositi doganali presso il punto di importazione come alternativa all'etichettatura nella parte esportatrice, a meno che tale etichettatura non debba essere effettuata da persone autorizzate per motivi di salute pubblica o di sicurezza; e
- f) la parte, salvo se ritiene che ciò comprometta il conseguimento di obiettivi legittimi a norma dell'accordo TBT, si adopera per accettare l'uso di etichette non permanenti o staccabili, o di una marcatura o etichettatura figurante nella documentazione di accompagnamento anziché fisicamente apposta sul prodotto.

ARTICOLO 7.12

Cooperazione

1. Le parti rafforzano la loro cooperazione nel campo dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di agevolare l'accesso ai rispettivi mercati. Le parti riconoscono che i dialoghi esistenti in materia di cooperazione regolamentare sono strumenti importanti per rafforzare tale cooperazione.
2. Le parti si adoperano per individuare, sviluppare e promuovere iniziative di interesse reciproco volte ad agevolare gli scambi.
3. Le iniziative di cui al paragrafo 2 possono comprendere:
 - a) il miglioramento della qualità e dell'efficacia dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive norme e procedure di valutazione della conformità e la promozione di buone prassi regolamentari tramite la cooperazione regolamentare tra le parti, compreso lo scambio di informazioni, di esperienze e di dati;
 - b) ove opportuno, la semplificazione dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive norme e procedure di valutazione della conformità;
 - c) l'incremento della convergenza dei rispettivi regolamenti tecnici e delle rispettive norme e procedure di valutazione della conformità con le pertinenti norme, guide o raccomandazioni internazionali;
 - d) iniziative per garantire un'interazione e una cooperazione efficienti tra le rispettive autorità di regolamentazione a livello internazionale, regionale o nazionale;
 - e) la promozione o il rafforzamento della cooperazione tra le organizzazioni delle parti responsabili della normazione, dell'accreditamento e delle procedure di valutazione della conformità; e
 - f) lo scambio di informazioni, nella misura del possibile, in merito ad accordi e intese internazionali riguardanti gli ostacoli tecnici agli scambi di cui una o entrambe le parti sono firmatarie.

ARTICOLO 7.13

Comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi

1. Il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi istituito a norma dell'articolo 22.3 è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del presente capo.
2. Il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi svolge le seguenti funzioni:
 - a) riesamina l'attuazione e il funzionamento del presente capo;

- b) riesamina la cooperazione all'elaborazione e al miglioramento dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo 7.12;
 - c) riesamina il presente capo alla luce degli sviluppi intervenuti in seno al comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi dell'OMC istituito a norma dell'articolo 13 dell'accordo TBT e, ove necessario, formula raccomandazioni per la modifica del presente capo;
 - d) adotta le misure che le parti ritengano utili per l'attuazione del presente capo e dell'accordo TBT e per agevolare gli scambi tra le parti;
 - e) discute qualsiasi questione contemplata dal presente capo, su richiesta di una parte;
 - f) affronta senza indugio qualsiasi questione sollevata da una parte in merito all'elaborazione, all'adozione o all'applicazione di regolamenti tecnici, norme o procedure di valutazione della conformità dell'altra parte a norma del presente capo e dell'accordo TBT;
 - g) istituisce, se necessario per conseguire gli obiettivi del presente capo, gruppi di lavoro tecnici ad hoc per trattare questioni o settori specifici onde individuare una soluzione;
 - h) scambia informazioni sul lavoro svolto nelle sedi regionali e multilaterali che si occupano di attività inerenti ai regolamenti tecnici, alle norme e alle procedure di valutazione della conformità, nonché sull'attuazione e sul funzionamento del presente capo;
 - i) svolge le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato misto a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b); e
 - j) riferisce al comitato misto, come ritiene opportuno, in merito all'attuazione e al funzionamento del presente capo.
3. Il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi ed eventuali gruppi di lavoro tecnici ad hoc sotto la sua egida sono coordinati:
- a) per l'Unione europea, dalla Commissione europea; e
 - b) per il Giappone, dal ministero degli Affari esteri.
4. Le autorità di cui al paragrafo 3 sono responsabili del coordinamento con le persone e le istituzioni pertinenti nei rispettivi territori e provvedono affinché tali persone e istituzioni siano invitate alle riunioni del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi, ove necessario.
5. Su richiesta di una parte, il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi ed eventuali gruppi di lavoro tecnici ad hoc sotto la sua egida si riuniscono nelle date e nei luoghi concordati dai rappresentanti delle parti. Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza o secondo altre modalità.

ARTICOLO 7.14

Punti di contatto

1. Ciascuna parte, all'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto per l'attuazione del presente capo e notifica all'altra parte i dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le parti si notificano reciprocamente senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.
2. Il punto di contatto svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:
 - a) scambia informazioni sui regolamenti tecnici, sulle norme e sulle procedure di valutazione della conformità di ciascuna parte o su qualsiasi altra questione contemplata dal presente capo;
 - b) fornisce le informazioni o le spiegazioni richieste da una parte a norma del presente capo, in formato cartaceo o elettronico, entro un termine ragionevole concordato dalle parti e, se possibile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta; e

- c) chiarisce e affronta senza indugio, ove possibile, qualsiasi questione sollevata da una parte in merito all'elaborazione, all'adozione o all'applicazione di regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione della conformità a norma del presente capo e dell'accordo TBT.

CAPO 8

SCAMBI DI SERVIZI, LIBERALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E COMMERCIO ELETTRONICO

SEZIONE A

Disposizioni generali

ARTICOLO 8.1

Ambito di applicazione

1. Le parti, nel riaffermare i rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC e il proprio impegno a creare un clima più favorevole allo sviluppo degli scambi e degli investimenti tra di esse, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi di servizi e degli investimenti, come pure per la cooperazione in materia di commercio elettronico.
2. Ai fini del presente capo, le parti riaffermano il loro diritto di adottare, nei rispettivi territori, le misure di regolamentazione necessarie al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della sanità pubblica, della sicurezza, dell'ambiente e della morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori o la promozione e la tutela della diversità culturale.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche di una parte che intendono accedere al mercato del lavoro dell'altra parte, né alle misure riguardanti la nazionalità o la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
4. Il presente capo non osta a che una parte applichi misure per disciplinare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel proprio territorio, ivi comprese le misure necessarie a tutelare l'integrità dei confini e a garantirne il regolare attraversamento da parte delle persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi per l'altra parte derivanti dalle disposizioni del presente capo. Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dal presente capo.

ARTICOLO 8.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) «servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio»: le attività effettuate su un aeromobile o su una parte di un aeromobile che non sia in servizio, esclusa la cosiddetta manutenzione di linea;
- b) «servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS)»: servizi prestati mediante sistemi informatici contenenti informazioni su orari dei vettori aerei, disponibilità, tariffe e norme tariffarie, per mezzo dei quali è possibile effettuare prenotazioni o emettere biglietti;
- c) «impresa contemplata»: un'impresa situata nel territorio di una parte, stabilita direttamente o indirettamente da un imprenditore dell'altra parte conformemente al punto i), esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo o stabilita successivamente, conformemente alla legislazione applicabile;
- d) «scambi transfrontalieri di servizi»: la prestazione di un servizio:
 - i) dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte; oppure
 - ii) nel territorio di una parte a un consumatore di servizi dell'altra parte;

- e) «imposte dirette»: tutte le imposte sul reddito complessivo, sul capitale complessivo o su elementi del reddito o del capitale, ivi comprese le imposte sui redditi da alienazione di beni, le imposte su proprietà immobiliari, eredità e donazioni, nonché le imposte sugli importi complessivi di salari o retribuzioni versati dalle imprese, come anche le imposte sulle plusvalenze;
- f) «attività economica»: qualunque servizio o attività di tipo industriale, commerciale, professionale o artigianale, esclusi i servizi prestati o le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;
- g) «impresa»: una persona giuridica, una succursale o un ufficio di rappresentanza;
- h) «imprenditore di una parte»: una persona fisica o giuridica di una parte che intenda stabilire, stia stabilendo o abbia stabilito un'impresa, conformemente al punto i), nel territorio dell'altra parte;
- i) «stabilimento»: la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica, anche attraverso la partecipazione al capitale, o l'apertura di una succursale o di un ufficio di rappresentanza, rispettivamente nell'Unione europea o in Giappone, al fine di stabilire o mantenere legami economici durevoli ⁽¹⁾;
- j) «esistente»: efficace alla data di entrata in vigore del presente accordo;
- k) «servizi di assistenza a terra»: la prestazione per conto terzi dei seguenti servizi presso un aeroporto: rappresentanza e supervisione di compagnie aeree nonché relativa assistenza amministrativa, gestione dei passeggeri, gestione dei bagagli, assistenza alle operazioni in pista, ristorazione, esclusa la preparazione degli alimenti, assistenza merci e posta, rifornimento di carburante per gli aeromobili, pulizia e manutenzione degli aeromobili, trasporto a terra nonché operazioni di volo, gestione dell'equipaggio e pianificazione dei voli. I servizi di assistenza a terra non comprendono: l'autoassistenza, la sicurezza, la manutenzione di linea, la riparazione e manutenzione degli aeromobili o l'esercizio o la gestione delle infrastrutture aeroportuali centralizzate essenziali, come gli impianti di sghiacciamento, i sistemi di distribuzione del carburante, i sistemi di gestione dei bagagli e i sistemi fissi di trasporto all'interno dell'aeroporto;
- l) «persona giuridica»: qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
- m) una persona giuridica è:
 - i) «di proprietà» di persone fisiche o giuridiche di una parte, se più del 50 % del capitale sociale è di effettiva proprietà di persone fisiche o giuridiche di tale parte; e
 - ii) «controllata» da persone fisiche o giuridiche di una parte, se tali persone fisiche o giuridiche hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente la sua attività;
- n) per «persona giuridica» di una parte si intende:
 - i) per l'Unione europea, una persona giuridica costituita od organizzata secondo le disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, che eserciti un'attività commerciale sostanziale ⁽²⁾ nel territorio dell'Unione europea; e
 - ii) per il Giappone, una persona giuridica costituita od organizzata a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, che eserciti un'attività commerciale sostanziale nel territorio del Giappone.

In deroga ai punti i) e ii), anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea o del Giappone e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o del Giappone sono beneficiarie delle disposizioni del presente capo se le loro navi sono registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o in Giappone conformemente alle rispettive legislazioni e battono bandiera di tale Stato membro dell'Unione europea o del Giappone;

⁽¹⁾ Le parti convengono che l'espansione rientra nella definizione di stabilimento sotto forma di stabilimento da parte di un'impresa contemplata.

⁽²⁾ L'Unione Europea, conformemente alla notifica del trattato che istituisce la Comunità europea all'OMC (doc. WT/REG39/1), riconosce che il concetto di «collegamento effettivo e permanente» con l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea, sancito dall'articolo 54 TFUE, equivale al concetto di «attività commerciale sostanziale».

- o) «misure di una parte»: le misure adottate o mantenute in vigore da:
 - i) amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali; e
 - ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
- p) «esercizio»: la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o altre forme di alienazione di un'impresa;
- q) «vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo»: la possibilità per il vettore aereo interessato di vendere e commercializzare liberamente i propri servizi di trasporto aereo, compresi tutti gli aspetti della commercializzazione come le ricerche di mercato, la pubblicità e la distribuzione; tali attività non comprendono la tariffazione dei servizi di trasporto aereo né le condizioni applicabili;
- r) «servizio»: qualunque servizio prestato in qualsiasi settore, ad esclusione dei servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri;
- s) «servizi prestati o attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri»: servizi che non sono prestati o attività che non sono svolte né su base commerciale né in concorrenza con uno o più operatori economici;
- t) «prestatore di servizi»: qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda prestare o presti un servizio; e
- u) «prestatore di servizi di una parte»: qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio.

ARTICOLO 8.3

Eccezioni generali

1. Ai fini della sezione B, l'articolo XX del GATT 1994 è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis* ⁽¹⁾.
2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata dello stabilimento o degli scambi di servizi, nessuna disposizione delle sezioni da B a F può essere interpretata nel senso di impedire alle parti di adottare o applicare misure:
 - a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico ⁽²⁾;
 - b) necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante ⁽³⁾;
 - c) necessarie a garantire la conformità a disposizioni legislative e regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative:
 - i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
 - ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; o
 - iii) alla sicurezza; oppure

⁽¹⁾ Le parti convengono che le misure di cui all'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 comprendono misure di carattere ambientale necessarie per tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante. Le parti convengono che l'articolo XX, lettera g), del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche.

⁽²⁾ Le eccezioni per ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico possono essere invocate solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

⁽³⁾ Le parti convengono che le misure di cui alla lettera b) comprendono misure di carattere ambientale necessarie a tutelare la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante.

- d) incompatibili con l'articolo 8.8, paragrafi 1 e 2, e con l'articolo 8.16, paragrafo 1, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace ⁽¹⁾ di imposte dirette in relazione ad attività economiche, imprenditori, servizi o prestatori di servizi dell'altra parte.

ARTICOLO 8.4

Comitato per gli scambi di servizi, la liberalizzazione degli investimenti e il commercio elettronico

1. Il comitato per gli scambi di servizi, la liberalizzazione degli investimenti e il commercio elettronico istituito a norma dell'articolo 22.3 (di seguito nel presente capo «il comitato») è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del presente capo.
2. Il comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) riesamina e monitora l'attuazione e il funzionamento del presente capo e le misure non conformi stabilite negli elenchi di ciascuna parte di cui all'allegato 8-B, allegati da I a IV;
 - b) procede a scambi di informazioni su qualunque questione attinente al presente capo;
 - c) valuta possibili miglioramenti del presente capo;
 - d) discute delle questioni attinenti al presente capo eventualmente concordate tra i rappresentanti delle parti; e
 - e) svolge le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato misto a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b).
3. Il comitato è composto da rappresentanti delle parti, compresi funzionari dei ministeri o delle agenzie pertinenti responsabili delle questioni da discutere. Il comitato può invitare rappresentanti di soggetti pertinenti, diversi dai governi delle parti, in possesso delle competenze necessarie in relazione alle questioni da discutere.

ARTICOLO 8.5

Riesame

1. Ciascuna parte si adopera, ove opportuno, per ridurre o eliminare le misure non conformi figuranti nei rispettivi elenchi di cui all'allegato 8-B, allegati da I a IV.
2. Al fine di apportare possibili miglioramenti alle disposizioni del presente capo e coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali, le parti riesaminano il loro quadro giuridico in materia di scambi di servizi, liberalizzazione degli investimenti, commercio elettronico e contesto degli investimenti, compreso il presente accordo, conformemente all'articolo 23.1.

⁽¹⁾ Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure adottate dalle parti secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

- a) si applicano agli imprenditori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte;
- b) si applicano ai soggetti non residenti, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della parte;
- c) si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi;
- d) si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio dell'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte;
- e) operano una distinzione tra imprenditori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri imprenditori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; oppure
- f) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti o succursali residenti o tra soggetti o succursali collegati dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte.

I termini o i concetti fiscali di cui al punto 2, lettera d), compresa la presente nota, vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione nazionale della parte che adotta la misura.

SEZIONE B

Liberalizzazione degli investimenti

ARTICOLO 8.6

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle misure di una parte riguardanti lo stabilimento e l'esercizio di attività economiche da parte di:

- a) imprenditori dell'altra parte;
- b) imprese contemplate; e
- c) ai fini dell'articolo 8.11, qualunque impresa situata nel territorio della parte che adotta o mantiene in vigore la misura.

2. La presente sezione non si applica:

- a) al cabotaggio nei servizi di trasporto marittimo ⁽¹⁾;
- b) ai servizi aerei o ai servizi connessi a sostegno dei servizi aerei ⁽²⁾, ad eccezione:
 - i) dei servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
 - ii) della vendita e della commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
 - iii) dei servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
 - iv) dei servizi di assistenza a terra; e
- c) ai servizi audiovisivi.

ARTICOLO 8.7

Accesso al mercato

Una parte non mantiene in vigore né adotta, a livello di suddivisione territoriale o per l'intero territorio, misure relative all'accesso al mercato tramite stabilimento o esercizio ad opera di un imprenditore dell'altra parte o di un'impresa contemplata, le quali:

- a) impongano limiti ⁽³⁾:
 - i) al numero di imprese, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, diritti esclusivi o imposizione di una verifica della necessità economica;
 - ii) al valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;
 - iii) al numero complessivo di operazioni o alla produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;
 - iv) alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alle partecipazioni straniere o di valore totale degli investimenti esteri, singoli o complessivi; oppure

⁽¹⁾ Per l'Unione europea, fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione nazionale pertinente, nel quadro della presente sezione il cabotaggio nazionale nei servizi di trasporto marittimo comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro dell'Unione europea, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

⁽²⁾ Si precisa che la presente sezione non si applica ai servizi prestati mediante un aeromobile il cui scopo principale non è il trasporto di merci o di passeggeri; tali servizi comprendono la lotta aerea antincendio, l'addestramento al volo, l'osservazione del panorama dall'alto, l'irrorazione aerea, il rilevamento aereo, la fotogrammetria, la fotografia aerea, il lancio col paracadute, il traino di alianti, la costruzione e l'esbosco con elicottero e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili.

⁽³⁾ La lettera a), punti da i) a iii), non riguarda le misure adottate per limitare la produzione di una merce agricola.

- v) al numero totale delle persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o che un'impresa può impiegare e che sono necessarie per l'esercizio dell'attività economica e ad esso direttamente collegate, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; oppure
- b) limitino o impongano forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un imprenditore dell'altra parte può svolgere un'attività economica.

ARTICOLO 8.8

Trattamento nazionale

1. Ciascuna parte accorda agli imprenditori dell'altra parte e alle imprese contemplate un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri imprenditori e alle proprie imprese per quanto riguarda lo stabilimento nel proprio territorio.
2. Ciascuna parte accorda agli imprenditori dell'altra parte e alle imprese contemplate un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ai propri imprenditori e alle proprie imprese per quanto riguarda l'esercizio di un'impresa nel proprio territorio.
3. Si precisa che i paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso di impedire alle parti di imporre formalità statistiche o prescrizioni in materia di informazione in relazione alle imprese contemplate, purché tali formalità o prescrizioni non costituiscano un mezzo per eludere gli obblighi delle parti derivanti dal presente articolo.

ARTICOLO 8.9

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna parte accorda agli imprenditori dell'altra parte e alle imprese contemplate un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, agli imprenditori di un paese terzo e alle loro imprese per quanto riguarda lo stabilimento nel proprio territorio.
2. Ciascuna parte accorda agli imprenditori dell'altra parte e alle imprese contemplate un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, agli imprenditori di un paese terzo e alle loro imprese per quanto riguarda l'esercizio di un'impresa nel proprio territorio.
3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso di imporre a una parte di estendere agli imprenditori dell'altra parte e alle imprese contemplate i benefici di qualsiasi trattamento derivanti da:
 - a) un accordo internazionale diretto ad evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalità; oppure
 - b) misure esistenti o future che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o le misure prudenziali di cui all'articolo VII del GATS o al paragrafo 3 del suo allegato sui servizi finanziari.
4. Si precisa che il termine «trattamento» di cui ai paragrafi 1 e 2 non comprende le procedure di risoluzione delle controversie tra investitori e Stati previste da altri accordi internazionali.
5. Le disposizioni sostanziali previste da altri accordi internazionali conclusi da una parte con un paese terzo ⁽¹⁾ non sono qualificabili di per sé come «trattamento» a norma del presente articolo. Si precisa che le azioni o le omissioni delle parti in relazione a tali disposizioni possono costituire un trattamento ⁽²⁾ e possono pertanto dare luogo a una violazione del presente articolo nella misura in cui la violazione non è stabilita unicamente sulla base delle suddette disposizioni.

⁽¹⁾ Si precisa che il semplice recepimento di tali disposizioni nella normativa nazionale non ne modifica la qualifica di disposizioni di diritto internazionale; esse sono pertanto ricomprese nel presente paragrafo.

⁽²⁾ Si precisa che gli imprenditori dell'altra parte o le loro imprese contemplate avrebbero diritto a tale trattamento anche in assenza di imprese stabilite da imprenditori del paese terzo nel momento in cui è effettuato il confronto.

ARTICOLO 8.10

Alta dirigenza e consigli di amministrazione

Le parti non impongono a un'impresa contemplata di nominare persone fisiche con una particolare cittadinanza come amministratori, dirigenti o membri dei consigli di amministrazione.

ARTICOLO 8.11

Divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni

1. Le parti non possono imporre nessuna delle seguenti prescrizioni o esigerne l'applicazione, né far rispettare, in relazione allo stabilimento o all'esercizio di qualunque impresa nel proprio territorio, nessuno dei seguenti impegni ⁽¹⁾:

- a) esportare un determinato livello o una data percentuale di beni o servizi;
- b) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;
- c) acquistare, usare o accordare preferenze a beni prodotti o servizi prestati nel proprio territorio, o acquistare beni o servizi da persone fisiche o giuridiche o da qualsiasi altro soggetto ubicato nel proprio territorio;
- d) mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati a tale impresa;
- e) limitare le vendite nel proprio territorio di beni prodotti o servizi prestati dall'impresa in questione mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle loro esportazioni o degli afflussi di valuta estera;
- f) limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione;
- g) trasferire tecnologie, processi produttivi o altre conoscenze proprietarie a una persona fisica o giuridica o a qualsiasi altro soggetto ubicato nel proprio territorio;
- h) stabilire nel proprio territorio la sede centrale di tale impresa per una regione specifica o per il mercato mondiale;
- i) assumere un determinato numero o una data percentuale di propri cittadini;
- j) raggiungere un determinato livello o valore di attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio;
- k) rifornire una regione specifica o il mercato mondiale di uno o più beni prodotti o servizi prestati dall'impresa unicamente a partire dal proprio territorio; oppure
- l) adottare:
 - i) un'aliquota o un importo di una royalty inferiore a un determinato livello; oppure
 - ii) una determinata durata di un contratto di licenza ⁽²⁾;

per quanto riguarda qualsiasi contratto di licenza esistente al momento in cui la prescrizione è imposta o applicata o l'impegno è fatto rispettare, o in relazione a qualsiasi contratto di licenza futuro concluso liberamente tra l'impresa e una persona fisica o giuridica o qualsiasi altro soggetto ubicato nel proprio territorio, qualora la prescrizione sia imposta o applicata o l'impegno sia fatto rispettare in una forma che costituisca un'interferenza diretta con tale contratto di licenza derivante dall'esercizio di pubblici poteri non giudiziari di una parte ⁽³⁾.

2. Le parti non possono subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di benefici connessi allo stabilimento o all'esercizio di qualunque impresa nel proprio territorio al rispetto delle condizioni descritte di seguito:

- a) raggiungere un determinato livello o una data percentuale di contenuto locale;

⁽¹⁾ Si precisa che una condizione per il riconoscimento, anche in via continuativa, dei benefici di cui al paragrafo 2 non costituisce una prescrizione o un impegno ai fini del paragrafo 1.

⁽²⁾ Il «contratto di licenza» di cui al presente punto designa qualsiasi contratto concernente il rilascio di licenze tecnologiche, un processo produttivo o altre conoscenze proprietarie.

⁽³⁾ Si precisa che la lettera l) non si applica quando il contratto di licenza è stipulato tra l'impresa e una parte.

- b) acquistare, usare o accordare preferenze a beni prodotti nel proprio territorio o acquistare beni da persone fisiche o giuridiche o qualsiasi altro soggetto ubicato nel proprio territorio;
 - c) mettere in relazione in qualunque modo il volume o il valore delle importazioni con il volume o il valore delle esportazioni o con gli afflussi di valuta estera associati a tale impresa;
 - d) limitare le vendite nel proprio territorio di beni prodotti o servizi prestati dall'impresa in questione mettendo in relazione in qualunque modo tali vendite con il volume o il valore delle loro esportazioni o degli afflussi di valuta estera; oppure
 - e) limitare l'esportazione o la vendita per l'esportazione.
3. Nessuna delle disposizioni di cui al paragrafo 2 può essere interpretata nel senso di impedire alle parti di subordinare il riconoscimento, anche in via continuativa, di benefici connessi allo stabilimento o all'esercizio di qualunque impresa nel proprio territorio all'adempimento dell'obbligo di ubicare la produzione, prestare servizi, formare o impiegare lavoratori, costruire o ampliare determinati impianti o svolgere attività di ricerca e sviluppo nel proprio territorio.
4. Il paragrafo 1, lettere da a) a c), e il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applicano alle condizioni che devono soddisfare beni o servizi in relazione ai programmi di promozione delle esportazioni e di aiuti esteri.
5. Il paragrafo 1, lettere g) e l), non si applica qualora:
- a) la prescrizione sia imposta o applicata o l'impegno sia fatto rispettare da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza al fine di porre rimedio a una violazione del diritto della concorrenza; oppure
 - b) una parte autorizzi l'uso di un diritto di proprietà intellettuale conformemente all'articolo 31 o all'articolo 31 *bis* dell'accordo TRIPS, o misure che impongono la divulgazione di dati o di informazioni esclusive rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 39, paragrafo 3, dell'accordo TRIPS e coerenti con tale articolo.
6. Il paragrafo 1, lettera l), non si applica qualora la prescrizione sia imposta o applicata o l'impegno sia fatto rispettare da un tribunale quale equa remunerazione nel quadro della normativa sul diritto d'autore della parte.
7. Il paragrafo 2, lettere a) e b), non si applica alle prescrizioni imposte o applicate dalla parte importatrice in relazione al contenuto delle merci necessario per ottenere un trattamento tariffario preferenziale o contingenti preferenziali.
8. Il presente articolo lascia impregiudicati gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo OMC.

ARTICOLO 8.12

Misure non conformi ed eccezioni

1. Gli articoli da 8.7 a 8.11 non si applicano:
- a) alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore dalle parti a livello:
 - i) per l'Unione europea:
 - A) dell'Unione europea, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I;
 - B) dell'amministrazione centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I;
 - C) dell'amministrazione regionale di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I; oppure
 - D) di un'amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e
 - ii) per il Giappone:
 - A) dell'amministrazione centrale, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I;
 - B) di una prefettura, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I; oppure
 - C) di un'amministrazione locale diversa da una prefettura;

- b) alla proroga o al rinnovo immediato di qualunque misura non conforme di cui alla lettera a); oppure
 - c) a una modifica o revisione di qualunque misura non conforme di cui alle lettere a) e b), purché la modifica o la revisione non riduca la conformità della misura, quale esistente immediatamente prima della modifica o della revisione, agli articoli da 8.7 a 8.11.
2. Gli articoli da 8.7 a 8.11 non si applicano alle misure di una parte riguardanti i settori, i sottosettori o le attività figuranti nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato II.
3. Nessuna parte, in forza di una misura adottata dopo la data di entrata in vigore del presente accordo e contemplata nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato II, impone a un imprenditore dell'altra parte, a motivo della sua cittadinanza, di vendere o di disporre in qualunque altro modo di un'impresa esistente nel momento in cui tale misura prende effetto.
4. Gli articoli 8.8 e 8.9 non si applicano alle misure che costituiscono un'eccezione o una deroga all'articolo 3 o all'articolo 4 dell'accordo TRIPS, come specificamente previsto dagli articoli da 3 a 5 del medesimo accordo.
5. Gli articoli da 8.7 a 8.11 non si applicano alle misure delle parti in materia di appalti pubblici.
6. Gli articoli da 8.7 a 8.10 non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle parti.

ARTICOLO 8.13

Rifiuto di accordare benefici

Una parte può rifiutare di accordare i benefici di cui alla presente sezione a un imprenditore dell'altra parte che sia una persona giuridica di tale parte e alla sua impresa contemplata qualora tale persona giuridica sia di proprietà o sotto il controllo di una persona fisica o giuridica di un paese terzo e la parte che rifiuta di accordare i benefici adottati o mantenga in vigore, nei confronti di tale paese terzo, misure:

- a) relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani; e
- b) che vietino le transazioni con tale persona giuridica o con la sua impresa contemplata, o che risulterebbero violate o eluse qualora i benefici di cui alla presente sezione fossero loro accordati.

SEZIONE C

Scambi transfrontalieri di servizi

ARTICOLO 8.14

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidano sugli scambi transfrontalieri di servizi ad opera di prestatori di servizi dell'altra parte. Tali misure comprendono, tra l'altro, le misure che interessano:
- a) la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita o la fornitura di un servizio;
 - b) l'acquisto, l'uso o il pagamento di un servizio; e
 - c) l'accesso ai servizi offerti al pubblico in generale e il loro uso, in relazione alla prestazione di un servizio.
2. La presente sezione non si applica:
- a) al cabotaggio nei servizi di trasporto marittimo ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Per l'Unione europea, fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione nazionale pertinente, nel quadro della presente sezione il cabotaggio nazionale nei servizi di trasporto marittimo comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro dell'Unione europea, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

- b) ai servizi aerei o ai servizi connessi a sostegno dei servizi aerei ⁽¹⁾, ad eccezione:
 - i) dei servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
 - ii) della vendita e della commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
 - iii) dei servizi di sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
 - iv) dei servizi di assistenza a terra;
- c) agli appalti pubblici;
- d) ai servizi audiovisivi; e
- e) alle sovvenzioni, quali definite e previste nel capo 12.

ARTICOLO 8.15

Accesso al mercato

Le parti non mantengono in vigore né adottano, a livello di suddivisione territoriale o per l'intero territorio, misure che:

- a) impongano limiti:
 - i) al numero dei prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, concessioni di diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica ⁽²⁾;
 - ii) al valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica; oppure
 - iii) al numero complessivo di operazioni di servizi o alla produzione totale di servizi espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica ⁽³⁾; oppure
- b) limitino o impongano forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un prestatore di servizi può svolgere la sua attività.

ARTICOLO 8.16

Trattamento nazionale

1. Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi simili.
2. Una parte può osservare l'obbligo di cui al paragrafo 1 accordando ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello accordato ai propri servizi e prestatori di servizi simili o un trattamento formalmente diverso.
3. Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei prestatori di servizi della parte rispetto ai servizi o ai prestatori di servizi simili dell'altra parte.
4. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di imporre alle parti di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.

⁽¹⁾ Si precisa che la presente sezione non si applica ai servizi prestati mediante un aeromobile il cui scopo principale non è il trasporto di merci o di passeggeri; tali servizi comprendono la lotta aerea antincendio, l'addestramento al volo, l'osservazione del panorama dall'alto, l'irrorazione aerea, il rilevamento aereo, la fotogrammetria, la fotografia aerea, il lancio col paracadute, il traino di alianti, la costruzione e l'esbosco con elicottero e altri servizi agricoli, industriali e ispettivi prestati con aeromobili.

⁽²⁾ La lettera a), punto i), comprende le misure di una parte che impongono a un prestatore di servizi dell'altra parte, quale condizione per la prestazione transfrontaliera di un servizio, di stabilire o di mantenere qualsiasi forma di impresa o di essere residente nel territorio della parte.

⁽³⁾ La lettera a), punto iii), non comprende le misure di una parte che limitano i fattori produttivi destinati alla prestazione di servizi.

ARTICOLO 8.17

Trattamento della nazione più favorita

1. Ciascuna parte accorda ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai servizi e ai prestatori di servizi simili di un paese terzo.
2. Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di imporre a una parte di estendere ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte i benefici di qualsiasi trattamento derivanti da:
 - a) un accordo internazionale diretto ad evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalità; oppure
 - b) misure esistenti o future che prevedono il riconoscimento di qualifiche e licenze o le misure prudenziali di cui all'articolo VII del GATS o al paragrafo 3 del suo allegato sui servizi finanziari.

ARTICOLO 8.18

Misure non conformi

1. Gli articoli da 8.15 a 8.17 non si applicano:
 - a) alle misure non conformi esistenti mantenute in vigore dalle parti a livello:
 - i) per l'Unione europea:
 - A) dell'Unione europea, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I;
 - B) dell'amministrazione centrale di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I;
 - C) dell'amministrazione regionale di uno Stato membro dell'Unione europea, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I; oppure
 - D) di un'amministrazione locale diversa da quella di cui alla lettera C); e
 - ii) per il Giappone:
 - A) dell'amministrazione centrale, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I;
 - B) di una prefettura, secondo quanto previsto nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I; oppure
 - C) di un'amministrazione locale diversa da una prefettura;
 - b) alla proroga o al rinnovo immediato di qualunque misura non conforme di cui alla lettera a); oppure
 - c) a una modifica o revisione di qualunque misura non conforme di cui alle lettere a) e b), purché la modifica o la revisione non riduca la conformità della misura, quale esistente immediatamente prima della modifica o della revisione, agli articoli da 8.15 a 8.17.
2. Gli articoli da 8.15 a 8.17 non si applicano alle misure di una parte riguardanti i settori, i sottosettori o le attività figuranti nel suo elenco di cui all'allegato 8-B, allegato II.

ARTICOLO 8.19

Rifiuto di accordare benefici

Una parte può rifiutare di accordare i benefici di cui alla presente sezione a un prestatore di servizi dell'altra parte che sia una persona giuridica di tale parte e ai servizi offerti da tale prestatore qualora tale persona giuridica sia di proprietà o sotto il controllo di una persona fisica o giuridica di un paese terzo e la parte che rifiuta di accordare i benefici adotti o mantenga in vigore, nei confronti di tale paese terzo, misure:

- a) relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, compresa la tutela dei diritti umani; e
- b) che vietino le transazioni con tale prestatore di servizi, o che risulterebbero violate o eluse qualora i benefici di cui alla presente sezione fossero accordati al prestatore di servizi o ai suoi servizi.

SEZIONE D

Ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche

ARTICOLO 8.20

Disposizioni generali e ambito di applicazione

1. La presente sezione riflette il consolidamento delle relazioni commerciali tra le parti e la loro volontà di agevolare l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali su base reciproca, come pure di garantire la trasparenza di tale processo.
2. La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sull'ingresso nel proprio territorio di persone fisiche dell'altra parte che sono visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società, investitori, prestatori di servizi contrattuali, professionisti indipendenti e visitatori di breve durata per motivi professionali; essa si applica altresì alle misure che incidono sulle attività commerciali di tali persone fisiche durante il loro soggiorno temporaneo nel territorio della prima parte.
3. Nella misura in cui non siano assunti impegni nella presente sezione, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni stabilite nelle disposizioni legislative e regolamentari delle parti per quanto concerne l'ingresso e il soggiorno temporaneo, comprese le disposizioni regolamentari che disciplinano la durata del soggiorno.
4. In deroga alle disposizioni della presente sezione, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni stabilite nelle disposizioni legislative e regolamentari delle parti per quanto concerne le misure in materia di lavoro e previdenza sociale, comprese le disposizioni regolamentari che disciplinano i salari minimi e i contratti collettivi in materia di salari.
5. Gli impegni riguardanti l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche per motivi professionali non si applicano ai casi in cui la finalità o la conseguenza dell'ingresso e del soggiorno temporaneo sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o nell'occupazione delle persone fisiche coinvolte in tali vertenze, o comunque di condizionarne l'esito.

ARTICOLO 8.21

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) «visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento»: le persone fisiche di una parte che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della creazione di un'impresa, che non offrono o prestano servizi né sono impegnate in attività economiche diverse da quelle richieste ai fini dello stabilimento e che non ricevono alcuna remunerazione da fonti ubicate nel territorio dell'altra parte;
- b) «prestatori di servizi contrattuali»:
 - i) in relazione all'ingresso e al soggiorno temporaneo nell'Unione europea, le persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica del Giappone, la quale non è un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale né opera tramite un'agenzia simile, non è stabilita nel territorio dell'Unione europea e ha stipulato un contratto in buona fede per una prestazione di servizi a un consumatore finale dell'Unione europea, che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nell'Unione europea ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi ⁽¹⁾;
 - ii) in relazione all'ingresso e al soggiorno temporaneo in Giappone, le persone fisiche dell'Unione europea alle dipendenze di una persona giuridica dell'Unione europea che non è stabilita in Giappone, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - A) è stato stipulato un contratto di servizio tra una persona giuridica del Giappone e una persona giuridica dell'Unione europea che non è stabilita in Giappone;
 - B) un'autorità del Giappone competente in materia di immigrazione determina, nel quadro del contratto di servizio di cui alla lettera A), che è stato stipulato un contratto di lavoro fra la persona fisica dell'Unione europea e la persona giuridica del Giappone; e

⁽¹⁾ Il contratto di prestazione di servizi di cui alla lettera b), punto i), è conforme alle prescrizioni stabilite nelle disposizioni legislative e regolamentari che si applicano nel luogo in cui il contratto viene eseguito.

- C) il contratto di servizio di cui alla lettera A) non rientra nell'ambito di applicazione del contratto per la prestazione di servizi di collocamento e fornitura di personale (CPC 872) e il contratto di lavoro di cui alla lettera B) è conforme alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Giappone;
- c) per «professionisti indipendenti» si intende:
- i) in relazione all'ingresso e al soggiorno temporaneo nell'Unione europea, le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio del Giappone, non sono stabilite nel territorio dell'Unione europea e hanno stipulato un contratto in buona fede (senza avvalersi di un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) per una prestazione di servizi a un consumatore finale nell'Unione europea, che richiede la loro presenza temporanea nell'Unione europea ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi ⁽¹⁾; e
 - ii) per quanto riguarda l'entrata e il soggiorno temporaneo in Giappone, le persone fisiche dell'Unione europea che svolgeranno attività di prestazione di servizi a carattere commerciale durante il loro soggiorno temporaneo in Giappone sulla base di un contratto individuale con una persona giuridica del Giappone;
- d) «personale trasferito all'interno di una società»: le persone fisiche che sono state alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o che ne sono state socie per almeno l'ultimo anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda di ingresso e soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra parte, e che sono temporaneamente trasferite presso un'impresa ubicata nel territorio dell'altra parte e appartenente allo stesso gruppo della suddetta persona giuridica, compresi l'ufficio di rappresentanza, una controllata, una succursale o la società madre di tale persona giuridica, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- i) la persona fisica interessata deve appartenere a una delle seguenti categorie:
 - A) dirigenti: le persone che svolgono funzioni superiori, prevalentemente responsabili della gestione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio di amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti ad essi equiparabili, compresi almeno coloro che:
 - 1) dirigono l'impresa o un suo dipartimento;
 - 2) svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, professionali o gestionali; oppure
 - 3) hanno il potere di procedere all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale; oppure
 - B) personale specializzato: persone in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecniche, ai processi, alle procedure o alla gestione dell'impresa; e
 - ii) per l'Unione europea, nella valutazione delle conoscenze di cui al punto i), lettera B), si tiene conto non solo delle conoscenze specifiche relative all'impresa, ma anche dell'eventuale possesso, da parte della persona fisica, di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche, compresa l'appartenenza a un albo professionale; e
- e) «investitori»: le persone fisiche che stabiliscono un'impresa, di cui sviluppano o gestiscono il funzionamento nel territorio dell'altra parte con responsabilità esecutive o di supervisione e alla quale tali persone o le persone giuridiche che le impiegano hanno assegnato o intendono assegnare importanti risorse di capitale.

ARTICOLO 8.22

Obblighi generali

1. Una parte concede l'ingresso e il soggiorno temporaneo alle persone fisiche dell'altra parte per motivi professionali, conformemente alla presente sezione e all'allegato 8-B, allegati III e IV, purché tali persone rispettino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di immigrazione della prima parte applicabili all'ingresso e al soggiorno temporaneo.
2. Ciascuna parte applica le proprie misure relative alle disposizioni della presente sezione in modo coerente con la volontà espressa dalle parti nell'articolo 8.20, paragrafo 1, e in particolare applica tali misure in modo da evitare pregiudizi o ritardi ingiustificati agli scambi di beni o servizi o allo stabilimento o all'esercizio di un'impresa a norma del presente accordo.

⁽¹⁾ Il contratto di prestazione di servizi di cui alla lettera c), punto i), è conforme alle prescrizioni stabilite nelle disposizioni legislative e regolamentari che si applicano nel luogo in cui il contratto viene eseguito.

3. Le misure adottate da ciascuna parte al fine di agevolare e accelerare le procedure in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche dell'altra parte per motivi professionali sono coerenti con l'allegato 8-C.

ARTICOLO 8.23

Trasparenza

1. Una parte mette a disposizione del pubblico le informazioni riguardanti l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche dell'altra parte di cui all'articolo 8.20, paragrafo 2.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, se del caso, i seguenti elementi:
 - a) categorie di visti, permessi o qualunque tipo di autorizzazione analoga in materia di ingresso e soggiorno temporaneo;
 - b) documentazione richiesta e condizioni da soddisfare;
 - c) modalità di presentazione di una domanda e opzioni in merito alla sede in cui presentarla, ad esempio presso gli uffici consolari o online;
 - d) diritti per la presentazione della domanda e termine indicativo per il trattamento della stessa;
 - e) durata massima del soggiorno per ciascun tipo di autorizzazione di cui alla lettera a);
 - f) condizioni per le proroghe o i rinnovi disponibili;
 - g) norme relative alle persone a carico che accompagnano il richiedente;
 - h) procedure di riesame o di ricorso disponibili; e
 - i) pertinenti disposizioni legislative di applicazione generale in materia di ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche.
3. Per quanto riguarda le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, ciascuna parte si adopera per informare tempestivamente l'altra parte dell'introduzione di nuove prescrizioni e procedure o delle modifiche di prescrizioni e procedure riguardanti la domanda effettiva di ingresso e soggiorno temporaneo nel territorio della prima parte e, se del caso, di permesso per lavorarvi.

ARTICOLO 8.24

Obblighi previsti da altre sezioni

1. Il presente accordo non impone alle parti obblighi relativi alle loro misure in materia di immigrazione, se non quelli specificamente indicati nella presente sezione.
2. Fatta salva qualunque decisione di concedere l'ingresso a una persona fisica dell'altra parte alle condizioni stabilite dalla presente sezione, compresa la durata del soggiorno permessa in forza di tale concessione:
 - a) gli obblighi di cui agli articoli da 8.7 a 8.11, soggetti:
 - i) all'articolo 8.6; e
 - ii) all'articolo 8.12, se e in quanto la misura incide sul trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra parte,sono integrati nella presente sezione, ne fanno parte e si applicano alle misure che incidono sul trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra parte appartenenti alle categorie dei visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, del personale trasferito all'interno di una società e degli investitori, quali definite all'articolo 8.21;
 - b) gli obblighi di cui agli articoli 8.15 e 8.16, soggetti:
 - i) all'articolo 8.14; e
 - ii) all'articolo 8.18, se e in quanto la misura incide sul trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra parte,

sono integrati nella presente sezione, ne fanno parte e si applicano alle misure che incidono sul trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra parte appartenenti alle seguenti categorie:

- i) prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, quali definiti all'articolo 8.21, per tutti i settori di cui all'allegato 8-B, allegato IV; e
 - ii) visitatori di breve durata per motivi professionali di cui all'articolo 8.27, conformemente all'allegato 8-B, allegato III; e
- c) l'obbligo di cui all'articolo 8.17, soggetto:
- i) all'articolo 8.14; e
 - ii) all'articolo 8.18, se e in quanto la misura incide sul trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra parte,

è integrato nella presente sezione, ne fa parte e si applica alle misure che incidono sul trattamento delle persone fisiche per motivi professionali presenti nel territorio dell'altra parte appartenenti alle seguenti categorie:

- i) prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, quali definiti all'articolo 8.21; e
 - ii) visitatori di breve durata per motivi professionali di cui all'articolo 8.27.
3. Si precisa che gli obblighi di cui al paragrafo 2 non si applicano alle misure relative alla concessione dell'ingresso nel territorio di una parte alle persone fisiche di tale parte o di un paese terzo.

ARTICOLO 8.25

Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, personale trasferito all'interno di una società e investitori

1. Ciascuna parte concede l'ingresso e il soggiorno temporaneo ai visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, al personale trasferito all'interno di una società e agli investitori dell'altra parte, conformemente all'allegato 8-B, allegato III.
2. Le parti non adottano né mantengono in vigore, a livello di suddivisione territoriale o per l'intero territorio, limitazioni – sotto forma di contingenti numerici o dell'imposizione di una verifica della necessità economica – al totale delle persone fisiche cui è concesso l'ingresso conformemente al paragrafo 1 in un settore o sottosettore specifico.

ARTICOLO 8.26

Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti

1. Ciascuna parte concede l'ingresso e il soggiorno temporaneo ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra parte, conformemente all'allegato 8-B, allegato IV.
2. Salvo diversamente indicato nell'allegato 8-B, allegato IV, le parti non adottano né mantengono in vigore limitazioni — sotto forma di contingenti numerici o dell'imposizione di una verifica della necessità economica — al numero totale di prestatori di servizi contrattuali e di professionisti indipendenti dell'altra parte cui è concesso l'ingresso.

ARTICOLO 8.27

Visitatori di breve durata per motivi professionali

1. Ciascuna parte concede l'ingresso e il soggiorno temporaneo ai visitatori di breve durata per motivi professionali dell'altra parte, conformemente all'allegato 8-B, allegato III, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i visitatori di breve durata per motivi professionali non sono impegnati in attività di vendita di beni o prestazione di servizi al pubblico in generale;
 - b) i visitatori di breve durata per motivi professionali non ricevono per conto proprio alcuna remunerazione da fonti ubicate nel territorio della parte in cui soggiornano temporaneamente; e

- c) i visitatori di breve durata per motivi professionali non sono impegnati nella prestazione di servizi nel quadro di un contratto stipulato tra una persona giuridica non stabilita nel territorio della parte in cui soggiornano temporaneamente e un consumatore in tale territorio, fatto salvo quanto disposto nell'allegato 8-B, allegato III.
2. Salvo diversamente indicato nell'allegato 8-B, allegato III, ciascuna parte concede l'ingresso ai visitatori di breve durata per motivi professionali senza imporre l'obbligo di un permesso di lavoro né la verifica della necessità economica o altre procedure di autorizzazione preventiva di natura analoga.

ARTICOLO 8.28

Punti di contatto

Ciascuna parte, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto per l'attuazione e il funzionamento effettivi della presente sezione e notifica all'altra parte i dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

SEZIONE E

Quadro regolamentare

SOTTOSEZIONE 1

Regolamentazione interna

ARTICOLO 8.29

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione si applica alle misure di una parte relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche e alle norme tecniche ⁽¹⁾ che incidono:
- a) sugli scambi transfrontalieri di servizi, quali definiti all'articolo 8.2, lettera d);
 - b) sullo stabilimento, quale definito all'articolo 8.2, lettera i), o sull'esercizio, quale definito all'articolo 8.2, lettera p); oppure
 - c) sulla prestazione di un servizio mediante la presenza di una persona fisica di una parte nel territorio dell'altra parte, conformemente all'articolo 8.24.
2. La presente sottosezione non si applica alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze, alle prescrizioni e procedure in materia di qualifiche e alle norme tecniche:
- a) a norma di una misura che non sia conforme all'articolo 8.7 o all'articolo 8.8 e sia contemplata all'articolo 8.12, paragrafo 1, lettere da a) a c), o che non sia conforme all'articolo 8.15 o all'articolo 8.16 e sia contemplata all'articolo 8.18, paragrafo 1, lettere da a) a c); oppure
 - b) a norma di una misura di cui all'articolo 8.12, paragrafo 2, o all'articolo 8.18, paragrafo 2.
3. Ai fini della presente sottosezione, per «autorità competente» si intende un'amministrazione o un'autorità centrale, regionale o locale o qualsiasi organismo non governativo nell'esercizio dei poteri ad esso delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali, che ha il potere di prendere una decisione relativa all'autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche mediante lo stabilimento, o relativa all'autorizzazione allo stabilimento di un'impresa al fine di svolgere un'attività economica diversa da un servizio.

ARTICOLO 8.30

Condizioni in materia di licenze e qualifiche

Le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze e alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche di ciascuna parte si basano sui seguenti criteri:

- a) chiarezza;

⁽¹⁾ Per quanto riguarda le misure relative alle norme tecniche, si precisa che la presente sottosezione si applica solo alle misure che incidono sugli scambi di servizi.

- b) obiettività;
- c) trasparenza;
- d) messa a disposizione del pubblico preventiva; e
- e) accessibilità.

ARTICOLO 8.31

Procedure in materia di licenze e qualifiche

1. Le procedure in materia di licenze e qualifiche sono chiare, messe a disposizione del pubblico preventivamente e tali da garantire che le domande siano trattate in modo obiettivo e imparziale.
2. Le procedure in materia di licenze e qualifiche sono le più semplici possibili e non costituiscono di per sé una restrizione alla prestazione di un servizio o all'esercizio di qualunque altra attività economica. I diritti di autorizzazione ⁽¹⁾ che il richiedente possa essere tenuto a pagare in relazione alla sua domanda di autorizzazione dovrebbero essere ragionevoli, trasparenti e non dovrebbero costituire di per sé una restrizione alla prestazione di un servizio o all'esercizio di qualunque altra attività economica.
3. Le procedure utilizzate dall'autorità competente e le decisioni da questa adottate nel processo di rilascio delle autorizzazioni sono imparziali nei confronti di tutti i richiedenti. L'autorità competente dovrebbe giungere alla propria decisione in modo indipendente e senza essere chiamata a rispondere del suo operato ad alcun prestatore di servizi o ad alcuna persona che eserciti le attività economiche soggette ad autorizzazione.
4. Qualora esistano termini specifici per presentare le domande, l'autorità competente accorda ai richiedenti un termine ragionevole per la presentazione di tali domande. L'autorità competente avvia il trattamento di una domanda senza indebito ritardo. Se possibile, l'autorità competente dovrebbe accettare una domanda in formato elettronico alle stesse condizioni di autenticità previste per una domanda in formato cartaceo.
5. L'autorità competente porta a termine il trattamento di una domanda, compresa l'adozione di una decisione definitiva, entro un termine ragionevole dalla presentazione della domanda completa. Ciascuna parte si adopera per stabilire un termine indicativo per il trattamento di una domanda e, dopo averlo stabilito, lo rende pubblico.
6. L'autorità competente, entro un termine ragionevole dal ricevimento di una domanda che consideri incompleta, informa il richiedente, identifica nei limiti del possibile le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda e dà al richiedente la possibilità di rimediare alle carenze riscontrate.
7. L'autorità competente dovrebbe, ove possibile, accettare copie autenticate in sostituzione dei documenti originali.
8. L'autorità competente che respinga una domanda ne informa il richiedente, in linea di principio per iscritto e senza indebito ritardo. Su istanza del richiedente, essa informa quest'ultimo anche dei motivi del rigetto di tale domanda e dei termini per impugnare tale decisione.
9. L'autorità competente rilascia un'autorizzazione non appena abbia stabilito, in esito a un esame adeguato, che il richiedente soddisfa le condizioni per il suo rilascio.
10. L'autorità competente provvede affinché un'autorizzazione, una volta rilasciata, entri in vigore senza indebito ritardo, secondo le modalità e alle condizioni ivi specificate.

ARTICOLO 8.32

Norme tecniche

Ciascuna parte incoraggia le proprie autorità competenti, in sede di adozione di norme tecniche, a sviluppare e adottare tali norme attraverso processi aperti e trasparenti, e incoraggia ciascun organismo incaricato dello sviluppo di norme tecniche a utilizzare processi aperti e trasparenti.

⁽¹⁾ I diritti di autorizzazione non comprendono i diritti dovuti per l'uso di risorse naturali, i pagamenti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura del servizio universale.

SOTTOSEZIONE 2

Disposizioni di applicazione generale

ARTICOLO 8.33

Gestione delle misure di applicazione generale

1. Ciascuna parte provvede affinché tutte le misure di applicazione generale che incidono sugli scambi di servizi siano gestite in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
 - a) agli aspetti di una misura che non siano conformi all'articolo 8.7 o all'articolo 8.8 e siano contemplati all'articolo 8.12, paragrafo 1, lettere da a) a c), o che non siano conformi all'articolo 8.15 o all'articolo 8.16 e siano contemplati all'articolo 8.18, paragrafo 1, lettere da a) a c); oppure
 - b) a una misura di cui all'articolo 8.12, paragrafo 2, o all'articolo 8.18, paragrafo 2.

ARTICOLO 8.34

Procedure di riesame per le decisioni amministrative

1. Ciascuna parte mantiene procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi che, su richiesta dell'imprenditore o del prestatore di servizi interessato dell'altra parte, provvedono al sollecito riesame e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive, delle decisioni amministrative che incidono:
 - a) sugli scambi transfrontalieri di servizi, quali definiti all'articolo 8.2, lettera d);
 - b) sullo stabilimento, quale definito all'articolo 8.2, lettera i), o sull'esercizio, quale definito all'articolo 8.2, lettera p); oppure
 - c) sulla prestazione di un servizio mediante la presenza di una persona fisica di una parte nel territorio dell'altra parte, conformemente all'articolo 8.24.
2. Ove le procedure di cui al paragrafo 1 non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, le parti provvedono affinché le procedure garantiscano di fatto un esame obiettivo e imparziale.

ARTICOLO 8.35

Reciproco riconoscimento

1. Nessuna disposizione della presente sezione osta a che le parti impongano alle persone fisiche di possedere le qualifiche o l'esperienza professionale richieste nel territorio in cui il servizio viene prestato per il settore di attività interessato.
2. Ciascuna parte incoraggia gli organismi professionali competenti nel proprio territorio a presentare al comitato raccomandazioni comuni sul reciproco riconoscimento, onde consentire agli imprenditori e ai prestatori di servizi di soddisfare, integralmente o parzialmente, i criteri applicati da tale parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi, in particolare nel settore dei servizi professionali.
3. Una volta ricevuta una raccomandazione comune di cui al paragrafo 2, il comitato la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo e, sulla base delle informazioni ivi contenute, esamina in particolare:
 - a) il grado di convergenza tra le norme e i criteri applicati da ciascuna parte ai fini dell'autorizzazione, del rilascio di licenze, dell'attività e della certificazione di cui al paragrafo 2; e
 - b) il potenziale valore economico di un accordo di reciproco riconoscimento ai fini dell'autorizzazione, del rilascio di licenze, dell'attività e della certificazione di cui al paragrafo 2.

4. Se tali condizioni sono soddisfatte, il comitato adotta i provvedimenti necessari per la negoziazione. Successivamente le parti, tramite le rispettive autorità competenti, avviano i negoziati per un accordo di reciproco riconoscimento relativo all'autorizzazione, al rilascio di licenze, all'attività e alla certificazione di cui al paragrafo 2.

5. Gli accordi di reciproco riconoscimento che le parti possono concludere si conformano alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare, all'articolo VII del GATS.

SOTTOSEZIONE 3

Servizi postali e di corriere

ARTICOLO 8.36

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro regolamentare che regola la prestazione di servizi postali e di corriere e si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi di servizi postali e di corriere.

2. Ai fini della presente sottosezione si intende per:

- a) «licenza»: un'autorizzazione che un'autorità di regolamentazione indipendente di una parte può esigere da un singolo prestatore, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte, affinché tale prestatore possa offrire servizi postali e di corriere; e
- b) «servizio universale»: l'offerta di servizi postali di qualità determinata, forniti permanentemente in tutti i punti del territorio di una parte, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

ARTICOLO 8.37

Servizio universale

1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obbligo di servizio universale che intende mantenere. Tale obbligo non sarà di per sé considerato anticoncorrenziale purché sia gestito in modo trasparente e non discriminatorio, risulti neutrale in termini di concorrenza e non sia più gravoso del necessario, con riguardo a tutti i prestatori soggetti a tale obbligo, in relazione al tipo di servizio universale definito dalla parte.

2. Nel quadro della propria legislazione postale o attraverso altri sistemi abituali, ciascuna parte stabilisce l'ambito di applicazione dell'obbligo di servizio universale, tenendo pienamente conto delle esigenze degli utenti e delle condizioni nazionali, comprese le forze di mercato, di tale parte.

3. Ciascuna parte provvede affinché un prestatore di servizi postali e di corriere ubicato nel proprio territorio, soggetto a un obbligo di servizio universale in base alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari, non adotti le seguenti pratiche:

- a) escluse le attività commerciali svolte da altre imprese attraverso sovvenzioni incrociate, con proventi derivanti dalla prestazione del servizio universale, prestare servizi di corriere espresso («express mail services» - EMS) ⁽¹⁾ o qualsiasi servizio non universale in una forma che costituisca un monopolio privato in violazione, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge del Giappone relativa al divieto di monopoli privati e alla difesa della lealtà commerciale (legge n. 54 del 1947) o uno sfruttamento abusivo di una posizione dominante, in violazione del diritto della concorrenza dell'Unione europea ⁽²⁾; oppure
- b) operare distinzioni ingiustificate tra i clienti, ad esempio gli spedizionieri all'ingrosso o le imprese di groupage, in presenza di condizioni analoghe per la prestazione di un servizio soggetto a un obbligo di servizio universale per quanto riguarda gli oneri e le disposizioni in materia di accettazione, recapito, reindirizzamento, restituzione e numero di giorni necessari per il recapito.

⁽¹⁾ Ai fini della presente lettera, per «servizi di corriere espresso» si intendono i servizi di cui all'articolo 1, punto 1.3, della Convenzione postale universale, conclusa a Istanbul il 6 ottobre 2016.

⁽²⁾ Si precisa che l'applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna parte e delle relative decisioni dell'autorità garante della concorrenza è disciplinata dalle disposizioni del capo 11.

ARTICOLO 8.38

Procedure di frontiera

1. Le procedure di frontiera relative ai servizi postali internazionali e ai servizi di corriere internazionali ⁽¹⁾ sono applicate conformemente ai pertinenti accordi internazionali e alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti non riservano indebitamente ai servizi di corriere internazionali un trattamento meno favorevole di quello accordato ai servizi postali internazionali per quanto riguarda le procedure di frontiera.

ARTICOLO 8.39

Licenze

1. Ciascuna parte può richiedere una licenza per la prestazione di un servizio contemplato dalla presente sottosezione.
2. La parte che richiede una licenza mette a disposizione del pubblico:
 - a) tutti i criteri relativi al rilascio della licenza e il periodo di tempo normalmente necessario per l'adozione di una decisione in merito alla domanda di licenza; e
 - b) le modalità e le condizioni applicabili alle licenze.
3. Qualora respinga una domanda di licenza, l'autorità competente informa il richiedente, su istanza di quest'ultimo, dei motivi per i quali la domanda di licenza è stata respinta. Ciascuna parte istituisce una procedura di ricorso dinanzi a un organismo indipendente, di cui possono avvalersi i richiedenti la cui domanda di licenza sia stata respinta. Tale procedura è trasparente, non discriminatoria e basata su criteri oggettivi.

ARTICOLO 8.40

Indipendenza dell'organismo di regolamentazione

Ciascuna parte provvede affinché:

- a) il proprio organismo di regolamentazione ⁽²⁾ per i servizi contemplati dalla presente sottosezione sia giuridicamente distinto dai prestatori di tali servizi e non debba rispondere ad essi del suo operato; e
- b) fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte, le decisioni dell'organismo di regolamentazione e le procedure da esso utilizzate siano imparziali.

SOTTOSEZIONE 4

Servizi di telecomunicazione

ARTICOLO 8.41

Ambito di applicazione

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro regolamentare per tutti i servizi di telecomunicazione e si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi di servizi di telecomunicazione consistenti nella trasmissione di segnali, compresa, tra l'altro, la trasmissione di segnali audio e video (indipendentemente dai tipi di protocolli e di tecnologie utilizzati) attraverso reti pubbliche di trasporto di telecomunicazioni.
2. La presente sottosezione non si applica alle misure che incidono:
 - a) sui servizi di radiodiffusione quali definiti nelle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte; e
 - b) sui servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di trasporto di telecomunicazioni.

⁽¹⁾ Ai fini del presente articolo, per «servizi postali internazionali» si intendono i servizi che gli operatori designati di cui all'articolo 1, punto 1.12, della Convenzione postale universale prestano conformemente agli atti dell'Unione postale universale.

Per «servizi di corriere internazionali» si intendono i servizi consistenti nella raccolta, nello smistamento, nel trasporto e nel recapito di documenti, stampati, pacchi e merci verso destinazioni estere, non disciplinati dagli atti dell'Unione postale universale.

⁽²⁾ L'organismo di regolamentazione di cui al presente articolo non comprende le autorità doganali di ciascuna parte.

3. In deroga al paragrafo 2, lettera a), un prestatore di servizi di radiodiffusione è considerato un prestatore di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e le sue reti sono considerate reti pubbliche di trasporto di telecomunicazioni, se e in quanto tali reti siano utilizzate anche per la prestazione di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni.
4. Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere interpretata nel senso di imporre alle parti di:
- a) autorizzare un prestatore di servizi dell'altra parte a istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di trasporto di telecomunicazioni, salvo quanto previsto nel presente accordo; oppure
 - b) istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di trasporto di telecomunicazioni che non siano non offerti al pubblico in generale, né di esigere che lo faccia un prestatore di servizi sotto la propria giurisdizione.

ARTICOLO 8.42

Definizioni

Ai fini della presente sottosezione si intende per:

- a) «risorse correlate»: i servizi e le infrastrutture correlati a reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni necessari per la prestazione di servizi attraverso tali reti o servizi, quali edifici (compresi gli accessi e il cablaggio), cavidotti, armadi di distribuzione, piloni e antenne;
- b) «orientato ai costi»: basato sui costi; può comprendere utili ragionevoli e implicare metodi diversi di calcolo dei costi per risorse o servizi diversi;
- c) «utente finale»: un consumatore finale o un abbonato di una rete o di un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni, compreso un prestatore di servizi diverso da un fornitore di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni;
- d) «infrastrutture essenziali»: le infrastrutture di una rete o di un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni che:
 - i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e
 - ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;
- e) «interconnessione»: il collegamento ⁽¹⁾ tra fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni al fine di consentire agli utenti di un fornitore di comunicare con gli utenti di un altro fornitore o di accedere ai servizi prestati da qualsiasi fornitore che ha accesso alla rete;
- f) «servizio di roaming internazionale»: un servizio radiomobile commerciale, prestato in virtù di un accordo commerciale tra prestatori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, che consente a un utente finale di utilizzare il proprio telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo nazionale per servizi vocali, di trasmissione dati o di messaggistica mentre si trova al di fuori del territorio in cui è ubicata la rete pubblica nazionale di trasporto di telecomunicazioni dell'utente finale;
- g) «circuiti affittati»: infrastrutture di telecomunicazione che collegano due o più punti specifici e che sono di uso riservato o messe a disposizione di determinati utenti, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;
- h) «fornitore principale»: un fornitore in grado di influire sostanzialmente, in termini di prezzi e di offerta, sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi pubblici di trasporto delle telecomunicazioni di cui trattasi, mediante:
 - i) un controllo esercitato sulle infrastrutture essenziali; oppure
 - ii) lo sfruttamento della propria posizione sul mercato;
- i) «non discriminatorio»: un trattamento non meno favorevole di quello accordato, in situazioni analoghe, ad altri prestatori di servizi e utenti di reti o servizi pubblici simili di trasporto di telecomunicazioni;

⁽¹⁾ Si precisa che il collegamento può comprendere il collegamento fisico o logico, a seconda dei casi.

- j) «portabilità del numero»: la possibilità per un utente finale di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni che ne faccia richiesta di conservare, nello stesso luogo, gli stessi numeri di telefono senza perdita di qualità o affidabilità in caso di passaggio da un prestatore di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni a un altro della stessa categoria;
- k) «rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni»: le infrastrutture pubbliche di telecomunicazione che rendono possibili le telecomunicazioni tra punti terminali definiti di una rete;
- l) «servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni»: qualunque servizio di trasporto di telecomunicazioni offerto al pubblico in generale; può comprendere, tra l'altro, i servizi telegrafici, telefonici, di telex e di trasmissione di dati comportanti di norma la trasmissione di informazioni fornite dal cliente tra due o più punti senza che intervengano cambiamenti nella forma o nel contenuto dell'informazione del cliente da un punto all'altro;
- m) «autorità di regolamentazione»: l'organismo o gli organismi di una parte competenti per la regolamentazione delle telecomunicazioni;
- n) «telecomunicazioni»: la trasmissione e la ricezione di segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con qualunque altro mezzo elettromagnetico; e
- o) «utenti»: gli utenti finali o i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni che sono consumatori o abbonati di una rete o di un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni.

ARTICOLO 8.43

Approcci alla regolamentazione

1. Le parti riconoscono l'importanza di disporre di mercati concorrenziali in grado di offrire una vasta scelta nella fornitura di servizi di telecomunicazione e migliorare il benessere dei consumatori, nonché il fatto che la regolamentazione economica possa non essere necessaria in presenza di una situazione di concorrenza effettiva. Le parti riconoscono di conseguenza che le esigenze e gli approcci in materia di regolamentazione differiscono in funzione del mercato, e che una parte può stabilire le modalità per adempiere gli obblighi ad essa derivanti dalla presente sottosezione.
2. A tal proposito le parti riconoscono che una parte può:
 - a) ricorrere alla regolamentazione diretta in previsione di una questione che ritiene possa insorgere o per risolvere una questione che è già insorta sul mercato; oppure
 - b) affidarsi al ruolo delle forze di mercato, soprattutto per quanto riguarda i segmenti di mercato competitivi o che presentano ostacoli ridotti all'ingresso, quali i servizi offerti da prestatori di servizi di telecomunicazione che non possiedono risorse di rete.
3. Si precisa che la parte che si astenga dal ricorrere alla regolamentazione conformemente al paragrafo 2, lettera b), rimane soggetta agli obblighi derivanti dalla presente sottosezione. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce alle parti di regolamentare i servizi di telecomunicazione.

ARTICOLO 8.44

Accesso e uso

1. Ciascuna parte provvede affinché qualunque prestatore di servizi dell'altra parte possa accedere alle reti e ai servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e utilizzarli secondo modalità e a condizioni ragionevoli, non discriminatorie e non meno favorevoli di quelle che il fornitore di tali reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni riserva ai propri servizi simili in situazioni analoghe. Tale obbligo è attuato, tra l'altro, tramite l'applicazione dei paragrafi da 2 a 6.
2. Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi dell'altra parte possano accedere alle reti o ai servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni offerti nel territorio od oltre i confini della prima parte ed utilizzarli, compresi i circuiti affittati privati; a tal fine, fatti salvi i paragrafi 5 e 6, ciascuna parte provvede affinché tali prestatori di servizi siano autorizzati a:
 - a) acquistare o affittare e collegare terminali o altre apparecchiature che fungono da interfaccia con la rete e che sono necessari per prestare i loro servizi;

- b) interconnettere circuiti privati, affittati o di proprietà, con reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni o con circuiti affittati o di proprietà di altri prestatori di servizi; e
 - c) utilizzare protocolli operativi di loro scelta nella prestazione di qualunque servizio, diversi da quelli necessari per garantire la disponibilità delle reti e dei servizi di trasporto di telecomunicazioni al pubblico in generale.
3. Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi dell'altra parte possano utilizzare le reti e i servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni per la circolazione di informazioni nel territorio e oltre i confini della prima parte, anche per le comunicazioni intra-aziendali di tali prestatori di servizi, e per l'accesso ad informazioni contenute in banche dati o comunque memorizzate in formato elettronico nel territorio delle parti o di qualunque altro membro dell'OMC.
4. In deroga al paragrafo 3, le parti possono adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza dei messaggi, fatto salvo l'obbligo di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.
5. Ciascuna parte provvede affinché l'accesso alle reti e ai servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e il relativo uso non siano subordinati a condizioni diverse da quelle necessarie a:
- a) salvaguardare le responsabilità dei fornitori di reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, in quanto prestatori di un servizio pubblico, in particolare la loro capacità di rendere disponibili al pubblico in generale le loro reti o i loro servizi; oppure
 - b) tutelare l'integrità tecnica delle reti o dei servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni.
6. Purché rispettino i criteri di cui al paragrafo 5, le condizioni per l'accesso alle reti e ai servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e per il relativo uso possono comprendere:
- a) restrizioni alla rivendita o alla condivisione di tali servizi;
 - b) l'obbligo di usare interfacce tecniche specifiche, ivi compresi protocolli di interfaccia, per l'interconnessione con reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni;
 - c) ove necessario, prescrizioni relative all'interoperabilità dei servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e volte a promuovere il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 8.55;
 - d) l'omologazione dei terminali o delle altre apparecchiature che fungono da interfaccia con le reti pubbliche di trasporto di telecomunicazioni, e prescrizioni tecniche relative al collegamento di tali apparecchiature con tali reti;
 - e) restrizioni all'interconnessione di circuiti privati, affittati o di proprietà, con reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni o con circuiti affittati o di proprietà di altri prestatori di servizi; oppure
 - f) obblighi di notifica, autorizzazione, registrazione e licenza.

ARTICOLO 8.45

Portabilità del numero

Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni nel proprio territorio forniscano, in modo tempestivo e secondo modalità e a condizioni ragionevoli, la portabilità del numero per i servizi mobili e qualunque altro servizio designato dalla parte stessa.

ARTICOLO 8.46

Rivendita

La parte che impone a un prestatore di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni di offrire i suoi servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni a fini di rivendita provvede affinché tale prestatore non imponga condizioni o limitazioni irragionevoli o discriminatorie per la rivendita dei suoi servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni.

ARTICOLO 8.47

Agevolazione dell'interconnessione e dell'uso di risorse di rete

1. Le parti riconoscono che l'agevolazione dell'interconnessione e dell'uso di risorse di rete ⁽¹⁾ dovrebbe, in linea di principio, essere concordata sulla base di trattative commerciali tra i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni in questione.
2. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni nel proprio territorio abbiano il diritto e, su richiesta di un fornitore di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra parte, l'obbligo di negoziare l'interconnessione ai fini della fornitura di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni. Ciascuna parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione il potere di imporre, se necessario, a un fornitore di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni di assicurare l'interconnessione con i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra parte.
3. Le parti non adottano né mantengono in vigore misure che obblighino i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni che agevolano l'uso di risorse di rete o assicurano l'interconnessione a offrire condizioni differenti a diversi fornitori per servizi simili, né misure che impongano obblighi non connessi ai servizi prestati.

ARTICOLO 8.48

Obblighi relativi ai fornitori principali

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure idonee a impedire la messa in atto o la prosecuzione di pratiche anticoncorrenziali da parte di quei fornitori che, singolarmente o in gruppo, costituiscono un fornitore principale. Tali pratiche anticoncorrenziali comprendono in particolare:
 - a) la concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali;
 - b) l'uso con esiti anticoncorrenziali di informazioni ottenute dai concorrenti; e
 - c) il fatto di non mettere tempestivamente a disposizione di altri prestatori di servizi le informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e le informazioni pertinenti sul piano commerciale di cui tali prestatori hanno bisogno per la fornitura dei servizi.
2. Ciascuna parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione il potere di imporre, se del caso, ai fornitori principali nel proprio territorio di accordare ai fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello che il fornitore principale interessato accorda in situazioni simili alle sue società controllate o collegate, per quanto riguarda:
 - a) la disponibilità, la fornitura, le tariffe o la qualità di servizi di telecomunicazione simili; e
 - b) la disponibilità delle interfacce tecniche necessarie per l'interconnessione.
3. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali nel proprio territorio assicurino l'interconnessione con i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra parte in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete del fornitore principale interessato, e affinché quest'ultimo fornisca tale interconnessione:
 - a) secondo modalità e a condizioni (anche in relazione a norme tecniche, specifiche, qualità e manutenzione) e tariffe non discriminatorie e non meno favorevoli di quelle riservate ai propri servizi simili in situazioni analoghe, con un livello di qualità non inferiore a quello riservato ai propri servizi simili, ai servizi simili di prestatori di servizi ad esso non collegati o alle proprie società controllate o altre società collegate;
 - b) tempestivamente, secondo modalità e a condizioni (anche in relazione a norme tecniche, specifiche, qualità e manutenzione) e tariffe orientate ai costi, trasparenti, ragionevoli, che tengano conto della fattibilità economica e sufficientemente disaggregate da consentire ai fornitori di non pagare per componenti o strutture di rete di cui non hanno bisogno per prestare il servizio; e

⁽¹⁾ Ai fini del presente articolo, per «agevolazione dell'uso di risorse di rete» si intende la messa a disposizione di risorse o servizi a un altro fornitore di reti o servizi pubblici di telecomunicazioni secondo condizioni definite, al fine di prestare servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni. Può comprendere l'uso di elementi di rete attivi o passivi, di risorse correlate, di servizi di rete virtuale, la cointegrazione o altre forme di condivisione di risorse correlate, l'uso di circuiti affittati e di determinati elementi o risorse di rete, compresa la rete locale, su base disaggregata.

- c) su richiesta, in corrispondenza di punti supplementari rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe che riflettano il costo di allestimento delle infrastrutture aggiuntive necessarie.
4. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali nel proprio territorio offrano ai fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra parte la possibilità di interconnettere le loro infrastrutture e apparecchiature con quelle di un fornitore principale attraverso:
- a) un'offerta di interconnessione di riferimento o un'altra offerta di interconnessione standard contenente le tariffe, le modalità e le condizioni che il fornitore principale generalmente offre ai fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni; oppure
- b) le modalità e le condizioni di un accordo di interconnessione in vigore.
5. Ciascuna parte provvede affinché le procedure applicabili all'interconnessione con fornitori principali nel proprio territorio siano rese pubbliche.
6. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali nel proprio territorio mettano a disposizione del pubblico i loro accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento.
7. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali nel proprio territorio utilizzino le informazioni ottenute da un altro fornitore di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni nel corso della negoziazione di accordi relativi all'uso di risorse di rete o dell'interconnessione, nonché in esito a tali accordi, esclusivamente ai fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza in relazione alle informazioni trasmesse o memorizzate.
8. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori principali nel proprio territorio agevolino l'uso di risorse di rete, che possono comprendere, tra l'altro, elementi di rete e risorse correlate, ai fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra parte, secondo modalità e a condizioni (anche in relazione a tariffe, norme tecniche, specifiche, qualità e manutenzione) trasparenti, ragionevoli, non discriminatorie (anche in relazione alla tempestività) e non meno favorevoli di quelle riservate ai propri servizi simili in situazioni analoghe ⁽¹⁾.

ARTICOLO 8.49

Autorità di regolamentazione

1. Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente ⁽²⁾ da qualsiasi fornitore di servizi di telecomunicazione, di reti di telecomunicazione o di impianti delle reti di telecomunicazione.
2. La parte che mantiene la proprietà o il controllo di un fornitore di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione delle telecomunicazioni dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.
3. Ciascuna parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione il potere di disciplinare il settore delle telecomunicazioni e di svolgere le funzioni ad essa affidate, tra cui l'applicazione delle misure relative agli obblighi derivanti dalla presente sottosezione. Le funzioni affidate all'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile.
4. Ciascuna parte provvede affinché le decisioni della propria autorità di regolamentazione e le procedure da essa utilizzate siano imparziali nei confronti di tutti gli operatori del mercato.
5. Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione svolga le sue funzioni in modo trasparente e, nella misura del possibile, senza indebito ritardo.
6. Ciascuna parte conferisce alla propria autorità di regolamentazione il potere di chiedere ai fornitori di reti e servizi di telecomunicazione tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni conformemente alla presente sottosezione. L'autorità di regolamentazione non chiede più informazioni di quelle necessarie per svolgere le sue funzioni e tratta le informazioni ottenute da tali fornitori conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte in materia di riservatezza commerciale.

⁽¹⁾ Si precisa che nessuna disposizione del presente paragrafo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di consentire a un fornitore principale nel proprio territorio di rifiutare la cointegrazione ove sussista un ragionevole motivo di rifiuto, in particolare per quanto riguarda la fattibilità tecnica.

⁽²⁾ Si precisa che l'autorità di regolamentazione di una parte non è considerata non funzionalmente indipendente unicamente sulla base del fatto che un'autorità di tale parte (diversa dall'autorità di regolamentazione) detiene quote o altre partecipazioni al capitale di un fornitore di servizi di telecomunicazione, di reti di telecomunicazione o di impianti delle reti di telecomunicazione.

ARTICOLO 8.50

Servizio universale

1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali purché siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio, risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più onerosi del necessario in relazione al tipo di servizio universale definito dalla parte.
2. Tutti i prestatori di servizi di telecomunicazione dovrebbero avere il diritto di prestare il servizio universale. I prestatori del servizio universale sono designati attraverso un meccanismo trasparente, non discriminatorio e non indebitamente oneroso.
3. L'autorità di regolamentazione di una parte può stabilire se occorra prevedere un meccanismo per l'indennizzo del costo netto dei prestatori designati per la fornitura del servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi di mercato per tali fornitori, o per la ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale.

ARTICOLO 8.51

Autorizzazione a fornire reti e servizi di telecomunicazione

1. Ciascuna parte autorizza la fornitura di reti o servizi di telecomunicazione, nella misura del possibile, previa semplice notifica o registrazione, senza richiedere una decisione preventiva esplicita della propria autorità di regolamentazione. I diritti e gli obblighi derivanti da tale autorizzazione sono resi pubblici in una forma facilmente accessibile.
2. Se necessario, una parte può imporre l'obbligo di una licenza per il diritto d'uso delle frequenze radio e di attribuzione dei numeri, in particolare al fine di:
 - a) evitare interferenze dannose;
 - b) assicurare la qualità tecnica del servizio; e
 - c) assicurare un uso efficiente dello spettro.
3. La parte che impone l'obbligo di una licenza rende pubblici:
 - a) tutti i criteri relativi al rilascio della licenza e il periodo di tempo ragionevole normalmente necessario per l'adozione di una decisione in merito a una licenza; e
 - b) le modalità e le condizioni applicabili alle licenze individuali.
4. In seguito all'adozione di una decisione in merito alla licenza, ciascuna parte notifica al richiedente senza indebito ritardo l'esito della sua domanda. Qualora sia adottata una decisione di rigetto di una domanda o di revoca di una licenza, ciascuna parte rende noti al richiedente, su richiesta di quest'ultimo e, in linea di principio, per iscritto, i motivi del rigetto o della revoca. In tal caso il richiedente può ricorrere dinanzi all'organo di ricorso di cui all'articolo 8.54.
5. Ciascuna parte provvede affinché i diritti amministrativi richiesti ai fornitori di reti o servizi di telecomunicazione siano obiettivi, trasparenti e commisurati ai costi amministrativi sostenuti della propria autorità di regolamentazione. Tali diritti amministrativi non comprendono i pagamenti per i diritti d'uso di risorse scarse e i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale.

ARTICOLO 8.52

Attribuzione e uso di risorse scarse

1. Ciascuna parte attua procedure per l'attribuzione e l'uso di risorse scarse relative alle telecomunicazioni, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, in modo aperto, obiettivo, tempestivo, trasparente, non discriminatorio e non indebitamente gravoso.
2. Ciascuna parte mette a disposizione del pubblico le informazioni circa la situazione attuale delle bande di frequenza assegnate, ma non è obbligata a precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.

3. Le misure di una parte relative all'attribuzione e all'assegnazione dello spettro e alla gestione delle frequenze non sono di per sé incompatibili con gli articoli 8.7 e 8.15. Ciascuna parte si riserva pertanto il diritto di stabilire ed applicare politiche di gestione dello spettro e delle frequenze che abbiano per effetto la limitazione del numero dei prestatori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, purché lo faccia in maniera coerente con le altre disposizioni del presente accordo. Tale diritto comprende la facoltà di attribuire le bande di frequenza tenendo conto delle esigenze attuali e future e della disponibilità dello spettro.

ARTICOLO 8.53

Trasparenza

Ciascuna parte provvede affinché le proprie misure relative all'accesso a reti e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e il relativo uso siano rese pubbliche, comprese le misure relative a:

- a) tariffe e altre condizioni del servizio;
- b) specifiche delle interfacce tecniche;
- c) organismi preposti all'elaborazione, alla modifica e all'adozione di norme che incidono sull'accesso e sull'uso;
- d) condizioni applicabili al collegamento di terminali o di altre apparecchiature alle reti pubbliche di trasporto di telecomunicazioni; e
- e) eventuali obblighi di notifica, autorizzazione, registrazione o licenza.

ARTICOLO 8.54

Risoluzione delle controversie in materia di telecomunicazioni

1. Ciascuna parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, provvede affinché i fornitori di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni dell'altra parte possano ricorrere tempestivamente all'autorità di regolamentazione della prima parte al fine di risolvere le controversie sorte in relazione ai diritti e agli obblighi di tali fornitori derivanti dalla presente sottosezione. In tali casi l'autorità di regolamentazione, ove opportuno, si adopera per emanare una decisione vincolante al fine di risolvere la controversia senza indebito ritardo.

2. Qualora rifiuti di prendere un provvedimento in risposta a una richiesta di risoluzione di una controversia, l'autorità di regolamentazione, su richiesta ed entro un periodo di tempo ragionevole, fornisce una spiegazione scritta della sua decisione.

3. L'autorità di regolamentazione rende pubblica la decisione risolutiva della controversia conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte, tenuto conto delle prescrizioni in materia di riservatezza commerciale.

4. Ciascuna parte provvede affinché un fornitore di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni che abbia subito un danno da una decisione della sua autorità di regolamentazione possa ottenere un riesame di tale decisione da parte dell'autorità di regolamentazione o di un organo di ricorso indipendente, che può anche essere un'autorità giudiziaria.

5. Ciascuna parte provvede affinché un fornitore di reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni destinatario di una decisione della sua autorità di regolamentazione o di un organo di ricorso indipendente, se quest'ultimo non è un'autorità giudiziaria, possa ottenere un ulteriore riesame di tale decisione da parte di un'autorità giudiziaria indipendente, salvo nel caso in cui il fornitore abbia accettato una procedura in cui l'autorità di regolamentazione o l'organo di ricorso indipendente emana una decisione definitiva, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte.

6. Le parti consentono che una domanda di riesame da parte di un organo di ricorso indipendente o di un'autorità giudiziaria giustifichi l'inosservanza della decisione dell'autorità di regolamentazione solo qualora l'organo di ricorso o l'autorità giudiziaria pertinente rigetti, sospenda o abroghi tale decisione.

7. La procedura di cui ai paragrafi da 1 a 3 non osta a che le parti interessate adiscano le autorità giudiziarie.

ARTICOLO 8.55

Rapporti con le organizzazioni internazionali

Le parti riconoscono l'importanza delle norme internazionali ai fini della compatibilità e dell'interoperabilità a livello mondiale delle reti e servizi di trasporto delle telecomunicazioni e si impegnano a promuovere tali norme attraverso l'attività degli organismi internazionali pertinenti, tra cui l'Unione internazionale delle telecomunicazioni e l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione.

ARTICOLO 8.56

Riservatezza delle informazioni

Ciascuna parte garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni degli utenti effettuate attraverso le reti e i servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, nonché dei relativi dati sul traffico, senza indebite restrizioni degli scambi di servizi.

ARTICOLO 8.57

Roaming internazionale ⁽¹⁾

1. Ciascuna parte, al fine di promuovere l'aumento degli scambi tra le parti e migliorare il benessere dei consumatori, si adopera per cooperare alla promozione di tariffe trasparenti e ragionevoli per i servizi di roaming internazionale.
2. Ciascuna parte può scegliere di adottare misure volte ad aumentare la trasparenza e la concorrenza per quanto riguarda le tariffe dei servizi di roaming internazionale e le alternative tecnologiche ai servizi di roaming, quali:
 - a) garantire che le informazioni in materia di tariffe al dettaglio siano facilmente accessibili ai consumatori; e
 - b) ridurre al minimo gli ostacoli all'uso di alternative tecnologiche al roaming, che consentano ai consumatori che si recano nel territorio di una parte in provenienza dal territorio dell'altra parte di accedere ai servizi di telecomunicazione utilizzando il dispositivo di loro scelta.
3. Ciascuna parte incoraggia i prestatori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni nel proprio territorio a mettere a disposizione del pubblico le informazioni sulle tariffe al dettaglio per i servizi di roaming internazionale per i servizi vocali, di trasmissione dati e di messaggistica offerti ai propri utenti finali che si recano nel territorio dell'altra parte.
4. Nessuna disposizione del presente articolo impone alle parti di disciplinare le tariffe o le condizioni applicabili ai servizi di roaming internazionale.

SOTTOSEZIONE 5

Servizi finanziari

ARTICOLO 8.58

Ambito di applicazione

1. La presente sottosezione si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi di servizi finanziari.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8.2, lettera r), alla presente sottosezione, per «servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri» si intende quanto segue:
 - a) attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio;

⁽¹⁾ Il presente articolo non si applica ai servizi di roaming all'interno dell'Unione, che sono servizi radiomobili commerciali prestati in virtù di un accordo commerciale tra prestatori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni che consentono a un utente finale di utilizzare il proprio telefono cellulare o qualsiasi altro dispositivo nazionale per servizi vocali, di trasmissione dati o di messaggistica in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è ubicata la rete pubblica nazionale di trasporto di telecomunicazioni dell'utente finale.

- b) attività facenti parte di un regime di previdenza sociale obbligatorio o di un regime pensionistico pubblico; e
 - c) altre attività svolte da un soggetto pubblico per conto o avvalendosi di una garanzia o utilizzando le risorse finanziarie di una parte o dei suoi soggetti pubblici.
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8.2, lettera r), alla presente sottosezione, se una parte consente che una qualsiasi delle attività di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), sia svolta dai suoi prestatori di servizi finanziari in concorrenza con un soggetto pubblico o un prestatore di servizi finanziari, il termine «servizi» comprende tali attività.
4. L'articolo 8.2, lettera s), non si applica ai servizi contemplati dalla presente sottosezione.

ARTICOLO 8.59

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) «servizio finanziario»: qualunque servizio di carattere finanziario offerto da un prestatore di servizi finanziari di una parte; i servizi finanziari comprendono tutti i servizi assicurativi e connessi, nonché tutti i servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione); i servizi finanziari comprendono le seguenti attività:
 - i) servizi assicurativi e connessi:
 - A) assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):
 - 1) ramo vita; e
 - 2) ramo danni;
 - B) riassicurazione e retrocessione;
 - C) intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e di agenzia); e
 - D) servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione dei rischi e liquidazione sinistri; e
 - ii) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
 - A) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
 - B) prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
 - C) leasing finanziario;
 - D) tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, compresi carte di credito, di addebito e di prelievo, traveller's cheques e bonifici bancari;
 - E) garanzie e impegni;
 - F) operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
 - 1) strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali e certificati di deposito);
 - 2) valuta estera;
 - 3) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e opzioni;
 - 4) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi *swap* e contratti a termine del tipo *forward rate agreement*;
 - 5) valori mobiliari; e
 - 6) altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;
 - G) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché la prestazione di servizi connessi;

- H) servizi di intermediazione nel mercato monetario;
 - I) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
 - J) servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
 - K) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
 - L) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativi a tutte le attività elencate alle precedenti lettere da A) a K), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli e consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali;
- b) «prestatore di servizi finanziari»: qualunque persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o prestare servizi finanziari, tranne i soggetti pubblici;
- c) «nuovo servizio finanziario»: qualunque servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è offerto da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una parte, ma è prestato nel territorio dell'altra parte;
- d) «ente postale di assicurazione»: un soggetto che stipula e vende al pubblico un'assicurazione ed è di proprietà o sotto il controllo, diretto o indiretto, di un ente postale di una parte;
- e) per «soggetto pubblico» si intende:
- i) un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una parte, o un soggetto di proprietà o sotto il controllo di una parte, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; oppure
 - ii) un soggetto privato che svolge funzioni normalmente esercitate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni; e
- f) «organismo di autoregolamentazione»: qualsiasi organismo non governativo, compresa una borsa o un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, un organismo di compensazione o un'altra organizzazione o associazione che esercita, su delega di una parte, poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi finanziari.

ARTICOLO 8.60

Servizi finanziari nuovi nel territorio di una parte

1. Una parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel proprio territorio a offrire qualunque nuovo servizio finanziario nel proprio territorio.
2. In deroga all'articolo 8.7, lettera b), le parti possono stabilire la forma giuridica della prestazione del nuovo servizio finanziario e subordinare tale prestazione ad un'autorizzazione. La parte che impone l'obbligo di un'autorizzazione può negare tale autorizzazione per motivi prudenziali, ma non unicamente per il motivo che il servizio non è prestato da alcun prestatore di servizi finanziari nel proprio territorio.

ARTICOLO 8.61

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna parte, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel proprio territorio accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti del prestatore di ultima istanza della parte.

ARTICOLO 8.62

Organismi di autoregolamentazione

Se una parte impone l'adesione, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione affinché i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte possano prestare servizi finanziari in condizioni di parità con i prestatori di servizi finanziari di tale parte, o se tale parte concede, direttamente o indirettamente, a un organismo di autoregolamentazione vantaggi o benefici per la prestazione di servizi finanziari, tale parte provvede affinché l'organismo di autoregolamentazione adempia gli obblighi di cui all'articolo 8.8.

ARTICOLO 8.63

Trasmissione e trattamento di informazioni

1. Le parti non adottano misure che impediscano la trasmissione di informazioni o il trattamento di informazioni finanziarie, compresa la trasmissione di dati per via elettronica, o che, fatte salve le norme sulle importazioni conformi agli accordi internazionali, impediscano il trasferimento di apparecchiature, quando la trasmissione di informazioni, il trattamento di informazioni finanziarie o il trasferimento di apparecchiature in questione sono necessari per lo svolgimento della normale attività di un prestatore di servizi finanziari.

2. Nessuna disposizione del paragrafo 1 limita il diritto delle parti di tutelare i dati personali, la vita privata e la riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche, sempreché tale diritto non sia utilizzato per eludere quanto disposto nelle sezioni da B a D e nella presente sottosezione.

ARTICOLO 8.64

Regolamentazione efficace e trasparente

1. La parte che impone l'obbligo di una licenza per la prestazione di un servizio finanziario rende pubblici i requisiti e le procedure per il rilascio di tale licenza.

2. La parte che ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente al fine di trattare la domanda ne dà sollecitamente comunicazione al richiedente.

3. Ciascuna parte si adopera affinché le norme di applicazione generale adottate o mantenute in vigore da organismi di autoregolamentazione nel territorio di tale parte siano tempestivamente pubblicate o messe a disposizione in modo tale da consentire alle persone interessate di venirne a conoscenza.

ARTICOLO 8.65

Misure prudenziali

1. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte adotti o mantenga in vigore misure per motivi prudenziali, anche per:

- a) la protezione di investitori, titolari di depositi, titolari di polizze o persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; oppure
- b) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario della parte.

2. Qualora non siano conformi al presente accordo, le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi delle parti derivanti dal presente accordo.

3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre alle parti l'obbligo di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

ARTICOLO 8.66

Prestazione di servizi di assicurazione da parte di enti postali di assicurazione

1. Il presente articolo stabilisce le disposizioni applicabili ai casi in cui una parte consente al proprio ente postale di assicurazione di stipulare contratti e prestare servizi di assicurazione diretta al pubblico. I servizi contemplati dal presente articolo non comprendono la prestazione di servizi di assicurazione riguardanti la raccolta, il trasporto e il recapito di corrispondenza o pacchi da parte dell'ente postale di assicurazione di una parte.
2. Una parte non adotta né mantiene in vigore misure che, per quanto riguarda la prestazione dei servizi di assicurazione di cui al paragrafo 1, creino condizioni di concorrenza più favorevoli a un ente postale di assicurazione rispetto a un prestatore privato di servizi di assicurazione analoghi nel proprio mercato, anche mediante:
 - a) l'imposizione, in relazione alla licenza di prestatore privato per la prestazione di servizi di assicurazione, di condizioni più onerose rispetto a quelle che la parte impone ad un ente postale di assicurazione per la prestazione di servizi simili; oppure
 - b) la messa a disposizione, a favore di un ente postale di assicurazione, di un canale di distribuzione per la vendita dei servizi di assicurazione secondo modalità e a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che la parte applica ai prestatori privati di servizi simili.
3. Per quanto riguarda la prestazione dei servizi di assicurazione di cui al paragrafo 1 da parte di un ente postale di assicurazione, le parti applicano le medesime disposizioni regolamentari e procedono alle stesse attività di applicazione di tali disposizioni previste per la prestazione di servizi di assicurazione simili da parte di prestatori privati.
4. Nell'adempimento degli obblighi derivanti dal paragrafo 3, le parti impongono all'ente postale di assicurazione che presta i servizi di assicurazione di cui al paragrafo 1 di pubblicare un bilancio annuale relativo alla prestazione di tali servizi. Tale bilancio presenta il grado di precisione e rispetta le norme di revisione prescritte dai principi contabili e di revisione generalmente accettati, dalle norme contabili e di revisione riconosciute a livello internazionale o da norme equivalenti, applicati nel territorio delle parti alle imprese private quotate in borsa che prestano servizi simili.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano a un ente postale di assicurazione nel territorio di una parte:
 - a) che non è di proprietà né sotto il controllo, diretto o indiretto, della parte, purché quest'ultima non mantenga alcun vantaggio tale da modificare le condizioni di concorrenza a favore dell'ente postale di assicurazione nella prestazione di servizi di assicurazione rispetto a un prestatore privato di servizi di assicurazione simili nel proprio mercato; oppure
 - b) se le vendite di contratti di assicurazione diretta ramo vita e ramo danni stipulati dall'ente postale di assicurazione rappresentano, rispettivamente, non più del 10 % del totale dei premi annui derivanti dall'assicurazione diretta ramo vita e ramo danni nel mercato della parte.

ARTICOLO 8.67

Cooperazione regolamentare in materia di regolamentazione finanziaria

Le parti promuovono la cooperazione regolamentare in materia di regolamentazione finanziaria conformemente all'allegato 8-A.

SOTTOSEZIONE 6

Servizi di trasporto marittimo internazionale

ARTICOLO 8.68

Ambito di applicazione e definizioni

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro regolamentare per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale a norma delle sezioni da B a D del presente capo e si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi di servizi di trasporto marittimo internazionale.

2. Ai fini del presente capo si intende per:
- a) «servizi di stazionamento e deposito di container»: le operazioni di stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento o svuotamento, riparazione e messa a disposizione dei container per le spedizioni;
 - b) «servizi di sdoganamento»: l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali relative all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attività complementare;
 - c) «trasporti porta a porta o multimodali»: trasporti di merci mediante più di una modalità di trasporto, comprendenti una tratta marittima internazionale e con un unico titolo di trasporto;
 - d) «servizi di spedizione merci»: le attività che consistono nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;
 - e) «servizi di trasporto marittimo internazionale»: il trasporto di passeggeri o merci mediante navi adibite alla navigazione marittima tra un porto di una parte e un porto dell'altra parte o di un paese terzo, compresa la stipula diretta di contratti con i prestatori di altri servizi di trasporto per realizzare trasporti porta a porta o multimodali, con un unico titolo di trasporto, ma escluso il diritto di prestare tali altri servizi di trasporto;
 - f) «servizi di agenzia marittima»: le attività che consistono nel rappresentare, in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
 - i) commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, ed emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; e
 - ii) rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, nella presa in carico delle merci;
 - g) «servizi ausiliari marittimi»: servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di deposito e magazzinaggio, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container, servizi di agenzia marittima e servizi marittimi di spedizione merci;
 - h) «servizi di movimentazione di carichi marittimi»: le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali laddove questo personale sia organizzato in modo indipendente rispetto alle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e la supervisione delle seguenti attività:
 - i) carico delle merci su una nave o scarico delle stesse da una nave;
 - ii) rizzaggio e derizzaggio del carico; e
 - iii) ricevimento o consegna e vigilanza del carico prima dell'imbarco o dopo lo scarico; e
 - i) «servizi di deposito e magazzinaggio»: servizi di magazzinaggio di merci congelate o refrigerate, servizi di magazzinaggio alla rinfusa di liquidi o gas e servizi di deposito e magazzinaggio di altre merci compresi il cotone, i cereali, la lana, il tabacco, altri prodotti agricoli e altri beni di consumo.

ARTICOLO 8.69

Obblighi

Fatte salve le misure non conformi o le altre misure di cui agli articoli 8.12 e 8.18, ciascuna parte:

- a) rispetta il principio del libero accesso ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su basi commerciali e non discriminatorie;

- b) accorda alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie navi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi marittimi ausiliari, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico ⁽¹⁾;
- c) consente lo stabilimento e l'esercizio di un'impresa nel proprio territorio da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte riservando loro, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi; e
- d) mette a disposizione dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte, secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie, i seguenti servizi portuali: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio e servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni e la fornitura di acqua e di elettricità.

SEZIONE F

Commercio elettronico

ARTICOLO 8.70

Obiettivo e disposizioni generali

1. Le parti riconoscono che il commercio elettronico contribuisce alla crescita economica e migliora le opportunità commerciali in molti settori. Le parti riconoscono altresì l'importanza di agevolare l'uso e lo sviluppo del commercio elettronico.
2. L'obiettivo della presente sezione è contribuire a creare un clima di fiducia nell'uso del commercio elettronico e promuovere il commercio elettronico tra le parti.
3. Le parti riconoscono l'importanza del principio di neutralità tecnologica nel commercio elettronico.
4. La presente sezione si applica alle misure di una parte che incidono sugli scambi per via elettronica.
5. La presente sezione non si applica ai servizi attinenti alle scommesse e al gioco d'azzardo, ai servizi di radiodiffusione, ai servizi audiovisivi, ai servizi dei notai o di professioni equivalenti e ai servizi di rappresentanza legale.
6. In caso di conflitto tra le disposizioni della presente sezione e le altre disposizioni del presente accordo, queste ultime prevalgono limitatamente alle disposizioni incompatibili.

ARTICOLO 8.71

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

- a) «autenticazione elettronica»: il processo o l'atto di verificare l'identità di una delle parti di una comunicazione elettronica o di una transazione o di garantire l'integrità di una comunicazione elettronica; e

⁽¹⁾ Nell'applicare i principi di cui alle lettere a) e b), ciascuna parte non adotta né mantiene in vigore clausole concernenti la ripartizione dei carichi negli accordi in materia di servizi di trasporto marittimo internazionale. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo ciascuna parte abroga le clausole di questo tipo eventualmente contenute in accordi in vigore o conclusi prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

- b) «firma elettronica»: dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e conformi alle seguenti prescrizioni:
- i) la firma elettronica è utilizzata da una persona per confermare che i dati elettronici cui si riferisce sono stati creati o firmati, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte, da tale persona; e
 - ii) la firma elettronica conferma che le informazioni contenute nei dati elettronici non sono state modificate.

ARTICOLO 8.72

Dazi doganali

Le parti non impongono dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica.

ARTICOLO 8.73

Codice sorgente

1. Una parte non può imporre il trasferimento del codice sorgente di un software di proprietà di una persona dell'altra parte né richiedere l'accesso a tale codice ⁽¹⁾. Nessuna disposizione del presente paragrafo osta all'inserimento o all'applicazione di condizioni relative al trasferimento del codice sorgente o alla concessione dell'accesso a tale codice in contratti a trattativa privata, né al trasferimento del codice sorgente o alla concessione dell'accesso a tale codice su base volontaria, ad esempio nell'ambito degli appalti pubblici.
2. Nessuna disposizione del presente articolo incide:
 - a) sulle prescrizioni imposte da un tribunale ordinario o amministrativo o dall'autorità garante della concorrenza al fine di porre rimedio a una violazione del diritto della concorrenza;
 - b) sulle prescrizioni imposte da un tribunale ordinario o amministrativo o da un'autorità amministrativa per quanto riguarda la protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui i codici sorgente siano protetti da detti diritti; e
 - c) sul diritto di una parte di adottare misure conformemente all'articolo III dell'AAP.
3. Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo osta a che una parte adotti o mantenga in vigore misure ⁽²⁾ incompatibili con il paragrafo 1, conformemente agli articoli 1.5, 8.3 e 8.65.

ARTICOLO 8.74

Regolamentazione interna

Ciascuna parte provvede affinché tutte le misure di applicazione generale da essa adottate che incidono sul commercio elettronico siano gestite in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.

ARTICOLO 8.75

Principio della non autorizzazione preventiva

1. Le parti si adopereranno per non imporre alcuna autorizzazione preventiva né altre prescrizioni di effetto equivalente per la prestazione di servizi per via elettronica.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicati sia i sistemi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi prestati per via elettronica sia le norme in materia di telecomunicazioni.

⁽¹⁾ Si precisa che l'espressione «codice sorgente di un software di proprietà di una persona dell'altra parte» comprende il codice sorgente di un software contenuto in un prodotto.

⁽²⁾ Tali misure comprendono le misure volte a garantire la sicurezza, ad esempio nell'ambito di una procedura di certificazione.

ARTICOLO 8.76

Stipula di contratti per via elettronica

Salvo altrimenti disposto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, una parte non adotta né mantiene in vigore misure a disciplina delle transazioni elettroniche tali da:

- a) negare gli effetti giuridici, la validità o l'esecutività di un contratto per il solo fatto che è stato stipulato per via elettronica; oppure
- b) frapporre altrimenti ostacoli all'uso di contratti stipulati per via elettronica.

ARTICOLO 8.77

Autenticazione e firma elettroniche

1. Salvo altrimenti disposto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari, una parte non nega la validità giuridica di una firma per il solo fatto che quest'ultima è in forma elettronica.

2. Le parti non adottano né mantengono in vigore misure che disciplinano l'autenticazione e la firma elettroniche tali da:

- a) vietare alle parti di una transazione elettronica di determinare reciprocamente gli opportuni metodi di autenticazione elettronica per la transazione; oppure
- b) privare le parti di transazioni elettroniche della possibilità di dimostrare, dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative, che le loro transazioni elettroniche sono conformi alle prescrizioni giuridiche relative all'autenticazione e alla firma elettroniche.

3. In deroga al paragrafo 2, ciascuna parte può esigere che, per una determinata categoria di transazioni, il metodo di autenticazione soddisfi determinate norme in materia di prestazioni o sia certificato da un organismo accreditato conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 8.78

Protezione dei consumatori

1. Le parti riconoscono l'importanza di adottare e mantenere in vigore misure trasparenti ed efficaci per la protezione dei consumatori, che siano applicabili al commercio elettronico, come pure misure che rafforzino la fiducia dei consumatori nel commercio elettronico.

2. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione tra le rispettive autorità competenti preposte alla protezione dei consumatori in relazione alle attività concernenti il commercio elettronico, in modo da rafforzare la protezione dei consumatori.

3. Le parti riconoscono l'importanza di adottare o mantenere in vigore, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, misure intese a tutelare i dati personali degli utenti del commercio elettronico.

ARTICOLO 8.79

Messaggi elettronici commerciali non sollecitati

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore, in materia di messaggi elettronici commerciali non sollecitati, misure che:

- a) impongano ai prestatori che inviano messaggi elettronici commerciali non sollecitati di permettere ai destinatari di evitare la ricezione continua di tali messaggi; e
- b) richiedano il consenso preventivo dei destinatari a ricevere messaggi elettronici commerciali, secondo quanto previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

2. Ciascuna parte garantisce che i messaggi elettronici commerciali siano chiaramente identificabili come tali, indichino chiaramente per conto di chi sono inviati e contengano tutte le informazioni necessarie a consentire ai destinatari di chiederne la cessazione a titolo gratuito e in qualsiasi momento.
3. Ciascuna parte mette a disposizione mezzi di ricorso contro i prestatori che inviano messaggi elettronici commerciali non sollecitati che non sono conformi alle misure adottate o mantenute in vigore a norma dei paragrafi 1 e 2.

ARTICOLO 8.80

Cooperazione in materia di commercio elettronico

1. Le parti, se del caso, collaborano e partecipano attivamente nelle sedi multilaterali per promuovere lo sviluppo del commercio elettronico.
2. Le parti convengono di instaurare un dialogo sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico al fine di condividere informazioni ed esperienze, a seconda dei casi, anche sulle relative disposizioni legislative e regolamentari e sulla loro attuazione, nonché sulle migliori pratiche in materia di commercio elettronico per quanto riguarda, tra l'altro:
 - a) la protezione dei consumatori;
 - b) la sicurezza informatica;
 - c) la lotta contro i messaggi elettronici commerciali non sollecitati;
 - d) il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico;
 - e) i problemi affrontati dalle piccole e medie imprese nell'uso del commercio elettronico;
 - f) l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;
 - g) la proprietà intellettuale; e
 - h) l'amministrazione online.

ARTICOLO 8.81

Libera circolazione dei dati

Le parti riesaminano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la necessità di inserire nello stesso disposizioni relative alla libera circolazione dei dati.

CAPO 9

MOVIMENTI DI CAPITALI, PAGAMENTI E TRASFERIMENTI E MISURE DI SALVAGUARDIA TEMPORANEE

ARTICOLO 9.1

Conto corrente

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna parte autorizza, in valuta liberamente convertibile⁽¹⁾ e conformemente all'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, ove applicabile, tutti i pagamenti e i trasferimenti attinenti alle operazioni sul conto corrente della bilancia dei pagamenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.

⁽¹⁾ Ai fini del presente capo, per «valuta liberamente convertibile» si intende una valuta che può essere liberamente scambiata contro valute ampiamente trattate nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzate per operazioni internazionali. Si precisa che le valute ampiamente trattate nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzate per operazioni internazionali comprendono le valute liberamente utilizzabili quali designate dall'FMI conformemente all'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale.

ARTICOLO 9.2

Movimenti di capitali

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, ciascuna parte autorizza, per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, la libera circolazione dei capitali ai fini della liberalizzazione degli investimenti e delle altre operazioni, secondo quanto previsto al capo 8.
2. Le parti si consultano al fine di agevolare i movimenti di capitali tra loro così da promuovere gli scambi e gli investimenti.

ARTICOLO 9.3

Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari relative ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti

1. Gli articoli 9.1 e 9.2 non possono essere interpretati nel senso di impedire a una parte di applicare le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:
 - a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;
 - b) emissione e commercio di titoli o contratti a termine, opzioni e altri prodotti derivati;
 - c) informativa finanziaria o registrazione di movimenti di capitali, pagamenti o trasferimenti, ove necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria;
 - d) illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;
 - e) garanzia del rispetto di ordinanze o sentenze nei procedimenti giurisdizionali; o
 - f) previdenza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.
2. Le disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1 non sono applicate in modo iniquo, arbitrario o discriminatorio, né costituiscono altrimenti una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, dei pagamenti o dei trasferimenti.

ARTICOLO 9.4

Misure di salvaguardia temporanee

1. In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Unione europea, quest'ultima può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti per un periodo non superiore a sei mesi. Tali misure sono limitate a quanto strettamente necessario e non costituiscono un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra il Giappone e un paese terzo in situazioni simili.
2. Le parti possono adottare o mantenere in vigore misure restrittive in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti ⁽¹⁾:
 - a) in caso di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna ⁽²⁾; o
 - b) qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti causino o minaccino di causare gravi difficoltà macroeconomiche relative a politiche monetarie e di cambio.

⁽¹⁾ Nel caso dell'Unione europea, tali misure possono essere adottate da uno Stato membro dell'Unione europea in situazioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 che interessano l'economia di tale Stato membro.

⁽²⁾ Le parti riconoscono che le gravi difficoltà o la minaccia di gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna di cui al paragrafo 2, lettera a), possono essere causate anche da gravi difficoltà macroeconomiche o dalla minaccia di gravi difficoltà macroeconomiche relative alle politiche monetarie e di cambio di cui al paragrafo 2, lettera b).

3. Le misure di cui al paragrafo 2:
 - a) sono compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;
 - b) non vanno oltre quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 2;
 - c) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente, con il migliorare della situazione descritta al paragrafo 2;
 - d) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte; e
 - e) non sono discriminatorie rispetto a paesi terzi in situazioni simili.
4. Nel caso degli scambi di merci, ciascuna parte può adottare misure restrittive a norma dell'articolo 2.20 per motivi di bilancia dei pagamenti.
5. Nel caso degli scambi di servizi, ciascuna parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la sua posizione finanziaria esterna o la sua bilancia dei pagamenti. Tali misure sono conformi alle condizioni stabilite all'articolo XII del GATS.
6. La parte che mantiene in vigore o ha adottato le misure di cui ai paragrafi da 1 a 3 ne dà tempestiva notifica all'altra parte.
7. Qualora siano adottate o mantenute in vigore restrizioni in virtù del presente articolo, le parti organizzano senza indugio consultazioni in seno al comitato per gli scambi di servizi, la liberalizzazione degli investimenti e il commercio elettronico, istituito a norma dell'articolo 22.3, a meno che le consultazioni non si tengano in altre sedi. Le consultazioni servono a valutare le difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna o altre difficoltà macroeconomiche che hanno determinato le rispettive misure, tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:
 - a) natura e portata delle difficoltà;
 - b) ambiente economico e commerciale esterno; e
 - c) interventi correttivi alternativi a disposizione.
8. Le consultazioni organizzate a norma del paragrafo 7 servono a esaminare la conformità delle misure restrittive ai paragrafi da 1 a 3. Le consultazioni si basano su tutti i pertinenti dati di carattere statistico o fattuale disponibili presentati dall'FMI; le conclusioni tengono conto della valutazione effettuata dell'FMI in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e della posizione finanziaria esterna o ad altre difficoltà macroeconomiche della parte interessata.

CAPO 10

APPALTI PUBBLICI

ARTICOLO 10.1

Integrazione dell'AAP

L'AAP è integrato nel presente capo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 10.2

Ambito di applicazione aggiuntivo

Le norme e le procedure di cui alle disposizioni dell'AAP specificate nell'allegato 10, parte 1, si applicano, *mutatis mutandis*, agli appalti disciplinati dall'allegato 10, parte 2.

ARTICOLO 10.3

Norme aggiuntive

Ciascuna parte applica gli articoli da 10.4 a 10.12 sia agli appalti disciplinati dai propri allegati dell'appendice I dell'AAP sia agli appalti disciplinati dall'allegato 10, parte 2.

ARTICOLO 10.4

Pubblicazione degli avvisi

Gli avvisi di appalti programmati o di gara d'appalto a norma dell'articolo VII dell'AAP devono essere accessibili gratuitamente e direttamente per via elettronica tramite un punto di accesso unico ad Internet.

ARTICOLO 10.5

Condizioni di partecipazione

1. In applicazione dell'articolo VIII dell'AAP, un ente appaltante di una parte non può escludere un fornitore stabilito nel territorio dell'altra parte dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione basandosi su un obbligo giuridico in virtù del quale il fornitore deve essere:

- a) una persona fisica; o
- b) una persona giuridica.

Tale disposizione non si applica agli appalti che rientrano nell'ambito di applicazione della legge giapponese sulla promozione delle iniziative di finanziamento privato (legge n. 117 del 1999).

2. Nel determinare le condizioni di partecipazione, un ente appaltante di una parte può richiedere che il fornitore vanti una precedente esperienza pertinente ove tale condizione sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto conformemente all'articolo VIII, paragrafo 2, lettera b), dell'AAP, ma non impone la condizione che tale precedente esperienza sia stata acquisita nel proprio territorio.

ARTICOLO 10.6

Qualificazione dei fornitori

1. Qualora una parte predisponga un sistema di registrazione dei fornitori che prevede l'obbligo per i fornitori interessati di registrarsi e di fornire determinate informazioni, tali fornitori possono chiedere la propria registrazione in qualsiasi momento. L'ente appaltante dovrebbe comunicare a tali fornitori, entro un termine ragionevolmente breve, se la registrazione è stata loro concessa.

2. Se, per essere autorizzato a presentare un'offerta nell'ambito di un appalto per lavori di costruzione in Giappone, un fornitore stabilito nell'Unione europea è tenuto a sottoporsi a una valutazione commerciale (*Keieijikoshinsa*, nota anche come *Keishin*) a norma della legge giapponese sul settore delle costruzioni (legge n. 100 del 1949), il Giappone provvede affinché le proprie autorità preposte a tale valutazione:

- a) valutino in modo non discriminatorio e, se del caso, riconoscano come equivalenti a quelli vigenti in Giappone gli indicatori del fornitore misurati al di fuori del Giappone, che possono comprendere:
 - i) il numero di dipendenti con profilo tecnico;
 - ii) le condizioni di benessere dei lavoratori;
 - iii) il numero di anni di attività nel settore delle costruzioni;
 - iv) la situazione contabile nel settore delle costruzioni;
 - v) l'importo della spesa destinata a ricerca e sviluppo;
 - vi) l'acquisizione della certificazione ISO 9001 o ISO 14001;
 - vii) l'assunzione e la valorizzazione di giovani ingegneri e lavoratori qualificati;
 - viii) il volume di vendite relative ai lavori di costruzione completati; e
 - ix) il volume di vendite relative ai lavori di costruzione completati in qualità di contraente principale; e
- b) tengano debitamente conto degli indicatori del fornitore misurati al di fuori del Giappone, che possono comprendere:
 - i) l'entità del capitale proprio;
 - ii) l'importo degli utili al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA);

- iii) il rapporto tra interessi passivi netti e vendite;
- iv) l'indice di rotazione delle passività;
- v) il rapporto tra profitto lordo sulle vendite e capitale lordo;
- vi) il rapporto tra utili ricorrenti e vendite;
- vii) il rapporto tra capitale proprio e immobilizzazioni;
- viii) il rapporto tra patrimonio netto e totale delle attività (*equity ratio*);
- ix) l'importo dei flussi di tesoreria generati dall'attività operativa; e
- x) l'importo degli utili non distribuiti.

ARTICOLO 10.7

Gara mediante preselezione

1. Qualora, conformemente all'articolo IX, paragrafi 4 e 5, dell'AAP, un ente appaltante limiti il numero di fornitori per un determinato appalto, il numero di fornitori ammessi a presentare un'offerta deve essere sufficiente a garantire la concorrenza senza compromettere l'efficienza operativa del sistema degli appalti.
2. Per il Giappone il presente articolo si applica solo ai soggetti dell'amministrazione centrale.

ARTICOLO 10.8

Specifiche tecniche

Se un ente appaltante applica specifiche tecniche rispettose dell'ambiente quali stabilite per i marchi ambientali o definite dalle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari in vigore nell'Unione europea o in Giappone, ciascuna parte provvede affinché tali specifiche siano:

- a) idonee a definire le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- b) basate su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; e
- c) accessibili a tutti i fornitori interessati.

ARTICOLO 10.9

Relazioni di prova

1. Ciascuna parte, compresi i propri enti appaltanti, può esigere che i fornitori interessati presentino, come mezzi per dimostrare la conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di valutazione o ad altre condizioni, una relazione di prova emessa da un organismo di valutazione della conformità o un certificato rilasciato da un simile organismo.
2. Nell'esigere la presentazione di una relazione di prova o di un certificato rilasciato da un organismo di valutazione della conformità, ciascuna parte, compresi i suoi enti appaltanti:
 - a) accetta i risultati delle procedure di valutazione della conformità svolte dagli organismi di valutazione della conformità dell'altra parte registrati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Giappone, concluso a Bruxelles il 4 aprile 2001; e
 - b) tiene debitamente conto di qualsiasi futuro ampliamento dell'ambito di applicazione dell'accordo di cui alla lettera a), o di qualsiasi altro accordo da concludere fra le parti ai fini del reciproco riconoscimento delle procedure di valutazione della conformità, successivamente alla sua entrata in vigore.

ARTICOLO 10.10

Condizioni ambientali

Gli enti appaltanti possono stabilire condizioni ambientali in relazione all'esecuzione di un appalto, purché tali condizioni siano compatibili con le norme stabilite dal presente capo e siano indicate nell'avviso di gara d'appalto o in un'altra comunicazione che sostituisca l'avviso di gara o nella documentazione di gara.

ARTICOLO 10.11

Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

1. In applicazione dell'articolo XV, paragrafo 5, dell'AAP e conformemente alle condizioni stabilite nelle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte, le parti provvedono affinché i propri enti appaltanti possano scegliere tra i due criteri di cui all'articolo XV, paragrafo 5, lettere a) e b), dell'AAP, e siano consapevoli dei vantaggi di ciascuno di tali criteri.
2. In applicazione dell'articolo XV, paragrafo 6, dell'AAP, l'ente appaltante che riceva un'offerta a un prezzo anormalmente inferiore ai prezzi delle altre offerte ricevute può anche verificare con il fornitore se il prezzo tiene conto della concessione di eventuali sovvenzioni.

ARTICOLO 10.12

Procedure interne di ricorso

1. La parte che designa un'autorità amministrativa imparziale a norma dell'articolo XVIII, paragrafo 4, dell'AAP, provvede affinché:
 - a) i membri dell'autorità designata siano indipendenti, imparziali e non subiscano pressioni esterne durante il mandato;
 - b) i membri dell'autorità designata non siano destituiti contro la loro volontà mentre sono in carica, a meno che la loro destituzione non sia imposta dalle disposizioni che disciplinano l'autorità designata; e
 - c) per quanto riguarda gli enti appaltanti di cui agli allegati 1 e 3 relativi a ciascuna parte dell'appendice I dell'AAP, nonché i soggetti dell'amministrazione centrale e tutti gli altri soggetti, esclusi gli enti dell'amministrazione regionale e locale di cui all'allegato 10, parte 2, il presidente o almeno un altro membro dell'autorità designata ha qualifiche giuridiche e professionali equivalenti a quelle richieste per i giudici, gli avvocati o altri esperti giuridici qualificati dalle disposizioni legislative e regolamentari della parte.
2. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che prevedono misure provvisorie tempestive atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Tali misure provvisorie, previste all'articolo XVIII, paragrafo 7, lettera a), dell'AAP, possono implicare la sospensione della gara d'appalto oppure, qualora l'ente appaltante abbia concluso un contratto e la parte abbia così disposto, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Le procedure possono contemplare la possibilità di tener conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico, al momento di decidere l'eventuale applicazione delle misure. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto.
3. Nel caso in cui uno dei fornitori interessati o partecipanti abbia presentato un ricorso dinanzi all'autorità designata di cui al paragrafo 1, ciascuna parte provvede, in linea di principio, affinché un ente appaltante non concluda il contratto fino a quando l'autorità non abbia preso una decisione o formulato una raccomandazione in merito al ricorso per quanto riguarda le misure provvisorie, le misure correttive o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti di cui ai paragrafi 2, 5 e 6 conformemente alle proprie norme e procedure e ai propri regolamenti. Ciascuna parte può disporre che in circostanze inevitabili e debitamente giustificate il contratto possa essere comunque concluso.
4. Ciascuna parte può prevedere:
 - a) un termine sospensivo tra la decisione di aggiudicazione dell'appalto e la conclusione del contratto, al fine di concedere ai fornitori non prescelti tempo sufficiente per valutare l'opportunità di avviare una procedura di ricorso; o
 - b) un termine sufficiente affinché un fornitore interessato possa presentare un ricorso, che può costituire un motivo di sospensione dell'esecuzione di un contratto.
5. Le misure correttive a norma dell'articolo XVIII, paragrafo 7, lettera b), dell'AAP, possono comprendere uno o più dei seguenti elementi:
 - a) la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie dal bando di gara, dai capitolati d'oneri o da ogni altro documento connesso alla procedura di gara e lo svolgimento di nuove procedure di appalto;

- b) la ripetizione della procedura di appalto, senza modificare le condizioni;
- c) l'annullamento della decisione di aggiudicazione dell'appalto e l'adozione di una nuova decisione di aggiudicazione dell'appalto;
- d) la risoluzione di un contratto o la dichiarazione della sua inefficacia; o
- e) l'adozione di altri provvedimenti intesi a porre rimedio a una violazione del presente capo, per esempio l'ingiunzione di pagamento di una determinata somma fintanto che non sia stato posto efficace rimedio alla violazione.

6. Conformemente all'articolo XVIII, paragrafo 7, lettera b), dell'AAP, ciascuna parte può disporre il risarcimento delle perdite o dei danni subiti. A tale riguardo, qualora l'organo di ricorso di una parte non sia un organo giurisdizionale e un fornitore ritenga che siano state violate le disposizioni legislative e regolamentari nazionali di attuazione degli obblighi derivanti dal presente capo, il fornitore può adire un organo giurisdizionale, anche ai fini di un risarcimento, conformemente alle procedure giudiziarie della parte.

7. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore le procedure necessarie per dare efficace esecuzione alle decisioni prese o alle raccomandazioni formulate dagli organi di ricorso o per dare efficace applicazione alle decisioni prese dagli organi giudiziari.

ARTICOLO 10.13

Raccolta e comunicazione delle statistiche

Ciascuna parte comunica all'altra parte le statistiche disponibili e comparabili pertinenti per gli appalti contemplati dall'allegato 10, parte 2.

ARTICOLO 10.14

Modifiche e rettifiche dei settori interessati

1. Una parte può modificare o rettificare i propri impegni a norma dell'allegato 10, parte 2.
2. Una modifica o una rettifica degli allegati relativi a una parte dell'appendice I dell'AAP che entri in vigore a norma dell'articolo XIX dell'AAP entra automaticamente in vigore ai fini del presente accordo.
3. La parte che intende modificare i propri impegni a norma dell'allegato 10, parte 2:
 - a) ne dà notifica per iscritto all'altra parte; e
 - b) propone all'altra parte, con la notifica, gli idonei adeguamenti compensativi in modo da mantenere un livello di copertura paragonabile a quello esistente prima della modifica.
4. In deroga al paragrafo 3, lettera b), una parte non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi se la modifica riguarda un ente appaltante sulle cui procedure di appalto la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza.
5. Qualora il comitato per gli appalti pubblici istituito dall'articolo XXI dell'AAP adotti criteri a norma dell'articolo XIX, paragrafo 8, lettere b) e c), dell'AAP, tali criteri sono applicabili anche nell'ambito del presente articolo.
6. Qualora l'altra parte obietti che:
 - a) un adeguamento proposto conformemente al paragrafo 3, lettera b), non è idoneo a mantenere un livello di copertura paragonabile a quello concordato; o
 - b) la modifica prevista di cui al paragrafo 4 riguarda un ente appaltante sulle cui procedure di appalto la parte non ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza,

tale parte presenta l'obiezione per iscritto alla parte che intende modificare i propri impegni entro 45 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 3, lettera a); in caso contrario si presume essa abbia accettato l'adeguamento o la modifica.

7. Sono considerate rettifiche le seguenti modifiche degli impegni di una parte a norma dell'allegato 10, parte 2:

- a) la modifica del nome di un ente appaltante;
- b) la fusione di due o più enti appaltanti elencati nel medesimo paragrafo dell'allegato 10, parte 2;
- c) la separazione di un ente appaltante elencato nell'allegato 10, parte 2, in due o più enti appaltanti che sono aggiunti agli enti appaltanti di cui al medesimo paragrafo di tale parte; e
- d) gli aggiornamenti degli elenchi indicativi, quali quelli di cui all'allegato 10, parte 2, sezione A, paragrafo 3, all'allegato 10, parte 2, sezione B, paragrafo 1, lettera b), o agli allegati 2 e 3 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP.

8. Successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, la parte che intenda apportare rettifiche ne dà notifica per iscritto all'altra parte ogni due anni, in linea con il ciclo di notifiche previste nella decisione del comitato per gli appalti pubblici relativa agli obblighi di notifica ai sensi degli articoli XIX e XXII dell'accordo, adottata il 30 marzo 2012 (GPA/113).

9. Entro 45 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 8, l'altra parte può presentare un'obiezione per iscritto alla parte che intende rettificare i propri impegni. La parte che presenta un'obiezione precisa i motivi per i quali ritiene che la rettifica prevista non rappresenti una modifica ai sensi del paragrafo 7 e descrive gli effetti di tale rettifica sulla copertura concordata di cui al presente accordo. La rettifica prevista si ritiene accettata se non viene presentata alcuna obiezione per iscritto entro 45 giorni dalla data di ricevimento della notifica.

10. Se la parte presenta obiezioni alla modifica o alla rettifica prevista o all'adeguamento compensativo proposto, le parti si adoperano per risolvere la questione tramite consultazioni. Se le parti non raggiungono un accordo entro 150 giorni dalla data di ricevimento della notifica dell'obiezione, la parte che intende modificare o rettificare i propri impegni può ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie di cui al capo 21 per stabilire se l'obiezione sia giustificata. Una modifica o rettifica prevista in relazione alla quale sia stata presentata un'obiezione si ritiene accettata solo se è stato così concordato tramite le consultazioni o se è stato deciso in tal senso dal collegio istituito a norma dell'articolo 21, paragrafo 7.

ARTICOLO 10.15

Cooperazione

Le parti si impegnano a cooperare al fine di migliorare la comprensione dei rispettivi mercati degli appalti pubblici. Le parti riconoscono inoltre che la partecipazione delle proprie industrie connesse, attraverso strumenti quali i dialoghi, è importante per raggiungere tale scopo.

ARTICOLO 10.16

Comitato per gli appalti pubblici

1. Il comitato per gli appalti pubblici istituito a norma dell'articolo 22.3 (di seguito nel presente articolo «il comitato») è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del presente capo.

2. Il comitato svolge le seguenti funzioni:

- a) formulare raccomandazioni al comitato misto per l'adozione di decisioni di modifica dell'allegato 10, parte 2, al fine di tener conto delle modifiche o delle rettifiche accettate a norma dell'articolo 10.14 o degli adeguamenti compensativi concordati;
- b) adottare le modalità di comunicazione dei dati statistici a norma dell'articolo 10.13, se necessario;

- c) esaminare le questioni relative agli appalti pubblici sottoposte dalle parti; e
- d) scambiarsi informazioni relative alle opportunità di appalti pubblici nel territorio di ciascuna parte, compresi quelli indetti da amministrazioni regionali e locali.

ARTICOLO 10.17

Punti di contatto

Ciascuna parte, all'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto per l'attuazione del presente capo e notifica all'altra parte i dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

CAPO 11

POLITICA DELLA CONCORRENZA

ARTICOLO 11.1

Principi

Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e leale nelle loro relazioni commerciali e di investimento. Le parti riconoscono che le pratiche anticoncorrenziali sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi e degli investimenti.

ARTICOLO 11.2

Pratiche anticoncorrenziali

Al fine di realizzare gli obiettivi del presente accordo ciascuna parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, adotta le misure che ritiene appropriate contro le pratiche anticoncorrenziali.

ARTICOLO 11.3

Quadro legislativo e regolamentare

1. Ciascuna parte mantiene in vigore il proprio diritto della concorrenza, che si applica a tutte le imprese in tutti i settori dell'economia e affronta in modo efficace le seguenti pratiche anticoncorrenziali:

- a) per l'Unione europea:
 - i) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;
 - ii) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante; e
 - iii) le fusioni di imprese o concentrazioni tra imprese che ostacolano in modo significativo una concorrenza effettiva; e
- b) per il Giappone:
 - i) il monopolio privato;
 - ii) un'ingiustificata restrizione degli scambi;
 - iii) le pratiche commerciali sleali; e
 - iv) le fusioni o acquisizioni che limitino sostanzialmente la concorrenza in un determinato settore del commercio.

2. Ciascuna parte applica il proprio diritto della concorrenza a tutte le imprese, private o pubbliche, che svolgono attività economiche. Tale disposizione non impedisce alle parti di prevedere deroghe al proprio diritto della concorrenza, purché tali deroghe siano trasparenti e limitate a quanto necessario per garantire l'interesse pubblico. Tali deroghe non vanno oltre quanto strettamente necessario per conseguire gli obiettivi di interesse pubblico definiti da tale parte.

3. Ai fini del presente capo, per «attività economiche» si intendono le attività relative all'offerta di beni e servizi su un mercato.

ARTICOLO 11.4

Indipendenza operativa

Ciascuna parte mantiene un'autorità indipendente sotto il profilo operativo, responsabile e competente per l'efficace applicazione del proprio diritto della concorrenza.

ARTICOLO 11.5

Non discriminazione

Nell'applicare il proprio diritto della concorrenza, ciascuna parte rispetta il principio di non discriminazione per tutte le imprese, indipendentemente dalla nazionalità e dal tipo di proprietà delle imprese.

ARTICOLO 11.6

Equità procedurale

Nell'applicare il proprio diritto della concorrenza, ciascuna parte rispetta il principio di equità procedurale per tutte le imprese, indipendentemente dalla nazionalità e dal tipo di proprietà delle imprese.

ARTICOLO 11.7

Trasparenza

Ciascuna parte applica il proprio diritto della concorrenza in maniera trasparente. Ciascuna parte promuove la trasparenza nella propria politica della concorrenza.

ARTICOLO 11.8

Cooperazione in materia di applicazione della legge

1. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo e contribuire all'efficace applicazione del diritto della concorrenza di ciascuna parte, le parti riconoscono che è nel loro interesse comune promuovere la cooperazione e il coordinamento fra le autorità garanti della concorrenza riguardo agli sviluppi della politica della concorrenza e delle attività di applicazione della legge in materia di concorrenza nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e il governo del Giappone per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali, concluso a Bruxelles il 10 luglio 2003 (di seguito nel presente capo «accordo per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali»).

2. Al fine di agevolare la cooperazione e il coordinamento di cui al paragrafo 1, le autorità garanti della concorrenza delle parti possono scambiarsi o trasmettersi in altro modo informazioni nel quadro dell'accordo per la cooperazione in materia di atti anticoncorrenziali.

ARTICOLO 11.9

Risoluzione delle controversie

Le disposizioni del presente capo non sono soggette alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.

CAPO 12

SOVVENZIONI

ARTICOLO 12.1

Principi

Le parti riconoscono che le sovvenzioni possono essere concesse da una parte qualora siano necessarie per conseguire obiettivi di politica pubblica. Talune sovvenzioni sono tuttavia potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e di compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi e degli investimenti. In linea di principio le sovvenzioni non dovrebbero essere concesse dalla parte che riscontri che tali sovvenzioni producono o potrebbero produrre un notevole effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.

ARTICOLO 12.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) «attività economiche»: le attività relative all'offerta di beni e servizi su un mercato.
- b) «sovvenzione»: una misura che soddisfa, *mutatis mutandis*, le condizioni di cui all'articolo 1.1 dell'accordo SCM, indipendentemente dal fatto che i beneficiari delle sovvenzioni trattino merci o servizi; e
- c) «sovvenzione specifica»: una sovvenzione riconosciuta come specifica, *mutatis mutandis*, conformemente all'articolo 2 dell'accordo SCM.

ARTICOLO 12.3

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle sovvenzioni specifiche, nella misura in cui esse siano connesse ad attività economiche ⁽¹⁾.
2. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni concesse a imprese incaricate dal governo di prestare servizi al pubblico in generale al fine di conseguire obiettivi di politica pubblica. Tali deroghe alle norme sulle sovvenzioni sono trasparenti e non vanno oltre i rispettivi obiettivi specifici di politica pubblica.
3. Il presente capo non si applica alle sovvenzioni concesse per risarcire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali.
4. Gli articoli 12.5 e 12.6 non si applicano alle sovvenzioni i cui importi o bilanci cumulativi siano inferiori a 450 000 diritti speciali di prelievo (di seguito «DSP») per beneficiario nel corso di un periodo di tre anni consecutivi.
5. Gli articoli 12.6 e 12.7 non si applicano alle sovvenzioni connesse agli scambi dei prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura e alle sovvenzioni connesse agli scambi di pesce e di prodotti della pesca.
6. L'articolo 12.7 non si applica alle sovvenzioni concesse temporaneamente per rispondere ad un'emergenza economica nazionale o mondiale ⁽²⁾. Tali sovvenzioni sono mirate, economiche, efficaci ed efficienti al fine di porre rimedio all'emergenza economica temporanea nazionale o mondiale individuata.
7. Il presente capo non si applica ai servizi audiovisivi.

⁽¹⁾ Si precisa che l'istruzione erogata nell'ambito del sistema di istruzione nazionale di ciascuna parte è considerata un'attività non economica.

⁽²⁾ Si precisa che per emergenza si intende una situazione che interessa l'intera economia di una parte. Per l'Unione europea, per intera economia di una parte si intende l'intera economia dell'Unione europea o almeno di uno degli Stati membri dell'Unione europea.

8. L'articolo 12.7 non si applica alle sovvenzioni concesse dalle amministrazioni regionali e locali di ciascuna parte. Nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal presente capo, ciascuna parte adotta ogni ragionevole misura in suo potere per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capo da parte delle proprie amministrazioni regionali e locali.

ARTICOLO 12.4

Relazione con l'accordo OMC

Il presente capo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dall'accordo SCM, dall'articolo XVI del GATT 1994 e dall'articolo XV del GATS.

ARTICOLO 12.5

Notifica

1. Ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo ciascuna parte notifica in inglese all'altra parte la base giuridica, la forma, l'importo o il bilancio e, se possibile, il nome del beneficiario di qualunque sovvenzione specifica concessa o mantenuta ⁽¹⁾ dalla parte notificante. La prima notifica viene tuttavia effettuata entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
2. Qualora una parte renda disponibili al pubblico su un sito web ufficiale le informazioni di cui al paragrafo 1, la notifica di cui al paragrafo 1 è considerata effettuata. Qualora una parte notifichi l'esistenza di sovvenzioni a norma dell'articolo 25.2 dell'accordo SCM, si considera che essa abbia soddisfatto la prescrizione di cui al paragrafo 1 per quanto attiene a tali sovvenzioni.
3. Per quanto concerne le sovvenzioni relative ai servizi, il presente articolo si applica solo ai seguenti settori: servizi di architettura e di ingegneria, servizi bancari, servizi informatici, servizi di costruzione, servizi energetici, servizi ambientali, servizi di corriere espresso, servizi di assicurazione, servizi di telecomunicazione e servizi di trasporto.

ARTICOLO 12.6

Consultazioni

1. La parte che ritiene che una sovvenzione concessa dall'altra parte produca o possa produrre un notevole effetto negativo sui propri interessi commerciali o di investimento nell'ambito del presente capo può presentare per iscritto una richiesta di consultazione. Le parti avviano consultazioni al fine di risolvere la questione, purché la richiesta contenga una spiegazione del modo in cui la sovvenzione produca o possa produrre un notevole effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.
2. Nel corso delle consultazioni la parte che riceve la richiesta di consultazione esamina la possibilità di fornire, su richiesta dell'altra parte, informazioni sulla sovvenzione quali:
 - a) la base giuridica e l'obiettivo o lo scopo strategico della sovvenzione;
 - b) la forma della sovvenzione, ad esempio sussidio, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o agevolazione fiscale;
 - c) le date e la durata della sovvenzione, nonché altri eventuali termini connessi alla stessa;
 - d) i requisiti di ammissibilità relativi alla sovvenzione;
 - e) l'importo totale o l'importo annuale iscritto a bilancio per la sovvenzione e la possibilità di limitare la sovvenzione;

⁽¹⁾ Ai fini del presente paragrafo, nel caso di sovvenzioni notificate in precedenza, le informazioni fornite nelle notifiche aggiornate possono limitarsi a indicare le eventuali modifiche, o la loro assenza, rispetto alla notifica precedente.

- f) ove possibile, il beneficiario della sovvenzione; e
 - g) ogni altra informazione, compresi dati statistici, che consenta di valutare gli effetti della sovvenzione sugli scambi o sugli investimenti.
3. Per facilitare le consultazioni, la parte che riceve la richiesta fornisce per iscritto informazioni pertinenti riguardanti la sovvenzione in questione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1.
4. Nel caso in cui non fornisca alcune delle informazioni di cui al paragrafo 2, la parte che riceve la richiesta spiega il motivo della mancanza di tali informazioni nella sua risposta scritta.
5. Se, dopo le consultazioni, la parte richiedente continua a ritenere che la sovvenzione produca o possa produrre un notevole effetto negativo sui propri interessi commerciali o di investimento nell'ambito del presente capo, la parte che riceve la richiesta esamina con debita attenzione le preoccupazioni espresse dalla parte richiedente. La parte che riceve la richiesta considera fattibile e accettabile qualsiasi soluzione.

ARTICOLO 12.7

Sovvenzioni vietate

Sono vietate le seguenti sovvenzioni di una parte che producono o possono produrre un notevole effetto negativo sugli scambi o sugli investimenti tra le parti:

- a) accordi giuridici o di altro tipo in virtù dei quali un governo o un organo pubblico sia tenuto a garantire i debiti o le passività di un'impresa, senza alcun limite quanto all'importo e alla durata di tale garanzia; e
- b) sovvenzioni per la ristrutturazione di un'impresa insolvente o in difficoltà, senza che questa abbia elaborato un piano di ristrutturazione credibile. Tale piano di ristrutturazione è elaborato entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui tale impresa ha ricevuto un contributo temporaneo di liquidità ⁽¹⁾. Il piano di ristrutturazione è basato su ipotesi realistiche, al fine di permettere all'impresa insolvente o in difficoltà di recuperare, entro un periodo di tempo ragionevole, una sostenibilità a lungo termine. L'impresa stessa o i suoi proprietari contribuiscono con fondi o beni considerevoli alle spese di ristrutturazione.

ARTICOLO 12.8

Uso delle sovvenzioni

Ciascuna parte garantisce che le imprese utilizzino le sovvenzioni esclusivamente per l'obiettivo specifico per il quale sono state concesse.

ARTICOLO 12.9

Eccezioni generali

Ai fini del presente capo, l'articolo XX del GATT 1994 e l'articolo XIV del GATS sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 12.10

Risoluzione delle controversie

L'articolo 12.6, paragrafo 5, non è soggetto alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.

⁽¹⁾ Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impedisce a una parte di concedere sovvenzioni attraverso un contributo temporaneo di liquidità sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti limitati all'importo necessario unicamente per mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il tempo necessario a definire un piano di ristrutturazione o di liquidazione.

CAPO 13

IMPRESE PUBBLICHE, IMPRESE CUI SIANO RICONOSCIUTI DIRITTI O PRIVILEGI SPECIALI E MONOPOLI DESIGNATI

ARTICOLO 13.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) «accordo dell'OCSE»: l'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico, elaborato nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (di seguito «OCSE»), o un impegno successivo, elaborato nell'ambito dell'OCSE o al di fuori di essa, che è stato adottato da almeno 12 membri originali dell'OMC partecipanti all'accordo al 1° gennaio 1979;
- b) «attività commerciali»: attività svolte da un'impresa a scopo lucrativo ⁽¹⁾ e il cui risultato è la produzione di un bene o la prestazione di un servizio che sarà venduto a un consumatore nel mercato di pertinenza in quantità e a prezzi determinati dall'impresa;
- c) «considerazioni commerciali»: considerazioni relative a prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altre condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che sarebbero normalmente presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un'impresa di proprietà privata operante secondo i principi dell'economia di mercato nel pertinente settore commerciale o industriale;
- d) «designare un monopolio»: istituire o autorizzare un monopolio, o ampliare la portata di un monopolio al fine di ricomprendervi beni o servizi aggiuntivi;
- e) «monopolio designato»: un soggetto, compreso un consorzio di imprese o un'agenzia governativa, che in un mercato di pertinenza nel territorio di una parte sia stato designato come unico fornitore o acquirente di un bene o di un servizio; un soggetto cui sia stato concesso un diritto esclusivo di proprietà intellettuale non può essere considerato monopolio designato per il solo fatto di tale concessione;
- f) «impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali»: un'impresa pubblica o privata, comprese le sue controllate, cui una parte ha riconosciuto diritti o privilegi speciali; una parte riconosce diritti o privilegi speciali quando designa un numero limitato di imprese autorizzate a fornire beni o prestare servizi secondo criteri che non sono obiettivi, proporzionali e non discriminatori, incidendo così in modo sostanziale sulla capacità di ogni altra impresa di fornire lo stesso bene o servizio nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;
- g) «servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi»: un servizio fornito nell'esercizio dei poteri governativi quale definito nel GATS e, se applicabile, nell'allegato del GATS sui servizi finanziari; e
- h) «impresa pubblica»: un'impresa che svolge attività commerciali, nella quale una parte:
 - i) detiene direttamente più del 50 % del capitale sociale;
 - ii) controlla, direttamente o indirettamente attraverso interessi proprietari, l'esercizio di più del 50 % dei diritti di voto;
 - iii) ha il potere di designare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di qualsiasi altro organo di gestione equivalente; o
 - iv) ha il potere di dirigere legalmente le attività dell'impresa o di esercitare altrimenti un grado equivalente di controllo conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 13.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati che svolgono attività commerciali. Se le suddette imprese svolgono sia attività commerciali sia attività non commerciali, solo le attività commerciali sono disciplinate dal presente capo.

⁽¹⁾ Si precisa che le attività svolte da un'impresa che opera senza fini di lucro o sulla base del principio del recupero dei costi non sono attività svolte a scopo lucrativo.

2. Il presente capo si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati a tutti i livelli di governo.
3. Il presente capo non si applica alle situazioni in cui le imprese pubbliche, le imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i monopoli designati agiscano come enti appaltanti contemplati negli allegati relativi a ciascuna parte dell'appendice I dell'AAP o nell'allegato 10, parte 2, che svolgono procedure di appalto a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di uso per la produzione di beni o per la prestazione di servizi a scopo di vendita commerciale.
4. Il presente capo non si applica ai servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi.
5. Il presente capo non si applica alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o ai monopoli designati, se in uno qualsiasi dei tre precedenti esercizi finanziari consecutivi il fatturato annuo derivante dalle attività commerciali dell'impresa o del monopolio di cui trattasi è stato inferiore a 200 milioni di DSP.
6. L'articolo 13.5 non si applica alla prestazione di servizi finanziari da parte di un'impresa pubblica in virtù di un mandato governativo, qualora tale prestazione di servizi finanziari:
 - a) sostenga le esportazioni o le importazioni, purché tali servizi:
 - i) non siano intesi a sostituire i finanziamenti commerciali; o
 - ii) siano offerti a condizioni non più favorevoli di quelle che potrebbero essere ottenute per servizi finanziari comparabili nel mercato commerciale;
 - b) sostenga gli investimenti privati al di fuori del territorio della parte, purché tali servizi:
 - i) non siano intesi a sostituire i finanziamenti commerciali; o
 - ii) siano offerti a condizioni non più favorevoli di quelle che potrebbero essere ottenute per servizi finanziari comparabili nel mercato commerciale; o
 - c) sia offerta a condizioni compatibili con l'accordo dell'OCSE, purché rientri nell'ambito di applicazione del medesimo.
7. L'articolo 13.5 non si applica ai settori di cui all'articolo 8.6, paragrafo 2.
8. L'articolo 13.5 non si applica nella misura in cui un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato di una parte effettui acquisti e vendite di un bene o di un servizio in virtù:
 - a) di qualunque misura non conforme esistente a norma dell'articolo 8.12, paragrafo 1, e dell'articolo 8.18, paragrafo 1, che la parte mantiene in vigore, proroga, rinnova, rivede o modifica secondo quanto previsto nel proprio elenco di cui all'allegato 8-B, allegato I; o
 - b) di qualunque misura non conforme di una parte a norma dell'articolo 8.12, paragrafo 2, e dell'articolo 8.18, paragrafo 2, per quanto attiene ai settori, ai sottosettori o alle attività indicati nel proprio elenco di cui all'allegato 8-B, allegato II;

ARTICOLO 13.3

Relazione con l'accordo OMC

Le parti ribadiscono i propri diritti e obblighi derivanti dall'articolo XVII, paragrafi da 1 a 3, del GATT 1994, dall'intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e dall'articolo VIII, paragrafi 1, 2 e 5, del GATS.

ARTICOLO 13.4

Disposizioni generali

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi di ciascuna parte derivanti dal presente capo, nessuna disposizione del presente capo impedisce alle parti di costituire o mantenere imprese pubbliche, riconoscere a imprese diritti o privilegi speciali o designare un monopolio.
2. Le parti non obbligano né incoraggiano un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato ad agire in modo incompatibile con il presente capo.

ARTICOLO 13.5

Trattamento non discriminatorio e considerazioni commerciali

1. Ciascuna parte provvede affinché, nello svolgimento di attività commerciali, ciascuna delle proprie imprese pubbliche e delle proprie imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ciascuno dei propri monopoli designati:
 - a) agisca sulla base di considerazioni commerciali nei propri acquisti o nelle proprie vendite di beni o servizi, tranne nell'adempimento di obblighi relativi al proprio incarico di servizio pubblico che non sono incompatibili con la lettera b) o c);
 - b) nei propri acquisti di beni o servizi:
 - i) accordi ai beni ai o servizi forniti da un'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato a beni o servizi simili forniti da imprese della parte; e
 - ii) accordi ai beni o servizi forniti da un'impresa contemplata quale definita all'articolo 8.2, lettera c), un trattamento non meno favorevole di quello accordato a beni o servizi simili forniti da imprese di imprenditori della parte nel mercato di pertinenza della parte; e
 - c) nella propria vendita di beni o servizi:
 - i) accordi a un'impresa dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle imprese della parte; e
 - ii) accordi a un'impresa contemplata quale definita all'articolo 8.2, lettera c), un trattamento non meno favorevole di quello accordato a imprese di imprenditori della parte nel mercato di pertinenza della parte ⁽¹⁾.
2. Il paragrafo 1, lettere b) e c), non osta a che un'impresa pubblica, un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o un monopolio designato:
 - a) acquisti o venda beni o servizi secondo modalità o a condizioni diverse, ivi compresi quelli relativi al prezzo, purché tali modalità o condizioni diverse siano conformi a considerazioni commerciali; o
 - b) rifiuti di acquistare o vendere beni o servizi, purché tale rifiuto sia basato su considerazioni commerciali.

ARTICOLO 13.6

Quadro regolamentare

1. Le parti rispettano e utilizzano al meglio le pertinenti norme internazionali, compresi, tra l'altro, i principi sul governo d'impresa delle società di proprietà statale elaborati dall'OCSE.
2. Ciascuna parte provvede affinché qualsiasi organismo di regolamentazione o qualsiasi altro organismo, istituito o mantenuto dalla parte, che esercita una funzione di regolamentazione, sia indipendente dalle imprese da esso regolamentate, non debba rispondere loro del suo operato e agisca in modo imparziale ⁽²⁾ in situazioni analoghe nei confronti di tutte le imprese da esso regolamentate, comprese le imprese pubbliche, le imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e i monopoli designati ⁽³⁾.
3. Ciascuna parte applica le proprie disposizioni legislative e regolamentari alle imprese pubbliche, alle imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali e ai monopoli designati in modo coerente e non discriminatorio.

⁽¹⁾ Si precisa che il presente paragrafo non si applica all'acquisto o alla vendita di quote, azioni o altre forme di partecipazione effettuati da un'impresa pubblica, da un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o da un monopolio designato come strumento di partecipazione al capitale di un'altra impresa.

⁽²⁾ Si precisa che l'imparzialità con cui l'organismo esercita le proprie funzioni di regolamentazione va valutata facendo riferimento a un modello generale o alle pratiche di detto organismo.

⁽³⁾ Si precisa che nei settori in cui le parti, nel capo 8, hanno accettato obblighi specifici relativi a tale organismo, prevalgono le pertinenti disposizioni di tale capo.

ARTICOLO 13.7

Scambio di informazioni

1. La parte che abbia motivo di ritenere che i propri interessi nel quadro del presente capo siano pregiudicati dalle attività commerciali di un'impresa pubblica, di un'impresa cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o di un monopolio designato (di seguito nel presente articolo «il soggetto») dell'altra parte può chiedere per iscritto all'altra parte informazioni circa le attività commerciali del soggetto connesse con l'attuazione delle disposizioni del presente capo conformemente al paragrafo 2.
2. La parte che riceve la richiesta fornisce le seguenti informazioni, purché tale richiesta contenga una spiegazione del modo in cui le attività del soggetto possono incidere sugli interessi della parte richiedente a norma del presente capo e indichi quali tra le seguenti informazioni vanno fornite:
 - a) la struttura organizzativa del soggetto e la composizione del suo consiglio di amministrazione o di qualsiasi altro organo di gestione equivalente;
 - b) la percentuale di quote e di diritti di voto che la parte che riceve la richiesta, le sue imprese pubbliche, le sue imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i suoi monopoli designati detengono cumulativamente in relazione al soggetto;
 - c) una descrizione di tutte le quote speciali o i diritti speciali di voto o altri diritti che la parte che riceve la richiesta, le sue imprese pubbliche, le sue imprese cui siano riconosciuti diritti o privilegi speciali o i suoi monopoli designati detengono, ove tali diritti siano diversi da quelli collegati alle quote comuni generali del soggetto;
 - d) una descrizione dei ministeri o degli organismi pubblici che regolamentano il soggetto, una descrizione degli obblighi di segnalazione imposti al soggetto da tali ministeri od organismi pubblici, nonché dei diritti e delle pratiche, ove possibile, applicati da tali ministeri od organismi pubblici per quanto riguarda la nomina, la revoca o la remunerazione dei dirigenti e dei membri del consiglio di amministrazione del soggetto o di qualsiasi altro organo di gestione equivalente;
 - e) il fatturato annuo e il patrimonio complessivo del soggetto negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili informazioni;
 - f) le eventuali deroghe, immunità e misure connesse di cui il soggetto beneficia a norma delle disposizioni legislative e regolamentari della parte che riceve la richiesta; e
 - g) eventuali informazioni supplementari disponibili al pubblico in merito al soggetto, comprese le relazioni finanziarie annuali e le revisioni contabili effettuate da terzi.

ARTICOLO 13.8

Eccezioni generali

Ai fini del presente capo, l'articolo XX del GATT 1994 e l'articolo XIV del GATS sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

CAPO 14

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE A

Disposizioni generali

ARTICOLO 14.1

Disposizioni iniziali

1. Al fine di agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi e la prestazione di servizi tra le parti, come pure di aumentare i benefici derivanti dagli scambi e dagli investimenti, le parti accordano e garantiscono una protezione adeguata, efficace e non discriminatoria della proprietà intellettuale e prevedono misure per garantire l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale contro le violazioni dei medesimi, incluse la contraffazione e la pirateria, conformemente alle disposizioni del presente capo e degli accordi internazionali di cui entrambe le parti sono firmatarie.

2. Una parte ha la facoltà, ma non l'obbligo, di prevedere a nella propria legislazione una protezione o un'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale più estesa di quanto richiesto dal presente capo, purché tale protezione o applicazione non sia in contrasto con le disposizioni del presente capo.

3. Ai fini del presente capo, per «proprietà intellettuale» si intendono tutte le categorie di proprietà intellettuale disciplinate dagli articoli da 14.8 a 14.39 del presente capo o dalla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS. La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, conclusa a Parigi il 20 marzo 1883 (di seguito «convenzione di Parigi») ⁽¹⁾.

4. Gli obiettivi e i principi fissati nella parte I dell'accordo TRIPS, ed in particolare negli articoli 7 e 8, si applicano al presente capo, *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 14.2

Principi concordati

In considerazione degli obiettivi fondamentali di politica pubblica dei regimi interni, le parti riconoscono la necessità di:

- a) promuovere l'innovazione e la creatività;
- b) agevolare la diffusione di informazioni, conoscenze, tecnologie, cultura e arte; e
- c) promuovere la concorrenza nonché mercati aperti ed efficienti,

mediante i rispettivi regimi di proprietà intellettuale, rispettando al contempo i principi, tra l'altro, di trasparenza e non discriminazione e tenendo conto degli interessi delle parti interessate, compresi i titolari e gli utilizzatori dei diritti.

ARTICOLO 14.3

Accordi internazionali

1. Le disposizioni del presente capo completano i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale di cui entrambe le parti sono firmatarie.

2. Le parti riaffermano il loro impegno a rispettare gli obblighi stabiliti negli accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale di cui entrambe le parti sono firmatarie ⁽²⁾ alla data di entrata in vigore del presente accordo, compresi i seguenti accordi:

- a) l'accordo TRIPS;
- b) la convenzione di Parigi;
- c) la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, conclusa a Roma il 26 ottobre 1961 (di seguito «convenzione di Roma»);
- d) la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, conclusa a Berna il 9 settembre 1886 (di seguito «convenzione di Berna») ⁽³⁾;
- e) il trattato OMPI sul diritto d'autore, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996;
- f) il trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996;

⁽¹⁾ Si precisa che per «convenzione di Parigi» si intende la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, quale riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, all'Aia il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e a Stoccolma il 14 luglio 1967 e quale modificata il 28 settembre 1979.

⁽²⁾ Gli accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale di cui al presente paragrafo includono quelli di cui gli Stati membri dell'Unione europea sono firmatari.

⁽³⁾ Si precisa che per «convenzione di Berna» si intende la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971 e modificata il 28 settembre 1979.

- g) il trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, concluso a Budapest il 28 aprile 1977;
 - h) la convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, conclusa a Parigi il 2 dicembre 1961 (di seguito «convenzione UPOV del 1991») ⁽¹⁾;
 - i) il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989; e
 - j) il trattato di cooperazione in materia di brevetti, concluso a Washington il 19 giugno 1970.
3. Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per ratificare i seguenti accordi multilaterali o aderire ai medesimi se, alla data di entrata in vigore del presente accordo, non ne sia già firmataria ⁽²⁾:
- a) il trattato sul diritto dei brevetti, adottato a Ginevra il 1° giugno 2000;
 - b) il trattato sul diritto dei marchi, adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994;
 - c) il trattato di Singapore sul diritto dei marchi, adottato a Singapore il 27 marzo 2006;
 - d) l'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, adottato a Ginevra il 2 luglio 1999;
 - e) il trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, adottato a Pechino il 24 giugno 2012; e
 - f) il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, adottato a Marrakech il 27 giugno 2013.

ARTICOLO 14.4

Trattamento nazionale

1. Per quanto riguarda tutte le categorie di proprietà intellettuale disciplinate dal presente capo, ciascuna parte accorda ai cittadini ⁽³⁾ dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione ⁽⁴⁾ della proprietà intellettuale, fatte salve le eccezioni già previste rispettivamente nella convenzione di Parigi, nella convenzione di Berna, nella convenzione di Roma e nel trattato sulla proprietà intellettuale in materia di semiconduttori, adottato a Washington il 26 maggio 1989. Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l'obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti previsti a norma del presente accordo.
2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono anche soggetti alle eccezioni previste all'articolo 5 dell'accordo TRIPS.

ARTICOLO 14.5

Trattamento della nazione più favorita

Ciascuna parte accorda immediatamente e incondizionatamente ai cittadini dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai cittadini di un paese terzo in materia di protezione della proprietà intellettuale, fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 4 e 5 dell'accordo TRIPS.

ARTICOLO 14.6

Questioni procedurali e trasparenza

1. Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per promuovere l'efficienza e la trasparenza nella gestione del proprio regime di proprietà intellettuale.

⁽¹⁾ Si precisa che per «convenzione UPOV del 1991» si intende la convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali del 2 dicembre 1961, quale riveduta a Ginevra il 19 marzo 1991.

⁽²⁾ Per l'Unione europea, ciò comprende la ratifica, da parte degli Stati membri, degli accordi multilaterali di cui al presente paragrafo o l'adesione ai medesimi.

⁽³⁾ Ai fini del presente articolo e dell'articolo 14.5, «cittadini» ha lo stesso significato di cui all'accordo TRIPS.

⁽⁴⁾ Ai fini del presente articolo e dell'articolo 14.5, il termine «protezione» comprende questioni riguardanti l'esistenza, l'acquisizione, l'ambito, il mantenimento e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nonché gli aspetti relativi all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale specificamente contemplati nel presente capo.

2. Al fine di garantire una gestione efficiente del proprio regime di proprietà intellettuale, ciascuna parte adotta misure appropriate per migliorare l'efficienza delle proprie procedure amministrative in materia di diritti di proprietà intellettuale in linea con le norme internazionali.
3. Al fine di promuovere ulteriormente la trasparenza nella gestione del proprio regime di proprietà intellettuale, ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per adottare le misure appropriate a sua disposizione per:
- a) pubblicare informazioni e mettere a disposizione del pubblico le informazioni contenute nei fascicoli per quanto riguarda:
 - i) le domande e le concessioni di brevetti;
 - ii) le registrazioni di disegni e modelli industriali;
 - iii) le domande e le registrazioni di marchi;
 - iv) le registrazioni di nuove varietà vegetali; e
 - v) le registrazione di indicazioni geografiche;
 - b) mettere a disposizione del pubblico informazioni sulle misure adottate dalle autorità competenti come misure alla frontiera di cui all'articolo 14.51 per sospendere lo svincolo delle merci che violano diritti di proprietà intellettuale;
 - c) mettere a disposizione del pubblico informazioni sugli sforzi da essa compiuti per assicurare l'effettiva applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e altre informazioni sul suo regime di proprietà intellettuale; e
 - d) mettere a disposizione del pubblico informazioni sulle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari, sulle decisioni giudiziarie definitive e sulle decisioni amministrative di applicazione generale in materia di applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 14.7

Sensibilizzazione del pubblico in materia di protezione della proprietà intellettuale

Ciascuna parte adotta le misure necessarie per continuare a promuovere la sensibilizzazione del pubblico alla protezione della proprietà intellettuale, compresi progetti educativi e di divulgazione sull'uso della proprietà intellettuale e sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale.

SEZIONE B

Norme relative alla proprietà intellettuale

SOTTOSEZIONE 1

Diritto d'autore e diritti connessi

ARTICOLO 14.8

Autori

Ciascuna parte conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- b) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo; ciascuna parte può determinare le condizioni alle quali ha luogo l'esaurimento del diritto di cui alla presente disposizione dopo la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell'originale o di una copia dell'opera con il consenso dell'autore; e
- c) qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

ARTICOLO 14.9

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la fissazione delle loro esecuzioni;
- b) la riproduzione delle fissazioni delle loro esecuzioni, sia essa diretta o indiretta, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- c) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni su fonogrammi; ciascuna parte può determinare le condizioni alle quali ha luogo l'esaurimento del diritto di cui alla presente disposizione dopo la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell'originale o di una copia delle esecuzioni fissate con il consenso dell'artista interprete o esecutore;
- d) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente; e
- e) la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo nel caso in cui l'esecuzione costituisca già di per sé una esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione.

ARTICOLO 14.10

Produttori di fonogrammi

Ciascuna parte conferisce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;
- b) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, dei loro fonogrammi e delle relative copie; ciascuna parte può determinare le condizioni alle quali ha luogo l'esaurimento del diritto di cui alla presente disposizione dopo la prima vendita o altra cessione dei diritti di proprietà dell'originale o di una copia del fonogramma con il consenso del produttore del fonogramma; e
- c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, dei loro fonogrammi, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

ARTICOLO 14.11

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna parte conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

- a) la fissazione delle loro emissioni;
- b) la riproduzione di fissazioni delle loro emissioni;
- c) la messa a disposizione del pubblico ⁽¹⁾ delle loro emissioni, su filo o senza filo, in risposta alla richiesta di un membro del pubblico ⁽²⁾;
- d) la ritrasmissione senza fili delle loro emissioni; e
- e) la comunicazione al pubblico delle loro emissioni se tale comunicazione avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto di ingresso; ciascuna parte può determinare le condizioni alle quali tale diritto esclusivo può essere esercitato.

⁽¹⁾ Si precisa che, nel caso dell'Unione europea, tale diritto è limitato a situazioni in cui la richiesta è presentata dal luogo e nel momento scelti individualmente da un membro del pubblico.

⁽²⁾ Si precisa che, nel caso del Giappone, la presente lettera si applica alla forma di trasmissione pubblica che avviene automaticamente in risposta a una richiesta del pubblico, ad eccezione delle forme di trasmissione che avvengono manualmente.

ARTICOLO 14.12

Uso dei fonogrammi

Le parti convengono di proseguire la discussione sulla protezione adeguata riguardo all'uso dei fonogrammi per tutte le comunicazioni al pubblico, tenendo in debito conto l'importanza delle norme internazionali in materia di protezione riguardo all'uso dei fonogrammi.

ARTICOLO 14.13

Durata della protezione

1. La protezione dei diritti d'autore di opere letterarie o artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna dura tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dalla data in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Se la durata della protezione di tali diritti è calcolata su una base diversa dalla vita di una persona fisica, tale durata non può essere inferiore a settant'anni a partire dalla data in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. Qualora l'opera non sia resa accessibile nei 70 anni successivi alla sua creazione, la durata della protezione non può essere inferiore a 70 anni dalla creazione dell'opera.

2. La durata della protezione dei diritti degli artisti interpreti o esecutori non può essere inferiore a 50 anni dall'esecuzione.

3. La durata della protezione dei diritti dei produttori di fonogrammi non può essere inferiore a 70 anni dalla pubblicazione del fonogramma. Qualora il fonogramma non sia pubblicato almeno nei 50 anni successivi alla sua fissazione, la durata della protezione non può essere inferiore a 50 anni dalla fissazione ⁽¹⁾.

4. La durata della protezione dei diritti sulle emissioni non può essere inferiore a 50 anni dalla prima diffusione.

5. I termini previsti dal presente articolo sono calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

ARTICOLO 14.14

Limitazioni ed eccezioni

Conformemente alle convenzioni e agli accordi internazionali di cui è firmataria, ciascuna parte può prevedere limitazioni o eccezioni ai diritti di cui agli articoli da 14.8 a 14.12 esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con il normale sfruttamento dell'oggetto della protezione né pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi dei titolari dei diritti.

ARTICOLO 14.15

Diritto degli autori sulle vendite successive delle opere d'arte

Le parti convengono di procedere a scambi di opinioni e informazioni su questioni relative al diritto a percepire una percentuale sulle vendite di un'opera d'arte originale successive alla prima e sulla situazione a tale riguardo nell'Unione europea e in Giappone.

ARTICOLO 14.16

Gestione collettiva

Le parti:

- a) riconoscono l'importanza di promuovere la cooperazione tra i rispettivi organismi di gestione collettiva;
- b) convengono di promuovere la trasparenza degli organismi di gestione collettiva; e
- c) si adoperano per facilitare un trattamento non discriminatorio, da parte degli organismi di gestione collettiva, dei titolari dei diritti che tali organismi rappresentano direttamente o tramite un altro organismo di gestione collettiva.

⁽¹⁾ Ciascuna parte può adottare misure efficaci al fine di garantire che gli utili generati nei 20 anni di protezione successivi ai 50 anni siano equamente ripartiti tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi.

ARTICOLO 14.17

Protezione di oggetti esistenti

1. Ciascuna parte applica l'articolo 18 della convenzione di Berna e l'articolo 14, paragrafo 6, dell'accordo TRIPS, *mutatis mutandis*, alle opere, alle esecuzioni e ai fonogrammi nonché i diritti e le protezioni accordati in relazione a tali oggetti conformemente alla presente sottosezione.
2. Una parte non è tenuta a ripristinare la protezione di un oggetto che alla data di entrata in vigore del presente accordo sia diventato di pubblico dominio nel suo territorio.

SOTTOSEZIONE 2

Marchi

ARTICOLO 14.18

Diritti conferiti da un marchio

Ciascuna parte provvede affinché il titolare di un marchio registrato abbia il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare ⁽¹⁾ nel corso di operazioni commerciali segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione. I diritti di cui sopra lasciano impregiudicati eventuali diritti anteriori, né compromettono la facoltà di una parte di concedere diritti in base all'uso.

ARTICOLO 14.19

Eccezioni

Ciascuna parte prevede eccezioni limitate ai diritti conferiti da un marchio, come l'uso leale di termini descrittivi ⁽²⁾, e può prevedere altre eccezioni limitate purché queste tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

ARTICOLO 14.20

Atti preparatori che costituiscono una violazione

Per quanto riguarda le etichette e gli imballaggi, ciascuna parte dispone che almeno ciascuno dei seguenti atti preparatori sia considerato una violazione di un marchio registrato se l'atto in questione è stato compiuto senza il consenso del titolare del marchio registrato:

- a) la fabbricazione;
- b) l'importazione; e
- c) la presentazione ⁽³⁾

di etichette o imballaggi recanti ⁽⁴⁾ un segno identico o simile al marchio registrato al fine di usare tale segno, o fare in modo che sia usato, nel corso di operazioni commerciali per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato.

⁽¹⁾ Ai fini del presente articolo, per «usare» un segno si intende, quantomeno, l'importazione e l'esportazione di prodotti o confezioni di prodotti su cui è apposto il segno in questione.

⁽²⁾ L'uso leale di termini descrittivi comprende l'uso di un segno per indicare l'origine geografica dei prodotti o dei servizi conformemente alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale.

⁽³⁾ Ai fini del presente articolo, per «presentazione» l'Unione europea intende l'offerta o l'immissione sul mercato, mentre il Giappone intende la cessione di proprietà.

⁽⁴⁾ Ai fini del presente articolo, per il Giappone, per «recanti» si intende «indicanti».

ARTICOLO 14.21

Marchi notori

Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori di cui all'articolo 6bis della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS, le parti riaffermano l'importanza della raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'assemblea generale dell'OMPI in occasione della 34a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI nel 1999.

SOTTOSEZIONE 3

Indicazioni geografiche

ARTICOLO 14.22

Ambito di applicazione

1. La presente sottosezione si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e altre bevande alcoliche ⁽¹⁾ nonché di prodotti agricoli ⁽²⁾ originari delle parti.
2. Ai fini del presente capo, per «indicazioni geografiche» si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.
3. Le indicazioni geografiche di una parte elencate nell'allegato 14-B sono protette dall'altra parte a norma del presente accordo se si riferiscono ai tipi di prodotti che l'altra parte protegge conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari elencate nell'allegato 14-A.

ARTICOLO 14.23

Sistema di protezione delle indicazioni geografiche

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene in vigore un sistema per la registrazione ⁽³⁾ e la protezione delle indicazioni geografiche nel proprio territorio.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 comprende almeno i seguenti elementi:
 - a) un mezzo ufficiale per mettere a disposizione del pubblico l'elenco delle indicazioni geografiche registrate;
 - b) una procedura amministrativa che consenta di verificare che un'indicazione geografica da registrare come indicato alla lettera a) identifichi un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica;
 - c) una procedura di opposizione che permetta di prendere in considerazione i legittimi interessi dei terzi; e
 - d) una procedura per la cancellazione ⁽⁴⁾ della protezione di un'indicazione geografica, tenendo conto dei legittimi interessi dei terzi e degli utilizzatori delle indicazioni geografiche registrate in questione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Ai fini della presente sottosezione, per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche in Giappone, per «bevande alcoliche» si intendono le bevande con una gradazione alcolica uguale o superiore all'1 %.

⁽²⁾ Ai fini della presente sottosezione, per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche in Giappone, per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti agricoli, forestali e della pesca, come pure i prodotti alimentari escluse le bevande alcoliche.

⁽³⁾ Ai fini della presente sottosezione, per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche in Giappone, i termini «registrazione» e «registrare» possono essere considerati sinonimi rispettivamente di «designazione» o «conferma della protezione» e di «designare» o «confermare la protezione» a norma delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari giapponesi.

⁽⁴⁾ Ai fini della presente sottosezione, per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche in Giappone, il termine «cancellazione» può essere considerato sinonimo di «esenzione dalla protezione» a norma delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari giapponesi.

⁽⁵⁾ Ciascuna parte, fatte salve le proprie disposizioni legislative e regolamentari relative al sistema di cui al paragrafo 1, prevede gli strumenti giuridici che consentono l'invalidazione della registrazione delle indicazioni geografiche.

ARTICOLO 14.24

Elenchi delle indicazioni geografiche

1. Dopo aver completato una procedura di opposizione e un esame delle indicazioni geografiche dell'Unione europea elencate nella parte 1, sezione A, e nella parte 2, sezione A, dell'allegato 14-B, il Giappone riconosce che tali indicazioni sono indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS e sono state registrate dall'Unione europea nell'ambito del sistema di cui all'articolo 14.23. Il Giappone protegge tali indicazioni geografiche conformemente alla presente sottosezione.

2. Dopo aver completato una procedura di opposizione e un esame delle indicazioni geografiche del Giappone elencate nella parte 1, sezione B, e nella parte 2, sezione B, dell'allegato 14-B, l'Unione europea riconosce che tali indicazioni sono indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS e sono state registrate dal Giappone nell'ambito del sistema di cui all'articolo 14.23. L'Unione europea protegge tali indicazioni geografiche conformemente alla presente sottosezione.

ARTICOLO 14.25

Ambito della protezione delle indicazioni geografiche

1. Fatto salvo l'articolo 14.29, ciascuna parte prevede, in relazione alle indicazioni geografiche dell'altra parte elencate nell'allegato 14-B, gli strumenti giuridici atti a consentire alle parti interessate di impedire nel suo territorio ⁽¹⁾:

a) l'uso di un'indicazione geografica che identifica un prodotto per un prodotto simile ⁽²⁾ non conforme alle prescrizioni applicabili del disciplinare dell'indicazione geografica anche qualora:

i) venga indicata la vera origine del prodotto;

ii) l'indicazione geografica sia ⁽³⁾ una traduzione o una traslitterazione ⁽⁴⁾; o

iii) l'indicazione geografica sia accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o espressioni simili;

b) l'uso, nella designazione o nella presentazione di un prodotto, di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che il prodotto in questione è originario di una zona geografica diversa dal vero luogo d'origine in modo tale da indurre in errore il pubblico sull'origine geografica o sulla natura del prodotto; e

c) qualsiasi altro uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10bis della convenzione di Parigi.

2. Ciascuna parte può stabilire le modalità pratiche che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime nel suo territorio, tenendo conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori.

3. Qualora una parte intenda proteggere, in virtù di un accordo internazionale, un'indicazione geografica di un paese terzo che è omonima di un'indicazione geografica dell'altra parte protetta a norma del presente accordo, la prima parte informa l'altra parte, entro la data di pubblicazione a fini di opposizione, della possibilità di presentare osservazioni, purché la procedura di opposizione relativa all'indicazione geografica del paese terzo da proteggere abbia inizio dopo la data di entrata in vigore del presente accordo.

⁽¹⁾ Ai fini del paragrafo 1 e in deroga alla sezione C, sottosezione 2, ciascuna parte può prevedere misure amministrative per mettere in atto tale protezione.

⁽²⁾ Ai fini del presente paragrafo, dell'articolo 14.27, paragrafo 4, e dell'articolo 14.29, paragrafi 1 e 2, per «prodotto simile», in relazione ad un prodotto per il quale un'indicazione geografica è stata protetta nel sistema di una parte di cui all'articolo 14.23, paragrafo 2, si intende un prodotto che rientri nella stessa categoria di prodotti cui appartiene il prodotto per il quale è stata registrata un'indicazione geografica nella parte in questione.

⁽³⁾ Si precisa che resta inteso che ciò viene valutato caso per caso. Questa disposizione non si applica quando viene fornita la prova che non vi è alcun collegamento tra la denominazione protetta e la traduzione o traslitterazione del termine.

⁽⁴⁾ Ai fini della presente sottosezione, la traslitterazione comprende la conversione di caratteri conformemente alla fonetica della lingua o delle lingue originali dell'indicazione geografica pertinente.

4. Nel corso della procedura di opposizione e dell'esame di cui all'articolo 14.24, ciascuna parte può tenere conto dei seguenti motivi per i quali la parte in questione non è tenuta a proteggere una denominazione come indicazione geografica nell'allegato 14-B:

- a) la denominazione è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto; e
- b) la denominazione è il termine correntemente usato come denominazione comune per tale prodotto.

5. Nonostante quanto previsto dal disciplinare dell'indicazione geografica di cui al paragrafo 1, lettera a), per un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo la protezione prevista dalla presente sottosezione per una determinata indicazione geografica dell'Unione europea elencata nell'allegato 14-B non osta a che, per quanto riguarda il prodotto identificato da tale indicazione geografica, possano essere effettuate nel territorio del Giappone operazioni di grattugiatura, affettatura e confezionamento, compresi il taglio in porzioni e l'imballaggio interno, purché il prodotto in questione sia destinato al mercato giapponese e non alla riesportazione.

6. Le parti riesaminano l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 5 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo al fine di raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile entro la fine del periodo di sette anni di cui a detto paragrafo.

ARTICOLO 14.26

Ambito dell'uso delle indicazioni geografiche

1. Qualunque persona può utilizzare un'indicazione geografica protetta a norma della presente sottosezione purché tale uso sia connesso ai prodotti identificati da tale indicazione geografica e sia conforme all'ambito di protezione previsto dal presente accordo.

2. Una volta che un'indicazione geografica di una parte è protetta nell'altra parte a norma del presente accordo, l'uso legittimo di tale denominazione protetta non è soggetto alla registrazione degli utilizzatori né ad oneri supplementari nell'altra parte.

ARTICOLO 14.27

Relazione con i marchi

1. Se un'indicazione geografica è protetta a norma della presente sottosezione, ciascuna parte rifiuta di registrare un marchio il cui uso potrebbe indurre in errore riguardo alla qualità del prodotto, purché la domanda di registrazione del marchio sia presentata dopo la data applicabile per la protezione dell'indicazione geografica nel territorio interessato ⁽¹⁾ di cui ai paragrafi 2 e 3. I marchi registrati in violazione del presente paragrafo sono dichiarati nulli.

2. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 14.24 elencate nell'allegato 14-B alla data di entrata in vigore del presente accordo, la data applicabile per la protezione è la data di entrata in vigore del presente accordo.

3. Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 14.30 non elencate nell'allegato 14-B alla data di entrata in vigore del presente accordo, la data applicabile per la protezione è la data di entrata in vigore della modifica dell'allegato 14-B.

4. Le parti riconoscono che l'esistenza in una parte di un marchio anteriore confliggente non preclude in toto la protezione a norma del presente accordo di una successiva indicazione geografica di prodotti simili in tale parte ⁽²⁾.

5. Qualora la registrazione di un marchio sia stata richiesta od ottenuta in buona fede, o qualora i diritti su un marchio siano stati acquisiti mediante l'uso in buona fede, in una parte, prima che un'indicazione geografica sia protetta a norma del presente accordo in tale parte, le misure adottate per dare attuazione alla presente sottosezione non pregiudicano l'ammissibilità o la validità della registrazione di detto marchio, o il diritto di uso di tale marchio, per il fatto che quest'ultimo è identico o simile a un'indicazione geografica.

⁽¹⁾ Ai fini del paragrafo 1, l'esame della domanda di marchio presentata in una parte dopo la data di entrata in vigore del presente accordo o la data di pubblicazione a fini di opposizione di un'indicazione geografica di cui all'articolo 14.24, se tale data è posteriore, tiene conto della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica.

⁽²⁾ Le autorità competenti possono subordinare a determinate condizioni la protezione di un'indicazione geografica confliggente con un marchio che già esisteva anteriormente.

ARTICOLO 14.28

Applicazione della protezione

Ciascuna parte autorizza le proprie autorità competenti ad adottare misure appropriate, d'ufficio o su richiesta di una parte interessata, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari al fine di proteggere le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 14-B.

ARTICOLO 14.29

Eccezioni

1. In deroga all'articolo 14.25, paragrafo 1, una parte impedisce il mantenimento dell'uso anteriore, nel suo territorio, di una determinata indicazione geografica dell'altra parte elencata nell'allegato 14-B che identifica un prodotto agricolo per un prodotto simile in relazione a prodotti o servizi, dopo un periodo transitorio massimo di sette anni a partire dalla data della protezione accordata dalla prima parte a tale indicazione geografica. I prodotti fabbricati nella prima parte e interessati dai suddetti usi recano l'indicazione chiara e visibile della vera origine geografica.
2. In deroga all'articolo 14.25, paragrafo 1, tranne nei casi in cui si applica l'articolo 24, paragrafo 4, dell'accordo TRIPS, una parte impedisce il mantenimento dell'uso anteriore, nel suo territorio, di una determinata indicazione geografica dell'altra parte elencata nell'allegato 14-B che identifica un vino, una bevanda spiritosa o un'altra bevanda alcolica per un prodotto simile in relazione a prodotti o servizi, dopo un periodo transitorio massimo di cinque anni a partire dalla data della protezione accordata dalla prima parte a tale indicazione geografica. I prodotti fabbricati nella prima parte e interessati dai suddetti usi recano l'indicazione chiara e visibile della vera origine geografica.
3. Ciascuna parte può stabilire le modalità pratiche che permettano di differenziare l'uso di cui ai paragrafi 1 e 2 dall'indicazione geografica nel suo territorio, tenendo conto della necessità di garantire che i consumatori non siano indotti in errore.
4. Il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 non si applica se l'uso dell'indicazione geografica per il prodotto interessato fabbricato nel territorio dell'altra parte di cui al paragrafo 1 non è conforme alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari elencate nell'allegato 14-A che si applicano nel territorio di tale parte.
5. Nessuna disposizione della presente sottosezione pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare, nel corso di operazioni commerciali, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

ARTICOLO 14.30

Modifica degli elenchi delle indicazioni geografiche

1. Le parti concordano sulla possibilità di modificare gli elenchi delle indicazioni geografiche di cui all'allegato 14-B conformemente all'articolo 14.53, paragrafi 3 e 4, dopo aver completato la procedura di opposizione e previo esame delle indicazioni geografiche secondo quanto previsto all'articolo 14.24 con reciproca soddisfazione delle parti.
2. L'articolo 14.25, paragrafo 4, si applica per quanto riguarda l'aggiunta nell'allegato 14-B di una denominazione da proteggere come indicazione geografica.
3. Nessuna disposizione della presente sottosezione obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte che non è protetta o cessa di essere protetta conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel territorio della parte di origine, le parti se ne danno reciproca notifica.
4. Su richiesta di una parte, le parti procedono a consultazioni per la modifica dell'allegato 14-B in merito a qualunque questione relativa al mantenimento della protezione delle indicazioni geografiche elencate in tale allegato al fine di raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile.

SOTTOSEZIONE 4

Disegni e modelli industriali ⁽¹⁾

ARTICOLO 14.31

Disegni e modelli industriali

1. Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e modelli industriali creati indipendentemente, che siano nuovi e originali, compresi i disegni e modelli relativi a una parte di un prodotto ⁽²⁾, indipendentemente dal fatto che tale parte possa o no essere separata dal prodotto. Tale protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari un diritto esclusivo secondo quanto disposto dal presente articolo.
2. Un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e originale nei seguenti casi ⁽³⁾:
 - a) la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione ⁽⁴⁾ di quest'ultimo; e
 - b) nella misura in cui tali caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.
3. Ciascuna parte può prevedere eccezioni limitate alla protezione dei disegni e modelli industriali in modo coerente con l'articolo 26, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS.
4. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicata qualsiasi altra disposizione del presente capo o le disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte relative ad altri diritti di proprietà intellettuale, tra cui l'apparenza non registrata dei prodotti, i marchi o altri segni distintivi e i brevetti.
5. Ciascuna parte provvede affinché il titolare di un disegno o modello industriale protetto abbia almeno il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare stesso, di produrre, vendere, importare o esportare articoli recanti o contenenti un disegno o modello identico o simile al disegno o modello protetto, quando tali operazioni sono intraprese a fini commerciali.
6. Ciascuna parte provvede affinché il richiedente della registrazione di un disegno o modello industriale possa chiedere all'autorità competente di non pubblicare il disegno o modello per un periodo indicato dal richiedente stesso, che non sia superiore al periodo previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari della parte.
7. Ciascuna parte provvede affinché la durata totale della protezione accordata per i disegni e modelli industriali non sia inferiore a 20 anni.

SOTTOSEZIONE 5

Apparenza non registrata dei prodotti

ARTICOLO 14.32

Apparenza non registrata dei prodotti

1. Le parti riconoscono che l'apparenza dei prodotti può essere protetta mediante i disegni e modelli industriali, i diritti d'autore o la legislazione in materia di prevenzione della concorrenza sleale.

⁽¹⁾ Ai fini della presente sottosezione, per l'Unione europea l'espressione «disegni e modelli industriali» si riferisce ai disegni e modelli registrati.

⁽²⁾ Ai fini del presente paragrafo e del paragrafo 2, per il Giappone, per «prodotto» si intende un «articolo».

⁽³⁾ In alternativa ai casi indicati alle lettere a) e b), una parte può considerare nuovo e originale un disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso nei casi previsti dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

⁽⁴⁾ Ai fini del presente paragrafo, per «normale utilizzazione» si intende l'impiego da parte dell'utilizzatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.

2. Ciascuna parte prevede gli strumenti giuridici atti ad impedire l'uso dell'apparenza non registrata di un prodotto, se tale uso deriva dalla copia dell'apparenza non registrata del prodotto in questione, nella misura prevista dalle sue disposizioni legislative e regolamentari. Tale uso comprende almeno l'offerta a fini di vendita, l'immissione sul mercato, l'importazione o l'esportazione del prodotto ⁽¹⁾.

3. La durata della protezione accordata per l'apparenza non registrata di un prodotto è di almeno tre anni conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti.

SOTTOSEZIONE 6

Brevetti

ARTICOLO 14.33

Brevetti

1. Ciascuna parte provvede affinché un brevetto conferisca al suo titolare i seguenti diritti esclusivi:

- a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare del brevetto, di produrre, utilizzare, mettere in vendita ⁽²⁾, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione; e
- b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo consenso del titolare del brevetto, di usare il procedimento, nonché di utilizzare, mettere in vendita, vendere o importare a tali fini almeno il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

2. Ciascuna parte può prevedere eccezioni limitate ai diritti esclusivi conferiti da un brevetto, purché tali eccezioni non siano indebitamente in contrasto con il normale sfruttamento di un brevetto e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del brevetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

3. Le parti riconoscono l'importanza di prevedere un sistema unitario di tutela brevettuale, compreso un sistema giudiziario unitario, nei loro rispettivi territori.

4. Le parti continuano a cooperare per migliorare l'armonizzazione internazionale del diritto sostanziale dei brevetti, per quanto riguarda tra l'altro il periodo di grazia, i diritti dell'utilizzatore anteriore e la pubblicazione delle domande di brevetto depositate.

5. Le parti prendono in debita considerazione la cooperazione destinata a rafforzare l'utilizzo reciproco dei risultati della ricerca e degli esami, come quello basato sul trattato di cooperazione in materia di brevetti e qualsiasi altro utilizzo ⁽³⁾, in modo da consentire ai depositanti di ottenere i brevetti in modo celere ed efficiente, fatti salvi i rispettivi esami sostanziali delle domande di brevetto.

ARTICOLO 14.34

Brevetti e salute pubblica

1. Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC. Le parti provvedono affinché l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente capo siano coerenti con tale dichiarazione.

2. Le parti rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sull'attuazione del paragrafo 6 della dichiarazione di Doha sull'accordo TRIPS e la salute pubblica e contribuiscono alla sua attuazione.

⁽¹⁾ Ai fini del presente articolo, i termini «copia», «apparenza», «offerta» e «immissione sul mercato» possono essere considerati da una parte come sinonimi rispettivamente di «imitazione», «configurazione», «esposizione» e «vendita».

⁽²⁾ Ai fini del presente paragrafo, «mettere in vendita» può comprendere l'esportazione.

⁽³⁾ Tale utilizzo può comprendere quello basato sul programma pilota *Patent Prosecution Highway*.

ARTICOLO 14.35

Proroga del periodo di protezione conferito da un brevetto per i prodotti farmaceutici ⁽¹⁾ e i prodotti chimici agricoli ⁽²⁾

Per quanto riguarda i brevetti concessi per invenzioni relative a prodotti farmaceutici o a prodotti chimici agricoli, ciascuna parte, fatte salve le condizioni previste dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari applicabili, prevede un periodo compensativo di protezione pari al periodo durante il quale un'invenzione brevettata non può essere utilizzata a causa della procedura di autorizzazione all'immissione in commercio. A decorrere dalla data della firma del presente accordo, la durata massima di tale periodo compensativo è fissata a cinque anni ⁽³⁾ dalle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti di ciascuna parte.

SOTTOSEZIONE 7

Segreti commerciali e dati relativi a prove o altri dati segreti

ARTICOLO 14.36

Ambito della protezione dei segreti commerciali

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari prevedano un'adeguata ed efficace protezione dei segreti commerciali conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, dell'accordo TRIPS.

2. Ai fini del presente articolo e della sezione C, sottosezione 3, si intende per:

a) «segreto commerciale»: le informazioni che:

- i) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;
- ii) hanno valore commerciale in quanto segrete; e
- iii) sono state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione per mantenerle segrete; e

b) «detentore del segreto commerciale»: qualsiasi persona che controlla legittimamente un segreto commerciale.

3. Ai fini del presente articolo e della sezione C, sottosezione 3, ciascuna parte provvede affinché, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, almeno le seguenti forme di comportamento siano considerate contrarie a leali pratiche commerciali:

- a) l'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore del segreto commerciale, se effettuata con mezzi illeciti o, in alternativa, mediante accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al legittimo controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere desunto;
- b) l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che soddisfa una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - i) ha acquisito il segreto commerciale in un modo previsto alla lettera a);
 - ii) viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale, allo scopo di ottenere un indebito profitto o di arrecare danno al detentore del segreto commerciale; o
 - iii) viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone restrizioni all'utilizzo del segreto commerciale, allo scopo di ottenere un indebito profitto o di arrecare danno al detentore del segreto commerciale; e

⁽¹⁾ Ai fini del presente articolo, per l'Unione europea, per «prodotti farmaceutici» si intendono i medicinali quali definiti nel regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali.

⁽²⁾ Ai fini del presente articolo, per l'Unione europea, per «prodotti chimici agricoli» si intendono i prodotti fitosanitari quali definiti nel regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari.

⁽³⁾ Per l'Unione europea è possibile un'ulteriore proroga di sei mesi nel caso di medicinali per i quali siano stati condotti studi pediatrici i cui risultati siano ripresi nelle informazioni sul prodotto.

- c) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere da una persona che, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, tenendo conto delle circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza ⁽¹⁾ del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che lo divulgava in un modo previsto alla lettera b), anche nel caso in cui una persona abbia indotto un'altra persona a compiere le azioni di cui alla lettera b).
4. Nessuna disposizione della presente sottosezione può imporre a una parte di considerare una qualsiasi delle seguenti forme di comportamento contraria a leali pratiche commerciali o di applicare a tali forme di comportamento le misure, le procedure e i rimedi di cui alla sezione C, sottosezione 3:
- a) la scoperta o la creazione indipendente di informazioni pertinenti da parte di una persona;
- b) reverse engineering di un prodotto da parte di una persona che ne è legittimamente in possesso e che è libera da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione delle informazioni pertinenti;
- c) l'acquisizione, l'utilizzazione o la divulgazione di informazioni richieste o consentite dalle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari della parte in questione;
- d) l'applicazione, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro; o
- e) la divulgazione di informazioni nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione.

ARTICOLO 14.37

Trattamento dei dati relativi a prove nella procedura di autorizzazione all'immissione in commercio

1. Ciascuna parte impedisce ai richiedenti di un'autorizzazione all'immissione in commercio per prodotti farmaceutici ⁽²⁾ che utilizzano nuovi principi attivi farmaceutici di avvalersi di dati relativi a prove o di altri dati segreti presentati alla sua autorità competente dal primo richiedente, o di fare riferimento a tali dati, per un determinato periodo di tempo calcolato a decorrere dalla data di approvazione della domanda di autorizzazione del primo richiedente. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la durata di tale periodo è fissata ad almeno sei anni dalle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti di ciascuna parte.
2. Se una parte subordina l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti chimici agricoli ⁽³⁾ che utilizzano nuove sostanze chimiche alla presentazione di dati relativi a prove o altri dati segreti la cui elaborazione comporta un considerevole impegno, tale parte provvede affinché, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari, i richiedenti dell'autorizzazione all'immissione in commercio:
- a) non possano avvalersi di tali dati presentati dal primo richiedente alla sua autorità competente, o non possano farvi riferimento, per un periodo di almeno dieci anni calcolato a decorrere dalla data di approvazione della domanda di autorizzazione del primo richiedente; o
- b) siano generalmente tenuti a presentare una serie completa di dati relativi a prove, anche nei casi in cui esista una domanda anteriore per lo stesso prodotto, per un periodo di almeno dieci anni calcolato a decorrere dalla data di approvazione della domanda anteriore.

SOTTOSEZIONE 8

Nuove varietà vegetali

ARTICOLO 14.38

Nuove varietà vegetali

Ciascuna parte assicura la protezione delle nuove varietà di tutti i generi e tutte le specie vegetali conformemente ai propri diritti e obblighi derivanti dalla convenzione UPOV del 1991.

⁽¹⁾ Ai fini del presente articolo, una parte può interpretare l'espressione «avrebbe dovuto essere a conoscenza» nel senso di «ha commesso una grave negligenza nel non sapere».

⁽²⁾ Ai fini del presente articolo, per l'Unione europea, per «prodotti farmaceutici» si intendono i medicinali quali definiti nel regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali.

⁽³⁾ Ai fini del presente articolo, per l'Unione europea, per «prodotti chimici agricoli» si intendono i prodotti fitosanitari quali definiti nel regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari.

SOTTOSEZIONE 9

Concorrenza sleale

*Articolo 14.39***Concorrenza sleale**

1. Ciascuna parte assicura una protezione effettiva contro gli atti di concorrenza sleale conformemente alla convenzione di Parigi ⁽¹⁾.
2. Per quanto riguarda i rispettivi sistemi dell'Unione europea e del Giappone per la gestione dei nomi di dominio dei domini di primo livello geografico (ccTLD) ⁽²⁾, sono disponibili mezzi di ricorso adeguati ⁽³⁾, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, almeno nei casi in cui una persona registri, in malafede e a fini di lucro, un nome di dominio identico a un marchio o confondibile con esso o ne sia titolare.
3. Ciascuna parte assicura una protezione effettiva contro l'uso non autorizzato dei marchi mediante l'attuazione dell'articolo 6 *septies*, paragrafo 2, della convenzione di Parigi.

SEZIONE C

Applicazione

SOTTOSEZIONE 1

Disposizioni generali

*ARTICOLO 14.40***Applicazione - Disposizioni generali**

1. Le parti ribadiscono gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III. Ciascuna parte adotta le misure, le procedure e i rimedi complementari indicati nel seguito ⁽⁴⁾ necessari per garantire l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. Le misure, le procedure e i rimedi sono giusti ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.
2. Le misure, le procedure e i rimedi di cui al paragrafo 1 sono efficaci, proporzionati e dissuasivi ⁽⁵⁾ e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.
3. Ciascuna parte compie ogni ragionevole sforzo per:
 - a) incoraggiare la costituzione di gruppi consultivi, pubblici o privati, allo scopo di affrontare perlomeno i problemi connessi alla contraffazione e alla pirateria; e
 - b) assicurare il coordinamento interno tra le proprie autorità competenti responsabili dell'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale e agevolarne le azioni comuni, compatibilmente con le risorse disponibili.

⁽¹⁾ Si precisa che resta inteso dalle parti che l'articolo 10bis della convenzione di Parigi concerne gli atti di concorrenza sleale connessi alla prestazione di servizi conformemente alle loro rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

⁽²⁾ Si precisa che nel caso dell'Unione europea il presente paragrafo si applica soltanto ai nomi di dominio «.eu».

⁽³⁾ Le parti convengono che tali mezzi di ricorso possono comprendere, tra l'altro, la revoca, la cancellazione e il trasferimento del nome di dominio registrato, provvedimenti ingiuntivi nei confronti della persona che ha registrato il nome di dominio registrato o ne è titolare e nei confronti del registro dei nomi di dominio o azioni per il risarcimento dei danni contro la persona che ha registrato il nome di dominio o ne è titolare.

⁽⁴⁾ Fatti salvi le misure, le procedure ed i rimedi di natura civile e amministrativa previsti nel presente capo, una parte può prevedere altre sanzioni appropriate per i casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

⁽⁵⁾ Ai fini del presente articolo, una parte può considerare il termine «dissuasivo» come sinonimo di «deterrente» ai sensi dell'articolo 41 dell'accordo TRIPS.

ARTICOLO 14.41

Soggetti dotati di legittimazione attiva

Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei rimedi di cui alla presente sezione:

- a) ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari;
- b) ai detentori di segreti commerciali di cui all'articolo 14.36; e
- c) a tutte le altre persone e a tutti gli altri soggetti, nella misura in cui ciò sia consentito dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari e conforme a queste ultime.

SOTTOSEZIONE 2

Applicazione - Rimedi civili ⁽¹⁾ ⁽²⁾

ARTICOLO 14.42

Misure di protezione delle prove

1. Le autorità giudiziarie di ciascuna parte hanno il potere di disporre misure provvisorie celeri ed efficaci intese a salvaguardare le prove pertinenti di una presunta violazione, conformemente a procedure che garantiscano una protezione adeguata delle informazioni riservate, se del caso.
2. Le autorità giudiziarie di ciascuna parte hanno il potere di adottare misure provvisorie *inaudita altera parte* nei casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, in particolare quando un ritardo possa arrecare un pregiudizio irreparabile al titolare del diritto o quando esista un rischio dimostrabile di distruzione delle prove.
3. Nei casi di violazione di diritti di proprietà intellettuale, ciascuna parte dispone che nei procedimenti giudiziari civili le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare il sequestro o altri tipi di custodia delle merci sospette, dei materiali e degli strumenti rilevanti per la violazione nonché delle prove documentali riguardanti la violazione, in originale o in copia.

ARTICOLO 14.43

Diritto d'informazione

Fatte salve le rispettive normative in materia di privilegi, tutela della riservatezza delle fonti informative o trattamento dei dati personali, ciascuna parte dispone che, nei procedimenti giudiziari civili riguardanti l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere, su richiesta motivata del titolare dei diritti, di ordinare all'autore o al presunto autore della violazione di fornire al titolare dei diritti o alle autorità giudiziarie, almeno ai fini della raccolta delle prove, le informazioni pertinenti in suo possesso o sotto il suo controllo conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili di ciascuna parte. Tali informazioni possono includere informazioni concernenti qualsiasi persona coinvolta in qualsiasi aspetto della violazione o della presunta violazione e i mezzi di produzione o i canali di distribuzione delle merci o dei servizi che violano o che si presume violino un diritto di proprietà intellettuale, inclusa l'identificazione di persone terze presumibilmente coinvolte nella produzione e nella distribuzione di tali merci o servizi e dei loro canali di distribuzione.

ARTICOLO 14.44

Misure provvisorie e cautelari

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere nei confronti del presunto autore di una violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia previsto dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, il proseguimento delle presunte violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare del diritto. Un'ingiunzione interlocutoria può anche essere emessa, se del caso alle stesse condizioni, nei confronti di un terzo ⁽³⁾ soggetto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria competente e i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto di proprietà intellettuale.

⁽¹⁾ La presente sottosezione si applica ai diritti di proprietà intellettuale di cui alla sezione B, sottosezioni da 1 a 9, ad esclusione della sottosezione 7.

⁽²⁾ Per il Giappone, i rimedi civili volti a garantire il rispetto dei diritti riguardanti le indicazioni geografiche saranno stabiliti nell'ambito di applicazione dell'articolo 10bis della convenzione di Parigi e dell'articolo 22 dell'accordo TRIPS.

⁽³⁾ Ai fini del presente articolo, una parte può stabilire che per «terzo» si possa intendere un intermediario.

2. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa per ordinare il sequestro o la consegna di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.
3. Nel caso di una presunta violazione commessa su scala commerciale, ciascuna parte provvede affinché, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie possano ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali.

ARTICOLO 14.45

Misure correttive

1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare di un diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie possano ordinare come minimo, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione, tranne in circostanze eccezionali, delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, le autorità giudiziarie possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la produzione o la fabbricazione di tali merci.
2. Le autorità giudiziarie di ciascuna parte hanno il potere di ordinare che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

ARTICOLO 14.46

Ingiunzioni

Ciascuna parte provvede affinché, se una decisione giudiziaria ha accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie possano emettere, nei confronti dell'autore della violazione e, se del caso, nei confronti di un terzo ⁽¹⁾ soggetto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria competente e i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto di proprietà intellettuale, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.

ARTICOLO 14.47

Risarcimento dei danni

1. Ciascuna parte dispone che, nei procedimenti giudiziari civili, le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare all'autore della violazione di un diritto di proprietà intellettuale che abbia proceduto a tale violazione consapevolmente, o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, di pagare al titolare del diritto un importo adeguato a titolo di risarcimento dei danni subiti da quest'ultimo a causa della violazione.
2. Nel determinare l'importo del risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie di ciascuna parte possono prendere in considerazione, tra l'altro, qualsiasi misura di valore legittima presentata dal titolare del diritto, compreso il lucro cessante.
3. Nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari una parte può prevedere presunzioni ⁽²⁾ per determinare l'importo del risarcimento danni di cui al paragrafo 1.

⁽¹⁾ Ai fini del presente articolo, una parte può stabilire che per «terzo» si possa intendere un intermediario.

⁽²⁾ Queste possono includere la presunzione che l'importo del risarcimento danni corrisponda:

- a) quantomeno all'importo che sarebbe spettato al titolare dei diritti per l'esercizio dei suoi diritti di proprietà intellettuale, comprendente eventualmente un'equa royalty, a titolo di compensazione per l'uso non autorizzato dei suoi diritti di proprietà intellettuale;
- b) ai profitti ricavati dall'autore della violazione grazie a quest'ultima; o
- c) alla quantità delle merci che violano i diritti di proprietà intellettuale del titolare e che sono state effettivamente trasferite a terzi, moltiplicata per l'importo dei profitti per unità delle merci che sarebbero state vendute dal titolare del diritto se non vi fosse stata violazione.

ARTICOLO 14.48

Costi

Ciascuna parte dispone che, alla conclusione di procedimenti giudiziari civili riguardanti violazioni di diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie abbiano se del caso il potere di condannare la parte soccombente a rimborsare le spese di giudizio e le spese legali della parte vittoriosa, compresi onorari appropriati per gli avvocati, oppure eventuali altre spese previste dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 14.49

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

1. Ciascuna parte garantisce che, affinché l'autore di un'opera letteraria o artistica sia considerato tale fino a prova contraria e sia quindi legittimato ad avviare un procedimento per violazione, sia sufficiente che il nome dell'autore di tale opera compaia sulla medesima nei modi usuali.
2. Una parte può applicare il paragrafo 1 *mutatis mutandis* ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il loro materiale protetto.

SOTTOSEZIONE 3

Applicazione della protezione contro l'appropriazione illecita dei segreti commerciali

ARTICOLO 14.50

Procedure e rimedi civili

1. Ciascuna parte mette in atto procedure e rimedi giudiziari adeguati in ambito civile per permettere al detentore di un segreto commerciale di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione del segreto commerciale, se posti in essere in modo contrario alle leali pratiche commerciali, e di ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione.
2. Ciascuna parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, provvede affinché le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di disporre che le parti, i loro avvocati e le altre persone che partecipano ai pertinenti procedimenti giudiziari civili non siano autorizzati a utilizzare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le autorità giudiziarie, in risposta ad una richiesta debitamente motivata di una parte interessata, abbiano indicato come riservato ⁽¹⁾ e di cui le parti, i loro avvocati e le altre persone summenzionate siano venuti a conoscenza a seguito della partecipazione a tali procedimenti giudiziari civili.
3. Nei pertinenti procedimenti giudiziari civili ciascuna parte dispone che le proprie autorità giudiziarie abbiano almeno il potere di:
 - a) emettere provvedimenti ingiuntivi volti a prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;
 - b) ingiungere alla persona che era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza ⁽²⁾, del fatto che stava acquisendo, utilizzando o divulgando un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali di risarcire al detentore del segreto commerciale danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito di tale acquisizione, utilizzo o divulgazione del segreto commerciale;
 - c) adottare misure specifiche per tutelare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale presentato nel corso di procedimenti giudiziari civili riguardanti l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione presunti del segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali. Tali misure specifiche possono includere, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la possibilità di limitare l'accesso totale o parziale a determinati documenti, limitare l'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni e rendere disponibili le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati o oscurati; e

⁽¹⁾ Si precisa che una parte ha la facoltà di disporre che le proprie autorità giudiziarie possano indicare come riservato un segreto commerciale mediante un provvedimento cautelare.

⁽²⁾ Ai fini del presente articolo, una parte può interpretare l'espressione «avrebbe dovuto essere a conoscenza» nel senso di «ha commesso una grave negligenza nel non sapere».

d) imporre sanzioni alle parti, ai loro avvocati e alle altre persone che partecipano ai procedimenti giudiziari civili per la violazione dei provvedimenti giudiziari di cui al paragrafo 2 relativi alla protezione di un segreto commerciale o presunto segreto commerciale presentato nell'ambito di tali procedimenti.

4. Una parte non è tenuta a mettere in atto le procedure e i rimedi giudiziari in ambito civile di cui al paragrafo 1 quando il comportamento contrario alle leali pratiche commerciali è posto in essere, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari, per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita o per proteggere un legittimo interesse riconosciuto dal diritto.

SOTTOSEZIONE 4

Applicazione - Misure alla frontiera

ARTICOLO 14.51

Applicazione - Misure alla frontiera

1. Per quanto riguarda le merci importate o esportate ⁽¹⁾, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure in base alle quali il titolare di un diritto può presentare una domanda in cui chiede alla sua autorità doganale di bloccare merci sospettate di violare marchi, diritti d'autore e diritti connessi, indicazioni geografiche ⁽²⁾, brevetti, modelli di utilità, disegni e modelli industriali e diritti sulle varietà vegetali (di seguito nel presente articolo «merci sospette»), o di sospenderne lo svincolo, nel suo territorio doganale.

2. Ciascuna parte dispone di sistemi elettronici che consentono alla propria autorità doganale di gestire le domande di cui al paragrafo 1 dopo che queste sono state accolte o registrate.

3. L'autorità doganale di ciascuna parte decide se accogliere o registrare le domande di cui al paragrafo 1 entro un periodo di tempo ragionevole dalla loro presentazione.

4. Ciascuna parte provvede affinché le domande di cui al paragrafo 1 si applichino a spedizioni multiple.

5. Per quanto riguarda le merci importate o esportate, l'autorità doganale di ciascuna parte ha il potere di agire di propria iniziativa per bloccare merci sospette, o sospenderne lo svincolo, nel territorio doganale di tale parte ⁽³⁾.

6. L'articolo 4.9 riguarda l'individuazione delle merci sospette di cui al presente articolo.

7. Fatte salve le sue disposizioni legislative e regolamentari in materia di privacy o di riservatezza delle informazioni, una parte può autorizzare la propria autorità doganale a fornire al titolare di un diritto informazioni sulle merci, compresi una descrizione e i relativi quantitativi e, se noti, il nome e l'indirizzo dello speditore, dell'importatore, dell'esportatore o del destinatario e il paese di origine delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate.

8. Una parte può adottare o mantenere in vigore procedure mediante le quali le proprie autorità competenti possano determinare, entro un termine ragionevole dall'avvio delle procedure di cui ai paragrafi 1 e 5, se le merci sospette violino un diritto. In tal caso le autorità competenti hanno il potere di ordinare la distruzione delle merci dopo aver determinato la violazione. Una parte può disporre di procedure che consentano la distruzione delle merci sospette senza che sia necessario procedere a una determinazione formale della violazione, qualora gli interessati concordino sulla distruzione o non vi si oppongano.

⁽¹⁾ Ai fini del presente articolo, per l'Unione europea, per «merci importate o esportate» si intendono merci sotto controllo doganale, che sono introdotte nel suo territorio doganale o escono da quest'ultimo o si trovano nel suo territorio doganale in custodia temporanea, vincolate a un regime doganale o riesportate.

⁽²⁾ Per quanto riguarda le indicazioni geografiche, il Giappone può adempiere gli obblighi di cui al presente articolo prevedendo misure amministrative volte ad impedire che le sue autorità competenti procedano allo svincolo nel mercato nazionale di merci sospette, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari.

⁽³⁾ Ai fini del presente paragrafo, il Giappone può prevedere sanzioni da applicare in caso di transito doganale o di trasbordo di merci costituenti violazione. A tal fine si intende per:

- a) «transito doganale»: la procedura doganale applicabile alle merci trasportate sotto controllo doganale da un ufficio doganale all'altro; e
- b) «trasbordo»: la procedura doganale applicabile alle merci trasferite sotto controllo doganale dai mezzi di trasporto utilizzati per l'importazione ai mezzi di trasporto utilizzati per l'esportazione all'interno dell'area di un ufficio doganale competente sia per l'importazione sia per l'esportazione.

9. Se una parte richiede ai titolari dei diritti di sostenere i costi effettivi del deposito o della distruzione delle merci il cui svincolo è stato sospeso o che sono state bloccate conformemente ai paragrafi 1 e 5, tali costi corrispondono ai servizi resi per il deposito o la distruzione delle merci.

10. Non sussiste alcun obbligo di applicare il presente articolo alle importazioni di merci immesse sul mercato in un altro paese dal titolare del diritto o con il suo consenso. Una parte può escludere dall'applicazione del presente articolo piccoli quantitativi di merci a carattere non commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.

11. Le consultazioni di cui all'articolo 4.3, paragrafo 4, riguardano anche le misure alla frontiera adottate dall'autorità doganale di ciascuna parte a norma del presente articolo.

12. Le autorità doganali delle parti possono cooperare sulle misure alla frontiera contro le violazioni della proprietà intellettuale di cui alla presente sottosezione.

13. Fatte salve le responsabilità del comitato per la proprietà intellettuale di cui all'articolo 14.53, il comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane di cui all'articolo 4.14 può considerare la possibilità di cooperare sui seguenti aspetti:

- a) lo scambio di informazioni generali in materia di sequestro di merci costituenti violazione o di merci sospette; e
- b) il mantenimento di un dialogo su temi specifici di interesse comune riguardanti:
 - i) le informazioni generali sull'uso dei sistemi di gestione del rischio nell'individuazione di merci sospette; e
 - ii) le informazioni generali sull'analisi del rischio nella lotta contro le merci costituenti violazione.

SEZIONE D

Cooperazione e disposizioni istituzionali

ARTICOLO 14.52

Cooperazione

1. Le parti, riconoscendo l'importanza crescente della protezione della proprietà intellettuale per promuovere ulteriormente i reciproci scambi e investimenti, cooperano in materia di proprietà intellettuale, anche mediante lo scambio di informazioni sulle relazioni di una parte con i paesi terzi in materia di proprietà intellettuale, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e compatibilmente con le risorse a loro disposizione.

2. Ai fini del paragrafo 1, la cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze e competenze e qualsiasi altra forma di cooperazione o attività eventualmente concordata tra le parti. Tale cooperazione può riguardare ambiti quali:

- a) sviluppi delle politiche interne e internazionali in materia di proprietà intellettuale;
- b) sistemi di gestione e registrazione della proprietà intellettuale;
- c) istruzione e sensibilizzazione in materia di proprietà intellettuale;
- d) questioni di proprietà intellettuale pertinenti per:
 - i) le piccole e medie imprese;
 - ii) le attività in ambito scientifico, tecnologico e dell'innovazione; e
 - iii) la creazione, il trasferimento e la diffusione di tecnologie;
- e) politiche che comportano l'utilizzo della proprietà intellettuale a fini di ricerca, innovazione e crescita economica;
- f) attuazione di accordi multilaterali in materia di proprietà intellettuale, come quelli conclusi o gestiti sotto l'egida dell'OMPI;

- g) assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo;
- h) migliori pratiche, progetti e programmi relativi alla lotta contro le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale; e
- i) esame della possibilità di proseguire gli sforzi comuni per combattere le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale a livello mondiale.

3. Le parti si adoperano per cooperare nell'ambito di attività intese a migliorare il quadro normativo internazionale in materia di proprietà intellettuale, anche incoraggiando l'ulteriore ratifica degli accordi internazionali esistenti e promuovendo l'armonizzazione, la gestione e l'applicazione a livello internazionale dei diritti di proprietà intellettuale, come pure nell'ambito delle attività condotte all'interno delle organizzazioni internazionali, comprese l'OMC e l'OMPI.

ARTICOLO 14.53

Comitato per la proprietà intellettuale

1. Il comitato per la proprietà intellettuale istituito a norma dell'articolo 22.3 (di seguito nel presente articolo «il comitato») è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del presente capo.
2. Il comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) riesamina e monitora l'attuazione e il funzionamento del presente capo;
 - b) procede a scambi di informazioni sugli sviluppi politici e legislativi relativi alle indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in questo settore, comprese le questioni derivanti dalle prescrizioni applicabili dei disciplinari delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 14-B per quanto riguarda la loro protezione a norma del presente accordo;
 - c) discute delle questioni connesse alla proprietà intellettuale al fine di rafforzare la protezione della proprietà intellettuale e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, come pure di promuovere una gestione efficace e trasparente dei regimi di proprietà intellettuale;
 - d) comunica le sue conclusioni e gli esiti delle sue discussioni al comitato misto; e
 - e) svolge le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato misto a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b).
3. Il comitato formula raccomandazioni al comitato misto riguardo alle modifiche dell'allegato 14-A e dell'allegato 14-B su richiesta di una parte.
4. Ciascuna parte esamina qualsiasi richiesta dell'altra parte concernente la modifica dell'allegato 14-B conformemente all'articolo 14.30.
5. Il comitato può invitare rappresentanti di soggetti pertinenti diversi dalle parti, anche appartenenti al settore privato, in possesso delle competenze necessarie in relazione alle questioni da discutere.

ARTICOLO 14.54

Eccezioni relative alla sicurezza

Ai fini del presente capo, l'articolo 73 dell'accordo TRIPS è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 14.55

Risoluzione delle controversie

L'articolo 14.52 non è soggetto alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.

CAPO 15

GOVERNO SOCIETARIO

ARTICOLO 15.1

Obiettivi

1. Le parti riconoscono l'importanza di un quadro efficace di governo societario per conseguire la crescita economica mediante il buon funzionamento dei mercati e sistemi finanziari solidi basati su trasparenza, efficienza, fiducia e integrità.
2. Ciascuna parte adotta misure appropriate per sviluppare un quadro efficace di governo societario all'interno del proprio territorio, riconoscendo che tali misure attireranno e incoraggeranno gli investimenti grazie al rafforzamento della fiducia degli investitori e al miglioramento della competitività, il che consentirà di sfruttare al meglio le opportunità offerte dai propri rispettivi impegni in materia di accesso al mercato.
3. Senza limitare la capacità di ciascuna parte di sviluppare il proprio quadro giuridico, istituzionale e regolamentare in relazione al governo societario delle società quotate, le parti si impegnano a rispettare i principi e a osservare le disposizioni del presente capo nella misura in cui agevolano l'accesso ai rispettivi mercati come previsto nel presente accordo.
4. Le parti cooperano su questioni relative allo sviluppo di un quadro efficace di governo societario che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

ARTICOLO 15.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) «consiglio di amministrazione»: l'organo direttivo di una società quotata avente potere decisionale sulla supervisione delle operazioni della società, i cui membri (amministratori) sono eletti, di norma dagli azionisti, per dirigere la società;
- b) «governo societario»: l'insieme dei rapporti tra i dirigenti, il consiglio di amministrazione, gli azionisti e le altre parti interessate di una società; fornisce inoltre la struttura di gestione e controllo di una società, in particolare determinando il modo in cui gli obiettivi della società sono fissati nonché gli strumenti per raggiungere tali obiettivi e controllandone le prestazioni;
- c) «quadro di governo societario» di una parte: i principi e le regole, di natura vincolante o non vincolante, relativi al governo societario delle società quotate, applicabili conformemente alle competenze e alla legislazione di tale parte; e
- d) «società quotata»: una persona giuridica le cui azioni sono ammesse o quotate per la negoziazione pubblica in un mercato azionario o in un mercato regolamentato di una parte secondo la definizione figurante nella legislazione di tale parte.

ARTICOLO 15.3

Principi generali

1. Le parti riconoscono l'importante ruolo del quadro di governo societario nel divulgare informazioni precise e tempestive su tutte le questioni materiali relative alle società quotate nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, tra cui la situazione finanziaria, le prestazioni, la proprietà e il governo di tali società.
2. Le parti riconoscono altresì l'importante ruolo del quadro di governo societario nel garantire un'adeguata rendicontabilità dei dirigenti e del consiglio di amministrazione nei confronti degli azionisti, un processo decisionale responsabile da parte del consiglio di amministrazione, basato su un punto di vista indipendente ed obiettivo, e pari trattamento degli azionisti appartenenti alla stessa categoria.

3. Si precisa che le disposizioni del quadro di governo societario di una parte di cui agli articoli 15.4 e 15.5 possono essere attuate mediante meccanismi giuridicamente vincolanti oppure mediante strumenti non vincolanti come quelli basati sul principio «conformità o spiegazione».

4. Una parte può disporre che alcuni principi o regole in materia di governo societario non si applichino a determinate società ⁽¹⁾ in casi giustificati da criteri oggettivi e non discriminatori come le fasi iniziali di sviluppo o le dimensioni della società.

ARTICOLO 15.4

Diritti degli azionisti e funzioni della proprietà

1. Il quadro di governo societario di ciascuna parte comprende disposizioni volte a proteggere e ad agevolare l'effettivo esercizio dei diritti degli azionisti nelle società quotate. Tra tali diritti figurano, se del caso, la partecipazione e il voto nell'assemblea generale nonché l'elezione e la revoca dei membri del consiglio di amministrazione, conformemente alla struttura di governo societario della società, allo scopo di permettere agli azionisti di sorvegliare il comportamento del consiglio di amministrazione ⁽²⁾ e di partecipare all'adozione delle decisioni importanti della società.

2. Il quadro di governo societario di ciascuna parte comprende disposizioni volte a incoraggiare la divulgazione di informazioni sul controllo di una società che possono essere utili e preziose per gli investitori. Tali informazioni riguardano, ad esempio, la struttura del capitale, con l'indicazione delle varie categorie di azioni se del caso, le partecipazioni dirette e indirette considerate significative e i diritti speciali di controllo.

ARTICOLO 15.5

Funzioni del consiglio di amministrazione

Il quadro di governo societario di ciascuna parte, al fine di favorire un processo decisionale responsabile da parte del consiglio di amministrazione, comprende disposizioni volte a garantire quanto segue:

- a) un monitoraggio efficace della gestione operata dal consiglio di amministrazione da un punto di vista indipendente e obiettivo, ad esempio facendo ricorso in maniera efficace a un numero sufficiente di amministratori indipendenti ⁽³⁾;
- b) la rendicontabilità del consiglio di amministrazione nei confronti degli azionisti; e
- c) una divulgazione sufficiente di informazioni pertinenti per gli investitori, ad esempio per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione, i comitati del consiglio di amministrazione e l'indipendenza degli amministratori.

ARTICOLO 15.6

Acquisizioni

Ciascuna parte stabilisce le norme e le procedure che disciplinano le acquisizioni di società quotate. Tali norme e procedure mirano a far sì che dette operazioni avvengano a prezzi trasparenti e a condizioni eque.

ARTICOLO 15.7

Risoluzione delle controversie

Le disposizioni del presente capo non sono soggette alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.

⁽¹⁾ Tra le società che l'Unione europea può escludere dall'applicazione di alcuni principi e regole in materia di governo societario figurano ad esempio le società quotate al di fuori del mercato regolamentato.

⁽²⁾ Si precisa che l'espressione «sorvegliare il comportamento del consiglio di amministrazione» non implica la sorveglianza quotidiana del funzionamento del consiglio di amministrazione da parte degli azionisti.

⁽³⁾ Ciascuna parte può stabilire nella propria giurisdizione cosa si intenda, in termini qualitativi o quantitativi, per «un numero sufficiente di amministratori indipendenti».

CAPO 16

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

ARTICOLO 16.1

Contesto e obiettivi

1. Le parti riconoscono l'importanza di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in un modo che contribuisca allo sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future, tenendo conto dell'Agenda 21 adottata il 14 giugno 1992 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, della dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti, adottata il 18 giugno 1998 dalla Conferenza internazionale del lavoro, del piano di attuazione adottato il 4 settembre 2002 dal vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, della dichiarazione ministeriale sulla creazione, a livello nazionale ed internazionale, di un contesto favorevole al conseguimento dell'occupazione piena e produttiva e di un lavoro dignitoso per tutti e sul suo impatto sullo sviluppo sostenibile, adottata il 5 luglio 2006 dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite, della dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa, adottata il 10 giugno 2008 dalla Conferenza internazionale del lavoro, del documento finale della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile dal titolo «The future we want» (Il futuro che vogliamo), adottato il 27 luglio 2012 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite e del documento finale del vertice delle Nazioni Unite per l'adozione dell'agenda per lo sviluppo post 2015 dal titolo «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), adottato il 25 settembre 2015 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Le parti riconoscono il contributo del presente accordo alla promozione dello sviluppo sostenibile, di cui lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la tutela dell'ambiente sono componenti che si rafforzano reciprocamente. Le parti riconoscono inoltre che il presente capo mira a rafforzare la cooperazione e le relazioni commerciali tra le parti in modo da promuovere lo sviluppo sostenibile e non intende armonizzare le norme delle parti in materia di ambiente o lavoro.

ARTICOLO 16.2

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1. Riconoscendo il diritto di ciascuna parte di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i propri livelli di protezione interna in materia di ambiente e lavoro e di adottare o modificare di conseguenza le proprie disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, coerentemente con gli impegni assunti in relazione alle norme riconosciute a livello internazionale e agli accordi internazionali di cui è firmataria, ciascuna parte si adopera per garantire che le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le politiche correlate prevedano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro, nonché per continuare a migliorare tali disposizioni legislative e regolamentari e i livelli di protezione ad esse sottesi.

2. Le parti si astengono dall'incoraggiare gli scambi o gli investimenti indebolendo o riducendo il livello di protezione previsto dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente o lavoro. A tal fine le parti non rinunciano né altrimenti derogano a tali disposizioni legislative e regolamentari né omettono di darvi efficace applicazione, mediante la loro azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da influire sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.

3. Le parti si astengono dall'utilizzare le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente o lavoro in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dell'altra parte o una restrizione dissimulata del commercio internazionale.

ARTICOLO 16.3

Norme e convenzioni internazionali in materia di lavoro

1. Le parti riconoscono l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso per tutti come elementi chiave per rispondere alle sfide economiche, sociali e del lavoro. Le parti riconoscono inoltre l'importanza di promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in un modo che contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a garantire un lavoro dignitoso per tutti. In tale contesto le parti si scambiano opinioni e informazioni su questioni di mutuo interesse relative agli aspetti del lavoro attinenti al commercio nel corso delle riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito a norma dell'articolo 22.3 e, se del caso, in altre sedi.

2. Le parti ribadiscono gli obblighi ad esse derivanti dall'adesione all'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito «OIL») ⁽¹⁾. Le parti ribadiscono inoltre i rispettivi impegni assunti in relazione alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti. Di conseguenza le parti rispettano, promuovono e attuano, nelle loro disposizioni legislative e regolamentari e nelle loro prassi, i principi riconosciuti a livello internazionale riguardanti i diritti fondamentali nel lavoro, ossia:

- a) la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- b) l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato od obbligatorio;
- c) l'abolizione effettiva del lavoro minorile; e
- d) l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

3. Ciascuna parte si adopera con costanza e assiduità, di propria iniziativa, per perseguire la ratifica delle convenzioni fondamentali dell'OIL come pure di altre convenzioni dell'OIL che ritenga opportuno ratificare.

4. Le parti si scambiano informazioni sulle rispettive situazioni per quanto riguarda la ratifica delle convenzioni e dei protocolli dell'OIL, comprese le convenzioni fondamentali dell'OIL.

5. Ciascuna parte ribadisce il proprio impegno a dare efficace attuazione, nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari e nelle proprie prassi, alle convenzioni dell'OIL ratificate rispettivamente dal Giappone e dagli Stati membri dell'Unione europea.

6. Le parti riconoscono che la violazione dei principi riconosciuti a livello internazionale riguardanti i diritti fondamentali nel lavoro di cui al paragrafo 2 non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo e che le norme in materia di lavoro non dovrebbero essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.

ARTICOLO 16.4

Accordi multilaterali in materia di ambiente

1. Le parti sottolineano l'importanza degli accordi multilaterali in materia di ambiente, in particolare di quelli di cui entrambe le parti sono firmatarie, quali strumenti di governance ambientale multilaterale che permettono alla comunità internazionale di far fronte alle sfide ambientali di portata regionale o mondiale. Le parti sottolineano inoltre l'importanza di conseguire reciproche sinergie tra commercio e ambiente. In tale contesto le parti si scambiano opinioni e informazioni su questioni di mutuo interesse relative agli aspetti ambientali attinenti al commercio nel corso delle riunioni del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e, se del caso, in altre sedi.

2. Ciascuna parte ribadisce il proprio impegno a dare efficace attuazione, nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari e nelle proprie prassi, agli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui è firmataria.

3. Ciascuna parte scambia informazioni con l'altra parte sulla propria situazione e sui progressi compiuti per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione degli accordi multilaterali in materia di ambiente, o l'adesione ai medesimi, comprese le relative modifiche, da cui ciascuna parte ritenga opportuno essere vincolata, nonché per quanto riguarda l'attuazione di tali accordi.

4. Le parti riconoscono l'importanza di realizzare l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, conclusa a New York il 9 maggio 1992, (di seguito «UNFCCC») per affrontare l'urgente minaccia dei cambiamenti climatici, come pure il ruolo del commercio a tal fine. Le parti ribadiscono il loro impegno a dare efficace attuazione all'UNFCCC e all'accordo di Parigi, concluso a Parigi il 12 dicembre 2015 dalla conferenza delle parti dell'UNFCCC nel corso della sua 21a sessione. Le parti cooperano per promuovere il contributo positivo del commercio alla transizione verso basse emissioni di gas a effetto serra e uno sviluppo resiliente al clima. Le parti si impegnano a collaborare per prendere provvedimenti volti a lottare contro i cambiamenti climatici al fine di realizzare l'obiettivo ultimo dell'UNFCCC e di conseguire la finalità dell'accordo di Parigi.

⁽¹⁾ Per l'Unione europea, per «adesione all'OIL» si intende l'adesione all'OIL degli Stati membri dell'Unione europea.

5. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure volte ad attuare gli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui è firmataria, purché tali misure non siano applicate in un modo che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dell'altra parte o una restrizione dissimulata degli scambi.

ARTICOLO 16.5

Commercio e investimenti per la promozione dello sviluppo sostenibile

Le parti riconoscono l'importanza di migliorare il contributo del commercio e degli investimenti all'obiettivo dello sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale. Di conseguenza le parti:

- a) riconoscono l'importanza dei principi riguardanti i diritti fondamentali nel lavoro, il lavoro dignitoso per tutti e i valori fondamentali della libertà, della dignità umana, della giustizia sociale, della sicurezza e della non discriminazione per uno sviluppo economico e sociale sostenibile e per l'efficienza sostenibile, nonché l'importanza di perseguire una migliore integrazione di tali principi nelle politiche commerciali e di investimento;
- b) si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, in modo compatibile con il presente accordo;
- c) si adoperano per facilitare il commercio e gli investimenti in beni e servizi di particolare rilevanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici, quali i prodotti e i servizi connessi all'energia rinnovabile sostenibile nonché i prodotti e i servizi efficienti sul piano energetico, in modo compatibile con il presente accordo;
- d) si adoperano per promuovere il commercio e gli investimenti in beni che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell'ambiente, compresi quelli soggetti a sistemi di etichettatura, e riconoscono il contributo di altre iniziative volontarie, anche private, alla sostenibilità; e
- e) incoraggiano la responsabilità sociale delle imprese e si scambiano opinioni e informazioni in materia nell'ambito del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e, se del caso, in altre sedi. A tale proposito le parti riconoscono l'importanza dei pertinenti principi e orientamenti riconosciuti a livello internazionale, tra cui le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, che fanno parte della dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali adottata dall'OCSE il 21 giugno 1976, e la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale adottata dall'organo direttivo dell'Ufficio internazionale del lavoro nel novembre 1977.

ARTICOLO 16.6

Biodiversità

1. Ciascuna parte riconosce l'importanza e il ruolo del commercio e degli investimenti per garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità conformemente ai pertinenti accordi internazionali di cui è firmataria, in particolare la convenzione sulla diversità biologica, conclusa a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, e i relativi protocolli, e la convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, conclusa a Washington D.C. il 3 marzo 1973 (di seguito «CITES»).

2. In tale contesto ciascuna parte:

- a) incoraggia l'uso di prodotti che sono stati ottenuti attraverso un uso sostenibile delle risorse naturali e che contribuiscono alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità, anche mediante sistemi di etichettatura, tenendo conto dell'importanza degli scambi di tali prodotti;
- b) attua misure efficaci, quali misure di monitoraggio e applicazione, e azioni di sensibilizzazione, per combattere il commercio illegale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione elencate nella CITES e, se del caso, di altre specie minacciate di estinzione;

- c) attua, se del caso, le decisioni che sono state adottate in forza degli accordi internazionali di cui al paragrafo 1, anche mediante disposizioni legislative e regolamentari, strategie, piani e programmi; e
- d) scambia informazioni e si consulta con l'altra parte a livello bilaterale e multilaterale su questioni pertinenti per il presente articolo, tra cui il commercio di specie selvatiche e di prodotti ottenuti da risorse naturali, la mappatura e la valutazione, anche economica, degli ecosistemi e dei relativi servizi nonché l'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione.

ARTICOLO 16.7

Gestione sostenibile delle foreste e commercio di legname e prodotti del legno

1. Le parti riconoscono l'importanza e il ruolo del commercio e degli investimenti per garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste.
2. In tale contesto le parti:
 - a) incoraggiano la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste come pure il commercio di legname e prodotti del legno ottenuti conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del paese di produzione;
 - b) contribuiscono alla lotta contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, compreso, se del caso, il commercio con i paesi terzi; e
 - c) si scambiano informazioni e condividono esperienze a livello bilaterale e multilaterale al fine di promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e il commercio di legname e prodotti del legno ottenuti legalmente, nonché di lottare contro il disboscamento illegale.

ARTICOLO 16.8

Commercio e uso sostenibile delle risorse della pesca e acquacoltura sostenibile

1. Le parti riconoscono l'importanza e il ruolo del commercio e degli investimenti per garantire la conservazione nonché l'uso e la gestione sostenibili delle risorse della pesca, salvaguardare gli ecosistemi marini e promuovere un'acquacoltura sostenibile e responsabile.
2. In tale contesto le parti:
 - a) rispettano la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, concluso a Roma il 24 novembre 1993, e l'accordo ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, concluso a New York il 4 agosto 1995, adottano misure intese a realizzare gli obiettivi e i principi del codice di condotta per una pesca responsabile adottato dalla conferenza dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura il 31 ottobre 1995, incoraggiano l'attuazione delle misure di competenza dello Stato di approdo a livello sia globale che regionale e, ove opportuno, incoraggiano i paesi terzi a ratificare, accettare e approvare i pertinenti accordi internazionali di cui entrambe le parti sono firmatarie o ad aderirvi;
 - b) promuovono la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse della pesca attraverso organizzazioni o organismi internazionali appropriati cui entrambe le parti partecipano, comprese le organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito «ORGP»), mediante, se del caso, il monitoraggio, il controllo o l'applicazione efficaci delle risoluzioni, delle raccomandazioni o delle misure delle ORGP e l'attuazione dei loro sistemi di documentazione o certificazione delle catture;

- c) adottano e applicano i rispettivi strumenti efficaci per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (di seguito «pesca INN»), anche mediante strumenti giuridici e, se del caso, misure di controllo, monitoraggio, applicazione e gestione della capacità, riconoscendo che la condivisione volontaria di informazioni sulla pesca INN migliorerà l'efficacia di questi strumenti nella lotta contro la pesca INN e sottolineando il ruolo fondamentale dei membri delle ORGP con grandi mercati della pesca nel favorire un uso sostenibile delle risorse della pesca; e
- d) promuovono lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile, tenendo conto dei relativi aspetti economici, sociali e ambientali.

ARTICOLO 16.9

Informazioni scientifiche

Nell'elaborazione e nell'attuazione di misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, le parti tengono conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e, se del caso, delle pertinenti norme, linee guida o raccomandazioni internazionali, come pure del principio di precauzione.

ARTICOLO 16.10

Trasparenza

Ciascuna parte provvede affinché tutte le misure di applicazione generale che perseguono gli obiettivi del presente capo siano gestite in maniera trasparente, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari e al capo 17, anche fornendo al pubblico ragionevoli possibilità e tempo sufficiente per formulare osservazioni e pubblicando tali misure.

ARTICOLO 16.11

Esame dell'impatto sulla sostenibilità

Le parti riconoscono l'importanza di esaminare, monitorare e valutare - congiuntamente o separatamente - l'impatto dell'attuazione del presente accordo sullo sviluppo sostenibile mediante le rispettive istituzioni e i rispettivi processi, nonché mediante quelli istituiti a norma del presente accordo.

ARTICOLO 16.12

Cooperazione

Riconoscendo l'importanza di cooperare sugli aspetti delle politiche ambientali e del lavoro attinenti al commercio e agli investimenti al fine di conseguire gli obiettivi del presente accordo, le parti possono, tra l'altro:

- a) collaborare a livello bilaterale o multilaterale in materia di protezione dell'ambiente e di lavoro, anche attraverso organizzazioni o organismi internazionali appropriati cui entrambe le parti partecipano;
- b) cooperare nel valutare gli effetti reciproci tra commercio e ambiente e tra commercio e lavoro, nonché nell'individuare le modalità per rafforzare, prevenire o mitigare tali effetti, tenendo conto dei risultati del monitoraggio e della valutazione effettuati dalle parti, ad esempio delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità per quanto riguarda l'Unione europea;
- c) cooperare per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, in modo compatibile con il presente accordo, anche attraverso lo scambio di informazioni;

- d) cooperare per quanto riguarda i sistemi di etichettatura, anche attraverso lo scambio di informazioni sui marchi di qualità ecologica, come pure riguardo ad altre misure e iniziative che contribuiscono alla sostenibilità, compresi se del caso sistemi di commercio equo ed etico;
- e) cooperare per promuovere la responsabilità sociale delle imprese, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e di migliori pratiche, anche in materia di osservanza, attuazione, follow-up e diffusione dei principi e degli orientamenti concordati a livello internazionale;
- f) cooperare sugli aspetti attinenti al commercio dell'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso;
- g) cooperare sugli aspetti attinenti al commercio degli accordi multilaterali in materia di ambiente, anche attraverso lo scambio di opinioni e di informazioni sull'attuazione della CITES e la cooperazione tecnica e doganale;
- h) cooperare sugli aspetti attinenti al commercio del regime internazionale in materia di cambiamenti climatici, anche per quanto riguarda i mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio, altre tecnologie rispettose del clima e l'efficienza energetica;
- i) cooperare per promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità, anche attraverso la lotta contro il commercio illegale di specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione;
- j) cooperare per promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste e il commercio di legname e prodotti del legno ottenuti legalmente, nonché per lottare contro il disboscamento illegale; e
- k) cooperare, a livello bilaterale o attraverso organizzazioni o organismi internazionali appropriati cui entrambe le parti partecipano, per promuovere pratiche sostenibili di pesca e acquacoltura e il commercio di risorse della pesca ottenute legalmente, nonché per combattere la pesca INN.

ARTICOLO 16.13

Comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile

1. Il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituito a norma dell'articolo 22.3 (di seguito nel presente capo «il comitato») è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del presente capo.
2. Il comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) riesamina e monitora l'attuazione e il funzionamento del presente capo e, ove necessario, presenta appropriate raccomandazioni all'esame del comitato misto in relazione all'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera d);
 - b) esamina qualsiasi altra questione relativa al presente capo eventualmente concordata dalle parti;
 - c) interagisce con la società civile ⁽¹⁾ riguardo all'attuazione del presente capo;
 - d) svolge le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato misto conformemente all'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b); e
 - e) cerca soluzioni per risolvere divergenze tra le parti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente capo, anche mediante le procedure di cui all'articolo 16.17, paragrafo 5 ⁽²⁾.
3. Il comitato si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Successivamente il comitato si riunisce conformemente all'articolo 22.3, paragrafo 3, lettera a), fatte salve le procedure di cui all'articolo 16.17, paragrafo 5.
4. Il comitato perseguirà la coerenza e la cooperazione tra i propri lavori e le attività dell'OIL come pure delle organizzazioni o degli organismi multilaterali competenti in materia di ambiente.

⁽¹⁾ Ai fini del presente capo, per «società civile» si intendono soggetti interessati indipendenti in ambito economico, sociale e ambientale, comprese le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e i gruppi ambientalisti.

⁽²⁾ Si precisa che nei lavori svolti dal comitato a norma della presente lettera si tiene conto del parere formulato a norma dell'articolo 16.17, paragrafo 4.

ARTICOLO 16.14

Punti di contatto

Ciascuna parte, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto per agevolare le comunicazioni tra le parti su qualsiasi questione attinente al presente capo e notifica all'altra parte i dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

ARTICOLO 16.15

Gruppo consultivo interno

1. Ciascuna parte convoca riunioni del proprio o dei propri gruppi consultivi interni, nuovi o esistenti, sulle questioni economiche, sociali e ambientali connesse al presente capo e si consulta con il gruppo o con i gruppi conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari e alle proprie prassi.
2. Ciascuna parte è responsabile di garantire, all'interno del gruppo o dei gruppi consultivi, una rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati indipendenti in ambito economico, sociale ed ambientale, comprese le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e i gruppi ambientalisti.
3. Il gruppo o i gruppi consultivi di ciascuna parte possono riunirsi di propria iniziativa ed esprimere le proprie opinioni sull'attuazione del presente capo, indipendentemente dalla parte, e presentarle alla parte in questione.

ARTICOLO 16.16

Dialogo congiunto con la società civile

1. Le parti convocano il dialogo congiunto con le organizzazioni della società civile situate nei rispettivi territori (di seguito nel presente capo «dialogo congiunto»), compresi i membri dei rispettivi gruppi consultivi interni di cui all'articolo 16.15, per instaurare un dialogo sul presente capo.
2. All'interno del dialogo congiunto le parti promuovono una rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati pertinenti, tra cui le organizzazioni indipendenti che rappresentano gli interessi economici, ambientali e sociali e, se del caso, altre organizzazioni pertinenti.
3. Il dialogo congiunto è convocato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Successivamente il dialogo congiunto è convocato regolarmente, salvo diversa decisione delle parti. Le parti si accordano sul funzionamento del dialogo congiunto prima della prima riunione di quest'ultimo. La partecipazione al dialogo congiunto può svolgersi con qualsiasi mezzo di comunicazione appropriato concordato dalle parti.
4. Le parti forniranno al dialogo congiunto informazioni sull'attuazione del presente capo. I pareri e le opinioni del dialogo congiunto possono essere presentati al comitato e messi a disposizione del pubblico.

ARTICOLO 16.17

Consultazioni governative

1. In caso di disaccordo tra le parti su qualsiasi questione attinente all'interpretazione o all'applicazione del presente capo, le parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui al presente articolo e all'articolo 16.18. Le disposizioni del presente capo non sono soggette alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.
2. Una parte può richiedere per iscritto consultazioni con l'altra parte su qualsiasi questione attinente all'interpretazione o all'applicazione del presente capo. La parte che richiede le consultazioni espone i motivi della richiesta, indicando la questione in oggetto e la base giuridica e fattuale della richiesta e precisando le disposizioni pertinenti del presente capo.

3. Qualora una parte richieda consultazioni a norma del paragrafo 2, l'altra parte risponde senza indugio e avvia le consultazioni al fine di giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione.
4. Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce informazioni sufficienti a consentire un esame completo della questione in oggetto. Le parti tengono conto delle attività dell'OIL e di altre organizzazioni o altri organismi internazionali pertinenti cui entrambe le parti partecipano e, se richiesto dalle parti in casi specifici, possono chiedere il parere di tali organizzazioni od organismi internazionali o di altri esperti. Le parti discutono delle misure appropriate da attuare, tenendo conto di detto parere.
5. Qualora le consultazioni svoltesi a norma dei paragrafi da 2 a 4 non permettano di raggiungere una soluzione, il comitato è convocato senza indugio, su richiesta di una parte, per esaminare la questione in oggetto.
6. Le parti provvedono affinché le soluzioni raggiunte tramite le consultazioni a norma del presente articolo siano rese pubbliche congiuntamente, salvo diversa decisione delle parti.

ARTICOLO 16.18

Gruppo di esperti

1. Qualora le parti non abbiano raggiunto una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione attinente all'interpretazione o all'applicazione degli articoli pertinenti del presente capo entro 75 giorni dalla data della richiesta di una parte di convocare il comitato a norma dell'articolo 16.17, paragrafo 5, una parte può chiedere che sia convocato un gruppo di esperti per esaminare la questione conformemente al mandato di cui al paragrafo 2. Tale richiesta è presentata per iscritto attraverso il punto di contatto dell'altra parte di cui all'articolo 16.14 ed espone i motivi che ne stanno alla base, indicando la questione da risolvere e la sua base giuridica e fattuale.
2. Il comitato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, adotta il regolamento interno ed il mandato del gruppo di esperti. Il regolamento interno definisce le procedure per ottenere le informazioni pertinenti. Il gruppo di esperti interpreta gli articoli pertinenti del presente capo conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, conclusa a Vienna il 23 maggio 1969. In attesa della definizione del regolamento interno e del mandato di cui sopra, si applica *mutatis mutandis* il regolamento interno di cui all'articolo 21.30; il mandato, salvo diversa decisione delle parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, è il seguente:

«esaminare, alla luce degli articoli pertinenti del capo 16, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti, e presentare una relazione, conformemente all'articolo 16.18, paragrafo 5, formulando raccomandazioni per la soluzione di tale questione».
3. Il gruppo di esperti può ottenere informazioni da tutte le fonti che ritenga appropriate. Per le questioni attinenti agli strumenti dell'OIL o agli accordi multilaterali in materia di ambiente, dovrebbe chiedere informazioni e pareri alle organizzazioni o agli organismi internazionali pertinenti. Qualsiasi informazione ottenuta a norma del presente paragrafo è presentata alle parti affinché possano formulare osservazioni.
4. Il gruppo è composto da tre esperti, selezionati conformemente alle lettere da a) a e):
 - a) gli esperti possiedono competenze tecniche o giuridiche pertinenti per le questioni trattate nel presente capo. Sono indipendenti dalle parti, non sono collegati ad alcuna di esse né ricevono istruzioni da alcuna di esse. Esercitano le loro funzioni a titolo personale, non ricevono istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo né sono stati coinvolti, a qualsiasi titolo, nella questione in oggetto;
 - b) entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di convocazione del gruppo di esperti, ciascuna parte nomina un esperto, che può essere un cittadino di tale parte, e propone fino a tre candidati per la funzione di presidente del gruppo. Il presidente non è cittadino di alcuna delle parti. Le parti scelgono di comune accordo e nominano il presidente tra i candidati proposti entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di 45 giorni;

- c) qualora una parte non abbia nominato un esperto o le parti non abbiano scelto di comune accordo e nominato il presidente a norma della lettera b), gli esperti o il presidente non ancora nominati vengono scelti mediante estrazione a sorte fra i candidati proposti a norma della lettera d) entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di 15 giorni di cui alla lettera b);
- d) il comitato, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo, stabilisce un elenco di almeno 10 persone che siano disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto a norma del presente articolo e che soddisfano le condizioni indicate alla lettera a). Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: uno per ciascuna parte e uno per persone che non siano cittadini di alcuna delle parti e che possano esercitare la funzione di presidente del gruppo. Ciascuna parte seleziona almeno tre persone per la funzione di esperti nel proprio sottoelenco. Le parti, salvo diversa decisione, selezionano di concerto quattro persone per il sottoelenco dei presidenti. Il comitato garantirà che il numero di persone figuranti nell'elenco sia sempre mantenuto al livello previsto dalla presente lettera;
- e) la data di costituzione di un gruppo di esperti è quella in cui è nominato il presidente.

5. Il gruppo di esperti presenta alle parti una relazione interinale e una relazione finale che espongono le conclusioni di fatto, l'interpretazione o l'applicabilità degli articoli pertinenti e le motivazioni alla base di tutte le conclusioni e indicazioni. Entro 45 giorni dalla data di ricevimento della relazione interinale, che viene presentata entro 90 giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, le parti possono presentare osservazioni scritte sulla relazione interinale. Dopo aver esaminato tali osservazioni scritte, il gruppo di esperti può modificare la relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. La relazione finale è presentata entro 180 giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, tranne qualora il presidente di quest'ultimo comunichi alle parti per iscritto che tale termine non può essere rispettato. In tal caso la relazione finale è presentata entro 200 giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti, salvo diversa decisione delle parti. La relazione finale è resa pubblica. Le parti assicurano la protezione delle informazioni riservate.

6. Le parti discutono delle azioni o misure da adottare per risolvere la questione in oggetto, tenendo conto della relazione finale del gruppo di esperti e delle sue indicazioni. Ciascuna parte informa l'altra parte e il proprio o i propri gruppi consultivi interni in merito ad ogni azione o misura di follow-up entro tre mesi dalla data di presentazione della relazione finale. Le azioni o misure di follow-up sono monitorate dal comitato. Il gruppo o i gruppi consultivi interni e il dialogo congiunto possono presentare al comitato le loro osservazioni al riguardo.

ARTICOLO 16.19

Riesame

1. Il comitato discute, ove necessario, dell'attuazione e del funzionamento delle disposizioni istituzionali e delle disposizioni in materia di consultazione di cui agli articoli 16.13, 16.17 e 16.18, tenendo conto tra l'altro dell'esperienza acquisita con l'attuazione e il funzionamento del presente capo e degli sviluppi delle politiche pertinenti di ciascuna parte. Tali discussioni possono riguardare eventuali modifiche dei suddetti articoli.

2. Il comitato, sulla base dell'esito delle discussioni di cui al paragrafo 1, può raccomandare al comitato misto, conformemente all'articolo 16.13, paragrafo 2, lettera a), modifiche degli articoli indicati al paragrafo 1.

CAPO 17

TRASPARENZA

ARTICOLO 17.1

Definizioni

Ai fini del presente capo, per «misura di applicazione generale» si intende qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, norma, decisione amministrativa o giudiziaria o procedura amministrativa o giudiziaria di applicazione generale relativa a qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo.

ARTICOLO 17.2

Contesto regolamentare trasparente

Ciascuna parte, riconoscendo l'incidenza che il suo contesto regolamentare può avere sugli scambi e sugli investimenti tra le parti, predispone un contesto regolamentare trasparente che sia efficace e prevedibile per le persone, compresi gli operatori economici, e soprattutto per le piccole e medie imprese.

ARTICOLO 17.3

Pubblicazione

Quando adotta o modifica misure di applicazione generale, ciascuna parte:

- a) pubblica tempestivamente tali misure di applicazione generale, o le mette in altro modo a disposizione del pubblico, con una spiegazione del loro obiettivo e della motivazione alla loro base, se possibile per via elettronica, ad esempio su un sito web in lingua inglese; e
- b) si adopera per lasciare un intervallo di tempo ragionevole tra la pubblicazione di tali misure di applicazione generale, o la loro messa a disposizione del pubblico, e la loro entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati.

ARTICOLO 17.4

Richieste di informazioni

1. Ciascuna parte, su richiesta dell'altra parte, risponde entro un periodo di tempo ragionevole a domande specifiche dell'altra parte in merito alle proprie misure di applicazione generale e le fornisce informazioni al riguardo.
2. Ciascuna parte rende facilmente accessibili al pubblico i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti responsabili per le sue misure di applicazione generale.
3. Ciascuna parte istituisce o mantiene in vigore meccanismi adeguati per rispondere alle richieste di informazioni presentate da una persona per quanto riguarda le sue misure di applicazione generale.
4. Le parti riconoscono che le risposte fornite alle richieste di informazioni di cui al paragrafo 3 possono non essere definitive o giuridicamente vincolanti ma avere soltanto scopo informativo, salvo altrimenti disposto nelle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte.

ARTICOLO 17.5

Gestione delle misure di applicazione generale

1. Ciascuna parte gestisce tutte le sue misure di applicazione generale in modo coerente, obiettivo, imparziale e ragionevole.
2. Ciascuna parte, qualora nell'ambito di procedimenti amministrativi applichi in casi specifici misure di applicazione generale a persone, beni o servizi determinati dell'altra parte, fornisce alle persone direttamente interessate da tali procedimenti amministrativi, conformemente alle sue disposizioni legislative e regolamentari:
 - a) un ragionevole preavviso in merito all'avvio del procedimento, indicando la base giuridica e fornendo una descrizione della natura del procedimento come pure dei fatti e delle questioni in esame; e
 - b) una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi decisione amministrativa definitiva, salvo che per motivi di urgenza.

ARTICOLO 17.6

Riesame e ricorso

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene procedure o tribunali giudiziari, arbitrali o amministrativi atti a consentire un rapido riesame o ricorso e, ove giustificato, una rettifica in relazione a provvedimenti amministrativi o, se previsto nelle disposizioni legislative e regolamentari della parte, a mancati adempimenti per quanto riguarda qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo. Tali procedure o tribunali sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'applicazione amministrativa di tali provvedimenti e non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.
2. Ciascuna parte provvede affinché le parti che compaiono dinanzi ai tribunali o coinvolte nelle procedure di cui al paragrafo 1 abbiano diritto a:
 - a) una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e
 - b) una decisione basata sulle prove e sugli atti presentati.
3. Ciascuna parte provvede affinché, fatta salva la possibilità di un ulteriore riesame o ricorso conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, la decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), sia attuata dagli uffici o dalle autorità competenti in relazione al provvedimento amministrativo in questione.

ARTICOLO 17.7

Cooperazione per promuovere una maggiore trasparenza

Le parti cooperano nelle sedi bilaterali, regionali e multilaterali, ove opportuno, sulle modalità per promuovere la trasparenza in materia di commercio e investimenti internazionali.

ARTICOLO 17.8

Relazione con altri capi

Il presente capo si applica fatte salve le disposizioni specifiche contenute in altri capi del presente accordo.

CAPO 18

BUONE PRASSI REGOLAMENTARI E COOPERAZIONE REGOLAMENTARE

SEZIONE A

Buone prassi regolamentari e cooperazione regolamentare

SOTTOSEZIONE 1

Disposizioni generali

ARTICOLO 18.1

Obiettivo e principi generali

1. Obiettivo della presente sezione è la promozione di buone prassi regolamentari e della cooperazione regolamentare tra le parti al fine di rafforzare il commercio e gli investimenti bilaterali tramite:
 - a) la promozione di un contesto regolamentare efficiente, trasparente e prevedibile;
 - b) la promozione di impostazioni regolamentari compatibili e la riduzione di prescrizioni regolamentari inutilmente gravose, divergenti o ridondanti;

- c) la discussione sulle misure di regolamentazione e sulle prassi o impostazioni regolamentari di una parte, anche per quanto riguarda le modalità per migliorare la loro efficace applicazione; e
 - d) il rafforzamento della cooperazione bilaterale tra le parti nelle sedi internazionali.
2. La presente sezione lascia impregiudicato il diritto di una parte di definire o regolamentare i propri livelli di protezione per perseguire o promuovere i propri obiettivi di politica pubblica in settori quali:
- a) la salute pubblica;
 - b) la vita e la salute dell'uomo, degli animali e delle piante;
 - c) la salute e la sicurezza sul lavoro;
 - d) le condizioni di lavoro;
 - e) l'ambiente, compresi i cambiamenti climatici;
 - f) i consumatori;
 - g) la sicurezza sociale e la protezione sociale;
 - h) i dati personali e la sicurezza informatica;
 - i) la diversità culturale;
 - j) la stabilità finanziaria; e
 - k) la sicurezza energetica.
3. Nessuna disposizione della presente sezione può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di:
- a) adottare, mantenere e applicare misure di regolamentazione conformemente al proprio quadro giuridico, ai propri principi ⁽¹⁾ e alle proprie scadenze, al fine di conseguire i propri obiettivi di politica pubblica al livello di protezione da essa ritenuto appropriato; e
 - b) prestare e sostenere servizi di interesse generale, compresi quelli relativi all'acqua, alla sanità e all'istruzione o servizi sociali.
4. Le misure di regolamentazione non costituiscono un ostacolo dissimulato agli scambi commerciali.
5. Nessuna disposizione della presente sezione può essere interpretata nel senso di obbligare le parti a raggiungere un determinato risultato in materia di regolamentazione.

ARTICOLO 18.2

Definizioni

Ai fini della presente sezione, si intende per:

- a) «autorità di regolamentazione»:
 - i) la Commissione europea per l'Unione europea; e
 - ii) il governo del Giappone per il Giappone; e
- b) «misure di regolamentazione»: misure di applicazione generale, che sono:
 - i) per l'Unione europea:
 - A) regolamenti e direttive di cui all'articolo 288 TFUE; e
 - B) atti delegati e atti di esecuzione di cui rispettivamente agli articoli 290 e 291 TFUE; e
 - ii) per il Giappone:
 - A) leggi;
 - B) ordinanze governative; e
 - C) ordinanze ministeriali.

⁽¹⁾ Per l'Unione europea, tali principi comprendono quelli fissati nel TFUE come pure nei regolamenti e nelle direttive adottati a norma dell'articolo 289 TFUE.

ARTICOLO 18.3

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle misure di regolamentazione emanate dall'autorità di regolamentazione di una parte in relazione a qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo.
2. Le sottosezioni 3 e 4 si applicano ad altre misure di applicazione generale emanate dall'autorità di regolamentazione di una parte che sono pertinenti per le attività di cooperazione regolamentare, come orientamenti, documenti strategici o raccomandazioni, oltre alle misure di regolamentazione di cui al paragrafo 1.

SOTTOSEZIONE 2

Buone prassi regolamentari

ARTICOLO 18.4

Coordinamento interno

Ciascuna parte mantiene in vigore processi o meccanismi di coordinamento interno per promuovere buone prassi regolamentari, comprese quelle previste nella presente sezione.

ARTICOLO 18.5

Processi e meccanismi di regolamentazione

Ciascuna parte mette a disposizione del pubblico una descrizione dei processi e dei meccanismi in base ai quali la sua autorità di regolamentazione elabora, valuta e riesamina le sue misure di regolamentazione. Tale descrizione fa riferimento a orientamenti, norme o procedure pertinenti, anche per quanto riguarda le possibilità offerte al pubblico di presentare osservazioni.

ARTICOLO 18.6

Informazioni tempestive sulle misure di regolamentazione previste

L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte mette a disposizione del pubblico almeno una volta all'anno un elenco delle principali ⁽¹⁾ misure di regolamentazione da essa previste, con una breve descrizione del loro ambito di applicazione e dei loro obiettivi, compreso il calendario previsto per la loro adozione, se disponibile. In alternativa, qualora l'autorità di regolamentazione di una parte non metta tale elenco a disposizione del pubblico, detta parte lo fornisce annualmente e quanto prima, corredato della breve descrizione, al comitato per la cooperazione regolamentare istituito a norma dell'articolo 22.3. Tale elenco e la breve descrizione, tranne le informazioni indicate come riservate, possono essere messi a disposizione del pubblico dall'autorità di regolamentazione di ciascuna parte.

ARTICOLO 18.7

Consultazioni pubbliche

1. In sede di elaborazione delle principali misure di regolamentazione, se del caso e conformemente alle norme e alle procedure pertinenti, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte:
 - a) pubblica i progetti di misure di regolamentazione, o documenti di consultazione che forniscano dettagli sufficienti sulle misure di regolamentazione in corso di elaborazione, al fine di consentire a qualsiasi persona di valutare se e in che modo tali misure possano incidere significativamente sui suoi interessi;
 - b) offre a qualsiasi persona, su base non discriminatoria, ragionevoli possibilità di presentare osservazioni; e
 - c) esamina le osservazioni ricevute.

⁽¹⁾ L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte può stabilire cosa si intenda per «principali» misure di regolamentazione ai fini dei propri obblighi derivanti dalla presente sezione.

2. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte dovrebbe avvalersi di mezzi di comunicazione elettronici e adoperarsi per mantenere un portale web di accesso unico appositamente sviluppato per fornire informazioni e ricevere osservazioni riguardo alle consultazioni pubbliche.

3. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte mette a disposizione del pubblico tutte le osservazioni ricevute o una sintesi dei risultati delle consultazioni. Tale obbligo non si applica nella misura necessaria a garantire la protezione di informazioni riservate, a non divulgare dati personali o contenuti inappropriati o per altri motivi giustificati, come il rischio di ledere gli interessi di un terzo.

ARTICOLO 18.8

Valutazione d'impatto

1. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte si adopera per effettuare sistematicamente una valutazione d'impatto delle principali misure di regolamentazione in corso di elaborazione, conformemente alle norme e alle procedure pertinenti.

2. Nell'effettuare la valutazione d'impatto, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte istituisce e mantiene in vigore processi e meccanismi nell'ambito dei quali saranno presi in considerazione i seguenti fattori:

- a) la necessità della misura di regolamentazione, comprese la natura e l'importanza della questione che la misura intende affrontare;
- b) qualsiasi alternativa di natura regolamentare o non regolamentare, realizzabile e appropriata, compresa l'opzione di non regolamentare, se disponibile, che consentirebbe di conseguire gli obiettivi di politica pubblica della parte;
- c) per quanto possibile e pertinente, il potenziale impatto sociale, economico e ambientale di tali alternative, anche sul commercio e sulle piccole e medie imprese; e
- d) se del caso, il rapporto tra le opzioni in esame e le norme internazionali pertinenti, incluse le ragioni di eventuali divergenze.

3. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte pubblica i risultati delle sue valutazioni d'impatto al più tardi al momento della pubblicazione della relativa misura di regolamentazione proposta o definitiva.

ARTICOLO 18.9

Valutazione retrospettiva

1. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte mantiene in vigore processi o meccanismi intesi a promuovere periodiche valutazioni retrospettive delle misure di regolamentazione in vigore.

2. L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte mette a disposizione del pubblico, nella misura compatibile con le norme e le procedure pertinenti, i propri progetti riguardo a tali valutazioni retrospettive e i risultati di queste ultime.

ARTICOLO 18.10

Possibilità di presentare osservazioni

L'autorità di regolamentazione di ciascuna parte, fatto salvo il perseguimento degli obiettivi di politica pubblica di ciascuna parte, fornisce a qualsiasi persona la possibilità di presentare osservazioni per il miglioramento delle misure di regolamentazione in vigore, comprese eventuali proposte di semplificazione o riduzione di oneri inutili.

ARTICOLO 18.11

Scambio di informazioni sulle buone prassi regolamentari

Le autorità di regolamentazione si adoperano per scambiarsi informazioni, anche in sede di comitato per la cooperazione regolamentare, sulle rispettive buone prassi regolamentari di cui alla presente sottosezione, come quelle in materia di valutazioni d'impatto, compresa la valutazione degli effetti sul commercio e sugli investimenti, o quelle relative alle valutazioni retrospettive.

SOTTOSEZIONE 3

Cooperazione regolamentare

ARTICOLO 18.12

Attività di cooperazione regolamentare

1. Ciascuna parte può proporre un'attività di cooperazione regolamentare all'altra parte. Essa presenta tale proposta tramite il punto di contatto designato conformemente all'articolo 18.15.
2. L'altra parte esamina la proposta a tempo debito e informa la parte che l'ha presentata se ritiene che l'attività proposta sia adatta per la cooperazione regolamentare.
3. Su richiesta di una parte, il comitato per la cooperazione regolamentare discute della proposta di attività di cooperazione regolamentare di cui al paragrafo 1.
4. Al fine di individuare attività adatte per la cooperazione regolamentare, ciascuna parte prende in considerazione:
 - a) l'elenco di cui all'articolo 18.6; e
 - b) le proposte di attività di cooperazione regolamentare, presentate da persone di una parte, che siano motivate e corredate di informazioni pertinenti.
5. Se le parti decidono di intraprendere un'attività di cooperazione regolamentare, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte:
 - a) informa l'autorità di regolamentazione dell'altra parte in merito all'elaborazione di nuove misure, o alla revisione di misure esistenti, che sono pertinenti per l'attività di cooperazione regolamentare;
 - b) su richiesta, fornisce informazioni e discute delle misure che sono pertinenti per l'attività di cooperazione regolamentare; e
 - c) in sede di elaborazione di nuove misure di regolamentazione o di altro tipo, come pure di revisione di quelle esistenti, prende in considerazione, nella misura del possibile, qualsiasi impostazione regolamentare adottata dall'altra parte su questioni identiche o analoghe.
6. Le parti possono intraprendere attività di cooperazione regolamentare su base volontaria. Una parte può rifiutare di intraprendere attività di cooperazione regolamentare o ritirarsi da tali attività. La parte che rifiuta di intraprendere attività di cooperazione regolamentare o si ritira da tali attività dovrebbe spiegare all'altra parte i motivi della sua decisione.
7. Le autorità di regolamentazione, se del caso, possono affidare di comune accordo l'attuazione di un'attività di cooperazione regolamentare agli organismi pertinenti delle parti.

ARTICOLO 18.13

Buone prassi per la promozione della compatibilità regolamentare

Al fine di promuovere la compatibilità regolamentare, l'autorità di regolamentazione di ciascuna parte prende in considerazione, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) promozione di comuni principi, orientamenti, codici di condotta, reciproco riconoscimento dell'equivalenza e degli strumenti di attuazione, al fine di evitare inutili duplicazioni delle prescrizioni regolamentari, ad esempio in materia di prove, qualifiche, audit o ispezioni; e
- b) cooperazione bilaterale e cooperazione con i paesi terzi nelle pertinenti sedi internazionali, ove possibile, anche attraverso iniziative e proposte congiunte, al fine di sviluppare e promuovere l'adozione e l'applicazione di norme, orientamenti o altre impostazioni regolamentari a livello internazionale.

SOTTOSEZIONE 4

Disposizioni istituzionali

ARTICOLO 18.14

Comitato per la cooperazione regolamentare

1. Il comitato per la cooperazione regolamentare istituito a norma dell'articolo 22.3 rafforza e promuove le buone prassi regolamentari e la cooperazione regolamentare tra le parti conformemente alle disposizioni della presente sezione.
2. Il comitato per la cooperazione regolamentare può invitare le persone interessate a partecipare alle sue riunioni.
3. In particolare il comitato per la cooperazione regolamentare può:
 - a) discutere delle proposte di attività di cooperazione regolamentare;
 - b) scambiare informazioni sulle buone prassi regolamentari e promuovere tali prassi;
 - c) raccomandare attività di cooperazione regolamentare su questioni di interesse comune per le parti, comprese quelle relative alle ricerche che precedono la regolamentazione;
 - d) promuovere attività bilaterali di cooperazione regolamentare al fine di agevolare la compatibilità dei risultati di ciascuna parte in materia di regolamentazione, in particolare in settori in cui non esistono misure di regolamentazione o in cui l'elaborazione di tali misure è in fase iniziale;
 - e) sostenere lo sviluppo di meccanismi pratici, strumenti di attuazione e migliori pratiche al fine di promuovere le buone prassi regolamentari e la cooperazione regolamentare;
 - f) incoraggiare la cooperazione regolamentare e il coordinamento in materia nelle sedi internazionali, compresi i periodici scambi bilaterali di informazioni su attività pertinenti in corso o in programma;
 - g) individuare e approvare periodicamente gli ambiti prioritari per la cooperazione regolamentare;
 - h) fornire orientamenti, se necessario, per contribuire a razionalizzare la cooperazione regolamentare di altri comitati specializzati di cui all'articolo 22.3 e di altre sedi bilaterali per la cooperazione regolamentare;
 - i) esaminare la relazione sull'esito delle consultazioni di cui all'articolo 18.16, paragrafo 8, nonché i progressi realizzati nell'attuazione della soluzione soddisfacente di cui all'articolo 18.16, paragrafo 6, se del caso; e
 - j) istituire, se necessario, gruppi di lavoro ad hoc incaricati di condurre attività specifiche di cooperazione regolamentare, che riferiscono al comitato per la cooperazione regolamentare.
4. Il comitato per la cooperazione regolamentare:
 - a) si riunisce entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente almeno una volta all'anno, salvo diversa decisione dei rappresentanti delle parti; e
 - b) adotta il proprio regolamento interno nel corso della prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 18.15

Punti di contatto

Ciascuna parte, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto per l'attuazione della presente sezione e per lo scambio di informazioni conformemente all'articolo 18.16 e notifica all'altra parte i dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.

ARTICOLO 18.16

Scambio di informazioni sulle misure di regolamentazione previste o esistenti

1. Una parte può presentare all'altra parte una richiesta di informazioni e chiarimenti in merito alle misure di regolamentazione previste o esistenti dell'altra parte. La parte cui è rivolta la richiesta si adopera per rispondere tempestivamente.
2. Una parte può presentare all'altra parte una richiesta affinché quest'ultima tenga conto delle sue preoccupazioni riguardo a una misura di regolamentazione prevista o esistente dell'altra parte. Nella richiesta la parte richiedente precisa quale sia la misura di regolamentazione in questione, fornisce una descrizione delle sue preoccupazioni e, se del caso, pone delle domande.
3. La parte chiamata a rispondere fornisce quanto prima e, tranne in casi giustificati, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, osservazioni scritte sulle preoccupazioni sollevate dalla parte richiedente a norma del paragrafo 2. Nella misura del possibile tali osservazioni indicano, tra l'altro, l'obiettivo strategico e la motivazione della misura di regolamentazione e contengono, se del caso, una spiegazione circa l'assenza di una misura meno restrittiva per gli scambi o gli investimenti in grado di conseguire lo stesso obiettivo strategico con lo stesso grado di efficienza. La parte chiamata a rispondere fornisce una risposta a tutte le domande di chiarimenti presentate dalla parte richiedente.
4. La parte richiedente può richiedere consultazioni con la parte chiamata a rispondere:
 - a) dopo aver ricevuto le osservazioni scritte di cui al paragrafo 3; o
 - b) dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3, se la parte chiamata a rispondere non fornisce osservazioni scritte entro tale termine.
5. Le consultazioni possono tenersi mediante riunioni di persona o con mezzi elettronici. Ciascuna parte designa un funzionario responsabile per lo svolgimento delle riunioni.
6. Nel corso delle consultazioni le parti cercano in buona fede una possibile soluzione soddisfacente per rispondere alle preoccupazioni della parte richiedente, comprese proposte di adeguamento della misura di regolamentazione in questione o di adozione di una misura di regolamentazione meno restrittiva per gli scambi o gli investimenti, se del caso.
7. Le parti non sono tenute a rivelare informazioni o dati riservati o sensibili.
8. La parte richiedente elabora, di concerto con la parte chiamata a rispondere, una relazione sull'esito delle consultazioni. Il punto di contatto della parte richiedente trasmette la relazione al comitato per la cooperazione regolamentare, che provvede al suo esame.
9. La richiesta di cui al paragrafo 2 può essere presentata anche nel caso in cui non sia stata raggiunta una soluzione soddisfacente a livello del comitato specializzato pertinente e lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal capo 21 o dalla procedura di risoluzione delle controversie di qualsiasi altro accordo applicabile.
10. La richiesta di cui al paragrafo 2 non obbliga la parte chiamata a rispondere a conseguire un determinato risultato in materia di regolamentazione e non ritarda l'adozione di una misura di regolamentazione.

SEZIONE B

Benessere degli animali

ARTICOLO 18.17

Benessere degli animali

1. Le parti coopereranno nel loro reciproco interesse in materia di benessere degli animali, con una particolare attenzione per gli animali d'allevamento, al fine di migliorare la comprensione reciproca delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.

2. A tal fine le parti possono adottare di comune accordo un programma di lavoro che definisca le priorità e le categorie di animali da trattare a norma del presente articolo nonché istituire un gruppo di lavoro tecnico sul benessere degli animali per scambiare informazioni, competenze ed esperienze nel campo del benessere degli animali e analizzare la possibilità di promuovere una maggiore cooperazione.

SEZIONE C

Disposizioni finali

ARTICOLO 18.18

Applicazione della sezione A

1. Le disposizioni della sezione A non si applicano alla sezione B e alla cooperazione regolamentare in materia di regolamentazione finanziaria di cui al capo 8, sezione E, sottosezione 5.

2. In deroga all'articolo 18.3, qualsiasi disposizione specifica contenuta in altri capi del presente accordo prevale sulle disposizioni della sezione A nella misura necessaria all'applicazione delle disposizioni specifiche.

ARTICOLO 18.19

Risoluzione delle controversie

Le disposizioni del presente capo non sono soggette alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.

CAPO 19

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

ARTICOLO 19.1

Obiettivi

Le parti riconoscono che la promozione degli scambi reciproci di prodotti agricoli ⁽¹⁾ e alimentari è nel loro mutuo interesse e mirano a promuovere la cooperazione in materia di agricoltura sostenibile, compresi lo sviluppo rurale e lo scambio di informazioni tecniche e migliori pratiche per fornire ai consumatori dell'Unione europea e del Giappone alimenti sicuri e di qualità elevata.

ARTICOLO 19.2

Ambito di applicazione

1. Le parti collaborano nei settori di cui all'articolo 19.1 conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari. Le parti promuovono e agevolano la cooperazione tra gruppi, soggetti, autorità competenti e altre organizzazioni pertinenti delle parti.

2. L'ambito di applicazione della cooperazione di cui al paragrafo 1 riguarda:

- a) la promozione degli scambi di prodotti agricoli e alimentari, compreso un dialogo sulla regolamentazione pertinente;
- b) la cooperazione intesa a migliorare la gestione, la produttività e la competitività delle aziende agricole, compreso lo scambio delle migliori pratiche in materia di agricoltura sostenibile, nonché l'utilizzo della tecnologia e dell'innovazione;
- c) la cooperazione in materia di produzione e tecnologia in relazione all'agricoltura e ai prodotti alimentari;

⁽¹⁾ Ai fini del presente capo, i «prodotti agricoli» non comprendono i prodotti forestali né quelli della pesca.

- d) la cooperazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli, anche per quanto riguarda le indicazioni geografiche ⁽¹⁾, purché tale cooperazione non si sovrapponga ai compiti relativi alle indicazioni geografiche del comitato per la proprietà intellettuale istituito a norma dell'articolo 22.3;
- e) la cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche per promuovere lo sviluppo rurale, come le politiche intese a mantenere i produttori e i giovani agricoltori nelle zone rurali; e
- f) la consultazione su altre questioni contemplate dall'articolo 19.1 eventualmente concordate dalle parti.

ARTICOLO 19.3

Cooperazione per il miglioramento del contesto imprenditoriale

1. Ciascuna parte adotta, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, misure appropriate per migliorare ulteriormente il contesto imprenditoriale nel campo dell'agricoltura e dei prodotti alimentari per le persone dell'altra parte che svolgono le loro attività imprenditoriali nella prima parte.
2. Al fine di migliorare ulteriormente il contesto imprenditoriale, le parti promuovono, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, la cooperazione tra le autorità pubbliche e i rappresentanti dei rispettivi settori agricolo e alimentare delle parti.

ARTICOLO 19.4

Richiesta di informazioni

Ciascuna parte può presentare all'altra parte una richiesta di informazioni e chiarimenti in merito alle misure relative all'agricoltura o ai prodotti alimentari. La parte che riceve la richiesta fornisce appena possibile e comunque entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa decisione delle parti, informazioni scritte sulla richiesta presentata dalla parte richiedente.

ARTICOLO 19.5

Comitato per la cooperazione nel settore dell'agricoltura

1. Il comitato per la cooperazione nel settore dell'agricoltura istituito a norma dell'articolo 22.3 (di seguito nel presente capo «il comitato») è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi del presente capo.
2. Il comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) garantisce e riesamina l'attuazione e il funzionamento del presente capo;
 - b) discute di tutte le questioni connesse al presente capo;
 - c) comunica le sue conclusioni al comitato misto;
 - d) facilita tra i settori privati delle parti una cooperazione che contribuisca alla realizzazione degli obiettivi del presente capo; e
 - e) svolge le altre funzioni eventualmente delegate dal comitato misto conformemente all'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b).
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno e le modalità della cooperazione di cui al presente capo.
4. Il comitato può decidere, per consenso, di invitare rappresentanti di soggetti pertinenti diversi dalla Commissione europea e dal governo del Giappone in possesso delle competenze necessarie in relazione alle questioni da discutere.

⁽¹⁾ Ai fini del presente capo, per «politica di qualità dei prodotti agricoli» per quanto riguarda le indicazioni geografiche si intende la politica di qualità dei prodotti agricoli in materia di indicazioni geografiche per i prodotti di cui all'articolo 14.22.

ARTICOLO 19.6

Punti di contatto e comunicazioni

1. Ciascuna parte, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, designa almeno un punto di contatto per agevolare le comunicazioni tra le parti su qualsiasi questione attinente al presente capo e notifica all'altra parte i dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.
2. Le richieste relative al presente capo formulate da soggetti pertinenti di una parte diversi dalla Commissione europea e dal governo del Giappone sono notificate dal punto di contatto di tale parte al punto di contatto dell'altra parte di cui al presente articolo entro un periodo di tempo ragionevole.
3. Le comunicazioni di cui al presente capo sono effettuate in lingua inglese.

ARTICOLO 19.7

Relazione con altri capi

1. Il presente capo non si applica alle questioni contemplate dai capi 2, 6, 7 o 14, salvo diversa decisione delle parti.
2. Il presente capo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dai capi 2, 6, 7 e 14.

ARTICOLO 19.8

Risoluzione delle controversie

Le disposizioni del presente capo non sono soggette alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.

CAPO 20

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ARTICOLO 20.1

Obiettivo

Le parti riconoscono l'importanza delle disposizioni del presente capo e delle altre disposizioni del presente accordo che mirano a rafforzare la cooperazione tra le parti su questioni pertinenti per le piccole e medie imprese (di seguito nel presente capo «PMI») o che possono essere particolarmente vantaggiose in altro modo per le PMI.

ARTICOLO 20.2

Condivisione delle informazioni

1. Ciascuna parte crea o mantiene un proprio sito web, accessibile al pubblico, contenente informazioni relative al presente accordo, tra cui:
 - a) il testo del presente accordo, compresi tutti gli allegati, in particolare le tabelle dei dazi e le regole di origine specifiche per prodotto;
 - b) una sintesi del presente accordo; e
 - c) informazioni destinate alle PMI contenenti:
 - i) una descrizione delle disposizioni del presente accordo che la parte ritiene pertinenti per le PMI; e
 - ii) qualsiasi altra informazione che la parte consideri utile per le PMI interessate a beneficiare delle opportunità offerte dal presente accordo.

2. Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 collegamenti ai seguenti siti web:
 - a) il sito web equivalente dell'altra parte;
 - b) i siti web delle proprie autorità governative e di altri soggetti appropriati che forniscono informazioni che la parte ritiene utili per le persone interessate a commerciare, investire o concludere affari in tale parte; e
 - c) il sito web del Centro per la cooperazione industriale UE-Giappone o dell'organizzazione che lo sostituisce.
3. Ciascuna parte provvede affinché i siti web collegati di cui al paragrafo 2, lettera b), forniscano informazioni riguardanti:
 - a) la legislazione e le procedure doganali nonché una descrizione delle procedure, delle formalità pratiche, dei moduli, dei documenti e degli altri dati richiesti per l'importazione nel territorio doganale di tale parte, l'esportazione da tale territorio o il transito attraverso il medesimo;
 - b) le disposizioni legislative e regolamentari, comprese le procedure, in materia di diritti di proprietà intellettuale;
 - c) i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità;
 - d) le misure sanitarie e fitosanitarie pertinenti ai fini dell'importazione e dell'esportazione;
 - e) la pubblicazione degli avvisi relativi agli appalti pubblici conformemente all'articolo 10.4, nonché altre informazioni pertinenti;
 - f) le procedure di registrazione delle imprese;
 - g) le imposte riscosse nel corso delle procedure di importazione, se del caso; e
 - h) altre informazioni che la parte ritenga utili per le PMI.
4. Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 un collegamento a una banca dati che sia consultabile elettronicamente per codice di nomenclatura tariffaria e che contenga, se la parte lo ritiene opportuno, le seguenti informazioni relative all'accesso al suo mercato:
 - a) le aliquote dei dazi doganali che la parte applica alle merci originarie dell'altra parte, le aliquote dei dazi doganali applicate alla nazione più favorita e i contingenti tariffari stabiliti dalla parte;
 - b) i diritti doganali o di altro tipo, compresi quelli specifici per prodotto, percepiti all'importazione e all'esportazione o in relazione ad esse;
 - c) altre misure tariffarie;
 - d) le regole di origine;
 - e) la restituzione o il differimento dei dazi o altri tipi di esoneri volti alla riduzione o al rimborso dei dazi doganali o all'esenzione da tali dazi;
 - f) i criteri utilizzati per determinare il valore in dogana delle merci;
 - g) le prescrizioni in materia di apposizione del marchio del paese di origine, tra cui il metodo di marcatura e la sua posizione; e
 - h) altre misure pertinenti.
5. Ciascuna parte riesamina periodicamente, o quando richiesto dall'altra parte, le informazioni e i collegamenti di cui ai paragrafi da 1 a 4 al fine di garantire che siano aggiornati ed esatti.
6. Ciascuna parte si adopera per garantire che le informazioni fornite a norma del presente articolo siano presentate in un modo facilmente utilizzabile dalle PMI. Ciascuna parte si adopera per rendere disponibili tali informazioni in lingua inglese.
7. Non sono imposti oneri alle persone dell'una o dell'altra parte per l'accesso alle informazioni fornite a norma dei paragrafi da 1 a 4.

ARTICOLO 20.3

Punti di contatto per le PMI

1. Ciascuna parte, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto per l'attuazione del presente capo (di seguito nel presente capo «punti di contatto per le PMI») e notifica all'altra parte i dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.
2. I punti di contatto per le PMI svolgono le seguenti funzioni, conformemente alle norme e alle procedure di ciascuna parte:
 - a) assicurano che nell'attuazione del presente accordo siano prese in considerazione le esigenze delle PMI;
 - b) esaminano le modalità per rafforzare la cooperazione tra le parti su questioni pertinenti per le PMI al fine di accrescere le opportunità commerciali e di investimento per le PMI;
 - c) individuano le modalità per permettere alle PMI di ciascuna parte di beneficiare delle nuove opportunità offerte dal presente accordo e scambiano informazioni al riguardo;
 - d) monitorano l'attuazione dell'articolo 20.2 e garantiscono che le informazioni fornite da ciascuna parte siano aggiornate e pertinenti per le PMI;
 - e) presentano periodicamente una relazione sulle loro attività e formulano opportune raccomandazioni al comitato misto; e
 - f) considerano ogni altra questione pertinente per le PMI contemplata nel presente accordo.
3. I punti di contatto per le PMI, conformemente alle norme e alle procedure di ciascuna parte, possono raccomandare al comitato misto che le parti inseriscano informazioni supplementari nei rispettivi siti web di cui all'articolo 20.2.
4. I punti di contatto per le PMI si adoperano per affrontare ogni altra questione di interesse per le PMI in relazione all'attuazione del presente accordo, anche mediante:
 - a) lo scambio di informazioni per assistere le parti nel monitorare l'attuazione del presente accordo su questioni pertinenti per le PMI;
 - b) la partecipazione ai lavori dei comitati specializzati e dei gruppi di lavoro istituiti a norma del presente accordo, anche sui temi della cooperazione regolamentare e sulle questioni non tariffarie, e la presentazione a tali comitati specializzati e gruppi di lavoro, nei rispettivi ambiti di competenza, di questioni specifiche di particolare interesse per le PMI, evitando al contempo la duplicazione dei lavori; e
 - c) l'esame di soluzioni reciprocamente accettabili per migliorare la capacità delle PMI di intraprendere scambi e investimenti tra le parti.
5. I punti di contatto per le PMI si riuniscono quando sia ritenuto necessario ed esercitano le loro attività attraverso i canali di comunicazione appropriati, tra cui la posta elettronica, le videoconferenze o altri mezzi.
6. Nell'esercizio delle loro attività i punti di contatto per le PMI possono cercare di collaborare, ove opportuno, con esperti in materia di PMI e organizzazioni esterne.

ARTICOLO 20.4

Risoluzione delle controversie

Le disposizioni del presente capo non sono soggette alla risoluzione delle controversie a norma del capo 21.

CAPO 21

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE A

Obiettivo, ambito di applicazione e definizioni

ARTICOLO 21.1

Obiettivo

Obiettivo del presente capo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per risolvere le controversie tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo al fine di giungere a una soluzione concordata.

ARTICOLO 21.2

Ambito di applicazione

Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, il presente capo si applica alla risoluzione di qualsiasi controversia tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo.

ARTICOLO 21.3

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

- a) «arbitro»: un membro di un collegio;
- b) «casi urgenti» e «questioni urgenti»: tra l'altro i casi o le questioni riguardanti merci o servizi che perdono rapidamente la loro qualità, il loro stato attuale o il loro valore commerciale in breve tempo;
- c) «codice di condotta»: il codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 21.30;
- d) «Parte attrice»: la parte che chiede la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 21.7;
- e) «disposizioni contemplate»: le disposizioni del presente accordo contemplate dal presente capo a norma dell'articolo 21.2;
- f) «DSB»: l'organo di conciliazione dell'OMC;
- g) «collegio»: un collegio costituito a norma dell'articolo 21.7;
- h) «Parte convenuta»: la parte contro la quale è stato avviato un procedimento per la risoluzione di una controversia dinanzi a un collegio a norma dell'articolo 21.7; e
- i) «regolamento interno»: il regolamento interno di un collegio di cui all'articolo 21.30.

SEZIONE B

Consultazioni e mediazione

ARTICOLO 21.4

Richiesta di informazioni

Prima di presentare una richiesta di consultazioni o di mediazione a norma rispettivamente dell'articolo 21.5 o 21.6, una parte può chiedere per iscritto qualsiasi informazione pertinente relativa a una misura contestata. La parte cui è rivolta tale richiesta si adopera per fornire le informazioni richieste in una risposta scritta che deve essere presentata entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

ARTICOLO 21.5

Consultazioni

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 21.2 mediante consultazioni in buona fede finalizzate a pervenire a una soluzione concordata.
2. Una parte può chiedere l'avvio di consultazioni inviando una richiesta scritta all'altra parte. Nella richiesta di consultazioni la parte richiedente espone i motivi della richiesta, indicando la misura contestata e la base giuridica e fattuale della richiesta e precisando le pertinenti disposizioni contemplate.
3. Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni per consentire un'analisi completa della misura contestata e del modo in cui essa potrebbe incidere sul funzionamento e sull'applicazione del presente accordo.
4. La parte cui è rivolta la richiesta di consultazioni risponde alla richiesta entro 10 giorni dalla data del suo ricevimento. Le parti avviano le consultazioni entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Le consultazioni si ritengono concluse entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, salvo diversa decisione delle parti. Qualora entrambe le parti ritengano che il caso riguardi questioni urgenti, le consultazioni si ritengono concluse entro 25 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, salvo diversa decisione delle parti.
5. Le consultazioni possono svolgersi di persona o con qualunque altro mezzo di comunicazione concordato dalle parti. Salvo diversa decisione delle parti, le consultazioni di persona si tengono nella parte cui è rivolta la richiesta.
6. Le consultazioni, comprese tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso del procedimento, sono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle parti in eventuali procedimenti ulteriori.

ARTICOLO 21.6

Mediazione

1. Una parte può richiedere in qualsiasi momento all'altra parte di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi questione rientrante nell'ambito di applicazione del presente capo per quanto riguarda una misura che incide negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti.
2. Le parti possono convenire in qualsiasi momento di dare inizio a una procedura di mediazione che è avviata, condotta e conclusa conformemente alla procedura di mediazione che deve essere adottata dal comitato misto nel corso della sua prima riunione a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 4, lettera f).
3. Se le parti sono d'accordo, la procedura di mediazione può continuare mentre prosegue la procedura del collegio di cui alla sezione C.

SEZIONE C

Procedura del collegio

ARTICOLO 21.7

Costituzione di un collegio

1. La parte che ha chiesto l'avvio di consultazioni a norma dell'articolo 21.5 può richiedere la costituzione di un collegio se:
 - a) l'altra parte non risponde alla richiesta di consultazioni entro 10 giorni dalla data del suo ricevimento o non avvia consultazioni entro 30 giorni da tale data;
 - b) le parti decidono di non avviare le consultazioni; o
 - c) le parti non riescono a risolvere la controversia mediante le consultazioni entro 45 giorni, o entro 25 giorni nei casi urgenti, dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, salvo diversa decisione delle parti.

2. La richiesta di costituzione di un collegio a norma del paragrafo 1 è formulata per iscritto alla parte convenuta. Nella domanda la parte attrice indica esplicitamente:

- a) la misura contestata;
- b) la base giuridica, precisando le pertinenti disposizioni contemplate in modo tale da spiegare chiaramente i motivi dell'incompatibilità di tale misura con dette disposizioni; e
- c) la base fattuale.

ARTICOLO 21.8

Composizione di un collegio

1. Un collegio è composto da tre arbitri.
2. Entro 10 giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la richiesta di costituzione di un collegio, le parti si consultano per giungere ad un accordo sulla composizione del collegio.
3. Qualora le parti non giungano ad un accordo sulla composizione del collegio entro il termine di cui al paragrafo 2, ciascuna parte, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, nomina un arbitro dal proprio sottoelenco istituito a norma dell'articolo 21.9. Qualora una parte non nomini un arbitro entro il suddetto termine, il copresidente del comitato misto della parte attrice, entro cinque giorni dalla scadenza del suddetto termine, seleziona un arbitro mediante estrazione a sorte dal sottoelenco istituito a norma dell'articolo 21.9 della parte che non ha nominato l'arbitro. Il copresidente del comitato misto della parte attrice può delegare l'estrazione a sorte dell'arbitro a un suo rappresentante.
4. Qualora le parti non giungano ad un accordo sul presidente del collegio entro il termine di cui al paragrafo 2, il copresidente del comitato misto della parte attrice, su richiesta di una parte ed entro cinque giorni dalla data di trasmissione di tale richiesta, seleziona il presidente del collegio mediante estrazione a sorte dal sottoelenco dei presidenti istituito a norma dell'articolo 21.9. La richiesta è notificata contemporaneamente all'altra parte. Il copresidente del comitato misto della parte attrice può delegare l'estrazione a sorte del presidente del collegio a un suo rappresentante.
5. In caso di mancata istituzione degli elenchi di cui all'articolo 21.9, o qualora tali elenchi non contengano almeno nove persone come previsto in detto articolo, si applicano le seguenti procedure:
 - a) per la selezione del presidente:
 - i) se il sottoelenco dei presidenti contiene almeno due persone su cui le parti si sono accordate, il copresidente del comitato misto dalla parte attrice seleziona il presidente mediante estrazione a sorte fra tali persone entro cinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta di cui al paragrafo 4;
 - ii) se il sottoelenco dei presidenti contiene una persona su cui le parti si sono accordate, questa esercita la funzione di presidente; o
 - iii) qualora le parti non selezionino un presidente a norma dei punti i) o ii) o il sottoelenco dei presidenti non contenga alcuna persona su cui le parti si siano accordate, il copresidente del comitato misto della parte attrice, entro cinque giorni dalla data di trasmissione della richiesta di cui al paragrafo 4, seleziona il presidente mediante estrazione a sorte tra le persone che erano state formalmente proposte da una parte, al momento dell'istituzione o dell'aggiornamento dell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 21.9, per fungere da presidente. Se la persona che era stata formalmente proposta da una parte per fungere da presidente non è più disponibile, tale parte può proporre una nuova persona; e
 - b) per la selezione di un arbitro che non sia il presidente:
 - i) se il sottoelenco di una parte contiene almeno due persone su cui le parti si sono accordate, detta parte seleziona un arbitro fra tali persone entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2;
 - ii) se il sottoelenco di una parte contiene una persona su cui le parti si sono accordate, questa esercita la funzione di arbitro; o

- iii) qualora un arbitro non possa essere selezionato a norma dei punti i) o ii) o il sottoelenco degli arbitri di una parte non contenga alcuna persona su cui le parti si siano accordate, il copresidente del comitato misto dalla parte attrice seleziona un arbitro applicando *mutatis mutandis* la procedura di cui alla lettera a).

6. La data di costituzione del collegio è quella in cui l'ultimo dei tre arbitri comunica alle parti di accettare la sua nomina.

ARTICOLO 21.9

Elenco degli arbitri

1. Il comitato misto, nel corso della sua prima riunione a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 2, istituisce un elenco di almeno nove persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: uno per ciascuna parte e uno per persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte e che possano esercitare la funzione di presidente del collegio. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno tre persone. Ai fini dell'istituzione o dell'aggiornamento del sottoelenco dei presidenti, ciascuna parte può proporre fino a tre persone. Il comitato misto garantirà che il numero di persone figuranti nell'elenco degli arbitri sia sempre mantenuto al livello previsto dal presente paragrafo.

2. Il comitato misto può istituire un elenco supplementare, contenente persone in possesso di comprovata esperienza in settori specifici contemplati dal presente accordo, cui si può far ricorso per costituire il collegio.

ARTICOLO 21.10

Qualifiche degli arbitri

Tutti gli arbitri:

- a) sono in possesso di comprovata esperienza nei settori del diritto, del commercio internazionale e in altre materie disciplinate dal presente accordo e, nel caso del presidente, dispongono anche di esperienza nei procedimenti arbitrali;
- b) sono indipendenti dalle parti, non sono collegati ad alcuna di esse né ricevono istruzioni da alcuna di esse;
- c) esercitano le loro funzioni a titolo personale e non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo riguardo alle questioni attinenti alla controversia; e
- d) rispettano il codice di condotta.

ARTICOLO 21.11

Sostituzione degli arbitri

Se, in un procedimento arbitrale a norma del presente capo, un arbitro del collegio originario non è in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto non soddisfa i requisiti del codice di condotta, si applica la procedura di cui all'articolo 21.8.

ARTICOLO 21.12

Funzioni del collegio

Il collegio costituito a norma dell'articolo 21.7:

- a) effettua una valutazione oggettiva della questione in esame, compresa una valutazione oggettiva dei fatti alla base della controversia come pure dell'applicabilità delle disposizioni contemplate e della conformità delle misure contestate a tali disposizioni;
- b) indica, nelle sue decisioni, le conclusioni di fatto e di diritto e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni da esso formulate; e
- c) dovrebbe tenere regolarmente consultazioni con le parti e fornire adeguate possibilità per giungere a una soluzione concordata.

ARTICOLO 21.13

Mandato

1. Salvo che le parti decidano diversamente entro 10 giorni dalla data di costituzione del collegio, il mandato del collegio è il seguente:

«esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni contemplate del presente accordo citate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio, pronunciarsi sulla conformità della misura contestata alle pertinenti disposizioni contemplate del presente accordo e presentare una relazione conformemente agli articoli 21.18 e 21.19.»

2. Le parti, qualora concordino un mandato diverso da quello di cui al paragrafo 1, notificano al collegio il mandato concordato entro tre giorni dal loro accordo.

ARTICOLO 21.14

Decisione sull'urgenza

Su richiesta di una parte, il collegio, entro 15 giorni dalla data della sua costituzione, decide se una controversia riguarda questioni urgenti.

ARTICOLO 21.15

Procedimento del collegio

1. Le udienze del collegio sono aperte al pubblico, tranne qualora le parti decidano diversamente o le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. Le udienze a porte chiuse sono riservate.

2. Salvo diversa decisione delle parti, le udienze si svolgono alternativamente in una parte e nell'altra parte e la prima udienza si tiene nella parte convenuta.

3. Il collegio e le parti considerano riservate le informazioni che una parte ha comunicato in via riservata al collegio. Tale parte, qualora presenti una versione riservata delle sue comunicazioni scritte al collegio, fornisce inoltre, su richiesta dell'altra parte, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni che possa essere divulgata al pubblico, spiegando i motivi per cui le informazioni non divulgate sono riservate.

4. Le deliberazioni del collegio sono riservate.

5. Alle parti viene data la possibilità di assistere alle presentazioni, dichiarazioni, argomentazioni o contestazioni nell'ambito del procedimento. Ciascuna parte mette a disposizione dell'altra parte tutte le informazioni o le comunicazioni scritte presentate al collegio, comprese eventuali osservazioni sulla parte descrittiva della relazione interinale, risposte alle domande del collegio e osservazioni scritte su tali risposte.

6. La relazione interinale e la relazione finale sono redatte senza la presenza delle parti e alla luce delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese. Gli arbitri assumono la piena responsabilità per la redazione delle relazioni e non delegano tale responsabilità ad altre persone.

7. Il collegio si adopera per prendere le sue decisioni, compresa la relazione finale, per consenso. Può anche prendere le sue decisioni, compresa la relazione finale, con voto a maggioranza qualora non sia possibile adottare una decisione per consenso. Il parere degli arbitri dissenzienti non è reso pubblico.

8. Le decisioni del collegio sono definitive e vincolanti per le parti, che le accettano senza riserve. Tali decisioni non ampliano né riducono i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal presente accordo e non possono essere interpretate nel senso di creare diritti od obblighi per le persone.

ARTICOLO 21.16

Norme di interpretazione

Il collegio interpreta le disposizioni contemplate secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. Il collegio tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei *panel* e dell'organo di appello adottate dal DSB.

ARTICOLO 21.17

Ricevimento di informazioni

1. Il collegio, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere alle parti informazioni pertinenti che ritenga necessarie ed appropriate. Le parti rispondono in modo tempestivo ed esauriente a qualsiasi richiesta di informazioni da parte del collegio.
2. Il collegio, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere a qualsiasi fonte tutte le informazioni che ritenga appropriate, comprese informazioni riservate. Se lo ritiene opportuno, il collegio ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti.
3. Le persone fisiche di una parte o le persone giuridiche stabilite in una parte possono presentare al collegio memorie a titolo di *amicus curiae* conformemente al regolamento interno.
4. Le informazioni ottenute dal collegio a norma del presente articolo sono messe a disposizione delle parti, che possono presentare al collegio osservazioni in merito a tali informazioni.

ARTICOLO 21.18

Relazione interinale

1. Il collegio, entro 120 giorni dalla data della sua costituzione, presenta alle parti una relazione interinale, comprendente una parte descrittiva nonché le sue risultanze e conclusioni, in modo da consentire alle parti di prenderla in esame. Qualora il collegio non ritenga possibile il rispetto di tale termine, il presidente del collegio ne dà notifica per iscritto alle parti, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione interinale. Il ritardo non può in nessun caso essere superiore a 30 giorni dalla scadenza del termine.
2. Ciascuna parte può presentare al collegio osservazioni scritte e una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro 15 giorni dalla data di presentazione di quest'ultima. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte e le richieste di ciascuna parte riguardo alla relazione interinale, il collegio può modificare la relazione interinale e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno.
3. Nei casi urgenti
 - a) il collegio si adopera per presentare la relazione interinale entro 60 giorni dalla data della sua costituzione e in ogni caso presenta tale relazione entro e non oltre 75 giorni dalla data della sua costituzione; e
 - b) ciascuna parte può presentare al collegio osservazioni scritte e una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro sette giorni dalla data di presentazione di quest'ultima.

ARTICOLO 21.19

Relazione finale

1. Il collegio presenta alle parti la relazione finale entro 30 giorni dalla data di presentazione della relazione interinale. Qualora il collegio non ritenga possibile il rispetto di tale termine, il presidente del collegio ne dà notifica per iscritto alle parti, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione finale. Il ritardo non può in nessun caso essere superiore a 30 giorni dalla scadenza del termine.

2. Nei casi urgenti il collegio si adopera per presentare la relazione finale entro 15 giorni dalla data di presentazione della relazione interinale e in ogni caso presenta la relazione finale entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della relazione interinale.
3. La relazione finale comprende un'adeguata analisi delle eventuali osservazioni scritte e richieste delle parti riguardo alla relazione interinale. Nella relazione finale il collegio può indicare modalità per l'attuazione della relazione stessa.
4. Le parti rendono pubblica la relazione finale in forma integrale entro 10 giorni dalla data della sua presentazione, tranne qualora decidano di pubblicarla solo in parte o di non pubblicarla al fine di proteggere informazioni riservate.

ARTICOLO 21.20

Esecuzione del disposto della relazione finale

1. La parte convenuta adotta tutte le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede alla relazione finale presentata a norma dell'articolo 21.19.
2. Entro 30 giorni dalla data di presentazione della relazione finale la parte convenuta notifica alla parte attrice la durata del periodo di tempo ragionevole per dare esecuzione alla relazione finale e le parti si adoperano per giungere a un accordo sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione. In caso di disaccordo tra le parti sulla durata del periodo di tempo ragionevole, la parte attrice, entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica effettuata dalla parte convenuta a norma del presente paragrafo, può richiedere per iscritto al collegio originario di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta è notificata contemporaneamente alla parte convenuta. Il collegio originario notifica alle parti la durata da esso stabilita entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. La durata del periodo di tempo ragionevole per dare esecuzione alla relazione finale può essere prorogata di comune accordo tra le parti.
4. La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione della relazione finale almeno un mese prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole per dare esecuzione alla relazione finale, salvo diversa decisione delle parti.

ARTICOLO 21.21

Verifica dell'esecuzione

1. Entro la data di scadenza del periodo di tempo ragionevole per dare esecuzione alla relazione finale la parte convenuta notifica alla parte attrice le misure che ha adottato per dare esecuzione alla relazione finale.
2. In caso di disaccordo sull'esistenza di misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale o sulla loro compatibilità con le disposizioni contemplate, la parte attrice può richiedere per iscritto al collegio originario di esaminare la questione. Tale richiesta è notificata contemporaneamente alla parte convenuta.
3. La richiesta di cui al paragrafo 2 indica la base giuridica e fattuale del reclamo, comprese le misure specifiche contestate, in modo tale da spiegare chiaramente i motivi dell'incompatibilità di dette misure con le pertinenti disposizioni contemplate.
4. Il collegio notifica alle parti la sua decisione entro 90 giorni dalla data del deferimento della questione.

ARTICOLO 21.22

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1. Su richiesta della parte attrice, la parte convenuta avvia consultazioni al fine di concordare una compensazione reciprocamente soddisfacente o di giungere ad un accordo alternativo se:
 - a) il collegio originario, conformemente all'articolo 21.21, stabilisce che le misure adottate per dare esecuzione alla relazione finale notificate dalla parte convenuta sono incompatibili con le pertinenti disposizioni contemplate;

- b) la parte convenuta non notifica alcuna misura adottata per dare esecuzione alla relazione finale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole stabilito conformemente all'articolo 21.20, paragrafo 2; o
- c) la parte convenuta comunica alla parte attrice che non è possibile dare esecuzione alla relazione finale entro il periodo di tempo ragionevole stabilito conformemente all'articolo 21.20, paragrafo 2.

2. Qualora la parte attrice decida di non formulare una richiesta conformemente al paragrafo 1 o qualora, pur essendo stata formulata una richiesta, non si concordi una compensazione reciprocamente soddisfacente né si giunga ad un accordo alternativo entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta effettuata conformemente al paragrafo 1, la parte attrice può notificare per iscritto alla parte convenuta la propria intenzione di sospendere l'applicazione nei confronti della parte convenuta di concessioni o altri obblighi a norma delle disposizioni contemplate. Tale notifica precisa il livello delle concessioni o degli altri obblighi che si intende sospendere.

3. La parte attrice ha il diritto di applicare la sospensione di concessioni o altri obblighi di cui al paragrafo precedente dopo 15 giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia richiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 6.

4. La sospensione di concessioni o altri obblighi:

- a) è a un livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici derivante dalla mancata esecuzione della relazione finale ad opera della parte convenuta; e
- b) può essere applicata ai settori che sono soggetti alla risoluzione delle controversie conformemente all'articolo 21.2 diversi dal settore o dai settori in cui il collegio ha constatato l'annullamento o il pregiudizio dei benefici, in particolare se la parte attrice ritiene che tale sospensione sia efficace nell'indurre l'esecuzione.

5. La sospensione di concessioni o di altri obblighi come pure la compensazione o gli accordi alternativi di cui al presente articolo sono temporanei e si applicano solo fino a quando l'incompatibilità della misura con le pertinenti disposizioni contemplate, constatata nella relazione finale, non sia stata eliminata o fino a quando le parti non abbiano concordato una compensazione reciprocamente soddisfacente o non siano giunte ad un accordo alternativo.

6. La parte convenuta, qualora ritenga che la sospensione di concessioni o di altri obblighi non sia conforme al paragrafo 4, può richiedere per iscritto al collegio originario di esaminare la questione entro 15 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2. La richiesta è notificata contemporaneamente alla parte attrice. Il collegio originario notifica alle parti la propria decisione sulla questione entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Le concessioni o gli altri obblighi non sono sospesi finché il collegio originario non abbia notificato la propria decisione. La sospensione di concessioni o di altri obblighi è coerente con la decisione.

ARTICOLO 21.23

Verifica dell'esecuzione dopo l'adozione di misure correttive temporanee

- 1. Quando la parte convenuta notifica alla parte attrice la misura adottata per dare esecuzione alla relazione finale:
 - a) se la parte attrice ha esercitato il diritto di sospendere concessioni o altri obblighi conformemente all'articolo 21.22, tale parte revoca la sospensione delle concessioni o di altri obblighi entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica, tranne nei casi di cui al paragrafo 2; o
 - b) se è stata concordata una compensazione reciprocamente soddisfacente o è stato raggiunto un accordo alternativo, la parte convenuta può revocare l'applicazione di tale compensazione o di tale accordo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica, tranne nei casi di cui al paragrafo 2.

2. Se, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica, le parti non raggiungono un accordo sul fatto che la misura notificata conformemente al paragrafo 1 sia compatibile con le pertinenti disposizioni contemplate, la parte attrice chiede per iscritto al collegio originario di esaminare la questione. Tale richiesta è notificata contemporaneamente alla parte convenuta. La decisione del collegio è notificata alle parti entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Se il collegio decide che la misura notificata conformemente al paragrafo 1 è compatibile con le pertinenti disposizioni contemplate, la sospensione delle concessioni o di altri obblighi, o l'applicazione della compensazione o di un accordo alternativo, è revocata entro 15 giorni dalla data della decisione. Se del caso, il livello di sospensione delle concessioni o di altri obblighi, o il livello della compensazione o dell'accordo alternativo, è adattato in base alla decisione del collegio.

ARTICOLO 21.24

Sospensione e chiusura del procedimento

Su richiesta congiunta delle parti, il collegio sospende in qualsiasi momento il procedimento per un periodo concordato dalle parti non superiore a 12 mesi consecutivi. In caso di sospensione, i termini pertinenti sono prorogati per un periodo di tempo corrispondente alla sospensione del procedimento del collegio. Il collegio riprende il procedimento in qualsiasi momento su richiesta congiunta delle parti, oppure alla fine del periodo di sospensione concordato su richiesta scritta di una parte. La richiesta è notificata al presidente del collegio e, se del caso, all'altra parte. Se il procedimento del collegio è stato sospeso per più di 12 mesi consecutivi, l'autorità per la costituzione del collegio decade e il procedimento è chiuso. Le parti possono concordare in qualsiasi momento di porre fine al procedimento del collegio. Le parti notificano congiuntamente tale decisione concordata al presidente del collegio.

SEZIONE D

Disposizioni generali

ARTICOLO 21.25

Gestione della procedura di risoluzione delle controversie

1. Ciascuna parte:
 - a) designa un ufficio che è responsabile della gestione della procedura di risoluzione delle controversie a norma del presente capo;
 - b) è responsabile del funzionamento e dei costi dell'ufficio designato; e
 - c) notifica all'altra parte per iscritto l'indirizzo e i dati di contatto dell'ufficio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti possono convenire di incaricare congiuntamente un organismo esterno di fornire assistenza per determinati compiti amministrativi relativi alla procedura di risoluzione delle controversie a norma del presente capo.

ARTICOLO 21.26

Soluzione concordata

1. Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di qualsiasi controversia di cui all'articolo 21.2.
2. Se pervengono a una soluzione concordata durante un procedimento del collegio o una procedura di mediazione, le parti notificano congiuntamente al presidente del collegio o al mediatore la soluzione concordata. All'atto di tale notifica il procedimento del collegio, o la procedura di mediazione, giunge a termine.
3. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuare la soluzione concordata entro il periodo di tempo concordato.
4. Entro la data di scadenza del periodo di tempo concordato, la parte che attua la soluzione informa l'altra parte per iscritto di qualsiasi misura adottata per attuare la soluzione concordata.

ARTICOLO 21.27

Scelta del foro

1. In caso di controversie in merito alla presunta incompatibilità di una misura specifica con un obbligo derivante dal presente accordo e con un obbligo sostanzialmente equivalente derivante da qualsiasi altro accordo internazionale di cui entrambe le parti sono firmatarie, compreso l'accordo OMC, la parte attrice può scegliere il foro per la risoluzione della controversia.
2. Una volta che una parte ha scelto il foro e avviato procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo o dell'altro accordo internazionale in relazione alla misura specifica di cui al paragrafo 1, tale parte non avvia procedimenti di risoluzione delle controversie in un altro foro in relazione a detta misura specifica, tranne qualora il foro scelto inizialmente non riesca a formulare conclusioni, per motivi procedurali o giurisdizionali, sulle questioni oggetto della controversia.
3. Ai fini del paragrafo 2:
 - a) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si considerano avviati quando una parte richiede la costituzione di un collegio conformemente all'articolo 21.7, paragrafo 1;
 - b) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviati quando una parte richiede la costituzione di un *panel* conformemente all'articolo 6 della DSU; e
 - c) i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma di qualsiasi altro accordo si considerano avviati quando una parte richiede la costituzione di un collegio per la risoluzione delle controversie conformemente alle disposizioni pertinenti di tale accordo.
4. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione delle concessioni o di altri obblighi autorizzata dal DSB. Una parte non può invocare l'accordo OMC per impedire all'altra parte la sospensione delle concessioni o di altri obblighi a norma delle disposizioni contemplate.

ARTICOLO 21.28

Termini

1. Tutti i termini di cui al presente capo sono calcolati a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.
2. Qualsiasi termine di cui al presente capo può essere modificato per una controversia specifica previo accordo tra le parti. Il collegio può proporre in qualsiasi momento alle parti di modificare qualsiasi termine di cui al presente capo, precisando le motivazioni di tale proposta. Su richiesta di una parte, il collegio decide se modificare il termine di cui all'articolo 21.18, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b), indicando i motivi alla base della sua decisione, in particolare in considerazione della complessità della controversia specifica.

ARTICOLO 21.29

Spese

Salvo diversa decisione delle parti, le spese del collegio, compresi i compensi degli arbitri, sono sostenute dalle parti in eguale misura conformemente al regolamento interno.

ARTICOLO 21.30

Regolamento interno e codice di condotta

I procedimenti del collegio di cui al presente capo si svolgono conformemente al regolamento interno di un collegio e al codice di condotta per gli arbitri che devono essere adottati dal comitato misto nella sua prima riunione a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 4, lettera f).

CAPO 22

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 22.1

Comitato misto

1. Le parti istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti di entrambe le parti.
2. Il comitato misto tiene la sua prima riunione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Successivamente il comitato misto, salvo diversa decisione dei rappresentanti delle parti, si riunisce una volta all'anno o, in casi urgenti, su richiesta di una delle parti. Il comitato misto può riunirsi di persona o con altri mezzi, come concordato dai rappresentanti delle parti.
3. Le riunioni del comitato misto si svolgono alternativamente nell'Unione europea o in Giappone, salvo diversa decisione dei rappresentanti delle parti. Il comitato misto è copresieduto dal membro della Commissione europea e da un rappresentante del Giappone a livello ministeriale responsabili per le materie disciplinate dal presente accordo, o dai rispettivi delegati.
4. Per garantire il funzionamento corretto ed efficace del presente accordo, il comitato misto:
 - a) riesamina e monitora l'attuazione e il funzionamento del presente accordo e, se necessario, formula appropriate raccomandazioni alle parti;
 - b) controlla e coordina, ove opportuno, i lavori di tutti i comitati specializzati, gruppi di lavoro e altri organismi istituiti a norma del presente accordo e raccomanda loro l'adozione dei provvedimenti necessari;
 - c) fatto salvo il capo 21, si adopera per risolvere i problemi che possono insorgere nell'ambito del presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo;
 - d) prende in considerazione qualsiasi altra questione di interesse nell'ambito del presente accordo eventualmente concordata dai rappresentanti delle parti;
 - e) adotta il proprio regolamento interno nel corso della sua prima riunione; e
 - f) adotta il regolamento interno di un collegio e il codice di condotta per gli arbitri di cui all'articolo 21.30, nonché la procedura di mediazione di cui all'articolo 21.6, paragrafo 2, nel corso della sua prima riunione.
5. Per garantire il funzionamento corretto ed efficace del presente accordo, il comitato misto può:
 - a) istituire o sciogliere comitati specializzati, gruppi di lavoro o altri organismi, diversi da quelli di cui agli articoli 22.3 e 22.4, e determinarne la composizione, le funzioni e i compiti;
 - b) affidare responsabilità ai comitati specializzati, ai gruppi di lavoro o ad altri organismi;
 - c) fornire al pubblico informazioni su questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo;
 - d) raccomandare alle parti eventuali modifiche del presente accordo o adottare decisioni volte a modificare il presente accordo nei casi specificamente previsti all'articolo 23.2, paragrafo 4;
 - e) adottare interpretazioni delle disposizioni del presente accordo, che sono vincolanti per le parti e per tutti i comitati specializzati, i gruppi di lavoro e gli altri organismi istituiti a norma del presente accordo, compresi i collegi istituiti a norma del capo 21; e
 - f) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, ogni altra iniziativa eventualmente concordata dalle parti.

ARTICOLO 22.2

Decisioni e raccomandazioni del comitato misto

1. Il comitato misto può prendere decisioni nei casi previsti dal presente accordo. Le decisioni prese sono vincolanti per le parti. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per l'attuazione delle decisioni prese.

2. Il comitato misto può formulare raccomandazioni pertinenti per l'attuazione e il funzionamento del presente accordo.
3. Tutte le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono prese per consenso e possono essere adottate con riunioni di persona o per iscritto.

ARTICOLO 22.3

Comitati specializzati

1. Sono istituiti i seguenti comitati specializzati sotto gli auspici del comitato misto:
 - a) il comitato per gli scambi di merci;
 - b) il comitato sulle regole di origine e sulle questioni inerenti alle dogane;
 - c) il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie;
 - d) il comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi;
 - e) il comitato per gli scambi di servizi, la liberalizzazione degli investimenti e il commercio elettronico;
 - f) il comitato per gli appalti pubblici;
 - g) il comitato per la proprietà intellettuale;
 - h) il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile;
 - i) il comitato per la cooperazione regolamentare; e
 - j) il comitato per la cooperazione nel settore dell'agricoltura.
2. Le responsabilità e le funzioni dei comitati specializzati di cui al paragrafo 1 sono definite, ove opportuno, nei pertinenti capi del presente accordo e possono essere modificate mediante decisione del comitato misto, ma le loro responsabilità continuano a rientrare nell'ambito di applicazione dei capi per l'attuazione e il funzionamento dei quali sono responsabili.
3. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, i comitati specializzati:
 - a) si riuniscono una volta all'anno, salvo diversa decisione dei rappresentanti delle parti nei comitati specializzati, o su richiesta di una parte o del comitato misto;
 - b) sono composti da rappresentanti delle parti;
 - c) sono copresieduti, al livello appropriato, dai rappresentanti delle parti;
 - d) si riuniscono alternativamente nell'Unione europea o in Giappone, salvo diversa decisione dei rappresentanti delle parti nei comitati specializzati, o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione appropriato;
 - e) stabiliscono il calendario delle loro riunioni e l'ordine del giorno per consenso; e
 - f) prendono tutte le decisioni e formulano raccomandazioni per consenso con riunioni di persona o per iscritto.
4. I comitati specializzati possono adottare i propri regolamenti interni. Fintantoché non adottano i propri regolamenti interni, si applica *mutatis mutandis* il regolamento interno del comitato misto.
5. I comitati specializzati possono presentare proposte di decisioni per l'adozione da parte del comitato misto o prendere decisioni conformemente alle pertinenti disposizioni del presente accordo.
6. Su richiesta di una parte o su deferimento del comitato specializzato pertinente, il comitato misto può trattare questioni che non sono state risolte da tale comitato specializzato.
7. Ogni comitato specializzato informa il comitato misto del calendario e dell'ordine del giorno delle sue riunioni con sufficiente anticipo e riferisce al comitato misto sui risultati e sulle conclusioni di tutte le sue riunioni.
8. L'esistenza di un comitato specializzato non impedisce a una parte di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato misto.

ARTICOLO 22.4

Gruppi di lavoro

1. Sono istituiti, sotto gli auspici del comitato per gli scambi di merci, il gruppo di lavoro sul vino e il gruppo di lavoro sui veicoli a motore e loro parti. Le responsabilità e le funzioni di tali gruppi di lavoro sono definite all'articolo 2.35 e all'articolo 20 dell'allegato 2-C.
2. Possono essere istituiti i seguenti gruppi di lavoro conformemente ai capi pertinenti:
 - a) gruppi di lavoro ad hoc sotto gli auspici del comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie;
 - b) gruppi di lavoro tecnici ad hoc sotto gli auspici del comitato per gli ostacoli tecnici agli scambi;
 - c) gruppi di lavoro ad hoc sotto gli auspici del comitato per la cooperazione regolamentare; e
 - d) un gruppo di lavoro tecnico sul benessere degli animali sotto gli auspici del comitato misto.
3. Salvo altrimenti disposto nel presente accordo o salvo diversa decisione dei rappresentanti delle parti nei gruppi di lavoro, i gruppi di lavoro:
 - a) si riuniscono una volta all'anno o su richiesta di una parte o del comitato misto;
 - b) sono copresieduti, al livello appropriato, da rappresentanti delle parti;
 - c) si riuniscono alternativamente nell'Unione europea o in Giappone o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione appropriato concordato dai rappresentanti delle parti nei gruppi di lavoro;
 - d) stabiliscono il calendario delle loro riunioni e l'ordine del giorno per consenso; e
 - e) prendono tutte le decisioni e formulano raccomandazioni per consenso con riunioni di persona o per iscritto.
4. I gruppi di lavoro possono adottare i propri regolamenti interni. Fintantoché non adottano i propri regolamenti interni, si applica *mutatis mutandis* il regolamento interno del comitato misto.
5. I gruppi di lavoro informano con sufficiente anticipo i comitati specializzati pertinenti o il comitato misto, a seconda dei casi, del calendario e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Essi riferiscono in merito alle proprie attività ad ogni riunione dei comitati specializzati pertinenti o del comitato misto, a seconda dei casi.
6. L'esistenza di un gruppo di lavoro non impedisce a una parte di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato misto o ai comitati specializzati pertinenti.

ARTICOLO 22.5

Lavori dei comitati specializzati, dei gruppi di lavoro e di altri organismi

Nello svolgere le loro funzioni, i comitati specializzati, i gruppi di lavoro e gli altri organismi istituiti a norma del presente accordo evitano duplicazioni dei loro lavori.

ARTICOLO 22.6

Punti di contatto

1. Ciascuna parte, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, designa un punto di contatto per l'attuazione del presente accordo e notifica all'altra parte i dati di contatto, comprese le informazioni riguardanti i funzionari competenti. Le parti si notificano reciprocamente e senza indugio qualsiasi modifica di tali dati di contatto.
2. I punti di contatto:
 - a) trasmettono e ricevono, salvo altrimenti disposto nel presente accordo, tutte le notifiche e le informazioni che devono essere scambiate tra le parti ai sensi del presente accordo;

- b) facilitano qualsiasi altra comunicazione tra le parti su qualsiasi questione inerente al presente accordo; e
- c) coordinano i preparativi per le riunioni del comitato misto.

CAPO 23

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 23.1

Riesame generale

Fatte salve le disposizioni in materia di riesame contenute in altri capi, le parti si impegnano a procedere a un riesame generale dell'attuazione e del funzionamento del presente accordo nel corso del decimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo o alle date eventualmente concordate dalle parti.

ARTICOLO 23.2

Modifiche

1. Il presente accordo può essere modificato tramite accordo tra le parti.
2. Le modifiche entrano in vigore il primo giorno del secondo mese, o in una data posteriore eventualmente concordata dalle parti, successivo alla data in cui le parti si danno reciprocamente notifica dell'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore di tali modifiche. Le parti procedono a tale notifica mediante uno scambio di note diplomatiche tra l'Unione europea e il governo del Giappone.
3. Il comitato misto, conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne delle parti, può adottare decisioni volte a modificare il presente accordo nei casi previsti al paragrafo 4. In deroga al paragrafo 2 e salvo diversa decisione delle parti, queste modifiche sono confermate dallo scambio di note diplomatiche tra l'Unione europea e il governo del Giappone ed entrano in vigore al momento di tale scambio.
4. Il paragrafo 3 si applica:
 - a) all'allegato 2-A, purché le modifiche siano effettuate conformemente alla modifica del sistema armonizzato e non comportino modifiche delle aliquote dei dazi doganali che devono essere applicate da una parte alle merci originarie dell'altra parte conformemente all'allegato 2-A;
 - b) all'allegato 2-C, alle appendici 2-C-1 e 2-C-2;
 - c) all'allegato 2-E;
 - d) al capo 3, agli allegati da 3-A a 3-F e all'appendice 3-B-1;
 - e) all'allegato 10;
 - f) all'allegato 14-A;
 - g) all'allegato 14-B; e
 - h) alle disposizioni del presente accordo che fanno riferimento a disposizioni di accordi internazionali o che le integrano nel presente accordo, in caso di modifiche di tali accordi o di accordi che li sostituiscono.

ARTICOLO 23.3

Entrata in vigore

Salvo diversa decisione delle parti, il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si danno reciprocamente notifica dell'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge per l'entrata in vigore del presente accordo. Le parti procedono a tale notifica mediante uno scambio di note diplomatiche tra l'Unione europea e il governo del Giappone.

ARTICOLO 23.4

Denuncia

1. Il presente accordo resta in vigore salvo denuncia ai sensi del paragrafo 2.
2. Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte la sua intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto decorsi sei mesi dalla data in cui l'altra parte ha ricevuto la notifica, salvo diversa decisione delle parti.

ARTICOLO 23.5

Assenza di effetti diretti sulle persone

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di conferire diritti o imporre obblighi alle persone, fatti salvi i diritti e gli obblighi delle persone derivanti da altre norme del diritto internazionale pubblico.

ARTICOLO 23.6

Allegati, appendici e note a piè di pagina

Costituiscono parte integrante del presente accordo i suoi allegati e le sue appendici. Si precisa che anche le note a piè di pagina costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 23.7

Future adesioni all'Unione europea

1. L'Unione europea notifica al Giappone qualunque domanda di adesione all'Unione europea presentata da un paese terzo.
2. Nel corso dei negoziati tra l'Unione europea e il paese terzo di cui al paragrafo 1, l'Unione europea:
 - a) fornisce, su richiesta del Giappone e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e
 - b) tiene conto di tutte le preoccupazioni espresse dal Giappone.
3. Il comitato misto esamina gli effetti sul presente accordo dell'adesione di un paese terzo all'Unione europea con sufficiente anticipo rispetto alla data di tale adesione.
4. Se necessario, prima dell'entrata in vigore dell'accordo di adesione di un paese terzo all'Unione europea, le parti:
 - a) modificano il presente accordo conformemente all'articolo 23.2; o
 - b) mettono in atto, mediante decisione del comitato misto, qualunque altro adeguamento o accordo di transizione necessario riguardo al presente accordo.

ARTICOLO 23.8

Testi facenti fede

1. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e giapponese, tutti i testi facenti ugualmente fede, ad eccezione dell'allegato 2-A, parte 2, degli elenchi dell'Unione europea negli allegati da I a IV dell'allegato 8-B e dell'allegato 10, parte 2, sezione A, che sono redatti in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
2. In caso di divergenze di interpretazione, prevale il testo della lingua in cui il presente accordo è stato negoziato.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

Съставено в Токио на седемнадесети юли две хиляди и осемнадесета година.

Hecho en Tokio, el diecisiete de julio de dos mil dieciocho.

V Tokiu dne sedmnáctého července dva tisíce osmnáct.

Udfærdiget i Tokyo den syttende juli to tusind og atten.

Geschehen zu Tokyo am siebzehnten Juli zweitausendachtzehn.

Kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta juulikuu seitsmeteistkümnendal päeval Tōkyōs.

Έγινε στο Τόκιο, στις δεκαεπτά Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαοκτώ.

Done at Tokyo on the seventeenth day of July in the year two thousand and eighteen.

Fait à Tokyo, le dix-sept juillet deux mille dix-huit.

Sastavljeno u Tokiju sedamnaestog srpnja godine dvije tisuće osamnaeste.

Fatto a Tokyo, addì diciassette luglio duemiladiciotto.

Tokijā, divtūkstoš astoņpadsmitā gada septiņpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuonioliktų metų liepos septynioliktą dieną Tokijuje.

Kelt Tokióban, a kétézer-tizenyolcadik év július havának tizenhetedik napján.

Magħmul f'Tokyo fis-sbatax-il jum ta' Lulju fis-sena elfejn u tmintax.

Gedaan te Tokio, zeventien juli tweeduizend achttien.

Sporządzono w Tokio dnia siedemnastego lipca roku dwa tysiące osiemnastego.

Feito em Tóquio aos dezassete dias do mês de julho de dois mil e dezoito.

Întocmit la Tokyo la şaptesprezece iulie două mii optsprezece.

V Tokiu sedemnásteho júla dvetisícosemnást.

V Tokiu, sedemnajstega julija leta dva tisoč osemnajst.

Tehty Tokiossa seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksantoista.

Som skedde i Tokyo den sjuttonde juli år tjugohundraarton.

二千十八年七月十七日に東京で、作成した。

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

За Япония
 Por Japón
 Za Japonsko
 For Japan
 Für Japan
 Jaapani nimel
 Για την Ιαπωνία
 For Japan
 Pour le Japon
 Za Japan
 Per il Giappone
 Japānas vārdā –
 Japonijos vardu
 Japán részéről
 Ghall-Gappun
 Voor Japan
 W imieniu Japonii
 Pelo Japão
 Pentru Japonia
 Za Japonsko
 Za Japonsko
 Japanin Puolesta
 För Japan

欧州連合のために

日本国のために

—

ALLEGATO 2-A

SOPPRESSIONE E RIDUZIONE DEI DAZI

PARTE 1

Note generali

1. Ai fini dell'articolo 2.8, ciascuna Parte sopprime completamente i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, salvo altrimenti disposto nel presente allegato.
2. Per attuare riduzioni annuali scaglionate di uguale entità, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) per il primo anno la riduzione è effettuata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - b) le successive riduzioni annuali sono effettuate il primo giorno di ogni anno successivo.
3. Ai fini del presente allegato, per «anno» si intende:
 - a) nel caso della parte 2, per il primo anno, il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, per ogni anno successivo, il periodo di 12 mesi che segue la fine dell'anno precedente; e
 - b) nel caso della parte 3, per il primo anno, il periodo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino al 31 marzo successivo e, per ogni anno successivo, il periodo di 12 mesi che inizia il 1° aprile di ogni anno.
4. L'aliquota di base dei dazi doganali e la categoria per determinare l'aliquota dei dazi doganali applicabile ad ogni fase intermedia della riduzione di una linea tariffaria sono indicate per tale linea tariffaria nelle tabelle di soppressione dei dazi dell'Unione europea di cui alla parte 2, sezione B, e del Giappone di cui alla parte 3, sezione D.
5. Ai fini del presente allegato, salvo altrimenti disposto nelle parti 2 e 3, per «aliquota di base» si intende il punto di partenza della soppressione o della riduzione dei dazi doganali.
6. Salvo altrimenti disposto nel presente allegato, ai fini della soppressione o della riduzione dei dazi doganali a norma del presente allegato, nel caso di dazi *ad valorem*, ogni frazione inferiore a un decimo (0,1) di punto percentuale è arrotondata al primo decimale più vicino (nel caso dello 0,05 per cento, la frazione è arrotondata a 0,1 per cento), e nel caso di dazi specifici ogni frazione inferiore a un centesimo (0,01) di euro o ad uno yen giapponese è arrotondata al secondo decimale più vicino (nel caso dello 0,005, la frazione è arrotondata a 0,01).
7. Il presente allegato si basa sul sistema armonizzato quale modificato il 1° gennaio 2017, e:
 - a) nel caso della parte 2, il codice a otto cifre della classificazione tariffaria dell'Unione europea e la descrizione corrispondente per ciascuna linea tariffaria di cui alla tabella dell'Unione europea si basano sulla nomenclatura combinata dell'Unione europea (nomenclatura combinata al 1° gennaio 2017); e
 - b) nel caso della parte 3, il codice a nove cifre della classificazione tariffaria del Giappone e la descrizione corrispondente per ciascuna linea tariffaria di cui alla tabella del Giappone si basano sulla nomenclatura nazionale del Giappone (elenchi dei codici statistici per le importazioni al 1° aprile 2017).
8. Si precisa che la classificazione tariffaria e le corrispondenti descrizioni di cui alla tabella di ciascuna Parte possono essere soggette a cambiamenti in caso di qualsiasi modifica alla nomenclatura di cui al paragrafo 7, conformemente alle leggi, ai regolamenti o alle notifiche pubbliche di detta Parte, e vi è fatto riferimento unitamente alle tavole di concordanza pubblicate da ciascuna delle Parti in caso di qualsiasi modifica della nomenclatura.

PARTE 2

Soppressione e riduzione dei dazi — Unione europea

SEZIONE A

Note per la tabella dell'Unione europea

1. Ai fini dell'articolo 2.8 si applicano le seguenti categorie indicate nella colonna «Categoria» della tabella dell'Unione europea di cui alla sezione B:
 - a) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B3» sono soppressi in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

- b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B5» sono soppressi in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B7» sono soppressi in otto tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B10» sono soppressi in 11 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - e) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B12» sono soppressi in 13 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - f) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B15» sono soppressi in 16 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - g) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «UE 10» sono mantenuti all'aliquota di base dal primo al settimo anno e sono soppressi in quattro tappe annuali uguali a decorrere dal primo giorno dell'ottavo anno, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - h) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «X» sono esclusi dalla riduzione o dalla soppressione nel quadro del presente accordo;
 - i) i dazi doganali (compreso l'elemento agricolo «EA» ⁽¹⁾, quando tale elemento è menzionato quale parte dell'aliquota di base) applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R5» sono ridotti della percentuale indicata nella tabella in sei tappe annuali uguali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - j) i dazi doganali (compreso l'elemento agricolo «EA», quando tale elemento è menzionato quale parte dell'aliquota di base) applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R7» sono ridotti della percentuale indicata nella tabella in otto tappe annuali uguali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - k) i dazi doganali (compreso l'elemento agricolo «EA», quando tale elemento è menzionato quale parte dell'aliquota di base) applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R10» sono ridotti della percentuale indicata nella tabella in 11 tappe annuali uguali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - l) l'elemento *ad valorem* dei dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «prezzo di entrata» è soppresso alla data di entrata in vigore del presente accordo; la soppressione si applica esclusivamente all'elemento *ad valorem* dei dazi doganali; l'elemento di dazio specifico dei dazi doganali derivanti dal sistema dei prezzi di entrata ⁽²⁾ applicabili a tali merci originarie è mantenuto.
2. Il trattamento delle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «S» nella colonna «Nota» della tabella dell'Unione europea di cui alla sezione B è soggetto a riesame a norma dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 2.8.

⁽¹⁾ Riferimento giuridico dell'EA: allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

⁽²⁾ Riferimento giuridico dei prezzi di entrata: allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

SEZIONE B

Tabella dell'Unione europea

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
I	SEZIONE I — ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE																			
01	CAPITOLO 1 — ANIMALI VIVI																			
0106	Altri animali vivi																			
	– Mammiferi																			
0106 12 00	– – Balene, delfini e marsovini (mammi- feri dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiiferi dell'ordine dei sireni); foche, leoni marini e tri- chechi (mammiiferi del sottordine dei pinnipedi)		X																	
02	CAPITOLO 2 — CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI																			
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fre- sche, refrigerate o congelate																			
0208 40	– di balene, delfini e marsovini (mammi- feri dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e tri- chechi (mammiiferi del sottordine dei pinnipedi)																			
0208 40 10	– – Carne di balena		X																	
0208 40 80	– – altre		X																	
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di fratta- glie																			
	– altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
0210 92	-- di balene, delfini e marsovini (mam- miferi dell'ordine dei cetacei); di la- mantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)																			
0210 92 10	--- di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei ceta- cei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)		X																	
03	CAPITOLO 3 — PESCI E CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI																			
0301	Pesci vivi																			
	– Pesci ornamentali																			
0301 19 00	-- altri	7,5 %	B7	S	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	– altri pesci vivi																			
0301 94	-- Tonni rossi dell'Atlantico e del Paci- fico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orien- talis</i>)																			
0301 94 10	--- Tonni rossi dell'Atlantico (<i>Thunnus thynnus</i>)	16,0 %	B15		15,0 %	14,0 %	13,0 %	12,0 %	11,0 %	10,0 %	9,0 %	8,0 %	7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %
0301 94 90	--- Tonni rossi del Pacifico (<i>Thunnus orientalis</i>)	16,0 %	B15		15,0 %	14,0 %	13,0 %	12,0 %	11,0 %	10,0 %	9,0 %	8,0 %	7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %
0301 95 00	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus mac- coyii</i>)	16,0 %	B15		15,0 %	14,0 %	13,0 %	12,0 %	11,0 %	10,0 %	9,0 %	8,0 %	7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %
0302	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 0304																			
	– Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], escluse le frattaglie di pesce commesti- bili delle sottovoci da 0302 91 a 0302 99																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
0302 31	-- Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)																			
0302 31 90	--- altri	22,0 %	B15		20,6 %	19,3 %	17,9 %	16,5 %	15,1 %	13,8 %	12,4 %	11,0 %	9,6 %	8,3 %	6,9 %	5,5 %	4,1 %	2,8 %	1,4 %	0,0 %
0302 33	-- Tonnetti striati																			
0302 33 90	--- altri	22,0 %	B15		20,6 %	19,3 %	17,9 %	16,5 %	15,1 %	13,8 %	12,4 %	11,0 %	9,6 %	8,3 %	6,9 %	5,5 %	4,1 %	2,8 %	1,4 %	0,0 %
0302 36	-- Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)																			
0302 36 90	--- altri	22,0 %	B15		20,6 %	19,3 %	17,9 %	16,5 %	15,1 %	13,8 %	12,4 %	11,0 %	9,6 %	8,3 %	6,9 %	5,5 %	4,1 %	2,8 %	1,4 %	0,0 %
0302 39	-- altri																			
0302 39 80	--- altri	22,0 %	B15		20,6 %	19,3 %	17,9 %	16,5 %	15,1 %	13,8 %	12,4 %	11,0 %	9,6 %	8,3 %	6,9 %	5,5 %	4,1 %	2,8 %	1,4 %	0,0 %
	– Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), acciughe (<i>Engraulis</i> spp.), sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), sgombri indiani (<i>Rastrelliger</i> spp.), mac-carelli reali (<i>Scomberomorus</i> spp.), suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.), carangi (<i>Caranx</i> spp.), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), pampi argentei (<i>Pampus</i> spp.), co-stardella saira (<i>Cololabis saira</i>), sugarotti (<i>Decapterus</i> spp.), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>), ton-netti (<i>Euthynnus affinis</i>), boniti (<i>Sarda</i> spp.), marlin, pesci vela e pesci lancia (<i>Istiophoridae</i>), escluse le frattaglie di pe-sce commestibili delle sottovoci da 0302 91 a 0302 99																			
0302 42 00	-- Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0302 45	-- Suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.)																			
0302 45 10	--- Sugarelli o suri (<i>Trachurus trachurus</i>)	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
0302 45 30	--- Sugarelli inca o del Pacifico (<i>Trachurus murphyi</i>)	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0302 45 90	--- altri	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0302 47 00	-- Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
	– Pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Eulichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i> , escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302 91 a 0302 99																			
0302 54	-- Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)																			
	--- Naselli del genere <i>Merluccius</i>																			
0302 54 11	---- Naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0302 54 15	---- Naselli della specie <i>Merluccius australis</i>	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0302 54 19	---- altri	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0302 54 90	--- Naselli del genere <i>Urophycis</i>	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0302 59	-- altri																			
0302 59 90	--- altri	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
	– Altri pesci, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302 91 a 0302 99																			
0302 83 00	-- Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0303	Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci della voce 0304																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	– Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0303 91 a 0303 99																			
0303 45	– – Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)																			
	– – – Tonni rossi del Pacifico (<i>Thunnus orientalis</i>)																			
0303 45 99	– – – – altri	22,0 %	B15		20,6 %	19,3 %	17,9 %	16,5 %	15,1 %	13,8 %	12,4 %	11,0 %	9,6 %	8,3 %	6,9 %	5,5 %	4,1 %	2,8 %	1,4 %	0,0 %
0303 49	– – altri																			
0303 49 85	– – – altri	22,0 %	B15		20,6 %	19,3 %	17,9 %	16,5 %	15,1 %	13,8 %	12,4 %	11,0 %	9,6 %	8,3 %	6,9 %	5,5 %	4,1 %	2,8 %	1,4 %	0,0 %
	– Pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i> , escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0303 91 a 0303 99																			
0303 66	– – Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)																			
	– – – Naselli del genere <i>Merluccius</i>																			
0303 66 11	– – – – Naselli del Capo (<i>Merluccius capensis</i>) e naselli della specie <i>Merluccius paradoxus</i>	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0303 66 12	– – – – Naselli della specie <i>Merluccius hubbsi</i>	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0303 66 13	– – – – Naselli della specie <i>Merluccius australis</i>	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0303 66 19	– – – – altri	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0303 66 90	– – – Naselli del genere <i>Urophycis</i>	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	– Altri pesci, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0303 91 a 0303 99																			
0303 81	– – Squali																			
0303 81 40	– – – Verdesche (<i>Prionace glauca</i>)	8,0 %	B7	S	7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0303 81 90	– – – altri	8,0 %	B7	S	7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0303 84	– – Spigole (<i>Dicentrarchus</i> spp.)																			
0303 84 10	– – – Spigole (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0303 84 90	– – – altri	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0304	Filetti di pesci ed altra carne di pesci (anche tritata), freschi, refrigerati o congelati																			
	– Filetti, freschi o refrigerati, di altri pesci																			
0304 45 00	– – Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	18,0 %	B15		16,9 %	15,8 %	14,6 %	13,5 %	12,4 %	11,3 %	10,1 %	9,0 %	7,9 %	6,8 %	5,6 %	4,5 %	3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %
	– altri, freschi o refrigerati																			
0304 53 00	– – Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0304 54 00	– – Pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>)	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
	– Filetti congelati di altri pesci																			
0304 85 00	– – Austromerluzzi (<i>Dissostichus</i> spp.)	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0304 86 00	– – Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea palasii</i>)	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	– altri, congelati																			
0304 96	– – Pescecane e altri squali																			
0304 96 10	– – – Spinaroli (<i>Squalus acanthias</i>) e gat- tucci (<i>Scyliorhinus</i> spp.)	7,5 %	B7	S	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0304 96 20	– – – Smeriglio (<i>Lamna nasus</i>)	7,5 %	B7	S	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0304 96 30	– – – Verdesche (<i>Prionace glauca</i>)	7,5 %	B7	S	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0304 96 90	– – – altri	7,5 %	B7	S	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0304 97 00	– – Razze e arzille (Rajidae)	7,5 %	B7	S	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0304 99	– – altri																			
	– – – altri																			
	– – – – altri																			
0304 99 99	– – – – – altri	7,5 %	B7	S	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0305	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci af- fumicati, anche cotti prima o durante l'af- fumicazione; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimen- tazione umana																			
	– Filetti di pesci, secchi, salati o in sala- moia, ma non affumicati																			
0305 39	– – altri																			
0305 39 50	– – – Ippoglossi neri (<i>Reinhardtius hippo- glossoides</i>), salati o in salamoia	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0305 39 90	– – – altri	16,0 %	B15		15,0 %	14,0 %	13,0 %	12,0 %	11,0 %	10,0 %	9,0 %	8,0 %	7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %
	– Pesci salati, ma non secchi né affumi- cati, e pesci in salamoia, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
0305 69	-- altri																			
0305 69 30	--- Ippoglossi dell'Atlantico (<i>Hippoglossus hippoglossus</i>)	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %
0306	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana																			
	- congelati																			
0306 12	-- Astici (<i>Homarus</i> spp.)																			
0306 12 90	--- altri	16,0 %	B15		15,0 %	14,0 %	13,0 %	12,0 %	11,0 %	10,0 %	9,0 %	8,0 %	7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %
0306 17	-- Altri gamberetti																			
0306 17 94	--- Gamberetti del genere <i>Crangon</i> , eccetto quelli della specie <i>Crangon crangon</i>	12,0 %	B7		10,5 %	9,0 %	7,5 %	6,0 %	4,5 %	3,0 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	- vivi, freschi o refrigerati																			
0306 35	-- Gamberetti d'acqua fredda (<i>Pandalus</i> spp., <i>Crangon crangon</i>)																			
	--- Gamberetti grigi della specie <i>Crangon crangon</i>																			
0306 35 10	---- freschi o refrigerati	18,0 %	B15		16,9 %	15,8 %	14,6 %	13,5 %	12,4 %	11,3 %	10,1 %	9,0 %	7,9 %	6,8 %	5,6 %	4,5 %	3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %
0306 35 50	---- altri	18,0 %	B15		16,9 %	15,8 %	14,6 %	13,5 %	12,4 %	11,3 %	10,1 %	9,0 %	7,9 %	6,8 %	5,6 %	4,5 %	3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %
0306 36	-- altri gamberetti																			

[illegible]

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
0307	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all'alimentazione umana																			
	– Conchiglie dei pellegrini (<i>Coquilles St Jacques</i>), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i>																			
0307 21 00	– – vivi, freschi o refrigerati	8,0 %	B7	S	7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0307 22	– – congelati																			
0307 22 10	– – – Ventagli-pettini maggiori (<i>Pecten maximus</i>)	8,0 %	B7	S	7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0307 22 90	– – – altri	8,0 %	B7	S	7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
0307 29 00	– – altri	8,0 %	B7	S	7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
05	CAPITOLO 5 — ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÉ COMPRESI ALTROVE																			
0507	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie																			
0507 90 00	– altri		X																	
II	SEZIONE II — PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE																			
07	CAPITOLO 7 — ORTAGGI O LEGUMI, PIANTE, RADICI E TUBERI COMMESTIBILI																			
0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	Prezzo d'en- trata	Prezzo d'en- trata		Prezzo d'en- trata	Prezzo d'en- trata	Prezzo d'en- trata	Prezzo d'en- trata	Prezzo d'en- trata	Prezzo d'en- trata	Prezzo d'en- trata	Prezzo d'en- trata	Prezzo d'en- trata	Prezzo d'en- trata	Prezzo d'en- trata	Prezzo d'en- trata	Prezzo d'en- trata	Prezzo d'en- trata	Prezzo d'en- trata	Prezzo d'en- trata
0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
0707 00 05	– Cetrioli	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati																			
	– altri																			
0709 91 00	– – Carciofi	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0709 93	– – Zucche e zucchine (<i>Cucurbita</i> spp.)																			
0709 93 10	– – – Zucchine	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
08	CAPITOLO 8 — FRUTTA E FRUTTA A GUSCIO COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI O DI MELONI																			
0805	Agrumi, freschi o secchi																			
0805 10	– Arance																			
	– – Arance dolci, fresche																			
0805 10 22	– – – Arance navel	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0805 10 24	– – – Arance bionde	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0805 10 28	– – – altre	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
	– Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi																			
0805 21	– – Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma)																			
0805 21 10	– – – Satsuma	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
0805 21 90	— — — altri	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0805 22 00	— — Clementine	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0805 29 00	— — altri	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0805 50	— Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>) e limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>)																			
0805 50 10	— — Limoni (<i>Citrus limon</i> , <i>Citrus limonum</i>)	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0806	Uve, fresche o secche																			
0806 10	— fresche																			
0806 10 10	— — da tavola	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0808	Mele, pere e cotogne, fresche																			
0808 10	— Mele																			
0808 10 80	— — altre	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0808 30	— Pere																			
0808 30 90	— — altre	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche																			
0809 10 00	— Albicocche	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
	— Ciliegie																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
0809 21 00	-- Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>)	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0809 29 00	-- altre	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0809 30	– Pesche, comprese le pesche noci																			
0809 30 10	-- Pesche noci	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0809 30 90	-- altre	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
0809 40	– Prugne e prugnone																			
0809 40 05	-- Prugne	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
10	CAPITOLO 10 — CEREALI																			
1006	Riso																			
1006 10	– Risone (riso «paddy»)																			
1006 10 10	-- destinato alla semina		X																	
	-- altro																			
1006 10 30	--- a grani tondi		X																	
1006 10 50	--- a grani medi		X																	
	--- a grani lunghi																			
1006 10 71	---- con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3		X																	
1006 10 79	---- con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3		X																	

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
1006 20	– Riso semigreggio (riso «cargo» o riso «bruno»)																			
	– – surriscaldato (parboiled)																			
1006 20 11	– – – a grani tondi		X																	
1006 20 13	– – – a grani medi		X																	
	– – – a grani lunghi																			
1006 20 15	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3		X																	
1006 20 17	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3		X																	
	– – altro																			
1006 20 92	– – – a grani tondi		X																	
1006 20 94	– – – a grani medi		X																	
	– – – a grani lunghi																			
1006 20 96	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3		X																	
1006 20 98	– – – – con un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3		X																	
1006 30	– Riso semilavorato o lavorato, anche lucidato o brillato																			
	– – Riso semilavorato																			
	– – – surriscaldato (parboiled)																			
1006 30 21	– – – – a grani tondi		X																	

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
1006 30 23	---- a grani medi		X																	
	---- a grani lunghi																			
1006 30 25	----- con un rapporto lunghez- za/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3		X																	
1006 30 27	----- con un rapporto lunghez- za/larghezza uguale o supe- riore a 3		X																	
	--- altro																			
1006 30 42	---- a grani tondi		X																	
1006 30 44	---- a grani medi		X																	
	---- a grani lunghi																			
1006 30 46	----- con un rapporto lunghez- za/larghezza superiore a 2 o inferiore a 3		X																	
1006 30 48	----- con un rapporto lunghez- za/larghezza uguale o supe- riore a 3		X																	
	-- Riso lavorato																			
	--- surriscaldato (parboiled)																			
1006 30 61	---- a grani tondi		X																	
1006 30 63	---- a grani medi		X																	
	---- a grani lunghi																			
1006 30 65	----- con un rapporto lunghez- za/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3		X																	
1006 30 67	----- con un rapporto lunghez- za/larghezza uguale o supe- riore a 3		X																	

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	--- altro																			
1006 30 92	----- a grani tondi		X																	
1006 30 94	----- a grani medi		X																	
	----- a grani lunghi																			
1006 30 96	----- con un rapporto lunghez- za/larghezza superiore a 2 e inferiore a 3		X																	
1006 30 98	----- con un rapporto lunghez- za/larghezza uguale o supe- riore a 3		X																	
1006 40 00	– Rotture di riso		X																	
11	CAPITOLO 11 — PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; INULINA; GLUTINE DI FRUMENTO																			
1102	Farine di cereali diversi dal frumento (grano) o dal frumento segalato																			
1102 90	– altre																			
1102 90 50	– – Farina di riso		X																	
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali																			
	– Semole e semolini																			
1103 19	– – di altri cereali																			
1103 19 50	– – – di riso		X																	
1103 20	– Agglomerati in forma di pellets																			
1103 20 50	– – di riso		X																	
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, ta- gliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	– Cereali schiacciati o in fiocchi																			
1104 19	-- di altri cereali																			
	--- altri																			
1104 19 91	---- Fiocchi di riso		X																	
12	CAPITOLO 12 — SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI O MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI																			
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove																			
	– Alghe																			
1212 21 00	-- destinate al consumo umano		X																	
1212 29 00	-- altri		X																	
IV	SEZIONE IV — PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI																			
16	CAPITOLO 16 — PREPARAZIONI DI CARNE, DI PESCI O DI CROSTACEI, DI MOLLUSCHI O DI ALTRI INVERTEBRATI ACQUATICI																			
1604	Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce																			
1604 20	– altre preparazioni e conserve di pesci																			
	-- altri																			
1604 20 90	--- di altri pesci	14,0 %	B7	S	12,3 %	10,5 %	8,8 %	7,0 %	5,3 %	3,5 %	1,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	– Gamberetti																			
1605 21	-- non in recipienti ermeticamente chiusi																			
1605 21 10	--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg	20,0 %	B15		18,8 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	11,3 %	10,0 %	8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %
1605 21 90	--- altri	20,0 %	B15		18,8 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	11,3 %	10,0 %	8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %
1605 29 00	-- altri	20,0 %	B15		18,8 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	11,3 %	10,0 %	8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %
	– Molluschi																			
1605 56 00	-- Vongole, cardidi e arche	20,0 %	B15		18,8 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	11,3 %	10,0 %	8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %
	– altri invertebrati acquatici																			
1605 69 00	-- altri	26,0 %	B15		24,4 %	22,8 %	21,1 %	19,5 %	17,9 %	16,3 %	14,6 %	13,0 %	11,4 %	9,8 %	8,1 %	6,5 %	4,9 %	3,3 %	1,6 %	0,0 %
18	CAPITOLO 18 — CACAO E SUE PREPARAZIONI																			
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao																			
1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti																			
1806 10 15	-- non contenente o contenente, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	8,0 %	R7 (-25 %)	S	7,8 %	7,5 %	7,3 %	7,0 %	6,8 %	6,5 %	6,3 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %	6,0 %
1806 10 20	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %	8,0 % + 25,20 EUR/100 kg	R7 (-25 %)	S	7,8 % + 24,41 EUR/100 kg	7,5 % + 23,63 EUR/100 kg	7,3 % + 22,84 EUR/100 kg	7,0 % + 22,05 EUR/100 kg	6,8 % + 21,26 EUR/100 kg	6,5 % + 20,48 EUR/100 kg	6,3 % + 19,69 EUR/100 kg	6,0 % + 18,90 EUR/100 kg	6,0 % + 18,90 EUR/100 kg	6,0 % + 18,90 EUR/100 kg	6,0 % + 18,90 EUR/100 kg	6,0 % + 18,90 EUR/100 kg	6,0 % + 18,90 EUR/100 kg	6,0 % + 18,90 EUR/100 kg	6,0 % + 18,90 EUR/100 kg	6,0 % + 18,90 EUR/100 kg

[illegible]

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove																			
1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura																			
1904 10 30	– – a base di riso		X																	
1904 10 90	– – altri	5,1 % + 33,60 EUR/100 kg	R7 (-50 %)	S	4,8 % + 31,50 EUR/100 kg	4,5 % + 29,40 EUR/100 kg	4,1 % + 27,30 EUR/100 kg	3,8 % + 25,20 EUR/100 kg	3,5 % + 23,10 EUR/100 kg	3,2 % + 21,00 EUR/100 kg	2,9 % + 18,90 EUR/100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/100 kg
1904 20	– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati																			
	– – altri																			
1904 20 95	– – – a base di riso		X																	
1904 20 99	– – – altri	5,1 % + 33,60 EUR/100 kg	R7 (-50 %)	S	4,8 % + 31,50 EUR/100 kg	4,5 % + 29,40 EUR/100 kg	4,1 % + 27,30 EUR/100 kg	3,8 % + 25,20 EUR/100 kg	3,5 % + 23,10 EUR/100 kg	3,2 % + 21,00 EUR/100 kg	2,9 % + 18,90 EUR/100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/100 kg	2,6 % + 16,80 EUR/100 kg
1904 30 00	– Bulgur di grano	8,3 % + 25,70 EUR/100 kg	R10 (-25 %)	S	8,1 % + 25,12 EUR/100 kg	7,9 % + 24,53 EUR/100 kg	7,7 % + 23,95 EUR/100 kg	7,5 % + 23,36 EUR/100 kg	7,4 % + 22,78 EUR/100 kg	7,2 % + 22,20 EUR/100 kg	7,0 % + 21,61 EUR/100 kg	6,8 % + 21,03 EUR/100 kg	6,6 % + 20,44 EUR/100 kg	6,4 % + 19,86 EUR/100 kg	6,2 % + 19,28 EUR/100 kg	6,2 % + 19,28 EUR/100 kg	6,2 % + 19,28 EUR/100 kg	6,2 % + 19,28 EUR/100 kg	6,2 % + 19,28 EUR/100 kg	6,2 % + 19,28 EUR/100 kg
1904 90	– altri																			

[illegible]

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
21	CAPITOLO 21 — PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE																			
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati																			
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè																			
2101 12	– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè																			
2101 12 92	– – – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	11,5 %	R5 (-50 %)	S	10,5 %	9,6 %	8,6 %	7,7 %	6,7 %	5,8 %	5,8 %	5,8 %	5,8 %	5,8 %	5,8 %	5,8 %	5,8 %	5,8 %	5,8 %	5,8 %
2101 12 98	– – – altri	9,0 % + EA	R10 (-50 %)	S	8,6 % + 0,954 EA	8,2 % + 0,909 EA	7,8 % + 0,863 EA	7,4 % + 0,818 EA	7,0 % + 0,772 EA	6,5 % + 0,727 EA	6,1 % + 0,681 EA	5,7 % + 0,636 EA	5,3 % + 0,590 EA	4,9 % + 0,545 EA	4,5 % + 0,500 EA	4,5 % + 0,500 EA	4,5 % + 0,500 EA	4,5 % + 0,500 EA	4,5 % + 0,500 EA	4,5 % + 0,500 EA
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate																			
	– – Preparazioni																			
2101 20 98	– – – altri	6,5 % + EA	R10 (-50 %)	S	6,2 % + 0,954 EA	5,9 % + 0,909 EA	5,6 % + 0,863 EA	5,3 % + 0,818 EA	5,0 % + 0,772 EA	4,7 % + 0,727 EA	4,4 % + 0,681 EA	4,1 % + 0,636 EA	3,8 % + 0,590 EA	3,5 % + 0,545 EA	3,3 % + 0,500 EA	3,3 % + 0,500 EA	3,3 % + 0,500 EA	3,3 % + 0,500 EA	3,3 % + 0,500 EA	3,3 % + 0,500 EA
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao																			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte																			

[illegible]

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
22	CAPITOLO 22 — BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI																			
2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009																			
2204 30	— altri mosti di uva																			
	— — altri																			
	— — — con massa volumica inferiore o uguale a 1,33 g/cm ³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 1 % vol																			
2204 30 92	— — — — concentrati	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
2204 30 94	— — — — altri	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
	— — — — altri																			
2204 30 96	— — — — concentrati	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
2204 30 98	— — — — altri	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata		Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata	Prezzo d'entrata
23	CAPITOLO 23 — RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI																			
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali																			
2309 90	— altri																			
2309 90 10	— — Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini	3,8 %	B7	S	3,3 %	2,9 %	2,4 %	1,9 %	1,4 %	1,0 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
VI	SEZIONE VI — PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE																			
29	CAPITOLO 29 — PRODOTTI CHIMICI ORGANICI																			
	X. COMPOSTI ORGANO-INORGANICI; COMPOSTI ETEROCICLICI; ACIDI NUCLEICI E LORO SALI, E SOLFONAMMIDI																			
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto																			
	– altri																			
2933 92 00	-- Azinfos-metile (ISO)	6,5 %	B3		4,9 %	3,3 %	1,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2933 99	-- altri																			
2933 99 80	--- altri	6,5 %	B3		4,9 %	3,3 %	1,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici																			
	– altri																			
2934 99	-- altri																			
2934 99 90	--- altri	6,5 %	B3		4,9 %	3,3 %	1,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	CAPITOLO 32 — ESTRATTI PER CONCIA O PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; PIGMENTI ED ALTRE SOSTANZE COLORANTI; PITTURE E VERNICI; MASTICI; INCHIOSTRI																			
3215	Inchiestri da stampa, inchiestri per scrivere o da disegno ed altri inchiestri, anche concentrati o in forme solide																			
	– Inchiestri da stampa																			
3215 19	-- altri																			
3215 19 90	--- altri	6,5 %	B3		4,9 %	3,3 %	1,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
3215 90	– altri																			
3215 90 70	– – altri	6,5 %	B7		5,7 %	4,9 %	4,1 %	3,3 %	2,4 %	1,6 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
VII	SEZIONE VII — MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA																			
39	CAPITOLO 39 — MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE																			
	II. CASCAMI, RITAGLI E AVANZI; SEMILAVORATI; LAVORI																			
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche																			
3923 10	– Scatole, casse, casellari e oggetti simili																			
3923 10 90	– – altri	6,5 %	B10		5,9 %	5,3 %	4,7 %	4,1 %	3,5 %	3,0 %	2,4 %	1,8 %	1,2 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	– Sacchi, sacchetti, buste, bustine e car- toci																			
3923 21 00	– – di polimeri di etilene	6,5 %	B10		5,9 %	5,3 %	4,7 %	4,1 %	3,5 %	3,0 %	2,4 %	1,8 %	1,2 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914																			
3926 90	– altri																			
	– – altri																			
3926 90 97	– – – altri	6,5 %	B7		5,7 %	4,9 %	4,1 %	3,3 %	2,4 %	1,6 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
40	CAPITOLO 40 — GOMMA E LAVORI DI GOMMA																			
4011	Pneumatici nuovi, di gomma																			
4011 30 00	– dei tipi utilizzati per veicoli aerei	4,5 %	B3		3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
4011 40 00	– dei tipi utilizzati per motocicli	4,5 %	B3		3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4011 80 00	– dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile, nelle attività minerarie e per la manutenzione industriale	4,0 %	UE10		4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4011 90 00	– altri	4,0 %	B3		3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
XII	SEZIONE XII — CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI																			
64	CAPITOLO 64 — CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; PARTI DI QUESTI OGGETTI																			
6402	Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica																			
	– altre calzature																			
6402 99	– – altre																			
6402 99 05	– – – con puntale protettivo di metallo	17,0 %	B10		15,5 %	13,9 %	12,4 %	10,8 %	9,3 %	7,7 %	6,2 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	– – – altre																			
6402 99 10	– – – – con tomaie di gomma	16,8 %	B10		15,3 %	13,7 %	12,2 %	10,7 %	9,2 %	7,6 %	6,1 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	– – – – con tomaie di materia plastica																			
	– – – – – Calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli																			
6402 99 31	– – – – – di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è superiore a 3 cm	16,8 %	B10		15,3 %	13,7 %	12,2 %	10,7 %	9,2 %	7,6 %	6,1 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6402 99 39	– – – – – altre	16,8 %	B10		15,3 %	13,7 %	12,2 %	10,7 %	9,2 %	7,6 %	6,1 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6402 99 50	– – – – – Pantofole ed altre calzature da camera	16,8 %	B10		15,3 %	13,7 %	12,2 %	10,7 %	9,2 %	7,6 %	6,1 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	----- altre, con suole interne di lunghezza																			
6402 99 91	----- inferiore a 24 cm	16,8 %	B10		15,3 %	13,7 %	12,2 %	10,7 %	9,2 %	7,6 %	6,1 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	----- uguale o superiore a 24 cm																			
6402 99 93	----- Calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna	16,8 %	B10		15,3 %	13,7 %	12,2 %	10,7 %	9,2 %	7,6 %	6,1 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	----- altre																			
6402 99 96	----- per uomo	16,8 %	B10		15,3 %	13,7 %	12,2 %	10,7 %	9,2 %	7,6 %	6,1 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6402 99 98	----- per donna	16,8 %	B10		15,3 %	13,7 %	12,2 %	10,7 %	9,2 %	7,6 %	6,1 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili																			
	– Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica																			
6404 19	-- altre																			
6404 19 10	--- Pantofole ed altre calzature da camera	16,9 %	B10		15,4 %	13,8 %	12,3 %	10,8 %	9,2 %	7,7 %	6,1 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6404 19 90	--- altre	16,9 %	B10		15,4 %	13,8 %	12,3 %	10,8 %	9,2 %	7,7 %	6,1 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6404 20	– Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito																			
6404 20 10	-- Pantofole ed altre calzature da camera	17,0 %	B10		15,5 %	13,9 %	12,4 %	10,8 %	9,3 %	7,7 %	6,2 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6404 20 90	-- altre	17,0 %	B10		15,5 %	13,9 %	12,4 %	10,8 %	9,3 %	7,7 %	6,2 %	4,6 %	3,1 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
6405	Altre calzature																			
6405 90	– altre																			

[illegible]

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
XV	SEZIONE XV — METALLI COMUNI E LORO LAVORI																			
76	CAPITOLO 76 — ALLUMINIO E LAVORI DI ALLUMINIO																			
7604	Barre e profilati di alluminio																			
	— di leghe di alluminio																			
7604 29	— — altri																			
7604 29 90	— — — Profilati	7,5 %	B5		6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
7607	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche o supporti simili) di spessore non superiore a 0,2 mm (non compreso il supporto)																			
	— senza supporto																			
7607 11	— — semplicemente laminati																			
7607 11 90	— — — di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm	7,5 %	B5		6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
7607 19	— — altri																			
7607 19 90	— — — di spessore uguale o superiore a 0,021 mm ma inferiore o uguale a 0,2 mm	7,5 %	B5		6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità																			
7614 10 00	— con anima di acciaio	6,0 %	B5		5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
7616	Altri lavori di alluminio																			
	— altri																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
7616 99	-- altri																			
7616 99 90	--- altri	6,0 %	B5		5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
81	CAPITOLO 81 — ALTRI METALLI COMUNI; CERMET; LAVORI DI QUESTE MATERIE																			
8108	Titanio e lavori di titanio, compresi i ca- scami e gli avanzzi																			
8108 20 00	– Titanio greggio; polveri	5,0 %	B5		4,2 %	3,3 %	2,5 %	1,7 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8108 90	– altri																			
8108 90 50	-- Lamiere, nastri e fogli	7,0 %	B5		5,8 %	4,7 %	3,5 %	2,3 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
82	CAPITOLO 82 — UTENSILI E UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI; PARTI DI QUESTI OGGETTI DI METALLI COMUNI																			
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stam- pare, punzonare, maschiare, filettare, fo- rare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio																			
8207 30	– Utensili per imbutire, stampare o pun- zonare																			
8207 30 10	-- per la lavorazione dei metalli	2,7 %	B3		2,0 %	1,4 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208) a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e loro lame																			
	– altri																			
8211 92 00	-- altri coltelli a lama fissa	8,5 %	B5		7,1 %	5,7 %	4,3 %	2,8 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8211 93 00	-- Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili	8,5 %	B5		7,1 %	5,7 %	4,3 %	2,8 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
XVI	SEZIONE XVI — MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI																			
84	CAPITOLO 84 — REATTORI NUCLEARI, CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI; PARTI DI QUESTE MACCHINE O APPARECCHI																			
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)																			
8407 90	– altri motori																			
	-- di cilindrata superiore a 250 cm³																			
	--- altri																			
8407 90 90	---- di potenza superiore a 10 kW	4,2 %	B3		3,2 %	2,1 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)																			
8408 20	– Motori dei tipi utilizzati per la propulsione di veicoli del capitolo 87																			
8408 20 10	-- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata inferiore a 2 500 cm³, degli autoveicoli della voce 8705	2,7 %	B3		2,0 %	1,4 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8408 90	– altri motori																			
	-- altri																			
	--- nuovi, di potenza																			
8408 90 41	---- inferiore o uguale a 15 kW	4,2 %	B3		3,2 %	2,1 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8412 29 81	---- Motori oleoidraulici	4,2 %	B3		3,2 %	2,1 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	– Motori pneumatici																			
8412 31 00	-- a movimento rettilineo (cilindri)	4,2 %	B3		3,2 %	2,1 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8415	Macchine ed apparecchi per il condizio- namento dell'aria comprendenti un venti- latore a motore e dei dispositivi atti a mo- dificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrome- trico non è regolabile separatamente																			
8415 10	– del tipo destinato ad essere fissato alle finestre, alle pareti, al soffitto o al pavi- mento, formanti un corpo unico o del tipo «split system» (sistemi ad elementi separati)																			
8415 10 90	-- Sistemi ad elementi separati («split- system»)	2,5 %	B3		1,9 %	1,3 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	– altri																			
8415 81 00	-- con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)	2,7 %	B3		2,0 %	1,4 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8427	Carrelli-stivatori; altri carrelli di movi- mentazione muniti di un dispositivo di sollevamento																			
8427 20	– altri carrelli semoventi																			
	-- che sollevano ad un'altezza di 1 m o più																			
8427 20 19	--- altri	4,5 %	B3		3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8431	Parti riconoscibili come destinate esclusi- vamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430																			
8431 20 00	– di macchine o apparecchi della voce 8427	4,0 %	B3		3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

[illegible]

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8482 30 00	– Cuscinetti a rulli a botte	8,0 %	B5		6,7 %	5,3 %	4,0 %	2,7 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8482 40 00	– Cuscinetti ad aghi (a rullini)	8,0 %	B7		7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8482 50 00	– Cuscinetti a rulli cilindrici	8,0 %	B7		7,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8482 80 00	– altri, compresi, i cuscinetti combinati	8,0 %	B5		6,7 %	5,3 %	4,0 %	2,7 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	– Parti																			
8482 91	– – Sfere, cilindri, rulli ed aghi																			
8482 91 90	– – – altri	7,7 %	B5		6,4 %	5,1 %	3,9 %	2,6 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8482 99 00	– – altre	8,0 %	B5		6,7 %	5,3 %	4,0 %	2,7 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8483	Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione																			
8483 10	– Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle																			
	– – Manovelle ed alberi a gomito																			
8483 10 21	– – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	4,0 %	B5		3,3 %	2,7 %	2,0 %	1,3 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8483 10 25	– – – di acciaio fucinato	4,0 %	B5		3,3 %	2,7 %	2,0 %	1,3 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8483 10 29	– – – altri	4,0 %	B5		3,3 %	2,7 %	2,0 %	1,3 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8483 10 50	– – Alberi articolati	4,0 %	B5		3,3 %	2,7 %	2,0 %	1,3 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8483 20 00	– Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati	6,0 %	B5		5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
85	CAPITOLO 85 — MACCHINE, APPARECCHI E MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE O LA RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO PER LA TELEVISIONE, E PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI																			
8501	Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni																			
	– altri motori a corrente continua; generatori a corrente continua																			
8501 32 00	– di potenza superiore a 750 W ed inferiore o uguale a 75 kW	2,7 %	B3		2,0 %	1,4 %	0,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione																			
	– altri trasformatori																			
8504 32 00	– di potenza superiore a 1 kVA ed inferiore o uguale a 16 kVA	3,7 %	B3		2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8504 33 00	– di potenza superiore a 16 kVA ed inferiore o uguale a 500 kVA	3,7 %	B3		2,8 %	1,9 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8506	Pile e batterie di pile elettriche																			
8506 10	– al diossido di manganese																			
	– alcaline																			
8506 10 11	– Pile cilindriche	4,7 %	B3		3,5 %	2,4 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8506 10 18	– altre	4,7 %	B3		3,5 %	2,4 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8506 40 00	– all'ossido di argento	4,7 %	B3		3,5 %	2,4 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8506 50	– al litio																			
8506 50 10	– – Pile cilindriche	4,7 %	B3		3,5 %	2,4 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8506 50 30	– – Pile a bottone	4,7 %	B3		3,5 %	2,4 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8506 50 90	– – altre	4,7 %	B3		3,5 %	2,4 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8506 80	– altre pile e batterie di pile																			
8506 80 80	– – altre	4,7 %	B3		3,5 %	2,4 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8506 90 00	– Parti	4,7 %	B3		3,5 %	2,4 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8507	Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare																			
8507 20	– altri accumulatori al piombo																			
8507 20 80	– – altri	3,7 %	B7		3,2 %	2,8 %	2,3 %	1,9 %	1,4 %	0,9 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8513	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512																			
8513 10 00	– Lampade	5,7 %	B3		4,3 %	2,9 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8513 90 00	– Parti	5,7 %	B3		4,3 %	2,9 %	1,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8519	Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono																			
8519 20	– Apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento																			

[illegible]

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8528 69 80	--- altri	14,0 %	B10		12,7 %	11,5 %	10,2 %	8,9 %	7,6 %	6,4 %	5,1 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8528 72	-- altri, a colori																			
8528 72 10	--- Teleproiettori	14,0 %	B5		11,7 %	9,3 %	7,0 %	4,7 %	2,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8528 72 20	--- Apparecchi incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica	14,0 %	B5		11,7 %	9,3 %	7,0 %	4,7 %	2,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	--- altri																			
8528 72 30	---- con tubo immagini incorporato	14,0 %	B5		11,7 %	9,3 %	7,0 %	4,7 %	2,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8528 72 40	---- con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD)	14,0 %	B5		11,7 %	9,3 %	7,0 %	4,7 %	2,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8528 72 60	---- con dispositivo di visualizzazione al plasma (PDP)	14,0 %	B5		11,7 %	9,3 %	7,0 %	4,7 %	2,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8528 72 80	---- altri	14,0 %	B5		11,7 %	9,3 %	7,0 %	4,7 %	2,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517																			
8537 10	- per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V																			
	-- altri																			
8537 10 91	--- Apparecchi di comando a memoria programmabile	2,1 %	B5		1,8 %	1,4 %	1,1 %	0,7 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8537 10 98	--- altri	2,1 %	B5		1,8 %	1,4 %	1,1 %	0,7 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8540	Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio: lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539																			
	– Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor																			
8540 11 00	– – a colori	14,0 %	B5		11,7 %	9,3 %	7,0 %	4,7 %	2,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
XVII	SEZIONE XVII — MATERIALE DA TRASPORTO																			
86	CAPITOLO 86 — VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE O SIMILI E LORO PARTI; APPARECCHI MECCANICI (COMPRESI QUELLI ELETTROMECCANICI) DI SEGNALE PER VIE DI COMUNICAZIONE																			
8601	Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori elettrici																			
8601 10 00	– a presa di corrente elettrica esterna	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8601 20 00	– ad accumulatori elettrici	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8602	Altre locomotive e locotrattori; tender																			
8602 10 00	– Locomotive diesel-elettriche	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8602 90 00	– altri	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8603	Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604																			
8603 10 00	– a presa di corrente elettrica esterna	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8603 90 00	– altre	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8604 00 00	Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8605 00 00	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8606	Carri per il trasporto di merci su rotaie																			
8606 10 00	– Carri cisterna e simili	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8606 30 00	– Carri a scarico automatico, diversi da quelli della sottovoce 8606 10	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	– altri																			
8606 91	– – coperti e chiusi																			
8606 91 10	– – – appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8606 91 80	– – – altri	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8606 92 00	– – aperti, a pareti non amovibili di altezza superiore a 60 cm (cassoni ribaltabili)	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8606 99 00	– – altri	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8607	Parti di veicoli per strade ferrate o simili																			
	– Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels), assi e ruote, e loro parti																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8607 11 00	-- Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di trazione	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8607 12 00	-- altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels)	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8607 19	-- altri, comprese le parti																			
8607 19 10	--- Assi, anche montati; ruote e loro parti	2,7 %	B12		2,5 %	2,3 %	2,1 %	1,9 %	1,7 %	1,5 %	1,2 %	1,0 %	0,8 %	0,6 %	0,4 %	0,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8607 19 90	--- Parti di carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) e simili	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	– Freni e loro parti																			
8607 21	-- Freni ad aria compressa e loro parti																			
8607 21 10	--- di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8607 21 90	--- altri	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8607 29 00	-- altri	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8607 30 00	– Ganci ed altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	– altre																			
8607 91	-- di locomotive o di locotrattori																			
8607 91 10	--- Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	3,7 %	B12		3,4 %	3,1 %	2,8 %	2,6 %	2,3 %	2,0 %	1,7 %	1,4 %	1,1 %	0,9 %	0,6 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8607 91 90	--- altre	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8607 99	-- altre																			
8607 99 10	--- Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti	3,7 %	B12		3,4 %	3,1 %	2,8 %	2,6 %	2,3 %	2,0 %	1,7 %	1,4 %	1,1 %	0,9 %	0,6 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8607 99 80	--- altre	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8608 00 00	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	1,7 %	B12		1,6 %	1,4 %	1,3 %	1,2 %	1,0 %	0,9 %	0,8 %	0,7 %	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
87	CAPITOLO 87 — VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI, MOTOCICLI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI, LORO PARTI ED ACCESSORI																			
8701	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)																			
8701 20	— Trattori stradali per semirimorchi																			
8701 20 10	-- nuovi	16,0 %	B12		14,8 %	13,5 %	12,3 %	11,1 %	9,8 %	8,6 %	7,4 %	6,2 %	4,9 %	3,7 %	2,5 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	— altri, di potenza del motore																			
8701 91	-- inferiore o uguale a 18 kW																			
8701 91 90	--- altri	7,0 %	B12		6,5 %	5,9 %	5,4 %	4,8 %	4,3 %	3,8 %	3,2 %	2,7 %	2,2 %	1,6 %	1,1 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8701 92	-- superiore a 18 kW ed inferiore o uguale a 37 kW																			
8701 92 90	--- altri	7,0 %	B12		6,5 %	5,9 %	5,4 %	4,8 %	4,3 %	3,8 %	3,2 %	2,7 %	2,2 %	1,6 %	1,1 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8701 93	-- superiore a 37 kW ed inferiore o uguale a 75 kW																			
8701 93 90	--- altri	7,0 %	B12		6,5 %	5,9 %	5,4 %	4,8 %	4,3 %	3,8 %	3,2 %	2,7 %	2,2 %	1,6 %	1,1 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8701 94	-- superiore a 75 kW ed inferiore o uguale a 130 kW																			
8701 94 90	--- altri	7,0 %	B12		6,5 %	5,9 %	5,4 %	4,8 %	4,3 %	3,8 %	3,2 %	2,7 %	2,2 %	1,6 %	1,1 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8701 95	-- superiore a 130 kW																			
8701 95 90	--- altri	7,0 %	B12		6,5 %	5,9 %	5,4 %	4,8 %	4,3 %	3,8 %	3,2 %	2,7 %	2,2 %	1,6 %	1,1 %	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci per- sone o più, compreso il conducente																			
8702 10	— azionati unicamente da motore a pi- stone con accensione per compressione (diesel o semidiesel)																			
	— di cilindrata superiore a 2 500 cm ³																			
8702 10 11	— — — nuovi	16,0 %	B12		14,8 %	13,5 %	12,3 %	11,1 %	9,8 %	8,6 %	7,4 %	6,2 %	4,9 %	3,7 %	2,5 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8702 10 19	— — — usati	16,0 %	B12		14,8 %	13,5 %	12,3 %	11,1 %	9,8 %	8,6 %	7,4 %	6,2 %	4,9 %	3,7 %	2,5 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	— di cilindrata non superiore a 2 500 cm ³																			
8702 10 99	— — — usati	10,0 %	B12		9,2 %	8,5 %	7,7 %	6,9 %	6,2 %	5,4 %	4,6 %	3,8 %	3,1 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8702 20	— azionati da motore a pistone con ac- censione per compressione (diesel o se- midiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione																			
8702 20 10	— di cilindrata superiore a 2 500 cm ³	16,0 %	B12		14,8 %	13,5 %	12,3 %	11,1 %	9,8 %	8,6 %	7,4 %	6,2 %	4,9 %	3,7 %	2,5 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8702 30	— azionati da motore a pistone alterna- tivo con accensione a scintilla e da mo- tore elettrico come i motori per la pro- pulsione																			
8702 30 10	— di cilindrata superiore a 2 800 cm ³	16,0 %	B12		14,8 %	13,5 %	12,3 %	11,1 %	9,8 %	8,6 %	7,4 %	6,2 %	4,9 %	3,7 %	2,5 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8702 30 90	— di cilindrata non superiore a 2 800 cm ³	10,0 %	B12		9,2 %	8,5 %	7,7 %	6,9 %	6,2 %	5,4 %	4,6 %	3,8 %	3,1 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8702 40 00	— azionati unicamente da motore elet- trico per la propulsione	10,0 %	B12		9,2 %	8,5 %	7,7 %	6,9 %	6,2 %	5,4 %	4,6 %	3,8 %	3,1 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8702 90	– altri																			
	– – azionati da motore a pistone con ac- censione a scintilla																			
	– – – di cilindrata superiore a 2 800 cm ³																			
8702 90 11	– – – – nuovi	16,0 %	B12		14,8 %	13,5 %	12,3 %	11,1 %	9,8 %	8,6 %	7,4 %	6,2 %	4,9 %	3,7 %	2,5 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8702 90 19	– – – – usati	16,0 %	B12		14,8 %	13,5 %	12,3 %	11,1 %	9,8 %	8,6 %	7,4 %	6,2 %	4,9 %	3,7 %	2,5 %	1,2 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	– – – di cilindrata non superiore a 2 800 cm ³																			
8702 90 31	– – – – nuovi	10,0 %	B12		9,2 %	8,5 %	7,7 %	6,9 %	6,2 %	5,4 %	4,6 %	3,8 %	3,1 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8702 90 90	– – altri	10,0 %	B12		9,2 %	8,5 %	7,7 %	6,9 %	6,2 %	5,4 %	4,6 %	3,8 %	3,1 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autovei- coli costruiti principalmente per il tra- sporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa																			
8703 10	– Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili																			
8703 10 11	– – Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) o azionati da motore a pistone con accensione a scintilla	5,0 %	B7		4,4 %	3,8 %	3,1 %	2,5 %	1,9 %	1,3 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 10 18	– – altri	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	– altri autoveicoli, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con ac- censione a scintilla																			
8703 21	– – di cilindrata inferiore o uguale a 1 000 cm ³																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8703 21 10	--- nuovi	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 21 90	--- usati	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 22	-- di cilindrata superiore a 1 000 cm ³ ed inferiore o uguale a 1 500 cm ³																			
8703 22 10	--- nuovi	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 22 90	--- usati	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 23	-- di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 3 000 cm ³																			
	--- nuovi																			
8703 23 11	----- Campers e motorcaravans	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 23 19	----- altri	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 23 90	--- usati	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 24	-- di cilindrata superiore a 3 000 cm ³																			
8703 24 10	--- nuovi	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 24 90	--- usati	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	- altri autoveicoli, azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel)																			
8703 31	-- di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm ³																			
8703 31 10	--- nuovi	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 31 90	--- usati	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8703 32	-- di cilindrata superiore a 1 500 cm ³ ed inferiore o uguale a 2 500 cm ³																			
	--- nuovi																			
8703 32 11	---- Campers e motorcaravans	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 32 19	---- altri	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 32 90	--- usati	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 33	-- di cilindrata superiore a 2 500 cm ³																			
	--- nuovi																			
8703 33 11	---- Campers e motorcaravans	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 33 19	---- altri	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 33 90	--- usati	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 40	- Altri veicoli, azionati da motore a piston e alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico, come i motori per la propulsione, diversi da quelli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna																			
8703 40 10	-- nuovi	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 40 90	-- usati	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8703 50 00	- Altri veicoli, azionati da motore a piston e con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico, come i motori per la propulsione, diversi da quelli che possono essere caricati mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

[illegible]

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	---- azionati da motore di cilindrata superiore a 2 500 cm ³																			
8704 21 31	----- nuovi	22,0 %	B7		19,3 %	16,5 %	13,8 %	11,0 %	8,3 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8704 21 39	----- usati	22,0 %	B7		19,3 %	16,5 %	13,8 %	11,0 %	8,3 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	---- azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 500 cm ³																			
8704 21 91	----- nuovi	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8704 21 99	----- usati	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8704 22	-- di peso a pieno carico superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t																			
8704 22 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	3,5 %	B7		3,1 %	2,6 %	2,2 %	1,8 %	1,3 %	0,9 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	--- altri																			
8704 22 91	---- nuovi	22,0 %	B7		19,3 %	16,5 %	13,8 %	11,0 %	8,3 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8704 22 99	---- usati	22,0 %	B7		19,3 %	16,5 %	13,8 %	11,0 %	8,3 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8704 23	-- di peso a pieno carico superiore a 20 t																			
8704 23 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	3,5 %	B7		3,1 %	2,6 %	2,2 %	1,8 %	1,3 %	0,9 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	--- altri																			
8704 23 91	---- nuovi	22,0 %	B7		19,3 %	16,5 %	13,8 %	11,0 %	8,3 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8704 23 99	---- usati	22,0 %	B7		19,3 %	16,5 %	13,8 %	11,0 %	8,3 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	– altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla																			
8704 31	-- di peso a pieno carico inferiore o uguale a 5 t																			
8704 31 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	3,5 %	B7		3,1 %	2,6 %	2,2 %	1,8 %	1,3 %	0,9 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	--- altri																			
	---- azionati da motore di cilindrata superiore a 2 800 cm ³																			
8704 31 31	----- nuovi	22,0 %	B7		19,3 %	16,5 %	13,8 %	11,0 %	8,3 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8704 31 39	----- usati	22,0 %	B7		19,3 %	16,5 %	13,8 %	11,0 %	8,3 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	---- azionati da motore di cilindrata uguale o inferiore a 2 800 cm ³																			
8704 31 91	----- nuovi	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8704 31 99	----- usati	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8704 32	-- di peso a pieno carico superiore a 5 t																			
8704 32 10	--- appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (<i>Euratom</i>)	3,5 %	B7		3,1 %	2,6 %	2,2 %	1,8 %	1,3 %	0,9 %	0,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	--- altri																			
8704 32 91	---- nuovi	22,0 %	B7		19,3 %	16,5 %	13,8 %	11,0 %	8,3 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8704 32 99	---- usati	22,0 %	B7		19,3 %	16,5 %	13,8 %	11,0 %	8,3 %	5,5 %	2,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8704 90 00	– altri	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8706 00	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore																			
	– Telai dei trattori della voce 8701; telai degli autoveicoli delle voci 8702, 8703 o 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata superiore a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata superiore a 2 800 cm ³																			
8706 00 11	– degli autoveicoli delle voci 8702 o 8704	19,0 %	B7		16,6 %	14,3 %	11,9 %	9,5 %	7,1 %	4,8 %	2,4 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8706 00 19	– altri	6,0 %	B7		5,3 %	4,5 %	3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	– altri																			
8706 00 91	– degli autoveicoli della voce 8703	4,5 %	B7		3,9 %	3,4 %	2,8 %	2,3 %	1,7 %	1,1 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8706 00 99	– altri	10,0 %	B7		8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8707	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine																			
8707 10	– degli autoveicoli della voce 8703																			
8707 10 10	– destinate all'industria del montaggio	4,5 %	B7		3,9 %	3,4 %	2,8 %	2,3 %	1,7 %	1,1 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8707 10 90	– altre	4,5 %	B7		3,9 %	3,4 %	2,8 %	2,3 %	1,7 %	1,1 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8707 90	– altre																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8707 90 10	— destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con ac- censione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accen- sione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	4,5 %	B7		3,9 %	3,4 %	2,8 %	2,3 %	1,7 %	1,1 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8707 90 90	— altre	4,5 %	B7		3,9 %	3,4 %	2,8 %	2,3 %	1,7 %	1,1 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705																			
8708 10	— Paraurti e loro parti																			
8708 10 90	— altri	4,5 %	B3		3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	— altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine)																			
8708 21	— Cinture di sicurezza																			
8708 21 90	— — altre	4,5 %	B5		3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8708 70	— Ruote, loro parti ed accessori																			
	— — altri																			
8708 70 50	— — — Ruote di alluminio; parti ed acces- sori di ruote di alluminio	4,5 %	B5		3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8708 70 99	— — — altri	4,5 %	B5		3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8708 80	— Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori di so- spensione)																			

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
	-- altri																			
8708 80 55	--- Barre stabilizzatrici; barre di tor- sione	3,5 %	B5		2,9 %	2,3 %	1,8 %	1,2 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	--- altri																			
8708 80 91	---- di acciaio stampato	4,5 %	B5		3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8708 80 99	---- altri	3,5 %	B5		2,9 %	2,3 %	1,8 %	1,2 %	0,6 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	- altre parti ed accessori																			
8708 91	-- Radiatori e loro parti																			
	--- altri																			
8708 91 35	---- Radiatori	4,5 %	B3		3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	---- Parti																			
8708 91 91	----- di acciaio stampato	4,5 %	B3		3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8708 91 99	----- altri	3,5 %	B3		2,6 %	1,8 %	0,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8708 92	-- Silenziatori e tubi di scappamento; loro parti																			
8708 92 20	--- destinati all'industria del montag- gio: dei motocultivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (die- sel o semi-diesel), di cilindrata in- feriore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di ci- lindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3,0 %	B3		2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8708 93	-- Frizioni e loro parti																			
8708 93 10	--- destinate all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3,0 %	B3		2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8708 93 90	--- altre	4,5 %	B3		3,4 %	2,3 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8708 95	-- Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiamento («airbags»); loro parti																			
8708 95 10	--- destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701 10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704 azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata inferiore o uguale a 2 500 cm ³ o con accensione a scintilla di cilindrata inferiore o uguale a 2 800 cm ³ , degli autoveicoli della voce 8705	3,0 %	B3		2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8708 99	-- altri																			
8708 99 93	---- di acciaio stampato	4,5 %	B5		3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	0,8 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquo- ta di base	Cate- goria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velo- ciperdi con motore ausiliario, anche con carrozini laterali; carrozzini laterali («si- decar»)																			
8711 10 00	– con motore a pistone alternativo, di ci- lindrata inferiore o uguale a 50 cm ³	8,0 %	B5		6,7 %	5,3 %	4,0 %	2,7 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8711 20	– con motore a pistone alternativo di ci- lindrata superiore a 50 cm ³ ed infe- riore o uguale a 250 cm ³																			
8711 20 10	– – Moto «scooters»	8,0 %	B5		6,7 %	5,3 %	4,0 %	2,7 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	– – altri, di cilindrata																			
8711 20 92	– – – superiore a 50 cm ³ ma inferiore o uguale a 125 cm ³	8,0 %	B5		6,7 %	5,3 %	4,0 %	2,7 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8711 20 98	– – – superiore a 125 cm ³ ma inferiore o uguale a 250 cm ³	8,0 %	B5		6,7 %	5,3 %	4,0 %	2,7 %	1,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8711 30	– con motore a pistone alternativo di ci- lindrata superiore a 250 cm ³ ma infe- riore o uguale a 500 cm ³																			
8711 30 10	– – di cilindrata superiore a 250 cm ³ ma inferiore o uguale a 380 cm ³	6,0 %	B5		5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8711 30 90	– – di cilindrata superiore a 380 cm ³ ma inferiore o uguale a 500 cm ³	6,0 %	B5		5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
8711 40 00	– con motore a pistone alternativo di ci- lindrata superiore a 500 cm ³ ma infe- riore o uguale a 800 cm ³	6,0 %	B3		4,5 %	3,0 %	1,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

[illegible]

NC 2017	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	Dal 16° anno
XVIII	SEZIONE XVIII — STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI																			
90	CAPITOLO 90 — STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI																			
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente																			
	– Obiettivi																			
9002 11 00	– – per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione	6,7 %	B3		5,0 %	3,4 %	1,7 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione																			
9011 20	– altri microscopi, per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione																			
9011 20 90	– – altri	6,7 %	B5		5,6 %	4,5 %	3,4 %	2,2 %	1,1 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9029	Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi																			
9029 10 00	– Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili	1,9 %	B5		1,6 %	1,3 %	1,0 %	0,6 %	0,3 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
9029 20	– Indicatori di velocità e tachimetri; stroboscopi																			
	– – Indicatori di velocità e tachimetri																			

[illegible]

PARTE 3

Soppressione e riduzione dei dazi - Giappone

SEZIONE A

Note per la tabella del Giappone

1. Ai fini dell'articolo 2.8 si applicano le seguenti categorie indicate nella colonna «Categoria» della tabella del Giappone di cui alla sezione D:
- a) in aggiunta ai dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie che non figurano nella tabella del Giappone, sono interamente soppressi i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «A» e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B3» sono soppressi in quattro tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del quarto anno;
 - c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B5» sono soppressi in sei tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del sesto anno;
 - d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B5*» sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 20 % dell'aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in cinque tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del sesto anno;
 - e) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B5**» sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell'aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in cinque tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del sesto anno;
 - f) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B5***» sono mantenuti all'aliquota di base fino al 31 marzo del quinto anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del sesto anno;
 - g) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B5****» sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti al 25 % *ad valorem* e 40 yen il chilogrammo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in cinque tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del sesto anno;
 - h) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B5*****» sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti al 35 % *ad valorem* e 40 yen il chilogrammo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in cinque tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del sesto anno;
 - i) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B7» sono soppressi in otto tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile dell'ottavo anno;

- j) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B7*» sono soppressi come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell'aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in sette tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile dell'ottavo anno;
- k) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B7**» sono soppressi come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 20 % dell'aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) fino al 31 marzo del terzo anno; e
 - iii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in cinque tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del quarto anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile dell'ottavo anno;
- l) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B8» sono soppressi in nove tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del nono anno;
- m) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B9*» sono soppressi come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti al 2,2 % *ad valorem* a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in nove tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del decimo anno;
- n) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B10» sono soppressi in 11 tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile dell'undicesimo anno;
- o) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B10*» sono soppressi come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell'aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in 10 tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile dell'undicesimo anno;
- p) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B10**» corrispondono:
- i) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino al 31 marzo del decimo anno, alla differenza tra:

A) la somma degli elementi seguenti:

- 1) il valore per chilogrammo ottenuto moltiplicando il valore del dazio doganale per chilogrammo per un coefficiente che corrisponde alla differenza tra il 100 % più l'aliquota di cui alla colonna 3 della tabella seguente e il valore ottenuto dividendo il valore per chilogrammo di cui alla colonna 2 della tabella seguente per 897,59 yen per chilogrammo; e
- 2) il valore per chilogrammo di cui alla colonna 2 della tabella seguente; e

1	2	3
Anno	Valore per chilogrammo (yen)	Aliquota (%)
1	307,87	4,3
2	269,50	3,7
3	231,13	3,2

1	2	3
Anno	Valore per chilogrammo (yen)	Aliquota (%)
4	192,75	2,7
5	154,38	2,2
6	128,65	1,8
7	102,91	1,4
8	77,19	1,1
9	51,46	0,7
10	25,72	0,3

B) il valore del dazio per chilogrammo; e

- ii) zero, a partire dal 1° aprile dell'undicesimo anno;
- q) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B10***» sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti al 4,3 % *ad valorem* a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) i dazi doganali sono ridotti al 2,2 % *ad valorem* a partire dal livello di cui al punto i) in quattro tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno; e
 - iii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto ii) in sei tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del sesto anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile dell'undicesimo anno;
- r) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B10****» sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 25 % dell'aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in 10 tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile dell'undicesimo anno;
- s) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B12» sono soppressi in 13 tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del tredicesimo anno;
- t) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B12*» sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell'aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in 12 tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del tredicesimo anno;
- u) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B12**» sono soppressi come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 20 % dell'aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) fino al 31 marzo del sesto anno; e
 - iii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto ii) in sette tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del settimo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del tredicesimo anno;

- v) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B12***» sono soppressi come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell'aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) fino al 31 marzo del sesto anno;
 - iii) i dazi doganali sono ridotti del 25 % dell'aliquota di base a partire dal livello di cui al punto ii) il 1° aprile del settimo anno;
 - iv) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto iii) fino al 31 marzo del dodicesimo anno; e
 - v) i dazi doganali sono soppressi e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del tredicesimo anno;
- w) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B13» sono soppressi in 14 tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del quattordicesimo anno;
- x) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B15» sono soppressi in 16 tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del sedicesimo anno;
- y) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B15*» corrispondono:
- i) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino al 31 marzo del quindicesimo anno, al valore inferiore tra:
 - A) la differenza fra il valore del dazio doganale per unità e il valore per unità, ottenuto moltiplicando 20 400,55 yen per unità per 100 % più l'aliquota di cui alla colonna 3 della tabella seguente; e
 - B) il valore per unità di cui alla colonna 2 della tabella seguente; e

1	2	3
Anno	Valore per ciascuno (yen)	Aliquota (%)
1	18 288,75	7,9
2	17 069,50	7,4
3	15 850,25	6,9
4	14 631,00	6,3
5	13 411,75	5,8
6	12 192,50	5,3
7	10 973,25	4,7
8	9 754,00	4,2
9	8 534,75	3,7
10	7 315,50	3,1
11	6 096,25	2,6
12	4 877,00	2,1
13	3 657,75	1,5
14	2 438,50	1,0
15	1 219,25	0,5

- ii) zero, a decorrere dal 1° aprile del sedicesimo anno;
- z) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «B20*» sono soppressi come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti dell'80 % dell'aliquota di base in 11 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
- ii) i dazi doganali sono soppressi a partire dal livello di cui al punto i) in 10 tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del dodicesimo anno e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1° aprile del ventunesimo anno;
- aa) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R1» sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti al 27,5 % *ad valorem* alla data di entrata in vigore del presente accordo;
- ii) i dazi doganali sono ridotti al 20 % *ad valorem* a partire dal livello di cui al punto i) in nove tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno;
- iii) i dazi doganali sono ridotti al 9 % *ad valorem* a partire dal livello di cui al punto ii) in sei tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile dell'undicesimo anno; e
- iv) i dazi doganali sono mantenuti al 9 % *ad valorem* a partire dal sedicesimo anno;
- bb) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R2» corrispondono al valore inferiore tra:
- i) la differenza fra il valore del dazio doganale per chilogrammo e il valore per chilogrammo ottenuto moltiplicando 393 yen per chilogrammo per 100 % più l'aliquota di cui alla colonna 3 della tabella seguente; e
- ii) il valore per chilogrammo di cui alla colonna 2 della tabella seguente;

1	2	3
Anno	Valore per chilogrammo (yen)	Aliquota (%)
1	93,75	2,2
2	93,75	1,9
3	93,75	1,7
4	93,75	1,4
5	52,50	1,2
6	49,50	0,9
7	46,50	0,7
8	43,50	0,4
9	40,50	0,2
10 e successivi	37,50	0

- cc) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R3» corrispondono al valore inferiore tra:
- i) la differenza fra il valore del dazio doganale per chilogrammo e il valore per chilogrammo ottenuto moltiplicando 524 yen per chilogrammo per 100 % più l'aliquota di cui alla colonna 3 della tabella seguente; e

ii) il valore per chilogrammo di cui alla colonna 2 della tabella seguente;

1	2	3
Anno	Valore per chilogrammo (yen)	Aliquota (%)
1	125	2,2
2	125	1,9
3	125	1,7
4	125	1,4
5	70	1,2
6	66	0,9
7	62	0,7
8	58	0,4
9	54	0,2
10 e successivi	50	0

- dd) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R4» sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti al 39 % *ad valorem* alla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) i dazi doganali sono ridotti al 20 % *ad valorem* a partire dal livello di cui al punto i) in nove tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno;
 - iii) i dazi doganali sono ridotti al 9 % *ad valorem* a partire dal livello di cui al punto ii) in sei tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile dell'undicesimo anno; e
 - iv) i dazi doganali sono mantenuti al 9 % *ad valorem* a partire dal sedicesimo anno;
- ee) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R5» sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell'aliquota di base in 11 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dall'undicesimo anno;
- ff) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R6» sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell'aliquota di base in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;
- gg) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R7» sono ridotti del 5 % dell'aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, sono mantenuti a tale livello;
- hh) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R8» sono ridotti come segue:
- i) i dazi doganali sono ridotti del 25 % dell'aliquota di base in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;

- ii) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R9» sono ridotti come segue:

- i) i dazi doganali sono ridotti al 5 % dell'aliquota di base come illustrato nella tabella seguente in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e

Anno	Dazi doganali diversi dal prelievo (yen/kg)	Prelievo (yen/kg)
1	77,43	255,87
2	62,87	207,73
3	48,30	159,60
4	33,73	111,47
5	19,17	63,33
6	4,60	15,20

- ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;

- jj) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R10» sono ridotti come segue:

- i) i dazi doganali sono ridotti al 5 % dell'aliquota di base come illustrato nella tabella seguente in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e

Anno	Dazi doganali diversi dal prelievo (yen/kg)	Prelievo (yen/kg)
1	83,33	274,38
2	67,65	222,77
3	51,98	171,15
4	36,30	119,53
5	20,62	67,92
6	4,95	16,30

- ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;

- kk) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R11» sono ridotti come segue:

- i) i dazi doganali sono ridotti al 35 % *ad valorem* e 40 yen il chilogrammo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

- ii) i dazi doganali sono ridotti del 70 % del livello di cui al punto i) in 10 tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno; e

- iii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto ii) a partire dall'undicesimo anno;

- ll) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R12» sono ridotti come segue:

- i) i dazi doganali sono ridotti al 25 % *ad valorem* e 40 yen il chilogrammo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

- ii) i dazi doganali sono ridotti del 70 % del livello di cui al punto i) in 10 tappe annuali uguali a partire dal 1° aprile del secondo anno; e
- iii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto ii) a partire dall'undicesimo anno;
- mm) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R13» sono ridotti del 15 % dell'aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, sono mantenuti a tale livello;
- nn) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R14» sono ridotti del 25 % dell'aliquota di base alla data di entrata in vigore del presente accordo e, successivamente, sono mantenuti a tale livello;
- oo) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R15» sono ridotti come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 15 % dell'aliquota di base in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;
- pp) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R16» sono ridotti come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 50 % dell'aliquota di base in quattro tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal quarto anno;
- qq) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R17» sono ridotti come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 75 % dell'aliquota di base in 11 tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dall'undicesimo anno;
- rr) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R18» sono ridotti come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 10 % dell'aliquota di base in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;
- ss) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R19» sono ridotti come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 75 % dell'aliquota di base in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;
- tt) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R20» sono ridotti come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 60 % dell'aliquota di base in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;
- uu) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R21» sono ridotti come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 63 % dell'aliquota di base in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;

- vv) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R22» sono ridotti come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 66,6 % dell'aliquota di base in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;
 - ww) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «R23» sono ridotti come segue:
 - i) i dazi doganali sono ridotti del 67 % dell'aliquota di base in sei tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) i dazi doganali sono mantenuti al livello di cui al punto i) a partire dal sesto anno;
 - xx) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «TRQ» sono disciplinati dalle condizioni del contingente tariffario applicabile a tale linea tariffaria, come indicato nella sezione B;
 - yy) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «Xb» sono esclusi da qualsiasi impegno di soppressione o riduzione dei dazi e sono mantenuti all'aliquota di base;
 - zz) le merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «Xq1», per le quali sono stabiliti contingenti tariffari nella tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC, sono escluse da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo;
 - aaa) le merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «Xq2», per le quali sono stabiliti contingenti tariffari mediante pertinenti ordinanze governative del Giappone, sono escluse da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo; e
 - bbb) le merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «X» sono escluse da qualsiasi impegno tariffario di cui alla parte 1, paragrafo 1, lettere da a) a yy).
2. Le merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «SG-n» nella colonna «Nota» della tabella del Giappone sono soggette alle disposizioni della sezione C.
3. Il trattamento delle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «S» nella colonna «Nota» della tabella del Giappone è soggetto a riesame a norma dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 2.8.
4. Il paragrafo 6 della parte 1 non si applica al caso dei dazi doganali sulle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 210610.219 e 210690.283.

SEZIONE B

Contingenti tariffari del Giappone

1. Disposizioni generali

- a) Ai fini della sezione A, paragrafo 1, lettera xx), i dazi doganali sulle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «TRQ-n» nella colonna «Nota» della tabella del Giappone sono disciplinati dalle condizioni del contingente tariffario (TRQ) per tale specifica linea tariffaria, come indicato nella presente sezione, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
- b) Ai fini dell'applicazione del contingente tariffario di cui alla presente sezione, qualora il primo anno abbia durata inferiore a 12 mesi, il quantitativo contingente complessivo per il primo anno stabilito in ogni contingente tariffario è ridotto ad una parte del quantitativo contingente complessivo proporzionale al numero di mesi completi restanti nel primo anno. Ai fini della presente lettera, ogni frazione inferiore a 1,0 è arrotondata al numero intero più vicino (nel caso dello 0,5, la frazione è arrotondata a 1,0), purché si applichi l'unità specificata nelle pertinenti disposizioni della presente sezione.
- c) Nella presente sezione, le descrizioni del prodotto o dei prodotti nel titolo di ciascun contingente tariffario non sono necessariamente esaurienti. Tali descrizioni sono inserite esclusivamente per aiutare gli utilizzatori a comprendere la presente sezione e non modificano né sostituiscono la copertura per ogni contingente tariffario stabilita con riferimento alle pertinenti linee tariffarie.

2. TRQ-1: Prodotti a base di frumento

- a) Il quantitativo contingentale complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi, soggette ad una maggiorazione del prezzo all'importazione applicata dal Giappone di cui alla lettera d), è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingentale complessivo (tonnellate metriche)
1	100
2	120
3	140
4	160
5	180
6	200

Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingentale complessivo è mantenuto a 200 tonnellate metriche.

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingentale complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 190410.221, 190420.221, 190430.010, 190490.210 e 210690.214.
- d) Il TRQ-1 è stabilito al di fuori del contingente tariffario fissato nella tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC ed è gestito dal ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca del Giappone (di seguito nella presente sezione «MAFF», *Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries*), o dal suo successore, come un'impresa commerciale di Stato attraverso un meccanismo di acquisto-vendita simultanei (di seguito nella presente sezione «SBS», *simultaneous buy-sell*). Il Giappone può riscuotere la maggiorazione del prezzo per le merci importate nell'ambito del contingente TRQ-1. L'importo di detta maggiorazione non supera quello consentito per le merci di cui alla tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC.

3. TRQ-2: Miscele e paste e preparati per torte

- a) Il quantitativo contingentale complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingentale complessivo (tonnellate metriche)
1	10 400
2	11 160
3	11 920
4	12 680
5	13 440
6	14 200

Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingentale complessivo è mantenuto a 14 200 tonnellate metriche.

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 190120.222, 190120.232, 190120.235 e 190120.243.
- d) Il TRQ-2 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione «primo arrivato, primo servito», in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

4. TRQ-3: Preparazioni alimentari costituite principalmente da frumento

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	2 000
2	2 200
3	2 400
4	2 600
5	2 800
6	3 000

Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 3 000 tonnellate metriche.

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 190190.242, 190190.247, 190190.252 e 190190.267.
- d) Il TRQ-3 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione «primo arrivato, primo servito», in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

5. TRQ-4: Farina, pellet, preparazioni alimentari e laminate di frumento

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi, soggette ad una maggiorazione del prezzo all'importazione applicata dal Giappone di cui alla lettera d), è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	3 700
2	3 800
3	3 900
4	4 000

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
5	4 100
6	4 200

Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 4 200 tonnellate metriche.

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 110100.011, 110100.091, 110290.210, 110311.010, 110319.210, 110320.110, 110320.510, 110419.111, 110419.121, 110429.111, 110429.121, 110811.010, 190120.131, 190120.151, 190190.151 e 190190.171.
- d) Il TRQ-4 è stabilito al di fuori del contingente tariffario fissato nella tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC ed è gestito dal MAFF, o dal suo successore, come un'impresa commerciale di Stato attraverso un meccanismo SBS. Il Giappone può riscuotere la maggiorazione del prezzo per le merci importate nell'ambito del contingente TRQ-4. L'importo di detta maggiorazione non supera quello consentito per le merci di cui alla tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC.

6. TRQ-5: Frumento

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi, soggette ad una maggiorazione del prezzo all'importazione applicata dal Giappone di cui alle lettere e) ed f), ed il limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita per ogni anno per dette merci sono indicati nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)	Limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita (yen/kg)
1	200	16,2
2	212	15,3
3	223	14,5
4	235	13,6
5	247	12,8
6	258	11,9
7	270	11,1
8	270	10,2
9	270	9,4

Per il decimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 270 tonnellate metriche. Per il decimo anno e per ogni anno successivo, il limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita è mantenuto a 9,4 yen al chilogrammo per le merci originarie.

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 100111.010, 100119.010, 100191.011, 100191.019, 100199.011, 100199.019 e 100860.210.
- d) Il TRQ-5 è stabilito al di fuori del contingente tariffario fissato nella tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC ed è gestito dal MAFF, o dal suo successore, come un'impresa commerciale di Stato attraverso un meccanismo SBS.
- e) Ai fini del TRQ-5, per «limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita» si intende l'importo massimo che il MAFF, o il suo successore, può aggiungere all'importo pagato per le merci in sede di fissazione del prezzo minimo di vendita al quale o al di sopra del quale il MAFF, o il suo successore, non respinge un'offerta in una gara SBS, a meno che l'importo dell'offerta nella gara SBS non sia pienamente sottoscritto mediante offerte più elevate.
- f) La differenza tra l'importo pagato dall'acquirente in una transazione SBS per le merci e l'importo pagato dal MAFF, o dal suo successore, per le merci è trattenuta dal MAFF, o dal suo successore, come maggiorazione del prezzo all'importazione delle merci, che può essere superiore al limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita, ma non può superare l'importo consentito per le merci di cui alla tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC.

7. TRQ-6: Udon

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	10

Per il secondo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 10 tonnellate metriche.

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 190219.092.
- d) Il TRQ-6 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione «primo arrivato, primo servito», in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

8. TRQ-7: Farina, semole e pellet di orzo

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi, soggette ad una maggiorazione del prezzo all'importazione applicata dal Giappone di cui alla lettera d), è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	100
2	120
3	140

Anno	Quantitativo contingentale complessivo (tonnellate metriche)
4	160
5	180
6	200

Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingentale complessivo è mantenuto a 200 tonnellate metriche.

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingentale complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 110290.110, 110319.110, 110320.410, 110419.410, 110429.410 e 190410.231.
- d) Il TRQ-7 è stabilito al di fuori del contingente tariffario fissato nella tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC ed è gestito dal MAFF, o dal suo successore, come un'impresa commerciale di Stato attraverso un meccanismo SBS. Il Giappone può riscuotere la maggiorazione del prezzo per le merci importate nell'ambito del contingente TRQ-7. L'importo di detta maggiorazione non supera quello consentito per le merci di cui alla tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC.

9. TRQ-8: Preparazioni alimentari a base di orzo

- a) Il quantitativo contingentale complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi, soggette ad una maggiorazione del prezzo all'importazione applicata dal Giappone di cui alla lettera d), è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingentale complessivo (tonnellate metriche)
1	100
2	120
3	140
4	160
5	180
6	200

Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingentale complessivo è mantenuto a 200 tonnellate metriche.

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingentale complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 190120.141, 190190.161, 190420.231, 190490.310 e 210690.216.

- d) Il TRQ-8 è stabilito al di fuori del contingente tariffario fissato nella tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC ed è gestito dal MAFF, o dal suo successore, come un'impresa commerciale di Stato attraverso un meccanismo SBS. Il Giappone può riscuotere la maggiorazione del prezzo per le merci importate nell'ambito del contingente TRQ-8. L'importo di detta maggiorazione non supera quello consentito per le merci di cui alla tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC.

10. TRQ-9: Orzo

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi, soggette ad una maggiorazione del prezzo all'importazione applicata dal Giappone di cui alle lettere e) ed f), ed il limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita per ogni anno per dette merci sono indicati nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)	Limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita (yen/kg)
1	30	7,6
2	30	7,2
3	30	6,8
4	30	6,4
5	30	6,0
6	30	5,6
7	30	5,2
8	30	4,8
9	30	4,4

Per il decimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 30 tonnellate metriche. Per il decimo anno e per ogni anno successivo, il limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita è mantenuto a 4,4 yen al chilogrammo.

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 100310.010 e 100390.019.
- d) Il TRQ-9 è stabilito al di fuori del contingente tariffario fissato nella tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC ed è gestito dal MAFF, o dal suo successore, come un'impresa commerciale di Stato attraverso un meccanismo SBS. Sulla base di un contratto di vendita tra un importatore e un produttore è consentito un tempo di spedizione più lungo.
- e) Ai fini del TRQ-9, per «limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita» si intende l'importo massimo che il MAFF, o il suo successore, può aggiungere all'importo pagato per le merci in sede di fissazione del prezzo minimo di vendita al quale o al di sopra del quale il MAFF, o il suo successore, non respinge un'offerta in una gara SBS, a meno che l'importo dell'offerta nella gara SBS non sia pienamente sottoscritto mediante offerte più elevate.

- f) La differenza tra l'importo pagato dall'acquirente in una transazione SBS per le merci e l'importo pagato dal MAFF, o dal suo successore, per le merci è trattenuta dal MAFF, o dal suo successore, come maggiorazione del prezzo all'importazione delle merci, che può essere superiore al limite massimo della maggiorazione del prezzo all'importazione per fissare il prezzo minimo di vendita, ma non può superare l'importo consentito per le merci di cui alla tabella relativa al Giappone dell'accordo OMC.

11. TRQ-10: Malto

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	185 700

Per il secondo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 185 700 tonnellate metriche.

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 110710.029 e 110720.020.
- d) Il TRQ-10 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione «primo arrivato, primo servito», in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

12. TRQ-11: Caffè, miscele di tè, preparazioni e paste alimentari

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	1 270
2	1 321
3	1 372
4	1 423
5	1 474
6	1 525
7	1 576
8	1 627
9	1 678
10	1 729
11	1 780

Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 1 780 tonnellate metriche.

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 170290.219, 190120.239, 190190.217, 190190.248, 190190.253, 210112.110, 210112.246, 210120.246, 210690.251, 210690.271, 210690.272 e 210690.281.
- d) Il TRQ-11 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione «primo arrivato, primo servito», in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

13. TRQ-12: Preparazioni alimentari

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) ed esenti da dazi è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	150,0
2	157,5
3	165,0
4	172,5
5	180,0
6	187,5
7	195,0
8	202,5
9	210,0
10	217,5
11	225,0

Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 225 tonnellate metriche.

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 210690.590.
- d) Il TRQ-12 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione «primo arrivato, primo servito», in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

14. TRQ-13: Glucosio e fruttosio

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d) è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	1 780
2	2 136

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
3	2 492
4	2 848
5	3 204
6	3 560
7	3 916
8	4 272
9	4 628
10	4 984
11	5 340

Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 5 340 tonnellate metriche.

- b) i) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), punto i), è pari a zero.
- ii) L'aliquota contingente del dazio doganale diverso dal prelievo sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), punto ii), è pari a 21,5 yen per ogni chilogrammo di zucchero contenuto in tali merci originarie, su cui il Giappone può riscuotere un prelievo. Il tasso di tale prelievo non supera quello di un prelievo applicabile al momento dell'importazione alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 170199.200. Il quantitativo di zucchero contenuto nelle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), punto ii), è determinato in base al tenore di saccarosio (sulla sostanza secca) di tali merci originarie.
- c) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- d) i) Le lettere a), b), punto i), e c) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 170230.221, 170230.229, 170240.220, 170260.220 e 170290.529.
- ii) Le lettere a), b), punto ii), e c) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 170230.210, 170240.210 e 170260.210.
- e) Il TRQ-13 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione «primo arrivato, primo servito», in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

15. TRQ-14: Preparazioni alimentari

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) e l'aliquota contingente del dazio per ogni anno sono indicati nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)	Aliquota contingente del dazio (%)
1	3 500	14,0
2	3 850	14,0
3	4 200	14,0
4	4 550	14,0

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)	Aliquota contingente del dazio (%)
5	4 900	14,0
6	5 250	14,0
7	5 600	14,0
8	5 950	14,0
9	6 300	14,0
10	6 650	14,0
11	7 000	14,0

Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 7 000 tonnellate metriche. Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta al 14,0 %.

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 190190.211.
- d) Il TRQ-14 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione «primo arrivato, primo servito», in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

16. TRQ-15: Preparazioni alimentari contenenti più del 50 % di saccarosio, e cacao in polvere

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d) è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	100
2	103
3	106
4	109
5	112
6	115
7	118
8	121
9	124

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
10	127
11	130

Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 130 tonnellate metriche.

- b) i) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 170113.000, 170114.190, 200540.190, 200551.190, 200599.119, 210690.282 e 210690.510 è pari a zero.
- ii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 190190.219 e 210690.284 è ridotta come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio (%)
1	28,7
2	27,6
3	26,5
4	25,4
5	24,3
6	23,3
7	22,2
8	21,1
9	20,0
10	18,9
11	17,9

Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta al 17,9 %.

- iii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nella linea tariffaria 180610.100 è ridotta come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio (%)
1	28,4
2	27,0
3	25,7
4	24,3

Anno	Aliquota contingente del dazio (%)
5	23,0
6	21,6
7	20,3
8	18,9
9	17,6
10	16,2
11	14,9

Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta al 14,9 %.

- c) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- d) Le lettere da a) a c) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 170113.000, 170114.190, 180610.100, 190190.219, 200540.190, 200551.190, 200599.119, 210690.282, 210690.284 e 210690.510.
- e) Il TRQ-15 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione «primo arrivato, primo servito», in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

17. TRQ-16: Zucchero

- a) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) è pari a zero e le merci sono soggette a prelievi che vengono rimborsati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, quando:
- i) il volume complessivo delle merci originarie importate a partire dall'Unione europea in un determinato anno non supera il quantitativo contingente complessivo indicato nella tabella seguente; e

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	500

Per il secondo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 500 tonnellate metriche.

- ii) le merci originarie sono importate con un certificato di prova e sviluppo del prodotto attestante che le merci originarie soddisfano i criteri e le condizioni di cui alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone.
- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), punto i), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 170112.100, 170112.200, 170114.110, 170114.200, 170191.000, 170199.100, 170199.200, 170290.110, 170290.211, 170290.521 e 210690.221.
- d) Il TRQ-16 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione «primo arrivato, primo servito», in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

18. TRQ-17: Amido

- a) Il quantitativo contingentale complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d) è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingentale complessivo (tonnellate metriche)
1	6 400
2	6 550
3	6 700
4	6 850
5	7 000
6	7 150

Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingentale complessivo è mantenuto a 7 150 tonnellate metriche.

- b) i) L'aliquota contingentale del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 10812.090, 110813.090, 110814.090, 110819.019 e 110819.099 è pari a zero, e le merci sono soggette ad un prelievo massimo del 25 % solo se tali merci originarie sono importate per la fabbricazione di zucchero d'amido, destrina, colla di destrina, amido solubile, amido torrefatto o colla d'amido.
- ii) L'aliquota contingentale del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nella linea tariffaria 110813.090, importate per fini diversi da quelli di cui alla lettera b), punto i), è pari a zero solo se tali merci originarie sono importate alle seguenti condizioni:
- A) tali merci originarie non sono utilizzate direttamente per la vendita al dettaglio o nel settore della ristorazione ⁽¹⁾; oppure
- B) il quantitativo contingentale da attribuire per ciascuna domanda presentata da un importatore non supera il limite di tre moltiplicato per il quantitativo precisato nella domanda di fecola di patate, ottenuta a partire da patate di origine nazionale e utilizzata dall'importatore in Giappone.
- iii) L'aliquota contingentale del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nella linea tariffaria 110820.090 è pari a zero.
- iv) L'aliquota contingentale del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nella linea tariffaria 110812.090, importate per fini diversi da quelli di cui alla lettera b), punto i), è pari al 12,5 %.
- v) L'aliquota contingentale del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 190120.159 (senza aggiunta di zuccheri) e 190190.179 (senza aggiunta di zuccheri) è pari al 16 %.
- vi) L'aliquota contingentale del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 110814.090, 110819.019 e 110819.099, importate per fini diversi da quelli di cui alla lettera b), punto i), è pari al 25 %.
- vii) L'aliquota contingentale del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 190120.159 (con aggiunta di zuccheri) e 190190.179 (con aggiunta di zuccheri) è pari al 25 %.
- c) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingentale complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.

⁽¹⁾ L'amministrazione centrale del Giappone attesta su un certificato di contingente tariffario che le importazioni di cui alla lettera b), punto ii) A) non sono utilizzate direttamente per la vendita al dettaglio o nel settore della ristorazione.

- d) Le lettere da a) a c) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 110812.090, 110813.090, 110814.090, 110819.019, 110819.099, 110820.090, 190120.159 e 190190.179.
- e) Il TRQ-17 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione «primo arrivato, primo servito», in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

19. TRQ-18: Grassi e oli alimentari lavorati

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) e l'aliquota contingente del dazio per ogni anno sono indicati nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)	Aliquota contingente del dazio (%)
1	360	20,3
2	380	19,4
3	400	18,4
4	420	17,4
5	440	16,5
6	460	15,5
7	480	14,5
8	500	13,6
9	520	12,6
10	540	11,6
11	560	10,7

Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 560 tonnellate metriche. Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta al 10,7 %.

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 210690.291.
- d) Il TRQ-18 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione «primo arrivato, primo servito», in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

20. TRQ-19: Preparazioni alimentari contenenti cacao

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) e l'aliquota contingente del dazio per ogni anno sono indicati nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)	Aliquota contingente del dazio (%)
1	580	20,3
2	580	19,4
3	580	18,4

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)	Aliquota contingente del dazio (%)
4	580	17,4
5	580	16,5
6	580	15,5
7	580	14,5
8	580	13,6
9	580	12,6
10	580	11,6
11	580	10,7

Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 580 tonnellate metriche. Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta al 10,7 %.

- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 180620.290.
- d) Il TRQ-19 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione «primo arrivato, primo servito», in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

21. TRQ-20: Preparazioni alimentari contenenti cacao (per la preparazione di cioccolato)

- a) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) è pari a zero, quando:
 - i) il volume complessivo delle merci originarie importate a partire dall'Unione europea in un determinato anno non supera il quantitativo contingente complessivo indicato nella tabella seguente; e

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	440
2	526
3	612
4	698
5	784
6	870
7	956
8	1 042
9	1 128

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
10	1 214
11	1 300

Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 1 300 tonnellate metriche.

- ii) il quantitativo contingente da attribuire per ciascuna domanda presentata da un importatore non supera il limite di tre moltiplicato per il quantitativo di latte in polvere, precisato nella domanda, ottenuto a partire da latte nazionale e utilizzato dall'importatore per la produzione di cioccolato in Giappone.
- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), punto i), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nella linea tariffaria 180620.290.
- d) Il TRQ-20 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione «primo arrivato, primo servito», in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

22. TRQ-21: Latte evaporato

- a) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c) è pari a zero, quando:
 - i) il volume complessivo delle merci originarie importate a partire dall'Unione europea in un determinato anno non supera il quantitativo contingente complessivo indicato nella tabella seguente; e

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	780
2	1 124
3	1 468
4	1 812
5	2 156
6	2 500

Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 2 500 tonnellate metriche.

- ii) le merci originarie sono liquide a temperatura ambiente, ovvero tra 1 e 32 gradi Celsius circa.
- b) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera c), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a), punto i), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- c) Le lettere a) e b) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040291.129 e 040291.290.
- d) Il TRQ-21 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione «primo arrivato, primo servito», in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

23. TRQ-22: Siero di latte

- a) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040410.139, 040410.149, 040410.189, 040490.118, 040490.128 e 040490.138 è pari a zero. L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040410.129 e 040410.169 è soppressa come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio (con aggiunta di zuccheri) (%)	Aliquota contingente del dazio (senza aggiunta di zuccheri) (%)
1	31,8	22,7
2	28,6	20,5
3	25,5	18,2
4	22,3	15,9
5	19,1	13,6
6	0,0	0,0

Per il settimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta a zero.

- b) L'aliquota contingente del dazio doganale di cui alla lettera a) si applica quando:

- i) il volume complessivo delle merci originarie importate a partire dall'Unione europea in un determinato anno non supera il quantitativo contingente complessivo indicato nella tabella seguente; e

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
1	6 200
2	6 520
3	6 840
4	7 160
5	7 480
6	7 800
7	8 120
8	8 440
9	8 760
10	9 080
11	9 400

Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 9 400 tonnellate metriche.

- ii) è soddisfatta la seguente condizione:

- A) il tenore di ceneri delle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040410.129 e 040410.169 è uguale o superiore all'11 %;

- B) le merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040410.149, 040410.189, 040490.118, 040490.128 e 040490.138 sono siero di latte e prodotti costituiti da componenti del latte naturale, utilizzati per le formule per lattanti; oppure
- C) le merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040410.139 e 040410.149 sono permeato di siero di latte con un tenore proteico inferiore al 5 %.
- c) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040410.129, 040410.139, 040410.149, 040410.169 e 040410.189, importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera b), punto i), è determinata secondo le categorie «R11» o «R12» per le merci originarie aventi un tenore di proteine del latte inferiore al 25 % e le merci originarie aventi un tenore di proteine del latte uguale o superiore al 25 % ma inferiore al 45 %, «B5****» e «B5*****» per le merci originarie aventi un tenore di proteine del latte uguale o superiore al 45 % oppure «A» per le merci originarie per la produzione di mangimi misti con aggiunta di coloranti, di cui al paragrafo 1, lettere kk), ll), g), h), e a), rispettivamente della sezione A. L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040490.118, 040490.128 e 040490.138, importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera b), punto i), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- d) Le lettere da a) a c) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040410.129, 040410.139, 040410.149, 040410.169, 040410.189, 040490.118, 040490.128 e 040490.138.
- e) Il TRQ-22 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione «primo arrivato, primo servito», in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

24. TRQ-23: Burro, latte scremato in polvere, latte in polvere, latticello in polvere e latte condensato

- a) Il quantitativo contingente complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e), espresso come equivalente latte intero (tonnellate metriche) e calcolato con il fattore di conversione di cui alla lettera c), è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingente complessivo (equivalente latte intero (tonnellate metriche))
1	12 857
2	13 286
3	13 714
4	14 143
5	14 571
6	15 000

Per il settimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingente complessivo è mantenuto a 15 000 equivalenti latte intero (tonnellate metriche).

- b) i) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040510.129, 040510.229, 040520.090, 040590.190 e 040590.229 è ridotta come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio doganale per il burro
1	35 % + 290 yen/kg
2	35 % + 261 yen/kg
3	35 % + 232 yen/kg
4	35 % + 203 yen/kg

Anno	Aliquota contingente del dazio doganale per il burro
5	35 % + 174 yen/kg
6	35 % + 145 yen/kg
7	35 % + 116 yen/kg
8	35 % + 87 yen/kg
9	35 % + 58 yen/kg
10	35 % + 29 yen/kg
11	35 %

Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta al 35 %.

- ii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040210.129, 040210.212, 040210.229, 040221.212, 040221.229 e 040229.291 è ridotta come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio doganale per il latte scremato in polvere (senza aggiunta di zuccheri)	Aliquota contingente del dazio doganale per il latte scremato in polvere (con aggiunta di zuccheri)
1	25 % + 130 yen/kg	35 % + 130 yen/kg
2	25 % + 117 yen/kg	35 % + 117 yen/kg
3	25 % + 104 yen/kg	35 % + 104 yen/kg
4	25 % + 91 yen/kg	35 % + 91 yen/kg
5	25 % + 78 yen/kg	35 % + 78 yen/kg
6	25 % + 65 yen/kg	35 % + 65 yen/kg
7	25 % + 52 yen/kg	35 % + 52 yen/kg
8	25 % + 39 yen/kg	35 % + 39 yen/kg
9	25 % + 26 yen/kg	35 % + 26 yen/kg
10	25 % + 13 yen/kg	35 % + 13 yen/kg
11	25 %	35 %

Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio doganale è mantenuta al 25 % per il latte scremato in polvere senza aggiunta di zuccheri, o al 35 % per il latte scremato in polvere con aggiunta di zuccheri.

- iii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040221.119, 040221.129, 040229.119, 040229.129, 040390.113, 040390.123 e 040390.133 è ridotta come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio doganale per il latticello in polvere (senza aggiunta di zuccheri)	Aliquota contingente del dazio doganale per il latticello in polvere (con aggiunta di zuccheri)	Aliquota contingente del dazio doganale per il latte in polvere
1	25 % + 200 yen/kg	35 % + 200 yen/kg	30 % + 210 yen/kg
2	25 % + 180 yen/kg	35 % + 180 yen/kg	30 % + 189 yen/kg

Anno	Aliquota contingente del dazio doganale per il latticello in polvere (senza aggiunta di zuccheri)	Aliquota contingente del dazio doganale per il latticello in polvere (con aggiunta di zuccheri)	Aliquota contingente del dazio doganale per il latte in polvere
3	25 % + 160 yen/kg	35 % + 160 yen/kg	30 % + 168 yen/kg
4	25 % + 140 yen/kg	35 % + 140 yen/kg	30 % + 147 yen/kg
5	25 % + 120 yen/kg	35 % + 120 yen/kg	30 % + 126 yen/kg
6	25 % + 100 yen/kg	35 % + 100 yen/kg	30 % + 105 yen/kg
7	25 % + 80 yen/kg	35 % + 80 yen/kg	30 % + 84 yen/kg
8	25 % + 60 yen/kg	35 % + 60 yen/kg	30 % + 63 yen/kg
9	25 % + 40 yen/kg	35 % + 40 yen/kg	30 % + 42 yen/kg
10	25 % + 20 yen/kg	35 % + 20 yen/kg	30 % + 21 yen/kg
11	25 %	35 %	30 %

Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio doganale è mantenuta al 25 % per il latticello in polvere senza aggiunta di zuccheri, al 35 % per il latticello in polvere con aggiunta di zuccheri o al 30 % per il latte in polvere.

- iv) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040299.129 e 040299.290 è pari a zero.
- c) Ai fini del TRQ-23, il fattore di conversione riportato nella colonna di destra della tabella seguente indica il coefficiente da utilizzare per calcolare il peso in equivalente latte intero delle rispettive merci originarie classificate nelle linee tariffarie riportate nella colonna di sinistra della tabella seguente:

Linea tariffaria	Fattore di conversione
040210.129	6,48
040210.212	6,48
040210.229	6,48
040221.119	8,9
040221.129	13,43
040221.212	6,84
040221.229	6,84
040229.119	8,9
040229.129	13,43
040229.291	6,84
040299.129	6,69
040299.290	3,65

Linea tariffaria	Fattore di conversione
040390.113	6,48
040390.123	8,57
040390.133	13,43
040510.129	12,34
040510.229	15,05
040520.090	12,34
040590.190	12,34
040590.229	15,05

- d) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera e), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingentale complessivo di cui alla lettera a), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- e) Le lettere da a) a d) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040510.129, 040510.229, 040520.090, 040590.190, 040590.229, 040210.129, 040210.212, 040210.229, 040221.212, 040221.229, 040229.291, 040221.119, 040221.129, 040229.119, 040229.129, 040390.113, 040390.123, 040390.133, 040299.129 e 040299.290.
- f) Il TRQ-23 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione «primo arrivato, primo servito», in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

25. TRQ-24: Latte in polvere (per la preparazione di cioccolato)

- a) L'aliquota contingentale del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d) è pari a zero, quando:
- i) il volume complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie importate a partire dall'Unione europea non supera il quantitativo contingentale complessivo, espresso come equivalente latte intero (tonnellate metriche) e calcolato con il fattore di conversione di cui alla lettera b), indicato nella tabella seguente; e

Anno	Quantitativo contingentale complessivo (equivalente latte intero (tonnellate metriche))
1	5 242
2	6 312
3	7 382
4	8 451
5	9 521
6	10 591
7	11 661
8	12 731
9	13 800

Anno	Quantitativo contingentale complessivo (equivalente latte intero (tonnellate metriche))
10	14 870
11	15 940

Per il dodicesimo anno e per ogni anno successivo, il quantitativo contingentale complessivo è mantenuto a 15 940 equivalenti latte intero (tonnellate metriche).

- ii) il quantitativo contingentale da attribuire per ciascuna domanda presentata da un importatore non supera il limite di tre moltiplicato per il quantitativo di latte in polvere, precisato nella domanda, ottenuto a partire da latte nazionale e utilizzato dall'importatore per la produzione di cioccolato in Giappone.
- b) Ai fini del TRQ-24, il fattore di conversione riportato nella colonna di destra della tabella seguente indica il coefficiente da utilizzare per calcolare il peso in equivalente latte intero delle rispettive merci originarie classificate nelle linee tariffarie riportate nella colonna di sinistra della tabella seguente:

Linea tariffaria	Fattore di conversione
040221.119	8,9
040221.129	13,43

- c) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingentale complessivo di cui alla lettera a), punto i), è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- d) Le lettere da a) a c) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040221.119 e 040221.129.
- e) Il TRQ-24 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione «primo arrivato, primo servito», in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

26. TRQ-25: Formaggi

- a) i) Il quantitativo contingentale complessivo, per un determinato anno, delle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d) dal primo anno fino al sedicesimo anno è indicato nella tabella seguente:

Anno	Quantitativo contingentale complessivo (tonnellate metriche)
1	20 000
2	20 600
3	21 200
4	21 800
5	22 500
6	23 200
7	23 900

Anno	Quantitativo contingente complessivo (tonnellate metriche)
8	24 600
9	25 300
10	26 100
11	26 900
12	27 700
13	28 500
14	29 300
15	30 200
16	31 000

ii) A partire dal diciassettesimo anno, il quantitativo contingente complessivo per ogni anno è calcolato ogni cinque anni sulla base del metodo di calcolo di cui alle lettere da A) a C), e deve essere stabilito da disposizioni legislative e regolamentari o da ordinanze ministeriali del Giappone:

A) se vi è una crescita positiva del consumo totale di formaggi in Giappone nei sei esercizi finanziari precedenti ⁽¹⁾, il quantitativo contingente complessivo per ciascuno dei cinque anni successivi è calcolato sulla base del tasso di crescita annuo composto del consumo totale di formaggi in Giappone nei sei esercizi finanziari precedenti, calcolato ogni cinque anni conformemente alla lettera B) utilizzando i dati statistici ufficiali pubblicati dal MAFF, o dal suo successore, e sulla base del quantitativo contingente complessivo relativo all'anno che precede immediatamente quello per cui è effettuato il calcolo;

B) per il calcolo del tasso di crescita annuo composto di cui alla lettera A) è utilizzato il consumo totale di formaggi in Giappone relativo sia all'esercizio finanziario corrispondente a due esercizi prima del primo esercizio finanziario dei cinque esercizi finanziari successivi, sia all'esercizio finanziario corrispondente a sette esercizi prima del primo esercizio finanziario dei prossimi cinque esercizi finanziari; e

C) se non vi è una crescita positiva del consumo totale di formaggi in Giappone nei sei esercizi finanziari precedenti, il quantitativo contingente complessivo per ciascuno dei cinque anni successivi è mantenuto al livello dell'anno più recente.

b) i) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nella linea tariffaria 040610.020 è soppressa come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio (%)
1	21,0
2	19,6
3	18,2
4	16,8
5	15,4
6	14,0

⁽¹⁾ Ai fini del TRQ-25, per «esercizio finanziario» si intende l'esercizio finanziario giapponese, che inizia il 1° aprile e si conclude il 31 marzo successivo.

Anno	Aliquota contingente del dazio (%)
7	12,6
8	11,2
9	9,8
10	8,4
11	7,0
12	5,6
13	4,2
14	2,8
15	1,4
16	0,0

Per il diciassettesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta a zero.

- ii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040610.090, 040640.090 e 040690.090 è soppressa come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio (%)
1	27,9
2	26,1
3	24,2
4	22,4
5	20,5
6	18,6
7	16,8
8	14,9
9	13,0
10	11,2
11	9,3
12	7,5
13	5,6
14	3,7
15	1,9
16	0,0

Per il diciassettesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta a zero.

- iii) L'aliquota contingente del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie 040620.100 e 040630.000 è soppressa come segue:

Anno	Aliquota contingente del dazio (%)
1	37,5
2	35,0
3	32,5
4	30,0
5	27,5
6	25,0
7	22,5
8	20,0
9	17,5
10	15,0
11	12,5
12	10,0
13	7,5
14	5,0
15	2,5
16	0,0

Per il diciassettesimo anno e per ogni anno successivo, l'aliquota contingente del dazio è mantenuta a zero.

- c) L'aliquota del dazio doganale sulle merci originarie dell'Unione europea classificate nelle linee tariffarie di cui alla lettera d), importate in eccesso rispetto al quantitativo contingente complessivo di cui alla lettera a) è esclusa da qualsiasi impegno tariffario a norma del presente accordo.
- d) Le lettere da a) a c) si applicano alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie 040610.020, 040610.090, 040640.090, 040620.100, 040630.000 e 040690.090.
- e) Il TRQ-25 è gestito dal Giappone, in modo non discriminatorio, attraverso una procedura in materia di licenze di importazione «primo arrivato, primo servito», in esito alla quale il Giappone rilascia un certificato di contingente tariffario.

SEZIONE C

Misure di salvaguardia agricole

SOTTOSEZIONE 1

Note per la sezione C

1. La presente sezione stabilisce:

- a) le merci agricole originarie che possono essere soggette a misure di salvaguardia agricole ai sensi della sezione A, punto 2;

- b) i livelli di soglia per l'applicazione di tali misure; e
 - c) l'aliquota massima del dazio doganale che può essere applicata ogni anno per ciascuna di tali merci.
2. Fatto salvo l'articolo 2.8, il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola alle merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «SG1*», «SG1**», «SG2», «SG3», «SG4*», «SG4**», «SG5» o «SG6» nella colonna «Nota» della tabella del Giappone. Il Giappone può applicare detta misura soltanto alle condizioni di cui alla presente sezione e solo in conformità dei termini stabiliti nella presente sezione.
3. Se sono soddisfatte le condizioni stabilite nella presente sezione il Giappone può, come misura di salvaguardia agricola, aumentare l'aliquota del dazio doganale su una succitata merce agricola originaria ad un livello non superiore all'elemento di minore entità tra i seguenti:
- a) l'aliquota applicata del dazio doganale della nazione più favorita in vigore al momento dell'applicazione della misura di salvaguardia agricola;
 - b) l'aliquota applicata del dazio doganale della nazione più favorita in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - c) l'aliquota del dazio doganale di cui alla presente sezione.
4. Il Giappone applica le eventuali misure di salvaguardia agricola in modo trasparente. Entro 60 giorni dalla data di istituzione della misura di salvaguardia agricola il Giappone ne invia una notifica scritta all'Unione europea, fornendo a quest'ultima tutti i dati pertinenti. Su richiesta scritta dell'Unione europea il Giappone risponde a domande specifiche dell'Unione europea e le trasmette informazioni in merito all'applicazione della misura anche mediante posta elettronica, teleconferenza, videoconferenza e di persona.
5. Si precisa che nessuna misura di salvaguardia agricola può essere applicata o mantenuta alla data o a decorrere dalla data in cui l'aliquota del dazio doganale di cui al paragrafo 3, lettera c), della presente sottosezione è pari a zero.
6. Ai fini della presente sezione, si intende per:
- a) «esercizio finanziario», l'esercizio finanziario giapponese, che inizia il 1° aprile e si conclude il 31 marzo successivo; e
 - b) «trimestre», il periodo:
 - i) dal 1° aprile al 30 giugno;
 - ii) dal 1° luglio al 30 settembre;
 - iii) dal 1° ottobre al 31 dicembre; oppure
 - iv) dal 1° gennaio al 31 marzo.

SOTTOSEZIONE 2

Misura di salvaguardia agricola per le carni bovine

1. Conformemente alla sottosezione 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «SG1*» nella colonna «Nota» della tabella del Giappone (di seguito nella presente sottosezione «merci SG1*») o le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «SG1**» nella colonna «Nota» della tabella del Giappone (di seguito nella presente sottosezione «merci SG1**»), il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola solo se, per un determinato anno, il volume complessivo delle importazioni di tali merci agricole originarie dell'Unione europea supera il livello di soglia stabilito come segue:
- a) 43 500 tonnellate metriche per il primo anno, ad eccezione di quanto disposto al paragrafo 9;
 - b) 44 278 tonnellate metriche per il secondo anno;
 - c) 45 056 tonnellate metriche per il terzo anno;
 - d) 45 833 tonnellate metriche per il quarto anno;
 - e) 46 611 tonnellate metriche per il quinto anno;
 - f) 47 389 tonnellate metriche per il sesto anno;
 - g) 48 167 tonnellate metriche per il settimo anno;

- h) 48 944 tonnellate metriche per l'ottavo anno;
 - i) 49 722 tonnellate metriche per il nono anno;
 - j) 50 500 tonnellate metriche per il decimo anno;
 - k) a partire dall'undicesimo anno fino al quindicesimo anno, per ogni anno, la soglia dell'anno precedente maggiorata di 385 tonnellate metriche; e
 - l) a partire dal sedicesimo anno, per ogni anno, la soglia dell'anno precedente maggiorata di 770 tonnellate metriche.
2. a) Per le merci SG1*, l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è:
- i) 38,5 % dal primo anno fino al terzo anno;
 - ii) 30,0 % dal quarto anno fino al decimo anno;
 - iii) 20,0 % dall'undicesimo anno fino al quattordicesimo anno;
 - iv) 18 % per il quindicesimo anno; e
 - v) a partire dal sedicesimo anno:
 - A) un punto percentuale inferiore all'aliquota del dazio doganale dell'anno precedente, qualora il Giappone non abbia applicato una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione nel corso dell'anno precedente; oppure
 - B) pari all'aliquota del dazio doganale dell'anno precedente, qualora il Giappone abbia applicato una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione nel corso dell'anno precedente.
- b) Per le merci SG1**, l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è:
- i) 39,0 % per il primo anno;
 - ii) 38,5 % per il secondo e il terzo anno;
 - iii) 32,7 % per il quarto anno;
 - iv) 30,6 % per il quinto anno;
 - v) 30,0 % dal sesto anno fino al decimo anno;
 - vi) 20,0 % dall'undicesimo anno fino al quattordicesimo anno;
 - vii) 18 % per il quindicesimo anno; e
 - viii) a partire dal sedicesimo anno:
 - A) un punto percentuale inferiore all'aliquota del dazio doganale dell'anno precedente, qualora il Giappone non abbia applicato una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione nel corso dell'anno precedente; oppure
 - B) pari all'aliquota del dazio doganale dell'anno precedente, qualora il Giappone abbia applicato una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione nel corso dell'anno precedente.
- c) Se la condizione di cui al paragrafo 1 è soddisfatta per un determinato anno e, di conseguenza, una misura di salvaguardia agricola è in vigore nel corso dell'anno successivo a norma del paragrafo 3, lettera b) o c), l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c) ai fini di tale misura di salvaguardia agricola è fissata, per la durata di tale misura, al livello applicabile per l'anno in cui la condizione stabilita nel paragrafo 1 era soddisfatta.
3. Una misura di salvaguardia agricola di cui al paragrafo 1 può essere mantenuta:
- a) se il volume complessivo delle importazioni provenienti dall'Unione europea di merci SG1* o di merci SG1** in un qualsiasi esercizio finanziario supera il livello di soglia indicato al paragrafo 1 prima del 31 gennaio e fino alla fine di tale esercizio;
 - b) se il volume complessivo delle importazioni provenienti dall'Unione europea di merci SG1* o di merci SG1** in un qualsiasi esercizio finanziario supera il livello di soglia indicato al paragrafo 1 durante il mese di febbraio, per un periodo di 45 giorni a decorrere dalla data di applicazione della misura di salvaguardia agricola; e
 - c) se il volume complessivo delle importazioni provenienti dall'Unione europea di merci SG1* o di merci SG1** in un qualsiasi esercizio finanziario supera il livello di soglia indicato al paragrafo 1 durante il mese di marzo, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di applicazione della misura di salvaguardia agricola.

4. a) Ai fini della presente sottosezione, il periodo durante il quale può essere mantenuta una misura di salvaguardia agricola inizia al più tardi il giorno seguente il quinto giorno lavorativo dopo il termine del periodo di pubblicazione di cui alla lettera c) in cui la condizione di cui al paragrafo 1 è soddisfatta.
- b) Ai fini della presente sottosezione, come misura eccezionale adottata per l'attuazione della presente sottosezione, l'amministrazione doganale del Giappone, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dopo il termine di ogni periodo di pubblicazione, pubblica il volume complessivo delle importazioni di merci SG1* o di merci SG1** provenienti dall'Unione europea tra:
- i) l'inizio dell'esercizio finanziario e la fine del periodo di pubblicazione; e
 - ii) dall'undicesimo al quindicesimo anno, l'inizio del trimestre e la fine del periodo di pubblicazione.
- c) Ai fini della presente sottosezione, per «periodo di pubblicazione» si intende:
- i) il periodo compreso tra il primo giorno di ogni mese e il decimo giorno di tale mese;
 - ii) il periodo compreso tra l'undicesimo giorno di ogni mese e il ventesimo giorno di tale mese; e
 - iii) il periodo compreso tra il ventunesimo giorno di ogni mese e l'ultimo giorno di tale mese.
5. a) In deroga al paragrafo 1, se durante un qualsiasi anno, dall'undicesimo anno fino al quindicesimo anno, il volume complessivo delle importazioni di merci SG1* o di merci SG1** provenienti dall'Unione europea in un trimestre supera il volume limite trimestrale di salvaguardia di cui alla lettera b), il Giappone può aumentare le aliquote dei dazi doganali su tali merci a norma della sottosezione 1, paragrafo 3, per un periodo di 90 giorni. Il periodo di 90 giorni inizia al più tardi il giorno successivo il quinto giorno lavorativo dopo il termine del periodo di pubblicazione in cui il quantitativo complessivo delle importazioni di tali merci nel trimestre ha superato il volume limite trimestrale di salvaguardia. L'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), se la condizione di cui al presente paragrafo è soddisfatta, è:
- i) 20,0 % dall'undicesimo anno fino al quattordicesimo anno; e
 - ii) 18 % per il quindicesimo anno.
- b) Ai fini del presente paragrafo, il «volume limite trimestrale di salvaguardia» corrisponde al 117 % di un quarto del livello di soglia indicato al paragrafo 1, lettera k), per l'anno in questione.
- c) In deroga al paragrafo 1, se durante un qualsiasi anno dall'undicesimo anno fino al 15° anno, il volume complessivo delle importazioni di merci SG1* o di merci SG1** provenienti dall'Unione europea supera il livello di soglia indicato al paragrafo 1, lettera k), per il rispettivo anno, e al contempo il volume complessivo delle importazioni di tali merci provenienti dall'Unione europea nel trimestre supera il volume limite trimestrale di salvaguardia di cui alla lettera b), il Giappone può mantenere in vigore una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione fino al termine del periodo di 90 giorni di cui alla lettera a) o, se più esteso, fino al termine dei periodi di cui al paragrafo 3.
6. Se, nel corso di quattro anni consecutivi dopo il quindicesimo anno, il Giappone non applica una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG1*, il Giappone non applica a tali merci nessuna misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione. Lo stesso vale per le merci SG1**.
7. In deroga al paragrafo 1, qualora l'importazione dall'Unione europea in Giappone di merci SG1* o di merci SG1** sia stata completamente o sostanzialmente sospesa per oltre 36 mesi a causa di preoccupazioni sanitarie, il Giappone non applica misure di salvaguardia agricole a norma della presente sottosezione a tali merci provenienti dall'Unione europea per 48 mesi dopo la revoca completa o sostanziale della sospensione. Se l'importazione dall'Unione europea di tali merci era stata sospesa e una calamità naturale, ad esempio una grave siccità, perturba la ripresa della produzione di tali merci nell'Unione europea, il periodo in cui il Giappone non applica misure di salvaguardia agricole a norma della presente sottosezione a tali merci provenienti dall'Unione europea è di 60 mesi.
8. Il Giappone non applica le misure tariffarie di emergenza sulle carni bovine di cui all'articolo 7.5 della legge sulle misure tariffarie temporanee del Giappone (legge n. 36 del 1960) alle merci SG1*.
9. Se il primo anno ha una durata inferiore a 12 mesi, il livello di soglia applicabile per il primo anno ai fini del paragrafo 1, lettera a), è determinato moltiplicando 43 500 tonnellate metriche per una frazione il cui numeratore corrisponde al numero di mesi compresi tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 marzo successivo e il cui denominatore è 12. Per determinare il livello di soglia applicabile a norma della frase precedente, ogni frazione inferiore a 1,0 è arrotondata al numero intero più vicino (nel caso dello 0,5, la frazione è arrotondata a 1,0).

SOTTOSEZIONE 3

Misura di salvaguardia agricola per le carni suine

1. Conformemente alla sottosezione 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «SG2» nella colonna «Nota» della tabella del Giappone (di seguito nella presente sottosezione «merci SG2»), il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola solo se è soddisfatta la seguente condizione:
 - a) nel primo anno e nel secondo anno, tranne nei casi di cui al paragrafo 6, il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG2 solo se il volume complessivo delle importazioni di merci SG2 provenienti dall'Unione europea per l'anno in questione è superiore al 112 % del più grande volume annuale complessivo di importazioni di merci SG2 provenienti dall'Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti;
 - b) nel terzo anno e nel quarto anno il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG2 solo se il volume complessivo delle importazioni di merci SG2 provenienti dall'Unione europea per l'anno in questione è superiore al 116 % del più grande volume annuale complessivo di importazioni di merci SG2 provenienti dall'Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti;
 - c) nel quinto e nel sesto anno:
 - i) il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione a merci SG2 importate ad un prezzo uguale o superiore al prezzo di entrata ⁽¹⁾ per tali merci SG2 solo se il volume complessivo delle importazioni di tali merci SG2 provenienti dall'Unione europea per l'anno in questione è superiore al 116 % del più grande volume annuale complessivo di importazioni di tali merci SG2 provenienti dall'Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti; oppure
 - ii) Il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG2 importate a un prezzo inferiore al prezzo di entrata per tali merci SG2 solo se il volume complessivo delle importazioni di tali merci SG2 provenienti dall'Unione europea per l'anno in questione supera:
 - A) 63 000 tonnellate metriche per il quinto anno; e
 - B) 71 400 tonnellate metriche per il sesto anno; e
 - d) dal settimo all'undicesimo anno:
 - i) il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione a merci SG2 importate ad un prezzo uguale o superiore al prezzo di entrata per tali merci SG2 solo se il volume complessivo delle importazioni di tali merci SG2 provenienti dall'Unione europea per l'anno in questione è superiore al 119 % del più grande volume annuale complessivo di importazioni di tali merci SG2 provenienti dall'Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti; oppure
 - ii) il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG2 importate a un prezzo inferiore al prezzo di entrata per tali merci SG2 solo se il volume complessivo delle importazioni di tali merci SG2 provenienti dall'Unione europea per l'anno in questione supera:
 - A) 79 800 tonnellate metriche per il settimo anno;
 - B) 88 200 tonnellate metriche per l'ottavo anno;
 - C) 96 600 tonnellate metriche per il nono anno;
 - D) 105 000 tonnellate metriche per il decimo anno; e
 - E) 105 000 tonnellate metriche per l'undicesimo anno.
2. Per le merci SG2, l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è:
 - a) per le merci SG2 classificate nelle linee tariffarie 020311.040, 020312.022, 020319.022, 020321.040, 020322.022, 020329.022, 020630.099 e 020649.099:
 - i) 4,0 % dal primo al terzo anno;

⁽¹⁾ Ai fini delle lettere c) e d), per «prezzo di entrata» si intende:

- a) 399 yen al chilogrammo per le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie 020312.021, 020312.023, 020319.021, 020319.023, 020322.021, 020322.023, 020329.021, 020329.023, 020630.092, 020630.093, 020649.092 e 020649.093; e
- b) 299,25 yen al chilogrammo per le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie 020311.020, 020311.030, 020321.020 e 020321.030.

- ii) 3,4 % dal quarto al sesto anno;
 - iii) 2,8 % dal settimo al nono anno; e
 - iv) 2,2 % per il decimo e l'undicesimo anno;
- b) per le merci SG2 classificate nelle linee tariffarie 020312.021, 020312.023, 020319.021, 020319.023, 020322.021, 020322.023, 020329.021, 020329.023, 020630.092, 020630.093, 020649.092 e 020649.093, il valore inferiore tra:
- i) la differenza tra il prezzo CIF all'importazione per chilogrammo e il primo prezzo standard di salvaguardia all'importazione ⁽¹⁾; e
 - ii) la prima aliquota alternativa ⁽²⁾; e
- c) per le merci SG2 classificate nelle linee tariffarie 020311.020, 020311.030, 020321.020 e 020321.030, il valore inferiore tra:
- i) la differenza tra il prezzo CIF all'importazione per chilogrammo e il secondo prezzo standard di salvaguardia all'importazione ⁽³⁾; e
 - ii) la seconda aliquota alternativa ⁽⁴⁾;
3. Le misure di salvaguardia agricola applicate a norma della presente sottosezione possono essere mantenute in vigore soltanto fino alla fine dell'anno in cui è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.
4. Il Giappone non applica né mantiene in vigore una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione dopo la fine dell'undicesimo anno.
5. Il Giappone non applica le misure tariffarie di emergenza sulle carni suine di cui all'articolo 7.6, paragrafo 1, della legge sulle misure tariffarie temporanee del Giappone (legge n. 36 del 1960) alle merci SG2.
6. Se il primo anno ha una durata inferiore a 12 mesi, il livello di soglia di cui al paragrafo 1 per le merci SG2 provenienti dall'Unione europea applicabile per il primo anno ai fini del paragrafo 1, lettera a), è determinato moltiplicando il 112 % del più grande volume annuale complessivo delle importazioni di merci SG2 provenienti dall'Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti per una frazione il cui numeratore corrisponde al numero di mesi compresi tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 marzo successivo e il cui denominatore è 12. Per determinare il livello di soglia applicabile a norma della frase precedente, ogni frazione inferiore a 1,0 è arrotondata al numero intero più vicino (nel caso dello 0,5, la frazione è arrotondata a 1,0).

SOTTOSEZIONE 4

Misura di salvaguardia agricola per le carni suine trasformate

1. Conformemente alla sottosezione 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «SG3» nella colonna «Nota» della tabella del Giappone (di seguito nella presente sottosezione «merci SG3»), il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola solo se è soddisfatta la seguente condizione:
- a) nel primo anno e nel secondo anno, tranne nei casi di cui al paragrafo 6, il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG3 solo se il volume complessivo delle importazioni di merci SG3 provenienti dall'Unione europea per l'anno in questione è superiore al 115 % del più grande volume annuale complessivo di importazioni di merci SG3 provenienti dall'Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti;
-
- ⁽¹⁾ Ai fini della lettera b), per «primo prezzo standard di salvaguardia all'importazione» si intende un prezzo pari a 524 yen al chilogrammo, moltiplicato per la somma del 100 % e l'aliquota del dazio doganale di cui alla lettera a) per l'anno in questione.
- ⁽²⁾ Ai fini della lettera b), per «prima aliquota alternativa» si intende:
- a) l'aliquota del dazio doganale indicata nella tabella del Giappone per le linee tariffarie 020312.023, 020319.023, 020322.023, 020329.023, 020630.093 o 020649.093 dal primo al quarto anno;
 - b) 100 yen al chilogrammo dal quinto al nono anno; e
 - c) 70 yen al chilogrammo per il decimo e l'undicesimo anno.
- ⁽³⁾ Ai fini della lettera c), per «secondo prezzo standard di salvaguardia all'importazione» si intende un prezzo pari a 393 yen al chilogrammo, moltiplicato per la somma del 100 % e l'aliquota del dazio doganale di cui alla lettera a) per l'anno in questione.
- ⁽⁴⁾ Ai fini della lettera c), per «seconda aliquota alternativa» si intende:
- a) l'aliquota del dazio doganale indicata nella tabella del Giappone per le linee tariffarie 020311.020 o 020321.020 dal primo al quarto anno;
 - b) 75 yen al chilogrammo dal quinto al nono anno; e
 - c) 52,5 yen al chilogrammo per il decimo e l'undicesimo anno.

- b) dal terzo al sesto anno il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG3 solo se il volume complessivo delle importazioni di merci SG3 provenienti dall'Unione europea per l'anno in questione è superiore al 118 % del più grande volume annuale complessivo di importazioni di merci SG3 provenienti dall'Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti; e
 - c) dal settimo all'undicesimo anno il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione alle merci SG3 solo se il volume complessivo delle importazioni di merci SG3 provenienti dall'Unione europea per l'anno in questione è superiore al 121 % del più grande volume annuale complessivo di importazioni di merci SG3 provenienti dall'Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti.
2. a) Per le merci SG3, l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è:
- i) 85 % dell'aliquota di base dal primo al quarto anno;
 - ii) 60 % dell'aliquota di base dal quinto al nono anno; e
 - iii) 45 % dell'aliquota di base per il decimo e l'undicesimo anno.
- b) Ai fini della lettera a), l'aliquota di base comprende un elemento *ad valorem* ed un elemento specifico del dazio, ognuno dei quali è ridotto alle percentuali di cui alla lettera a) per stabilire l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c). Nell'aliquota di base l'elemento *ad valorem* del dazio ammonta all'8,5 % e l'elemento specifico del dazio è pari a 614,85 yen al chilogrammo, meno il 60 % del prezzo CIF all'importazione per ogni chilogrammo della rispettiva merce SG3.
3. Le misure di salvaguardia agricola applicate a norma della presente sottosezione possono essere mantenute in vigore soltanto fino alla fine dell'anno in cui è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.
4. Il Giappone non applica misure di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione dopo la fine dell'undicesimo anno.
5. Il Giappone non applica le misure tariffarie di emergenza sulle carni suine di cui all'articolo 7.6, paragrafo 1, della legge sulle misure tariffarie temporanee del Giappone (legge n. 36 del 1960) alle merci SG3.
6. Se il primo anno ha una durata inferiore a 12 mesi, il livello di soglia di cui al paragrafo 1 per le merci SG3 provenienti dall'Unione europea applicabile per il primo anno ai fini del paragrafo 1, lettera a), è determinato moltiplicando il 115 % del più grande volume annuale complessivo delle importazioni di merci SG3 provenienti dall'Unione europea in uno qualsiasi dei tre esercizi finanziari precedenti per una frazione il cui numeratore corrisponde al numero di mesi compresi tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 marzo successivo e il cui denominatore è 12. Per determinare il livello di soglia applicabile a norma della frase precedente, ogni frazione inferiore a 1,0 è arrotondata al numero intero più vicino (nel caso dello 0,5, la frazione è arrotondata a 1,0).

SOTTOSEZIONE 5

Misura di salvaguardia agricola per il concentrato di proteine del siero di latte (WPC)

1. Conformemente alla sottosezione 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «SG4*» nella colonna «Nota» della tabella del Giappone, il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola solo se il volume complessivo delle importazioni di tali merci agricole originarie provenienti dall'Unione europea per un determinato anno supera il livello di soglia stabilito come segue:
- a) 2 000 tonnellate metriche per il primo anno, ad eccezione di quanto disposto al paragrafo 6;
 - b) 2 133 tonnellate metriche per il secondo anno;
 - c) 2 267 tonnellate metriche per il terzo anno;
 - d) 2 400 tonnellate metriche per il quarto anno;
 - e) 2 533 tonnellate metriche per il quinto anno;
 - f) 2 667 tonnellate metriche per il sesto anno;
 - g) 2 800 tonnellate metriche per il settimo anno;
 - h) 2 933 tonnellate metriche per l'ottavo anno;

- i) 3 067 tonnellate metriche per il nono anno;
 - j) 3 200 tonnellate metriche per il decimo anno;
 - k) 3 544 tonnellate metriche per l'undicesimo anno;
 - l) 3 888 tonnellate metriche per il dodicesimo anno;
 - m) 4 232 tonnellate metriche per il tredicesimo anno;
 - n) 4 690 tonnellate metriche per il quattordicesimo anno;
 - o) 5 148 tonnellate metriche per il quindicesimo anno;
 - p) 5 606 tonnellate metriche per il sedicesimo anno;
 - q) 6 064 tonnellate metriche per il diciassettesimo anno;
 - r) 6 522 tonnellate metriche per il diciottesimo anno;
 - s) 6 980 tonnellate metriche per il diciannovesimo anno;
 - t) 7 438 tonnellate metriche per il ventesimo anno; e
 - u) a partire dal ventunesimo anno, per ogni anno, la soglia dell'anno precedente maggiorata di 573 tonnellate metriche.
2. Per le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «SG4*», l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è:
- a) 29,8 % più 120 yen al chilogrammo dal primo al quinto anno;
 - b) 23,8 % più 105 yen al chilogrammo dal sesto al decimo anno;
 - c) 19,4 % più 90 yen al chilogrammo dall'undicesimo al quindicesimo anno;
 - d) 13,4 % più 75 yen al chilogrammo dal sedicesimo al ventesimo anno; e
 - e) a partire dal ventunesimo anno:
 - i) se una misura di salvaguardia agricola di cui alla presente sottosezione non è stata applicata nel corso dell'anno precedente, l'elemento *ad valorem* dell'aliquota del dazio doganale è dell'1,9 % inferiore rispetto all'anno precedente e l'elemento specifico dell'aliquota del dazio doganale è 10,7 yen per chilogrammo inferiore rispetto all'anno precedente; oppure
 - ii) se una misura di salvaguardia agricola di cui alla presente sottosezione non è stata applicata nel corso dell'anno precedente, l'elemento *ad valorem* dell'aliquota del dazio doganale è dell'1,0 % inferiore rispetto all'anno precedente e l'elemento specifico dell'aliquota del dazio doganale è 5,0 yen per chilogrammo inferiore rispetto all'anno precedente.
3. Le misure di salvaguardia agricola applicate a norma della presente sottosezione possono essere mantenute in vigore soltanto fino alla fine dell'anno in cui è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.
4. Se, nel corso di tre anni consecutivi dopo il ventesimo anno, il Giappone non applica una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione, il Giappone non applica più nessuna misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione.
5. a) In deroga al paragrafo 1, il Giappone non applica nessuna misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione qualora:
- i) vi sia una penuria di latte scremato in polvere in Giappone; oppure
 - ii) non vi sia alcuna dimostrabile riduzione della domanda interna di latte scremato in polvere in Giappone.
- b) Se il Giappone applica una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione quando l'Unione europea ritiene che una delle condizioni di cui alla lettera a) sia stata soddisfatta, l'Unione europea può:
- i) chiedere al Giappone di fornire una spiegazione dei motivi per cui il Giappone non ritiene che una delle condizioni di cui alla lettera a) sia stata soddisfatta; e
 - ii) chiedere al Giappone di cessare l'applicazione della misura di salvaguardia agricola per il resto dell'anno.

6. Se il primo anno ha una durata inferiore a 12 mesi, il livello di soglia applicabile per il primo anno ai fini del paragrafo 1, lettera a), è determinato moltiplicando 2 000 tonnellate metriche per una frazione il cui numeratore corrisponde al numero di mesi compresi tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 marzo successivo e il cui denominatore è 12. Per determinare il livello di soglia applicabile a norma della frase precedente, ogni frazione inferiore a 1,0 è arrotondata al numero intero più vicino (nel caso dello 0,5, la frazione è arrotondata a 1,0).

SOTTOSEZIONE 6

Misura di salvaguardia agricola per il siero di latte in polvere

1. Conformemente alla sottosezione 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «SG4**» nella colonna «Nota» della tabella del Giappone, il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola solo se il volume complessivo delle importazioni di tali merci agricole originarie provenienti dall'Unione europea per un determinato anno supera il livello di soglia stabilito come segue:
- a) 2 300 tonnellate metriche per il primo anno, ad eccezione di quanto disposto al paragrafo 5;
 - b) 2 456 tonnellate metriche per il secondo anno;
 - c) 2 611 tonnellate metriche per il terzo anno;
 - d) 2 767 tonnellate metriche per il quarto anno;
 - e) 2 922 tonnellate metriche per il quinto anno;
 - f) 3 078 tonnellate metriche per il sesto anno;
 - g) 3 233 tonnellate metriche per il settimo anno;
 - h) 3 389 tonnellate metriche per l'ottavo anno;
 - i) 3 544 tonnellate metriche per il nono anno;
 - j) 3 700 tonnellate metriche per il decimo anno;
 - k) 3 929 tonnellate metriche per l'undicesimo anno;
 - l) 4 158 tonnellate metriche per il dodicesimo anno;
 - m) 4 502 tonnellate metriche per il tredicesimo anno;
 - n) 4 846 tonnellate metriche per il quattordicesimo anno;
 - o) 5 190 tonnellate metriche per il quindicesimo anno; e
 - p) a partire dal sedicesimo anno, per ogni anno, la soglia dell'anno precedente maggiorata di 458 tonnellate metriche.
2. Per le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «SG4**», l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è:
- a) 29,8 % più 75 yen al chilogrammo dal primo al quinto anno;
 - b) 23,8 % più 45 yen al chilogrammo dal sesto al decimo anno;
 - c) 13,4 % più 30 yen al chilogrammo dall'undicesimo al quindicesimo anno; e
 - d) a partire dal sedicesimo anno:
 - i) se una misura di salvaguardia agricola di cui alla presente sottosezione non è stata applicata nel corso dell'anno precedente, l'elemento *ad valorem* dell'aliquota del dazio doganale è del 2,0 % inferiore rispetto all'anno precedente e l'elemento specifico dell'aliquota del dazio doganale è 4,0 yen per chilogrammo inferiore rispetto all'anno precedente; oppure
 - ii) se una misura di salvaguardia agricola di cui alla presente sottosezione è stata applicata nel corso dell'anno precedente, l'elemento *ad valorem* dell'aliquota del dazio doganale è dell'1,0 % inferiore rispetto all'anno precedente e l'elemento specifico dell'aliquota del dazio doganale è 2,0 yen per chilogrammo inferiore rispetto all'anno precedente.

3. Le misure di salvaguardia agricola applicate a norma della presente sottosezione possono essere mantenute in vigore soltanto fino alla fine dell'anno in cui è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.
4. Se, nel corso di due anni consecutivi dopo il quindicesimo anno, il Giappone non applica una misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione, il Giappone non applica più nessuna misura di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione.
5. Se il primo anno ha una durata inferiore a 12 mesi, il livello di soglia applicabile per il primo anno ai fini del paragrafo 1, lettera a), è determinato moltiplicando 2 300 tonnellate metriche per una frazione il cui numeratore corrisponde al numero di mesi compresi tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 marzo successivo e il cui denominatore è 12. Per determinare il livello di soglia applicabile a norma della frase precedente, ogni frazione inferiore a 1,0 è arrotondata al numero intero più vicino (nel caso dello 0,5, la frazione è arrotondata a 1,0).

SOTTOSEZIONE 7

Misura di salvaguardia agricola per le arance fresche

1. Conformemente alla sottosezione 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «SG5» nella colonna «Nota» della tabella del Giappone, il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola solo se il volume complessivo delle importazioni di tali merci agricole originarie provenienti dall'Unione europea tra il 1° dicembre ed il 31 marzo successivo dell'esercizio finanziario supera 2 000 tonnellate metriche, ad eccezione di quanto disposto al paragrafo 5.
2. Per le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «SG5», l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è:
 - a) 28 % dal primo al quarto anno; e
 - b) 20 % dal quinto al settimo anno.
3. Le misure di salvaguardia agricola applicate a norma della presente sottosezione possono essere mantenute in vigore soltanto fino alla fine dell'anno in cui è soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1.
4. Il Giappone non applica misure di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione dopo la fine del settimo anno.
5. Se il primo anno ha una durata inferiore a quattro mesi, il livello di soglia di cui al paragrafo 1 applicabile per il primo anno ai fini del paragrafo 1, lettera a), è determinato moltiplicando 2 000 tonnellate metriche per una frazione il cui numeratore corrisponde al numero di mesi compresi tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 marzo successivo e il cui denominatore è 4. Per determinare il livello di soglia applicabile a norma della frase precedente, ogni frazione inferiore a 1,0 è arrotondata al numero intero più vicino (nel caso dello 0,5, la frazione è arrotondata a 1,0).

SOTTOSEZIONE 8

Misura di salvaguardia agricola per i cavalli da competizione

1. Conformemente alla sottosezione 1, paragrafo 2, per quanto riguarda le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «SG6» nella colonna «Nota» della tabella del Giappone, il Giappone può applicare una misura di salvaguardia agricola solo se il prezzo CIF all'importazione per ciascuna di tali merci agricole originarie, espresso in yen giapponesi, è inferiore al 90 % del prezzo limite. Il prezzo limite corrisponde al prezzo che è stato convenuto in conformità del paragrafo 4 oppure a 10,7 milioni di yen se non vi è stato alcun accordo specifico sul prezzo limite in conformità del paragrafo 4.
2. Per le merci agricole originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con «SG6», l'aliquota del dazio doganale di cui alla sottosezione 1, paragrafo 3, lettera c), è l'aliquota del dazio doganale stabilita per tali merci agricole originarie conformemente alla categoria «B15» di cui alla sezione A, paragrafo 1, lettera x), più:
 - a) se la differenza tra il prezzo CIF all'importazione per ciascuna merce agricola originaria e il prezzo limite è superiore al 10 %, ma uguale o inferiore al 40 % del prezzo limite, il 30 % della differenza tra l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita in vigore al momento dell'importazione e l'aliquota del dazio doganale applicata alle merci agricole originarie conformemente alla categoria «B15» di cui alla sezione A, paragrafo 1, lettera x);

- b) se la differenza tra il prezzo CIF all'importazione per ciascuna merce agricola originaria e il prezzo limite è superiore al 40 %, ma uguale o inferiore al 60 % del prezzo limite, il 50 % della differenza tra l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita in vigore al momento dell'importazione e l'aliquota del dazio doganale applicata alle merci agricole originarie conformemente alla categoria «B15» di cui alla sezione A, paragrafo 1, lettera x);
 - c) se la differenza tra il prezzo CIF all'importazione per ciascuna merce agricola originaria e il prezzo limite è superiore al 60 %, ma uguale o inferiore al 75 % del prezzo limite, il 70 % della differenza tra l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita in vigore al momento dell'importazione e l'aliquota del dazio doganale applicata alle merci agricole originarie conformemente alla categoria «B15» di cui alla sezione A, paragrafo 1, lettera x); e
 - d) se la differenza tra il prezzo CIF all'importazione per ciascuna merce agricola originaria e il prezzo limite è superiore al 75 % del prezzo limite, la differenza tra l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita in vigore al momento dell'importazione e l'aliquota del dazio doganale applicata alle merci agricole originarie conformemente alla categoria «B15» di cui alla sezione A, paragrafo 1, lettera x);
3. Il Giappone non applica misure di salvaguardia agricola a norma della presente sottosezione dopo la fine del quindicesimo anno.
4. Su richiesta dell'Unione europea, il Giappone e l'Unione europea si consultano sul funzionamento della misura di salvaguardia agricola di cui alla presente sottosezione e possono decidere di comune accordo di esaminare periodicamente e aggiornare il prezzo limite.

SEZIONE D
Tabella del Giappone

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	SEZIONE I ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE										
	Capitolo 1 Animali vivi										
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi										
	Cavalli										
0101.29	altro										
	2 altro										
010129.290	(2) altro	3 400 000 yen/unità	B15	SG6	3 187 500,00 yen/unità	2 975 000,00 yen/unità	2 762 500,00 yen/unità	2 550 000,00 yen/unità	2 337 500,00 yen/unità	2 125 000,00 yen/unità	
01.02	Animali vivi della specie bovina										
	Bovini										
0102.29	altro										
010229.100	1 di peso inferiore o uguale a 300 kg	38 250 yen/unità	B15		35 859,38 yen/unità	33 468,75 yen/unità	31 078,13 yen/unità	28 687,50 yen/unità	26 296,88 yen/unità	23 906,25 yen/unità	
010229.200	2 altro	63 750 yen/unità	B15		59 765,63 yen/unità	55 781,25 yen/unità	51 796,88 yen/unità	47 812,50 yen/unità	43 828,13 yen/unità	39 843,75 yen/unità	
0102.90	altro										
	2 altro										
010290.210	(1) di peso inferiore o uguale a 300 kg	38 250 yen/unità	B15		35 859,38 yen/unità	33 468,75 yen/unità	31 078,13 yen/unità	28 687,50 yen/unità	26 296,88 yen/unità	23 906,25 yen/unità	
010290.290	(2) altro	63 750 yen/unità	B15		59 765,63 yen/unità	55 781,25 yen/unità	51 796,88 yen/unità	47 812,50 yen/unità	43 828,13 yen/unità	39 843,75 yen/unità	
01.03	Animali vivi della specie suina										
	altro										
0103.92	di peso uguale o superiore a 50 kg										
010392.011	[1] per unità il cui valore non supera i prezzi limite superiori per il dazio specifico applicato agli animali vivi della specie suina, dove i prezzi limite superiori sono ottenuti sottraendo i prezzi B dai prezzi A; la stessa definizione si applica in questa voce. Prezzi A: i prezzi all'importazione standard per gli animali vivi della specie suina specificati nell'allegato 1-3-2, paragrafo 1, comma 1, della legge sulle misure provvisorie relative alla tariffa doganale (legge n. 36 del 1960), corrispondenti al periodo di importazione previsto dall'allegato; la stessa definizione si applica in questa voce. Prezzi B: i prezzi specificati al punto [1] di questa sottovoce, ciascuno corrispondente al periodo di importazione previsto dall'allegato 1-3 della legge	19 508 yen/unità	B15*		B15*	B15*	B15*	B15*	B15*	B15*	

	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	16° anno	17° anno	18° anno	19° anno	20° anno	Dal 21° anno
	1 912 500,00 yen/unità	1 700 000,00 yen/unità	1 487 500,00 yen/unità	1 275 000,00 yen/unità	1 062 500,00 yen/unità	850 000,00 yen/unità	637 500,00 yen/unità	425 000,00 yen/unità	212 500,00 yen/unità	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	21 515,63 yen/unità	19 125,00 yen/unità	16 734,38 yen/unità	14 343,75 yen/unità	11 953,13 yen/unità	9 562,50 yen/unità	7 171,88 yen/unità	4 781,25 yen/unità	2 390,63 yen/unità	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	35 859,38 yen/unità	31 875,00 yen/unità	27 890,63 yen/unità	23 906,25 yen/unità	19 921,88 yen/unità	15 937,50 yen/unità	11 953,13 yen/unità	7 968,75 yen/unità	3 984,38 yen/unità	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	21 515,63 yen/unità	19 125,00 yen/unità	16 734,38 yen/unità	14 343,75 yen/unità	11 953,13 yen/unità	9 562,50 yen/unità	7 171,88 yen/unità	4 781,25 yen/unità	2 390,63 yen/unità	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	35 859,38 yen/unità	31 875,00 yen/unità	27 890,63 yen/unità	23 906,25 yen/unità	19 921,88 yen/unità	15 937,50 yen/unità	11 953,13 yen/unità	7 968,75 yen/unità	3 984,38 yen/unità	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	B15*	B15*	B15*	B15*	B15*	B15*	B15*	B15*	B15*	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
010392.012	[2] per unità il cui valore supera i prezzi limite superiori per il dazio specifico applicato agli animali vivi della specie suina, ma non supera i prezzi di entrata, dove i prezzi di entrata sono ottenuti dividendo i prezzi A per le aliquote B più 1; la stessa definizione si applica in questa voce. Prezzi A: indicati in [1] Aliquote B: le aliquote specificate in questa sottovoce [3] conformemente a ciascuna divisione di ciascun periodo di importazione previsto nell'allegato 1-3-2	per unità, la differenza tra il prezzo standard degli animali vivi della specie suina e il valore in dogana	B15*		B15*	B15*	B15*	B15*	B15*	B15*	
010392.020	[3] per unità il cui valore supera il prezzo di entrata degli animali vivi della specie suina, in valore in dogana	8,5 %	B15		8,0 %	7,4 %	6,9 %	6,4 %	5,8 %	5,3 %	
01.06	Altri animali vivi										
	Mammiferi										
0106.12	Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)										
010612.010	– Balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)		X								
	Capitolo 2 Carni e frattaglie commestibili										
02.01	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate										
020110.000	in carcasce o mezzene	38,5 %	R1	SG1*, S	27,5 %	26,7 %	25,8 %	25,0 %	24,2 %	23,3 %	
020120.000	altri pezzi non disossati	38,5 %	R1	SG1*, S	27,5 %	26,7 %	25,8 %	25,0 %	24,2 %	23,3 %	
0201.30	disossate										
020130.010	– Lombata	38,5 %	R1	SG1*, S	27,5 %	26,7 %	25,8 %	25,0 %	24,2 %	23,3 %	
020130.020	– Reale, copertina o girello	38,5 %	R1	SG1*, S	27,5 %	26,7 %	25,8 %	25,0 %	24,2 %	23,3 %	
020130.030	– Punta e petto e sottopancia anteriore	38,5 %	R1	SG1*, S	27,5 %	26,7 %	25,8 %	25,0 %	24,2 %	23,3 %	
020130.090	– altro	38,5 %	R1	SG1*, S	27,5 %	26,7 %	25,8 %	25,0 %	24,2 %	23,3 %	
02.02	Carni di animali della specie bovina, congelate										
020210.000	in carcasce o mezzene	38,5 %	R1	SG1*, S	27,5 %	26,7 %	25,8 %	25,0 %	24,2 %	23,3 %	
020220.000	altri pezzi non disossati	38,5 %	R1	SG1*, S	27,5 %	26,7 %	25,8 %	25,0 %	24,2 %	23,3 %	
0202.30	disossate										
020230.010	– Lombata	38,5 %	R1	SG1*, S	27,5 %	26,7 %	25,8 %	25,0 %	24,2 %	23,3 %	
020230.020	– Reale, copertina o girello	38,5 %	R1	SG1*, S	27,5 %	26,7 %	25,8 %	25,0 %	24,2 %	23,3 %	
020230.030	– Punta e petto e sottopancia anteriore	38,5 %	R1	SG1*, S	27,5 %	26,7 %	25,8 %	25,0 %	24,2 %	23,3 %	

	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	16° anno	17° anno	18° anno	19° anno	20° anno	Dal 21° anno
	B15*	B15*	B15*	B15*	B15*	B15*	B15*	B15*	B15*	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	4,8 %	4,3 %	3,7 %	3,2 %	2,7 %	2,1 %	1,6 %	1,1 %	0,5 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione

	22,5 %	21,7 %	20,8 %	20,0 %	18,2 %	16,3 %	14,5 %	12,7 %	10,8 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %
	22,5 %	21,7 %	20,8 %	20,0 %	18,2 %	16,3 %	14,5 %	12,7 %	10,8 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %
	22,5 %	21,7 %	20,8 %	20,0 %	18,2 %	16,3 %	14,5 %	12,7 %	10,8 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %
	22,5 %	21,7 %	20,8 %	20,0 %	18,2 %	16,3 %	14,5 %	12,7 %	10,8 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %
	22,5 %	21,7 %	20,8 %	20,0 %	18,2 %	16,3 %	14,5 %	12,7 %	10,8 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %
	22,5 %	21,7 %	20,8 %	20,0 %	18,2 %	16,3 %	14,5 %	12,7 %	10,8 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %
	22,5 %	21,7 %	20,8 %	20,0 %	18,2 %	16,3 %	14,5 %	12,7 %	10,8 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %
	22,5 %	21,7 %	20,8 %	20,0 %	18,2 %	16,3 %	14,5 %	12,7 %	10,8 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %
	22,5 %	21,7 %	20,8 %	20,0 %	18,2 %	16,3 %	14,5 %	12,7 %	10,8 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %
	22,5 %	21,7 %	20,8 %	20,0 %	18,2 %	16,3 %	14,5 %	12,7 %	10,8 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %	9,0 %

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
020230.090	– altro	38,5 %	R1	SG1*, S	27,5 %	26,7 %	25,8 %	25,0 %	24,2 %	23,3 %	
02.03	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate										
	fresche o refrigerate										
0203.11	in carcasce o mezzene										
	2 altro										
020311.020	<p>[1] ciascun chilogrammo il cui prezzo, in valore in dogana, non supera i prezzi limite superiori per il dazio specifico applicato alle carcasce di suino, dove i prezzi limite superiori sono ottenuti sottraendo i prezzi B dai prezzi A; la stessa definizione si applica in questa voce.</p> <p>Prezzi A: i prezzi all'importazione standard per le carcasce di suino specificati nell'allegato 1-3-2, paragrafo 2, comma 1, della legge sulle misure provvisorie relative alla tariffa doganale (legge n. 36 del 1960), corrispondenti al periodo di importazione previsto dall'allegato; la stessa definizione si applica in questa voce.</p> <p>Prezzi B: i prezzi specificati al punto [1] di questa sottovoce, ciascuno corrispondente al periodo di importazione previsto dall'allegato 1-3 della legge</p>	361 yen/kg	R2	SG2, S	R2	R2	R2	R2	R2	R2	
020311.030	<p>[2] ciascun chilogrammo il cui prezzo, in valore in dogana, supera i prezzi limite superiori per il dazio specifico applicato alle carcasce di suino, ma non supera i prezzi di entrata delle carcasce di suino, dove i prezzi di entrata sono ottenuti dividendo i prezzi A per le aliquote B più 1; la stessa definizione si applica in questa voce.</p> <p>Prezzi A: indicati in [1]</p> <p>Aliquote B: le aliquote specificate da [3] conformemente a ciascuna divisione di ciascun periodo di importazione previsto nell'allegato 1-3-2</p>	per ciascun chilogrammo, la differenza il prezzo all'importazione standard delle carcasce di suino e il valore in dogana	R2	SG2, S	R2	R2	R2	R2	R2	R2	
020311.040	[3] ciascun chilogrammo il cui prezzo supera i prezzi di entrata delle carcasce di suino, in valore in dogana	4,3 %	B9*	SG2, S	2,2 %	2,0 %	1,7 %	1,5 %	1,2 %	1,0 %	
0203.12	Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati										
	2 altro										
020312.023	<p>[1] ciascun chilogrammo il cui prezzo, in valore in dogana, non supera i prezzi limite superiori per il dazio specifico applicato alle carni di suino, dove i prezzi limite superiori sono ottenuti sottraendo i prezzi B dai prezzi A; la stessa definizione si applica in questa voce e nella voce 02.06.</p> <p>Prezzi A: i prezzi all'importazione standard per le carni di suino specificati nell'allegato 1-3-2, paragrafo 3, comma 1, della legge sulle misure provvisorie relative alla tariffa doganale (legge n. 36 del 1960), corrispondenti al periodo di importazione previsto dall'allegato; la stessa definizione si applica in questa voce e nella voce 02.06.</p> <p>Prezzi B: i prezzi specificati al punto [1] di questa sottovoce, ciascuno corrispondente al periodo di importazione previsto dall'allegato 1-3 della legge</p>	482 yen/kg	R3	SG2, S	R3	R3	R3	R3	R3	R3	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
020312.021	[2] ciascun chilogrammo il cui prezzo, in valore in dogana, supera i prezzi limite superiori per il dazio specifico applicato alle carni di suino, ma non supera i prezzi di entrata delle carni di suino, dove i prezzi di entrata sono ottenuti dividendo i prezzi A per le aliquote B più 1; la stessa definizione si applica in questa voce e nella voce 02.06. Prezzi A: indicati in [1] Aliquote B: le aliquote specificate da [3] conformemente a ciascuna divisione di ciascun periodo di importazione previsto nell'allegato 1-3-2	per ciascun chilogrammo, la differenza tra il prezzo all'importazione standard delle carni di suino e il valore in dogana	R3	SG2, S	R3	R3	R3	R3	R3	R3	
020312.022	[3] ciascun chilogrammo il cui prezzo supera i prezzi di entrata delle carni di suino, in valore in dogana	4,3 %	B9*	SG2, S	2,2 %	2,0 %	1,7 %	1,5 %	1,2 %	1,0 %	
0203.19	altro										
	2 altro										
020319.023	[1] ciascun chilogrammo il cui prezzo non supera i prezzi limite superiori per il dazio specifico applicato alle carni di suino, in valore in dogana	482 yen/kg	R3	SG2, S	R3	R3	R3	R3	R3	R3	
020319.021	[2] ciascun chilogrammo il cui prezzo supera i prezzi limite superiori per il dazio specifico applicato alle carni di suino, ma non supera i prezzi di entrata delle carni di suino, in valore in dogana	per ciascun chilogrammo, la differenza tra il prezzo all'importazione standard delle carni di suino e il valore in dogana	R3	SG2, S	R3	R3	R3	R3	R3	R3	
020319.022	[3] ciascun chilogrammo il cui prezzo supera i prezzi di entrata delle carni di suino, in valore in dogana	4,3 %	B9*	SG2, S	2,2 %	2,0 %	1,7 %	1,5 %	1,2 %	1,0 %	
	congelati										
0203.21	in carcasce o mezzene										
	2 altro										
020321.020	[1] ciascun chilogrammo il cui prezzo non supera i prezzi limite superiori per il dazio specifico applicato alle carcasce di suino, in valore in dogana	361 yen/kg	R2	SG2, S	R2	R2	R2	R2	R2	R2	
020321.030	[2] ciascun chilogrammo il cui prezzo supera i prezzi limite superiori per il dazio specifico applicato alle carcasce di suino, ma non supera i prezzi di entrata delle carcasce di suino, in valore in dogana	per ciascun chilogrammo, la differenza tra il prezzo all'importazione standard delle carcasce di suino e il valore in dogana	R2	SG2, S	R2	R2	R2	R2	R2	R2	
020321.040	[3] ciascun chilogrammo il cui prezzo supera i prezzi di entrata delle carcasce di suino, in valore in dogana	4,3 %	B9*	SG2, S	2,2 %	2,0 %	1,7 %	1,5 %	1,2 %	1,0 %	
0203.22	Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati										
	2 altro										
020322.023	[1] ciascun chilogrammo il cui prezzo non supera i prezzi limite superiori per il dazio specifico applicato alle carni di suino, in valore in dogana	482 yen/kg	R3	SG2, S	R3	R3	R3	R3	R3	R3	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
020629.010	(1) Organi interni	12,8 %	B12*	S	6,4 %	5,9 %	5,3 %	4,8 %	4,3 %	3,7 %	
020629.090	(2) altro	21,3 %	B15	S	20,0 %	18,6 %	17,3 %	16,0 %	14,6 %	13,3 %	
0206.30	della specie suina, fresche o refrigerate										
	2 altro										
020630.091	(1) Organi interni	8,5 %	B10		7,7 %	7,0 %	6,2 %	5,4 %	4,6 %	3,9 %	
	(2) altro										
020630.093	[1] ciascun chilogrammo il cui prezzo non supera i prezzi limite superiori per il dazio specifico applicato alle carni di suino, in valore in dogana	482 yen/kg	R3	SG2, S	R3	R3	R3	R3	R3	R3	
020630.092	[2] ciascun chilogrammo il cui prezzo supera i prezzi limite superiori per il dazio specifico applicato alle carni di suino, ma non supera i prezzi di entrata delle carni di suino, in valore in dogana	per ciascun chilogrammo, la differenza tra il prezzo all'importazione standard delle carni di suino e il valore in dogana	R3	SG2, S	R3	R3	R3	R3	R3	R3	
020630.099	[3] ciascun chilogrammo il cui prezzo supera i prezzi di entrata delle carni di suino, in valore in dogana	4,3 %	B9*	SG2, S	2,2 %	2,0 %	1,7 %	1,5 %	1,2 %	1,0 %	
	della specie suina, congelate										
0206.41	Fegati										
020641.090	2 altro	8,5 %	B10		7,7 %	7,0 %	6,2 %	5,4 %	4,6 %	3,9 %	
0206.49	altro										
	2 altro										
020649.091	(1) Organi interni	8,5 %	B7*		4,3 %	3,7 %	3,1 %	2,5 %	1,8 %	1,2 %	
	(2) altro										
020649.093	[1] ciascun chilogrammo il cui prezzo non supera i prezzi limite superiori per il dazio specifico applicato alle carni di suino, in valore in dogana	482 yen/kg	R3	SG2, S	R3	R3	R3	R3	R3	R3	
020649.092	[2] ciascun chilogrammo il cui prezzo supera i prezzi limite superiori per il dazio specifico applicato alle carni di suino, ma non supera i prezzi di entrata delle carni di suino, in valore in dogana	per ciascun chilogrammo, la differenza tra il prezzo all'importazione standard delle carni di suino e il valore in dogana	R3	SG2, S	R3	R3	R3	R3	R3	R3	
020649.099	[3] ciascun chilogrammo il cui prezzo supera i prezzi di entrata delle carni di suino, in valore in dogana	4,3 %	B9*	SG2, S	2,2 %	2,0 %	1,7 %	1,5 %	1,2 %	1,0 %	
02.07	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05										
	di galli e di galline della specie <i>Gallus domesticus</i>										
020711.000	interi, freschi o refrigerati	11,9 %	B5		9,9 %	7,9 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
020712.000	interi, congelati	11,9 %	B10		10,8 %	9,7 %	8,7 %	7,6 %	6,5 %	5,4 %	
0207.13	Pezzi e frattaglie, freschi o refrigerati										
020713.100	1 Cosce non disossate	8,5 %	B10		7,7 %	7,0 %	6,2 %	5,4 %	4,6 %	3,9 %	
020713.200	2 altro	11,9 %	B10		10,8 %	9,7 %	8,7 %	7,6 %	6,5 %	5,4 %	
0207.14	Pezzi e frattaglie, congelati										
	2 altro										
020714.210	(1) Cosce non disossate	8,5 %	B10		7,7 %	7,0 %	6,2 %	5,4 %	4,6 %	3,9 %	
020714.220	(2) altro	11,9 %	B5		9,9 %	7,9 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
	di anatre										
020744.000	altri, freschi o refrigerati	9,6 %	B5		8,0 %	6,4 %	4,8 %	3,2 %	1,6 %	Esenzione	
02.08	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate										
0208.40	di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)										
020840.011	– di balene		X								
02.10	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie										
	Carni della specie suina										
0210.11	Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati										
021011.010	[1] ciascun chilogrammo il cui prezzo, in valore in dogana, non supera i prezzi di entrata per il dazio specifico applicato alle carni trasformate della specie suina, dove i prezzi di entrata sono ottenuti dividendo i prezzi A per le aliquote B più 0,6, e moltiplicando per 1,5; la stessa definizione si applica in questa voce e nella voce 16.02. Prezzi A: i prezzi all'importazione standard per le carni trasformate della specie suina specificati nell'allegato 1-3-2, paragrafo 4, comma 1, della legge sulle misure provvisorie relative alla tariffa doganale (legge n. 36 del 1960), corrispondenti al periodo di importazione previsto dall'allegato; la stessa definizione si applica in questa voce e nella voce 16.02. Aliquote B: le aliquote specificate in questa sottovoce [2] conformemente a ciascuna divisione di ciascun periodo di importazione previsto nell'allegato 1-3	per ciascun chilogrammo, la differenza tra il valore ottenuto moltiplicando il prezzo all'importazione standard delle carni trasformate della specie suina per 1,5 e il valore ottenuto moltiplicando il valore in dogana per 0,6	B10**	SG3, S	B10**	B10**	B10**	B10**	B10**	B10**	
021011.020	[2] ciascun chilogrammo il cui prezzo supera i prezzi di entrata delle carni trasformate della specie suina, in valore in dogana	8,5 %	B10***	SG3, S	4,3 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	2,2 %	1,8 %	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
0210.12	Pancette (ventresche) e loro pezzi										
021012.010	[1] ciascun chilogrammo il cui prezzo non supera i prezzi di entrata delle carni trasformate della specie suina, in valore in dogana	per ciascun chilogrammo, la differenza tra il valore ottenuto moltiplicando il prezzo all'importazione standard delle carni trasformate della specie suina per 1,5 e il valore ottenuto moltiplicando il valore in dogana per 0,6	B10**	SG3, S	B10**	B10**	B10**	B10**	B10**	B10**	
021012.020	[2] ciascun chilogrammo il cui prezzo supera i prezzi di entrata delle carni trasformate della specie suina, in valore in dogana	8,5 %	B10***	SG3, S	4,3 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	2,2 %	1,8 %	
0210.19	altro										
021019.010	[1] ciascun chilogrammo il cui prezzo non supera i prezzi di entrata delle carni trasformate della specie suina, in valore in dogana	per ciascun chilogrammo, la differenza tra il valore ottenuto moltiplicando il prezzo all'importazione standard delle carni trasformate della specie suina per 1,5 e il valore ottenuto moltiplicando il valore in dogana per 0,6	B10**	SG3, S	B10**	B10**	B10**	B10**	B10**	B10**	
021019.020	[2] ciascun chilogrammo il cui prezzo supera i prezzi di entrata delle carni trasformate della specie suina, in valore in dogana	8,5 %	B10***	SG3, S	4,3 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	2,2 %	1,8 %	
021020.000	Carni della specie bovina	161,50 yen/kg	R5	S	154,16 yen/kg	146,82 yen/kg	139,48 yen/kg	132,14 yen/kg	124,80 yen/kg	117,45 yen/kg	
	altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie										
021092.000	di balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)										
	– di balene, delfini e marsovini (mammiferi della specie dei cetacei); di lamantini e di dugonghi (mammiferi della specie dei sireni)		X								
	– altro	4,2 %	A		Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	
0210.99	altro										
	1 della specie suina										
021099.011	[1] ciascun chilogrammo il cui prezzo non supera i prezzi di entrata delle carni trasformate della specie suina, in valore in dogana	per ciascun chilogrammo, la differenza tra il valore ottenuto moltiplicando il prezzo all'importazione standard delle carni trasformate della specie suina per 1,5 e il valore ottenuto moltiplicando il valore in dogana per 0,6	B10**	SG3, S	B10**	B10**	B10**	B10**	B10**	B10**	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
021099.019	[2] ciascun chilogrammo il cui prezzo supera i prezzi di entrata delle carni trasformate della specie suina, in valore in dogana	8,5 %	B10***	SG3, S	4,3 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	2,2 %	1,8 %	
021099.020	2 della specie bovina	161,50 yen/kg	R5	S	154,16 yen/kg	146,82 yen/kg	139,48 yen/kg	132,14 yen/kg	124,80 yen/kg	117,45 yen/kg	
	Capitolo 3 Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici										
03.01	Pesci vivi										
	altri pesci vivi										
0301.94	Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)										
	2 altro										
030194.220	– Tonni rossi del Pacifico (<i>Thunnus orientalis</i>)	3,5 %	B10		3,2 %	2,9 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,6 %	
0301.99	altro										
	2 altro										
030199.210	(1) Nishin (<i>Clupea</i> spp.), tara (<i>Gadus</i> spp., <i>Theragra</i> spp. e <i>Merluccius</i> spp.), buri (<i>Seriola</i> spp.), saba (<i>Scomber</i> spp.), iwashi (<i>Etrumeus</i> spp., <i>Sardinops</i> spp. e <i>Engraulis</i> spp.), aji (<i>Trachurus</i> spp. e <i>Decapterus</i> spp.) e samma (<i>Cololabis</i> spp.)	10,0 %	B15		9,4 %	8,8 %	8,1 %	7,5 %	6,9 %	6,3 %	
	(2) altro										
030199.290	– altro	3,5 %	B10		3,2 %	2,9 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,6 %	
03.02	Pesci freschi o refrigerati, esclusi i filetti di pesce e di altra carne di pesci della voce 03.04										
	Salmonidi, escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302.91 a 0302.99										
030211.000	Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>)	3,5 %	B10		3,2 %	2,9 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,6 %	
0302.13	Salmoni del Pacifico (<i>Oncorhynchus nerka</i> , <i>Oncorhynchus gorbuscha</i> , <i>Oncorhynchus keta</i> , <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> , <i>Oncorhynchus kisutch</i> , <i>Oncorhynchus masou</i> e <i>Oncorhynchus rhodurus</i>)										
030213.011	– Salmoni rossi (<i>Oncorhynchus nerka</i>)	3,5 %	B8		3,1 %	2,7 %	2,3 %	1,9 %	1,6 %	1,2 %	
030213.012	– Salmoni argentati (<i>Oncorhynchus kisutch</i>)	3,5 %	B10		3,2 %	2,9 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,6 %	
030213.019	– altro	3,5 %	B8		3,1 %	2,7 %	2,3 %	1,9 %	1,6 %	1,2 %	
030219.000	altro	3,5 %	B10		3,2 %	2,9 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,6 %	
	Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>], escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302.91 a 0302.99										
030231.000	Tonni bianchi o alalunga (<i>Thunnus alalunga</i>)	3,5 %	B10		3,2 %	2,9 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,6 %	

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
030234.000	Tonni obesi (<i>Thunnus obesus</i>)	3,5 %	B10		3,2 %	2,9 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,6 %	
0302.35	Tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)										
030235.010	– Tonni rossi dell'Atlantico (<i>Thunnus thynnus</i>)	3,5 %	B5		2,9 %	2,3 %	1,8 %	1,2 %	0,6 %	Esenzione	
030235.020	– Tonni rossi del Pacifico (<i>Thunnus orientalis</i>)	3,5 %	B10		3,2 %	2,9 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,6 %	
030236.000	Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	3,5 %	B10		3,2 %	2,9 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,6 %	
030239.000	altro	3,5 %	B10		3,2 %	2,9 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,6 %	
	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), acciughe (<i>Engraulis</i> spp.), sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>), sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>), sgombri indiani (<i>Rastrelliger</i> spp.), maccarelli reali (<i>Scomberomorus</i> spp.), suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.), carangi (<i>Caranx</i> spp.), cobia (<i>Rachycentron canadum</i>), pampi argentei (<i>Pampus</i> spp.), costardella saira (<i>Cololabis saira</i>), sugarotti (<i>Decapterus</i> spp.), capelin (<i>Mallotus villosus</i>), pesci spada (<i>Xiphias gladius</i>), tonnetti (<i>Euthynnus affinis</i>), boniti (<i>Sarda</i> spp.), marlin, pesci vela e pesci lancia (<i>Istiophoridae</i>), escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302.91 a 0302.99										
030241.000	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>)	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	
030242.000	Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	10,0 %	B15		9,4 %	8,8 %	8,1 %	7,5 %	6,9 %	6,3 %	
0302.43	Sardine (<i>Sardina pilchardus</i> , <i>Sardinops</i> spp.), alacce (<i>Sardinella</i> spp.), spratti (<i>Sprattus sprattus</i>)										
030243.100	1 del genere <i>Sardinops</i> spp.	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	
030244.000	Sgombri (<i>Scomber scombrus</i> , <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>)	10,0 %	B15		9,4 %	8,8 %	8,1 %	7,5 %	6,9 %	6,3 %	
030245.000	Suri e sugarelli (<i>Trachurus</i> spp.)	10,0 %	B15		9,4 %	8,8 %	8,1 %	7,5 %	6,9 %	6,3 %	
030247.000	Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	3,5 %	B8		3,1 %	2,7 %	2,3 %	1,9 %	1,6 %	1,2 %	
0302.49	altro										
030249.100	1 Costardella saira (<i>Cololabis saira</i>) e sugarotti (<i>Decapterus</i> spp.)	10,0 %	B15		9,4 %	8,8 %	8,1 %	7,5 %	6,9 %	6,3 %	
	2 altro										
030249.210	– Maccarelli reali (<i>Scomberomorus</i> spp.)	3,5 %	B10		3,2 %	2,9 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,6 %	
030249.220	– Marlin (<i>Istiophoridae</i>)	3,5 %	B10		3,2 %	2,9 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,6 %	
	Pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Euclichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i> , escluse le frattaglie di pesce commestibili delle sottovoci da 0302.91 a 0302.99										
030251.000	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	– altro										
030459.291	– – Tonni rossi (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)	3,5 %	B10		3,2 %	2,9 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,6 %	
030459.292	– – Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	3,5 %	B10		3,2 %	2,9 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,6 %	
	Filetti congelati di pesci delle famiglie <i>Bregmacerotidae</i> , <i>Eulichthyidae</i> , <i>Gadidae</i> , <i>Macrouridae</i> , <i>Melanonidae</i> , <i>Merlucciidae</i> , <i>Moridae</i> e <i>Muraenolepididae</i>										
030471.000	Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	10,0 %	B8		8,9 %	7,8 %	6,7 %	5,6 %	4,4 %	3,3 %	
0304.74	Naselli (<i>Merluccius</i> spp., <i>Urophycis</i> spp.)										
030474.100	1 del genere <i>Merluccius</i> spp.	10,0 %	B8		8,9 %	7,8 %	6,7 %	5,6 %	4,4 %	3,3 %	
030475.000	Merluzzi dell'Alaska (<i>Theragra chalcogramma</i>)	10,0 %	B8		8,9 %	7,8 %	6,7 %	5,6 %	4,4 %	3,3 %	
0304.79	altro										
030479.100	1 Tara (<i>Gadus</i> spp., <i>Theragra</i> spp.)	10,0 %	B8		8,9 %	7,8 %	6,7 %	5,6 %	4,4 %	3,3 %	
	Filetti congelati di altri pesci										
030484.000	Pesce spada (<i>Xiphias gladius</i>)	3,5 %	B8		3,1 %	2,7 %	2,3 %	1,9 %	1,6 %	1,2 %	
0304.87	Tonni (del genere <i>Thunnus</i>), tonnetti striati [<i>Euthynnus (Katsuwonus) pelamis</i>]										
	– Tonni (del genere <i>Thunnus</i>)										
030487.020	– – Tonni rossi (<i>Thunnus thynnus</i> , <i>Thunnus orientalis</i>)	3,5 %	B5		2,9 %	2,3 %	1,8 %	1,2 %	0,6 %	Esenzione	
030487.030	– – Tonni rossi del sud (<i>Thunnus maccoyii</i>)	3,5 %	B10		3,2 %	2,9 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,6 %	
0304.89	altro										
030489.100	1 Nishin (<i>Clupea</i> spp.), buri (<i>Seriola</i> spp.), saba (<i>Scomber</i> spp.), iwashi (<i>Etrumeus</i> spp., <i>Sardinops</i> spp. e <i>Engraulis</i> spp.), aji (<i>Trachurus</i> spp. e <i>Decapterus</i> spp.) e samma (<i>Cololabis</i> spp.)	10,0 %	B5		8,3 %	6,7 %	5,0 %	3,3 %	1,7 %	Esenzione	
	2 altro										
030489.210	– Marlin (<i>Istiophoridae</i>)	3,5 %	B8		3,1 %	2,7 %	2,3 %	1,9 %	1,6 %	1,2 %	
	altri, congelati										
0304.99	altro										
	1 Nishin (<i>Clupea</i> spp.), buri (<i>Seriola</i> spp.), saba (<i>Scomber</i> spp.), iwashi (<i>Etrumeus</i> spp., <i>Sardinops</i> spp. e <i>Engraulis</i> spp.), aji (<i>Trachurus</i> spp. e <i>Decapterus</i> spp.) e samma (<i>Cololabis</i> spp.)										
030499.120	– Buri (<i>Seriola</i> spp.), saba (<i>Scomber</i> spp.), iwashi (<i>Etrumeus</i> spp., <i>Sardinops</i> spp. e <i>Engraulis</i> spp.), aji (<i>Trachurus</i> spp. e <i>Decapterus</i> spp.) e samma (<i>Cololabis</i> spp.)	10,0 %	B5		8,3 %	6,7 %	5,0 %	3,3 %	1,7 %	Esenzione	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	– Nishin (<i>Clupea</i> spp.), tara (<i>Gadus</i> spp., <i>Theragra</i> spp. e <i>Merluccius</i> spp.), buri (<i>Seriola</i> spp.), saba (<i>Scomber</i> spp.), iwashi (<i>Etrumeus</i> spp., <i>Sardinops</i> spp. e <i>Engraulis</i> spp.), aji (<i>Trachurus</i> spp. e <i>Decapterus</i> spp.) e samma (<i>Cololabis</i> spp.)										
030572.221	– – Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	15,0 %	B10		13,6 %	12,3 %	10,9 %	9,5 %	8,2 %	6,8 %	
030572.222	– – altro	15,0 %	B10		13,6 %	12,3 %	10,9 %	9,5 %	8,2 %	6,8 %	
	(3) salati o in salamoia										
	B altro										
030572.321	– Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea palasii</i>)	15,0 %	B10		13,6 %	12,3 %	10,9 %	9,5 %	8,2 %	6,8 %	
030572.322	– Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	15,0 %	B10		13,6 %	12,3 %	10,9 %	9,5 %	8,2 %	6,8 %	
030572.323	– Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	15,0 %	B10		13,6 %	12,3 %	10,9 %	9,5 %	8,2 %	6,8 %	
	– altro										
030572.324	– – Nishin (<i>Clupea</i> spp.), tara (<i>Gadus</i> spp., <i>Theragra</i> spp. e <i>Merluccius</i> spp.), buri (<i>Seriola</i> spp.), saba (<i>Scomber</i> spp.), iwashi (<i>Etrumeus</i> spp. e <i>Sardinops</i> spp.), aji (<i>Trachurus</i> spp. e <i>Decapterus</i> spp.) e samma (<i>Cololabis</i> spp.)	10,5 %	B10		9,5 %	8,6 %	7,6 %	6,7 %	5,7 %	4,8 %	
030572.329	– – altro	10,5 %	B10		9,5 %	8,6 %	7,6 %	6,7 %	5,7 %	4,8 %	
0305.79	altro										
	2 altro										
	(2) secchi										
	B altro										
	– Nishin (<i>Clupea</i> spp.), tara (<i>Gadus</i> spp., <i>Theragra</i> spp. e <i>Merluccius</i> spp.), buri (<i>Seriola</i> spp.), saba (<i>Scomber</i> spp.), iwashi (<i>Etrumeus</i> spp., <i>Sardinops</i> spp. e <i>Engraulis</i> spp.), aji (<i>Trachurus</i> spp. e <i>Decapterus</i> spp.) e samma (<i>Cololabis</i> spp.)										
030579.221	– – Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	15,0 %	B10		13,6 %	12,3 %	10,9 %	9,5 %	8,2 %	6,8 %	
030579.222	– – altro	15,0 %	B10		13,6 %	12,3 %	10,9 %	9,5 %	8,2 %	6,8 %	
	(3) salati o in salamoia										
	B altro										
030579.321	– Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea palasii</i>)	15,0 %	B10		13,6 %	12,3 %	10,9 %	9,5 %	8,2 %	6,8 %	
030579.322	– Merluzzi bianchi (<i>Gadus morhua</i> , <i>Gadus ogac</i> , <i>Gadus macrocephalus</i>)	15,0 %	B10		13,6 %	12,3 %	10,9 %	9,5 %	8,2 %	6,8 %	
030579.323	– Acciughe (<i>Engraulis</i> spp.)	15,0 %	B10		13,6 %	12,3 %	10,9 %	9,5 %	8,2 %	6,8 %	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	– altro										
030579.324	– – Nishin (<i>Clupea</i> spp.), tara (<i>Gadus</i> spp., <i>Theragra</i> spp. e <i>Merluccius</i> spp.), buri (<i>Seriola</i> spp.), saba (<i>Scomber</i> spp.), iwashi (<i>Etrumeus</i> spp. e <i>Sardinops</i> spp.), aji (<i>Trachurus</i> spp. e <i>Decapterus</i> spp.) e samma (<i>Cololabis</i> spp.)	10,5 %	B10		9,5 %	8,6 %	7,6 %	6,7 %	5,7 %	4,8 %	
030579.329	– – altro	10,5 %	B10		9,5 %	8,6 %	7,6 %	6,7 %	5,7 %	4,8 %	
03.06	Crostacei, anche sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei affumicati, anche sgusciati, anche cotti prima o durante l'affumicatura; crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, anche refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di crostacei, atti all'alimentazione umana										
	vivi, freschi o refrigerati										
0306.33	Granchi										
030633.140	– <i>Erimacrus isenbecki</i>	4,0 %	B10		3,6 %	3,3 %	2,9 %	2,5 %	2,2 %	1,8 %	
03.07	Molluschi, anche separati dalla loro conchiglia, vivi, freschi, refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; molluschi affumicati, anche separati dalla loro conchiglia, anche cotti prima o durante l'affumicatura; farine, polveri e agglomerati in forma di pellet di molluschi, atti all'alimentazione umana										
	Ostriche										
0307.19	altro										
	1 affumicate										
030719.210	– Muscoli adduttori dei molluschi	6,7 %	B8		6,0 %	5,2 %	4,5 %	3,7 %	3,0 %	2,2 %	
	Conchiglie dei pellegrini (<i>Coquilles St Jacques</i>), ventagli o pettini, altre conchiglie dei generi <i>Pecten</i> , <i>Chlamys</i> o <i>Placopecten</i>										
030721.000	vivi, freschi o refrigerati	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	
030722.000	congelati	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	
0307.29	altro										
030729.500	1 affumicati	6,7 %	B8		6,0 %	5,2 %	4,5 %	3,7 %	3,0 %	2,2 %	
030729.200	2 altro	15,0 %	B10		13,6 %	12,3 %	10,9 %	9,5 %	8,2 %	6,8 %	
	Mitili (<i>Mytilus</i> spp., <i>Perna</i> spp.)										
0307.39	altro										
	1 affumicati										
030739.510	– Muscoli adduttori dei molluschi	6,7 %	B5		5,6 %	4,5 %	3,4 %	2,2 %	1,1 %	Esenzione	
	Seppie e calamari										
0307.42	vivi, freschi o refrigerati										
030742.090	– altro	5,0 %	B10		4,5 %	4,1 %	3,6 %	3,2 %	2,7 %	2,3 %	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
0307.43	congelati										
030743.020	– Totano (<i>Ommastrephes bartramii</i>)	3,5 %	B8		3,1 %	2,7 %	2,3 %	1,9 %	1,6 %	1,2 %	
030743.030	– Totano del Pacifico (<i>Todarodes pacificus</i>), totano gigante del Pacifico (<i>Dosidicus gigas</i>), calamaro del Pacifico (<i>Lololus</i> spp.), «totani diversi» (<i>Illex</i> spp.) e «calamaretto lucciola» (<i>Watasenia scintillans</i>)	5,0 %	B10		4,5 %	4,1 %	3,6 %	3,2 %	2,7 %	2,3 %	
030743.090	– altro										
	– – Seppie (<i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiolo</i> spp.) e calamari (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.)	3,5 %	B8		3,1 %	2,7 %	2,3 %	1,9 %	1,6 %	1,2 %	
	– – altro	3,5 %	B10		3,2 %	2,9 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,6 %	
0307.49	altro										
030749.500	1 affumicati	6,7 %	B8		6,0 %	5,2 %	4,5 %	3,7 %	3,0 %	2,2 %	
	2 altro										
030749.210	– Mongo ika										
	– – secchi, salati o in salamoia	15,0 %	B10		13,6 %	12,3 %	10,9 %	9,5 %	8,2 %	6,8 %	
	– – altro	15,0 %	B8		13,3 %	11,7 %	10,0 %	8,3 %	6,7 %	5,0 %	
030749.290	– altro										
	– – Seppie (<i>Rossia macrosoma</i> , <i>Sepiolo</i> spp.) e calamari (<i>Ommastrephes</i> spp., <i>Loligo</i> spp., <i>Nototodarus</i> spp., <i>Sepioteuthis</i> spp.), secchi, salati o in salamoia	15,0 %	B10		13,6 %	12,3 %	10,9 %	9,5 %	8,2 %	6,8 %	
	– – altro	15,0 %	B8		13,3 %	11,7 %	10,0 %	8,3 %	6,7 %	5,0 %	
	Vongole, cardidi e arche (famiglie <i>Arctidae</i> , <i>Arctidae</i> , <i>Cardiidae</i> , <i>Donacidae</i> , <i>Hiatellidae</i> , <i>Mactridae</i> , <i>Mesodesmatidae</i> , <i>Myidae</i> , <i>Semelidae</i> , <i>Solecurtidae</i> , <i>Solenidae</i> , <i>Tridacnidae</i> e <i>Veneridae</i>)										
0307.71	vivi, freschi o refrigerati										
030771.100	1 Muscoli adduttori dei molluschi	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	
	3 altro										
030771.310	– Akagai (<i>Scapharca broughtonii</i>), vive	7,0 %	B10		6,4 %	5,7 %	5,1 %	4,5 %	3,8 %	3,2 %	
030771.320	– Vongole (<i>Ruditapes philippinarum</i>)	7,0 %	B10		6,4 %	5,7 %	5,1 %	4,5 %	3,8 %	3,2 %	
030771.390	– altro	7,0 %	B13		6,5 %	6,0 %	5,5 %	5,0 %	4,5 %	4,0 %	
0307.72	congelati										
030772.100	1 Muscoli adduttori dei molluschi	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	
	3 altro										
030772.310	– Vongole (<i>Ruditapes philippinarum</i>)	7,0 %	B10		6,4 %	5,7 %	5,1 %	4,5 %	3,8 %	3,2 %	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
030772.390	– altro	7,0 %	B8		6,2 %	5,4 %	4,7 %	3,9 %	3,1 %	2,3 %	
0307.79	altro										
	1 affumicati										
030779.210	– Muscoli adduttori dei molluschi	6,7 %	B5		5,6 %	4,5 %	3,4 %	2,2 %	1,1 %	Esenzione	
	2 altro										
030779.310	(1) Muscoli adduttori dei molluschi	15,0 %	B10		13,6 %	12,3 %	10,9 %	9,5 %	8,2 %	6,8 %	
	(3) altro										
030779.339	– altro	10,5 %	B10		9,5 %	8,6 %	7,6 %	6,7 %	5,7 %	4,8 %	
	Abaloni (<i>Haliotis</i> spp.) e strombi (<i>Strombus</i> spp.)										
030781.000	Abaloni vivi, freschi o refrigerati (<i>Haliotis</i> spp.)	7,0 %	B10		6,4 %	5,7 %	5,1 %	4,5 %	3,8 %	3,2 %	
030782.000	Strombi vivi, freschi o refrigerati (<i>Strombus</i> spp.)										
	– Muscoli adduttori dei molluschi	7,0 %	B10		6,4 %	5,7 %	5,1 %	4,5 %	3,8 %	3,2 %	
	– altro	7,0 %	B13		6,5 %	6,0 %	5,5 %	5,0 %	4,5 %	4,0 %	
030784.000	Strombi congelati (<i>Strombus</i> spp.)										
	– Muscoli adduttori dei molluschi	7,0 %	B10		6,4 %	5,7 %	5,1 %	4,5 %	3,8 %	3,2 %	
	– altro	7,0 %	A		Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	
0307.87	Altri abaloni (<i>Haliotis</i> spp.)										
030787.900	2 altro	10,5 %	B10		9,5 %	8,6 %	7,6 %	6,7 %	5,7 %	4,8 %	
0307.88	Altri strombi (<i>Strombus</i> spp.)										
030788.100	1 affumicati										
	– Muscoli adduttori dei molluschi	6,7 %	B8		6,0 %	5,2 %	4,5 %	3,7 %	3,0 %	2,2 %	
	– altro	6,7 %	A		Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	
030788.900	2 altro	10,5 %	B10		9,5 %	8,6 %	7,6 %	6,7 %	5,7 %	4,8 %	
	altri, compresi farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, atti all'alimentazione umana										
0307.91	vivi, freschi o refrigerati										
030791.010	– Muscoli adduttori dei molluschi	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	
	– altro										
030791.091	– – Pettinidi (<i>Pectinidae</i>)	7,0 %	B10		6,4 %	5,7 %	5,1 %	4,5 %	3,8 %	3,2 %	
030791.092	– – Vongole d'acqua dolce	7,0 %	B10		6,4 %	5,7 %	5,1 %	4,5 %	3,8 %	3,2 %	
030791.099	– – altro	7,0 %	B13		6,5 %	6,0 %	5,5 %	5,0 %	4,5 %	4,0 %	

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
040110.110	<p>– per quanto riguarda il latte e la crema in questa sottovoce 1, 0401.20-1, 0401.40-1 e 0401.50-1-(1), (2), il latticello ecc. in 0403.10-1 e 0403.90-1-(1)-[2], (2)-[2] e (3)-[2], i prodotti costituiti di componenti naturali del latte in 0404.90-1-(1)-[1], [2], (2)-[1], [2], (3)-[1], [2], le altre preparazioni alimentari contenenti cacao in 1806.20-1-(1), 1806.90-2-(1)-A, le preparazioni alimentari in 1901.10-1-(1), (2), 1901.20-1-(1)-A, B e 1901.90-1-(1)-A, B, le preparazioni a base di caffè ecc. in 2101.12-2-(1)-A, B e 2101.20-2-(1)-A, B, le preparazioni alimentari in 2106.10-1 e 2106.90-1-(1), (2), nei limiti quantitativi di un contingente tariffario stabilito da un'ordinanza governativa in vigore al momento dell'importazione e alle condizioni definite dalle normative pertinenti in vigore al momento dell'importazione</p> <p>Nota: il contingente tariffario è calcolato sulla base di 133 940 tonnellate, valutate come latte intero secondo le modalità stabilite da un'ordinanza governativa, in considerazione della quantità importata nell'esercizio fiscale precedente (aprile-marzo), della situazione del mercato internazionale e di altre condizioni pertinenti, ed è denominato in appresso, in questa voce e nelle voci 04.03, 04.04, 18.06, 19.01, 21.01 e 21.06, «il contingente cumulativo degli altri prodotti lattiero-caseari»</p>	25,0 %	R6		22,9 %	20,8 %	18,8 %	16,7 %	14,6 %	12,5 %	
040110.190	– altro		X	S							
040110.200	2 altro	21,3 %	B10		19,4 %	17,4 %	15,5 %	13,6 %	11,6 %	9,7 %	
0401.20	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % ed inferiore o uguale a 6 %										
	1 sterilizzati, congelati o conservati										
040120.110	– per «il contingente cumulativo degli altri prodotti lattiero-caseari»	25,0 %	R6		22,9 %	20,8 %	18,8 %	16,7 %	14,6 %	12,5 %	
040120.190	– altro		X	S							
040120.200	2 altro	21,3 %	R7	S	20,2 %	20,2 %	20,2 %	20,2 %	20,2 %	20,2 %	
0401.40	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6 % ed inferiore o uguale a 10 %										
	1 sterilizzati, congelati o conservati										
040140.110	– per «il contingente cumulativo degli altri prodotti lattiero-caseari»	25,0 %	R6		22,9 %	20,8 %	18,8 %	16,7 %	14,6 %	12,5 %	
040140.190	– altro		X	S							
040140.200	2 altro	21,3 %	R8	S	20,4 %	19,5 %	18,6 %	17,8 %	16,9 %	16,0 %	
0401.50	aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 %										
	1 sterilizzati, congelati o conservati: altra crema avente tenore, in peso, di materie grasse, uguale o superiore a 13 % (diversa da quella sterilizzata, congelata o conservata)										
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 45 %										
040150.111	– per «il contingente cumulativo degli altri prodotti lattiero-caseari»	25,0 %	R6		22,9 %	20,8 %	18,8 %	16,7 %	14,6 %	12,5 %	
040150.119	– altro		X	S							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
040210.211	<p>– per quanto riguarda il latte e la crema in polvere, in granuli o in altre forme solide per la ristorazione scolastica ecc. in questa sottovoce 2-(1)-[1], e 0402.21-2-(1), nei limiti quantitativi di un contingente tariffario stabilito da un'ordinanza governativa in vigore al momento dell'importazione e alle condizioni definite dalle normative pertinenti in vigore al momento dell'importazione</p> <p>Nota: il contingente tariffario è calcolato sulla base di 7 264 tonnellate, in considerazione della quantità della domanda interna potenziale nell'esercizio finanziario in corso (aprile-marzo), della situazione del mercato internazionale e di altre condizioni pertinenti, ed è denominato in appresso in questa voce «il contingente cumulativo del latte scremato in polvere per la ristorazione scolastica ecc.»</p>		Xq1								
040210.212	– altro	396 yen/kg	CT	CT-23, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	[2] per l'alimentazione										
040210.216	– per «il contingente cumulativo del latte scremato in polvere per usi diversi dalla ristorazione scolastica ecc.»		Xq1								
040210.217	– altro	396 yen/kg	R9	S	R9	R9	R9	R9	R9	R9	
	(2) altro										
040210.221	<p>[1] importati dalla Agriculture and Livestock Industries Corporation nel limite quantitativo stabilito dall'articolo 13, paragrafo 1, della legge provvisoria sull'indennizzo dei produttori di latte destinato alla trasformazione (legge n. 112 del 1965) o importati con l'approvazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca secondo le modalità stabilite al paragrafo 2 del medesimo articolo</p>		Xq1								
	[2] altro										
040210.222	– per «il contingente cumulativo del latte scremato in polvere per usi diversi dalla ristorazione scolastica ecc.»		Xq1								
040210.229	– altro	21,3 % + 396 yen/kg	CT	CT-23, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1,5 %										
0402.21	senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti										
	1 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 5 %										
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 30 %										
040221.111	<p>– importati dalla Agriculture and Livestock Industries Corporation nel limite quantitativo stabilito dall'articolo 13, paragrafo 1, della legge provvisoria sull'indennizzo dei produttori di latte destinato alla trasformazione (legge n. 112 del 1965) o importati con l'approvazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca secondo le modalità stabilite al paragrafo 2 del medesimo articolo</p>		Xq1								

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
040221.119	– altro										
	– – destinati ad essere utilizzati come materie per il cioccolato	25,5 % + 612 yen/kg	CT	CT-24, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	– – altro	25,5 % + 612 yen/kg	CT	CT-23, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	(2) altro										
040221.121	– importati dalla Agriculture and Livestock Industries Corporation nel limite quantitativo stabilito dall'articolo 13, paragrafo 1, della legge provvisoria sull'indennizzo dei produttori di latte destinato alla trasformazione (legge n. 112 del 1965) o importati con l'approvazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca secondo le modalità stabilite al paragrafo 2 del medesimo articolo		Xq1								
040221.129	– altro										
	– – destinati ad essere utilizzati come materie per il cioccolato	25,5 % + 1 023 yen/kg	CT	CT-24, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	– – altro	25,5 % + 1 023 yen/kg	CT	CT-23, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	2 altro										
	(1) per la ristorazione scolastica ecc. e per l'alimentazione										
	– per la ristorazione scolastica ecc.										
040221.211	– – per «il contingente cumulativo del latte scremato in polvere per la ristorazione scolastica ecc.»		Xq1								
040221.212	– – altro	425 yen/kg	CT	CT-23, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	– per l'alimentazione										
040221.216	– – per «il contingente cumulativo del latte scremato in polvere per usi diversi dalla ristorazione scolastica ecc.»		Xq1								
040221.217	– – altro	425 yen/kg	R10	S	R10	R10	R10	R10	R10	R10	
	(2) altro										
040221.221	[1] importati dalla Agriculture and Livestock Industries Corporation nel limite quantitativo stabilito dall'articolo 13, paragrafo 1, della legge provvisoria sull'indennizzo dei produttori di latte destinato alla trasformazione (legge n. 112 del 1965) o importati con l'approvazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca secondo le modalità stabilite al paragrafo 2 del medesimo articolo		Xq1								
	[2] altro										
040221.222	– per «il contingente cumulativo del latte scremato in polvere per usi diversi dalla ristorazione scolastica ecc.»		Xq1								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
040291.110	(1) Panna montata in recipienti pressurizzati	25,5 %	B5**		12,8 %	10,2 %	7,7 %	5,1 %	2,6 %	Esenzione	
	(2) altro										
040291.121	<p>– per quanto riguarda il latte e la crema in questa sottovoce 1-(2) e 2, nei limiti quantitativi di un contingente tariffario stabilito da un'ordinanza governativa in vigore al momento dell'importazione e alle condizioni definite dalle normative pertinenti in vigore al momento dell'importazione</p> <p>Nota: il contingente tariffario è calcolato sulla base di 1 500 tonnellate, in considerazione della quantità importata nell'esercizio finanziario precedente (aprile-marzo), della situazione del mercato internazionale e di altre condizioni pertinenti, ed è denominato in appresso in questa sottovoce «il contingente cumulativo»</p>		Xq1								
040291.129	– altro	25,5 % + 509 yen/kg	CT	CT-21, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	2 altro										
040291.210	– per «il contingente cumulativo»		Xq1								
040291.290	– altro	21,3 % + 254 yen/kg	CT	CT-21, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
0402.99	altro										
	1 aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8 %										
040299.110	(1) Panna montata in recipienti pressurizzati	25,5 %	B5**		12,8 %	10,2 %	7,7 %	5,1 %	2,6 %	Esenzione	
	(2) altro										
040299.121	<p>– importati dalla Agriculture and Live-stock Industries Corporation nel limite quantitativo stabilito dall'articolo 13, paragrafo 1, della legge provvisoria sull'indennizzo dei produttori di latte destinato alla trasformazione (legge n. 112 del 1965) o importati con l'approvazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca secondo le modalità stabilite al paragrafo 2 del medesimo articolo</p>		Xq1								
040299.129	– altro	25,5 % + 509 yen/kg	CT	CT-23, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	2 altro										
040299.210	<p>– importati dalla Agriculture and Live-stock Industries Corporation nel limite quantitativo stabilito dall'articolo 13, paragrafo 1, della legge provvisoria sull'indennizzo dei produttori di latte destinato alla trasformazione (legge n. 112 del 1965) o importati con l'approvazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca secondo le modalità stabilite al paragrafo 2 del medesimo articolo</p>		Xq1								
040299.290	– altro	25,5 % + 254 yen/kg	CT	CT-23, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	– per «il contingente cumulativo degli altri prodotti lattiero-caseari»										
040390.136	– – con aggiunta di zuccheri	35,0 %	R6		32,1 %	29,2 %	26,3 %	23,3 %	20,4 %	17,5 %	
040390.137	– – altro	25,0 %	R6		22,9 %	20,8 %	18,8 %	16,7 %	14,6 %	12,5 %	
040390.138	– altro		X	S							
040390.200	2 altro	21,3 %	R5	S	20,3 %	19,4 %	18,4 %	17,4 %	16,5 %	15,5 %	
04.04	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove										
0404.10	Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti										
	1 sterilizzato, congelato, conservato, concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti										
	(1) avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 5 %										
	[1] importato dalla Agriculture and Livestock Industries Corporation nel limite quantitativo stabilito dall'articolo 13, paragrafo 1, della legge provvisoria sull'indennizzo dei produttori di latte destinato alla trasformazione (legge n. 112 del 1965) o importato con l'approvazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca secondo le modalità stabilite al paragrafo 2 del medesimo articolo										
040410.111	– con aggiunta di zuccheri		Xq1								
040410.119	– altro		Xq1								
	[2] altro										
	[i] ad alta concentrazione di minerali										
	– per quanto riguarda il siero di latte ad alta concentrazione di minerali in questa sottovoce 1-(1)-[2]-[i] e (2)-[2]-[i], nei limiti quantitativi di un contingente tariffario stabilito da un'ordinanza governativa in vigore al momento dell'importazione e alle condizioni definite dalle normative pertinenti in vigore al momento dell'importazione Nota: il contingente tariffario è calcolato sulla base di 14 000 tonnellate, in considerazione della quantità della domanda interna potenziale nell'esercizio finanziario in corso (aprile-marzo), della situazione del mercato internazionale e di altre condizioni pertinenti, ed è denominato in appresso «il contingente cumulativo del siero di latte ad alta concentrazione di minerali»										
040410.121	– – con aggiunta di zuccheri		Xq1								
040410.122	– – altro		Xq1								

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
040410.129	– altro										
	– – contingente tariffario per l'Unione europea										
	– – – con aggiunta di zuccheri	29,8 % + 425 yen/kg	CT	CT-22, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	– – – altro	29,8 % + 425 yen/kg	CT	CT-22, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	– – altro										
	– – – avente tenore, in peso, di proteine del latte, calcolato sulla materia secca, inferiore a 25 % (siero di latte in polvere)										
	– – – – con aggiunta di zuccheri	29,8 % + 425 yen/kg	R11	SG4**, S	35,0 % + 40 yen/kg	32,6 % + 37,20 yen/kg	30,1 % + 34,40 yen/kg	27,7 % + 31,60 yen/kg	25,2 % + 28,80 yen/kg	22,8 % + 26 yen/kg	
	– – – – altro	29,8 % + 425 yen/kg	R12	SG4**, S	25,0 % + 40 yen/kg	23,3 % + 37,20 yen/kg	21,5 % + 34,40 yen/kg	19,8 % + 31,60 yen/kg	18,0 % + 28,80 yen/kg	16,3 % + 26 yen/kg	
	– – – – avente tenore, in peso, di proteine del latte, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 45 % [concentrato di proteine di siero di latte, denominato in appresso «WPC» (Whey Protein Concentrate)]										
	– – – – con aggiunta di zuccheri	29,8 % + 425 yen/kg	R11	SG4*, S	35,0 % + 40 yen/kg	32,6 % + 37,20 yen/kg	30,1 % + 34,40 yen/kg	27,7 % + 31,60 yen/kg	25,2 % + 28,80 yen/kg	22,8 % + 26 yen/kg	
	– – – – altro	29,8 % + 425 yen/kg	R12	SG4*, S	25,0 % + 40 yen/kg	23,3 % + 37,20 yen/kg	21,5 % + 34,40 yen/kg	19,8 % + 31,60 yen/kg	18,0 % + 28,80 yen/kg	16,3 % + 26 yen/kg	
	– – – – avente tenore, in peso, di proteine del latte, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 45 %										
	– – – – con aggiunta di zuccheri	29,8 % + 425 yen/kg	B5*****	S	35,0 % + 40 yen/kg	28,0 % + 32 yen/kg	21,0 % + 24 yen/kg	14,0 % + 16 yen/kg	7,0 % + 8 yen/kg	Esenzione	
	– – – – altro	29,8 % + 425 yen/kg	B5*****	S	25,0 % + 40 yen/kg	20,0 % + 32 yen/kg	15,0 % + 24 yen/kg	10,0 % + 16 yen/kg	5,0 % + 8 yen/kg	Esenzione	
	[ii] altro										
	1 con aggiunta di zuccheri										
040410.131	<p>– per quanto riguarda il siero di latte e il siero di latte modificato, diverso dal siero di latte al alta concentrazione di minerali, usati per la fabbricazione di alimenti misti quali stabiliti da un'ordinanza governativa, in questa sottovoce 1-(1)-[2]-[ii]-1, 2 e (2)-[2]-[ii]-1, 2, nei limiti quantitativi di un contingente tariffario stabilito da un'ordinanza governativa in vigore al momento dell'importazione e alle condizioni definite dalle normative pertinenti in vigore al momento dell'importazione</p> <p>Nota: il contingente tariffario è calcolato sulla base di 45 000 tonnellate, in considerazione della quantità della domanda interna potenziale nell'esercizio finanziario in corso (aprile-marzo), della situazione del mercato internazionale e di altre condizioni pertinenti, ed è denominato in appresso in questa sottovoce «il contingente cumulativo del siero di latte ecc. per l'alimentazione»</p>		Xq1								

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
040410.139	– altro										
	– – contingente tariffario per l'Unione europea	29,8 % + 425 yen/kg	CT	CT-22, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	– – altro										
	– – – per la fabbricazione di alimenti misti contenenti un colorante aggiunto riconosciuto come di colore blu al momento dell'importazione	29,8 % + 425 yen/kg	A	S	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	
	– – – altro										
	– – – – avente tenore, in peso, di proteine del latte, calcolato sulla materia secca, inferiore a 25 % (siero di latte in polvere)	29,8 % + 425 yen/kg	R11	SG4**, S	35,0 % + 40 yen/kg	32,6 % + 37,20 yen/kg	30,1 % + 34,40 yen/kg	27,7 % + 31,60 yen/kg	25,2 % + 28,80 yen/kg	22,8 % + 26 yen/kg	
	– – – – avente tenore, in peso, di proteine del latte, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 45 % (WPC)	29,8 % + 425 yen/kg	R11	SG4*, S	35,0 % + 40 yen/kg	32,6 % + 37,20 yen/kg	30,1 % + 34,40 yen/kg	27,7 % + 31,60 yen/kg	25,2 % + 28,80 yen/kg	22,8 % + 26 yen/kg	
	– – – – avente tenore, in peso, di proteine del latte, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 45 %	29,8 % + 425 yen/kg	B5*****	S	35,0 % + 40 yen/kg	28,0 % + 32 yen/kg	21,0 % + 24 yen/kg	14,0 % + 16 yen/kg	7,0 % + 8 yen/kg	Esenzione	
	2 altro										
040410.141	– per la fabbricazione di alimenti misti quali stabiliti da un'ordinanza governativa in vigore al momento dell'importazione e alle condizioni definite dalle normative pertinenti in vigore al momento dell'importazione, per «il contingente cumulativo del siero di latte ecc. per l'alimentazione»		Xq1								
040410.142	– per quanto riguarda il siero di latte e i prodotti costituiti di componenti naturali del latte, usati per la fabbricazione di latte in polvere preparato per bambini nella prima infanzia e lattanti, in questa sottovoce 1-(1)-[2]-[ii]-2 e (2)-[2]-[ii]-2 e nella sottovoce 0404.90-1-(1)-[2], (2)-[2] e (3)-[2], nei limiti quantitativi di un contingente tariffario stabilito da un'ordinanza governativa in vigore al momento dell'importazione e alle condizioni definite dalle normative pertinenti in vigore al momento dell'importazione Nota: il contingente tariffario è calcolato sulla base di 25 000 tonnellate, in considerazione della quantità della domanda interna potenziale nell'esercizio finanziario in corso (aprile-marzo), della situazione del mercato internazionale e di altre condizioni pertinenti, ed è denominato in appresso in questa sottovoce e nella sottovoce 0404.90 «il contingente cumulativo del siero di latte ecc. usato per il latte in polvere preparato per bambini nella prima infanzia e lattanti»		Xq1								
040410.149	– altro										
	– – contingente tariffario per l'Unione europea										
	– – – Siero di latte (siero di latte preparato per le formule per lattanti)	29,8 % + 425 yen/kg	CT	CT-22, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	– – – Siero di latte (permeato di siero di latte)	29,8 % + 425 yen/kg	CT	CT-22, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	– – altro										
	– – – per la fabbricazione di alimenti misti contenenti un colorante aggiunto riconosciuto come di colore blu al momento dell'importazione	29,8 % + 425 yen/kg	A	S	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	
	– – – altro										
	– – – – avente tenore, in peso, di proteine del latte, calcolato sulla materia secca, inferiore a 25 % (siero di latte in polvere)	29,8 % + 425 yen/kg	R12	SG4**, S	25,0 % + 40 yen/kg	23,3 % + 37,20 yen/kg	21,5 % + 34,40 yen/kg	19,8 % + 31,60 yen/kg	18,0 % + 28,80 yen/kg	16,3 % + 26 yen/kg	
	– – – – avente tenore, in peso, di proteine del latte, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 45 % (WPC)	29,8 % + 425 yen/kg	R12	SG4*, S	25,0 % + 40 yen/kg	23,3 % + 37,20 yen/kg	21,5 % + 34,40 yen/kg	19,8 % + 31,60 yen/kg	18,0 % + 28,80 yen/kg	16,3 % + 26 yen/kg	
	– – – – avente tenore, in peso, di proteine del latte, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 45 %	29,8 % + 425 yen/kg	B5****	S	25,0 % + 40 yen/kg	20,0 % + 32 yen/kg	15,0 % + 24 yen/kg	10,0 % + 16 yen/kg	5,0 % + 8 yen/kg	Esenzione	
	(2) altro										
	[1] importati dalla Agriculture and Live-stock Industries Corporation nel limite quantitativo stabilito dall'articolo 13, paragrafo 1, della legge provvisoria sull'indennizzo dei produttori di latte destinato alla trasformazione (legge n. 112 del 1965) o importati con l'approvazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca secondo le modalità stabilite al paragrafo 2 del medesimo articolo										
040410.151	– con aggiunta di zuccheri		Xq1								
040410.159	– altro		Xq1								
	[2] altro										
	[i] siero di latte ad alta concentrazione di minerali										
	– per «il contingente cumulativo del siero di latte ad alta concentrazione di minerali»										
040410.161	– – con aggiunta di zuccheri		Xq1								
040410.162	– – altro		Xq1								
040410.169	– altro										
	– – contingente tariffario per l'Unione europea										
	– – – con aggiunta di zuccheri	29,8 % + 687 yen/kg	CT	CT-22, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	– – – altro	29,8 % + 687 yen/kg	CT	CT-22, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
040410.181	– per la fabbricazione di alimenti misti quali stabiliti da un'ordinanza governativa in vigore al momento dell'importazione e alle condizioni definite dalle normative pertinenti in vigore al momento dell'importazione, per «il contingente cumulativo del siero di latte ecc. per l'alimentazione»		Xq1								
040410.182	– per la fabbricazione di latte in polvere preparato per bambini nella prima infanzia e lattanti, per «il contingente cumulativo del siero di latte ecc. usato per il latte in polvere preparato per bambini nella prima infanzia e lattanti»		Xq1								
040410.189	– altro										
	– – contingente tariffario per l'Unione europea	29,8 % + 687 yen/kg	CT	CT-22, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	– – altro										
	– – – per la fabbricazione di alimenti misti contenenti un colorante aggiunto riconosciuto come di colore blu al momento dell'importazione	29,8 % + 687 yen/kg	A	S	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	
	– – – altro										
	– – – – avente tenore, in peso, di proteine del latte, calcolato sulla materia secca, inferiore a 25 % (siero di latte in polvere)	29,8 % + 687 yen/kg	R12	SG4**, S	25,0 % + 40 yen/kg	23,3 % + 37,20 yen/kg	21,5 % + 34,40 yen/kg	19,8 % + 31,60 yen/kg	18,0 % + 28,80 yen/kg	16,3 % + 26 yen/kg	
	– – – – avente tenore, in peso, di proteine del latte, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 45 % (WPC)	29,8 % + 687 yen/kg	R12	SG4*, S	25,0 % + 40 yen/kg	23,3 % + 37,20 yen/kg	21,5 % + 34,40 yen/kg	19,8 % + 31,60 yen/kg	18,0 % + 28,80 yen/kg	16,3 % + 26 yen/kg	
	– – – – avente tenore, in peso, di proteine del latte, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore a 45 %	29,8 % + 687 yen/kg	B5****	S	25,0 % + 40 yen/kg	20,0 % + 32 yen/kg	15,0 % + 24 yen/kg	10,0 % + 16 yen/kg	5,0 % + 8 yen/kg	Esenzione	
040410.200	2 altro	21,3 %	B10	S	19,4 %	17,4 %	15,5 %	13,6 %	11,6 %	9,7 %	
0404.90	altro										
	1 sterilizzati, congelati, conservati, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti										
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %										
	[1] con aggiunta di zuccheri										
040490.111	– per «il contingente cumulativo degli altri prodotti lattiero-caseari»	35,0 %	R6		32,1 %	29,2 %	26,3 %	23,3 %	20,4 %	17,5 %	
040490.112	– altro		X	S							
	[2] altro										
040490.116	– per la fabbricazione di latte in polvere preparato per bambini nella prima infanzia e lattanti, per «il contingente cumulativo del siero di latte ecc. usato per il latte in polvere preparato per bambini nella prima infanzia e lattanti»		Xq1								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
040510.110	[1] importato dalla Agriculture and Live-stock Industries Corporation nel limite quantitativo stabilito dall'articolo 13, paragrafo 1, della legge provvisoria sull'indennizzo dei produttori di latte destinato alla trasformazione (legge n. 112 del 1965) o importato con l'approvazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca secondo le modalità stabilite al paragrafo 2 del medesimo articolo		Xq1								
	[2] altro										
040510.121	– per quanto riguarda il burro ed altre materie grasse provenienti dal latte in questa sottovoce 1-[2], 2-[2] e nella sottovoce 0405.90-2-[2], nei limiti quantitativi di un contingente tariffario stabilito da un'ordinanza governativa in vigore al momento dell'importazione e alle condizioni definite dalle normative pertinenti in vigore al momento dell'importazione Nota: il contingente tariffario è calcolato sulla base di 581 tonnellate, in considerazione della quantità della domanda interna potenziale nell'esercizio finanziario in corso (aprile-marzo), della situazione del mercato internazionale e di altre condizioni pertinenti, ed è denominato in appresso in questa voce «il contingente cumulativo»		Xq1								
040510.129	– altro	29,8 % + 985 yen/kg	CT	CT-23, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	2 altro										
040510.210	[1] importati dalla Agriculture and Live-stock Industries Corporation nel limite quantitativo stabilito dall'articolo 13, paragrafo 1, della legge provvisoria sull'indennizzo dei produttori di latte destinato alla trasformazione (legge n. 112 del 1965) o importati con l'approvazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca secondo le modalità stabilite al paragrafo 2 del medesimo articolo		Xq1								
	[2] altro										
040510.221	– per «il contingente cumulativo»		Xq1								
040510.229	– altro	29,8 % + 1 159 yen/kg	CT	CT-23, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
0405.20	Paste da spalmare lattiere										
040520.010	– importate dalla Agriculture and Livestock Industries Corporation nel limite quantitativo stabilito dall'articolo 13, paragrafo 1, della legge provvisoria sull'indennizzo dei produttori di latte destinato alla trasformazione (legge n. 112 del 1965) o importate con l'approvazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca secondo le modalità stabilite al paragrafo 2 del medesimo articolo		Xq1								
040520.090	– altro	29,8 % + 985 yen/kg	CT	CT-23, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
0405.90	altri										
	1 aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %										
040590.110	– importati dalla Agriculture and Livestock Industries Corporation nel limite quantitativo stabilito dall'articolo 13, paragrafo 1, della legge provvisoria sull'indennizzo dei produttori di latte destinato alla trasformazione (legge n. 112 del 1965) o importati con l'approvazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca secondo le modalità stabilite al paragrafo 2 del medesimo articolo		Xq1								
040590.190	– altro	29,8 % + 985 yen/kg	CT	CT-23, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	2 altro										
040590.210	[1] importati dalla Agriculture and Livestock Industries Corporation nel limite quantitativo stabilito dall'articolo 13, paragrafo 1, della legge provvisoria sull'indennizzo dei produttori di latte destinato alla trasformazione (legge n. 112 del 1965) o importati con l'approvazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca secondo le modalità stabilite al paragrafo 2 del medesimo articolo		Xq1								
	[2] altro										
040590.221	– per «il contingente cumulativo»		Xq1								
040590.229	– altro	29,8 % + 1 159 yen/kg	CT	CT-23, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
04.06	Formaggi e latticini										
0406.10	Formaggio fresco (non stagionato), compreso il formaggio di siero di latte e i latticini										
040610.020	– A avente tenore, in peso, di materia secca inferiore o uguale a 48 %, tagliato a pezzi di peso non superiore a 4 g ciascuno, congelato, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 5 kg	22,4 %	CT	CT-25, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	– altro										
040610.010	– – destinato ad essere utilizzato come materie per formaggi fusi (esclusi quelli delle sottovoci 0406.20 e 0406.30) nei limiti quantitativi di un contingente tariffario stabilito da un'ordinanza governativa in vigore al momento dell'importazione e alle condizioni definite dalle normative pertinenti in vigore al momento dell'importazione Nota: il contingente tariffario è calcolato entro i limiti della quantità della domanda interna potenziale nell'esercizio finanziario successivo (aprile-marzo), detratta la quantità della produzione interna potenziale, nonché in considerazione della quantità della produzione interna potenziale, della situazione del mercato internazionale e di altre condizioni pertinenti (denominato in appresso in questa voce «il contingente cumulativo»)		Xq2								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
040790.200	2 altro	21,3 %	B10		19,4 %	17,4 %	15,5 %	13,6 %	11,6 %	9,7 %	
04.08	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti										
	Tuorli										
040811.000	essiccati	18,8 %	B5		15,7 %	12,5 %	9,4 %	6,3 %	3,1 %	Esenzione	
040819.000	altro	20,0 % o 48 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B5		16,7 % o 40 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	13,3 % o 32 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	10,0 % o 24 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	6,7 % o 16 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	3,3 % o 8 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	Esenzione	
	altro										
040891.000	essiccati	21,3 %	B12***		10,7 %	10,7 %	10,7 %	10,7 %	10,7 %	10,7 %	
040899.000	altro	21,3 % o 51 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B5		17,8 % o 42,50 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	14,2 % o 34 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	10,7 % o 25,50 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	7,1 % o 17 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	3,6 % o 8,50 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	Esenzione	
04.09											
040900.000	Miele naturale	25,5 %	B7		22,3 %	19,1 %	15,9 %	12,8 %	9,6 %	6,4 %	
	Capitolo 5 Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove										
05.07	Avorio, tartaruga, fanoni (comprese le barbe) di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata; polveri e cascami di queste materie										
0507.90	altro										
050790.090	– altro		X								
	SEZIONE II PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE										
	Capitolo 7 Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili										
07.03	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati										
0703.10	Cipolle e scalogni										
	1 Cipolle										
070310.011	– non più di 67 yen/kg in valore in dogana	8,5 %	B5		7,1 %	5,7 %	4,3 %	2,8 %	1,4 %	Esenzione	
070310.012	– più di 67 yen/kg ma non più di 73,70 yen/kg in valore in dogana	8,5 % o (73,70 yen - il valore in dogana)/kg, se questo importo è inferiore	B5		7,1 % o [(73,70 yen - il valore in dogana) × 5/6] /kg, se questo importo è inferiore	5,7 % o [(73,70 yen - il valore in dogana) × 4/6] /kg, se questo importo è inferiore	4,3 % o [(73,70 yen - il valore in dogana) × 3/6] /kg, se questo importo è inferiore	2,8 % o [(73,70 yen - il valore in dogana) × 2/6] /kg, se questo importo è inferiore	1,4 % o [(73,70 yen - il valore in dogana) × 1/6] /kg, se questo importo è inferiore	Esenzione	

[illegible][illegible][illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
07.09	Altri ortaggi, freschi o refrigerati										
	Funghi e tartufi										
0709.59	altro										
	– altro										
070959.020	– – Funghi shiitake	4,3 %	R13		3,7 %	3,7 %	3,7 %	3,7 %	3,7 %	3,7 %	
	altro										
0709.99	altro										
070999.100	1 Granturco dolce	6,0 %	B3		4,5 %	3,0 %	1,5 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	
07.10	Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati										
071010.000	Patate	8,5 %	B5		7,1 %	5,7 %	4,3 %	2,8 %	1,4 %	Esenzione	
	Legumi da granella, anche sgranati										
0710.29	altro										
071029.010	– Fave di soia	6,0 %	B5		5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	Esenzione	
071030.000	Spinaci, tetragonici (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)	6,0 %	B5		5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	Esenzione	
0710.80	altri ortaggi o legumi										
071080.030	1 Bardana	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
	2 altro										
071080.010	– Broccoli	6,0 %	B5		5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	Esenzione	
0710.90	Miscele di ortaggi o di legumi										
071090.100	1 consistenti principalmente di granturco dolce	10,6 %	B5		8,8 %	7,1 %	5,3 %	3,5 %	1,8 %	Esenzione	
07.11	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati										
0711.90	altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi										
	2 altro										
071190.093	(1) Bardana	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
	(2) altro										
071190.092	– Radici di loto	9,0 %	B5		7,5 %	6,0 %	4,5 %	3,0 %	1,5 %	Esenzione	
07.12	Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati										
071220.000	Cipolle	9,0 %	B5		7,5 %	6,0 %	4,5 %	3,0 %	1,5 %	Esenzione	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
071410.190	– altro	15,0 %	R5		14,3 %	13,6 %	13,0 %	12,3 %	11,6 %	10,9 %	
0714.20	Patate dolci										
071420.100	1 congelate	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
071420.200	2 altro	12,8 %	B5		10,7 %	8,5 %	6,4 %	4,3 %	2,1 %	Esenzione	
0714.30	Igname (<i>Dioscorea</i> spp.)										
071430.100	1 congelato	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
0714.40	Colocasia (<i>Colocasia</i> spp.)										
071440.100	1 congelata	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	
0714.50	Malanga (<i>Xanthosoma</i> spp.)										
071450.100	1 congelata	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
0714.90	altro										
071490.100	1 congelato	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
	Capitolo 8 Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni										
08.02	Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata										
	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.)										
080241.000	con guscio	9,6 %	B10		8,7 %	7,9 %	7,0 %	6,1 %	5,2 %	4,4 %	
080242.000	sgusciati	9,6 %	B10		8,7 %	7,9 %	7,0 %	6,1 %	5,2 %	4,4 %	
080270.000	Noci di cola (<i>Cola</i> spp.)	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
0802.90	altro										
080290.900	2 altro	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
08.03	Banane, comprese le banane plantano, fresche o essiccate										
0803.10	Banane plantano (banane da cuocere)										
	1 fresche										
080310.100	(1) se importate durante il periodo dal 1° aprile al 30 settembre	20,0 %	B10		18,2 %	16,4 %	14,5 %	12,7 %	10,9 %	9,1 %	
080310.100	(2) se importate durante il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo	25,0 %	B10		22,7 %	20,5 %	18,2 %	15,9 %	13,6 %	11,4 %	
0803.90	altro										
	1 fresche										
080390.100	(1) se importate durante il periodo dal 1° aprile al 30 settembre	20,0 %	B10		18,2 %	16,4 %	14,5 %	12,7 %	10,9 %	9,1 %	
080390.100	(2) se importate durante il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo	25,0 %	B10		22,7 %	20,5 %	18,2 %	15,9 %	13,6 %	11,4 %	

[illegible][illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
08.04	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi										
0804.20	Fichi										
080420.010	– freschi	6,0 %	B5		5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	Esenzione	
080420.090	– secchi	6,0 %	B5		5,0 %	4,0 %	3,0 %	2,0 %	1,0 %	Esenzione	
0804.30	Ananassi										
080430.010	1 freschi	17,0 %	B10		15,5 %	13,9 %	12,4 %	10,8 %	9,3 %	7,7 %	
08.05	Agrumi, freschi o secchi										
0805.10	Arance										
080510.000	1 se importate durante il periodo dal 1° giugno al 30 novembre	16,0 %	B5		13,3 %	10,7 %	8,0 %	5,3 %	2,7 %	Esenzione	
080510.000	2 se importate durante il periodo dal 1° dicembre al 31 maggio										
	– se importate durante il periodo dal 1° dicembre al 31 marzo	32,0 %	B7**	SG5	25,6 %	25,6 %	25,6 %	20,5 %	15,4 %	10,2 %	
	– se importate durante il periodo dal 1° aprile al 31 maggio	32,0 %	B5		26,7 %	21,3 %	16,0 %	10,7 %	5,3 %	Esenzione	
	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi										
080521.000	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma)	17,0 %	B5		14,2 %	11,3 %	8,5 %	5,7 %	2,8 %	Esenzione	
080522.000	Clementine	17,0 %	B5		14,2 %	11,3 %	8,5 %	5,7 %	2,8 %	Esenzione	
080529.000	altro	17,0 %	B5		14,2 %	11,3 %	8,5 %	5,7 %	2,8 %	Esenzione	
080540.000	Pompelmi e pomeli	10,0 %	B5		8,3 %	6,7 %	5,0 %	3,3 %	1,7 %	Esenzione	
0805.90	altro										
080590.090	2 altro	17,0 %	B10		15,5 %	13,9 %	12,4 %	10,8 %	9,3 %	7,7 %	
08.08	Mele, pere e cotogne, fresche										
080810.000	Mele	17,0 %	B10****		12,8 %	11,5 %	10,2 %	9,0 %	7,7 %	6,4 %	
08.09	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche										
	Ciliegie										
080921.000	Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>)	8,5 %	B5**		4,3 %	3,4 %	2,6 %	1,7 %	0,9 %	Esenzione	
080929.000	altro	8,5 %	B5**		4,3 %	3,4 %	2,6 %	1,7 %	0,9 %	Esenzione	
08.11	Frutta anche cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti										
0811.90	altro										
	1 con aggiunta di zuccheri										
081190.110	(1) Ananassi	23,8 %	B10		21,6 %	19,5 %	17,3 %	15,1 %	13,0 %	10,8 %	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
081190.140	(3) Ciliegie acide (<i>Prunus cerasus</i>)	13,8 %	B5		11,5 %	9,2 %	6,9 %	4,6 %	2,3 %	Esenzione	
	2 altro										
081190.210	(1) Ananassi	23,8 %	B10		21,6 %	19,5 %	17,3 %	15,1 %	13,0 %	10,8 %	
08.12	Frutta e frutta a guscio temporaneamente conservate (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze) ma inatte in tale stato per il consumo immediato										
081210.000	Ciliegie	17,0 %	B10		15,5 %	13,9 %	12,4 %	10,8 %	9,3 %	7,7 %	
0812.90	altro										
	1 Banane										
081290.100	(1) se importate durante il periodo dal 1° aprile al 30 settembre	20,0 %	B5		16,7 %	13,3 %	10,0 %	6,7 %	3,3 %	Esenzione	
081290.100	(2) se importate durante il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo	25,0 %	B5		20,8 %	16,7 %	12,5 %	8,3 %	4,2 %	Esenzione	
	2 Arance										
081290.200	(1) se importate durante il periodo dal 1° giugno al 30 novembre	16,0 %	B10		14,5 %	13,1 %	11,6 %	10,2 %	8,7 %	7,3 %	
081290.200	(2) se importate durante il periodo dal 1° dicembre al 31 maggio	32,0 %	B10		29,1 %	26,2 %	23,3 %	20,4 %	17,5 %	14,5 %	
	3 Pompelmi e pomeli										
081290.300	(1) se importati durante il periodo dal 1° giugno al 30 novembre	10,0 %	B5		8,3 %	6,7 %	5,0 %	3,3 %	1,7 %	Esenzione	
081290.300	(2) se importati durante il periodo dal 1° dicembre al 31 maggio	10,0 %	B5		8,3 %	6,7 %	5,0 %	3,3 %	1,7 %	Esenzione	
	4 altro										
081290.430	(2) Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.)	9,6 %	B10		8,7 %	7,9 %	7,0 %	6,1 %	5,2 %	4,4 %	
	(3) altro										
081290.440	– Mandarinini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi	17,0 %	B5		14,2 %	11,3 %	8,5 %	5,7 %	2,8 %	Esenzione	
081290.490	– altro	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
08.13	Frutta secca diversa da quelle delle voci da 08.01 a 08.06; miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di questo capitolo										
081310.000	Albicocche	9,0 %	B5		7,5 %	6,0 %	4,5 %	3,0 %	1,5 %	Esenzione	
081330.000	Mele	9,0 %	B5		7,5 %	6,0 %	4,5 %	3,0 %	1,5 %	Esenzione	
0813.40	altra frutta										
	2 altro										
081340.022	– Cachi essiccato	9,0 %	B5		7,5 %	6,0 %	4,5 %	3,0 %	1,5 %	Esenzione	

[illegible]

[illegible]

	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	16° anno	17° anno	18° anno	19° anno	20° anno	Dal 21° anno
--	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
100630.010	– importato dal governo giapponese in conformità all'articolo 30 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importato per essere acquistato e venduto dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 31 della legge, importato con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il riso e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 34, paragrafo 1, colonna 3, della legge o importato come rimborso di un prestito del governo giapponese in conformità all'articolo 49, paragrafo 1, della legge e previsto dalle pertinenti ordinanze governative		Xq1								
100630.090	– altro		X								
1006.40	Rotture di riso										
100640.010	– importate dal governo giapponese in conformità all'articolo 30 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importate per essere acquistate e vendute dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 31 della legge, importate con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il riso e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 34, paragrafo 1, colonna 3, della legge o importate come rimborso di un prestito del governo giapponese in conformità all'articolo 49, paragrafo 1, della legge e previsto dalle pertinenti ordinanze governative		Xq1								
100640.090	– altro		X								
10.08	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali										
1008.10	Grano saraceno										
100810.090	2 altro	9,0 %	B5		7,5 %	6,0 %	4,5 %	3,0 %	1,5 %	Esenzione	
1008.60	Triticale										
	2 altro										
100860.210	– importato dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importato per essere acquistato e venduto dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importato con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	-- altro	Esenzione prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-5	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
100860.290	-- altro		X	Le merci originarie classificate in questa linea tariffaria appartengono alla sottovoce 1008.60, in cui il Giappone assume un impegno tariffario pertinente sulle merci originarie classificate alla linea tariffaria 100860.210.							
Capitolo 11 Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento											
11.01											
1101.00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato										
	-- importate dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importate per essere acquistate e vendute dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importate con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
110100.011	-- per la fabbricazione di glutammato di sodio Nota: le importazioni in questo punto sono destinate ad essere utilizzate come materie per la fabbricazione di glutammato di sodio sotto la supervisione dell'amministrazione doganale										
	-- -- per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	--- altro	12,5 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-4	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
110100.091	-- altro										
	-- -- per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	--- altro	25,0 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-4	CT	CT	CT	CT	CT	CT	

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
110311.010	– importati dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importati per essere acquistati e venduti dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importati con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– – per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	– – altro	25,0 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-4	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
110311.090	– altro		X	Le merci originarie classificate in questa linea tariffaria appartengono alla sottovoce 1103.11, in cui il Giappone assume un impegno tariffario pertinente sulle merci originarie classificate alla linea tariffaria 110311.010.							
110313.000	di granturco	21,3 %	B7		18,6 %	16,0 %	13,3 %	10,7 %	8,0 %	5,3 %	
1103.19	di altri cereali										
	1 di orzo										
110319.110	– importati dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importati per essere acquistati e venduti dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importati con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– – per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	– – altro	20,0 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-7	CT	CT	CT	CT	CT	CT	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
110319.190	– altro		X	Le merci originarie classificate in questa linea tariffaria appartengono alla sottovoce 1103.19, in cui il Giappone assume un impegno tariffario pertinente sulle merci originarie classificate alla linea tariffaria 110319.110.							
	2 di tritcale										
110319.210	– importati dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importati per essere acquistati e venduti dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importati con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	– altro	20,0 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-4	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
110319.290	– altro		X	Le merci originarie classificate in questa linea tariffaria appartengono alla sottovoce 1103.19, in cui il Giappone assume un impegno tariffario pertinente sulle merci originarie classificate alla linea tariffaria 110319.210.							
110319.400	3 di avena	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
	4 di riso										
110319.510	– importati dal governo giapponese in conformità all'articolo 30 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importati per essere acquistati e venduti dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 31 della legge, importati con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il riso e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 34, paragrafo 1, colonna 3, della legge		Xq1								

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
110319.590	– altro		X								
110319.300	5 altro	17,0 %	B5		14,2 %	11,3 %	8,5 %	5,7 %	2,8 %	Esenzione	
1103.20	Agglomerati in forma di pellets										
	1 di frumento (grano)										
110320.110	– importati dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importati per essere acquistati e venduti dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importati con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– – per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	– – altro	25,0 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-4	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
110320.190	– altro		X	Le merci originarie classificate in questa linea tariffaria appartengono alla sottovoce 1103.20, in cui il Giappone assume un impegno tariffario pertinente sulle merci originarie classificate alla linea tariffaria 110320.110.							
110320.200	2 di avena	12,0 %	B7		10,5 %	9,0 %	7,5 %	6,0 %	4,5 %	3,0 %	
	3 di granturco o riso										
110320.310	(1) di granturco	21,3 %	B7		18,6 %	16,0 %	13,3 %	10,7 %	8,0 %	5,3 %	
	(2) di riso										
110320.350	– importati dal governo giapponese in conformità all'articolo 30 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importati per essere acquistati e venduti dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 31 della legge, importati con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il riso e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 34, paragrafo 1, colonna 3, della legge		Xq1								

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
110320.390	– altro		X								
	4 di orzo										
110320.410	– importati dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importati per essere acquistati e venduti dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importati con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– – per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	– – altro	20,0 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-7	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
110320.490	– altro		X	Le merci originarie classificate in questa linea tariffaria appartengono alla sottovoce 1103.20, in cui il Giappone assume un impegno tariffario pertinente sulle merci originarie classificate alla linea tariffaria 110320.410.							
	5 di triticale										
110320.510	– importati dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importati per essere acquistati e venduti dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importati con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– – per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	– – altro	20,0 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-4	CT	CT	CT	CT	CT	CT	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
110320.590	– altro		X	Le merci originarie classificate in questa linea tariffaria appartengono alla sottovoce 1103.20, in cui il Giappone assume un impegno tariffario pertinente sulle merci originarie classificate alla linea tariffaria 110320.510.							
110320.600	6 altro	17,0 %	B7		14,9 %	12,8 %	10,6 %	8,5 %	6,4 %	4,3 %	
11.04	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 10.06; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati										
	Cereali schiacciati o in fiocchi										
110412.000	di avena	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
1104.19	di altri cereali										
	1 di frumento (grano) o triticale										
	[1] di frumento (grano)										
110419.111	– importati dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importati per essere acquistati e venduti dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importati con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	– altro	25,0 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-4	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
110419.119	– altro		X	Le merci originarie classificate in questa linea tariffaria appartengono alla sottovoce 1104.19, in cui il Giappone assume un impegno tariffario pertinente sulle merci originarie classificate alla linea tariffaria 110419.111.							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
110429.250	– importati dal governo giapponese in conformità all'articolo 30 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importati per essere acquistati e venduti dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 31 della legge, importati con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il riso e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 34, paragrafo 1, colonna 3, della legge		Xq1								
110429.290	– altro		X								
	3 di orzo										
110429.410	– importati dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importati per essere acquistati e venduti dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importati con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	– – altro	20,0 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-7	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
110429.490	– altro		X	Le merci originarie classificate in questa linea tariffaria appartengono alla sottovoce 1104.29, in cui il Giappone assume un impegno tariffario pertinente sulle merci originarie classificate alla linea tariffaria 110429.410.							
	4 altro										
110429.310	– di grano saraceno	17,0 %	B5		14,2 %	11,3 %	8,5 %	5,7 %	2,8 %	Esenzione	
110430.000	Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	17,0 %	R5		16,2 %	15,5 %	14,7 %	13,9 %	13,1 %	12,4 %	
11.05	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate										
110510.000	Farina, semolino e polvere	20,0 %	B7		17,5 %	15,0 %	12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	
110520.000	Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets	20,0 %	B5		16,7 %	13,3 %	10,0 %	6,7 %	3,3 %	Esenzione	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
11.06	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 07.13, di sago o di radici o tuberi della voce 07.14 e dei prodotti del capitolo 8										
110610.000	di legumi da granella secchi della voce 07.13	13,6 %	B10		12,4 %	11,1 %	9,9 %	8,7 %	7,4 %	6,2 %	
1106.20	di sago, di radici o tuberi della voce 07.14										
	– di manioca										
110620.190	– – altro	15,0 %	R5		14,3 %	13,6 %	13,0 %	12,3 %	11,6 %	10,9 %	
110620.200	– altro	21,3 %	B5		17,8 %	14,2 %	10,7 %	7,1 %	3,6 %	Esenzione	
1106.30	dei prodotti del capitolo 8										
	– Farine, semolini e polveri di banane										
110630.190	– – altro	15,0 %	B5		12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	Esenzione	
110630.200	– altro	15,0 %	B5		12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	Esenzione	
11.07	Malto, anche torrefatto										
1107.10	non torrefatto										
	– nei limiti quantitativi di un contingente tariffario stabilito da un'ordinanza governativa in vigore al momento dell'importazione e alle condizioni definite dalle normative pertinenti in vigore al momento dell'importazione Nota: il contingente tariffario è calcolato sulla base della quantità della domanda interna potenziale nell'esercizio finanziario successivo (aprile-marzo), detratta la quantità della produzione interna potenziale, nonché in considerazione della situazione del mercato internazionale e di altre condizioni pertinenti (denominato in appresso in questa voce «il contingente cumulativo»)										
110710.011	– – affumicati con torba		Xq2								
110710.021	– – altro		Xq2								
	– altro										
110710.019	– – affumicati con torba	21,30 yen/kg	B10		19,36 yen/kg	17,43 yen/kg	15,49 yen/kg	13,55 yen/kg	11,62 yen/kg	9,68 yen/kg	
110710.029	– – altro	21,30 yen/kg	CT	CT-10	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
1107.20	torrefatto										
110720.010	– per «il contingente cumulativo»		Xq2								
110720.020	– altro	21,30 yen/kg	CT	CT-10	CT	CT	CT	CT	CT	CT	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
11.08	Amidi e fecole; inulina										
	Amidi e fecole										
1108.11	Amido di frumento (grano)										
110811.010	– importato dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importato per essere acquistato e venduto dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importato con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– – per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	– – altro	25,0 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-4	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
110811.090	– altro		X	Le merci originarie classificate in questa linea tariffaria appartengono alla sottovoce 1108.11, in cui il Giappone assume un impegno tariffario pertinente sulle merci originarie classificate alla linea tariffaria 110811.010.							
1108.12	Amido di granturco										
	– nei limiti quantitativi di un contingente tariffario stabilito da un'ordinanza governativa in vigore al momento dell'importazione e alle condizioni definite dalle normative pertinenti in vigore al momento dell'importazione (denominato in appresso in questa voce o nella voce 19.01 «il contingente cumulativo di amidi e fecole o articoli simili») Nota: il contingente tariffario annuo stabilito da un'ordinanza governativa («il contingente cumulativo di amidi e fecole o articoli simili»), che non è inferiore a 157 000 tonnellate, include i seguenti prodotti: (1) amido di granturco della sottovoce 1108.12, (2) fecola di patate della sottovoce 1108.13, (3) fecola di manioca della sottovoce 1108.14, (4) altri amidi e fecole della sottovoce 1108.19, (5) inulina della sottovoce 1108.20, (6) miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria 19.05 della sottovoce 1901.20-1-(2)-D-(b) e (7) preparazioni alimentari della sottovoce 1901.90-1-(2)-D-(b)										
110812.010	– – per la fabbricazione di zucchero di amido, destrina, colla di destrina, amido solubile, amido arrostito o colla di amido		Xq1								

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
110812.020	-- altro		Xq1								
110812.090	- altro	119 yen/kg	CT	CT-17, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
1108.13	Fecola di patate										
	- per «il contingente cumulativo di amidi e fecole o articoli simili»										
110813.010	- - per la fabbricazione di zucchero di amido, destrina, colla di destrina, amido solubile, amido arrostito o colla di amido		Xq1								
110813.020	-- altro		Xq1								
110813.090	- altro	119 yen/kg	CT	CT-17, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
1108.14	Fecola di manioca										
	- per «il contingente cumulativo di amidi e fecole o articoli simili»										
110814.010	- - per la fabbricazione di zucchero di amido, destrina, colla di destrina, amido solubile, amido arrostito o colla di amido		Xq1								
110814.020	-- altro		Xq1								
110814.090	- altro	119 yen/kg	CT	CT-17, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
1108.19	altri amidi e fecole										
	- amido di sago										
	- - per «il contingente cumulativo di amidi e fecole o articoli simili»										
110819.011	- - - per la fabbricazione di zucchero di amido, destrina, colla di destrina, amido solubile, amido arrostito o colla di amido		Xq1								
110819.012	--- altro		Xq1								
110819.019	-- altro	119 yen/kg	CT	CT-17, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	- altro										
	- - per «il contingente cumulativo di amidi e fecole o articoli simili»										
110819.091	- - - per la fabbricazione di zucchero di amido, destrina, colla di destrina, amido solubile, amido arrostito o colla di amido		Xq1								
110819.092	--- altro		Xq1								
110819.099	-- altro	119 yen/kg	CT	CT-17, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
121221.310	– Hijiki (<i>Hizikia fusiformis</i>)		X								
	– Wakame (<i>Undaria pinnatifida</i>)										
121221.321	– – secche		X								
	– – altro										
121221.322	– – – conservate a temperatura normale		X								
121221.329	– – – altro		X								
121221.390	– altro	15,0 %	Xb								
	altro										
1212.99	altro										
	1 Tuberi di konnyaku (<i>Amorphophalus</i>), anche tagliati, secchi o polverizzati										
121299.110	– nei limiti quantitativi (contingente) di un contingente tariffario stabilito da un'ordinanza governativa in vigore al momento dell'importazione e alle condizioni definite dalle normative pertinenti in vigore al momento dell'importazione, sulla base di 267 tonnellate (quantità equivalente alla farina grezza convertita secondo modalità stabilite da un'ordinanza governativa) nonché in considerazione della quantità della domanda interna potenziale nell'esercizio finanziario in corso (aprile-marzo), detratta la quantità della produzione interna potenziale, e in considerazione della situazione del mercato internazionale e di altre condizioni pertinenti		Xq1								
121299.190	– altro	2 796 yen/kg	R15		2 726,10 yen/kg	2 656,20 yen/kg	2 586,30 yen/kg	2 516,40 yen/kg	2 446,50 yen/kg	2 376,60 yen/kg	
Capitolo 13 Gomma lacca, gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali											
13.02	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati										
	Succhi ed estratti vegetali										
1302.19	altro										
	1 basi per bevande										
130219.110	(1) ottenute da una singola materia di origine vegetale	10,0 %	B5		8,3 %	6,7 %	5,0 %	3,3 %	1,7 %	Esenzione	
130219.120	(2) altro	16,5 %	B7		14,4 %	12,4 %	10,3 %	8,3 %	6,2 %	4,1 %	
Capitolo 14 Materie vegetali da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove											
14.01	Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio)										
1401.90	altro										
140190.100	1 Giunchi, shichitōi (<i>Cyperus tegetiformis</i>) e wanguru (<i>Cyperus exaltatus</i>)	8,5 %	B5		7,1 %	5,7 %	4,3 %	2,8 %	1,4 %	Esenzione	

[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
151211.120	– di girasole	10,40 yen/kg	B5		8,67 yen/kg	6,93 yen/kg	5,20 yen/kg	3,47 yen/kg	1,73 yen/kg	Esenzione	
151211.220	– di cartamo	10,40 yen/kg	B5		8,67 yen/kg	6,93 yen/kg	5,20 yen/kg	3,47 yen/kg	1,73 yen/kg	Esenzione	
1512.19	altro										
151219.010	– Olio di girasole e sue frazioni	10,40 yen/kg	B5		8,67 yen/kg	6,93 yen/kg	5,20 yen/kg	3,47 yen/kg	1,73 yen/kg	Esenzione	
	Olio di cotone e sue frazioni										
1512.21	Olio greggio, anche depurato del gossipolo										
151221.090	– altro	8,50 yen/kg	B5		7,08 yen/kg	5,67 yen/kg	4,25 yen/kg	2,83 yen/kg	1,42 yen/kg	Esenzione	
1512.29	altro										
151229.090	– altro	8,50 yen/kg	B8		7,56 yen/kg	6,61 yen/kg	5,67 yen/kg	4,72 yen/kg	3,78 yen/kg	2,83 yen/kg	
15.14	Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente										
	Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni										
1514.11	Olio greggio										
151411.100	1 con un indice di acidità superiore a 0,6	10,90 yen/kg	B5		9,08 yen/kg	7,27 yen/kg	5,45 yen/kg	3,63 yen/kg	1,82 yen/kg	Esenzione	
151411.200	2 altro	13,20 yen/kg	B5		11,00 yen/kg	8,80 yen/kg	6,60 yen/kg	4,40 yen/kg	2,20 yen/kg	Esenzione	
151419.000	altro	13,20 yen/kg	B5		11,00 yen/kg	8,80 yen/kg	6,60 yen/kg	4,40 yen/kg	2,20 yen/kg	Esenzione	
	altro										
1514.91	Olio greggio										
151491.100	1 con un indice di acidità superiore a 0,6	10,90 yen/kg	B5		9,08 yen/kg	7,27 yen/kg	5,45 yen/kg	3,63 yen/kg	1,82 yen/kg	Esenzione	
151491.200	2 altro	13,20 yen/kg	B5		11,00 yen/kg	8,80 yen/kg	6,60 yen/kg	4,40 yen/kg	2,20 yen/kg	Esenzione	
151499.000	altro	13,20 yen/kg	B5		11,00 yen/kg	8,80 yen/kg	6,60 yen/kg	4,40 yen/kg	2,20 yen/kg	Esenzione	
15.15	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente										
	Olio di lino e sue frazioni										
151511.000	Olio greggio	5,0 % o 5,50 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B5		4,2 % o 4,58 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	3,3 % o 3,67 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	2,5 % o 2,75 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	1,7 % o 1,83 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	0,8 % o 0,92 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	Esenzione	
151519.000	altro	5,0 % o 5,50 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B5		4,2 % o 4,58 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	3,3 % o 3,67 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	2,5 % o 2,75 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	1,7 % o 1,83 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	0,8 % o 0,92 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	Esenzione	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	Olio di granturco e sue frazioni										
1515.21	Olio greggio										
151521.100	1 con un indice di acidità superiore a 0,6	5 yen/kg	B10		4,55 yen/kg	4,09 yen/kg	3,64 yen/kg	3,18 yen/kg	2,73 yen/kg	2,27 yen/kg	
151521.200	2 altro	10,40 yen/kg	B10		9,45 yen/kg	8,51 yen/kg	7,56 yen/kg	6,62 yen/kg	5,67 yen/kg	4,73 yen/kg	
151529.000	altro	10,40 yen/kg	B10		9,45 yen/kg	8,51 yen/kg	7,56 yen/kg	6,62 yen/kg	5,67 yen/kg	4,73 yen/kg	
1515.50	Olio di sesamo e sue frazioni										
151550.100	1 con un indice di acidità superiore a 0,6	8,50 yen/kg	B5		7,08 yen/kg	5,67 yen/kg	4,25 yen/kg	2,83 yen/kg	1,42 yen/kg	Esenzione	
151550.200	2 altro	10,40 yen/kg	B7		9,10 yen/kg	7,80 yen/kg	6,50 yen/kg	5,20 yen/kg	3,90 yen/kg	2,60 yen/kg	
1515.90	altro										
	4 altro										
	(1) con un indice di acidità superiore a 0,6										
151590.410	– Olio di crusca di riso e sue frazioni	8,50 yen/kg	B10		7,73 yen/kg	6,95 yen/kg	6,18 yen/kg	5,41 yen/kg	4,64 yen/kg	3,86 yen/kg	
151590.510	– altro	8,50 yen/kg	B3		6,38 yen/kg	4,25 yen/kg	2,13 yen/kg	Esenzione	Esenzione	Esenzione	
	(2) altro										
151590.420	– Olio di crusca di riso e sue frazioni	10,40 yen/kg	B10		9,45 yen/kg	8,51 yen/kg	7,56 yen/kg	6,62 yen/kg	5,67 yen/kg	4,73 yen/kg	
151590.520	– altro	10,40 yen/kg	B3		7,80 yen/kg	5,20 yen/kg	2,60 yen/kg	Esenzione	Esenzione	Esenzione	
15.17	Margarina: miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16										
151710.000	Margarina, esclusa la margarina liquida	29,8 %	B5		24,8 %	19,9 %	14,9 %	9,9 %	5,0 %	Esenzione	
1517.90	altro										
	2 Miscele di grassi ed oli vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenate, interesterificate, riesterificate o elaidinizzate, anche raffinate, ma non ulteriormente preparate, non altrimenti preparate										
151790.290	(2) altro	13,20 yen/kg	B10		12,00 yen/kg	10,80 yen/kg	9,60 yen/kg	8,40 yen/kg	7,20 yen/kg	6,00 yen/kg	
151790.400	4 grassi alimentari	12,8 %	B5		10,7 %	8,5 %	6,4 %	4,3 %	2,1 %	Esenzione	
151790.900	5 altro	21,3 %	B5		17,8 %	14,2 %	10,7 %	7,1 %	3,6 %	Esenzione	
15.21	Cere vegetali (diverse dai trigliceridi), cere di api o di altri insetti e spermaceti, anche raffinati o colorati										
1521.90	altro										
	1 Cere di api o spermaceti										
152190.010	– Cere di api	12,8 %	B5		10,7 %	8,5 %	6,4 %	4,3 %	2,1 %	Esenzione	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	SEZIONE IV PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI										
	Capitolo 16 Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici										
16.01											
160100.000	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	10,0 %	B5		8,3 %	6,7 %	5,0 %	3,3 %	1,7 %	Esenzione	
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue										
160210.000	Preparazioni omogeneizzate	21,3 %	B15		20,0 %	18,6 %	17,3 %	16,0 %	14,6 %	13,3 %	
1602.20	di fegato di qualsiasi animale										
160220.010	1 di animali della specie bovina o suina	21,3 %	B15		20,0 %	18,6 %	17,3 %	16,0 %	14,6 %	13,3 %	
	di volatili della voce 01.05										
1602.31	di tacchino										
	2 altro										
160231.210	(1) contenenti carne o frattaglie di animali della specie bovina o suina	21,3 %	B10		19,4 %	17,4 %	15,5 %	13,6 %	11,6 %	9,7 %	
1602.32	di galli e di galline										
	2 altro										
160232.210	(1) contenenti carne o frattaglie di animali della specie bovina o suina	21,3 %	B10		19,4 %	17,4 %	15,5 %	13,6 %	11,6 %	9,7 %	
160232.290	(2) altro	6,0 %	B5*		4,8 %	3,8 %	2,9 %	1,9 %	1,0 %	Esenzione	
1602.39	altro										
	2 altro										
160239.210	(1) contenenti carne o frattaglie di animali della specie bovina o suina	21,3 %	B10		19,4 %	17,4 %	15,5 %	13,6 %	11,6 %	9,7 %	
	della specie suina										
1602.41	Prosciutti e loro pezzi										
	1 Prosciutto o bacon, esclusi quelli sterilizzati; prosciutto pressato e sagomato costituito da carne o frattaglie della specie suina e materiali leganti; altri prodotti preparati o conservati costituiti esclusivamente da carne o frattaglie della specie suina, di peso, per pezzo, non inferiore a 10 g, anche contenenti condimenti, spezie o ingredienti simili										
160241.011	(1) ciascun chilogrammo il cui prezzo non supera il prezzo di entrata delle carni trasformate della specie suina, in valore in dogana	per ciascun chilogrammo, la differenza tra il valore ottenuto moltiplicando il prezzo all'importazione standard delle carni trasformate della specie suina per 1,5 e il valore ottenuto moltiplicando il valore in dogana per 0,6	B10**	SG3, S	B10**	B10**	B10**	B10**	B10**	B10**	

	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	16° anno	17° anno	18° anno	19° anno	20° anno	Dal 21° anno
--	---------	---------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
160250.210	– in recipienti ermeticamente chiusi, contenenti ortaggi o legumi	21,3 %	B15		20,0 %	18,6 %	17,3 %	16,0 %	14,6 %	13,3 %	
	– altro										
160250.291	– – semplicemente cotti in acqua	25,0 %	B15		23,4 %	21,9 %	20,3 %	18,8 %	17,2 %	15,6 %	
	– – altro										
160250.292	– – – in recipienti ermeticamente chiusi	21,3 %	B15		20,0 %	18,6 %	17,3 %	16,0 %	14,6 %	13,3 %	
160250.299	– – – altro	21,3 %	B15		20,0 %	18,6 %	17,3 %	16,0 %	14,6 %	13,3 %	
	(2) altro										
	A contenenti meno del 30 % in peso di carne e frattaglie commestibili diverse da organi interni e lingue										
	– in recipienti ermeticamente chiusi, contenenti ortaggi o legumi										
160250.310	– – contenenti riso	21,3 %	B10		19,4 %	17,4 %	15,5 %	13,6 %	11,6 %	9,7 %	
160250.320	– – altro	21,3 %	B10		19,4 %	17,4 %	15,5 %	13,6 %	11,6 %	9,7 %	
	– altro										
	– – contenenti riso										
160250.331	– – – in recipienti ermeticamente chiusi	21,3 %	B10		19,4 %	17,4 %	15,5 %	13,6 %	11,6 %	9,7 %	
160250.339	– – – altro	21,3 %	B10		19,4 %	17,4 %	15,5 %	13,6 %	11,6 %	9,7 %	
	– – altro										
160250.391	– – – in recipienti ermeticamente chiusi	21,3 %	B10		19,4 %	17,4 %	15,5 %	13,6 %	11,6 %	9,7 %	
160250.399	– – – altro	21,3 %	B10		19,4 %	17,4 %	15,5 %	13,6 %	11,6 %	9,7 %	
	B altro										
	(a) essiccati dopo semplice cottura in acqua										
	– in recipienti ermeticamente chiusi										
160250.410	– – non refrigerati o congelati	25,0 %	B15		23,4 %	21,9 %	20,3 %	18,8 %	17,2 %	15,6 %	
160250.420	– – altro	25,0 %	B15		23,4 %	21,9 %	20,3 %	18,8 %	17,2 %	15,6 %	
160250.490	– altro	21,3 %	B15		20,0 %	18,6 %	17,3 %	16,0 %	14,6 %	13,3 %	
	(b) Manzo essiccato (beef jerky)										
	– in recipienti ermeticamente chiusi										
160250.510	– – non refrigerato o congelato	10,0 %	B15		9,4 %	8,8 %	8,1 %	7,5 %	6,9 %	6,3 %	
160250.520	– – altro	10,0 %	B15		9,4 %	8,8 %	8,1 %	7,5 %	6,9 %	6,3 %	
160250.590	– altro	10,0 %	B15		9,4 %	8,8 %	8,1 %	7,5 %	6,9 %	6,3 %	
160250.600	(c) Manzo sotto sale (corned beef)	21,3 %	B15		20,0 %	18,6 %	17,3 %	16,0 %	14,6 %	13,3 %	

	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	16° anno	17° anno	18° anno	19° anno	20° anno	Dal 21° anno
	12,0 %	10,7 %	9,3 %	8,0 %	6,7 %	5,3 %	4,0 %	2,7 %	1,3 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	14,1 %	12,5 %	10,9 %	9,4 %	7,8 %	6,3 %	4,7 %	3,1 %	1,6 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	12,0 %	10,7 %	9,3 %	8,0 %	6,7 %	5,3 %	4,0 %	2,7 %	1,3 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	12,0 %	10,7 %	9,3 %	8,0 %	6,7 %	5,3 %	4,0 %	2,7 %	1,3 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	7,7 %	5,8 %	3,9 %	1,9 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	7,7 %	5,8 %	3,9 %	1,9 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	7,7 %	5,8 %	3,9 %	1,9 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	7,7 %	5,8 %	3,9 %	1,9 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	7,7 %	5,8 %	3,9 %	1,9 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	7,7 %	5,8 %	3,9 %	1,9 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	14,1 %	12,5 %	10,9 %	9,4 %	7,8 %	6,3 %	4,7 %	3,1 %	1,6 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	14,1 %	12,5 %	10,9 %	9,4 %	7,8 %	6,3 %	4,7 %	3,1 %	1,6 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	12,0 %	10,7 %	9,3 %	8,0 %	6,7 %	5,3 %	4,0 %	2,7 %	1,3 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	5,6 %	5,0 %	4,4 %	3,8 %	3,1 %	2,5 %	1,9 %	1,3 %	0,6 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	5,6 %	5,0 %	4,4 %	3,8 %	3,1 %	2,5 %	1,9 %	1,3 %	0,6 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	5,6 %	5,0 %	4,4 %	3,8 %	3,1 %	2,5 %	1,9 %	1,3 %	0,6 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	12,0 %	10,7 %	9,3 %	8,0 %	6,7 %	5,3 %	4,0 %	2,7 %	1,3 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
170114.110	(1) Zucchero centrifugato	71,80 yen/kg	CT	CT-16, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
170114.190	(2) altro	35,30 yen/kg	CT	CT-15	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
170114.200	2 altro	103,10 yen/kg	CT	CT-16, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	altro										
170191.000	con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	106,20 yen/kg	CT	CT-16, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
1701.99	altro										
170199.100	1 Cristalli di zucchero, zucchero in zollette, zucchero in pani e zuccheri simili	106,20 yen/kg	CT	CT-16, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
170199.200	2 altro	103,10 yen/kg	CT	CT-16, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
17.02	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati										
1702.20	Zucchero e sciroppo d'acero										
170220.100	1 Zucchero d'acero	20,80 yen/kg	R16		18,20 yen/kg	15,60 yen/kg	13,00 yen/kg	10,40 yen/kg	10,40 yen/kg	10,40 yen/kg	
170220.200	2 Sciroppo d'acero	17,5 % o 13,50 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	R16		15,3 % o 11,81 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	13,1 % o 10,13 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	10,9 % o 8,44 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	8,8 % o 6,75 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	8,8 % o 6,75 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	8,8 % o 6,75 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	
1702.30	Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 20 % di fruttosio										
170230.100	1 con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	29,8 % o 23 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	R17		27,8 % o 21,43 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	25,7 % o 19,86 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	23,7 % o 18,30 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	21,7 % o 16,73 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	19,6 % o 15,16 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	17,6 % o 13,59 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	
	2 altro										
170230.210	(1) con aggiunta di zuccheri	85,7 % o 60,90 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	CT	CT-13	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	(2) altro										
170230.221	A raffinati	21,3 %	CT	CT-13	CT	CT	CT	CT	CT	CT	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
170290.211	– di zucchero centrifugato	35,4 % o 47 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	CT	CT-16, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
170290.219	– altro	29,8 % o 23 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	CT	CT-11	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	3 Succedanei del miele e zuccheri e melassi, caramellati										
170290.290	– Succedanei del miele	50,0 % o 25 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B10		45,5 % o 22,73 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	40,9 % o 20,45 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	36,4 % o 18,18 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	31,8 % o 15,91 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	27,3 % o 13,64 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	22,7 % o 11,36 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	
170290.300	– Zuccheri e melassi, caramellati	50,0 % o 25 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B10		45,5 % o 22,73 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	40,9 % o 20,45 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	36,4 % o 18,18 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	31,8 % o 15,91 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	27,3 % o 13,64 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	22,7 % o 11,36 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	
	4 Melassi «high-test»										
170290.420	(2) altro	21,3 %	R5		20,3 %	19,4 %	18,4 %	17,4 %	16,5 %	15,5 %	
	5 altro										
170290.510	(1) con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	29,8 % o 23 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B10		27,1 % o 20,91 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	24,4 % o 18,82 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	21,7 % o 16,73 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	19,0 % o 14,64 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	16,3 % o 12,55 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	13,5 % o 10,45 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	
	(2) altro										
170290.521	A con aggiunta di zuccheri	114,2 % o 89,50 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	CT	CT-16, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	B altro										
170290.522	(a) Sorbosio	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
170290.523	(b) Maltosio	21,3 %	B10		19,4 %	17,4 %	15,5 %	13,6 %	11,6 %	9,7 %	
170290.529	(c) altro	50,0 % o 25 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	CT	CT-13	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
17.03	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero										
1703.10	Melassi di canna										
	2 altro										
170310.090	– altro	15,30 yen/kg	B5		12,75 yen/kg	10,20 yen/kg	7,65 yen/kg	5,10 yen/kg	2,55 yen/kg	Esenzione	
1703.90	altro										
	2 altro										
170390.090	– altro	15,30 yen/kg	B10		13,91 yen/kg	12,52 yen/kg	11,13 yen/kg	9,74 yen/kg	8,35 yen/kg	6,95 yen/kg	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)										
170410.000	Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero	24,0 %	B10		21,8 %	19,6 %	17,5 %	15,3 %	13,1 %	10,9 %	
1704.90	altro										
	2 altro										
170490.210	– Caramelle	25,0 %	B10		22,7 %	20,5 %	18,2 %	15,9 %	13,6 %	11,4 %	
170490.220	– Zuccheri e melassi, caramellati	25,0 %	B10		22,7 %	20,5 %	18,2 %	15,9 %	13,6 %	11,4 %	
170490.230	– Preparazione detta «cioccolato bianco»	25,0 %	B10		22,7 %	20,5 %	18,2 %	15,9 %	13,6 %	11,4 %	
170490.290	– altro	25,0 %	B10		22,7 %	20,5 %	18,2 %	15,9 %	13,6 %	11,4 %	
	Capitolo 18 cacao e sue preparazioni										
18.03	Pasta di cacao, anche sgrassata										
180320.000	completamente o parzialmente sgrassata	10,0 %	B5		8,3 %	6,7 %	5,0 %	3,3 %	1,7 %	Esenzione	
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao										
1806.10	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti										
180610.100	1 con aggiunta di zuccheri	29,8 %	CT	CT-15	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
1806.20	altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg										
	1 Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04, contenenti cacao in polvere in una proporzione, in peso, inferiore al 10 %										
	(1) aventi tenore, in peso, di componenti naturali del latte, calcolato sulla materia secca, non inferiore a 30 %, esclusa la panna montata in recipienti pressurizzati										
180620.311	– per «il contingente cumulativo degli altri prodotti lattiero-caseari»	21,0 %	R6		19,3 %	17,5 %	15,8 %	14,0 %	12,3 %	10,5 %	
180620.319	– altro		X	S							
	(2) altro										
180620.321	A con aggiunta di zuccheri	23,8 %	B10	S	21,6 %	19,5 %	17,3 %	15,1 %	13,0 %	10,8 %	
180620.322	B altro	21,3 %	R5	S	20,3 %	19,4 %	18,4 %	17,4 %	16,5 %	15,5 %	
	2 altro										
	(1) con aggiunta di zuccheri										
	A Gomma da masticare (chewing-gum) e altri prodotti a base di zuccheri; preparazioni presentate in blocchi o in barre, e allo stato pastoso										
180620.111	– Gomma da masticare (chewing-gum) e altri prodotti a base di zuccheri; prodotti alimentari aventi come singolo ingrediente principale, in peso, lo zucchero	29,8 %	B10		27,1 %	24,4 %	21,7 %	19,0 %	16,3 %	13,5 %	

[illegible][illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
180620.119	– altro	29,8 %	B10		27,1 %	24,4 %	21,7 %	19,0 %	16,3 %	13,5 %	
180620.190	B altro	28,0 %	B10		25,5 %	22,9 %	20,4 %	17,8 %	15,3 %	12,7 %	
	(2) altro										
180620.210	– nei limiti quantitativi di un contingente tariffario stabilito da un'ordinanza governativa in vigore al momento dell'importazione e alle condizioni definite dalle normative pertinenti in vigore al momento dell'importazione Nota: il contingente tariffario è calcolato sulla base della quantità della domanda di latte in polvere e preparazioni alimentari simili per la fabbricazione del cioccolato nell'esercizio finanziario successivo (aprile-marzo), nonché in considerazione di altre condizioni pertinenti		Xq2								
180620.290	– altro										
	– – destinati ad essere utilizzati come materie per il cioccolato	21,3 %	CT	CT-20, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	– – altro	21,3 %	CT	CT-19, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	altri, presentati in tavolette o in barre										
180631.000	ripieni	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	
1806.32	non ripieni										
180632.100	1 Prodotti di cioccolato	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	
	2 altro										
	(1) con aggiunta di zuccheri										
180632.211	– Gomma da masticare (chewing-gum) e altri prodotti a base di zuccheri; prodotti alimentari aventi come singolo ingrediente principale, in peso, lo zucchero	29,8 %	B10		27,1 %	24,4 %	21,7 %	19,0 %	16,3 %	13,5 %	
180632.219	– altro	29,8 %	B10		27,1 %	24,4 %	21,7 %	19,0 %	16,3 %	13,5 %	
180632.220	(2) altro	21,3 %	B5		17,8 %	14,2 %	10,7 %	7,1 %	3,6 %	Esenzione	
1806.90	altro										
180690.100	1 Prodotti di cioccolato	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	
	2 altro										
	(1) Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04, contenenti cacao in polvere in una proporzione, in peso, inferiore al 10 %										
	A aventi tenore, in peso, di componenti naturali del latte, calcolato sulla materia secca, non inferiore a 30 %, esclusa la panna montata in recipienti pressurizzati										
180690.311	– per «il contingente cumulativo degli altri prodotti lattiero-caseari»	21,0 %	R6		19,3 %	17,5 %	15,8 %	14,0 %	12,3 %	10,5 %	
180690.319	– altro		X	S							

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	B altro										
180690.321	(a) con aggiunta di zuccheri	23,8 %	B7		20,8 %	17,9 %	14,9 %	11,9 %	8,9 %	6,0 %	
180690.322	(b) altro	21,3 %	R5	S	20,3 %	19,4 %	18,4 %	17,4 %	16,5 %	15,5 %	
	(2) altro										
	A con aggiunta di zuccheri										
180690.211	– Gomma da masticare (chewing-gum) e altri prodotti a base di zuccheri; prodotti alimentari aventi come singolo ingrediente principale, in peso, lo zucchero	29,8 %	B10		27,1 %	24,4 %	21,7 %	19,0 %	16,3 %	13,5 %	
180690.219	– altro	29,8 %	B10		27,1 %	24,4 %	21,7 %	19,0 %	16,3 %	13,5 %	
180690.220	B altro	21,3 %	B10	S	19,4 %	17,4 %	15,5 %	13,6 %	11,6 %	9,7 %	
Capitolo 19 Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria											
19.01	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove										
1901.10	Preparazioni per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto										
	1 Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04, aventi tenore, in peso, di componenti naturali del latte, calcolato sulla materia secca, non inferiore a 30 %										
	(1) aventi tenore, in peso, di grassi del latte inferiore o uguale a 30 %										
190110.111	– per «il contingente cumulativo degli altri prodotti lattiero-caseari»	25,0 %	R6		22,9 %	20,8 %	18,8 %	16,7 %	14,6 %	12,5 %	
190110.119	– altro		X	S							
	(2) altro										
190110.121	– per «il contingente cumulativo degli altri prodotti lattiero-caseari»	25,0 %	R6		22,9 %	20,8 %	18,8 %	16,7 %	14,6 %	12,5 %	
190110.129	– altro		X	S							
	2 altro										
	(1) Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04										
190110.211	A con aggiunta di zuccheri	23,8 %	R5	S	22,7 %	21,6 %	20,6 %	19,5 %	18,4 %	17,3 %	
190110.219	B altro	21,3 %	B10		19,4 %	17,4 %	15,5 %	13,6 %	11,6 %	9,7 %	
	(2) altro										
190110.221	A con aggiunta di zuccheri	24,0 %	R5		22,9 %	21,8 %	20,7 %	19,6 %	18,5 %	17,5 %	

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
190120.131	– importate dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importate per essere acquistate e vendute dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importate con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– – per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	– – altro	25,0 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-4	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
190120.139	– altro		X	Le merci originarie classificate in questa linea tariffaria appartengono alla sottovoce 1901.20, in cui il Giappone assume un impegno tariffario pertinente sulle merci originarie classificate alla linea tariffaria 190120.131.							
	C contenenti principalmente una preparazione di orzo										
190120.141	– importate dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importate per essere acquistate e vendute dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importate con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– – per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	– – altro	25,0 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-8	CT	CT	CT	CT	CT	CT	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
190120.149	– altro		X	Le merci originarie classificate in questa linea tariffaria appartengono alla sottovoce 1901.20, in cui il Giappone assume un impegno tariffario pertinente sulle merci originarie classificate alla linea tariffaria 190120.141.							
	D contenenti principalmente amidi e fecole										
	(a) contenenti amido di frumento (grano)										
190120.151	– importate dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importate per essere acquistate e vendute dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importate con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– – per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	– – altro	25,0 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-4	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
190120.152	– altro		X	Le merci originarie classificate in questa linea tariffaria appartengono alla sottovoce 1901.20, in cui il Giappone assume un impegno tariffario pertinente sulle merci originarie classificate alla linea tariffaria 190120.151.							
	(b) altro										
	– per «il contingente cumulativo di amidi e fecole o articoli simili»										
190120.156	– – con aggiunta di zuccheri		Xq1								
190120.157	– – altro		Xq1								

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
190120.159	– altro	119 yen/kg	CT	CT-17, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	(3) Paste per prodotti a base di riso, escluso il tipo utilizzato per l'alimentazione di lattanti o bambini o per usi dietetici										
190120.162	– importati dal governo giapponese in conformità all'articolo 30 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importati per essere acquistati e venduti dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 31 della legge, importati con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il riso e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 34, paragrafo 1, colonna 3, della legge		Xq1								
190120.168	– altro		X								
	2 altro										
	(1) Preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 04.01 a 04.04										
190120.219	B altro	21,3 %	B10		19,4 %	17,4 %	15,5 %	13,6 %	11,6 %	9,7 %	
	(2) Preparati per torte										
190120.222	A con aggiunta di zuccheri	23,8 %	CT	CT-2	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	B altro										
190120.223	(a) condizionate in recipienti per la vendita al minuto, con peso unitario inferiore o uguale a 500 g compreso il recipiente	12,0 %	B8		10,7 %	9,3 %	8,0 %	6,7 %	5,3 %	4,0 %	
190120.224	(b) altro	12,0 %	B8		10,7 %	9,3 %	8,0 %	6,7 %	5,3 %	4,0 %	
	(3) altro										
	A con aggiunta di zuccheri										
	(a) aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 15 %										
190120.231	– Preparazioni di farina di riso		X								
190120.232	– Preparazioni di farina di frumento (grano)	24,0 %	CT	CT-2	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
190120.233	– altro	24,0 %	B10		21,8 %	19,6 %	17,5 %	15,3 %	13,1 %	10,9 %	
	(b) altro										
190120.234	– Preparazioni di farina di riso		X								
190120.235	– Preparazioni di farina di frumento (grano)	23,8 %	CT	CT-2	CT	CT	CT	CT	CT	CT	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
190190.161	– importate dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importate per essere acquistate e vendute dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importate con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– – per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	– – altro	25,0 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-8	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
190190.169	– altro		X	Le merci originarie classificate in questa linea tariffaria appartengono alla sottovoce 1901.90, in cui il Giappone assume un impegno tariffario pertinente sulle merci originarie classificate alla linea tariffaria 190190.161.							
	D contenenti principalmente amidi e fecole										
	(a) contenenti amido di frumento (grano)										
190190.171	– importate dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importate per essere acquistate e vendute dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importate con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– – per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	– – altro	25,0 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-4	CT	CT	CT	CT	CT	CT	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	(a) contenenti meno del 50 %, in peso, di saccarosio										
190190.211	– Prodotti alimentari aventi come singolo ingrediente principale, in peso, lo zucchero	28,0 %	CT	CT-14	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	– altro										
190190.216	– – Panna montata in recipienti pressurizzati	23,8 %	B10		21,6 %	19,5 %	17,3 %	15,1 %	13,0 %	10,8 %	
190190.217	– – altro	23,8 %	CT	CT-11	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
190190.219	(b) altro	29,8 %	CT	CT-15	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	B altro										
190190.221	– Panna montata in recipienti pressurizzati	21,3 %	R19	S	18,6 %	16,0 %	13,3 %	10,7 %	8,0 %	5,3 %	
190190.229	– altro	21,3 %	B10		19,4 %	17,4 %	15,5 %	13,6 %	11,6 %	9,7 %	
190190.230	(2) Estratto di malto	9,0 %	B10		8,2 %	7,4 %	6,5 %	5,7 %	4,9 %	4,1 %	
	(3) altro										
	A con aggiunta di zuccheri										
	(a) aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 15 %										
190190.241	– Preparazioni di farina di riso		X								
190190.242	– Preparazioni di farina di frumento (grano)	24,0 %	CT	CT-3	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
190190.243	– altro	24,0 %	B10		21,8 %	19,6 %	17,5 %	15,3 %	13,1 %	10,9 %	
	(b) altro										
	– Prodotti alimentari aventi come singolo ingrediente principale, in peso, lo zucchero										
190190.246	– – Preparazioni di farina di riso		X								
190190.247	– – Preparazioni di farina di frumento (grano)	28,0 %	CT	CT-3	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
190190.248	– – altro	28,0 %	CT	CT-11	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	– altro										
190190.251	– – Preparazioni di farina di riso		X								
190190.252	– – Preparazioni di farina di frumento (grano)	23,8 %	CT	CT-3	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
190190.253	– – altro	23,8 %	CT	CT-11	CT	CT	CT	CT	CT	CT	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	B altro										
190190.261	– condizionate in recipienti per la vendita al minuto, con peso unitario inferiore o uguale a 500 g compreso il recipiente	13,6 %	B10		12,4 %	11,1 %	9,9 %	8,7 %	7,4 %	6,2 %	
	– altro										
190190.266	– – Preparazioni di farina di riso		X								
190190.267	– – Preparazioni di farina di frumento (grano)	16,0 %	CT	CT-3	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
190190.269	– – altro	16,0 %	B10		14,5 %	13,1 %	11,6 %	10,2 %	8,7 %	7,3 %	
19.02	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato										
	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate										
190211.000	contenenti uova	30 yen/kg	B8		26,67 yen/kg	23,33 yen/kg	20,00 yen/kg	16,67 yen/kg	13,33 yen/kg	10,00 yen/kg	
1902.19	altro										
190219.010	1 Biefun	27,20 yen/kg	R5		25,96 yen/kg	24,73 yen/kg	23,49 yen/kg	22,25 yen/kg	21,02 yen/kg	19,78 yen/kg	
	2 altro										
	– Maccheroni e spaghetti										
190219.093	– – Spaghetti	30 yen/kg	B10		27,27 yen/kg	24,55 yen/kg	21,82 yen/kg	19,09 yen/kg	16,36 yen/kg	13,64 yen/kg	
190219.094	– – Maccheroni	30 yen/kg	B10		27,27 yen/kg	24,55 yen/kg	21,82 yen/kg	19,09 yen/kg	16,36 yen/kg	13,64 yen/kg	
	– altro										
190219.092	– – Udon, somen e soba	34 yen/kg	CT	CT-6	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
190219.099	– – altro	34 yen/kg	B10		30,91 yen/kg	27,82 yen/kg	24,73 yen/kg	21,64 yen/kg	18,55 yen/kg	15,45 yen/kg	
1902.20	Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate)										
	1 con aggiunta di zuccheri										
190220.110	(1) contenenti, in peso, più del 20 % di salsicce, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti, e il cui tenore di gamberi (ebi), in peso, è superiore a ciascuno di tali altri prodotti	5,1 %	B10		4,6 %	4,2 %	3,7 %	3,2 %	2,8 %	2,3 %	
190220.190	(2) altro	23,8 %	B10		21,6 %	19,5 %	17,3 %	15,1 %	13,0 %	10,8 %	
	2 altro										
190220.210	(1) contenenti, in peso, più del 20 % di salsicce, di carni, di frattaglie, di sangue, di pesce o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, oppure di una combinazione di tali prodotti, e il cui tenore di gamberi (ebi), in peso, è superiore a ciascuno di tali altri prodotti	5,1 %	B10		4,6 %	4,2 %	3,7 %	3,2 %	2,8 %	2,3 %	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	– per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	– altro	19,2 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-1	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
190410.229	– altro		X	Le merci originarie classificate in questa linea tariffaria appartengono alla sottovoce 1904.10, in cui il Giappone assume un impegno tariffario pertinente sulle merci originarie classificate alla linea tariffaria 190410.221.							
	(3) di orzo										
190410.231	– importate dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importate per essere acquistate e vendute dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importate con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	– altro	19,2 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-7	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
190410.239	– altro		X	Le merci originarie classificate in questa linea tariffaria appartengono alla sottovoce 1904.10, in cui il Giappone assume un impegno tariffario pertinente sulle merci originarie classificate alla linea tariffaria 190410.231.							
190410.300	3 altro	16,3 %	B10		14,8 %	13,3 %	11,9 %	10,4 %	8,9 %	7,4 %	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
1904.20	Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati										
190420.100	1 Cereali da prima colazione	11,5 %	B7		10,1 %	8,6 %	7,2 %	5,8 %	4,3 %	2,9 %	
	2 Preparazioni alimentari contenenti non meno del 50 % in peso di quelle ottenute semplicemente dalla soffiatura del riso, del frumento (grano), del triticale o dell'orzo										
	(1) di riso										
190420.211	– importate dal governo giapponese in conformità all'articolo 30 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importate per essere acquistate e vendute dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 31 della legge, importate con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il riso e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 34, paragrafo 1, colonna 3, della legge		Xq1								
190420.212	– altro		X								
	(2) di frumento (grano) e triticale										
190420.221	– importate dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importate per essere acquistate e vendute dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importate con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	– altro	19,2 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-1	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
190420.229	– altro		X	Le merci originarie classificate in questa linea tariffaria appartengono alla sottovoce 1904.20, in cui il Giappone assume un impegno tariffario pertinente sulle merci originarie classificate alla linea tariffaria 190420.221.							

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	(3) di orzo										
190420.231	– importate dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importate per essere acquistate e vendute dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importate con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	– – altro	19,2 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-8	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
190420.239	– altro		X	Le merci originarie classificate in questa linea tariffaria appartengono alla sottovoce 1904.20, in cui il Giappone assume un impegno tariffario pertinente sulle merci originarie classificate alla linea tariffaria 190420.231.							
190420.300	3 altro	16,3 %	B10		14,8 %	13,3 %	11,9 %	10,4 %	8,9 %	7,4 %	
1904.30	Bulgur di grano										
190430.010	– importato dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importato per essere acquistato e venduto dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importato con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	– – altro	25,0 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-1	CT	CT	CT	CT	CT	CT	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
190430.090	– altro		X	Le merci originarie classificate in questa linea tariffaria appartengono alla sottovoce 1904.30, in cui il Giappone assume un impegno tariffario pertinente sulle merci originarie classificate alla linea tariffaria 190430.010.							
1904.90	altro										
	1 di riso										
190490.110	[1] avente tenore, in peso, di riso inferiore o uguale a 30 %		X								
	[2] altro										
190490.120	– importato dal governo giapponese in conformità all'articolo 30 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importato per essere acquistato e venduto dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 31 della legge, importato con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il riso e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 34, paragrafo 1, colonna 3, della legge		Xq1								
190490.130	– altro		X								
	2 di frumento (grano) e tritiale										
190490.210	– importato dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importato per essere acquistato e venduto dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importato con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– – per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	– – altro	25,0 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-1	CT	CT	CT	CT	CT	CT	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
190490.290	– altro		X	Le merci originarie classificate in questa linea tariffaria appartengono alla sottovoce 1904.90, in cui il Giappone assume un impegno tariffario pertinente sulle merci originarie classificate alla linea tariffaria 190490.210.							
	3 di orzo										
190490.310	– importato dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importato per essere acquistato e venduto dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importato con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– – per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	– – altro	25,0 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-8	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
190490.390	– altro		X	Le merci originarie classificate in questa linea tariffaria appartengono alla sottovoce 1904.90, in cui il Giappone assume un impegno tariffario pertinente sulle merci originarie classificate alla linea tariffaria 190490.310.							
190490.400	4 altro		X								
19.05	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili										
190510.000	Pane croccante detto «Knäckebröt»	9,0 %	B10		8,2 %	7,4 %	6,5 %	5,7 %	4,9 %	4,1 %	
190520.000	Pane con spezie (panpepato)	18,0 %	B10		16,4 %	14,7 %	13,1 %	11,5 %	9,8 %	8,2 %	
	Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini										
190531.000	Biscotti con aggiunta di dolcificanti	20,4 %	B10		18,5 %	16,7 %	14,8 %	13,0 %	11,1 %	9,3 %	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
190532.000	Cialde e cialdine	18,0 %	B8		16,0 %	14,0 %	12,0 %	10,0 %	8,0 %	6,0 %	
190540.000	Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	9,0 %	B7		7,9 %	6,8 %	5,6 %	4,5 %	3,4 %	2,3 %	
1905.90	altro										
190590.100	1 Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta	9,0 %	B7		7,9 %	6,8 %	5,6 %	4,5 %	3,4 %	2,3 %	
190590.200	2 Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
	3 altro										
	(1) con aggiunta di zuccheri										
190590.311	A Arare, senbei e prodotti simili a base di riso		X								
190590.312	B Biscotti, gallette e cracker	15,0 %	B5		12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	Esenzione	
190590.314	C Alimenti croccanti aromatizzati ottenuti a partire da una pasta a base di patate in polvere	9,0 %	B5		7,5 %	6,0 %	4,5 %	3,0 %	1,5 %	Esenzione	
	D altro										
190590.313	– Pizza, refrigerata o congelata	24,0 %	B8		21,3 %	18,7 %	16,0 %	13,3 %	10,7 %	8,0 %	
190590.319	– altro	25,5 %	B5		21,3 %	17,0 %	12,8 %	8,5 %	4,3 %	Esenzione	
	(2) altro										
190590.321	A Arare, senbei e prodotti simili a base di riso		X								
190590.322	B Biscotti, gallette e cracker	13,0 %	B5		10,8 %	8,7 %	6,5 %	4,3 %	2,2 %	Esenzione	
190590.323	C Alimenti croccanti aromatizzati ottenuti a partire da una pasta a base di patate in polvere	9,0 %	B5		7,5 %	6,0 %	4,5 %	3,0 %	1,5 %	Esenzione	
190590.329	D altro	21,3 %	B5		17,8 %	14,2 %	10,7 %	7,1 %	3,6 %	Esenzione	
	Capitolo 20 Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante										
20.01	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico										
2001.10	Cetrioli e cetriolini										
200110.100	1 con aggiunta di zuccheri	15,0 %	B5		12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	Esenzione	
2001.90	altro										
	1 con aggiunta di zuccheri										
200190.120	(2) Granturco dolce	10,5 %	B5		8,8 %	7,0 %	5,3 %	3,5 %	1,8 %	Esenzione	

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	(1) in recipienti ermeticamente chiusi con peso unitario inferiore o uguale a 10 kg compreso il recipiente										
200310.211	– Funghi francesi	13,6 %	B5		11,3 %	9,1 %	6,8 %	4,5 %	2,3 %	Esenzione	
20.04	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 20.06										
2004.10	Patate										
200410.100	1 semplicemente cotte	8,5 %	B3		6,4 %	4,3 %	2,1 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	
	2 altro										
200410.210	(1) Purè di patate	13,6 %	B5		11,3 %	9,1 %	6,8 %	4,5 %	2,3 %	Esenzione	
200410.220	(2) altro	9,0 %	B5		7,5 %	6,0 %	4,5 %	3,0 %	1,5 %	Esenzione	
2004.90	altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi										
	1 con aggiunta di zuccheri										
200490.110	(1) Granturco dolce	10,5 %	B5		8,8 %	7,0 %	5,3 %	3,5 %	1,8 %	Esenzione	
200490.120	(2) altro	23,8 %	B5		19,8 %	15,9 %	11,9 %	7,9 %	4,0 %	Esenzione	
	2 altro										
	(1) Asparagi e legumi da granella										
200490.212	– Legumi da granella	17,0 %	B10		15,5 %	13,9 %	12,4 %	10,8 %	9,3 %	7,7 %	
200490.220	(2) Germogli di bambù	13,6 %	B5		11,3 %	9,1 %	6,8 %	4,5 %	2,3 %	Esenzione	
200490.230	(3) Granturco dolce	7,5 %	B5		6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	Esenzione	
	(4) Pannocchie fresche										
200490.291	– altro	15,0 %	B5		12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	Esenzione	
20.05	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 20.06										
2005.10	Ortaggi e legumi omogeneizzati										
200510.100	1 con aggiunta di zuccheri	16,8 %	B5		14,0 %	11,2 %	8,4 %	5,6 %	2,8 %	Esenzione	
200510.200	2 altro	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
2005.20	Patate										
200520.100	1 Purè di patate e fiocchi di patate	13,6 %	B10		12,4 %	11,1 %	9,9 %	8,7 %	7,4 %	6,2 %	
	2 altro										
200520.210	(1) in recipienti ermeticamente chiusi con peso unitario inferiore o uguale a 10 kg compreso il recipiente	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
200520.220	(2) altro	9,0 %	B7		7,9 %	6,8 %	5,6 %	4,5 %	3,4 %	2,3 %	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
2005.40	Piselli (<i>Pisum sativum</i>)										
	1 con aggiunta di zuccheri										
200540.110	(1) non sgranati	13,4 %	R5		12,8 %	12,2 %	11,6 %	11,0 %	10,4 %	9,7 %	
200540.190	(2) altro	23,8 %	CT	CT-15	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	2 altro										
	(1) in recipienti ermeticamente chiusi con peso unitario inferiore o uguale a 10 kg compreso il recipiente										
200540.212	B altro	15,0 %	B5		12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	Esenzione	
	(2) altro										
200540.222	B altro	13,6 %	B5		11,3 %	9,1 %	6,8 %	4,5 %	2,3 %	Esenzione	
	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.)										
2005.51	Fagioli in grani										
	1 con aggiunta di zuccheri										
200551.110	(1) in recipienti ermeticamente chiusi, contenenti passata di pomodori e concentrato di pomodori o altro tipo di preparazione a base di pomodoro e carne di suino, strutto o altro grasso di maiale	14,0 %	B7		12,3 %	10,5 %	8,8 %	7,0 %	5,3 %	3,5 %	
200551.190	(2) altro	23,8 %	CT	CT-15	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
200551.200	2 altro	17,0 %	B10		15,5 %	13,9 %	12,4 %	10,8 %	9,3 %	7,7 %	
2005.59	altro										
	2 altro										
200559.210	(1) in recipienti ermeticamente chiusi con peso unitario inferiore o uguale a 10 kg compreso il recipiente	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
2005.60	Asparagi										
200560.010	1 in recipienti ermeticamente chiusi con peso unitario inferiore o uguale a 10 kg compreso il recipiente	16,0 %	B7		14,0 %	12,0 %	10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	
200560.020	2 altro	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
2005.80	Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)										
200580.100	1 con aggiunta di zuccheri	14,9 %	B5		12,4 %	9,9 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	Esenzione	
	altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi										
2005.91	Germogli di bambù										
200591.100	1 con aggiunta di zuccheri	13,4 %	B5		11,2 %	8,9 %	6,7 %	4,5 %	2,2 %	Esenzione	
200591.900	2 altro	13,6 %	B5		11,3 %	9,1 %	6,8 %	4,5 %	2,3 %	Esenzione	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
2005.99	altro										
	1 con aggiunta di zuccheri										
	(1) legumi da granella (sgranati)										
200599.111	A in recipienti ermeticamente chiusi, contenenti passata di pomodoro o altro tipo di preparazione a base di pomodoro e carne di suino, strutto o altro grasso di maiale	14,0 %	B5		11,7 %	9,3 %	7,0 %	4,7 %	2,3 %	Esenzione	
200599.119	B altro	23,8 %	CT	CT-15	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
200599.190	(2) altro	13,4 %	B5		11,2 %	8,9 %	6,7 %	4,5 %	2,2 %	Esenzione	
	2 altro										
200599.220	(2) legumi da granella (sgranati)	17,0 %	B7		14,9 %	12,8 %	10,6 %	8,5 %	6,4 %	4,3 %	
20.06											
2006.00	Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta ed altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)										
200600.010	1 Marron glacé	12,6 %	B10		11,5 %	10,3 %	9,2 %	8,0 %	6,9 %	5,7 %	
	2 altro										
200600.021	– Albicocche	18,0 %	B5		15,0 %	12,0 %	9,0 %	6,0 %	3,0 %	Esenzione	
20.07	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti										
2007.10	Preparazioni omogeneizzate										
200710.100	1 con aggiunta di zuccheri	34,0 %	B10		30,9 %	27,8 %	24,7 %	21,6 %	18,5 %	15,5 %	
200710.200	2 altro	21,3 %	B10		19,4 %	17,4 %	15,5 %	13,6 %	11,6 %	9,7 %	
	altro										
2007.91	di agrumi										
	1 Confetture, gelatine, marmellate										
	(1) con aggiunta di zuccheri										
200791.111	– Confetture	16,8 %	B5		14,0 %	11,2 %	8,4 %	5,6 %	2,8 %	Esenzione	
200791.119	– Gelatine e marmellate	16,8 %	B3		12,6 %	8,4 %	4,2 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	
	(2) altro										
200791.129	– Gelatine e marmellate	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
	2 Puree e paste di frutta										
200791.210	(1) con aggiunta di zuccheri	34,0 %	B10		30,9 %	27,8 %	24,7 %	21,6 %	18,5 %	15,5 %	
200791.220	(2) altro	21,3 %	B5		17,8 %	14,2 %	10,7 %	7,1 %	3,6 %	Esenzione	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
200819.193	– Castagne (in recipienti ermeticamente chiusi con peso unitario inferiore o uguale a 10 kg compreso il recipiente), non tostate	16,8 %	B7		14,7 %	12,6 %	10,5 %	8,4 %	6,3 %	4,2 %	
200819.199	– altro	16,8 %	B5		14,0 %	11,2 %	8,4 %	5,6 %	2,8 %	Esenzione	
	2 altro										
	(2) altro										
	C Noci di cocco, noci del Brasile, noci del paradiso, nocciole (<i>Corylus</i> spp.), noci di acagiù e noci di ginkgo										
200819.226	– Noci di ginkgo	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
	D altro										
200819.229	(b) altro	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
2008.20	Ananassi										
	1 con aggiunta di zuccheri										
	(1) in recipienti ermeticamente chiusi con peso unitario inferiore o uguale a 10 kg compreso il recipiente, non sotto forma di polpa, tagliati a pezzi o tritati										
200820.111	– per quanto riguarda gli ananassi in questa sottovoce 1-(1) e 2-(1), nei limiti quantitativi di un contingente tariffario stabilito da un'ordinanza governativa in vigore al momento dell'importazione e alle condizioni definite dalle normative pertinenti in vigore al momento dell'importazione Nota: il contingente tariffario è calcolato sulla base della quantità della domanda interna potenziale nell'esercizio finanziario successivo (aprile-marzo), detratta la quantità della produzione interna potenziale (solo i prodotti fabbricati con ananassi freschi giapponesi), nonché in considerazione della situazione del mercato internazionale e di altre condizioni pertinenti (denominato in appresso in questa sottovoce «il contingente cumulativo»)		Xq2								
200820.119	– altro	33 yen/kg	R15		32,18 yen/kg	31,35 yen/kg	30,53 yen/kg	29,70 yen/kg	28,88 yen/kg	28,05 yen/kg	
	(2) altro										
200820.191	A in recipienti ermeticamente chiusi con peso unitario inferiore o uguale a 10 kg compreso il recipiente, sotto forma di polpa, tagliato a pezzi o tritato	25,5 %	B10		23,2 %	20,9 %	18,5 %	16,2 %	13,9 %	11,6 %	
200820.199	B altro	46,8 %	B10		42,5 %	38,3 %	34,0 %	29,8 %	25,5 %	21,3 %	
	2 altro										
	(1) in recipienti ermeticamente chiusi con peso unitario inferiore o uguale a 10 kg compreso il recipiente, non sotto forma di polpa, tagliati a pezzi o tritati										
200820.211	– per «il contingente cumulativo»		Xq2								
200820.219	– altro	33 yen/kg	R15		32,18 yen/kg	31,35 yen/kg	30,53 yen/kg	29,70 yen/kg	28,88 yen/kg	28,05 yen/kg	
200820.290	(2) altro	25,5 %	B10		23,2 %	20,9 %	18,5 %	16,2 %	13,9 %	11,6 %	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
200860.110	(1) sotto forma di polpa	15,0 %	B5		12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	Esenzione	
200860.190	(2) altro	15,0 %	B5		12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	Esenzione	
	2 altro										
200860.210	(1) sotto forma di polpa	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
200860.290	(2) altro	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
2008.70	Pesche, comprese le pesche noci										
	1 con aggiunta di zuccheri										
	(1) sotto forma di polpa										
200870.111	A in recipienti ermeticamente chiusi	21,3 %	B5		17,8 %	14,2 %	10,7 %	7,1 %	3,6 %	Esenzione	
200870.119	B altro	29,8 %	B10		27,1 %	24,4 %	21,7 %	19,0 %	16,3 %	13,5 %	
	(2) altro										
	A in recipienti ermeticamente chiusi										
200870.192	(b) altro	8,0 %	B5		6,7 %	5,3 %	4,0 %	2,7 %	1,3 %	Esenzione	
200870.199	B altro	13,4 %	B5		11,2 %	8,9 %	6,7 %	4,5 %	2,2 %	Esenzione	
	2 altro										
	(1) sotto forma di polpa										
200870.211	A in recipienti ermeticamente chiusi	17,0 %	B5		14,2 %	11,3 %	8,5 %	5,7 %	2,8 %	Esenzione	
200870.219	B altro	21,3 %	B5		17,8 %	14,2 %	10,7 %	7,1 %	3,6 %	Esenzione	
	(2) altro										
200870.299	B altro	9,6 %	B5		8,0 %	6,4 %	4,8 %	3,2 %	1,6 %	Esenzione	
2008.80	Fragole										
	1 con aggiunta di zuccheri										
200880.110	(1) sotto forma di polpa	21,0 %	B5		17,5 %	14,0 %	10,5 %	7,0 %	3,5 %	Esenzione	
200880.190	(2) altro	11,0 %	B5		9,2 %	7,3 %	5,5 %	3,7 %	1,8 %	Esenzione	
	2 altro										
200880.210	(1) sotto forma di polpa	15,0 %	B5		12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	Esenzione	
200880.290	(2) altro	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
	altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008.19										
200891.000	Cuori di palma	15,0 %	B5		12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	Esenzione	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
2008.93	Mirtilli (<i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Vaccinium oxycoccos</i> , <i>Vaccinium vitis-idaea</i>)										
	1 con aggiunta di zuccheri										
200893.110	(1) sotto forma di polpa	29,8 %	B10		27,1 %	24,4 %	21,7 %	19,0 %	16,3 %	13,5 %	
	2 altro										
200893.210	(1) sotto forma di polpa	21,3 %	B5		17,8 %	14,2 %	10,7 %	7,1 %	3,6 %	Esenzione	
200893.220	(2) altro	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
2008.97	Miscugli										
	2 altro										
	(1) con aggiunta di zuccheri										
200897.211	A sotto forma di polpa	29,8 %	B10		27,1 %	24,4 %	21,7 %	19,0 %	16,3 %	13,5 %	
200897.219	B altro	23,8 %	B5		19,8 %	15,9 %	11,9 %	7,9 %	4,0 %	Esenzione	
	(2) altro										
200897.221	A sotto forma di polpa	21,3 %	B5		17,8 %	14,2 %	10,7 %	7,1 %	3,6 %	Esenzione	
2008.99	altro										
200899.100	1 Ume (frutto del <i>prunus mume</i>)	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
	2 altro										
	(1) con aggiunta di zuccheri										
	A sotto forma di polpa										
200899.215	(b) altro	29,8 %	B10		27,1 %	24,4 %	21,7 %	19,0 %	16,3 %	13,5 %	
	(2) altro										
	A sotto forma di polpa										
	(a) Banane, avocado e prugne										
200899.222	– Prugne	15,0 %	B5		12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	Esenzione	
	(b) altro										
200899.227	– altro	21,3 %	B5		17,8 %	14,2 %	10,7 %	7,1 %	3,6 %	Esenzione	
	B altro										
200899.228	(c) Colocasia (<i>Colocasia</i> spp.), congelata	10,0 %	B5		8,3 %	6,7 %	5,0 %	3,3 %	1,7 %	Esenzione	
	(d) altro										
200899.251	– Patate dolci, intere o in pezzi, essiccate dopo semplice cottura al vapore o in acqua	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	
200899.259	– altro	12,0 %	B5		10,0 %	8,0 %	6,0 %	4,0 %	2,0 %	Esenzione	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
20.09	Succhi di frutta (compreso il mosto di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti										
	Succo di arancia										
2009.11	congelato										
	1 con aggiunta di zuccheri										
200911.110	(1) avente tenore, naturale o artificiale, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %	25,5 %	B10		23,2 %	20,9 %	18,5 %	16,2 %	13,9 %	11,6 %	
200911.190	(2) altro	29,8 % o 23 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B10		27,1 % o 20,91 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	24,4 % o 18,82 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	21,7 % o 16,73 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	19,0 % o 14,64 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	16,3 % o 12,55 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	13,5 % o 10,45 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	
	2 altro										
200911.210	(1) avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %	21,3 %	B5		17,8 %	14,2 %	10,7 %	7,1 %	3,6 %	Esenzione	
200911.290	(2) altro	25,5 %	B5		21,3 %	17,0 %	12,8 %	8,5 %	4,3 %	Esenzione	
2009.12	non congelato, di un valore Brix inferiore o uguale a 20										
	1 con aggiunta di zuccheri										
200912.110	(1) avente tenore, naturale o artificiale, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %	25,5 %	B10		23,2 %	20,9 %	18,5 %	16,2 %	13,9 %	11,6 %	
200912.190	(2) altro	29,8 % o 23 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B10		27,1 % o 20,91 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	24,4 % o 18,82 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	21,7 % o 16,73 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	19,0 % o 14,64 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	16,3 % o 12,55 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	13,5 % o 10,45 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	
	2 altro										
200912.210	(1) avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %	21,3 %	B10		19,4 %	17,4 %	15,5 %	13,6 %	11,6 %	9,7 %	
200912.290	(2) altro	25,5 %	B10		23,2 %	20,9 %	18,5 %	16,2 %	13,9 %	11,6 %	
2009.19	altro										
	1 con aggiunta di zuccheri										
200919.110	(1) avente tenore, naturale o artificiale, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %	25,5 %	B10		23,2 %	20,9 %	18,5 %	16,2 %	13,9 %	11,6 %	
200919.190	(2) altro	29,8 % o 23 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B10		27,1 % o 20,91 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	24,4 % o 18,82 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	21,7 % o 16,73 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	19,0 % o 14,64 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	16,3 % o 12,55 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	13,5 % o 10,45 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	
	2 altro										
200919.210	(1) avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %	21,3 %	B10		19,4 %	17,4 %	15,5 %	13,6 %	11,6 %	9,7 %	
200919.290	(2) altro	25,5 %	B5		21,3 %	17,0 %	12,8 %	8,5 %	4,3 %	Esenzione	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	Succo di pompelmo o di pomelo										
2009.21	di un valore Brix inferiore o uguale a 20										
	1 con aggiunta di zuccheri										
200921.110	(1) avente tenore, naturale o artificiale, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %	23,0 %	B7		20,1 %	17,3 %	14,4 %	11,5 %	8,6 %	5,8 %	
200921.190	(2) altro	29,8 % o 23 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B7		26,1 % o 20,13 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	22,4 % o 17,25 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	18,6 % o 14,38 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	14,9 % o 11,50 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	11,2 % o 8,63 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	7,5 % o 5,75 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	
	2 altro										
200921.210	(1) avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %	19,1 %	B7		16,7 %	14,3 %	11,9 %	9,6 %	7,2 %	4,8 %	
200921.290	(2) altro	25,5 %	B7		22,3 %	19,1 %	15,9 %	12,8 %	9,6 %	6,4 %	
2009.29	altro										
	1 con aggiunta di zuccheri										
200929.110	(1) avente tenore, naturale o artificiale, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %	23,0 %	B7		20,1 %	17,3 %	14,4 %	11,5 %	8,6 %	5,8 %	
200929.190	(2) altro	29,8 % o 23 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B7		26,1 % o 20,13 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	22,4 % o 17,25 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	18,6 % o 14,38 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	14,9 % o 11,50 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	11,2 % o 8,63 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	7,5 % o 5,75 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	
	2 altro										
200929.210	(1) avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %	19,1 %	B7		16,7 %	14,3 %	11,9 %	9,6 %	7,2 %	4,8 %	
200929.290	(2) altro	25,5 %	B5		21,3 %	17,0 %	12,8 %	8,5 %	4,3 %	Esenzione	
	Succo di altri agrumi										
2009.31	di un valore Brix inferiore o uguale a 20										
	1 con aggiunta di zuccheri										
200931.110	(1) avente tenore, naturale o artificiale, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %	23,0 %	B5		19,2 %	15,3 %	11,5 %	7,7 %	3,8 %	Esenzione	
200931.190	(2) altro	29,8 % o 23 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B10		27,1 % o 20,91 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	24,4 % o 18,82 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	21,7 % o 16,73 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	19,0 % o 14,64 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	16,3 % o 12,55 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	13,5 % o 10,45 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	
	2 altro										
	(1) avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %										
200931.219	C altro	19,1 %	B5		15,9 %	12,7 %	9,6 %	6,4 %	3,2 %	Esenzione	
200931.290	(2) altro	25,5 %	B5		21,3 %	17,0 %	12,8 %	8,5 %	4,3 %	Esenzione	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
2009.39	altro										
	1 con aggiunta di zuccheri										
200939.110	(1) avente tenore, naturale o artificiale, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %	23,0 %	B5		19,2 %	15,3 %	11,5 %	7,7 %	3,8 %	Esenzione	
200939.190	(2) altro	29,8 % o 23 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B10		27,1 % o 20,91 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	24,4 % o 18,82 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	21,7 % o 16,73 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	19,0 % o 14,64 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	16,3 % o 12,55 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	13,5 % o 10,45 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	
	2 altro										
	(1) avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %										
200939.219	C altro	19,1 %	B5		15,9 %	12,7 %	9,6 %	6,4 %	3,2 %	Esenzione	
200939.290	(2) altro	25,5 %	B5		21,3 %	17,0 %	12,8 %	8,5 %	4,3 %	Esenzione	
	Succo di ananasso										
2009.41	di un valore Brix inferiore o uguale a 20										
	1 con aggiunta di zuccheri										
200941.110	(1) avente tenore, naturale o artificiale, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %	23,0 %	B10		20,9 %	18,8 %	16,7 %	14,6 %	12,5 %	10,5 %	
200941.190	(2) altro	29,8 % o 23 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B10		27,1 % o 20,91 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	24,4 % o 18,82 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	21,7 % o 16,73 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	19,0 % o 14,64 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	16,3 % o 12,55 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	13,5 % o 10,45 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	
	2 altro										
200941.210	(1) avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %	19,1 %	B10		17,4 %	15,6 %	13,9 %	12,2 %	10,4 %	8,7 %	
200941.290	(2) altro	25,5 %	B10		23,2 %	20,9 %	18,5 %	16,2 %	13,9 %	11,6 %	
2009.49	altro										
	1 con aggiunta di zuccheri										
200949.110	(1) avente tenore, naturale o artificiale, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %	23,0 %	B10		20,9 %	18,8 %	16,7 %	14,6 %	12,5 %	10,5 %	
200949.190	(2) altro	29,8 % o 23 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B10		27,1 % o 20,91 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	24,4 % o 18,82 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	21,7 % o 16,73 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	19,0 % o 14,64 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	16,3 % o 12,55 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	13,5 % o 10,45 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	
	2 altro										
200949.210	(1) avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %	19,1 %	B10		17,4 %	15,6 %	13,9 %	12,2 %	10,4 %	8,7 %	
200949.290	(2) altro	25,5 %	B10		23,2 %	20,9 %	18,5 %	16,2 %	13,9 %	11,6 %	
2009.50	Succo di pomodoro										
200950.100	1 con aggiunta di zuccheri	29,8 %	B5		24,8 %	19,9 %	14,9 %	9,9 %	5,0 %	Esenzione	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
200950.200	2 altro	21,3 %	B5		17,8 %	14,2 %	10,7 %	7,1 %	3,6 %	Esenzione	
	Succo di uva (compreso il mosto di uva)										
2009.61	di un valore Brix inferiore o uguale a 30										
	1 con aggiunta di zuccheri										
200961.110	(1) avente tenore, naturale o artificiale, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %	23,0 %	B5		19,2 %	15,3 %	11,5 %	7,7 %	3,8 %	Esenzione	
200961.190	(2) altro	29,8 % o 23 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B5		24,8 % o 19,17 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	19,9 % o 15,33 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	14,9 % o 11,50 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	9,9 % o 7,67 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	5,0 % o 3,83 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	Esenzione	
200961.200	2 altro	19,1 %	B5		15,9 %	12,7 %	9,6 %	6,4 %	3,2 %	Esenzione	
2009.69	altro										
	1 con aggiunta di zuccheri										
200969.110	(1) avente tenore, naturale o artificiale, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %	23,0 %	B5		19,2 %	15,3 %	11,5 %	7,7 %	3,8 %	Esenzione	
200969.190	(2) altro	29,8 % o 23 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B10		27,1 % o 20,91 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	24,4 % o 18,82 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	21,7 % o 16,73 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	19,0 % o 14,64 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	16,3 % o 12,55 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	13,5 % o 10,45 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	
	2 altro										
200969.290	(2) altro	25,5 %	B10		23,2 %	20,9 %	18,5 %	16,2 %	13,9 %	11,6 %	
	Succo di mela										
2009.71	di un valore Brix inferiore o uguale a 20										
	1 con aggiunta di zuccheri										
200971.110	(1) avente tenore, naturale o artificiale, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %	23,0 %	B10		20,9 %	18,8 %	16,7 %	14,6 %	12,5 %	10,5 %	
200971.190	(2) altro	34,0 % o 23 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B10		30,9 % o 20,91 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	27,8 % o 18,82 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	24,7 % o 16,73 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	21,6 % o 14,64 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	18,5 % o 12,55 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	15,5 % o 10,45 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	
	2 altro										
200971.210	(1) avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %	19,1 %	B10		17,4 %	15,6 %	13,9 %	12,2 %	10,4 %	8,7 %	
200971.290	(2) altro	29,8 %	B10		27,1 %	24,4 %	21,7 %	19,0 %	16,3 %	13,5 %	
2009.79	altro										
	1 con aggiunta di zuccheri										
200979.110	(1) avente tenore, naturale o artificiale, in peso, di saccarosio inferiore o uguale a 10 %	23,0 %	B10		20,9 %	18,8 %	16,7 %	14,6 %	12,5 %	10,5 %	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	A aventi tenore, in peso, di grassi del latte inferiore o uguale a 30 %										
210112.231	– per «il contingente cumulativo degli altri prodotti lattiero-caseari»	25,0 %	R6		22,9 %	20,8 %	18,8 %	16,7 %	14,6 %	12,5 %	
210112.232	– altro		X	S							
	B altro										
210112.236	– per «il contingente cumulativo degli altri prodotti lattiero-caseari»	25,0 %	R6		22,9 %	20,8 %	18,8 %	16,7 %	14,6 %	12,5 %	
210112.237	– altro		X	S							
	(2) altro										
	A con aggiunta di zuccheri										
	(a) aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 50 %										
210112.241	– aventi come singolo ingrediente principale, in peso, lo zucchero	28,0 %	B10		25,5 %	22,9 %	20,4 %	17,8 %	15,3 %	12,7 %	
210112.242	– altro	19,6 %	B10		17,8 %	16,0 %	14,3 %	12,5 %	10,7 %	8,9 %	
210112.246	(b) altro	29,8 %	CT	CT-11	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
210112.249	B altro	15,0 %	B5		12,5 %	10,0 %	7,5 %	5,0 %	2,5 %	Esenzione	
2101.20	Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate										
	2 Preparazioni a base di tè o di mate										
	(1) aventi tenore, in peso, di componenti naturali del latte, calcolato sulla materia secca, non inferiore a 30 %										
	A aventi tenore, in peso, di grassi del latte inferiore o uguale a 30 %										
210120.231	– per «il contingente cumulativo degli altri prodotti lattiero-caseari»	25,0 %	R18		24,6 %	24,2 %	23,8 %	23,3 %	22,9 %	22,5 %	
210120.232	– altro		X	S							
	B altro										
210120.236	– per «il contingente cumulativo degli altri prodotti lattiero-caseari»	25,0 %	R6		22,9 %	20,8 %	18,8 %	16,7 %	14,6 %	12,5 %	
210120.237	– altro		X	S							
	(2) altro										
	A con aggiunta di zuccheri										
	(a) aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 50 %										
210120.241	– aventi come singolo ingrediente principale, in peso, lo zucchero	21,0 %	B10		19,1 %	17,2 %	15,3 %	13,4 %	11,5 %	9,5 %	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	– per «il contingente cumulativo degli altri prodotti lattiero-caseari»										
210690.111	– – Base per bevande non alcoliche, integratori alimentari a base di vitamine e di proteine vegetali idrolizzate	12,0 %	R6		11,0 %	10,0 %	9,0 %	8,0 %	7,0 %	6,0 %	
210690.112	– – altro	21,0 %	R6		19,3 %	17,5 %	15,8 %	14,0 %	12,3 %	10,5 %	
210690.119	– altro		X	S							
	(2) altro										
	– Grassi e oli alimentari lavorati contenenti più del 30 % e non più del 70 % in peso di quelli della voce 04.05										
	– – nei limiti quantitativi di un contingente tariffario stabilito da un'ordinanza governativa in vigore al momento dell'importazione e alle condizioni definite dalle normative pertinenti in vigore al momento dell'importazione Nota: il contingente tariffario è calcolato sulla base di 18 977 tonnellate ai fini e in considerazione della quantità importata nell'esercizio finanziario precedente (aprile-marzo), della situazione del mercato internazionale e di altre condizioni pertinenti										
210690.121	– – – luogo di origine, Nuova Zelanda		Xq1								
210690.122	– – – altro	25,0 %	B20*		23,2 %	21,4 %	19,5 %	17,7 %	15,9 %	14,1 %	
210690.123	– – altro		X	S							
	– per «il contingente cumulativo degli altri prodotti lattiero-caseari»										
210690.124	– – Base per bevande non alcoliche, integratori alimentari a base di vitamine e di proteine vegetali idrolizzate	12,0 %	R5		11,5 %	10,9 %	10,4 %	9,8 %	9,3 %	8,7 %	
210690.125	– – altro	21,0 %	R5		20,0 %	19,1 %	18,1 %	17,2 %	16,2 %	15,3 %	
210690.129	– altro		X	S							
	2 altro										
	(1) Preparazioni alimentari aventi tenore, in peso, di uno dei seguenti cereali: riso, frumento (grano), compreso il triticale, o l'orzo, superiore a 30 %										
	A aventi tenore, in peso, di riso superiore a 30 %										
210690.517	– importate dal governo giapponese in conformità all'articolo 30 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importate per essere acquistate e vendute dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 31 della legge, importate con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il riso e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 34, paragrafo 1, colonna 3, della legge		Xq1								

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
210690.518	– altro		X								
	B altro										
	(a) aventi tenore, in peso, di frumento (grano), compreso il triticale, superiore a 30 %										
210690.214	– importate dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importate per essere acquistate e vendute dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importate con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– – per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								
	– – altro	25,0 % prodotto soggetto a una maggiorazione del prezzo all'importazione in conformità all'elenco del Giappone nell'accordo OMC	CT	CT-1	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
210690.215	– altro		X	Le merci originarie classificate in questa linea tariffaria appartengono alla sottovoce 2106.90, in cui il Giappone assume un impegno tariffario pertinente sulle merci originarie classificate alla linea tariffaria 210690.214.							
	(b) aventi tenore, in peso, di orzo superiore a 30 %										
210690.216	– importate dal governo giapponese in conformità all'articolo 42 della legge per la stabilizzazione dell'offerta e della domanda e dei prezzi degli alimenti di base (legge n. 113 del 1994); importate per essere acquistate e vendute dal governo giapponese in risposta a una domanda congiunta del soggetto che vende al governo giapponese e del soggetto che acquista dal governo giapponese in conformità all'articolo 43 della legge o importate con la certificazione del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca in conformità all'ordinanza governativa concernente il frumento (grano) e altri prevista dall'ordinanza governativa indicata all'articolo 45, paragrafo 1, colonna 3, della legge										
	– – per il contingente tariffario figurante nell'elenco del Giappone nell'accordo OMC		Xq1								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
210690.261	– – contenenti lattosio, proteine del latte o grassi del latte	12,5 %	B5		10,4 %	8,3 %	6,3 %	4,2 %	2,1 %	Esenzione	
210690.262	– – altro	12,5 %	B5		10,4 %	8,3 %	6,3 %	4,2 %	2,1 %	Esenzione	
210690.269	– altro	12,5 %	B5		10,4 %	8,3 %	6,3 %	4,2 %	2,1 %	Esenzione	
	altro										
	aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 50 %										
	– aventi come singolo ingrediente principale, in peso, lo zucchero										
210690.271	– – contenenti lattosio, proteine del latte o grassi del latte	28,0 %	CT	CT-11	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
210690.272	– – altro	25,5 %	CT	CT-11	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
210690.273	– aventi come singolo ingrediente principale, in peso, i prodotti di cui alla sottovoce 1212.21	28,0 %	Xb								
210690.279	– altro	23,8 %	B10		21,6 %	19,5 %	17,3 %	15,1 %	13,0 %	10,8 %	
	altro										
210690.281	I condizionati in recipienti per la vendita al minuto con peso unitario inferiore o uguale a 500 g compreso il recipiente	29,8 %	CT	CT-11	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
210690.282	Il aventi tenore, in peso, di saccarosio non inferiore a 85 % esclusi quelli condizionati in recipienti per la vendita al minuto con peso unitario inferiore o uguale a 500 g compreso il recipiente, quelli certificati da una procedura di certificazione stabilita da un'ordinanza governativa come importati per essere ricondizionati in recipienti per la vendita al minuto, con peso inferiore o uguale a 500 g compreso il recipiente dopo l'importazione senza modifiche negli ingredienti, o quelli il cui valore in dogana è superiore a 257 yen/kg	76,50 yen/kg	CT	CT-15	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	III altro										
	(I) contenenti lattosio, proteine del latte o grassi del latte										
210690.283	– condizionati in recipienti per la vendita al minuto con peso unitario inferiore o uguale a 500 g compreso il recipiente	29,8 %	B10		27,0 %	24,3 %	21,6 %	18,9 %	16,2 %	13,5 %	
210690.284	– altro	29,8 %	CT	CT-15	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	(II) altro										
210690.510	– aventi come singolo ingrediente principale, in peso, il sorbitolo eccettuato lo zucchero	29,8 %	CT	CT-15	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
210690.590	– altro	29,8 %	CT	CT-12	CT	CT	CT	CT	CT	CT	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	(b) altro										
210690.291	Grassi ed oli alimentari lavorati contenenti più del 15 % e meno del 30 % in peso di quelli della voce 04.05	21,3 %	CT	CT-18, S	CT	CT	CT	CT	CT	CT	
	Basi per bevande, non alcoliche										
210690.293	altro	10,0 %	B5		8,3 %	6,7 %	5,0 %	3,3 %	1,7 %	Esenzione	
	altro										
	altro										
	I Integratori alimentari a base di vitamine o di proteine vegetali idrolizzate										
210690.296	– Proteine vegetali idrolizzate	12,5 %	B5		10,4 %	8,3 %	6,3 %	4,2 %	2,1 %	Esenzione	
	II altro										
	(II) altro										
	– dei prodotti di cui alla sottovoce 1212.21										
210690.401	– – in fogli di forma rettangolare o quadrata di superficie inferiore o uguale a 430 cm ² /pezzo, non conditi	25,0 %	Xb								
210690.298	– – altro	25,0 %	Xb								
210690.299	– altro	15,0 %	B7		13,1 %	11,3 %	9,4 %	7,5 %	5,6 %	3,8 %	
	Capitolo 22 Bevande, liquidi alcolici ed aceti										
22.02	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 20.09										
2202.10	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti										
220210.100	1 con aggiunta di zuccheri	13,4 %	B5		11,2 %	8,9 %	6,7 %	4,5 %	2,2 %	Esenzione	
	altro										
2202.91	Birra analcolica										
220291.100	1 con aggiunta di zuccheri	13,4 %	B3		10,1 %	6,7 %	3,4 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	
2202.99	altro										
220299.100	1 con aggiunta di zuccheri	13,4 %	B3		10,1 %	6,7 %	3,4 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	
22.05	Vermut ed altri vini di uve fresche preparati con piante o con sostanze aromatiche										
2205.90	altro										
220590.100	1 con titolo alcolometrico volumico inferiore a 1 % vol	19,1 %	B5		15,9 %	12,7 %	9,6 %	6,4 %	3,2 %	Esenzione	

[illegible][illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
22.06											
2206.00	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele, saké); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove										
220600.100	1 con titolo alcolometrico volumico inferiore a 1 % vol	29,8 % o 23 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B5		24,8 % o 19,17 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	19,9 % o 15,33 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	14,9 % o 11,50 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	9,9 % o 7,67 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	5,0 % o 3,83 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	Esenzione	
	2 altro										
220600.210	(1) Saké (seishu e dakushu)	70,40 yen/l	B10		64,00 yen/l	57,60 yen/l	51,20 yen/l	44,80 yen/l	38,40 yen/l	32,00 yen/l	
	(2) altro										
220600.221	A Miscele di bevande fermentate (escluso il seishu) e prodotti della voce 20.09 o 22.02	27 yen/l	B5		22,50 yen/l	18,00 yen/l	13,50 yen/l	9,00 yen/l	4,50 yen/l	Esenzione	
	B altro										
	(b) altro										
220600.228	– stabilito dall'articolo 23, paragrafo 2, comma 3, lettera A, della legge sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 6 del 1953) (zuccheri fermentati, coni di luppolo, acqua e articoli stabiliti da un'ordinanza governativa quali materie)	42,40 yen/l	B10		38,55 yen/l	34,69 yen/l	30,84 yen/l	26,98 yen/l	23,13 yen/l	19,27 yen/l	
220600.229	– altro	42,40 yen/l	B5		35,33 yen/l	28,27 yen/l	21,20 yen/l	14,13 yen/l	7,07 yen/l	Esenzione	
22.07	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo										
2207.10	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol										
	1 con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 90 % vol										
	(2) altro										
	B altro										
220710.191	[1] certificato in conformità alle disposizioni di un'ordinanza governativa come prodotto da biomasse (materie organiche ottenute da vegetali e animali, esclusi il petrolio greggio, il gas di petrolio, il gas naturale, il carbone e i prodotti che ne derivano) e destinato ad essere utilizzato nella produzione di etil-ter-butil-etere	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	
220710.199	[2] altro	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	
2207.20	Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo										
220720.100	1 con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 90 % vol	27,2 %	B10		24,7 %	22,3 %	19,8 %	17,3 %	14,8 %	12,4 %	
220720.200	2 altro	38,10 yen/l	B10		34,64 yen/l	31,17 yen/l	27,71 yen/l	24,25 yen/l	20,78 yen/l	17,32 yen/l	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
22.08	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione										
2208.90	altro										
	1 Alcole etilico e bevande alcoliche distillate										
	(2) altro										
	A Alcole etilico										
220890.123	(b) altro	82,50 yen/l	B10		75,00 yen/l	67,50 yen/l	60,00 yen/l	52,50 yen/l	45,00 yen/l	37,50 yen/l	
	B altro										
220890.129	(b) altro	16,0 %	B10		14,5 %	13,1 %	11,6 %	10,2 %	8,7 %	7,3 %	
	2 altre bevande contenenti alcole di distillazione										
220890.220	(1) Imitazioni del saké e saké bianco	70,40 yen/l	B10		64,00 yen/l	57,60 yen/l	51,20 yen/l	44,80 yen/l	38,40 yen/l	32,00 yen/l	
220890.230	(2) Bevande a base di succhi di frutta, con titolo alcolometrico volumico inferiore a 1 % vol	29,8 % o 23 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B5		24,8 % o 19,17 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	19,9 % o 15,33 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	14,9 % o 11,50 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	9,9 % o 7,67 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	5,0 % o 3,83 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	Esenzione	
220890.240	(3) altro	88 yen/l	B10		80,00 yen/l	72,00 yen/l	64,00 yen/l	56,00 yen/l	48,00 yen/l	40,00 yen/l	
Capitolo 23 Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali											
23.01	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli										
230110.000	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli		X								
23.09	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali										
2309.10	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto										
230910.010	1 aventi tenore, in peso, di lattosio non inferiore a 10 %	per ciascun chilogrammo, 59,50 yen più 6 yen per ciascun 1 % che supera il 10 % in peso del tenore di lattosio	B5		per ciascun chilogrammo, 49,58 yen più 5 yen per ciascun 1 % che supera il 10 % in peso del tenore di lattosio	per ciascun chilogrammo, 39,67 yen più 4 yen per ciascun 1 % che supera il 10 % in peso del tenore di lattosio	per ciascun chilogrammo, 29,75 yen più 3 yen per ciascun 1 % che supera il 10 % in peso del tenore di lattosio	per ciascun chilogrammo, 19,83 yen più 2 yen per ciascun 1 % che supera il 10 % in peso del tenore di lattosio	per ciascun chilogrammo, 9,92 yen più 1 yen per ciascun 1 % che supera il 10 % in peso del tenore di lattosio	Esenzione	
2309.90	altro										
	2 altro										
	(1) aventi tenore, in peso, di lattosio non inferiore a 10 %										
230990.219	B altro	per ciascun chilogrammo, 52,50 yen più 5,30 yen per ciascun 1 % che supera il 10 % in peso del tenore di lattosio	B5		per ciascun chilogrammo, 43,75 yen più 4,42 yen per ciascun 1 % che supera il 10 % in peso del tenore di lattosio	per ciascun chilogrammo, 35 yen più 3,53 yen per ciascun 1 % che supera il 10 % in peso del tenore di lattosio	per ciascun chilogrammo, 26,25 yen più 2,65 yen per ciascun 1 % che supera il 10 % in peso del tenore di lattosio	per ciascun chilogrammo, 17,50 yen più 1,77 yen per ciascun 1 % che supera il 10 % in peso del tenore di lattosio	per ciascun chilogrammo, 8,75 yen più 0,88 yen per ciascun 1 % che supera il 10 % in peso del tenore di lattosio	Esenzione	

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
250100.010	1 Sale e cloruro di sodio puro, di cui almeno il 70 % in peso passa attraverso un setaccio di tela metallica con apertura di maglie di 2,5 mm, o agglomerati, diversi da quelli in soluzione acquosa	0,50 yen/kg	B10		0,45 yen/kg	0,41 yen/kg	0,36 yen/kg	0,32 yen/kg	0,27 yen/kg	0,23 yen/kg	
SEZIONE VI PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE											
Capitolo 29 Prodotti chimici organici											
29.05	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi										
	altri polialcoli										
290544.000	D-glucitolo (sorbitolo)	17,0 %	B10	S	15,5 %	13,9 %	12,4 %	10,8 %	9,3 %	7,7 %	
29.18	Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi										
	Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati										
291814.000	Acido citrico	6,5 %	B5		5,4 %	4,3 %	3,3 %	2,2 %	1,1 %	Esenzione	
2918.15	Sali ed esteri dell'acido citrico										
291815.010	1 Citrato di calcio	6,5 %	B5		5,4 %	4,3 %	3,3 %	2,2 %	1,1 %	Esenzione	
Capitolo 33 Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta preparati e preparazioni cosmetiche											
33.01	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali										
	Oli essenziali diversi da quelli di agrumi										
3301.25	di altra menta										
	1 Olio di menta piperita ottenuto da <i>Mentha arvensis</i>										
330125.019	(2) altro	9,0 %	B5		7,5 %	6,0 %	4,5 %	3,0 %	1,5 %	Esenzione	
Capitolo 35 Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi											
35.03											
3503.00	Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittio-colla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 35.01										
	3 altro										
350300.011	– Gelatine	17,0 %	B15		15,9 %	14,9 %	13,8 %	12,8 %	11,7 %	10,6 %	

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
350300.012	– Colle	17,0 %	B15		15,9 %	14,9 %	13,8 %	12,8 %	11,7 %	10,6 %	
35.05	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati										
3505.10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati										
350510.100	1 Amidi e fecole esterificati e altri derivati da amidi e fecole	6,8 %	B5***		6,8 %	6,8 %	6,8 %	6,8 %	6,8 %	Esenzione	
350510.200	2 altro	21,3 % o 25,50 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B10	S	19,4 % o 23,18 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	17,4 % o 20,86 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	15,5 % o 18,55 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	13,6 % o 16,23 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	11,6 % o 13,91 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	9,7 % o 11,59 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	
350520.000	Colle	21,3 % o 25,50 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	B10		19,4 % o 23,18 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	17,4 % o 20,86 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	15,5 % o 18,55 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	13,6 % o 16,23 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	11,6 % o 13,91 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	9,7 % o 11,59 yen/kg, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato	
SEZIONE VIII PELLI, CUIOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI IN CUIOIO											
Capitolo 41 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio											
41.01	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, picciati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati										
4101.20	Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati										
	2 altro										
410120.211	– nei limiti quantitativi di un contingente tariffario stabilito da un'ordinanza governativa in vigore al momento dell'importazione e alle condizioni definite dalle normative pertinenti in vigore al momento dell'importazione Nota: il contingente tariffario è calcolato sulla base di 214 000 m ² di cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) o di equidi che hanno subito una operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile in 4101.20-2, 4101.50-2 e 4101.90-2, cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi in 4104.11-2, 4104.19-2, 4104.41-1-(2), 4104.41-2-(2), 4104.49-1-(2) e 4104.49-2-(2) e cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) o di equidi in 4107.11-2-(2), 4107.12-2-(2), 4107.19-2-(2), 4107.91-2-(2), 4107.92-2-(2) e 4107.99-2-(2) [denominato in appresso in questa voce e nelle voci 41.04 e 41.07 «il contingente cumulativo (prima categoria)»]		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (410120.212) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (410120.211).							

[illegible]

RI DI BUDELLA

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
410530.111	<p>– nei limiti quantitativi di un contingente tariffario stabilito da un'ordinanza governativa in vigore al momento dell'importazione e alle condizioni definite dalle normative pertinenti in vigore al momento dell'importazione</p> <p>Nota: il contingente tariffario è calcolato sulla base di 1 070 000 m² di pelli conciate o in crosta di ovini in 4105.30-1, di pelli conciate o in crosta di caprini in 4106.22-1, cuoi di ovini in 4112.00-2-(1), e cuoi di caprini in 4113.10-2-(1) (denominato in appresso in questa sottovoce e nelle sottovoci 4106.22, 4112.00 e 4113.10 «il contingente cumulativo»)</p>		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (410530.112) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (410530.111).							
410530.112	– altro	16,0 %	B10		14,5 %	13,1 %	11,6 %	10,2 %	8,7 %	7,3 %	
41.06	Cuoi e pelli depilati di altri animali e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati										
	di caprini										
4106.22	allo stato secco (in crosta)										
	1 tinti o colorati										
410622.111	– per «il contingente cumulativo»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (410622.112) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (410622.111).							
410622.112	– altro	16,0 %	B10		14,5 %	13,1 %	11,6 %	10,2 %	8,7 %	7,3 %	
	di suini										
410631.000	allo stato umido (compresi i wet-blue)	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
4106.32	allo stato secco (in crosta)										
410632.100	1 tinti o colorati	8,0 %	B10		7,3 %	6,5 %	5,8 %	5,1 %	4,4 %	3,6 %	
410632.200	2 altro	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
4106.40	di rettili										
	2 altro										
	(1) tinti o colorati										
	A di alligatori, coccodrilli o lucertole										
410640.211	– di alligatori o coccodrilli	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
410640.212	– altro	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	
410640.214	B altro	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
	altro										
4106.92	allo stato secco (in crosta)										
	1 tinti o colorati										
410692.110	– di struzzi	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
410692.190	– altro	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
41.07	Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 41.14										
	Cuoi e pelli interi										
4107.11	pieno fiore, non spaccati										
410711.100	1 pergamenati	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
	2 altro										
	(1) tinti, colorati, stampati o goffrati										
	– tinti o colorati, ad eccezione delle pelli intere di bovini di superficie unitaria inferiore o uguale a 2,6 m ² , dei cuoi e delle pelli di bufali e del cuoio per cilindri										
410711.211	– – per «il contingente cumulativo (seconda categoria)»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (410711.212) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (410711.211).							
410711.212	– – altro	13,3 %	B10		12,1 %	10,9 %	9,7 %	8,5 %	7,3 %	6,0 %	
	– altro										
410711.213	– – per «il contingente cumulativo (seconda categoria)»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (410711.219) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (410711.213).							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
410792.211	– – per «il contingente cumulativo (seconda categoria)»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (410792.212) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (410792.211).							
410792.212	– – altro	13,3 %	B10		12,1 %	10,9 %	9,7 %	8,5 %	7,3 %	6,0 %	
	– altro										
410792.213	– – per «il contingente cumulativo (seconda categoria)»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (410792.219) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (410792.213).							
410792.219	– – altro	16,0 %	B10		14,5 %	13,1 %	11,6 %	10,2 %	8,7 %	7,3 %	
	(2) altro										
410792.221	– per «il contingente cumulativo (prima categoria)»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (410792.222) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (410792.221).							
410792.222	– altro	12,0 %	B10		10,9 %	9,8 %	8,7 %	7,6 %	6,5 %	5,5 %	
4107.99	altro										
410799.100	1 pergamene	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
	2 altro										
	(1) tinti, colorati, stampati o goffrati										
410799.211	– per «il contingente cumulativo (seconda categoria)»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (410799.212) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (410799.211).							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
411310.211	– per «il contingente cumulativo»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (411310.212) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (411310.211).							
411310.212	– altro	16,0 %	B10		14,5 %	13,1 %	11,6 %	10,2 %	8,7 %	7,3 %	
4113.20	di suini										
411320.100	1 pergamenati	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
	2 altro										
411320.210	(1) tinti, colorati, stampati o goffrati	8,0 %	B10		7,3 %	6,5 %	5,8 %	5,1 %	4,4 %	3,6 %	
411320.220	(2) altro	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
4113.30	di rettili										
411330.100	1 pergamenati	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
	2 altro										
	(1) tinti, colorati, stampati o goffrati										
	A di alligatori, coccodrilli o lucertole										
411330.211	– di alligatori o coccodrilli	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	
411330.212	– altro	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	
	B altro										
411330.221	– di tartaruga e di testuggine	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
411330.222	– altro	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
4113.90	altro										
411390.100	1 pergamenati	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
	2 altro										
	(1) tinti, colorati, stampati o goffrati										
411390.211	– di struzzi	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
411390.212	– altro	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
41.14	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati										
411410.000	Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)	25,0 %	B15		23,4 %	21,9 %	20,3 %	18,8 %	17,2 %	15,6 %	

	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	16° anno	17° anno	18° anno	19° anno	20° anno	Dal 21° anno
	5,8 %	4,4 %	2,9 %	1,5 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	2,2 %	1,6 %	1,1 %	0,5 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	2,9 %	2,2 %	1,5 %	0,7 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	2,2 %	1,6 %	1,1 %	0,5 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	2,2 %	1,6 %	1,1 %	0,5 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	3,6 %	2,7 %	1,8 %	0,9 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	3,6 %	2,7 %	1,8 %	0,9 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	2,2 %	1,6 %	1,1 %	0,5 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	2,2 %	1,6 %	1,1 %	0,5 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	2,2 %	1,6 %	1,1 %	0,5 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	2,2 %	1,6 %	1,1 %	0,5 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	2,2 %	1,6 %	1,1 %	0,5 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	14,1 %	12,5 %	10,9 %	9,4 %	7,8 %	6,3 %	4,7 %	3,1 %	1,6 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
4114.20	Cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati										
411420.010	1 cuoi e pelli, metallizzati	20,0 %	B15		18,8 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	
411420.090	2 altro	28,0 %	B15		26,3 %	24,5 %	22,8 %	21,0 %	19,3 %	17,5 %	
41.15	Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotondati; ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio										
411510.000	Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotondati	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
411520.000	Ritagli ed altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio	3,0 %	B10		2,7 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,6 %	1,4 %	
Capitolo 42 Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella											
42.01											
420100.000	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale (compresi le tirielle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili), di qualsiasi materia	5,3 %	B10		4,8 %	4,3 %	3,9 %	3,4 %	2,9 %	2,4 %	
42.02	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletto per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche da viaggio, borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portasigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta										
	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletto per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili										
4202.11	con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti										
420211.100	1 Bauletto per oggetti di toletta, combinati o guarniti con metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, metalli rivestiti di metalli preziosi, pietre preziose, pietre semipreziose, perle, corallo, avorio o bekko, di valore in dogana superiore a 6 000 yen/pezzo	16,0 %	B10		14,5 %	13,1 %	11,6 %	10,2 %	8,7 %	7,3 %	
420211.200	2 altro	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	
4202.12	con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili										
420212.100	1 Bauletto per oggetti di toletta, combinati o guarniti con metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, metalli rivestiti di metalli preziosi, pietre preziose, pietre semipreziose, perle, corallo, avorio o bekko, di valore in dogana superiore a 6 000 yen/pezzo	16,0 %	B10		14,5 %	13,1 %	11,6 %	10,2 %	8,7 %	7,3 %	

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	2 altro										
420212.210	(1) con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili	8,0 %	B10		7,3 %	6,5 %	5,8 %	5,1 %	4,4 %	3,6 %	
420212.220	(2) altro	4,6 %	B10		4,2 %	3,8 %	3,3 %	2,9 %	2,5 %	2,1 %	
420219.000	altro	4,1 %	B10		3,7 %	3,4 %	3,0 %	2,6 %	2,2 %	1,9 %	
	Borsette, anche a tracolla, comprese quelle senza impugnatura										
4202.21	con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti										
	1 combinate o guarnite con metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, metalli rivestiti di metalli preziosi, pietre preziose, pietre semipreziose, perle, corallo, avorio o bekko, di valore in dogana superiore a 6 000 yen/pezzo										
420221.110	(1) di cuoio o pelli	14,0 %	B10		12,7 %	11,5 %	10,2 %	8,9 %	7,6 %	6,4 %	
420221.120	(2) altro	16,0 %	B10		14,5 %	13,1 %	11,6 %	10,2 %	8,7 %	7,3 %	
	2 altro										
420221.210	(1) di cuoio o pelli	8,0 %	B10		7,3 %	6,5 %	5,8 %	5,1 %	4,4 %	3,6 %	
420221.220	(2) altro	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	
4202.22	con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili										
420222.100	1 combinate o guarnite con metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, metalli rivestiti di metalli preziosi, pietre preziose, pietre semipreziose, perle, corallo, avorio o bekko, di valore in dogana superiore a 6 000 yen/pezzo	16,0 %	B10		14,5 %	13,1 %	11,6 %	10,2 %	8,7 %	7,3 %	
420222.200	2 altro	8,0 %	B10		7,3 %	6,5 %	5,8 %	5,1 %	4,4 %	3,6 %	
420229.000	altro	8,0 %	B10		7,3 %	6,5 %	5,8 %	5,1 %	4,4 %	3,6 %	
	Oggetti da tasca o da borsetta										
4202.31	con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti										
420231.100	1 Portafogli e portamonete combinati o guarniti con metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, metalli rivestiti di metalli preziosi, pietre preziose, pietre semipreziose, perle, corallo, avorio o bekko, di valore in dogana superiore a 6 000 yen/pezzo	16,0 %	B10		14,5 %	13,1 %	11,6 %	10,2 %	8,7 %	7,3 %	
420231.200	2 altro	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
4202.32	con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili										
420232.100	1 Portafogli e portamonete combinati o guarniti con metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, metalli rivestiti di metalli preziosi, pietre preziose, pietre semipreziose, perle, corallo, avorio o bekko, di valore in dogana superiore a 6 000 yen/pezzo	16,0 %	B10		14,5 %	13,1 %	11,6 %	10,2 %	8,7 %	7,3 %	
420232.200	2 altro	8,0 %	B10		7,3 %	6,5 %	5,8 %	5,1 %	4,4 %	3,6 %	
420239.000	altro	4,1 %	B10		3,7 %	3,4 %	3,0 %	2,6 %	2,2 %	1,9 %	
	altro										
420291.000	con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	
420292.000	con superficie esterna di fogli di materie plastiche o di materie tessili	8,0 %	B10		7,3 %	6,5 %	5,8 %	5,1 %	4,4 %	3,6 %	
4202.99	altro										
420299.020	1 di legno	2,7 %	B10		2,5 %	2,2 %	2,0 %	1,7 %	1,5 %	1,2 %	
420299.010	2 di avorio, osso, tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla o di altre materie animali da intaglio	3,4 %	B10		3,1 %	2,8 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,5 %	
420299.090	3 altro	4,6 %	B10		4,2 %	3,8 %	3,3 %	2,9 %	2,5 %	2,1 %	
42.03	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti										
4203.10	Indumenti										
420310.100	1 guarniti con pelli da pellicceria o combinati o guarniti con metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, metalli rivestiti di metalli preziosi, pietre preziose, pietre semipreziose, perle, corallo, avorio o bekko	16,0 %	B10		14,5 %	13,1 %	11,6 %	10,2 %	8,7 %	7,3 %	
420310.200	2 altro	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	
	Guanti, mezzoguanti e muffole										
4203.21	speciali per praticare gli sport										
420321.100	1 contenenti pelli da pellicceria o combinati o guarniti con metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, metalli rivestiti di metalli preziosi, pietre preziose, pietre semipreziose, perle, corallo, avorio o bekko	16,0 %	B10		14,5 %	13,1 %	11,6 %	10,2 %	8,7 %	7,3 %	
	2 altro										
420321.210	– per il baseball	12,5 %	B15		11,7 %	10,9 %	10,2 %	9,4 %	8,6 %	7,8 %	

	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	16° anno	17° anno	18° anno	19° anno	20° anno	Dal 21° anno
	5,8 %	4,4 %	2,9 %	1,5 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	2,9 %	2,2 %	1,5 %	0,7 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	1,5 %	1,1 %	0,7 %	0,4 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	3,6 %	2,7 %	1,8 %	0,9 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	2,9 %	2,2 %	1,5 %	0,7 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	1,0 %	0,7 %	0,5 %	0,2 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	1,2 %	0,9 %	0,6 %	0,3 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	1,7 %	1,3 %	0,8 %	0,4 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	5,8 %	4,4 %	2,9 %	1,5 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	3,6 %	2,7 %	1,8 %	0,9 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	5,8 %	4,4 %	2,9 %	1,5 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	7,0 %	6,3 %	5,5 %	4,7 %	3,9 %	3,1 %	2,3 %	1,6 %	0,8 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
420321.290	– altro	12,5 %	B15		11,7 %	10,9 %	10,2 %	9,4 %	8,6 %	7,8 %	
4203.29	altro										
	1 contenenti pelli da pellicceria o combinati o guarniti con metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, metalli rivestiti di metalli preziosi, pietre preziose, pietre semipreziose, perle, corallo, avorio o bekko										
420329.110	– di cuoio o pelle	14,0 %	B10		12,7 %	11,5 %	10,2 %	8,9 %	7,6 %	6,4 %	
420329.190	– di cuoio ricostituito	16,0 %	B10		14,5 %	13,1 %	11,6 %	10,2 %	8,7 %	7,3 %	
420329.200	2 altro	10,0 %	B15		9,4 %	8,8 %	8,1 %	7,5 %	6,9 %	6,3 %	
4203.30	Cinture, cinturoni e bandoliere										
420330.100	1 guarniti con pelli da pellicceria o combinati o guarniti con metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, metalli rivestiti di metalli preziosi, pietre preziose, pietre semipreziose, perle, corallo, avorio o bekko	16,0 %	B10		14,5 %	13,1 %	11,6 %	10,2 %	8,7 %	7,3 %	
420330.200	2 altro	12,5 %	B10		11,4 %	10,2 %	9,1 %	8,0 %	6,8 %	5,7 %	
4203.40	altri accessori di abbigliamento										
420340.100	1 guarniti con pelli da pellicceria o combinati o guarniti con metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, metalli rivestiti di metalli preziosi, pietre preziose, pietre semipreziose, perle, corallo, avorio o bekko	16,0 %	B10		14,5 %	13,1 %	11,6 %	10,2 %	8,7 %	7,3 %	
420340.200	2 altro	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	
42.05											
4205.00	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti										
	1 per usi tecnici										
420500.110	(1) Cinture e nastri, pelli per macchine da cardatura e pelli antiscivolo per macchine tessili	18,0 %	B10		16,4 %	14,7 %	13,1 %	11,5 %	9,8 %	8,2 %	
420500.190	(2) altro	3,3 %	B10		3,0 %	2,7 %	2,4 %	2,1 %	1,8 %	1,5 %	
420500.900	2 altro	10,0 %	B10		9,1 %	8,2 %	7,3 %	6,4 %	5,5 %	4,5 %	
42.06											
420600.000	Lavori di budella, di pellicola di intestini «baudruche», di vesciche o di tendini	3,3 %	B10		3,0 %	2,7 %	2,4 %	2,1 %	1,8 %	1,5 %	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	Capitolo 43 Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori										
43.02	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 43.03										
	Pelli da pellicceria intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite										
430211.000	di visone	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	
4302.19	altro										
430219.011	– di ovini, caprini, coniglio o lepre	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	
430219.020	– di volpe	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	
430219.090	– altro	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	
4302.20	Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti										
430220.010	– di ovini, caprini, coniglio o lepre	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	
430220.090	– altro	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	
4302.30	Pelli da pellicceria intere e loro pezzi e ritagli, riuniti										
	1 Pelli dette «allungate»										
430230.014	– di ovini, caprini, coniglio o lepre	20,0 %	B15		18,8 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	
430230.013	– di visone	20,0 %	B15		18,8 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	
430230.019	– altro	20,0 %	B15		18,8 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	
	2 altro										
430230.024	– di ovini, caprini, coniglio o lepre	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	
430230.029	– altro	15,0 %	B15		14,1 %	13,1 %	12,2 %	11,3 %	10,3 %	9,4 %	
43.03	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria										
4303.10	Indumenti ed accessori di abbigliamento										
	– Indumenti										
430310.011	– – di pelli da pellicceria di ovini o caprini	20,0 %	B15		18,8 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	
430310.012	– – di pelli da pellicceria di coniglio o lepre	20,0 %	B15		18,8 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	
430310.013	– – di pelli da pellicceria di visone	20,0 %	B15		18,8 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	
430310.014	– – di pelli da pellicceria di volpe	20,0 %	B15		18,8 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	

	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	16° anno	17° anno	18° anno	19° anno	20° anno	Dal 21° anno
	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	11,3 %	10,0 %	8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	11,3 %	10,0 %	8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	11,3 %	10,0 %	8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	8,4 %	7,5 %	6,6 %	5,6 %	4,7 %	3,8 %	2,8 %	1,9 %	0,9 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	11,3 %	10,0 %	8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	11,3 %	10,0 %	8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	11,3 %	10,0 %	8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	11,3 %	10,0 %	8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
430310.019	– – altro	20,0 %	B15		18,8 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	
	– Accessori di abbigliamento										
430310.091	– – di pelli da pellicceria di ovini, caprini, coniglio o lepre	20,0 %	B15		18,8 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	
430310.099	– – altro	20,0 %	B15		18,8 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	
4303.90	altro										
430390.010	– di pelli da pellicceria di ovini, caprini, coniglio o lepre	20,0 %	B15		18,8 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	
430390.090	– altro	20,0 %	B15		18,8 %	17,5 %	16,3 %	15,0 %	13,8 %	12,5 %	
SEZIONE IX LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO											
Capitolo 44 Legno, carbone di legna e lavori di legno											
44.07	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm										
	di conifere										
4407.11	di pino (<i>Pinus</i> spp.)										
	1 di spessore inferiore o uguale a 160 mm										
440711.110	(1) piallato o levigato	4,8 %	B7		4,2 %	3,6 %	3,0 %	2,4 %	1,8 %	1,2 %	
440711.190	(2) altro	4,8 %	B7		4,2 %	3,6 %	3,0 %	2,4 %	1,8 %	1,2 %	
4407.12	di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.)										
	1 di spessore inferiore o uguale a 160 mm (diverso da abete rosso californiano, abete bianco americano, abete nobile, abete del Pacifico o picea di Sitka)										
440712.110	(1) piallato o levigato	4,8 %	B7		4,2 %	3,6 %	3,0 %	2,4 %	1,8 %	1,2 %	
440712.190	(2) altro	4,8 %	B7		4,2 %	3,6 %	3,0 %	2,4 %	1,8 %	1,2 %	
44.09	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa										
4409.10	di conifere										
440910.200	2 Liste e modanature	3,6 %	B7		3,2 %	2,7 %	2,3 %	1,8 %	1,4 %	0,9 %	
	3 altro										
440910.310	(1) di <i>Pinus</i> spp., <i>Abies</i> spp. (diversi da abete rosso californiano, abete bianco americano, abete nobile e abete del Pacifico), <i>Picea</i> spp. (diverso dalla picea di Sitka) e <i>Larix</i> spp., di spessore inferiore o uguale a 160 mm	5,0 %	B7		4,4 %	3,8 %	3,1 %	2,5 %	1,9 %	1,3 %	

	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	16° anno	17° anno	18° anno	19° anno	20° anno	Dal 21° anno
	11,3 %	10,0 %	8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	11,3 %	10,0 %	8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	11,3 %	10,0 %	8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	11,3 %	10,0 %	8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	11,3 %	10,0 %	8,8 %	7,5 %	6,3 %	5,0 %	3,8 %	2,5 %	1,3 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
441231.119	(1) con incastri semplici, scanalato o similmente lavorato su uno o sui due lati										
	– avente almeno uno strato esterno di legno tropicale di Abura, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Louro, Maçaranduba, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Meranti Bakau, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandro di Guatemala, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Saqui-Saqui, Sepetir, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
	– altro	6,0 %	B7		5,3 %	4,5 %	3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	
441231.199	(2) altro										
	– avente almeno uno strato esterno di legno tropicale di cui alla linea tariffaria 441231.119	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
	– altro	6,0 %	B7		5,3 %	4,5 %	3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	
	2 altro										
	(1) di spessore inferiore a 6 mm										
441231.919	– di spessore inferiore a 3 mm	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
441231.929	– di spessore inferiore a 6 mm ma non inferiore a 3 mm	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
	(2) altro										
441231.939	– di spessore inferiore a 12 mm ma non inferiore a 6 mm										
	– – avente almeno uno strato esterno di legno tropicale di cui alla linea tariffaria 441231.119	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
	– – altro	6,0 %	B7		5,3 %	4,5 %	3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	
441231.949	– di spessore inferiore a 24 mm ma non inferiore a 12 mm										
	– – avente almeno uno strato esterno di legno tropicale di cui alla linea tariffaria 441231.119	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
	– – altro	6,0 %	B7		5,3 %	4,5 %	3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	
441231.959	– di spessore non inferiore a 24 mm										
	– – avente almeno uno strato esterno di legno tropicale di cui alla linea tariffaria 441231.119	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
	– – altro	6,0 %	B7		5,3 %	4,5 %	3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
4412.33	altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere delle specie di ontano (<i>Alnus</i> spp.), frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.), castagno (<i>Castanea</i> spp.), olmo (<i>Ulmus</i> spp.), eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.), hickory (<i>Carya</i> spp.), ippocastano (<i>Aesculus</i> spp.), tiglio (<i>Tilia</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), quercia (<i>Quercus</i> spp.), platano (<i>Platanus</i> spp.), pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.), robinia (<i>Robinia</i> spp.), tulipier o albero dei tulipani (<i>Liriodendron</i> spp.) o noce (<i>Juglans</i> spp.)										
	1 verniciato, stampato, scanalato, sovrapposto o similmente lavorato in superficie										
441233.110	(1) con incastri semplici, scanalato o similmente lavorato su uno o sui due lati	6,0 %	B7		5,3 %	4,5 %	3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	
441233.190	(2) altro	6,0 %	B7		5,3 %	4,5 %	3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	
	2 altro										
	(1) di spessore inferiore a 6 mm										
441233.911	– di spessore inferiore a 3 mm	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
441233.912	– di spessore inferiore a 6 mm ma non inferiore a 3 mm	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
	(2) altro										
441233.991	– di spessore inferiore a 12 mm ma non inferiore a 6 mm	6,0 %	B7		5,3 %	4,5 %	3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	
441233.992	– di spessore inferiore a 24 mm ma non inferiore a 12 mm	6,0 %	B7		5,3 %	4,5 %	3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	
441233.993	– di spessore non inferiore a 24 mm	6,0 %	B7		5,3 %	4,5 %	3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	
4412.34	altro, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere di cui alla sotto-voce 4412.33										
	1 verniciato, stampato, scanalato, sovrapposto o similmente lavorato in superficie										
441234.110	(1) con incastri semplici, scanalato o similmente lavorato su uno o sui due lati	6,0 %	B7		5,3 %	4,5 %	3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	
441234.190	(2) altro	6,0 %	B7		5,3 %	4,5 %	3,8 %	3,0 %	2,3 %	1,5 %	
	2 altro										
	(1) di spessore inferiore a 6 mm										
441234.911	– di spessore inferiore a 3 mm	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	
441234.912	– di spessore inferiore a 6 mm ma non inferiore a 3 mm	6,0 %	B10		5,5 %	4,9 %	4,4 %	3,8 %	3,3 %	2,7 %	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
500200.215	--- 20/22 denari		Xq1								
500200.216	--- 26/29 denari		Xq1								
500200.217	--- altro		Xq1								
	– altro										
500200.221	-- Seta dupion	6 978 yen/kg	B10		6 343,64 yen/kg	5 709,27 yen/kg	5 074,91 yen/kg	4 440,55 yen/kg	3 806,18 yen/kg	3 171,82 yen/kg	
	-- altro										
500200.225	--- 20/22 denari	6 978 yen/kg	B10		6 343,64 yen/kg	5 709,27 yen/kg	5 074,91 yen/kg	4 440,55 yen/kg	3 806,18 yen/kg	3 171,82 yen/kg	
500200.226	--- 26/29 denari	6 978 yen/kg	B12		6 441,23 yen/kg	5 904,46 yen/kg	5 367,69 yen/kg	4 830,92 yen/kg	4 294,15 yen/kg	3 757,38 yen/kg	
500200.227	--- altro	6 978 yen/kg	B10		6 343,64 yen/kg	5 709,27 yen/kg	5 074,91 yen/kg	4 440,55 yen/kg	3 806,18 yen/kg	3 171,82 yen/kg	
SEZIONE XII CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI											
Capitolo 64 Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti											
64.01	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti										
6401.10	Calzature con puntale protettivo di metallo										
640110.010	1 Calzature da sci	27,0 %	B10		24,5 %	22,1 %	19,6 %	17,2 %	14,7 %	12,3 %	
640110.090	2 altro	6,7 %	B10		6,1 %	5,5 %	4,9 %	4,3 %	3,7 %	3,0 %	
	altre calzature										
6401.92	che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio										
640192.010	1 Calzature da sci	27,0 %	B10		24,5 %	22,1 %	19,6 %	17,2 %	14,7 %	12,3 %	
640192.090	2 altro	6,7 %	B10		6,1 %	5,5 %	4,9 %	4,3 %	3,7 %	3,0 %	
640199.000	altro										
	– che ricoprono il ginocchio	6,7 %	B10		6,1 %	5,5 %	4,9 %	4,3 %	3,7 %	3,0 %	
	– altro	8,0 %	B10		7,3 %	6,5 %	5,8 %	5,1 %	4,4 %	3,6 %	
64.02	Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica										
	Calzature per lo sport										
6402.12	Calzature da sci e calzature per il surf da neve										
640212.010	1 Calzature da sci	27,0 %	B10		24,5 %	22,1 %	19,6 %	17,2 %	14,7 %	12,3 %	
640212.090	2 Calzature per il surf da neve	8,0 %	B10		7,3 %	6,5 %	5,8 %	5,1 %	4,4 %	3,6 %	
640219.000	altro	6,7 %	B10		6,1 %	5,5 %	4,9 %	4,3 %	3,7 %	3,0 %	

[illegible]

DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
640320.011	<p>– nei limiti quantitativi di un contingente tariffario stabilito da un'ordinanza governativa in vigore al momento dell'importazione e alle condizioni definite dalle normative pertinenti in vigore al momento dell'importazione (denominato in appresso in questo capitolo «il contingente cumulativo»)</p> <p>Nota: il contingente tariffario è calcolato sulla base di 12 019 000 paia e in considerazione della quantità importata nell'esercizio finanziario precedente (aprile-marzo), della situazione del mercato internazionale e di altre condizioni pertinenti, e include i prodotti seguenti: (1) calzature (escluse le calzature per la ginnastica, l'atletica o attività simili e le pantofole) delle sottovoci da 6403.20 a 6403.99; (2) calzature (escluse le pantofole) della sottovoce 6404.19, con tomaie contenenti in parte pelli da pellicceria, in parte cuoio; (3) calzature (escluse le calzature per lo sport, le calzature per la ginnastica, l'atletica o attività simili e le pantofole) della sottovoce 6404.20, con tomaie contenenti in parte pelli da pellicceria, in parte cuoio, o con suole esterne di cuoio e tomaie in parte di cuoio; (4) calzature (escluse le calzature per lo sport, le calzature per la ginnastica, l'atletica o attività simili e le pantofole) della sottovoce 6405.10 o 6405.90, con tomaie contenenti in parte cuoio e suole esterne di cuoio; (5) calzature (escluse le calzature per lo sport, le calzature per la ginnastica, l'atletica o attività simili e le pantofole) della sottovoce 6405.90, con tomaie contenenti in parte pelli da pellicceria, in parte cuoio e suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito</p>		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (640320.012) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del quantitativo contingente stabilito per questa linea tariffaria (640320.011).							
640320.012	– – altro	24,0 %	B10		21,8 %	19,6 %	17,5 %	15,3 %	13,1 %	10,9 %	
	– altro										
640320.021	– – per «il contingente cumulativo»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (640320.022) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (640320.021).							
640320.022	– – altro	21,6 %	B10		19,6 %	17,7 %	15,7 %	13,7 %	11,8 %	9,8 %	
6403.40	altre calzature, con puntale protettivo di metallo										
	– con suole esterne di gomma o di cuoio naturale o ricostituito										
640340.011	– – per «il contingente cumulativo»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (640340.012) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (640340.011).							

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
640340.012	– – altro	21,6 %	B10		19,6 %	17,7 %	15,7 %	13,7 %	11,8 %	9,8 %	
	– altro										
640340.021	– – per «il contingente cumulativo»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (640340.022) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (640340.021).							
640340.022	– – altro	24,0 %	B10		21,8 %	19,6 %	17,5 %	15,3 %	13,1 %	10,9 %	
	altre calzature, con suole esterne di cuoio naturale										
6403.51	che ricoprono la caviglia										
	1 Calzature da camera										
640351.011	– per «il contingente cumulativo»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (640351.012) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (640351.011).							
640351.012	– altro	24,0 %	B10		21,8 %	19,6 %	17,5 %	15,3 %	13,1 %	10,9 %	
	2 altro										
640351.021	(1) Calzature per la ginnastica, l'atletica o attività simili	27,0 %	B10		24,5 %	22,1 %	19,6 %	17,2 %	14,7 %	12,3 %	
	(2) altro										
640351.022	– per «il contingente cumulativo»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (640351.029) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (640351.022).							
640351.029	– altro	21,6 %	B10		19,6 %	17,7 %	15,7 %	13,7 %	11,8 %	9,8 %	
6403.59	altro										
	1 Pantofole o altre calzature da camera										
640359.011	(1) Pantofole	30,0 %	B15		28,1 %	26,3 %	24,4 %	22,5 %	20,6 %	18,8 %	

	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	16° anno	17° anno	18° anno	19° anno	20° anno	Dal 21° anno
	7,9 %	5,9 %	3,9 %	2,0 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	8,7 %	6,5 %	4,4 %	2,2 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	8,7 %	6,5 %	4,4 %	2,2 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	9,8 %	7,4 %	4,9 %	2,5 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	7,9 %	5,9 %	3,9 %	2,0 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	16,9 %	15,0 %	13,1 %	11,3 %	9,4 %	7,5 %	5,6 %	3,8 %	1,9 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione

[illegible]

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	— con suola interna di oltre 19 cm										
640359.104	— — per uomo	21,6 %	B10		19,6 %	17,7 %	15,7 %	13,7 %	11,8 %	9,8 %	
640359.105	— — per donna	21,6 %	B10		19,6 %	17,7 %	15,7 %	13,7 %	11,8 %	9,8 %	
	— altro										
640359.111	— — Calzatura con suola principale di legno, senza suola interna o puntale protettivo di metallo	21,6 %	B10		19,6 %	17,7 %	15,7 %	13,7 %	11,8 %	9,8 %	
640359.119	— — altro	21,6 %	B10		19,6 %	17,7 %	15,7 %	13,7 %	11,8 %	9,8 %	
	altre calzature										
6403.91	che ricoprono la caviglia										
	1 Calzature con suole esterne di gomma o di cuoio ricostituito (escluse le calzature da camera)										
640391.011	(1) Calzature per la ginnastica, l'atletica o attività simili	27,0 %	B10		24,5 %	22,1 %	19,6 %	17,2 %	14,7 %	12,3 %	
	(2) altro										
640391.012	— per «il contingente cumulativo»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (640391.019) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (640391.012).							
640391.019	— altro	21,6 %	B10		19,6 %	17,7 %	15,7 %	13,7 %	11,8 %	9,8 %	
	2 altro										
640391.021	(1) Calzature per la ginnastica, l'atletica o attività simili	30,0 %	B15		28,1 %	26,3 %	24,4 %	22,5 %	20,6 %	18,8 %	
	(2) altro										
640391.022	— per «il contingente cumulativo»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (640391.029) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (640391.022).							
640391.029	— altro	24,0 %	B10		21,8 %	19,6 %	17,5 %	15,3 %	13,1 %	10,9 %	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
6403.99	altro										
	1 Calzature con suole esterne di gomma o di cuoio ricostituito (escluse le pantofole e le altre calzature da camera)										
640399.011	(1) Calzature per la ginnastica, l'atletica o attività simili	27,0 %	B15		25,3 %	23,6 %	21,9 %	20,3 %	18,6 %	16,9 %	
	(2) altro										
	— per «il contingente cumulativo»										
	— — con suola interna di oltre 19 cm										
640399.012	— — — per uomo		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (640399.015) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (640399.012).							
640399.013	— — — per donna		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (640399.016) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (640399.013).							
640399.014	— — altro		Xq1	Le merci originarie classificate alle linee tariffarie fuori contingente (640399.031 o 640399.039) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del quantitativo contingente stabilito per questa linea tariffaria (640399.014).							
	— altro										
	— — con suola interna di oltre 19 cm										
640399.015	— — — per uomo	21,6 %	B10		19,6 %	17,7 %	15,7 %	13,7 %	11,8 %	9,8 %	
640399.016	— — — per donna	21,6 %	B10		19,6 %	17,7 %	15,7 %	13,7 %	11,8 %	9,8 %	
	— — altro										
640399.031	— — — Calzatura con suola principale di legno, senza suola interna o puntale protettivo di metallo	21,6 %	B10		19,6 %	17,7 %	15,7 %	13,7 %	11,8 %	9,8 %	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
640399.039	— — — altro	21,6 %	B10		19,6 %	17,7 %	15,7 %	13,7 %	11,8 %	9,8 %	
	2 altro										
640399.021	(1) Pantofole; calzature per la ginnastica, l'atletica o attività simili	30,0 %	B15		28,1 %	26,3 %	24,4 %	22,5 %	20,6 %	18,8 %	
	(2) altro										
640399.022	— per «il contingente cumulativo»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (640399.029) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (640399.022).							
640399.029	— altro	24,0 %	B10		21,8 %	19,6 %	17,5 %	15,3 %	13,1 %	10,9 %	
64.04	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili										
	Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica										
640411.000	Calzature per lo sport; calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili	8,0 %	B10		7,3 %	6,5 %	5,8 %	5,1 %	4,4 %	3,6 %	
6404.19	altro										
	1 con tomaie contenenti pelli da pellicceria										
	(1) con tomaie in parte di cuoio (escluse le pantofole)										
640419.111	— per «il contingente cumulativo»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (640419.119) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (640419.111).							
640419.119	— altro	24,0 %	B10		21,8 %	19,6 %	17,5 %	15,3 %	13,1 %	10,9 %	
640419.190	(2) altro	30,0 %	B15		28,1 %	26,3 %	24,4 %	22,5 %	20,6 %	18,8 %	
	2 altro										
640419.210	— Jikatabi	6,7 %	B10		6,1 %	5,5 %	4,9 %	4,3 %	3,7 %	3,0 %	
640419.220	— Calzature di tela	6,7 %	B10		6,1 %	5,5 %	4,9 %	4,3 %	3,7 %	3,0 %	
640419.290	— altro	8,0 %	B10		7,3 %	6,5 %	5,8 %	5,1 %	4,4 %	3,6 %	

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
6404.20	Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito										
	1 con tomaie contenenti pelli da pellicceria										
	(1) con tomaie in parte di cuoio (escluse le calzature per lo sport, le calzature per la ginnastica, l'atletica o attività simili e le pantofole)										
640420.111	– per «il contingente cumulativo»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (640420.119) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (640420.111).							
640420.119	– altro	24,0 %	B10		21,8 %	19,6 %	17,5 %	15,3 %	13,1 %	10,9 %	
640420.190	(2) altro	30,0 %	B15		28,1 %	26,3 %	24,4 %	22,5 %	20,6 %	18,8 %	
	2 con suole esterne di cuoio (escluse quelle con tomaie contenenti pelli da pellicceria)										
	(1) Calzature di tela										
	A con tomaie in parte di cuoio (escluse le calzature per lo sport e le calzature per la ginnastica, l'atletica o attività simili)										
640420.211	– per «il contingente cumulativo»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (640420.212) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (640420.211).							
640420.212	– altro	17,3 %	B10		15,7 %	14,2 %	12,6 %	11,0 %	9,4 %	7,9 %	
640420.219	B altro	21,6 %	B15		20,3 %	18,9 %	17,6 %	16,2 %	14,9 %	13,5 %	
	(2) altro										
	A con tomaie in parte di cuoio (escluse le calzature per lo sport, le calzature per la ginnastica, l'atletica o attività simili e le pantofole)										
640420.221	– per «il contingente cumulativo»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (640420.222) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (640420.221).							

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
640420.222	– altro	24,0 %	B10		21,8 %	19,6 %	17,5 %	15,3 %	13,1 %	10,9 %	
640420.229	B altro	30,0 %	B15		28,1 %	26,3 %	24,4 %	22,5 %	20,6 %	18,8 %	
640420.300	3 altro	6,7 %	B10		6,1 %	5,5 %	4,9 %	4,3 %	3,7 %	3,0 %	
64.05	Altre calzature										
6405.10	con tomaie di cuoio naturale o ricostituito										
	1 con suole esterne di cuoio naturale e tomaie di cuoio ricostituito										
	(1) con tomaie in parte di cuoio (escluse le calzature per lo sport, le calzature per la ginnastica, l'atletica o attività simili e le pantofole)										
640510.111	– per «il contingente cumulativo»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (640510.119) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (640510.111).							
640510.119	– altro	24,0 %	B10		21,8 %	19,6 %	17,5 %	15,3 %	13,1 %	10,9 %	
640510.190	(2) altro	30,0 %	B15		28,1 %	26,3 %	24,4 %	22,5 %	20,6 %	18,8 %	
640510.200	2 con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaie di cuoio ricostituito	8,0 %	B10		7,3 %	6,5 %	5,8 %	5,1 %	4,4 %	3,6 %	
640510.300	3 altro	3,4 %	B10		3,1 %	2,8 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,5 %	
640520.000	con tomaie di materie tessili	3,4 %	B10		3,1 %	2,8 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,5 %	
6405.90	altro										
	1 con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito										
	(1) con tomaie contenenti pelli da pellicceria										
	A con tomaie in parte di cuoio (escluse le calzature per lo sport, le calzature per la ginnastica, l'atletica o attività simili e le pantofole)										
640590.111	– per «il contingente cumulativo»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (640590.112) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (640590.111).							

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
640590.112	– altro	24,0 %	B10		21,8 %	19,6 %	17,5 %	15,3 %	13,1 %	10,9 %	
640590.119	B altro	30,0 %	B15		28,1 %	26,3 %	24,4 %	22,5 %	20,6 %	18,8 %	
	(2) altro										
	A con suole esterne di cuoio naturale										
	(a) con tomaie in parte di cuoio (escluse le calzature per lo sport, le calzature per la ginnastica, l'atletica o attività simili e le pantofole)										
640590.121	– per «il contingente cumulativo»		Xq1	Le merci originarie classificate alla linea tariffaria fuori contingente (640590.122) riceveranno un trattamento tariffario preferenziale senza il limite del contingente stabilito per questa linea tariffaria (640590.121).							
640590.122	– altro	24,0 %	B10		21,8 %	19,6 %	17,5 %	15,3 %	13,1 %	10,9 %	
640590.128	(b) altro	30,0 %	B15		28,1 %	26,3 %	24,4 %	22,5 %	20,6 %	18,8 %	
640590.129	B altro	8,0 %	B10		7,3 %	6,5 %	5,8 %	5,1 %	4,4 %	3,6 %	
640590.200	2 altro	3,4 %	B10		3,1 %	2,8 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,5 %	
64.06	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti										
6406.10	Tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide										
	1 di cuoio o contenenti pelli da pellicceria										
640610.110	– Tomaie	25,0 %	B15		23,4 %	21,9 %	20,3 %	18,8 %	17,2 %	15,6 %	
640610.190	– altro	25,0 %	B15		23,4 %	21,9 %	20,3 %	18,8 %	17,2 %	15,6 %	
640610.200	2 altro	3,4 %	B10		3,1 %	2,8 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,5 %	
640620.000	Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica	3,4 %	B10		3,1 %	2,8 %	2,5 %	2,2 %	1,9 %	1,5 %	
6406.90	altro										
	1 di cuoio o contenenti pelli da pellicceria										
640690.110	– di cuoio, anche contenenti pelli da pellicceria	25,0 %	B15		23,4 %	21,9 %	20,3 %	18,8 %	17,2 %	15,6 %	
	– altro										
640690.121	– – di legno	25,0 %	B15		23,4 %	21,9 %	20,3 %	18,8 %	17,2 %	15,6 %	
640690.129	– – di altre materie	25,0 %	B15		23,4 %	21,9 %	20,3 %	18,8 %	17,2 %	15,6 %	

	7° anno	8° anno	9° anno	10° anno	11° anno	12° anno	13° anno	14° anno	15° anno	16° anno	17° anno	18° anno	19° anno	20° anno	Dal 21° anno
	8,7 %	6,5 %	4,4 %	2,2 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	16,9 %	15,0 %	13,1 %	11,3 %	9,4 %	7,5 %	5,6 %	3,8 %	1,9 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	8,7 %	6,5 %	4,4 %	2,2 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	16,9 %	15,0 %	13,1 %	11,3 %	9,4 %	7,5 %	5,6 %	3,8 %	1,9 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	2,9 %	2,2 %	1,5 %	0,7 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	1,2 %	0,9 %	0,6 %	0,3 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	14,1 %	12,5 %	10,9 %	9,4 %	7,8 %	6,3 %	4,7 %	3,1 %	1,6 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	14,1 %	12,5 %	10,9 %	9,4 %	7,8 %	6,3 %	4,7 %	3,1 %	1,6 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	1,2 %	0,9 %	0,6 %	0,3 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	1,2 %	0,9 %	0,6 %	0,3 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	14,1 %	12,5 %	10,9 %	9,4 %	7,8 %	6,3 %	4,7 %	3,1 %	1,6 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	14,1 %	12,5 %	10,9 %	9,4 %	7,8 %	6,3 %	4,7 %	3,1 %	1,6 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione
	14,1 %	12,5 %	10,9 %	9,4 %	7,8 %	6,3 %	4,7 %	3,1 %	1,6 %	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione	Esenzione

[illegible]

Linea tariffaria	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria	Nota	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno	6° anno	
	1 di cuoio										
940190.021	– del tipo utilizzato per gli autoveicoli	3,8 %	B10		3,5 %	3,1 %	2,8 %	2,4 %	2,1 %	1,7 %	
940190.029	– altro	3,8 %	B10		3,5 %	3,1 %	2,8 %	2,4 %	2,1 %	1,7 %	
	Capitolo 96 Lavori diversi										
96.05											
960500.000	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	6,6 %	B10		6,0 %	5,4 %	4,8 %	4,2 %	3,6 %	3,0 %	

[illegible][illegible]

ALLEGATO 2-B

ELENCO DELLE MERCI DI CUI AGLI ARTICOLI 2.15 E 2.17 ⁽¹⁾

Capo	Descrizione delle merci
25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
26	Minerali, scorie e ceneri
27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
72	Ghisa, ferro e acciaio
73	Lavori di ferro o acciaio
74	Rame e lavori di rame
75	Nichel e lavori di nichel
76	Alluminio e lavori di alluminio
78	Piombo e lavori di piombo
79	Zinco e lavori di zinco
80	Stagno e lavori di stagno
81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

⁽¹⁾ Il presente allegato si basa sul sistema armonizzato, come modificato il 1° gennaio 2017.

ALLEGATO 2-C

VEICOLI A MOTORE E LORO PARTI

ARTICOLO 1

Definizioni

1. Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) «WP.29» il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che opera per nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite;
- b) «accordo del 1958» l'accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite;
- c) «accordo del 1998» l'accordo relativo all'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore;
- d) «regolamento UN» un regolamento delle Nazioni Unite istituito in conformità dell'accordo del 1958;
- e) «GTR» un regolamento tecnico applicabile a livello mondiale approvato e iscritto nel registro mondiale in conformità dell'accordo del 1998;
- f) «applicazione di un regolamento UN» l'entrata in vigore di un regolamento UN per una delle parti firmatarie in conformità dell'accordo del 1958;
- g) «omologazione» la decisione amministrativa delle autorità competenti di una parte che certifica che un tipo di veicolo, parte o accessorio è conforme alle pertinenti disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche; e
- h) «certificato di omologazione» il documento con cui le autorità competenti certificano ufficialmente che è stata concessa l'omologazione a un tipo di veicolo, parte o accessorio.

2. I regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità sono definiti conformemente ai paragrafi 1 e 3 dell'allegato 1 dell'accordo TBT (accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi).

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica a tutti i prodotti dei veicoli a motore, loro parti e accessori regolamentati dall'accordo del 1958 o dall'accordo del 1998, esclusi i veicoli a motore, loro parti e accessori utilizzati esclusivamente per l'agricoltura o la silvicoltura, di cui ai capitoli 40, 84, 85, 87 e 94 del SA («i prodotti in questione»).

ARTICOLO 3

Obiettivi

Riconoscendo l'importanza dei veicoli a motore, loro parti e accessori per il commercio, la crescita e l'occupazione, gli obiettivi del presente allegato sono i seguenti:

- a) promuovere livelli elevati di sicurezza, tutela ambientale, efficienza energetica e prestazioni antifurto dei veicoli a motore, nonché delle loro parti e dei loro accessori che possono essere installati o utilizzati sui veicoli a motore;
- b) facilitare gli scambi tra le parti e l'accesso ai rispettivi mercati mediante la cooperazione regolamentare, nonché l'eliminazione e la prevenzione degli effetti negativi delle misure non tariffarie sul commercio;
- c) rafforzare l'armonizzazione internazionale delle prescrizioni nel contesto del WP.29 e il reciproco riconoscimento delle omologazioni concesse conformemente ai regolamenti UN, senza richiedere ulteriori prove, documentazione, certificazioni o marcature; e
- d) raggiungere la convergenza delle prescrizioni regolamentari delle parti mediante l'applicazione dei regolamenti UN e dei regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale (GTR).

ARTICOLO 4

Norme internazionali e organismo di normazione

Le parti riconoscono che il WP 29 è l'organismo internazionale di normazione per i prodotti interessati e che i regolamenti UN e GTR costituiscono norme internazionali pertinenti per i prodotti in questione.

ARTICOLO 5

Applicazione dei regolamenti UN esistenti

1. Ciascuna parte concede l'accesso al proprio mercato ai prodotti cui è stato rilasciato un certificato di omologazione, nel quadro dell'accordo del 1958, a norma dei regolamenti UN di cui all'appendice 2-C-1, e li riconosce come conformi ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità nazionali, nell'area disciplinata del regolamento UN pertinente, senza richiedere ulteriori prove, documentazione, certificazioni o marcature.
2. Al fine di garantire la sicurezza e la tutela ambientale e promuovere l'armonizzazione dei regolamenti tecnici ai sensi dell'accordo del 1958, le parti si consultano e concordano le date di applicazione dei regolamenti UN indicati all'appendice 2-C-2 entro sette anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Se durante tali consultazioni le parti ritengono necessario modificare un regolamento UN al fine di concordare la data di applicazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del presente allegato.

ARTICOLO 6

Modifica dei regolamenti UN esistenti

1. Se una delle parti ritiene necessario modificare un regolamento UN di cui alle appendici 2-C-1 o 2-C-2, essa consulta l'altra parte in merito alla modifica del regolamento UN.
2. Se concordano di modificare il regolamento UN, le parti cooperano al fine di elaborare un progetto di modifica, tenendo conto della situazione del traffico stradale di ciascuna parte, e sottopongono il progetto al WP.29. Le parti cooperano al fine dell'adozione tempestiva del progetto di modifica da parte del WP.29.
3. Se le parti convengono che un regolamento UN modificato di cui all'appendice 2-C-2 non diverge in modo significativo dal progetto di modifica proposto dalle parti, ciascuna parte accetta le omologazioni rilasciate a norma del regolamento UN modificato entro la data indicata in tale regolamento. In caso di disaccordo tra le parti si applicano i diritti e gli obblighi dell'accordo del 1958.

ARTICOLO 7

Istituzione di nuovi regolamenti UN

1. Se una parte ritiene necessario istituire un nuovo regolamento UN, essa consulta l'altra parte al fine di garantire la sicurezza e la tutela ambientale e promuovere l'armonizzazione dei regolamenti tecnici.
2. Se le parti concordano di istituire un nuovo regolamento UN esse cooperano al fine di elaborare un progetto comune di regolamento UN da presentare al WP.29. Le parti cooperano al fine dell'adozione tempestiva di tale progetto di regolamento UN da parte del WP.29.
3. Se le parti convengono che il nuovo regolamento UN adottato non diverge in modo significativo dal progetto comune originario di cui al paragrafo 2, ciascuna parte accetta le omologazioni rilasciate a norma del nuovo regolamento UN a partire dalla data indicata in tale regolamento e lo inseriscono nell'elenco di cui all'appendice 2-C-1. In caso di disaccordo tra le parti si applicano i diritti e gli obblighi dell'accordo del 1958.

ARTICOLO 8

Cessazione dell'applicazione dei regolamenti UN

1. Se, in circostanze eccezionali una parte intende cessare di applicare uno dei regolamenti UN di cui alle appendici 2-C-1 o 2-C-2, tale parte notifica le sue intenzioni all'altra parte. Tale notifica è effettuata un anno prima della data di cessazione dell'applicazione del regolamento UN.

2. Prima di cessare di applicare un regolamento UN, la parte avvia un dialogo con l'altra parte per esaminare le misure o azioni alternative disponibili nel quadro dell'accordo del 1958.
3. Dopo aver esposto i suoi motivi, debitamente giustificati, la parte può decidere di cessare di applicare un regolamento UN conformemente all'accordo del 1958.

ARTICOLO 9

Aggiornamento delle appendici

1. In base alla valutazione del gruppo di lavoro veicoli a motore e loro parti, istituito a norma dell'articolo 22.4, paragrafo 1, le parti modificano le appendici 2-C-1 o 2-C-2 mediante decisione del comitato misto conformemente al paragrafo 3 e al paragrafo 4, lettera b), dell'articolo 23.2, in modo da tenere conto delle modifiche approvate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del presente allegato, al fine di includere nuovo regolamento UN a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del presente allegato o sopprimere dall'elenco un regolamento UN la cui applicazione è cessata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del presente allegato.
2. Le date concordate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del presente allegato sono incluse nell'appendice 2-C-2. Qualora sia applicato un regolamento UN di cui all'appendice 2-C-2, esso è trasferito all'appendice 2-C-1.
3. Qualora nell'ambito delle consultazioni non sia possibile raggiungere un accordo sulla modifica specifica ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 6 del presente allegato, le parti possono modificare la data di applicazione di tale regolamento UN o concordarne la soppressione dall'appendice 2-C-2.

ARTICOLO 10

Omologazione globale internazionale del tipo di veicolo

1. Ciascuna parte applica il regolamento UN n. 0 e accetta i prodotti dell'altra parte a norma dell'accordo del 1958 per i quali è stata rilasciata un'omologazione globale internazionale del tipo di veicolo che attesta la conformità a tutti i regolamenti tecnici nazionali e alle procedure di valutazione della conformità nei settori contemplati dall'omologazione globale internazionale del tipo di veicolo, senza richiedere ulteriori prove, documentazione, certificazioni o marcature.
2. Le parti convengono di cooperare per attuare il regolamento UN n. 0 in modo da facilitarne l'uso a livello mondiale e per estendere a ulteriori categorie di veicoli l'ambito di applicazione del regolamento UN n. 0.

ARTICOLO 11

Modifica degli esistenti regolamenti tecnici nazionali

1. Le parti si astengono dal modificare gli esistenti regolamenti tecnici nazionali in un modo che li rende più restrittivi per gli scambi commerciali di quanto necessario per conseguire un obiettivo legittimo per l'importazione e la messa in servizio sul proprio mercato interno di prodotti omologati ai sensi dei regolamenti UN.
2. Riconoscendo l'importanza delle iniziative internazionali di armonizzazione dei regolamenti tecnici mediante i regolamenti UN, le parti valutano positivamente la maggiore convergenza con i regolamenti UN esistenti quando modificano un regolamento tecnico nazionale esistente al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela ambientale.

ARTICOLO 12

Introduzione di regolamenti tecnici nazionali

1. Le parti non introducono nuovi regolamenti tecnici o procedure di valutazione della conformità nazionali che possano impedire o aumentare gli oneri per l'importazione e la messa in servizio sul proprio mercato interno di prodotti omologati ai sensi dei regolamenti UN applicati da entrambe le parti, per i settori disciplinati da tali regolamenti UN, purché tali regolamenti tecnici o procedure di valutazione della conformità nazionali non siano esplicitamente previsti da tali regolamenti UN.
2. Ad eccezione dei casi in cui le parti si sono conformate alle disposizioni degli articoli 6 e 7 del presente allegato, se una parte intende elaborare o modificare un regolamento tecnico nazionale o una procedura di valutazione della conformità nazionale in settori non contemplati dagli attuali regolamenti UN, le autorità di regolamentazione della parte:
 - a) informano le autorità di regolamentazione dell'altra parte dell'obiettivo normativo e pianificano e comunicano in una fase precoce l'eventuale motivazione normativa o valutazione d'impatto riguardante il previsto regolamento tecnico nazionale o la procedura di valutazione della conformità nazionale;

- b) valutano la possibilità di mettere a punto e adottare un nuovo regolamento UN o di modificare un regolamento UN esistente nel settore in cui la parte intende introdurre un regolamento tecnico nazionale o una procedura di valutazione della conformità nazionale; e
- c) se la parte decide di introdurre un regolamento tecnico nazionale o una procedura di valutazione della conformità nazionale in un settore non contemplato da un regolamento UN, informano il copresidente del gruppo di lavoro veicoli a motore e loro parti dell'altra parte.

ARTICOLO 13

Procedura di consultazione

1. Se una parte decide di introdurre o modificare un regolamento tecnico nazionale o una procedura di valutazione della conformità nazionale ai sensi del presente accordo, l'altra parte può chiedere consultazioni con la parte, che accetta tali consultazioni senza indugio. Nel corso di tali consultazioni le parti cooperano per giungere ad una soluzione in modo da ridurre al minimo gli effetti negativi sugli scambi bilaterali. Nei casi in cui la parte richieda un'azione immediata, detta parte può adottare il regolamento tecnico nazionale o la procedura di valutazione della conformità nazionale prima del completamento di tali consultazioni. Tale parte comunica e motiva l'urgenza e i rischi imminenti per la sicurezza o per l'ambiente.
2. Se le parti non giungono a una soluzione, la parte di cui al paragrafo 1 può adottare il regolamento tecnico nazionale o la procedura di valutazione della conformità nazionale, e l'altra parte può avviare un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del capo 21, conformemente all'articolo 19 del presente allegato, qualora ritenga che tale regolamento tecnico nazionale o procedura di valutazione della conformità nazionale possa incidere negativamente sugli scambi tra le parti.
3. La decisione dell'altra parte di invocare o no le consultazioni di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicato il diritto dell'altra parte di ricorrere al procedimento di risoluzione delle controversie di cui al capo 21, conformemente all'articolo 19 del presente allegato, per quanto riguarda i nuovi o modificati regolamenti tecnici o procedure di valutazione della conformità nazionali adottati dalla parte di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 14

Prodotti con nuove tecnologie o nuove caratteristiche

Nessuna delle parti impedisce o ritarda indebitamente l'immissione sul suo mercato di un prodotto per il fatto che tale prodotto incorpora una nuova tecnologia o caratteristica che non è ancora stata regolamentata, purché non vi siano rischi debitamente motivati per la salute delle persone, per la sicurezza o per l'ambiente. Ciascuna parte applica le disposizioni pertinenti dell'accordo del 1958 relative alle nuove tecnologie.

ARTICOLO 15

Clausola di eccezione normativa

1. In caso di rischi urgenti e gravi per la sicurezza, la salute pubblica o l'ambiente, una parte può negare l'autorizzazione all'immissione sul suo mercato o chiedere il ritiro dal suo mercato di un prodotto che è conforme ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformità di cui al presente allegato. Tale rifiuto o prescrizione non costituisce una discriminazione arbitraria o ingiustificata nei confronti dei prodotti dell'altra parte ovvero una restrizione dissimulata degli scambi.
2. Il rifiuto di una parte o la prescrizione di cui al paragrafo 1 è soggetto alla notifica all'altra parte e al produttore o all'importatore prima della sua entrata in vigore. La notifica è corredata di una spiegazione obiettiva, motivata e dettagliata dei rischi e delle misure, nonché delle pertinenti prove scientifiche e tecniche. La parte di cui al paragrafo 1 si adopera per risolvere la situazione mediante l'applicazione della procedura di cui all'articolo 4 dell'accordo del 1958.

ARTICOLO 16

Misure di regolamentazione che limitano gli scambi

Ciascuna delle parti si astiene dall'annullare o dal compromettere i vantaggi in termini di accesso al mercato derivanti all'altra parte dal presente allegato mediante l'introduzione di altre misure di regolamentazione specifiche per il settore oggetto del presente allegato. Ciò lascia impregiudicato il diritto di adottare misure di regolamentazione necessarie per motivi di sicurezza, protezione dell'ambiente o della salute pubblica e prevenzione di pratiche ingannevoli, purché tali misure siano basate su informazioni tecniche o scientifiche comprovate e che la cooperazione di cui al presente allegato sia stata intrapresa in buona fede.

ARTICOLO 17

Cooperazione congiunta

1. Per facilitare ulteriormente gli scambi commerciali di veicoli a motore, loro parti e accessori e per affrontare i problemi di accesso al mercato ancor prima che emergano, garantendo al contempo la sicurezza e la protezione ambientale, le parti convengono di collaborare su qualsiasi questione riguardante i prodotti contemplati.
2. Ciascuna parte è tenuta a rispondere alle domande e alle osservazioni scritte e debitamente motivate dell'altra parte in merito a tutti gli aspetti concernenti i prodotti contemplati. La risposta è data per iscritto, in modo tempestivo ed entro 60 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di tali domande o osservazioni.
3. A seguito degli scambi di cui al paragrafo 2, le parti cooperano per affrontare e chiarire tempestivamente eventuali questioni restanti per quanto riguarda i prodotti contemplati e, se del caso, giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente.

ARTICOLO 18

Salvaguardia

1. Nei 10 anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, ciascuna delle parti si riserva il diritto di sospendere concessioni o altri obblighi equivalenti qualora l'altra parte ⁽¹⁾:
 - a) non applichi o cessi di applicare un regolamento UN, come specificato all'appendice 2-C-1; oppure
 - b) introduca una misura di regolamentazione, oppure ne modifichi qualsiasi altra, che annulla o pregiudica i benefici derivanti dall'applicazione di un regolamento UN, come specificato all'appendice 2-C-1.
2. Le sospensioni a norma del paragrafo 1 rimangono applicabili solo finché non venga adottata una decisione conformemente alla procedura accelerata di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 19 del presente allegato o non sia raggiunta una soluzione reciprocamente accettabile, se anteriore, anche mediante consultazioni a norma dell'articolo 19, lettera b), del presente allegato.

ARTICOLO 19

Procedura accelerata di risoluzione delle controversie

Il capo 21 si applica al presente allegato con le seguenti modifiche:

- a) le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente allegato sono considerate questioni urgenti;
- b) il periodo per le consultazioni di cui all'articolo 21.5, paragrafo 4, è ridotto da 45 a 15 giorni;
- c) il periodo per la presentazione della relazione interinale del comitato di cui all'articolo 21.18, paragrafo 1, è ridotto da 120 a 60 giorni dalla data di istituzione del comitato;
- d) il periodo per la presentazione della relazione finale di cui all'articolo 21.19 è ridotto da 30 a 15 giorni dalla data di presentazione della relazione interinale;
- e) il seguente paragrafo si ritiene aggiunto all'articolo 21.20: «Il periodo di tempo ragionevole non supera, di norma, 90 giorni e in ogni modo non può essere superiore a 150 giorni a decorrere dalla data di presentazione della relazione finale nei casi in cui la misura adottata dalla parte convenuta non richieda un'azione legislativa per ristabilire la conformità della parte in questione.»; e
- f) i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 21.22 sono sostituiti dai seguenti: «Se la parte attrice decide di non presentare richieste a norma del paragrafo 1 oppure se una richiesta è stata presentata e non è stato raggiunto un accordo soddisfacente di compensazione o di qualsiasi altro tipo entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, la parte attrice ha la facoltà, previa notifica alla parte convenuta, di sospendere qualsiasi obbligo, compresa la riduzione o la soppressione dei dazi doganali per i prodotti contemplati. La notifica specifica il livello di sospensione degli obblighi. La parte attrice ha il diritto di applicare la sospensione in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica da parte della parte convenuta.».

⁽¹⁾ Il livello di sospensione delle concessioni o altri obblighi non supera il livello dell'importo degli scambi commerciali bilaterali tra le parti dei prodotti contemplati dal regolamento UN di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo.

ARTICOLO 20

Gruppo di lavoro veicoli a motore e loro parti

1. Il gruppo di lavoro veicoli a motore e loro parti, istituito a norma dell'articolo 22.4, paragrafo 1, è responsabile dell'attuazione e del funzionamento efficace del presente allegato.
 2. I compiti del gruppo di lavoro sono i seguenti:
 - a) discutere qualsiasi questione inerente al presente allegato, su richiesta di una parte;
 - b) valutare la necessità di modificare le appendici 2-C-1 e 2-C-2, conformemente agli articoli da 5 a 9 del presente allegato;
 - c) cooperare conformemente al presente allegato;
 - d) effettuare consultazioni conformemente all'articolo 13 del presente allegato;
 - e) istituire gruppi di lavoro ad hoc su richiesta di una delle parti al fine affrontare una questione sollevata da una delle parti; e
 - f) svolgere altre funzioni delegate dal comitato misto conformemente all'articolo 22.1, paragrafo 5, lettera b).
 3. In deroga al paragrafo 3, lettere a) e c), dell'articolo 22.4, il gruppo di lavoro si riunisce su richiesta di una parte in luoghi definiti di comune accordo.
-

APPENDICE 2-C-1

REGOLAMENTI UN APPLICATI DA ENTRAMBE LE PARTI

Regolamento n.	Titolo
3	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei catadiottri per veicoli a motore e relativi rimorchi
4	Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione dei dispositivi d'illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
6	Disposizioni uniformi riguardanti l'omologazione degli indicatori di direzione destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi
7	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di arresto e delle luci di ingombro destinate ai veicoli a motore (motocicli esclusi) e ai loro rimorchi
10	Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica
11	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli in merito alle serrature e ai componenti di blocco delle porte
12	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto
13	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda la frenatura
13-H	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura
14	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi delle imbracature superiori ISOFIX e i posti a sedere i-Size-
16	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX per gli occupanti dei veicoli a motore II. veicoli muniti di cinture di sicurezza, cicalino delle cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX e sistemi di ritenuta per bambini i-Size
17	Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli per quanto riguarda i sedili, i loro ancoraggi e i poggiatesta
19	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore
21	Disposizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli relativamente alle loro finiture interne
23	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori di retromarcia e di manovra dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
25	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei poggiatesta, incorporati o meno ai sedili dei veicoli
26	Disposizioni uniformi concernenti l'approvazione di veicoli per quanto ne riguarda le sporgenze esterne
27	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei triangoli di segnalazione
28	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei segnalatori acustici e dei veicoli a motore per quanto riguarda i segnali acustici

Regolamento n.	Titolo
30	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi
34	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio
37	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle lampade a incandescenza utilizzate nei dispositivi di illuminazione omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
38	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
39	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il tachimetro (indicatore di velocità) e la sua installazione
41	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda le emissioni acustiche
43	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei materiali per vetrate di sicurezza e al loro montaggio sui veicoli
44	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore («sistemi di ritenuta per bambini»)
45	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei tergifari a motore e dei veicoli a motore in relazione ai tergifari
46	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli a motore in relazione all'installazione di tali dispositivi
48	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
50	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di arresto, degli indicatori di direzione e dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli appartenenti alla categoria L
51	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore aventi almeno quattro ruote con riferimento alle emissioni sonore
54	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi
58	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Dispositivi di Protezione Antincastro Posteriore (RUPD) II. Veicoli, riguardo all'installazione di un RUPD di tipo omologato III. Veicoli, riguardo alla Protezione Antincastro Posteriore (RUP)
60	Prescrizioni uniformi concernenti l'omologazione di motociclette e ciclomotori a due ruote in riferimento ai comandi azionati dal conducente, inclusa l'identificazione di comandi, spie e indicatori
62	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli a motore con manubrio in relazione alla loro protezione dall'uso non autorizzato
64	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento al loro equipaggiamento, che può comprendere: un'unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici antiforatura
66	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri rispetto alla resistenza meccanica della loro struttura di sostegno
70	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle targhe di segnalazione posteriori destinate ai veicoli pesanti e lunghi
75	Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli pneumatici destinati ai veicoli di categoria L

Regolamento n.	Titolo
77	Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di stazionamento per i veicoli a motore
78	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie L1, L2, L3, L4 e L5 per quanto riguarda la frenatura
79	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda lo sterzo
80	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei sedili dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri nonché di tale tipo di veicoli per quanto riguarda la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi
81	Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli specchi retrovisori dei veicoli a motore a due ruote, con o senza sidecar, per quanto riguarda il montaggio degli specchi retrovisori sul manubrio
87	Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di marcia diurna per autoveicoli
91	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
93	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD) II. Veicoli, per quanto riguarda il montaggio di un FUPD di tipo omologato III. Veicoli, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore (FUP)
94	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale
95	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di urto laterale
98	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore
99	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di sorgenti luminose a scarica in gas destinate a essere usate in gruppi ottici omologati a scarica in gas, montati su veicoli a motore
100	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico
104	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei contrassegni retroriflettenti dei veicoli delle categorie M, N e O
110	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) e/o gas naturale liquefatto (GNL) per il sistema di propulsione II. veicoli per quanto riguarda l'installazione di componenti specifici di tipo omologato per l'utilizzo di gas naturale compresso (GNC) e/o di gas naturale liquefatto (GNL) nel sistema di propulsione
112	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante asimmetrico o entrambi e muniti di lampade a incandescenza e/o di moduli di diodi a emissione luminosa (LED)
113	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante simmetrico o un fascio abbagliante o entrambi i fasci e sono muniti di lampade a incandescenza, sorgenti luminose a scarica di gas oppure moduli LED
116	Prescrizioni tecniche uniformi relative alla protezione dei veicoli a motore dall'impiego non autorizzato

Regolamento n.	Titolo
117	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e l'aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotolamento
119	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di svolta dei veicoli a motore
121	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la collocazione e l'identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori
123	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione di sistemi d'illuminazione anteriori auto-orientanti (fari adattativi — AFS) per autoveicoli
125	Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli autoveicoli per quanto concerne il campo di visibilità anteriore del conducente
127	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla loro prestazione riguardo alla sicurezza dei pedoni
128	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED) utilizzate nei dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e i loro rimorchi
129	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (DARB) usati a bordo dei veicoli a motore
130	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione al sistema di avviso di deviazione dalla corsia (LDWS)
131	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS)
134	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro componenti per quanto riguarda le prestazioni in termini di sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno (HFCV) ⁽¹⁾
135	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le prestazioni in caso di impatto laterale contro un palo (PSI)
136	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria L riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico
137	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture in caso di collisione frontale, con particolare enfasi sul sistema di ritenuta
138	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli silenziosi adibiti al trasporto su strada (QRTV) in relazione alla loro ridotta udibilità

⁽¹⁾ Per il Giappone, nella misura in cui i container sono contrassegnati in conformità dell'articolo 46 della legge sulla sicurezza del gas ad alta pressione (legge n. 204 del 1951) del Giappone, le condizioni per omologare un tipo di veicolo che è stato omologato da un'autorità di omologazione dell'Unione europea conformemente al regolamento UN n. 134 sono le seguenti:

- a) al momento della presentazione della domanda ai sensi della legge sulla sicurezza del gas ad alta pressione del Giappone, il produttore o il suo rappresentante legale in Giappone dichiara quanto segue:
 - i) il materiale dei contenitori è equivalente a SUS F 316L di cui al JIS (norma industriale giapponese) G 3214; ai fini del presente comma, la conformità alla norma DIN1.4435 rispetto alla data di entrata in vigore del presente accordo è considerata come conformità di tale prescrizione;
 - ii) «l'equivalente nichel» (% in massa) è superiore a 28,5; ai fini del presente comma, «equivalente nichel» (% in massa) è definito come segue: «12,6[C]+0,35[Si]+1,05[Mn]+[Ni]+0,65[Cr]+0,98[Mo]» ed è dimostrato mediante Material Mill Sheet; e
 - iii) il risultato della prova di «strizione» è superiore al 75 %; se il risultato della prova è compreso tra il 72 % e il 75 %, la domanda è esaminata tenendo conto dell'«equivalente nichel»; e
- b) i veicoli individuali sono soggetti a un'ispezione periodica ogni 2 anni dell'impianto di stoccaggio dell'idrogeno a norma degli articoli 49 e 49-4 della legge sulla sicurezza del gas ad alta pressione del Giappone e l'impianto è rimosso dopo 15 anni dalla data di produzione.

La presente nota cessa di avere effetto nel momento in cui entrambe le parti avranno completato i lavori nella fase 2 del *Global technical regulation – GTR n. 13* sui veicoli alimentati a idrogeno e a pile e avranno applicato il corrispondente regolamento UN in forza dell'accordo del 1958.

Regolamento n.	Titolo
139	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda il sistema di assistenza alla frenata (BAS)
140	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda il controllo elettronico della stabilità (ESC)
141	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS)
142	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne il montaggio degli pneumatici

APPENDICE 2-C-2

REGOLAMENTI UN APPLICATI DA UNA DELLE PARTI E NON ANCORA CONSIDERATI DALL'ALTRA

Regolamento n.	Titolo	Data di applicazione dell'altra parte ⁽¹⁾
53	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria L 3 per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa	
73	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Veicoli per quanto riguarda i loro dispositivi di protezione laterale (LPD) II. Dispositivi di protezione laterale (LPD) III. Veicoli per quanto riguarda il montaggio di LPD di un tipo omologato conformemente alla parte II del presente regolamento	
85	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei motori a combustione interna o dei gruppi motopropulsori elettrici destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M ed N, per quanto riguarda la misurazione della potenza netta e della potenza massima su 30 minuti dei gruppi motopropulsori elettrici	
126	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di separazione destinati a proteggere i passeggeri dallo spostamento dei bagagli, forniti al di fuori della dotazione d'origine dei veicoli	

⁽¹⁾ Date da concordare conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del presente allegato.

ALLEGATO 2-D

AGEVOLAZIONE DELLE ESPORTAZIONI DI SHOCHU

Lo shochu a distillazione singola, di cui all'articolo 3, paragrafo 10, della legge giapponese sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 6 del 1953), prodotto in alambicco e imbottigliato in Giappone, è autorizzato ad essere immesso sul mercato dell'Unione europea in bottiglie tradizionali della capacità di quattro *go* ⁽¹⁾ (合) o uno *sho* ⁽²⁾ (升), a condizione che siano rispettate le altre prescrizioni giuridiche applicabili dell'Unione europea.

⁽¹⁾ Un *go* (合) è equivalente a 180 ml.

⁽²⁾ Uno *sho* (升) è equivalente a 1 800 ml.

ALLEGATO 2-E

AGEVOLAZIONE DELL'ESPORTAZIONE DI PRODOTTI VITIVINICOLI

PARTE 1

Unione europea

SEZIONE A

Disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea di cui all'articolo 2.25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a)

Le definizioni dei prodotti e le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicate nell'Unione europea di cui all'articolo 2.25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), sono stabilite nelle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671), in particolare le regole di produzione nel settore vitivinicolo, conformemente agli articoli 75, 78, 80, 81, 83 e 91, alla parte II dell'allegato VII, e alle parti I e II dell'allegato VIII di tale regolamento, purché relative ai prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2; e
- il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1), purché relative ai prodotti nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2.

SEZIONE B

Pratiche enologiche per la prima fase di cui all'articolo 2.25, paragrafo 2, lettera b)

Le pratiche enologiche nell'Unione europea per la prima fase di cui all'articolo 2.25, paragrafo 2, lettera b), comprendono quanto segue:

- alginato di calcio;
- zuccheri e melassi caramellati;
- acido L (+) tartarico;
- lisozima;
- cellulosa microcristallina;
- pezzi di legno di quercia;
- perlite;
- alginato di potassio;
- bisolfito di potassio = idrogeno solfito di potassio;
- proteina di patate; e
- estratti proteici di lieviti.

SEZIONE C

Pratiche enologiche per la fase due di cui all'articolo 2.26, paragrafo 2

Le pratiche enologiche nell'Unione europea per la fase due di cui all'articolo 2.26, paragrafo 2, comprendono quanto segue:

- bisolfito di ammonio;
- carbonato di calcio + sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (–) malico;
- chitina-glucano derivata da *Aspergillus*;
- dimetildicarbonato (DMDC);
- acido metatartarico;

- tartrato neutro di potassio;
- sale neutro di potassio dell'acido DL-tartarico; e
- copolimeri polivinilimidazolo–polivinilpirrolidone (PVI/PVP).

SEZIONE D

Pratiche enologiche per la fase tre di cui all'articolo 2.27, paragrafo 2

Le pratiche enologiche nell'Unione europea per la fase tre di cui all'articolo 2.27, paragrafo 2, comprendono quanto segue:

- argo;
- fitato di calcio;
- tartrato di calcio;
- solfato di rame;
- caolino (silicato di alluminio);
- attivatori della fermentazione malolattica;
- bicarbonato di potassio = idrogenocarbonato di potassio = carbonato acido di potassio;
- caseinato di potassio; e
- ferrocianuro di potassio.

PARTE 2

Giappone

SEZIONE A

Disposizioni legislative e regolamentari del Giappone di cui all'articolo 2.25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a)

Le definizioni dei prodotti e le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicate in Giappone di cui all'articolo 2.25, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), sono stabilite nelle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:

- articolo 2, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 13, e articolo 43, paragrafi 2 e 9 della legge giapponese sulla tassazione delle bevande alcoliche (legge n. 6 del 1953), purché relativi a prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2;
- articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, e articolo 50, paragrafo 15, dell'ordinanza governativa sull'applicazione della legge giapponese sulla tassazione delle bevande alcoliche (ordinanza governativa n. 97 del 1962), purché relativi a prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2;
- articolo 13, paragrafi 8.2 e 8.3, del regolamento sull'applicazione della legge giapponese sulla tassazione delle bevande alcoliche (ordinanza ministeriale del ministero delle Finanze n. 26 del 1962), purché relativo a prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2;
- paragrafi 3, 5, 7 e 15 delle «disposizioni generali», nonché i paragrafi da 1 a 4, 6, 7, 9 e 11 delle «definizioni di vino da frutta e di vino da frutta dolce» di cui alla parte II, articolo 3, e alla parte VIII, capo 1, articolo 86-6, paragrafo 3.6, della notifica e interpretazione della legge sulla tassazione delle bevande alcoliche e altre leggi e ordini relativi all'amministrazione delle bevande alcoliche, ecc. (avviso dell'Agenzia nazionale delle entrate del 1999), purché relativi a prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capitolo 2;
- avviso sulla determinazione delle bevande alcoliche cui possono essere aggiunti materiali per la conservazione degli alcolici (avviso dell'Agenzia nazionale delle entrate n. 5 del 1997), purché relativa a prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2;
- avviso sul trattamento dei «materiali che possono essere aggiunti alle bevande alcoliche ai fini della conservazione» (avviso dell'Agenzia nazionale delle entrate del 1997), purché relativa a prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2; e
- paragrafo 1.3 e la tabella dell'allegato dell'avviso che istituisce gli standard di etichettatura per il processo di produzione e per la qualità del vino, ecc. (avviso dell'Agenzia nazionale delle entrate n. 18 del 2015), purché relativi a prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della sezione C del capo 2.

SEZIONE B

Pratiche enologiche per la prima fase di cui all'articolo 2.25, paragrafo 1, lettera b)

Le pratiche enologiche in Giappone per la prima fase di cui all'articolo 2.25, paragrafo 1, lettera b), comprendono quanto segue:

a) Arricchimento

È possibile applicare l'arricchimento mediante saccarosio, glucosio e fruttosio (qui di seguito «saccaridi»), ad eccezione dei casi in cui il peso ⁽¹⁾ dei saccaridi usati per l'arricchimento supera il peso dei saccaridi che il mosto di uve originario contiene ⁽²⁾.

b) Acidificazione e disacidificazione

L'acidificazione o la disacidificazione possono essere applicate, eccetto nei casi in cui tale prassi non sia conforme alla sezione 3.3, lettera a), della norma generale per gli additivi alimentari del Codex alimentarius ⁽³⁾.

c) Varietà di uva

Uve da qualsiasi varietà, comprese quelle diverse dalla *vitis vinifera*, possono essere utilizzate per la produzione di vino giapponese, purché tali uve siano state raccolte in Giappone.

d) Limiti del titolo alcolometrico, acidità totale e acidità volatile

Il limite inferiore per il titolo alcolometrico è pari all'1 % (in volume) come titolo alcolometrico effettivo. Il limite superiore per il titolo alcolometrico è inferiore al 15 % (in volume) come titolo alcolometrico effettivo. Esso può tuttavia arrivare fino ad un valore inferiore al 20 % (in volume) come titolo alcolometrico effettivo per i vini giapponesi prodotti senza alcun arricchimento. Nessuna limitazione è imposta per quanto concerne l'acidità totale e l'acidità volatile.

e) Procedura di finalizzazione del prodotto

- i) Brandy ⁽⁴⁾, edulcoranti (sotto forma di saccaridi, di mosto di uve o di mosto di uve concentrato le cui uve siano state raccolte in Giappone) o vino giapponese possono essere aggiunti al vino giapponese, dopo la fermentazione, soltanto se il vino giapponese è stato fermentato nel contenitore destinato al trasporto marittimo diretto (senza cambiare di contenitore). Il peso ⁽⁵⁾ dei saccaridi aggiunti è pari o inferiore al 10 % del peso totale del vino giapponese dopo l'aggiunta del brandy, degli edulcoranti o del vino giapponese di cui sopra.
- ii) Gli edulcoranti sotto forma di mosto di uva o di mosto di uva concentrato, le cui uve siano state raccolte in Giappone, possono essere aggiunti al vino giapponese, dopo la fermentazione, soltanto se il peso dei saccaridi in termini di edulcoranti aggiunti sotto forma di mosto di uva o di mosto di uva concentrato non è superiore al 10 % del peso totale del vino giapponese dopo l'aggiunta dei suddetti edulcoranti.
- iii) Gli edulcoranti sotto forma di saccaridi possono essere aggiunti al vino giapponese, dopo la fermentazione, soltanto se il peso ⁽⁶⁾ dei saccaridi aggiunti non supera il 10 per cento del peso totale del vino giapponese dopo l'aggiunta dei saccaridi.

SEZIONE C

Pratiche enologiche per la fase due di cui all'articolo 2.26, paragrafo 1

Le pratiche enologiche in Giappone per la fase due di cui all'articolo 2.26, paragrafo 1, comprendono quanto segue:

- tannino di cachi (persimmon);
- cellulosa microcristallina;
- acido fitico;
- ascorbato di sodio; e
- caseinato di sodio.

⁽¹⁾ Il peso dei saccaridi utilizzati per l'arricchimento è espresso come saccaridi invertiti: peso dei saccaridi invertiti = peso del glucosio + peso del fruttosio + peso del saccarosio × 1,05.

⁽²⁾ Ai fini del capo 2, sezione C, l'arricchimento e l'acidificazione non sono applicati allo stesso prodotto conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione C, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

⁽³⁾ Ai fini del capo 2, sezione C, l'acidificazione e la disacidificazione non sono applicate allo stesso prodotto conformemente all'allegato VIII, parte I, sezione C, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

⁽⁴⁾ Il brandy utilizzato per finalizzare il prodotto di cui al capo 2, sezione C, del presente accordo è prodotto con uve, compresi vinaccia e mosto di uva concentrato, e contiene solo le sostanze autorizzate di cui all'allegato I A del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione.

⁽⁵⁾ Il peso dei saccaridi aggiunti è espresso come saccaridi invertiti: peso dei saccaridi invertiti = peso del glucosio + peso del fruttosio + peso del saccarosio × 1,05.

⁽⁶⁾ Il peso dei saccaridi aggiunti è espresso come saccaridi invertiti: peso dei saccaridi invertiti = peso del glucosio + peso del fruttosio + peso del saccarosio × 1,05.

SEZIONE D

Pratiche enologiche per la fase tre di cui all'articolo 2.27, paragrafo 1

Le pratiche enologiche in Giappone per la fase tre di cui all'articolo 2.27, paragrafo 1, comprendono quanto segue:

- fosfato acido di calcio (di-idrogenofosfato di calcio);
 - fosfato acido di potassio (idrogenofosfato dipotassico e di-idrogenofosfato di potassio);
 - argilla acida attivata;
 - agar-agar;
 - ammoniaca;
 - fosfato di ammonio (di-idrogenofosfato di ammonio);
 - cloruro di calcio;
 - carragenina;
 - collagene;
 - acido eritorbico;
 - cloruro di magnesio;
 - solfato di magnesio;
 - acido fosforico;
 - carbonato di potassio;
 - alginato di sodio;
 - bicarbonato di sodio;
 - carbonato di sodio;
 - cloruro di sodio (sale);
 - eritorbato di sodio; e
 - farina di frumento (grano).
-

ALLEGATO 3-A

NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Nota 1

Principi generali

1. Il presente allegato fissa le regole generali per le prescrizioni applicabili dell'allegato 3-B di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c).
2. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3-B, le regole di origine per i prodotti ai sensi del paragrafo 1, lettera c), dell'articolo 3.2 riguardano la modifica della classificazione tariffaria, un processo di produzione, un valore massimo dei materiali non originari, un contenuto minimo di valore regionale o qualsiasi altra prescrizione specificata nel presente allegato e nell'allegato 3-B.
3. Il riferimento al peso in una regola di origine specifica per prodotto indica il peso netto, ossia il peso di un materiale o di un prodotto escluso il peso dell'imballaggio.
4. Il presente allegato, l'allegato 3-B e l'allegato 3-E si basano sul sistema armonizzato, come modificato il 1° gennaio 2017.

Nota 2

Struttura dell'allegato 3-B

1. All'occorrenza, le note sulle sezioni o sui capi sono lette in combinato disposto con le regole di origine specifiche per prodotto relative alla sezione, al capo, alla voce o alla sottovoce pertinente.
2. Ogni regola di origine specifica per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B si applica al prodotto corrispondente indicato nella colonna 1 dell'allegato 3-B.
3. Se un prodotto è soggetto a regole di origine alternative specifiche per prodotto, il prodotto è originario se soddisfa una delle alternative. Se un prodotto è soggetto a una regola di origine specifica per prodotto che include diverse prescrizioni, il prodotto è originario solo se soddisfa tutte le prescrizioni.
4. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3-B si intende per:
 - a) «capo» le prime due cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;
 - b) «voce» le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;
 - c) «sezione» una sezione del sistema armonizzato; e
 - d) «sottovoce» le prime sei cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato.
5. Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le seguenti abbreviazioni ⁽¹⁾:
 - «CC» la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi capo, esclusi i materiali inclusi nello stesso capo del prodotto oppure la riclassificazione nel capo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualunque altro capo; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 2 cifre (cioè un cambiamento di capo) del sistema armonizzato.
 - «CTH» la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi voce, esclusi i materiali inclusi nella stessa voce del prodotto oppure la riclassificazione nel capo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualunque altra voce; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 4 cifre (cioè un cambiamento di voce) del sistema armonizzato.
 - «CTSH» la produzione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi sottovoce, esclusi i materiali inclusi nella stessa sottovoce del prodotto oppure la riclassificazione nel capo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualunque altra sottovoce; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 6 cifre (cioè un cambiamento di sottovoce) del sistema armonizzato.

⁽¹⁾ Si precisa che se una modifica della classificazione tariffaria a livello di capi, voce o sottovoce prevede un'eccezione, nessuno dei materiali non originari di tali capi, voci o sottovoci può essere utilizzato individualmente o insieme ad altri.

Nota 3

Applicazione dell'allegato 3-B

1. L'articolo 3.2, paragrafo 3, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario e che sono utilizzati nella produzione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stesso stabilimento di una parte, dove sono utilizzati tali prodotti.
2. Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un determinato materiale non originario non può essere utilizzato, o che il valore o il peso di un determinato materiale non originario non può superare una determinata soglia, dette condizioni non si applicano al materiale non originario classificato altrove nel sistema armonizzato.
3. Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, ciò non vieta l'utilizzo di altri materiali che non possono soddisfare la prescrizione a causa della loro natura intrinseca.

Nota 4

Calcolo del valore massimo dei materiali non originari e del contenuto di valore regionale minimo

Definizioni:

1. Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto:

- a) per «valore doganale» si intende il valore determinato in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994;
- b) per «EXW» si intende:
 - i) il prezzo franco fabbrica del prodotto pagato o da pagare al produttore nel cui stabilimento è stata eseguita l'ultima lavorazione o trasformazione, purché comprensivo del valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi sostenuti nella produzione di un prodotto, meno le eventuali imposte interne che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto; o
 - ii) se non vi è alcun prezzo pagato o pagabile o se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi realmente sostenuti per la produzione di un prodotto, il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto nella parte esportatrice, che:
 - A) comprendono le spese di vendita, generali e amministrative, nonché gli utili, che possono essere ragionevolmente assegnati al prodotto; e
 - B) escludono le spese di trasporto, di assicurazione e tutte le altre spese sostenute per il trasporto del prodotto ed eventuali imposte interne della parte esportatrice, che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto;
- c) per «FOB» si intende:
 - i) il prezzo franco a bordo del prodotto pagato o da pagare al produttore indipendentemente dalla modalità di trasporto, purché comprensivo del valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi sostenuti per la produzione di un prodotto e il suo trasporto al porto di esportazione nel territorio della parte, meno le eventuali imposte interne che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto; o
 - ii) se non vi è alcun prezzo pagato o pagabile o se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi realmente sostenuti per la produzione di un prodotto, il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella produzione del prodotto nella parte esportatrice e le spese di trasporto al porto di esportazione nel territorio della parte, che:
 - A) comprendono le spese di vendita, generali e amministrative, nonché gli utili, che possono essere ragionevolmente assegnati al prodotto, i costi del trasporto e dell'assicurazione; e
 - B) escludono eventuali imposte interne che sono o possono essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto;
- d) per «MaxNOM» si intende il valore massimo dei materiali non originari, espresso in percentuale;
- e) per «RVC» si intende il contenuto di valore regionale minimo di un prodotto, espresso in percentuale; e
- f) per «VNM» si intende il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed eventuali spese di assicurazione, imballaggio e tutte le altre spese sostenute per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è situato il produttore del prodotto. Se il prezzo pagato non è noto o non può essere stabilito, si utilizza il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in una delle parti.

2. Per il calcolo di MaxNOM e RVC, si applicano le formule seguenti:

$$\text{MaxNOM}(\%) = \frac{\text{VNM}}{\text{EXW}} \times 100$$

$$\text{RVC}(\%) = \frac{\text{FOB} - \text{VNM}}{\text{FOB}} \times 100$$

Nota 5

Definizioni dei processi di cui alle sezioni V, VI e VII dell'allegato 3-B

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto:

a) per «procedimenti biotecnologici» si intende:

- i) la coltura biologica o biotecnologica (compresa la coltura cellulare), l'ibridazione, la modifica genetica di microorganismi (batteri, virus, compresi i batteriofagi, ecc.) o di cellule umane, animali o vegetali; e
- ii) la produzione, l'isolamento o la depurazione di strutture cellulari e intracellulari (geni isolati, frammenti di geni e plasmidi) o la fermentazione;

b) per «modifica della dimensione delle particelle» si intende la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime;

c) per «reazione chimica» si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura, rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola, ad eccezione delle seguenti che non sono considerate reazioni chimiche ai fini della presente definizione:

- i) la dissoluzione in acqua o in altri solventi;
- ii) l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o
- iii) l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione;

d) per «distillazione» si intende:

- i) la distillazione atmosferica: un processo di separazione in cui gli oli di petrolio sono convertiti, in una torre di distillazione, in frazioni in base al punto di ebollizione; in seguito il vapore è condensato in diverse frazioni di gas liquefatti; i prodotti ottenuti dalla distillazione di petrolio può includere gas di petrolio liquefatto, nafta, benzina, cherosene, gasolio o combustibile per riscaldamento, gasolio leggero e olio lubrificante; e
- ii) distillazione sotto vuoto: distillazione a pressione inferiore alla pressione atmosferica, ma non così bassa da classificare come distillazione molecolare; la distillazione sotto vuoto è utilizzata per la distillazione di materiali altobollenti e termosensibili, quali distillati pesanti del petrolio per produrre gasolio pesante sotto vuoto e residui;

e) per «separazione di isomeri» si intende l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri;

f) per «miscelatura e mescolatura» si intende la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, ad eccezione dell'aggiunta di diluenti, al solo fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime;

g) per «produzione di materiali standard» (comprese le soluzioni standard) si intende la produzione di un preparato adatto all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore; e

h) per «depurazione» si intende un processo che risulta nell'eliminazione di almeno l'80 % del tenore di impurità.

Nota 6

Definizioni dei termini usati nella sezione XI dell'allegato 3-B

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto:

a) per «fibre sintetiche o artificiali in fiocco» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 55.01 a 55.07;

- b) per «fibre naturali» si intendono le fibre diverse da quelle sintetiche o artificiali. Il loro uso è limitato allo stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate; le «fibre naturali» comprendono i crini della voce 05.11, la seta delle voci 50.02 e 50.03, le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 51.01 a 51.05, le fibre di cotone delle voci da 52.01 a 52.03 e le altre fibre vegetali delle voci da 53.01 a 53.05;
- c) per «stampa» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico; e
- d) per «stampa (operazione indipendente)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura, gasatura, processo di air-tumbler, tenditura, macinazione, vaporizzazione e restringimento e decatissaggio a umido), a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW o il 45 % del FOB del prodotto.

Nota 7

Tolleranze applicabili ai prodotti contenenti due o più materiali tessili di base

1. Ai fini della presente nota i materiali tessili di base sono i seguenti:

- a) seta;
- b) lana;
- c) peli grossolani;
- d) peli fini;
- e) crini;
- f) cotone;
- g) carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- h) lino;
- i) canapa;
- j) iuta e altre fibre tessili liberiane;
- k) sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
- l) cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- m) filamenti sintetici;
- n) filamenti artificiali;
- o) filamenti conduttori elettrici;
- p) fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- q) fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- r) fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- s) fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- t) fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
- u) fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- v) fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);
- w) fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);
- x) altre fibre sintetiche in fiocco;
- y) fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- z) altre fibre artificiali in fiocco;
- aa) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
- bb) filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

- cc) prodotti della voce 56.05 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
 - dd) altri prodotti della voce 56.05;
 - ee) fibre di vetro; e
 - ff) fibre metalliche.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3-B, le condizioni indicate nella colonna 2 non sono applicabili, come tolleranza, ai materiali tessili di base non originari utilizzati nella produzione di un prodotto, purché:
- a) il prodotto contenga due o più materiali tessili di base; e
 - b) il peso totale dei materiali tessili di base non originari non superi il 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati.

Ad esempio:

Per un tessuto di lana della voce 51.12 che contiene filati di lana della voce 51.07, filati sintetici di fibre in fiocco della voce 55.09 e materiali diversi dai materiali tessili di base non originari, filati di lana non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3-B, o filati sintetici non originari che non soddisfano la prescrizione di cui all'allegato 3-B, o una combinazione di entrambi; tali materiali possono essere utilizzati, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso di tutti i materiali tessili di base.

3. In deroga alla nota 7.2, lettera b), nel caso di prodotti che contengono «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza massima corrisponde al 20 %. La percentuale di altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.
4. In deroga alla nota 7.2, lettera b), nel caso di prodotti contenenti un «nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica», la tolleranza massima corrisponde al 30 %. La percentuale di altri materiali tessili di base non originari non supera tuttavia il 10 %.
5. Per un prodotto delle voci da 51.06 a 51.10 e delle voci da 52.04 a 52.07, possono essere utilizzate fibre sintetiche non originarie nella filatura di fibre naturali, purché il loro peso totale non superi il 40 % del peso del prodotto.

Nota 8

Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3-B, possono essere utilizzati materiali tessili non originari (ad eccezione di fodere o controfodere) che non soddisfano le prescrizioni di cui alla colonna 2 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % dell'EXW o del FOB del prodotto.
2. I materiali non originari che non sono classificati nei capi da 50 a 63, anche contenenti materiali tessili, possono essere utilizzati senza restrizioni nella produzione di prodotti tessili di cui ai capi da 61 a 63.

Ad esempio:

Se una prescrizione di cui all'allegato 3-B dispone che si usi il filato per un determinato prodotto tessile, come i pantaloni, ciò non vieta l'uso di materiali non originari metallici, come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capi da 50 a 63. Per gli stessi motivi, ciò non vieta l'uso di chiusure lampo non originarie, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

3. Se una prescrizione di cui all'allegato 3-B fissa un valore massimo di materiali non originari, si tiene conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capi da 50 a 63 nel calcolo del valore dei materiali non originari.

ALLEGATO 3-B

REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE I	ANIMALI VIVI; PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE
Capo 1	Animali vivi
01.01-01.06	Tutti gli animali del capo 1 sono interamente ottenuti.
Capo 2	Carni e frattaglie commestibili
02.01-02.10	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati dei capi 1 o 2 sono interamente ottenuti.
Capo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
– Tonno rosso dell'Atlantico (<i>Thunnus thynnus</i>)	Tutto il tonno rosso dell'Atlantico (<i>Thunnus thynnus</i>) è interamente ottenuto; o produzione di tonno rosso dell'Atlantico (<i>Thunnus thynnus</i>) mediante maricoltura in gabbie per un periodo di almeno 3 mesi di ingrasso/allevamento nel territorio di una parte. La durata dell'ingrasso o dell'allevamento è stabilita in base alla data dell'operazione di ingabbiamento e la data di raccolta è registrata nel documento di cattura elettronico per il tonno rosso (eBCD) della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT).
– Altri	Tutti i pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici sono interamente ottenuti.
Capo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
04.01-04.10	Produzione in cui tutti i materiali del capo 4 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove
05.01-05.11	CTH
SEZIONE II	Prodotti vegetali
Capo 6	Alberi e altre piante vivi; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale
06.01-06.04	Produzione in cui tutti i materiali del capo 6 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
07.01-07.14	Produzione in cui tutti i materiali del capo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni
08.01-08.14	Produzione in cui tutti i materiali del capo 8 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capo 9	Caffè, tè, mate e spezie
09.01	CTSH; o Mescolatura

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
0902.10-0902.20	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati delle sottovoci 0902.10 o 0902.20 sono interamente ottenuti.
0902.30-0903.00	CTSH; o Mescolatura
09.04-09.10	CTSH; o Mescolatura, frantumazione o macinazione.
Capo 10	Cereali
10.01-10.08	Produzione in cui tutti i materiali del capo 10 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento
11.01-11.09	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati dei capi 10 e 11, delle voci 07.01, 07.13, 07.14 e 23.03, della sottovoce 0710.10 e le patate secche della sottovoce 0712.90 sono interamente ottenuti.
Capo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi
12.01	CTH
12.02-12.14	CTH, esclusa la voce 12.01.
Capo 13	Gomme; resine ed altri succhi ed estratti vegetali
1301.20-1302.19	CTH
1302.20	CTSH; tuttavia possono essere utilizzate sostanze pectiche non originarie
1302.31	CTH
1302.32	CTSH; tuttavia possono essere utilizzati mucillagini e ispessenti non originari derivati da carrube.
1302.39	CTH
Capo 14	Materie da intreccio di origine vegetale; prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
14.01-14.04	Produzione in cui tutti i materiali del capo 14 utilizzati sono interamente ottenuti.
SEZIONE III	GRASSI E OLI ANIMALI E PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
Capo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
15.01-15.06	CTH
15.07	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati delle voci 12.01 e 15.07 sono interamente ottenuti.
15.08	CTH
15.09-15.10	Produzione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
15.11-15.13	CTH
15.14	
– Olio di ravizzone o di colza e sue frazioni	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati delle voci 12.05 e 15.14 sono interamente ottenuti.
– Olio di senap e sue frazioni	CTH
15.15	
– Olio di pula di riso e sue frazioni	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati delle voci 10.06 e 15.15 sono interamente ottenuti.
– Altri	CTH
1516.10-1517.10	CTH
1517.90	
– Oli vegetali composti non ulteriormente trasformati	CC
– Altri	CTH
15.18-15.22	CTH
SEZIONE IV	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI
Capo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
16.01-16.02	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati dei capi 2, 3 e 16 e della voce 10.06 sono interamente ottenuti.
16.03	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati dei capi 2, 3 e 16 sono interamente ottenuti.
16.04-16.05	Produzione in cui tutti i materiali utilizzati dei capi 2, 3 e 16 e della voce 10.06 sono interamente ottenuti.
Capo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri
17.01	CTH
17.02	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> — il peso dei materiali non originari della voce 04.04 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; — il peso totale dei materiali non originari delle voci da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.03 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto;
17.03	CTH
17.04	CTH, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci da 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto;

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 18	Cacao e sue preparazioni
18.01-18.05	CTH
18.06	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> — il peso totale dei materiali non originari del capo 4 e della voce 19.01 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto.
Capo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria
19.01	CC, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> — il peso dei materiali non originari del capo 4 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; — il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.01, 10.03, 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
19.02	CC, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> — il peso totale dei materiali non originari dei capi 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; — il peso dei materiali non originari della voce 10.01 utilizzati non superi il 90 % del peso del prodotto; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto;
19.03	CC, a condizione che il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto;
19.04	CC, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> — il peso dei materiali non originari del capo 4 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; — il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.01, 10.03, 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto.
19.05	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> — il peso dei materiali non originari del capo 4 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; — il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.03, 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante
20.01	CC
20.02-20.03	Produzione in cui tutti i materiali del capo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.
20.04-20.08	CTH, a condizione che i fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>), i piselli (<i>Pisum sativum</i>), gli ananas, le arance, le patate e gli asparagi utilizzati siano interamente ottenuti.
20.09	CTH, a condizione che gli ananas, le arance, i pomodori, le mele e le uve utilizzati siano interamente ottenuti.
Capo 21	Preparazioni alimentari diverse
21.01	CC, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> — il peso totale dei materiali non originari del capo 4 e della voce 19.01 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; — il peso dei materiali non originari della voce 10.03 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
2102.10-2103.10	CTH
2103.20	CC, escluse le voci 07.02 e 20.02.
2103.30	CTSH; tuttavia può essere utilizzata la farina di senapa non originaria.
2103.90	CTSH
21.04	CTH
21.05	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> — il peso totale dei materiali non originari del capo 4 e della voce 19.01 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
21.06	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> — i materiali del konjac della sottovoce 1212.99 utilizzati siano interamente ottenuti; — il peso totale dei materiali non originari del capo 4 e della voce 19.01 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; — il peso dei materiali non originari della voce 10.01 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto; — il peso dei materiali non originari della voce 10.03 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; — il peso dei materiali non originari della voce 10.06 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti
22.01	CTH
22.02	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> — il peso totale dei materiali non originari del capo 4 e della voce 19.01 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
22.03-22.08	CTH, escluse le voci 22.07 e 22.08, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali utilizzati delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 siano interamente ottenuti; — il peso dei materiali non originari del capo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
22.09	CTH, escluse le voci 22.07 e 22.08, a condizione che tutti i materiali della voce 10.06 e delle sottovoci 0806.10, 2009.61 e 2009.69 utilizzati siano interamente ottenuti.
Capo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
23.01	CTH
23.02-23.03	CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
23.04-23.08	CTH
23.09	CTH, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> — tutti i materiali dei capi 2 e 3 utilizzati siano interamente ottenuti; e — il peso totale dei materiali non originari del capo 4 e della voce 19.01 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; — il peso totale dei materiali non originari dei capi 10 e 11 e delle voci 23.02 e 23.03 utilizzati non superi il 10 % del peso del prodotto; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto.
Capo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati
24.01	CC
2402.10	CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capo 24 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto.
2402.20-2403.99	CTH; MaxNOM 35 % (EXW); o RVC 70 % (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE V	PRODOTTI MINERALI Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A.
Capo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
25.01	CTH
25.02-25.30	CTH; MaxNOM 70 % (EXW); o RVC 35 % (FOB).
Capo 26	Minerali, scorie e ceneri
26.01-26.21	CTH
Capo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
27.01-27.09	CTH; reazione chimica o processo di miscelatura e mescolatura; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
27.10	CTH, eccetto da biodiesel delle sottovoci 3824.99 e 3826.00; o distillazione o reazione chimica, a condizione che il biodiesel (compreso l'olio vegetale idrotrattato) della voce 27.10 e delle sottovoci 3824.99 e 3826.00 utilizzato sia ottenuto mediante esterificazione, transesterificazione o idrotrattamento.
27.11	CTSH; o reazione chimica.
27.12-27.15	CTH; reazione chimica o processo di miscelatura e mescolatura; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
SEZIONE VI	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A.
Capo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
28.01-28.53	CTSH; reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard o separazione di isomeri; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 29	Prodotti chimici organici
2901.10-2905.42	CTSH; reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
2905.43-2905.44	CTH, escluse la voce 17.02 e la sottovoce 3824.60.
2905.45	CTH; tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della sottovoce 2905.45 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW o il 15 % del FOB del prodotto; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
2905.49-2905.59	CTSH; reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
2906.11	CTSH
2906.12-2918.13	CTSH; reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
2918.14-2918.15	CTSH
2918.16-2922.41	CTSH; reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
2922.42	CTSH
2922.43-2923.10	CTSH; reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
2923.20	CTSH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
2923.30-2924.24	CTSH; reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
2924.25-2924.29	CTSH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
2925.11-2938.10	CTSH; reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
2938.90	CTSH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
29.39	CTSH; reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
29.40	CTSH
29.41-29.42	CTSH; reazione chimica, depurazione, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
Capo 30	Prodotti farmaceutici
30.01-30.06	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
Capo 31	Concimi
31.01-31.04	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
31.05	
<ul style="list-style-type: none"> – Nitrato di sodio – Calcio cianammide – Solfato di potassio – Solfato di potassio e di magnesio 	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
– Altri	CTH e MaxNOM 50 % (EXW); o CTH e RVC 55 % (FOB); tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della voce 31.05 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW o il 15 % del FOB del prodotto; MaxNOM 40 % (EXW); o RVC 65 % (FOB).
Capo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri
32.01-32.05	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
3206.11-3206.19	CTH; tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della voce 32.06 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % dell'EXW o il 15 % del FOB del prodotto; MaxNOM 40 % (EXW); o RVC 65 % (FOB).
3206.20-3215.90	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
Capo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta, preparati e preparazioni cosmetiche
3301.12-3302.10	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
3302.90-3303.00	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
33.04	CTSH; reazione chimica, depurazione, miscelatura e mescolatura, modifica della dimensione delle particelle, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
33.05-33.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
Capo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; cere per l'odontoiatria e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso
34.01-34.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard o separazione di isomeri; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
Capo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi
35.01	CTH
3502.11 - 3502.19	CTH, escluse le voci 04.07 e 04.08.
3502.20 - 3504.00	CTH
35.05	CC, esclusa la voce 11.08.
35.06-35.07	CTSH; reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
Capo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
36.01-36.06	CTSH; reazione chimica, produzione di materiali standard o separazione di isomeri; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
Capo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia
37.01-37.07	CTSH; reazione chimica, produzione di materiali standard o separazione di isomeri; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche
38.01-38.08	CTSH; reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
3809.10	CTH, escluse le voci 11.08 e 35.05.
3809.91-3822.00	CTSH; reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
38.23	CTSH
3824.10-3824.50	CTSH; reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
3824.60	CTH, escluse la voce 17.02 e le sottovoci 2905.43 e 2905.44.
3824.71-3824.91	CTSH; reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
3824.99	
– Biodiesel	Produzione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento.
– Altri	CTSH; reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
38.25	CTSH; reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
38.26	Produzione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE VII	MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. la nota 5 dell'allegato 3-A.
Capo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie
39.01-39.03	CTSH; reazione chimica; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
39.04-39.06	CTSH; reazione chimica o procedimento biotecnologico; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
39.07-39.08	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
39.09-39.10	CTSH; reazione chimica o procedimento biotecnologico; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
39.11	CTSH; reazione chimica; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
39.12-39.15	CTSH; reazione chimica o procedimento biotecnologico; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
39.16-39.26	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
Capo 40	Gomma e lavori di gomma
40.01 – 40.11	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
4012.11-4012.19	CTSH; rigenerazione di pneumatici usati; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
4012.20-4017.00	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
SEZIONE VIII	PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA (DIVERSI DAL PELO DI MESSINA (CRINE DI FIRENZE))
Capo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
41.01-41.03	CC
4104.11- 4104.19	CTH
4104.41-4104.49	CTSH, escluse le sottovoci da 4104.41 a 4104.49.
4105.10	CTH
4105.30	CTSH
4106.21	CTH
4106.22	CTSH
4106.31	CTH
4106.32	CTSH
4106.40	
– Un prodotto allo stato umido	CTH
– Un prodotto allo stato secco	CTH; o Produzione a partire da materiali non originari allo stato umido.
4106.91	CTH
4106.92	CTSH
41.07-41.13	CTH; tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 e 4106.92 a condizione che i cuoi e le pelli conciati o in crosta allo stato secco subiscano una riconciliazione.
41.14-41.15	CTH
Capo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella (diversi dal pelo di Messina (crine di Firenze))
42.01-42.06	CC; CTH e MaxNOM45 % (EXW); o CTH e RVC60 % (FOB).
Capo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
43.01	CC
43.02-43.04	CTH

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE IX	LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO
Capo 44	Legno, carbone di legna e lavori di legno
44.01-44.21	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
Capo 45	Sughero e lavori di sughero
45.01-45.04	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
Capo 46	Lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio
4601.21-4601.22	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
4601.29	CC, escluso il capo 14.
4601.92-4601.93	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
4601.94	CC, escluso il capo 14.
4601.99-4602.12	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
4602.19	CC, escluso il capo 14.
4602.90	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
SEZIONE X	PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E SUE APPLICAZIONI
Capo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)
47.01-47.07	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
Capo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
48.01-48.23	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani
49.01-49.11	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
SEZIONE XI	MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI Nota relativa alla sezione: Per le definizioni dei termini utilizzati e delle tolleranze applicabili a taluni prodotti composti di materiali tessili, cfr. le note 6, 7 e 8 dell'allegato 3-A.
Capo 50	Seta
50.01	CTH
50.02	CTH, esclusa la voce 50.01.
50.03	
– Cardata o pettinata	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta.
– Altri	CTH
50.04-50.05	Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
50.06	
– Filati di seta e filati di cascami di seta	Filatura di fibre naturali; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
– Pelo di Messina:	CTH
50.07	Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
51.01-51.05	CTH
51.06-51.10	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
51.11-51.13	Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capo 52	Cotone
52.01-52.03	CTH
52.04-52.07	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
52.08-52.12	Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
53.01-53.05	CTH
53.06-53.08	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
53.09-53.11	Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capo 54	Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materiali tessili sintetici o artificiali
54.01-54.06	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
54.07-54.08	Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
55.01-55.07	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali.
55.08-55.11	Filatura di fibre naturali; estrazione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
55.12-55.16	Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco insieme alla tessitura; estrazione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capo 56	Ovatte, feltri e tessuto non tessuto; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia
56.01	Filatura di fibre naturali; estrazione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; flocaggio insieme alla tintura o alla stampa; o spalmatura, flocaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW o il 45 % del FOB del prodotto.
56.02	
– Feltri all'ago	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; tuttavia: — i filamenti di propilene non originari della voce 54.02; — le fibre di propilene non originarie della voce 55.03 o 55.06; o — i fasci di filamenti di polipropilene non originari della voce 55.01; nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto; o unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali.
– Altri	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto; o unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali.
5603.11-5603.14	Produzione a partire da: — filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio; o — sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale; in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto.
5603.91-5603.94	Produzione a partire da: — fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio; o — filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale; in entrambi i casi seguita dall'agglomerazione in un tessuto non tessuto.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
5604.10	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili.
5604.90	Filatura di fibre naturali; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
56.05	Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali o sintetiche; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
56.06	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; Torsione insieme al gimping; Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali o sintetiche; o Floccaggio insieme alla tintura.
56.07-56.09	Filatura di fibre naturali; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura.
Capo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili Nota del capo: per i prodotti di questo capo è possibile usare tessuto di iuta come supporto.
57.01-57.05	Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting»; estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»; Produzione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua; «tufting» insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di produzione di tessuto non tessuto, compresa l'agugliatura meccanica.
Capo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami
58.01-58.04	Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting»; estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione; «tufting» insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
58.05	CTH
58.06-58.09	Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting»; estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»;

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
	tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione; «tufting» insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
58.10	Ricamo in cui il valore dei materiali non originari di qualsiasi voce utilizzati, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, non supera il 50 % dell'EXW o il 45 % del FOB del prodotto.
58.11	Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting»; estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»; tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione; «tufting» insieme alla tintura o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla tessitura; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
Capo 59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili
59.01	Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione; o floccaggio insieme alla tintura o alla stampa.
59.02	
– Contenenti, in peso, non oltre il 90 % di materie tessili	Tessitura
– Altri	Estensione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura.
59.03	Tessitura insieme alla all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
59.04	Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione.
59.05	
– Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Altri	Filatura di fibre naturali o sintetiche in fiocco insieme alla tessitura; estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione; tessitura insieme alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
59.06	
– Tessuti a maglia	Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; lavorazione a maglia insieme alla gommatura; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW o il 45 % del FOB del prodotto.
– Altri tessuti di filati di filamenti sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura.
– Altri	Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o gommatura; tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto; o gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW o il 45 % del FOB del prodotto.
59.07	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla laminazione; flocaggio insieme alla tintura o alla stampa; o stampa (operazione indipendente).
59.08	
– Reticelle ad incandescenza impregnate	Produzione a partire da tessuti tubolari a maglia.
– Altri	CTH
59.09-59.11	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione; o spalmatura, flocaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW o il 45 % del FOB del prodotto.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 60	Tessuti a maglia
60.01-60.06	Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; Lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa; floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia; o torsione o testurizzazione insieme alla lavorazione a maglia, a condizione che il valore dei filati non originari non torti o non testurizzati utilizzati non superi il 50 % dell'EXW o il 45 % del FOB del prodotto.
Capo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia
61.01-61.17	
– Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
– Altri	Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali o sintetiche insieme alla lavorazione a maglia; estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o Lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione.
Capo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia
62.01	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.02	
– Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto.
– Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.03	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.04	
– Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.05	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.06	
– Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto.
– Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.07-62.08	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.09	
– Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto.
– Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.10	
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto.
– Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.11	
– Abbigliamento per donna o ragazza, ricamato	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto.
– Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.12	
– Lavori a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altro modo, due o più parti di tessuto a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
– Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.13-62.14	
– Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
– Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.15	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.16	
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto.
– Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
62.17	
– Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. produzione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto. o confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente).
– Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o spalmatura o laminazione insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto, a condizione che il valore del tessuto non originario non laminato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
– Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	CTH, a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto.
– Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
Capo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci
63.01-63.04	
– Di feltro o di tessuto non tessuto	Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
– Altri	
– – Ricamati	Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o produzione a partire da tessuti non ricamati (diversi dai tessuti lavorati a maglia), a condizione che il valore dei tessuti non ricamati non originari utilizzati non superi il 40 % dell'EXW o il 35 % del FOB del prodotto.
– – Altri	Tessitura, lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
63.05	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.
63.06	
– Di tessuto non tessuto	Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
– Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
63.07	MaxNOM 40 % (EXW); o RVC 65 % (FOB).
63.08	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia gli articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW o del FOB del prodotto.
63.09-63.10	CTH
SEZIONE XII	CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO ED ALTRE ACCONCIATURE, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI
Capo 64	Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti
64.01-64.06	CC; CTH, escluse le voci da 64.01 a 64.05 e le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie della sottovoce 6406.90 e MaxNOM 50 % (EXW); o CTH, escluse le voci da 64.01 a 64.05 e le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie della sottovoce 6406.90 e RVC 55 % (FOB).
Capo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature e loro parti
65.01-65.07	CTH

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti
66.01-66.03	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
Capo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
67.01-67.04	CTH
SEZIONE XIII	LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO
Capo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili
68.01-68.15	CTH; MaxNOM 70 % (EXW); o RVC 35 % (FOB).
Capo 69	Prodotti ceramici
69.01-69.14	CTH
Capo 70	Vetro e lavori di vetro
70.01-70.05	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
70.06	
– Lastre di vetro (substrati) ricoperte	CTH; o produzione a partire da lastre di vetro non ricoperte (substrati) della voce 70.06.
– Altri	CTH, escluse le voci da 70.02 a 70.05.
70.07 ⁽¹⁾ -70.09	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
70.10	
– Vetro e vetreria, contenitori di vetro	CTH; tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della voce 70.10 a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW o del FOB del prodotto.
– Altri	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
70.11	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).

⁽¹⁾ Per i prodotti delle sottovoci 7007.11 e 7007.21 cfr. anche l'appendice 3-B-1.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
70.13	CTH; tuttavia possono essere utilizzati i materiali non originari della voce 70.13 a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW o del FOB del prodotto.
70.14-70.17	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
7018.10	CTH
7018.20	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
7018.90	CTH
70.19-70.20	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
SEZIONE XIV	PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE
Capo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete
71.01	CC
71.02-71.04	CTSH
71.05	CTH
71.06	
– Greggii	CTH, escluse le voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.
– Semilavorati o in polvere	Produzione a partire da metalli preziosi greggi.
71.07	
– Metalli ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Produzione da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, greggi.
– Altri	CTH
71.08	
– Greggii:	CTH, escluse le voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.
– Semilavorati o in polvere	Produzione a partire da metalli preziosi greggi.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
71.09	
– Metalli ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Produzione da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, greggi.
– Altri	CTH
71.10	
– Greggi	CTH, escluse le voci 71.06, 71.08 e 71.10; separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o fusione o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 71.06, 71.08 e 71.10 tra di loro o con metalli comuni o depurazione.
– Semilavorati o in polvere	Produzione a partire da metalli preziosi greggi.
71.11	
– Metalli ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Produzione da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, greggi.
– Altri	CTH
71.12	CTH
71.13-71.17	CTH, escluse le voci da 71.13 a 71.17; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
71.18	CTH
SEZIONE XV	METALLI COMUNI E LORO LAVORI
Capo 72	Ghisa, ferro e acciaio
72.01-72.06	CTH
72.07	CTH, esclusa la voce 72.06.
72.08-72.17	CTH, escluse le voci da 72.08 a 72.17.
7218.10	CTH
7218.91-7218.99	CTH, esclusa la voce 72.06.
72.19-72.23	CTH, escluse le voci da 72.19 a 72.23.
7224.10	CTH
7224.90	CTH, esclusa la voce 72.06.
72.25-72.29	CTH, escluse le voci da 72.25 a 72.29.
Capo 73	Lavori di ferro o acciaio
7301.10	CC, escluse le voci da 72.08 a 72.17.
7301.20	CTH
73.02	CC, escluse le voci da 72.08 a 72.17.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
73.03	CTH
73.04-73.06	CC, escluse le voci da 72.13 a 72.17, da 72.21 a 72.23 e da 72.25 a 72.29.
73.07	
– Accessori per tubi di acciaio inossidabile	CTH, ad esclusione a partire dagli abbozzi fucinati della voce 72.07; tuttavia possono essere utilizzati gli abbozzi fucinati non originari della voce 72.07 a condizione che il loro valore non superi il 50 % dell'EXW o il 45 % del FOB del prodotto.
– Altri	CTH
73.08	CTH, esclusa la sottovoce 7301.20; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
7309.00-7315.19	CTH
7315.20	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
7315.81-7319.90	CTH
7320.10	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
7320.20-7326.90	CTH
Capo 74	Rame e lavori di rame
74.01-74.02	CTH
74.03	CTSH
74.04-74.19	CTH
Capo 75	Nichel e lavori di nichel
75.01-75.04	CTSH
75.05-75.08	CTH
Capo 76	Alluminio e lavori di alluminio
76.01	CTSH
76.02-76.06	CTH e MaxNOM 50 % (EXW); o CTH e RVC 55 % (FOB).
76.07	CTH, esclusa la voce 76.06.
7608.10-7616.91	CTH e MaxNOM 50 % (EXW); o CTH e RVC 55 % (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
7616.99	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
Capo 78	Piombo e lavori di piombo
7801.10	CTSH
7801.91-7801.99	CTH, esclusa la voce 78.02.
78.02-78.04	CTH
78.06	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
Capo 79	Zinco e lavori di zinco
79.01-79.07	CTH
Capo 80	Stagno e lavori di stagno
80.01-80.07	CTH
Capo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
81.01-81.13	CTSH; o produzione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce mediante la raffinazione, la fusione o la formatura termica del metallo.
Capo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni
8201.10-8205.70	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
8205.90	CTH; tuttavia gli utensili non originari della voce 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW o del FOB dell'assortimento.
82.06	CTH, escluse le voci da 82.02 a 82.05; tuttavia gli utensili non originari delle voci da 82.02 a 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW o del FOB dell'assortimento.
82.07-82.15	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
Capo 83	Lavori diversi di metalli comuni
83.01-83.11	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE XVI	MACCHINE ED APPARECCHI, MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI
Capo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi
84.01-84.06	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
84.07-84.08 ⁽¹⁾	MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
84.09-84.24	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
84.25-84.30	CTH, esclusa la voce 84.31; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
84.31-84.43	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
84.44-84.47	CTH, esclusa la voce 84.48; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
84.48-84.55	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
84.56-84.65	CTH, esclusa la voce 84.66; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
84.66-84.68	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
84.70-84.72	CTH, esclusa la voce 84.73; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
84.73-84.87	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).

⁽¹⁾ Per le voci da 84.07 a 84.08, cfr. anche l'appendice 3-B-1.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi
85.01-85.02	CTH, esclusa la voce 85.03; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
85.03-85.18	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
85.19-85.21	CTH, esclusa la voce 85.22; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
85.22-85.23	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
85.25-85.28	CTH, esclusa la voce 85.29; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
85.29-85.34	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
85.35-85.37	CTH, esclusa la voce 85.38; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
85.38-85.39	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
8540.11-8540.12	CTSH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
8540.20-8540.99	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
8541.10-8541.60	CTSH; I materiali non originari utilizzati sono sottoposti a diffusione; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
8541.90	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8542.31-8542.39	CTSH; I materiali non originari utilizzati sono sottoposti a diffusione; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
8542.90-8543.90	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
8544.11-8544.60	CTH, escluse le voci 74.08, 74.13, 76.05 e 76.14; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
8544.70	CTH, escluse le voci 70.02 e 90.01; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
85.45-85.48	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
SEZIONE XVII	VEICOLI, VELIVOLI, IMBARCAZIONI E ATTREZZATURE DA TRASPORTO ASSOCIATE
Capo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
86.01-86.09	CTH, esclusa la voce 86.07; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
Capo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori
87.01 -87.07 ⁽¹⁾	MaxNOM 45 % (EXW); o RVC 60 % (FOB).
87.08 ⁽²⁾	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
87.09-87.11	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
87.12	MaxNOM 45 % (EXW); o RVC 60 % (FOB).
87.13-87.16	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).

⁽¹⁾ Per le voci da 87.01 a 87.07, cfr. anche l'appendice 3-B-1.

⁽²⁾ Per la voce 87.08, cfr. anche l'appendice 3-B-1.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capo 88	Navigazione aerea o spaziale
88.01-88.05	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
Capo 89	Navigazione marittima o fluviale
89.01-89.08	CTH, ad esclusione a partire dagli scafi della voce 89.06; MaxNOM 40 % (EXW); o RVC 65 % (FOB).
SEZIONE XVIII	STRUMENTI ED APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI ED APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI ED ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI
Capo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi
9001.10-9001.40	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
9001.50	CTH; produzione comprendente una delle seguenti operazioni: — finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata ad essere montata su un paio di occhiali; o — rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
9001.90-9033.00	CTH, esclusa la voce 96.20; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
Capo 91	Orologeria
9101.11-9113.20	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
9113.90	CTH
91.14	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
Capo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti
92.01-92.09	MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE XIX	ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI ED ACCESSORI
Capo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori
93.01-93.07	MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
SEZIONE XX	MERCI E PRODOTTI DIVERSI
Capo 94	Mobili; oggetti lettereschi e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate
9401.10-9401.80	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
9401.90	CC
94.02-94.06	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
Capo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori
95.03-95.05	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
95.06	
– Mazze da golf e loro parti	CTH; tuttavia possono essere utilizzati sbizzi non originari per la produzione di teste di mazze da golf.
– Altri	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
95.07-95.08	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
Capo 96	Merci e prodotti diversi
96.01	CC
96.02-96.04	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
96.05	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento, a condizione che gli articoli non originari possano essere incorporati e che il loro valore totale non superi il 15 % dell'EXW o del FOB dell'assortimento.

Colonna 1 Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
96.06-96.20	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB).
SEZIONE XXI	OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ
Capo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
97.01-97.06	CTH

Appendice 3-B-1

DISPOSIZIONI RELATIVE A TALUNI VEICOLI E LORO PARTI

SEZIONE 1

Dichiarazioni del fornitore

Una dichiarazione del fornitore può essere rilasciata se al produttore in Giappone dei prodotti delle voci 84.07, 84.08 e da 87.01 a 87.08 sono fornite dal fornitore in Giappone le informazioni necessarie per determinare il carattere originario dei prodotti.

SEZIONE 2

Soglia intermedia delle regole di origine specifiche per prodotto per i veicoli e loro parti.

1. Ai fini della presente sezione, per «anno» si intende, per il primo anno, il periodo di dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e per ogni anno successivo, il periodo di dodici mesi dopo la fine dell'anno precedente.
2. Per i veicoli della voce 87.03 ciascuna parte applica la regola seguente:

Dal primo anno fino alla fine del terzo anno	Dal quarto anno fino alla fine del sesto anno	Dall'inizio del settimo anno
MaxNOM 55 % (EXW); o RVC 50 % (FOB)	MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB)	MaxNOM 45 % (EXW); o RVC 60 % (FOB)

3. La soglia intermedia di cui alle tabelle delle lettere da a) a c) si applica ai prodotti direttamente esportati da una parte nell'altra parte e non si applica ai prodotti incorporati in un veicolo completo nella parte esportatrice:

- a) Per le parti di veicoli delle voci 84.07 e 84.08 ciascuna parte applica la regola seguente:

Dal primo anno fino alla fine del terzo anno	Dall'inizio del quarto anno
MaxNOM 60 % (EXW); o RVC 45 % (FOB)	MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB)

- b) Per le parti di veicoli delle voci 87.06 e 87.07 ciascuna parte applica la regola seguente:

Dal primo anno fino alla fine del quinto anno	Dall'inizio del sesto anno
MaxNOM 55 % (EXW); o RVC 50 % (FOB)	MaxNOM 45 % (EXW); o RVC 60 % (FOB)

- c) Per le parti di veicoli della voce 87.08 ciascuna parte applica la regola seguente:

Dal primo anno fino alla fine del terzo anno	Dall'inizio del quarto anno
CTH; MaxNOM 60 % (EXW); o RVC 45 % (FOB)	CTH; MaxNOM 50 % (EXW); o RVC 55 % (FOB)

SEZIONE 3

Applicazione delle regole di origine specifiche per prodotto per determinati veicoli a motore mediante processi di produzione relativi a determinate parti

1. Al fine di soddisfare la regola di origine specifica per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B, applicabile ai veicoli a motore delle sottovoci da 8703.21 a 8703.90, un materiale elencato nella colonna i) della seguente tabella utilizzato nella produzione di tali veicoli a motore è considerato originario di una parte se:
 - a) soddisfa le regole di origine specifiche per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B applicabile a tale materiale; o
 - b) il processo di produzione relativo a tale materiale, di cui alla colonna ii) nella seguente tabella, è effettuato nel territorio di in una parte.

Tabella

Colonna i) Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica ⁽¹⁾	Colonna ii) Relativo processo di produzione
7007.11	Tempera di un materiale non originario, a condizione che i materiali non originari della voce 70.07 non siano utilizzati.
7007.21	Tempera o laminazione di un materiale non originario, a condizione che i materiali non originari della voce 70.07 non siano utilizzati.
8707.10 – Scocca nuda in acciaio ⁽²⁾ , per i veicoli a motore delle sottovoci da 8703.21 a 8703.90	Produzione di prodotti in acciaio semilavorati non originari delle voci 72.07, 72.18 e 72.24. ⁽³⁾
8708.10 – Paraurti (escluse le loro parti)	Tutti i prodotti polimerici e laminati piatti non originari utilizzati sono pressati o stampati.

⁽¹⁾ Se una descrizione specifica di un materiale è inclusa nella colonna i), il relativo processo di produzione nella colonna ii) si applica solo a tale materiale.

⁽²⁾ Ai fini della presente sezione, per «scocca nuda» si intende la scocca i cui componenti metallici sono stati uniti prima della verniciatura; compreso l'assemblaggio:

- del telaio; e
 - delle parti della carrozzeria; e
- escluso l'assemblaggio nella struttura:
- del motore;
 - delle sottounità del telaio o i rivestimenti (vetri, sedili, imbottitura, elettronica, ecc.); o
 - delle parti mobili (porte, cofano, baule, porte, nonché parafranghi).

⁽³⁾ Al fine di applicare la relativa regola del processo di produzione:

- a) le parti della scocca nuda elencate qui di seguito, nella misura in cui siano parti costituenti della scocca nuda, sono realizzate in acciaio:
 - colonne A, B e C o parti equivalenti;
 - longheroni o parti equivalenti;
 - traverse o parti equivalenti;
 - longheroni inferiori o parti equivalenti;
 - longheroni o parti equivalenti;
 - longheroni superiori o parti equivalenti;
 - supporti per il cruscotto o parti equivalenti;
 - sostegni per il tetto o parti equivalenti;
 - parete posteriore o parte equivalente;
 - parete antincendio o parte equivalente;
 - sostegni per paraurti o parti equivalenti; e
 - pavimento o parte equivalente; e
- b) sono realizzate in acciaio anche le parti o gli insiemi di parti, indipendentemente dalla loro denominazione, nella misura in cui essi svolgano la stessa funzione delle parti sopra elencate.

Colonna i) Classificazione nel sistema armonizzato (2017) che include la descrizione specifica ⁽¹⁾	Colonna ii) Relativo processo di produzione
8708.29	
– Stampe del telaio (escluse le loro parti)	Tutti i materiali non originari sono pressati o stampati;
– Gruppi porte (escluse le loro parti)	tutti i materiali non originari utilizzati per la produzione della pelle sulle porte o dei pannelli interni sono pressati o stampati; e tutte le parti delle porte non originarie utilizzate sono assemblate; e i materiali non originari della voce 87.08 non sono utilizzati.
8708.50	
– Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione	L'albero motore e il differenziale sono prodotti a partire da metalli laminati non originari; e i materiali non originari della voce 87.08 non sono utilizzati.
– Assi non portanti (escluse le loro parti)	Gli assi non portanti sono prodotti a partire da metalli laminati non originari; e i materiali non originari della voce 87.08 non sono utilizzati.

2. L'applicazione del paragrafo 1 lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni del capo 3, sezione A, e dell'allegato 3-A.

SEZIONE 4

Revisione e consultazioni riguardanti l'applicazione della sezione 3

1. Dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo le parti, su richiesta di una delle parti, rivedono congiuntamente l'applicazione della sezione 3 in base alle informazioni disponibili.
2. Dopo l'avvio della revisione di cui al paragrafo 1, una parte può richiedere consultazioni con l'altra parte, a condizione che in base a fatti e non semplici asserzioni, congetture o remote possibilità vi siano prove che:
 - a) le importazioni dei prodotti delle sottovoci da 8703.21 a 8703.90 da una parte nella parte richiedente siano, mediante l'applicazione della sezione 3, aumentate significativamente in termini assoluti o relativamente alla produzione nazionale, o
 - b) i cambiamenti negli schemi di fornitura dopo l'entrata in vigore del presente accordo abbiano avuto un impatto negativo sulla concorrenza per i produttori nazionali di prodotti direttamente in concorrenza nella parte richiedente.
3. Le parti si consultano al fine di stabilire la precisione dei fatti e identificare le misure appropriate in relazione all'applicazione della sezione 3. Tali misure non risultano in un'estensione dell'applicazione della sezione 3.
4. Per maggiore chiarezza, in caso di disaccordo fra le parti sull'applicazione delle disposizioni della presente sezione, una parte può ricorrere al procedimento di risoluzione delle controversie a norma del capo 21.

SEZIONE 5

Relazioni con i paesi terzi

Le parti possono decidere che alcuni o tutti i materiali delle voci 84.07, 85.44 e 87.08 del sistema armonizzato, originari di un paese terzo, utilizzati nella produzione nel territorio di una parte di un prodotto della voce 87.03 del sistema armonizzato sono considerati materiali originari ai sensi del presente accordo, a condizione che:

- a) per ogni parte sia in vigore un accordo commerciale che costituisce un'area di libero scambio con il paese terzo ai sensi dell'articolo XXIV del GATT 1994;

⁽¹⁾ Se una descrizione specifica di un materiale è inclusa nella colonna i), il relativo processo di produzione nella colonna ii) si applica solo a tale materiale.

-
- b) tra la parte e il paese terzo sia in vigore un accordo riguardante un'adeguata cooperazione amministrativa per garantire la piena applicazione della presente sezione e che la parte notifichi all'altra parte detto accordo; e
 - c) le parti concordino eventuali altre condizioni.

ALLEGATO 3-C

INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 3.5

Le informazioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 3.5 sono limitate a quanto segue:

- a) descrizione e numero di classificazione tariffaria SA del prodotto fornito e dei materiali non originari utilizzati nella sua produzione;
 - b) se metodi del valore sono applicati in conformità dell'allegato 3-B, il valore unitario e il valore totale del prodotto fornito e dei materiali non originari utilizzati per la sua produzione;
 - c) se sono necessari processi di produzione specifici in conformità dell'allegato 3-B, una descrizione della produzione effettuata sui materiali non originari utilizzati; e
 - d) una dichiarazione del fornitore che gli elementi di informazione di cui alle lettere da a) a c) sono precise e complete, la data della presentazione della dichiarazione e il nome e indirizzo del fornitore.
-

ALLEGATO 3-D

TESTO DELL'ATTESTAZIONE DI ORIGINE

L'attestazione di origine è redatta utilizzando il testo riportato di seguito in una delle seguenti versioni linguistiche e in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice. Se scritta a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello. L'attestazione di origine è redatta secondo le indicazioni fornite nelle relative note a piè di pagina. Non è necessario riprodurre le note a piè di pagina.

Versione giapponese

(期間..... からまで (注1))

この文書の対象となる製品の輸出者（輸出者参照番号..... (注2)）は、別段の明示をする場合を除くほか、当該製品の原産地..... (注3) が特惠に係る原産地であることを申告する。

(用いられた原産性の基準 (注4))

.....

(場所及び日付 (注5))

.....

(輸出者の氏名又は名称 (活字体によるもの))

.....

Versione bulgara

(Период: от до ⁽¹⁾)

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (износител № ... ⁽²⁾), декларира, че освен когато е отбелязано друго, тези продукти са с/със ... преференциален произход ⁽³⁾.

(Използвани критерии за произход ⁽⁴⁾)

.....

(Място и дата ⁽⁵⁾)

.....

(Наименование с печатни букви на износителя)

.....

Versione croata

(Razdoblje: od do ⁽¹⁾)

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (referentni broj izvoznika: ⁽²⁾) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi preferencijalnog podrijetla ⁽³⁾.

(Primijenjeni kriteriji podrijetla ⁽¹⁾)

.....

(Mjesto i datum ⁽²⁾)

.....

(Ime izvoznika tiskanim slovima)

.....

Versione ceca

(Období: od do ⁽³⁾)

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (referenční číslo vývozce ⁽⁴⁾) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ⁽⁵⁾.

(Použitá kritéria původu ⁽¹⁾)

.....

(Místo a datum ⁽²⁾)

.....

(Jméno vývozce tiskacím písmem)

.....

Versione danese

(Periode: fra til ⁽³⁾)

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (eksportørreferencenr. ⁽⁴⁾), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ⁽⁵⁾.

(Anvendte oprindelseskriterier ⁽¹⁾)

.....

(Sted og dato ⁽²⁾)

.....

(Eksportørens navn med blokbogstaver)

.....

Versione neerlandese

(Tijdvak: van tot en met ⁽³⁾)

De exporteur van de producten waarop dit document van toepassing is (referentienr. exporteur ⁽⁴⁾) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze producten van preferentiële oorsprong zijn uit ⁽⁵⁾.

(Gebruikte oorsprongscriteria ⁽¹⁾)

.....

(Plaats en datum ⁽²⁾)

.....

(Naam van de exporteur in blokletters)

.....

Versione inglese

(Period: from to ⁽³⁾)

The exporter of the products covered by this document (Exporter Reference No ⁽⁴⁾) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of preferential origin ⁽⁵⁾.

(Origin criteria used ⁽¹⁾)

.....

(Place and date ⁽¹⁾)

.....

(Printed name of the exporter)

.....

Versione estone

(Ajavahemik: alates kuni ⁽²⁾)

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (eksportija viitenumber ⁽³⁾) kinnitab, et välja arvatud selgelt osutatud juhtudel on need tooted sooduspäritoluga ⁽⁴⁾.

(Kasutatud päritolukriteeriumid ⁽⁵⁾)

.....

(Koht ja kuupäev ⁽¹⁾)

.....

(Eksportija nimi suurtähtedega)

.....

Versione finlandese

(..... ja välinen aika ⁽²⁾)

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (viejän viitenumero ⁽³⁾) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja alkuperätuotteita ⁽⁴⁾.

(Käytetyt alkuperäkriteerit ⁽⁵⁾)

.....

(Paikka ja päiväys ⁽¹⁾)

.....

(Viejän nimi painokirjaimin)

.....

Versione francese

(Période: du au ⁽²⁾)

L'exportateur des produits couverts par le présent document (n° de référence exportateur ⁽³⁾) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ⁽⁴⁾.

(Critères d'origine appliqués ⁽⁵⁾)

.....

(Lieu et date ⁽¹⁾)

.....

(Nom en caractères d'imprimerie de l'exportateur)

.....

Versione tedesca

(Zeitraum: von bis ⁽²⁾)

Der Ausführer (Referenznummer des Ausführers ⁽³⁾) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren ⁽⁴⁾ sind.

(Verwendete Ursprungskriterien ⁽⁵⁾)

.....

(Ort und Datum ⁽¹⁾)

.....

(Name des Ausführers in Druckbuchstaben)

.....

Versione greca

(Περίοδος: από έως ⁽¹⁾)

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (αριθ. αναφοράς εξαγωγέα ⁽²⁾) δηλώνει ότι, εκτός αν ρητά δηλώνεται διαφορετικά, αυτά τα προϊόντα είναι προτιμησιακής καταγωγής ⁽³⁾.

(Χρησιμοποιούμενα κριτήρια καταγωγής ⁽⁴⁾)

.....

(Τόπος και ημερομηνία ⁽⁵⁾)

.....

(Επωνυμία του εξαγωγέα ολογράφως)

.....

Versione ungherese

(Időszak:-tól-ig ⁽¹⁾)

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (az exportőr azonosító száma ⁽²⁾) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális ⁽³⁾ származásúak.

(Alkalmazott származási feltételek ⁽⁴⁾)

.....

(Hely és dátum ⁽⁵⁾)

.....

(Az exportőr nyomtatott neve)

.....

Versione italiana

(Periodo: dal al ⁽¹⁾)

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (numero di riferimento dell'esportatore ⁽²⁾) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ⁽³⁾.

(Criteri di origine usati ⁽⁴⁾)

.....

(Luogo e data ⁽⁵⁾)

.....

(Nome stampato dell'esportatore)

.....

Versione lettone

(Laikposms: no līdz ⁽¹⁾)

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (eksportētāja atsauces numurs ⁽²⁾), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme ⁽³⁾.

(Izmantotie izcelsmes kritēriji ⁽⁴⁾)

.....

(Vieta un datums ⁽⁵⁾)

.....

(Eksportētāja vārds vai nosaukums drukātiem burtiem)

.....

Versiune lituana

(Laikotarpis nuo iki ⁽¹⁾)

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (Eksportuotojo registracijos Nr. ⁽²⁾) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai kitaip nenurodyta, tai yra preferencinės kilmės prekės ⁽³⁾.

(Taikyti kilmės kriterijai ⁽⁴⁾)

.....

(Vieta ir data ⁽⁵⁾)

.....

(Atspausdintas eksportuotojo vardas ir pavardė (pavadinimas)

.....

Versiune maltese

(Perjodu: minn sa ⁽¹⁾)

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (Numru ta' Referenza tal-Esportatur ⁽²⁾) jiddikjara li, hliief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ⁽³⁾.

(Kriterji tal-oriġini użati ⁽⁴⁾)

.....

(Il-post u d-data ⁽⁵⁾)

.....

(L-isem stampat tal-esportatur)

.....

Versiune polacca

(Okres: od do ⁽¹⁾)

Eksporter produktów objętych niniejszym dokumentem (nr referencyjny eksportera ⁽²⁾) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają preferencyjne pochodzenie ⁽³⁾.

(Zastosowane kryteria pochodzenia ⁽⁴⁾)

.....

(Miejsce i data ⁽⁵⁾)

.....

(Wydrukowana nazwa / imię i nazwisko eksportera)

.....

Versiune portoghese

(Período: de a ⁽¹⁾)

O abaixo assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [referência do exportador n.º ⁽²⁾], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ⁽³⁾.

(Critérios de origem utilizados ⁽⁴⁾)

.....

(Local e data ⁽⁵⁾)

.....

(Nome impresso do exportador)

.....

Versione rumena

(Perioada: de la până la ⁽¹⁾)

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (numărul de referință al exportatorului ⁽²⁾)
declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ⁽³⁾.

(Criteriile de origine utilizate ⁽⁴⁾)

.....

(Locul și data ⁽⁵⁾)

.....

(Numele exportatorului, în clar)

.....

Versione slovacca

(Obdobie: od do ⁽¹⁾)

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (referenčné číslo vývozcu ⁽²⁾) vyhlasuje, že pokiaľ nie je jasne
uvedené inak, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ⁽³⁾.

(Použitá kritériá pôvodu ⁽⁴⁾)

.....

(Miesto a dátum ⁽⁵⁾)

.....

(Meno vývozcu tlačnými písmenami)

.....

Versione slovena

(Obdobje: od do ⁽¹⁾)

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (referenčna št. izvoznika ⁽²⁾), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno
navedeno, ima to blago preferencialno poreklo ⁽³⁾.

(Uporabljeni kriteriji glede porekla ⁽⁴⁾)

.....

(Kraj in datum ⁽⁵⁾)

.....

(Natisnjeno ime izvoznika)

.....

Versione spagnola

(Período: del al ⁽¹⁾)

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (número de referencia del exportador ⁽²⁾) declara
que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial ⁽³⁾.

(Criterios de origen aplicados ⁽⁴⁾)

.....

(Lugar y fecha ⁽⁵⁾)

.....

(Nombre impreso del exportador)

.....

Versione svedese

(Period: Från den till den ⁽¹⁾)

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (exportörens referensnummer ⁽²⁾)
försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ursprung ⁽³⁾.

(Ursprungskriterier som använts ⁽⁴⁾)

.....

(Plats och datum ⁽⁵⁾)

.....

(Exportörens namn, med tryckbokstäver)

.....

⁽¹⁾ Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo 3.17, paragrafo 5, lettera b), indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Se il periodo non è applicabile, il campo può essere lasciato in bianco.

⁽²⁾ Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione europea tale numero è attribuito in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea. Per l'esportatore giapponese tale numero corrisponde al numero d'impresa giapponese. Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.

⁽³⁾ Indicare l'origine del prodotto; l'Unione europea o il Giappone.

⁽⁴⁾ Indicare, a seconda del caso, uno o più dei seguenti codici;

«A» per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera a);

«B» per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera b);

«C» per un prodotto di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c), con le seguenti informazioni supplementari sulla prescrizione specifica per tipo di prodotto effettivamente applicata al prodotto;

«1» per la modifica della regola di classificazione tariffaria;

«2» per la regola relativa al valore massimo di materiali non originari o al contenuto di valore regionale minimo;

«3» per una regola specifica relativa al processo di produzione; o

«4» in caso di applicazione delle disposizioni della sezione 3 dell'appendice 3-B-1;

«D» per l'accumulo di cui all'articolo 3.5; o

«E» per le tolleranze di cui all'articolo 3.6.

⁽⁵⁾ Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso.

ALLEGATO 3-E

RELATIVO AL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. I prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capi da 25 a 97 del sistema armonizzato sono accettati dal Giappone come originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo.
 2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che, in forza dell'unione doganale istituita con la decisione 90/680/CEE del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il principato di Andorra, il Principato di Andorra applichi ai prodotti originari del Giappone lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione europea applica a tali prodotti.
 3. Il capo 3 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini dell'applicazione del presente allegato.
-

ALLEGATO 3-F

RELATIVO ALLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. I prodotti originari della Repubblica di San Marino sono accettati dal Giappone come originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo.
 2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che, in forza dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, fatto a Bruxelles il 16 dicembre 1991, la Repubblica di San Marino applichi ai prodotti originari del Giappone lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione europea applica a tali prodotti.
 3. Il capo 3 si applica, *mutatis mutandis*, ai fini dell'applicazione del presente allegato.
-

ALLEGATO 6

ADDITIVI ALIMENTARI

Nel quadro del capo 6, le parti riconoscono l'importanza della trasparenza e della prevedibilità per quanto riguarda l'applicazione e le procedure di approvazione degli additivi alimentari, ribadiscono e si impegnano a rispettare quanto segue:

1. riconoscendo che le linee guida sugli additivi alimentari sono disponibili su un sito web ufficiale gratuito, le parti sono incoraggiate a mettere a disposizione tali linee guida in inglese. Su richiesta di una parte, l'altra parte prende in considerazione la traduzione in inglese di una linea guida specifica, se possibile;
 2. le prescrizioni in materia di informazione di ciascuna parte sono limitate a quanto necessario per l'approvazione di un additivo alimentare;
 3. per l'autorizzazione degli additivi alimentari ciascuna delle parti tiene conto delle pertinenti norme e linee guida internazionali, compresi il campo di applicazione, le definizioni e i principi, nonché le valutazioni dei rischi effettuate dagli organismi internazionali riguardanti gli additivi alimentari, gli enzimi, i coadiuvanti tecnologici o le sostanze nutritive;
 4. affermando che una parte può legittimamente attendersi che l'altra parte esegua la procedura di approvazione entro il periodo previsto, ciascuna parte si impegna a:
 - a) garantire che l'autorizzazione degli additivi alimentari sia concessa e conclusa senza indebito ritardo; e
 - b) pubblicare il periodo previsto per ogni procedura di approvazione di un additivo alimentare;
 5. se le procedure di approvazione degli additivi alimentari delle parti subiscono modifiche rilevanti, le parti applicano le procedure di cui all'articolo 6.11;
 6. nessuna disposizione del presente allegato può essere interpretata nel senso di impedire che le parti istituiscano, mantengano o modifichino le proprie procedure di approvazione, conformemente alle disposizioni del capo 6;
 7. una parte può applicare le procedure di consultazione e di risoluzione delle controversie di cui al capo 21 per le questioni trattate nel presente allegato, alle condizioni e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del capo 6.
-

ALLEGATO 8-A

COOPERAZIONE REGOLAMENTARE IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE FINANZIARIA

Cooperazione regolamentare

1. Le parti collaborano a livello bilaterale e in sede di organismi internazionali con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la stabilità finanziaria mondiale, consolidare mercati equi ed efficienti e potenziare la protezione di investitori, titolari di depositi, titolari di polizze assicurative o persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario (di seguito, nel presente allegato, «cooperazione regolamentare»).
2. Nell'ambito della cooperazione regolamentare, le parti si basano sui principi e sulle norme prudenziali decisi a livello multilaterale e rispettano i principi enunciati ai paragrafi da 5 a 12, attuati nel quadro previsto ai paragrafi da 19 a 21.

Ambito di applicazione della cooperazione regolamentare

3. La cooperazione regolamentare riguarda l'intero settore dei servizi finanziari, che includono anche i quadri contabili e di revisione contabile, salvo diversa decisione delle parti.
4. Il presente allegato lascia impregiudicati la ripartizione e l'esercizio delle competenze delle autorità di regolamentazione e di vigilanza delle parti. Le parti riconoscono che la loro cooperazione regolamentare dovrebbe tenere in debito conto le differenze tra le strutture di mercato e i modelli commerciali che possono esistere tra le parti nel settore dei servizi finanziari.

Principi della cooperazione regolamentare

5. Ciascuna parte si adopera per garantire che le norme decise a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari siano attuate e applicate sul suo territorio. Tali norme decise a livello internazionale comprendono, tra l'altro, le norme e i principi emanati dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, dall'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni, dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari e dal Consiglio per la stabilità finanziaria.
6. Le parti si adoperano per raggiungere la compatibilità reciproca dei rispettivi quadri regolamentare e di vigilanza dei servizi finanziari in modo da sostenere gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.
7. Fatte salve le procedure legislative interne, ciascuna parte si adopera per offrire all'altra parte la possibilità di essere tempestivamente informata e di formulare osservazioni sulle iniziative di regolamentazione programmate nel settore dei servizi finanziari che possano interessare l'altra parte.
8. Ciascuna parte può eventualmente ricorrere alle norme e alla vigilanza dell'altra parte, fatto salvo il diritto di ciascuna parte di valutare, sulla base delle proprie norme, in particolare dei propri criteri di affidabilità, il quadro regolamentare e di vigilanza dell'altra parte, al fine di stabilirne tale affidabilità. Ai fini di detta valutazione, una parte non esige l'esatta coincidenza delle proprie norme e dei propri sistemi di vigilanza con quelli dell'altra parte, ma basa la sua valutazione sugli esiti del quadro regolamentare.
9. Le parti si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità stabilite per ottenere un'effettiva vigilanza e un'applicazione efficace delle norme per l'attuazione delle regole decise a livello internazionale, o di qualsiasi altra regola, in particolare nei settori in cui una delle parti fa affidamento sul quadro regolamentare e di vigilanza dell'altra parte.
10. Ciascuna parte, nel processo di formulazione delle proprie iniziative di regolamentazione programmate nel settore dei servizi finanziari, tiene in debita considerazione le ripercussioni di tali iniziative sugli operatori del mercato e sulla regolamentazione dell'altra parte in materia.
11. Ciascuna parte, sollecitata specificamente per iscritto dall'altra parte, esamina le misure di quest'ultima, sottoposte alla sua attenzione e che potrebbero avere ripercussioni sulla capacità degli operatori del mercato di fornire servizi finanziari sul territorio delle parti, nella prospettiva di rendere tali misure reciprocamente compatibili, nei limiti del possibile.

12. Ciascuna parte può recedere in qualsiasi momento dalla decisione di fare affidamento sul quadro regolamentare e di vigilanza dell'altra parte e può ripristinare l'applicazione delle proprie norme, qualora gli esiti delle norme e della vigilanza dell'altra parte non siano più equivalenti, l'altra parte non rispetti le norme in modo efficace o non assicuri una cooperazione sufficiente nella vigilanza degli istituti finanziari. Le parti si consultano in maniera adeguata prima di ripristinare l'applicazione delle proprie norme.

Forum congiunto di regolamentazione finanziaria Unione europea – Giappone

13. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti istituiscono un forum congiunto di regolamentazione finanziaria Unione europea – Giappone (di seguito, nel presente allegato il «forum»).
14. Il forum ha l'incarico di indirizzare la cooperazione regolamentare tra le parti. In particolare valuta i progressi compiuti e programma la futura cooperazione regolamentare. Il forum rispetta i principi di cooperazione regolamentare di cui ai paragrafi da 5 a 12, attuati nel quadro previsto ai paragrafi da 19 a 21.
15. Il forum è composto di rappresentanti della Commissione europea e del governo del Giappone, compresa l'Agenzia per i servizi finanziari (*Financial Services Agency*), incaricata a livello tecnico di trattare questioni connesse alla regolamentazione dei servizi finanziari. Fatto salvo il diritto di ciascuna parte di decidere sulla composizione della propria rappresentanza in seno al forum, ciascuna parte può chiedere all'altra parte di invitare sul territorio di quest'ultima i rappresentanti di altre autorità di regolamentazione o di vigilanza finanziaria, al fine di contribuire alle discussioni del forum e ai lavori preparatori in materie connesse all'attività di tali autorità di regolamentazione o di vigilanza finanziaria. L'altra parte considera tale richiesta con la debita attenzione.
16. Le riunioni del forum saranno copresiedute da alti funzionari della Commissione europea e dell'Agenzia per i servizi finanziari del Giappone.
17. Ciascuna parte designa un punto di contatto in seno al forum per facilitare la cooperazione regolamentare. Il forum può istituire gruppi di lavoro di esperti per l'esame di questioni specifiche.
18. Le riunioni del forum si terranno alternativamente a Tokyo, in Giappone, e a Bruxelles, in Belgio, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta i membri del forum lo ritengano necessario.

Quadro per la cooperazione regolamentare

19. Il forum elabora e applica un quadro per la cooperazione regolamentare, al fine di attuare i principi di cui ai paragrafi da 5 a 12.
20. Il quadro per la cooperazione regolamentare comprende:
 - a) un meccanismo per lo scambio di informazioni e le consultazioni con l'altra parte, in forme appropriate, riguardo alle iniziative di regolamentazione programmate, fatte salve le procedure legislative e amministrative di ciascuna parte;
 - b) orientamenti relativi al ricorso ai rispettivi quadri regolamentare e di vigilanza, possibilmente adeguati a ogni settore specifico di regolamentazione finanziaria;
 - c) una procedura per esaminare le misure di cui al paragrafo 11, sottoposte all'attenzione di una parte, sollecitata specificamente dall'altra parte;
 - d) orientamenti sulla gestione del forum;
 - e) un processo per la mediazione tecnica di cui ai paragrafi da 22 a 26; e
 - f) se così convenuto, eventuali altri provvedimenti per potenziare la cooperazione regolamentare.
21. Il quadro per la cooperazione regolamentare può anche prevedere specifici provvedimenti per agevolare la cooperazione in materia di vigilanza e di applicazione delle norme a livello transfrontaliero.

Mediazione tecnica

22. Le disposizioni del presente allegato non sono soggette alla risoluzione delle controversie di cui al capo 21.
23. Fatto salvo il paragrafo 22, ciascuna parte può richiedere per iscritto all'altra parte di avviare un processo di mediazione tecnica relativamente ai principi di cooperazione regolamentare di cui ai paragrafi da 5 a 12. Il processo di mediazione tecnica può essere avviato solo previo accordo delle parti sul suo impiego in una materia specifica.

24. Previo accordo delle parti sull'avvio del processo a norma del paragrafo 23, il forum istituisce un gruppo di lavoro per la mediazione tecnica. Tale gruppo di lavoro è composto da rappresentanti di ciascuna parte ed è presieduto da un mediatore indipendente dalle parti, con competenze pertinenti, nominato dal forum.
 25. Il mediatore nominato a norma del paragrafo 24, presenta una relazione con i risultati della mediazione tecnica ai copresidenti del forum.
 26. In qualsiasi tentativo di risolvere le eventuali controversie derivanti dal presente allegato le parti agiscono in buona fede.
-

ALLEGATO 8-B

ELENCHI PER IL CAPO 8

ALLEGATO I

RISERVE RELATIVE A MISURE ESISTENTI

Elenco dell'Unione europea

Note introduttive

1. L'elenco dell'Unione europea stabilisce, a norma degli articoli 8.12 e 8.18, le riserve formulate dall'Unione europea in relazione a misure esistenti non conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:
 - a) articolo 8.7 o 8.15;
 - b) articolo 8.8 o 8.16;
 - c) articolo 8.9 o 8.17;
 - d) articolo 8.10; oppure
 - e) articolo 8.11.
2. Le riserve di una parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal GATS.
3. Ciascuna riserva stabilisce gli elementi di seguito elencati:
 - a) «settore» si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata;
 - b) «sottosettore» si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;
 - c) «classificazione industriale» si riferisce, se del caso, all'attività oggetto della riserva secondo la CPC, ISIC rev. 3.1, o come espressamente altrimenti descritta nella riserva medesima;
 - d) «tipo di riserva» specifica l'obbligo, di cui al paragrafo 1, per il quale una riserva è formulata;
 - e) «livello amministrativo» si riferisce al livello amministrativo che mantiene in vigore la misura per la quale una riserva è formulata;
 - f) «misure» si riferisce alle disposizioni legislative o altre misure specificate, se del caso, dall'elemento «descrizione» per le quali la riserva è formulata. Una «misura» citata all'elemento «misure»:
 - i) si riferisce alla misura modificata, mantenuta o rinnovata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
 - ii) comprende le misure subordinate adottate o mantenute in vigore in virtù della misura in oggetto e con essa coerenti; e
 - iii) comprende le leggi o altre misure che attuano la direttiva a livello di Stato membro; e
 - g) «descrizione» stabilisce gli aspetti non conformi della misura esistente per la quale la riserva è formulata e può inoltre stabilire impegni di liberalizzazione.
4. Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. La riserva è interpretata alla luce degli obblighi pertinenti delle sezioni in relazione alle quali essa è formulata. Nella misura in cui:
 - a) l'elemento «misure» è specificato da un impegno di liberalizzazione dell'elemento «descrizione», l'elemento «misure» così specificato prevale su tutti gli altri elementi; e
 - b) l'elemento «misure» non è specificato nel modo suddetto, l'elemento «misure» prevale sugli altri elementi, a meno che la discrepanza tra l'elemento «misure» e gli altri elementi considerati nella loro totalità sia così sostanziale e concreta da rendere irragionevole concludere che l'elemento «misure» prevalga, nel qual caso gli altri elementi prevalgono nei limiti di tale discrepanza.

5. Ai fini dell'elenco dell'Unione europea, per «ISIC rev. 3.1» si intende la Classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica, quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002.
6. Una riserva formulata a livello dell'Unione europea si applica a una misura dell'Unione europea, a una misura di uno Stato membro dell'Unione europea a livello centrale o a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro dell'Unione europea. Una riserva formulata da uno Stato membro dell'Unione europea si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle riserve dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland.
7. L'elenco si applica solo ai territori dell'Unione europea in conformità dell'articolo 1.3, paragrafo 1, lettera a), ed è pertinente solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Giappone. Esso lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'UE.
8. L'elenco di riserve in appresso non comprende le misure riguardanti le prescrizioni e le procedure in materia di qualifiche, le norme tecniche nonché le prescrizioni e le procedure in materia di licenze laddove esse non costituiscano una limitazione dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 8.7, 8.8, 8.15 e 8.16. Tali misure (ad esempio l'obbligo di ottenere una licenza, gli obblighi di servizio universale, l'obbligo di riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, l'obbligo di superare esami specifici, compresi gli esami di lingua, ed eventuali prescrizioni non discriminatorie di non svolgere determinate attività in zone o aree protette), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in ogni caso.
9. Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del TFUE, alle persone fisiche o giuridiche del Giappone o alle misure adottate conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione negli Stati membri, a:
 - i) persone fisiche o residenti di uno Stato membro oppure
 - ii) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro.Tale trattamento nazionale è concesso alle persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di uno Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro, ivi comprese quelle che sono di proprietà o controllate da persone fisiche o giuridiche del Giappone.
10. Si precisa che le misure non discriminatorie non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato ai sensi degli articoli 8.7 e 8.15 per:
 - a) una misura che impone la separazione tra la proprietà delle infrastrutture e la proprietà delle merci o dei servizi prestati mediante tali infrastrutture al fine di garantire la concorrenza leale, ad esempio nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;
 - b) una misura che limita la concentrazione della proprietà al fine di garantire la concorrenza leale;
 - c) una misura volta a garantire la preservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, comprese la limitazione della disponibilità, del numero e della portata delle concessioni accordate e l'imposizione di una moratoria o di un divieto;
 - d) una misura che limita il numero di autorizzazioni concesse a causa di vincoli tecnici o fisici, ad esempio gli spettri e le frequenze delle telecomunicazioni; oppure
 - e) una misura secondo la quale una determinata percentuale di azionisti, proprietari, soci o direttori di un'impresa deve possedere determinate qualifiche o esercitare una determinata professione, ad esempio quella di avvocato o di revisore.
11. Le misure che incidono sul cabotaggio nei servizi di trasporto marittimo non figurano nel presente elenco, in quanto sono escluse dall'ambito di applicazione del capo 8, sezione B, a norma dell'articolo 8.6, paragrafo 2, lettera a), e del capo 8 sezione C, a norma dell'articolo 8.14, paragrafo 2, lettera a).

12. Nell'elenco di riserve in appresso vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

UE	Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri
AT	Austria
BE	Belgio
BG	Bulgaria
CY	Cipro
CZ	Repubblica ceca
DE	Germania
DK	Danimarca
EE	Estonia
EL	Grecia
ES	Spagna
FI	Finlandia
FR	Francia
HR	Croazia
HU	Ungheria
IE	Irlanda
IT	Italia
LT	Lituania
LU	Lussemburgo
LV	Lettonia
MT	Malta
NL	Paesi Bassi
PL	Polonia
PT	Portogallo
RO	Romania
SE	Svezia
SI	Slovenia
SK	Repubblica slovacca
UK	Regno Unito

Elenco di riserve:

Riserva n. 1 Tutti i settori

Riserva n. 2 Servizi professionali (tutte le professioni eccetto quelle del settore sanitario)

Riserva n. 3 Servizi professionali (professioni del settore sanitario e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici)

Riserva n. 4 Servizi di ricerca e sviluppo

Riserva n. 5 Servizi immobiliari

Riserva n. 6 Servizi alle imprese

Riserva n. 7 Servizi di comunicazione

Riserva n. 8 Servizi di distribuzione

Riserva n. 9 Servizi di istruzione

Riserva n. 10 Servizi ambientali

Riserva n. 11 Servizi finanziari

Riserva n. 12 Servizi sanitari e sociali

Riserva n. 13 Turismo e servizi connessi ai viaggi

Riserva n. 14 Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Riserva n. 15 Servizi di trasporto e servizi ausiliari dei servizi di trasporto

Riserva n. 16 Attività connesse all'energia

Riserva n. 17 Agricoltura, pesca e manifattura

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Settore: tutti i settori

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

Divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Tipo di stabilimento

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

l'UE: Tutte le società costituite conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea o di uno Stato membro dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea, comprese quelle stabilite negli Stati membri dell'Unione europea da investitori giapponesi, hanno diritto a ricevere il trattamento accordato dall'articolo 54 del TFUE. Tale trattamento non è accordato alle succursali o alle agenzie delle società stabilite al di fuori dell'Unione europea.

Il trattamento concesso alle società costituite da investitori giapponesi conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione europea lascia impregiudicati le condizioni o gli obblighi, conformi alla sezione B, che possono essere stati imposti a tali società quando si sono stabilite nell'Unione europea e che continueranno ad applicarsi.

Misure:

UE: trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE (si applica anche a livello amministrativo regionale): qualsiasi Stato membro, in caso di vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistente che prestano servizi sanitari, sociali o di istruzione (CPC 93,92), può vietare o imporre limitazioni alla proprietà di tali partecipazioni o attività e alla capacità dei proprietari di tali partecipazioni o attività di controllare una nuova impresa tramite imprenditori del Giappone o loro imprese. Per quanto riguarda tale vendita o altra cessione, qualsiasi Stato membro dell'Unione europea può adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la cittadinanza dell'alta dirigenza o dei membri dei consigli di amministrazione e misure che limitino il numero dei prestatori.

Ai fini della presente riserva:

- i) le misure mantenute o adottate dopo la data di entrata in vigore del presente accordo le quali, al momento della vendita o altra cessione, vietano o impongono limitazioni alla proprietà di partecipazioni o attività patrimoniali o impongono prescrizioni relative alla cittadinanza oppure impongono limitazioni al numero di prestatori descritto nella presente riserva saranno considerate misure esistenti; e
- ii) per «impresa pubblica» si intende un'impresa di proprietà o sotto il controllo di uno Stato membro dell'Unione europea mediante interessi di proprietà e comprende un'impresa stabilita dopo la data di entrata in vigore del presente accordo unicamente ai fini della vendita o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali pertinenti a un'impresa pubblica o a un ente pubblico esistenti.

Misure:

UE: definite nell'elemento «descrizione» come indicato sopra.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **AT:** per la gestione di una succursale le società per azioni non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) devono designare almeno una persona responsabile della loro rappresentanza che sia residente in Austria. I dirigenti (amministratori delegati, persone fisiche) responsabili per l'osservanza del codice di commercio austriaco (Gewerbeordnung) devono essere domiciliati in Austria.

Misure:

AT: Aktiengesetz, BGBl. Nr. 98/1965, § 254 (2);

GmbH-Gesetz, RGBL. Nr. 58/1906, § 107 (2) e

Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, § 39 (2a).

In **BG:** le persone giuridiche straniere che non sono costituite a norma della legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE possono esercitare e svolgere attività commerciali se sono stabilite nella Repubblica di Bulgaria sotto forma di società registrata nel registro delle imprese. Lo stabilimento di succursali è subordinato ad autorizzazione.

Gli uffici di rappresentanza delle imprese straniere devono essere registrati presso la camera del commercio e dell'industria bulgara e non possono svolgere attività economiche, ma hanno solo il diritto di reclamizzare la proprietà che rappresentano e agire in qualità di rappresentanti o agenti.

Misure:

BG: legge sul commercio, articolo 17 bis e

legge per la promozione degli investimenti, articolo 24

In **EE:** una società straniera nomina uno o più direttori per una succursale. Il direttore di una succursale deve essere una persona fisica con capacità giuridica. La residenza di almeno un direttore di una succursale deve essere nel SEE o nella Confederazione svizzera.

Misure:

in **EE:** Äriseadustik (Codice commerciale) § 385.

In **FI:** almeno uno dei soci di una società in nome collettivo o uno dei soci accomandatari di una società in accomandita semplice deve avere la residenza nel SEE o, se il socio è una persona giuridica, avere il domicilio (le succursali non sono ammesse) nel SEE. L'autorità di registrazione può concedere deroghe.

Per svolgere un'attività commerciale come imprenditore privato è prescritta la residenza nel SEE.

Se un'organizzazione straniera di un paese al di fuori del SEE intende svolgere attività commerciali mediante la costituzione di una succursale in Finlandia, è prescritta una licenza commerciale.

È prescritta la residenza nel SEE per almeno uno dei membri ordinari e uno dei membri supplenti del consiglio di amministrazione e per l'amministratore delegato. L'autorità di registrazione può concedere deroghe.

Misure:

FI: Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (legge sul diritto di esercizio del commercio) (122/1919), s. 1;

Osuuskuntalaki (legge sulle cooperative) 1488/2001;

Osakeyhtiölaki (legge sulle società a responsabilità limitata) (624/2006); e

Laki luottolaitostoininnasta (legge sugli istituti di credito) (121/2007)

in **SE**: una società straniera che non abbia stabilito una persona giuridica in Svezia o che conduca le proprie attività mediante un agente commerciale conduce le operazioni commerciali mediante una succursale registrata in Svezia con una gestione indipendente e una contabilità separata. L'amministratore delegato e il vice amministratore delegato, se nominato, devono essere residenti nel SEE. Una persona fisica non residente nel SEE che svolge operazioni commerciali in Svezia nomina e registra un rappresentante residente responsabile per le operazioni in Svezia. Per le operazioni svolte in Svezia è tenuta una contabilità separata. In singoli casi l'autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni in materia di succursali e di residenza. L'obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rappresentante residente non si applica nel caso di progetti edilizi di durata inferiore a un anno svolti da un'impresa con sede al di fuori del SEE o da una persona fisica non residente nel SEE.

Una società a responsabilità limitata svedese può essere costituita da una persona fisica residente nel SEE, da una persona giuridica svedese o da una persona giuridica costituita secondo l'ordinamento di uno Stato membro del SEE e che abbia la sede sociale o la sede centrale o il centro di attività principale all'interno del SEE. Una società di persone può fungere da socio fondatore, ma solo se tutti i proprietari con responsabilità personale illimitata sono residenti nel SEE. I fondatori non appartenenti al SEE possono richiedere un'autorizzazione all'autorità competente.

Nel caso delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione, almeno il 50 % dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato e, se del caso, almeno una delle persone con potere di firma per la società devono risiedere nel SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. Se nessuno dei rappresentanti dell'impresa o della società risiede in Svezia, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a registrare una persona residente in Svezia che sia stata autorizzata a ricevere la notificazione degli atti a nome dell'impresa o della società.

Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di soggetti giuridici.

Misure:

SE: Lag om utländska filialer m.m (legge sulle succursali straniere) (1992:160);

Aktiebolagslagen (legge sulle società) (2005:551),

legge sulle cooperative a carattere economico (1987:667) e

legge sui gruppi europei di interesse economico (1994: 1927).

In **SK**: una persona fisica straniera che debba iscriversi nel registro delle imprese come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve presentare un permesso di soggiorno in Slovacchia.

Misure:

SK: legge 513/1991 sul Codice commerciale (articolo 21) e

legge 404/2011 sulla residenza di persone straniere (articoli 22 e 32).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, divieto di prescrizioni relative alle prestazioni:

In **BG**: le imprese stabilite possono assumere cittadini di paesi terzi solo se per gli impieghi in questione non è prescritta la cittadinanza bulgara, a condizione che il numero totale di cittadini di paesi terzi occupati da tali imprese nel corso degli ultimi 12 mesi non superi il 10 % del numero medio di cittadini bulgari, di altri Stati membri dell'Unione europea, di Stati parti dell'accordo sullo Spazio economico europeo o della Confederazione svizzera, assunti con contratto di lavoro. I cittadini di paesi terzi non possono essere assunti per impieghi per cui è prescritta la cittadinanza bulgara. Prima di assumere cittadini di paesi terzi è prescritta la verifica della necessità economica.

Misure:

BG: legge sulla migrazione e la mobilità dei lavoratori (articolo 7).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **PL**: le attività di un ufficio di rappresentanza possono comprendere solamente la pubblicità e la promozione della società madre straniera rappresentata dall'ufficio. Per tutti i settori, tranne i servizi giuridici, gli investitori di paesi terzi possono intraprendere e svolgere un'attività economica solo nella forma di società in accomandita, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società per azioni, mentre le società nazionali hanno accesso anche alle forme della società di persone (società in nome collettivo e società a responsabilità illimitata).

Misure:

PL: legge del 2 luglio 2004 sulla libertà di esercitare un'attività economica, articoli 13.3 e 95.1.

b) Acquisto di beni immobili

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

InAT (si applica anche a livello amministrativo regionale): l'acquisizione, l'acquisto, l'affitto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e imprese di paesi terzi richiedono l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Land). L'autorizzazione è rilasciata soltanto se l'acquisto è considerato di pubblico interesse (in particolare economico, sociale e culturale).

Misure:

AT: Burgenländisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 25/2007;

Kärntner Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2004;

NÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. 6800;

NÖ- Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 88/1994;

Salzburger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 9/2002;

Steiermärkisches Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 134/1993;

Tiroler Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 61/1996;

Voralberger Grundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 42/2004 e

Wiener Ausländergrundverkehrsgesetz, LGBL. Nr. 11/1998.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **CZ:** i terreni agricoli e forestali possono essere acquistati da persone fisiche straniere che hanno la residenza permanente nella Repubblica ceca e da imprese stabilite nella Repubblica ceca.

Ai terreni agricoli e forestali demaniali si applicano norme specifiche. I terreni agricoli demaniali possono essere acquistati solo da cittadini cechi, da comuni e da università pubbliche (ai fini di formazione e ricerca). Le persone giuridiche, indipendentemente dalla forma o dal luogo di residenza, possono acquistare dallo Stato un terreno agricolo demaniale solo se su di esso vi è costruito un edificio già di loro proprietà o se tale terreno è indispensabile per l'uso dell'edificio stesso. Solo i comuni e le università pubbliche possono acquisire foreste di proprietà statale.

Misure:

CZ: legge n. 95/1999, Racc., (sulle condizioni relative al trasferimento della proprietà di terreni agricoli e foreste dallo Stato ad altri soggetti) e

legge n. 503/2012, Racc., sull'ufficio del demanio.

In **DK:** le persone fisiche non residenti in Danimarca e che non vi hanno risieduto in precedenza per un periodo totale di cinque anni devono ottenere un permesso del ministero della Giustizia per acquisire la titolarità di un bene immobile, in conformità della legge danese sulle acquisizioni. Il medesimo obbligo vale anche per le persone giuridiche non registrate in Danimarca. Le persone fisiche sono autorizzate ad acquistare un bene immobile da usare come residenza principale. Le persone giuridiche non registrate in Danimarca in generale sono autorizzate ad acquistare beni immobili, se l'acquisto è una condizione indispensabile allo svolgimento delle attività commerciali dell'acquirente.

L'autorizzazione è necessaria anche quando il bene immobile è destinato ad essere usato come seconda abitazione. Tale autorizzazione è concessa solo se si comprovi, in base a una valutazione globale e concreta, l'esistenza di legami particolarmente forti con la Danimarca.

L'autorizzazione in conformità della legge sulle acquisizioni è concessa soltanto per l'acquisto di un bene immobile specifico.

L'acquisto di terreni agricoli da parte di persone fisiche o giuridiche è disciplinato anche dalla legge danese sulle proprietà agricole, che impone restrizioni a tutte le persone, danesi o straniere, che intendono acquistare una proprietà agricola. Una persona fisica o giuridica che intenda acquistare una proprietà agricola deve pertanto soddisfare le prescrizioni di tale atto legislativo.

Misure:

DK: legge danese sull'acquisto di beni immobili (testo unico n. 265 del 21 marzo 2014 sull'acquisto di beni immobili);

ordinanza esecutiva sull'acquisto (ordinanza esecutiva n. 764 del 18 settembre 1995) e

legge sulle proprietà agricole (testo unico n. 26 del 14 gennaio 2015).

In **HR:** le società straniere possono acquistare beni immobili per la prestazione di servizi solo se sono stabilite e costituite in Croazia come persone giuridiche. L'acquisto di beni immobili necessari alla prestazione di servizi da parte di succursali è subordinato all'approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquistati da stranieri.

Misure:

HR: legge sul possesso e altri diritti materiali (GU 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 e 153/09);

legge sui terreni agricoli (GU 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 31/11 e 63/11), articolo 2;

legge sulla proprietà e altri diritti proprietari, articoli da 354 a 358.b;

legge sui terreni agricoli; e

legge sulle procedure amministrative generali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a **CY:** i ciprioti o le persone di origine cipriota, così come i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, sono autorizzati ad acquistare beni a Cipro senza restrizioni. Nessuno straniero può acquisire diritti su proprietà immobiliari, se non mortis causa, senza aver ottenuto un permesso dal Consiglio dei Ministri. Per gli stranieri, qualora l'acquisto di proprietà immobiliari riguardi superfici più estese di quelle necessarie alla costruzione di un edificio ad uso abitativo o professionale, oppure misurino più di due donum (2 676 metri quadrati), l'eventuale permesso concesso dal Consiglio dei Ministri è subordinato all'applicazione dei termini, delle limitazioni, delle condizioni e dei criteri stabiliti dai regolamenti promulgati dal Consiglio dei Ministri e approvati dalla camera dei rappresentanti. Per straniero si intende qualunque persona che non abbia la cittadinanza della Repubblica di Cipro o una società sotto controllo di stranieri. Il termine non include gli stranieri di origine cipriota o i coniugi non ciprioti di cittadini della Repubblica di Cipro.

Misure:

CY: legge sull'acquisto di beni immobili (stranieri) (capitolo 109), modificata dalle leggi n. 52 del 1969, n. 55 del 1972, n. 50 del 1990, n. 54(I) del 2003 e 161(I) del 2011.

In **EL:** le persone straniere fisiche o giuridiche devono ottenere il permesso discrezionale del ministero della Difesa per poter acquistare beni immobili nelle regioni di frontiera direttamente o mediante la partecipazione al capitale azionario di una società non quotata alla borsa greca e che possiede beni immobili in tali regioni, o per qualsiasi modifica nelle persone degli azionisti di tale società.

Misure:

EL: legge n. 1892/1990, modificata dall'articolo 114 della legge n. 3978/2011, in combinato disposto, per quanto riguarda la domanda, con la decisione ministeriale 110/3/330340/Σ.120/7-4-14 del ministero della Difesa.

In **HU:** l'acquisto di beni immobili da parte di non residenti è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità amministrativa idonea, competente per il territorio in cui è ubicato il bene.

Misure:

HU: decreto governativo n. 251/2014 (X. 2) sull'acquisto da parte di cittadini stranieri di immobili diversi da terreni utilizzati per scopi agricoli o forestali; e

legge LXXVIII del 1993 (paragrafo 1/A).

A **MT**: i cittadini di paesi terzi non possono acquistare proprietà immobiliari per uso commerciale. Le società con una partecipazione azionaria di paesi terzi pari (o superiore) al 25 % devono ottenere un'autorizzazione dall'autorità competente (ministro delle Finanze) per l'acquisto di beni immobili a fini commerciali o imprenditoriali. L'autorità competente stabilirà se il progetto di acquisto rappresenta un beneficio netto per l'economia maltese.

Misure:

MT: legge sulla proprietà immobiliare (Acquisizione da parte di non residenti) (cap. 246) e

protocollo n. 6 del trattato di adesione all'Unione europea sull'acquisto di abitazioni secondarie a Malta.

In **PL**: l'acquisto, diretto o indiretto, di beni immobili da parte di stranieri è subordinato a un'autorizzazione. L'autorizzazione è accordata con una decisione amministrativa del ministero competente per gli Affari interni, con il consenso del ministero della Difesa nazionale e, in caso di proprietà agricole, anche con il consenso del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.

Misure:

PL: legge del 24 marzo 1920 sull'acquisto di beni immobili da parte di stranieri (Gazzetta ufficiale del 2016, voce 1061 e successive modifiche).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in **LV**: l'acquisto di terreni urbani da parte di cittadini del Giappone attraverso società costituite registrate in Lettonia o in altri Stati membri dell'Unione europea è consentita se:

- i) oltre il 50 % del capitale azionario è detenuto da cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, dallo Stato o da un comune lettone, separatamente o congiuntamente;
- ii) oltre il 50 % del capitale azionario è detenuto da persone fisiche e società di paesi terzi con i quali la Lettonia ha concluso accordi bilaterali di promozione e di protezione reciproca degli investimenti che sono stati approvati dal parlamento lettone prima del 31 dicembre 1996;
- iii) oltre il 50 % del capitale azionario è posseduto da persone fisiche e società di paesi terzi con i quali la Lettonia ha concluso accordi bilaterali di promozione e di protezione reciproca degli investimenti dopo il 31 dicembre 1996, se in tali accordi sono stati determinati i diritti delle persone fisiche e delle società lettoni per quanto riguarda l'acquisto di terreni nel paese terzo in questione;
- iv) oltre il 50 % del capitale azionario è posseduto congiuntamente dalle persone di cui ai punti da i) a iii); oppure
- v) tali società sono società ad azionariato diffuso (public joint stock companies) con azioni quotate in borsa.

Se il Giappone consente ai cittadini nazionali e alle imprese lettoni l'acquisto di beni immobili urbani sul suo territorio, la Lettonia consentirà ai cittadini e alle imprese del Giappone l'acquisto di beni immobili urbani in Lettonia alle stesse condizioni dei cittadini lettoni.

Misure:

LV: legge sulla riforma fondiaria nelle città della Repubblica di Lettonia, sezioni 20 e 21.

In **RO**: i cittadini stranieri, le persone apolide e le persone giuridiche (diversi dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e di uno Stato membro del SEE) possono acquisire diritti di proprietà su terreni alle condizioni regolamentate dai trattati internazionali, su base di reciprocità. I cittadini stranieri, le persone apolide e le persone giuridiche non possono acquisire diritti di proprietà su terreni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle applicabili ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e alle persone giuridiche stabilite in base alla legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea.

Misure:

RO: legge n. 17/2014 su talune misure che disciplinano la compravendita di terreni agricoli situati fuori città e successiva modifica e

legge n. 268/2001 sulla privatizzazione delle società che possiedono terreni demaniali a gestione privata a scopo agricolo e che istituisce l'Agenzia del demanio, e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita:

in **DE**: possono essere applicabili certe condizioni di reciprocità per l'acquisto di proprietà immobiliari.

Misure:

DE: legge introduttiva al codice civile (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche, EGBGB).

In **ES:** per gli investimenti esteri in attività direttamente collegate a investimenti immobiliari destinati alle rappresentanze diplomatiche degli Stati che non sono membri dell'Unione europea è prescritta un'autorizzazione amministrativa del consiglio dei ministri spagnolo, a meno che non vigi un accordo di liberalizzazione reciproca.

Misure:

ES: regio decreto 664/1999, del 23 aprile 1999, relativo agli investimenti esteri.

Riserva n. 2 – Servizi professionali (tutte le professioni eccetto quelle del settore sanitario)

Settore – sottosettore:	servizi professionali – servizi giuridici; consulenti in materia di brevetti, consulenti in proprietà industriale, avvocati specializzati in proprietà intellettuale; servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili; servizi di revisione dei conti, servizi di consulenza fiscale; servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria
Classificazione industriale:	CPC 861, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, parte di 879
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo:	UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Servizi giuridici (parte di CPC 861)

Si precisa che, in conformità delle note introduttive, in particolare il paragrafo 9, le prescrizioni in materia di iscrizione all'Ordine degli avvocati possono includere l'obbligo di aver conseguito un diploma di laurea in giurisprudenza, o un titolo equipollente, nel paese ospitante oppure l'obbligo di praticantato sotto la supervisione di un avvocato autorizzato, oppure l'obbligo di disporre, al momento dell'iscrizione all'Ordine, di un indirizzo postale nella giurisdizione di detto Ordine. Nella misura in cui tali prescrizioni non sono discriminatorie, esse non sono elencate.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **AT:** per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). La prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto pubblico internazionale e del diritto del paese d'origine è consentita esclusivamente su base transfrontaliera. Solo gli avvocati di cittadinanza del SEE o della Svizzera sono autorizzati a prestare servizi giuridici mediante una presenza commerciale. La partecipazione di avvocati stranieri (che devono essere pienamente abilitati nel paese d'origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale è ammessa fino al 25 %; la restante quota deve essere detenuta da avvocati pienamente abilitati del SEE o svizzeri e solo questi ultimi possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale dello studio legale.

Misure:

AT: Rechtsanwaltsordnung (legge sulla professione forense) — RAO, RGBL. Nr. 96/1868, articoli 1 e 21 quater.

In **BE:** per la piena abilitazione all'avvocatura la residenza è obbligatoria, mentre è necessaria per la pratica di servizi giuridici nel contesto del diritto belga, inclusa la rappresentanza nei tribunali. Un avvocato straniero, per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, deve essere residente da almeno sei anni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione, ridotti a tre a determinate condizioni. È prescritto un certificato rilasciato dal ministro degli Esteri belga attestante che il diritto nazionale o una convenzione internazionale consente la reciprocità (condizione di reciprocità). La rappresentanza dinanzi alla «Cour de Cassation» è soggetta a quote.

Misure:

BE: codice di procedura giudiziaria belga (articoli 428-508); regio decreto del 24 agosto 1970.

In **BG** (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e dello Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è riservata ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di cittadini stranieri che sono avvocati abilitati e hanno ottenuto un diploma che dà accesso alla pratica in uno Stato membro dell'Unione europea. Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica. A tal fine gli avvocati stranieri possono essere ammessi all'esercizio dell'avvocatura da una decisione del consiglio supremo degli avvocati e devono essere iscritti nel registro unificato degli avvocati stranieri. Le imprese devono essere registrate in Bulgaria come società di avvocati («advokatsko sadrujje») o studio legale («advokatsko drujestvo»). La denominazione dello studio legale può includere solo i nomi dei soci registrati. Gli avvocati stranieri devono essere accompagnati da un avvocato bulgaro per la rappresentanza nei tribunali. Per prestare servizi di mediazione legale è prescritta la residenza permanente. In Bulgaria il trattamento nazionale completo per lo stabilimento e l'attività delle imprese nonché per la prestazione di servizi può essere esteso solo ai cittadini di paesi con cui sono stati o saranno conclusi accordi bilaterali sull'assistenza legale reciproca e alle imprese ivi stabilite.

Misure:

BG: legge sull'avvocatura; legge sulla mediazione e legge sui notai e l'attività notarile.

A **CY:** per la prestazione di servizi legali, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale). Solo gli avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro. Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

CY: legge sugli avvocati (capitolo 2), modificata dalle leggi n. 42 del 1961, 20 del 1963, 46 del 1970, 40 del 1975, 55 del 1978, 71 del 1981, 92 del 1983, 98 del 1984, 17 del 1985, 52 del 1985, 9 del 1989, 175 del 1991, 212 del 1991, 9(I) del 1993, 56(I) del 1993, 83(I) del 1994, 76(I) del 1995, 103(I) del 1996, 79(I) del 2000, 31(I) del 2001, 41(I) del 2002, 180(I) del 2002, 117(I) del 2003, 130(I) del 2003, 199(I) del 2004, 264(I) del 2004, 21(I) del 2005, 65(I) del 2005, 124(I) del 2005, 158(I) del 2005, 175(I) del 2006, 117(I) del 2007, 103(I) del 2008, 109(I) del 2008, 11(I) del 2009, 130(I) del 2009, 4(I) del 2010, 65(I) del 2010, 14(I) del 2011, 144(I) del 2011, 116(I) del 2012 e 18(I) del 2013.

In **CZ:** Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica. È prescritta la piena abilitazione all'avvocatura per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto dell'Unione europea e di uno Stato membro dell'Unione europea, compresa la rappresentanza nei tribunali. Per la pratica di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e dello Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza nella Repubblica ceca.

Misure:

CZ: legge n. 85/1996 Racc., legge sulla professione forense.

In **DE:** solo gli avvocati in possesso di qualifica ottenuta nel SEE o in Svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi giuridici nel contesto del diritto interno. Per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura è prescritta la presenza commerciale. Possono essere concesse deroghe dall'Ordine degli avvocati competente. Gli avvocati stranieri (con qualifiche non ottenute nel SEE o in Svizzera) possono acquisire solo una quota di minoranza se desiderano avere la loro presenza commerciale sotto forma di Anwalts-GmbH o Anwalts-AG. Gli avvocati stranieri possono offrire servizi giuridici nel contesto del diritto straniero se ne comprovano la conoscenza approfondita. Per i servizi giuridici in Germania è prescritta l'iscrizione.

Misure:

DE: § 59e, § 59f, § 206 Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO; legge federale sulla professione forense);

Gesetz über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland (EuRAG) e

§ 10 Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG).

In **DK:** La prestazione di servizi giuridici con il titolo di «advokat» (avvocato) è disciplinata da prescrizioni. Si applicano obblighi non discriminatori relativi alla forma giuridica. Il 90 % delle quote di uno studio legale danese deve inoltre essere detenuto da avvocati in possesso di un'abilitazione danese, da avvocati abilitati in uno Stato membro dell'Unione europea e registrati in Danimarca o da studi legali registrati in Danimarca.

Misure:

DK: Lovbekendtgørelse nr. 1257 af 13. Oktober 2016 (legge n. 1257, del 13 ottobre 2016 sull'amministrazione della giustizia).

In **EE:** per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro) e la partecipazione alla rappresentanza in processi penali dinanzi alla Corte Suprema è prescritta la residenza (presenza commerciale). Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

in **EE:** Advokatuuriseadus (legge sull'Ordine degli avvocati);

Notariaadiseadus (legge sul notariato);

Kohtutäituri seadus (legge sugli ufficiali giudiziari), tsiviilkohtumenetluse seadustik (codice di procedura civile);

Halduskohtumenetluse seadus (codice di procedura amministrativa);

Kriminaalmenetluse seadustik (codice di procedura penale) e

Väiärteomenetluse seadustik (codice di procedura d'infrazione).

In **EL:** per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale) in tali Stati.

Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

EL: nuovo codice degli avvocati n. 4194/2013.

In **ES:** per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la cittadinanza di uno Stato del SEE o della Svizzera. Le autorità competenti possono concedere deroghe in materia di cittadinanza. Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

ES: Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, art. 13.1ª.

In **FI:** per utilizzare il titolo professionale di «avvocato» (in finlandese «asianajaja» o in svedese «advokat») è prescritta l'iscrizione all'Ordine degli avvocati e la residenza nel SEE o in Svizzera. I servizi giuridici, compresi quelli nel contesto del diritto interno finlandese, possono essere prestati anche senza l'iscrizione all'Ordine degli avvocati.

Misure:

FI: Laki asianajajista (legge sugli avvocati) (496/1958), sezioni 1 e 3 e

Oikeudenkäymiskaari (4/1734) (codice di procedura giudiziaria).

In **FR:** per la piena abilitazione all'avvocatura la residenza o lo stabilimento sono obbligatori, mentre sono necessari per la pratica di servizi giuridici nel contesto del diritto interno francese, inclusa la rappresentanza nei tribunali. Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica. In uno studio legale che fornisce servizi nel contesto del diritto francese o dell'Unione europea, la partecipazione azionaria e i diritti di voto possono essere soggetti a restrizioni quantitative relative all'attività professionale dei soci. La rappresentanza dinanzi alla «Cour de Cassation» e al «Conseil d'Etat» è soggetta a quote.

Misure:

FR: Loi du 31 décembre 1971, article 56, Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, Loi 90-1259 du 31 décembre 1990, article 7.

In **HR:** per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. Nei processi per questioni di diritto internazionale, le parti possono essere rappresentate nei tribunali arbitrali e in tribunali ad hoc da avvocati stranieri iscritti all'Ordine degli avvocati del loro paese d'origine.

Misure:

HR: legge sulla professione forense, (GU 9/94, 51/01, 117/08, 75/09, 18/11).

In **HU:** per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale) in tali Stati.

Gli avvocati stranieri possono prestare consulenza giuridica sul diritto del paese di origine e internazionale in associazione con un avvocato o uno studio legale ungheresi. La presenza commerciale deve assumere la forma di società di persone con un avvocato ungherese (ügyvéd) o di studio legale (ügyvédi iroda).

Misure:

HU: legge XI del 1998 sull'avvocatura.

In **IE:** per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno irlandese, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la residenza (presenza commerciale). Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

IE: leggi sugli avvocati 1954-2011.

In **IT:** per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la residenza (presenza commerciale). Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

IT: regio decreto 1578/1933, articolo 17, legge professionale forense.

In **LT:** (anche relativamente al trattamento della nazione più favorita) per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale) in tali Stati.

Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica. Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi bilaterali sulla reciproca assistenza giuridica.

È richiesta la piena abilitazione all'avvocatura per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto dell'Unione europea e di uno Stato membro dell'Unione europea, compresa la rappresentanza nei tribunali. Per prestare servizi giuridici nel contesto del diritto interno (Unione europea e Stati membri) può essere prescritto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria. Solo i cittadini di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi giuridici nel contesto del diritto nazionale. Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi bilaterali sull'assistenza giuridica.

Misure:

LT: legge sull'avvocatura della Repubblica di Lituania, del 18 marzo 2004, n. IX-2066, modificata da ultimo il 17 novembre 2011, n. XI-1688.

In **LU:** per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno lussemburghese, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale) in uno di tali Stati.

Il consiglio dell'Ordine può, su base di reciprocità, accordare una deroga all'obbligo della cittadinanza per un cittadino straniero. Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

LU: Loi du 16 décembre 2011 modifiant la loi du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.

In **LV** (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto penale lettone, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera. Gli avvocati di paesi stranieri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi bilaterali sulla reciproca assistenza giuridica.

Per gli avvocati dell'Unione europea o stranieri esistono prescrizioni speciali. La partecipazione ai procedimenti giudiziari in materia penale, per esempio, è ammessa soltanto in associazione con un avvocato del collegio lettone degli avvocati giurati. Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

LV: codice di procedura penale, s. 79 e legge sugli avvocati della Repubblica di Lettonia, s. 4.

A **MT:** per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno maltese, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale) in uno di tali Stati.

Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

MT: codice di organizzazione e procedura civile (capo 12).

In **NL:** solo gli avvocati abilitati localmente, iscritti all'Ordine olandese possono avvalersi del titolo di «advocate». In luogo del termine completo «advocate», gli avvocati stranieri (non registrati) sono tenuti a citare l'organizzazione professionale del paese di origine ai fini dello svolgimento delle loro attività nei Paesi Bassi.

Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

NL: Advocatenwet (legge sugli avvocati).

In **PL:** gli avvocati stranieri possono stabilirsi solo nella forma di società di persone, società in accomandita o società in accomandita per azioni.

Misure:

PL: legge del 5 luglio 2002 sulla prestazione, da parte di avvocati stranieri, di assistenza giuridica nella Repubblica di Polonia, articolo 19.

In **PT** (con riferimento anche al trattamento della nazione più favorita): per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto portoghese è prescritta la residenza (presenza commerciale). Per la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura. Gli stranieri in possesso di un diploma rilasciato da una facoltà di giurisprudenza in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati (Ordem dos Advogados), alle stesse condizioni previste per i cittadini portoghesi, se i rispettivi paesi concedono ai cittadini portoghesi la reciprocità di trattamento.

Altri stranieri in possesso di una laurea in giurisprudenza riconosciuta da una Facoltà omologa in Portogallo possono iscriversi all'Ordine degli avvocati, posto che abbiano svolto il praticantato prescritto e superato la valutazione finale e l'esame di ammissione. Per prestare servizi giuridici può essere richiesto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Solo gli studi legali le cui quote appartengono esclusivamente ad avvocati ammessi all'Ordine degli avvocati portoghese possono esercitare in Portogallo.

Misure:

PT: legge 15/2005, articoli 203 e 194;

statuto dell'ordine degli avvocati (Estatuto da Ordem dos Advogados) e decreto-legge 229/2004, articoli 5, 7 – 9;

decreto-legge 88/2003, articoli 77 e 102;

statuto della camera dei procuratori legali (Estatuto da Câmara dos solicitadores), modificata dalla legge 49/2004, dalla legge 14/2006 e dal decreto-legge n. 226/2008;

legge 78/2001, articoli 31 e 4;

regolamento sulla mediazione familiare e del lavoro (ordinanza 282/2010);

legge 21/2007 sulla mediazione penale, articolo 12;

legge 32/2004 (modificata dal decreto-legge 282/2007 e dalla legge 34/2009) sul curatore fallimentare, articoli 3 e 5; e

decreto-legge 54/2004, articolo 1 (Regime jurídico das sociedades de administradores de insolvência).

In **RO**: si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica. Un avvocato straniero non può presentare conclusioni orali o scritte dinanzi ai tribunali e ad altri organi giudiziari ad eccezione dell'arbitrato internazionale.

Misure:

RO: legge sull'avvocatura;

legge sulla mediazione; e

legge sui notai e l'attività notarile.

In **SE**: per l'ammissione alla professione di avvocato e l'uso del titolo di «advokat» è prescritta la residenza nel SEE o in Svizzera.

Il consiglio dell'Ordine degli avvocati svedesi può concedere deroghe. Non è necessaria l'abilitazione all'avvocatura per esercitare nel contesto del diritto interno svedese. Un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può essere assunto solo da un membro dell'Ordine degli avvocati o da una società che esercita l'attività di un membro dell'Ordine degli avvocati. Un membro dell'Ordine degli avvocati può tuttavia essere assunto da una società straniera che esercita l'attività di avvocato, a condizione che la società in questione sia domiciliata in un paese membro dell'Unione europea o del SEE o nella Confederazione svizzera. Un membro dell'Ordine degli avvocati svedesi può anche essere assunto da uno studio legale di uno Stato non appartenente all'Unione europea, a condizione che abbia ottenuto una dispensa dal Consiglio dell'Ordine. I membri dell'Ordine degli avvocati che praticano la professione in forma di società o associazione non possono avere alcun altro obiettivo e non possono effettuare alcuna altra attività se non quella di avvocato. La collaborazione con altri avvocati è ammessa, sebbene la collaborazione con studi stranieri sia subordinata all'ottenimento di un'autorizzazione del consiglio dell'Ordine degli avvocati svedesi.

Solo un membro dell'Ordine può, direttamente o indirettamente, o tramite una società, praticare la professione di avvocato, detenere azioni della società o esserne un socio. Solo un membro dell'Ordine può essere membro o membro supplente del consiglio di amministrazione, vice amministratore delegato, firmatario autorizzato o segretario della società o della società di persone.

Misure:

SE: Rättegångsbalken (codice di procedura giudiziaria svedese) (1942:740) e

codice di condotta dell'ordine degli avvocati svedesi, adottato il 29 agosto 2008.

In **SI**: la rappresentanza di clienti nei tribunali dietro compenso è subordinata alla presenza commerciale nella Repubblica di Slovenia. Un avvocato straniero che ha il diritto di esercitare la sua professione in un paese straniero può prestare servizi giuridici o esercitare la professione, alle condizioni stabilite all'articolo 34 bis della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero della Giustizia. La presenza commerciale per gli avvocati nominati dall'Ordine degli avvocati sloveni è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate all'esercizio della professione. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.

Misure:

SI: Zakon o odvetništvu [Neuradno prečiščeno besedilo-ZOdv-NPB2 Državnega Zbora RS z dne 21.5.2009 (legge sull'avvocatura), testo consolidato non ufficiale redatto dal parlamento sloveno dal 21.5.2009].

In **SK**: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno slovacco, compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera e la residenza (presenza commerciale) in uno di tali Stati.

Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

SK: legge 586/2003 sull'avvocatura, articoli 2 e 12.

In **UK**: per la prestazione di alcuni servizi giuridici nel contesto del diritto interno del Regno Unito può essere prescritta la residenza (presenza commerciale) dal pertinente organismo professionale o di regolamentazione. Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Misure:

UK: per l'Inghilterra e il Galles: Solicitors Act 1974, Administration of Justice Act 1985 e Legal Services Act 2007. Per la Scozia: Solicitors (Scotland) Act 1980 e Legal Services (Scotland) Act 2010. Per l'Irlanda del Nord: Solicitors (Northern Ireland) Order 1976. Le misure applicabili in ciascuna giurisdizione inoltre prevedono le prescrizioni fissate dagli organismi di regolamentazione e professionali.

b) Consulenti in materia di brevetti, consulenti in proprietà industriale, avvocati specializzati in proprietà intellettuale (parte di CPC 879, 861, 8613)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG, CY, EE e LT**: per la prestazione di servizi di agenzia specializzata in brevetti è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera.

In **DE**: solo gli avvocati specializzati in diritto brevettuale, con qualifica ottenuta in Germania, possono essere abilitati all'avvocatura ed essere di conseguenza autorizzati a prestare servizi di consulenza in materia di brevetti nel contesto del diritto interno tedesco. Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale possono offrire servizi giuridici nel contesto del diritto straniero se ne comprovano la conoscenza approfondita. Per i servizi giuridici in Germania è prescritta l'iscrizione. Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale (con qualifiche non ottenute nel SEE o in Svizzera) non possono costituire uno studio con avvocati cittadini specializzati in diritto brevettuale.

Gli avvocati stranieri specializzati in diritto brevettuale (con qualifiche non ottenute nel SEE o in Svizzera) possono avere la presenza commerciale sotto forma di Patentanwalts-GmbH o Patentanwalt-AG e possono detenere solo una quota di minoranza.

In **EE, FI e HU**: per la prestazione di servizi di consulenza brevettuale è prescritta la residenza nel SEE, in EE la residenza deve essere permanente.

In **ES e PT**: per la prestazione di servizi di agenzia specializzata in proprietà intellettuale è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE.

In **IE**: per la prestazione di servizi giuridici in diritto brevettuale o in materia di proprietà intellettuale sono prescritti la residenza e la presenza commerciale nel SEE e il possesso dei titoli di studio e delle qualifiche professionali previsti. Ai fini della forma giuridica è prescritto che almeno uno degli amministratori, dei soci, dei manager o dei dipendenti della società sia iscritto come avvocato specializzato in diritto brevettuale o in proprietà intellettuale in Irlanda. Per servizi su base transfrontaliera sono prescritte la cittadinanza, la presenza commerciale e l'ubicazione del centro di attività principale in uno Stato membro del SEE oltre al possesso di una qualifica a norma della legislazione di uno Stato membro del SEE.

In **SI**: il titolare/richiedente di diritti registrati (brevetti, marchi di fabbrica, protezione di disegni e modelli) che non è residente in Slovenia deve avere un consulente in materia di brevetti o un gestore di marchi, disegni e modelli registrato in Slovenia, ai fini, principalmente, delle comunicazioni, delle notifiche, ecc.

Misure:

BG: articolo 4 dell'ordinanza per i rappresentanti in materia di proprietà intellettuale.

CY: legge sugli avvocati (capitolo 2), modificata dalle leggi n. 42 del 1961, 20 del 1963, 46 del 1970, 40 del 1975, 55 del 1978, 71 del 1981, 92 del 1983, 98 del 1984, 17 del 1985, 52 del 1985, 9 del 1989, 175 del 1991, 212 del 1991, 9(I) del 1993, 56(I) del 1993, 83(I) del 1994, 76(I) del 1995, 103(I) del 1996, 79(I) del 2000, 31(I) del 2001, 41(I) del 2002, 180(I) del 2002, 117(I) del 2003, 130(I) del 2003, 199(I) del 2004, 264(I) del 2004, 21(I) del 2005, 65(I) del 2005, 124(I) del 2005, 158(I) del 2005, 175(I) del 2006, 117(I) del 2007, 103(I) del 2008, 109(I) del 2008, 11(I) del 2009, 130(I) del 2009, 4(I) del 2010, 65(I) del 2010, 14(I) del 2011, 144(I) del 2011, 116(I) del 2012 e 18(I) del 2013.

DE: § 52e, § 52 f, § 154a und § 154 b Patentanwaltsordnung (PAO).

In **EE**: Patendivoliniku seadus (legge sui consulenti in materia di brevetti) § 2, § 14.

ES: Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes de Invención y Modelos de utilidad, articles 155-157.

FI: Tavaramerkkilaki (legge sui marchi) (7/1964);

legge sugli avvocati autorizzati specializzati in proprietà industriale (22/2014); e

Laki kasvinjalostajanoikeudesta (legge sul diritto di costitutore) 1279/2009; Mallioikeuslaki (legge sui disegni registrati) 221/1971.

HU: Atto XXXII del 1995 sugli avvocati specializzati in diritto brevettuale.

IE: le sezioni 85 e 86 della legge sui marchi del 1996, come modificata;

la norma 51 del regolamento sui marchi del 1996, come modificato;

le sezioni 106 e 107 della legge sui marchi del 1992, come modificata; e

il regolamento sul registro dei consulenti in materia di brevetti, S.I. 580 del 2015.

LT: legge sui marchi, del 10 ottobre 2000, n. VIII-1981;

legge sui disegni, del 7 novembre 2002, n. IX-1181;

legge sui brevetti, del 18 gennaio 1994, n. I-372;

legge sulla tutela giuridica delle topografie di prodotti a semiconduttori, del 16 giugno 1998; e

regolamento sugli avvocati specializzati in diritto brevettuale, approvato per ordine del governo della Repubblica di Lituania il 20 maggio 1992, n. 362 (modificato da ultimo l'8 novembre 2004, n. 1410).

PT: decreto-legge 15/95, modificato dalla legge 17/2010, dalla Portaria n. 1200/2010, articolo 5, e Portaria n. 239/2013; e

legge 9/2009.

SI: Zakon o industrijski lastnini (legge sulla proprietà industriale), Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 100/13 (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 51/06 –testo consolidato ufficiale e 100/13).

c) Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 8621 diversi dai servizi di revisione contabile, 86213, 86219, 86220)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **AT:** la quota di capitale e i diritti di voto di esperti contabili, addetti alla tenuta dei libri contabili stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese di origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE (CPC 862).

In **FR:** la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili da parte di un prestatore di servizi straniero è subordinata a una decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministro degli Affari esteri. La prestazione può avvenire soltanto attraverso SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), AGC (Association de gestion et comptabilité) o SCP (Société civile professionnelle) (CPC 86213, 86219, 86220).

In **IT:** per la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili è necessaria l'iscrizione all'albo professionale, per la quale sono previsti la residenza o il domicilio professionale (CPC 86213, 86219, 86220).

Per quanto riguarda gli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

A **CY:** l'accesso è limitato alle persone fisiche. È prescritta l'autorizzazione ed è subordinata alla verifica della necessità economica. Criterio principale: situazione occupazionale nel sottosettore. Sono ammesse le associazioni di professionisti (società di persone) costituite da persone fisiche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **SI:** per fornire servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86213, 86219, 86220) è prescritto lo stabilimento nell'Unione europea.

Misure:

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4; e

Bilanzbuchhaltungsgesetz (BibuG), BGBl. I Nr. 191/2013, §§ 7, 11, 28.

CY: legge 42(I)/2009.

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, articles 3, 7, 7 ter, 7 quinquies, 27 et 42 bis.

IT: decreto legislativo 139/2005; e

legge 248/2006.

SI: legge sulla revisione contabile (ZRev-2), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 65/2008;

legge sulle società (ZGD-1), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 42/2006; e

legge relativa ai servizi nel mercato interno, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 21/10.

d) Servizi di revisione contabile (CPC – 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

nell'**UE**: le autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea possono riconoscere l'equivalenza delle qualifiche di un revisore contabile cittadino del Giappone o di un paese terzo per abilitarlo all'esercizio della professione di revisore legale dei conti nell'Unione europea a condizione che vi sia reciprocità (CPC 8621).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **BG**: si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **SK**: solo un'impresa in cui almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini slovacchi o a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea può essere autorizzata a effettuare revisioni contabili nella Repubblica slovacca.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **AT**: la quota di capitale e i diritti di voto di revisori contabili stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese di origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE.

In **DE**: le società di revisione contabile («Wirtschaftsprüfungsgesellschaften») possono adottare soltanto forme giuridiche ammissibili nell'Unione europea o nel SEE. Le società in nome collettivo e le società in accomandita possono essere riconosciute come «Wirtschaftsprüfungsgesellschaften» se sono registrate come società commerciali nel registro delle imprese sulla base della loro attività fiduciaria, art. 27 WPO. I revisori contabili di paesi terzi iscritti in conformità dell'articolo 134 del WPO possono tuttavia effettuare la revisione legale dei bilanci d'esercizio o fornire i bilanci consolidati di una società avente la propria sede centrale al di fuori dell'Unione europea i cui valori mobiliari sono offerti alla negoziazione in un mercato regolamentato.

In **DK**: la prestazione di servizi di revisione legale dei conti richiede l'approvazione in qualità di revisore contabile danese. Per l'approvazione è prescritta la residenza in uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE. I diritti di voto nelle imprese di revisione contabile autorizzate e nelle imprese di revisione contabile non autorizzate in virtù del regolamento che applica l'ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili non possono eccedere il 10 % dei diritti di voto.

In **FI**: è prescritta la residenza nel SEE per almeno uno dei revisori contabili di una società a responsabilità limitata finlandese e delle società che hanno l'obbligo di effettuare una revisione dei conti. Un revisore dei conti deve essere un revisore contabile abilitato in loco o una società di revisione contabile abilitata in loco.

In **FR**: per le revisioni legali dei conti la prestazione può avvenire attraverso società di qualsiasi forma eccetto SNC (Société en nom collectif) e SCS (Société en commandite simple).

In **HR**: la revisione contabile può essere svolta solo da persone giuridiche stabilite in Croazia o da persone fisiche residenti in Croazia.

In **SE**: solo i revisori contabili abilitati in Svezia e le società di revisione contabile registrate in Svezia possono prestare servizi di revisione legale; è prescritta la residenza nel SEE o in Svizzera. I titoli «revisore abilitato» e «revisore autorizzato» possono essere utilizzati esclusivamente da revisori contabili abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori contabili di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono certificati o abilitati devono essere residenti nel SEE, salvo altrimenti disposto per un caso specifico dallo Stato o da un'autorità pubblica nominata dallo Stato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **ES**: per i revisori legali dei conti sé prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. La presente riserva non si applica alla revisione contabile di società non dell'UE quotate in un mercato regolamentato spagnolo.

Per quanto riguarda gli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

a **CY**: l'accesso è limitato alle persone fisiche. L'autorizzazione è prescritta ed è subordinata alla verifica della necessità economica. Criterio principale: situazione occupazionale nel sottosettore. Sono ammesse le associazioni di professionisti (società di persone) costituite da persone fisiche.

in **PL**: per prestare servizi di revisione contabile è prescritto lo stabilimento nell'Unione europea. Si applicano prescrizioni relative alla forma giuridica.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: è prescritta una sede in Belgio in cui sia svolta l'attività professionale e siano conservati gli atti, i documenti e la relativa corrispondenza; è inoltre prescritto che almeno un amministratore o un dirigente della società sia revisore contabile abilitato.

In **SI**: è richiesta la presenza commerciale. Una società di revisione contabile di un paese terzo può detenere quote o associarsi a una società di revisione contabile slovena a condizione che le società di revisione contabile slovene possano, in base alla legge del paese nel quale la società di revisione contabile del paese terzo è costituita, detenere partecipazioni o formare partenariati con una società di revisione contabile in tale paese. È prescritta la residenza permanente in Slovenia per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione di una società di revisione contabile con sede in Slovenia.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **IT**: per la prestazione di servizi contabili da parte di una persona fisica è prescritta la residenza.

In **LT**: per la prestazione di servizi contabili è prescritto lo stabilimento nel SEE.

Misure:

UE: direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio; e

direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.

AT: Wirtschaftstreuhändergesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4

BE: legge del 22 luglio 1953 che crea un istituto dei revisori contabili delle imprese e organizza la supervisione pubblica della professione di revisore contabile delle imprese, coordinata il 30 aprile 2007.

BG: legge sulla revisione finanziaria indipendente.

CY: legge sui revisori contabili e sulla revisione obbligatoria dei conti annuale e dei conti consolidati del 2009 (legge 42(I)/2009, modificata dalla legge 163(I) del 2013.

DE: Handelsgesetzbuch, HGB, (codice di diritto commerciale) e Wirtschaftsprüferordnung, WPO, (regolamento sugli esperti contabili).

DK: Revisorloven (legge danese sui revisori dei conti abilitati e sulle imprese di revisione dei conti), legge n. 468, del 17 giugno 2008

ES: Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas (nuova legge sulla revisione contabile: legge 22/2015 sui servizi di revisione contabile).

FI: Tilintarkastuslaki (legge sulla revisione contabile) (459/2007), legge settoriale che prescrive l'impiego di revisori contabili abilitati localmente.

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, articles 3, 7, 7 ter, 7 quinquies, 27 et 42 bis.

HR: legge sulla revisione contabile (GU 146/05, 139/08, 144/12), articolo 3

IT: decreto legislativo 58/1998, articoli 155, 158 e 161

decreto del Presidente della Repubblica 99/1998; e

decreto legislativo 39/2010, articolo 2.

LT: legge sulla revisione dei conti, del 15 giugno 1999, n. VIII -1227 (aggiornamento del 3 luglio 2008, n. X-1676)

PL: legge dell'11 maggio 2017 sui revisori legali dei conti, sulle società di revisione dei conti e sulla vigilanza pubblica, Gazzetta ufficiale del 2017, voce 1089.

SE: Revisorslagen (legge sui revisori contabili) (2001:883)

Revisionslag (legge sulla revisione contabile) (1999:1079)

Aktiebolagslagen (legge sulle società) (2005:551),

Lag om ekonomiska föreningar (legge sulle cooperative a carattere economico) (1987:667); e

altre misure che regolano i requisiti per avvalersi di revisori abilitati

SI: Legge sulla revisione contabile (ZRev-2), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 65/2008; e

legge sulle società (ZGD-1), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 42/2006

SK: legge n. 423/2015 sulla revisione legale dei conti.

e) **Servizi di consulenza fiscale (CPC 863, esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza giuridica in materia fiscale che rientrano nei servizi giuridici).**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **AT:** la quota di capitale e i diritti di voto di consulenti fiscali stranieri, abilitati a norma della legge del loro paese di origine, in un'impresa austriaca non possono superare il 25 %. Il prestatore di servizi deve disporre di un ufficio o di una sede professionale nel SEE.

In **BG:** per i consulenti fiscali è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

A **CY:** l'accesso è limitato alle persone fisiche. L'autorizzazione è prescritta ed è subordinata alla verifica della necessità economica. Criterio principale: situazione occupazionale nel sottosettore. Sono ammesse le associazioni di professionisti (società di persone) costituite da persone fisiche.

In **FR:** prestazione soltanto attraverso SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions) o SCP (Société civile professionnelle).

In **IT:** è prescritto il requisito della residenza.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **HU:** per la prestazione di servizi di consulenza fiscale, se prestati da una persona fisica che si trova nel territorio dell'Ungheria, è prescritta la residenza nel SEE..

Misure:

AT: Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (legge sugli esperti contabili e sui consulenti fiscali, BGBl. I Nr. 58/1999), § 12, § 65, § 67, § 68 (1) 4.

BG: legge sulla contabilità;

legge sulla revisione finanziaria indipendente;

legge sulle imposte sul reddito delle persone fisiche e

legge sulle imposte sul reddito delle società.

CY: legge 42(I)/2009.

FR: Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945, articles 3, 7, 7 ter, 7 quinquies, 27 et 42 bis.

HU: legge XCII del 2003 sulle norme in materia fiscale e

decreto del ministro dell'Economia nazionale n. 45/2017 sulla registrazione e la formazione periodica dei consulenti fiscali, degli esperti fiscali e degli esperti fiscali abilitati.

IT: decreto legislativo 139/2005 e

legge 248/2006.

f) **Servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8671, 8672, 8673, 8674)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **FR:** un architetto può stabilirsi in Francia per prestare servizi di architettura solo utilizzando una delle seguenti forme giuridiche (su base non discriminatoria): SA e SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée), EURL (Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), SCP (en commandite par actions), SCOP (Société coopérative et participative), SELARL (société d'exercice libéral à responsabilité limitée), SELAFA (société d'exercice libéral à forme anonyme), SELAS (société d'exercice libéral par actions simplifiée) o SAS (Société par actions simplifiée), o individualmente o come socio di uno studio di architettura (CPC 8671).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG:** per i progetti architettonici e ingegneristici di rilevanza nazionale o regionale gli investitori stranieri devono associarsi agli investitori locali o operare in qualità di subappaltatori di investitori locali (CPC 8671, 8672, 8673). Il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. Per i servizi urbanistici e di paesaggistici (CPC 8674) è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE.

A **CY:** per la prestazione di servizi di architettura e pianificazione urbanistica, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) si applicano le condizioni della cittadinanza e della residenza.

In **HU:** per la prestazione dei servizi seguenti, se prestati da una persona fisica che si trova nel territorio dell'Ungheria, è prescritta la residenza: servizi di architettura, servizi di ingegneria (applicabile solo a tirocinanti laureati), servizi integrati di ingegneria e paesaggistici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **CZ:** è prescritta la residenza nel SEE.

In **HR:** un progetto elaborato da un architetto, da un urbanista o da un ingegnere straniero deve essere convalidato da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per accertarne la conformità alla normativa croata (CPC 8671, 8672, 8673, 8674).

In **IT:** per la prestazione di servizi architettonici e ingegneristici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) è prescritta l'iscrizione all'albo professionale la quale prevede la residenza o il domicilio professionale/indirizzo aziendale.

In **SK:** per la prestazione di servizi architettonici e ingegneristici (CPC 8671, 8672, 8673, 8674) è prescritta l'iscrizione all'albo professionale la quale prevede la residenza nel SEE.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **BE:** la prestazione di servizi architettonici comprende il controllo sull'esecuzione dei lavori (CPC 8671, 8674). Gli architetti stranieri abilitati nei paesi ospitanti e che intendono esercitare la loro professione su base occasionale in Belgio sono tenuti a ottenere l'autorizzazione preventiva dal consiglio dell'ordine nell'area geografica in cui intendono esercitare la loro attività.

Misure:

BE: legge del 20 febbraio 1939 relativa alla tutela del titolo della professione di architetto; e

legge del 26 giugno 1963 che istituisce l'Ordine degli architetti, regolamento deontologico del 16 dicembre 1983 stabilito dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti (approvato dall'articolo 1 dell'A.R. del 18 aprile 1985, M. B. dell'8 maggio 1985).

BG: legge sullo sviluppo territoriale;

legge sull'albo dei costruttori; e

legge sull'albo degli architetti e degli ingegneri esperti nella concezione dello sviluppo di progetti.

CY: legge 41/1962;

legge 224/1990; e

legge 29(i)2001.

CZ: legge n. 360/1992, Racc., sulla professione di architetti, ingegneri e tecnici autorizzati nel settore delle costruzioni di edifici.

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales;

Décret 95-129 du 2 février 1995 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société en participation;

Décret 92-619 du 6 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun de la profession d'architecte sous forme de société d'exercice libéral à responsabilité limitée SELARL, société d'exercice libéral à forme anonyme SELAFA, société d'exercice libéral en commandite par actions SELCA; e

Loi 77-2 du 3 janvier 1977, articoli 12, 13 e 14.

HR: legge sulle attività degli studi di architettura e di ingegneria nel settore dei piani regolatori e della costruzione (GU 152/08, 49/11, 25/13); e

legge sul piano regolatore del 12 dicembre 2013 (011-01/13-01/291).

HU: legge LVIII del 1996 sugli ordini professionali degli architetti e degli ingegneri.

IT: regio decreto 2537/1925, regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto; legge 1395/1923; e

decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 328/2001.

SK: legge 138/1992 sugli architetti e sugli ingegneri, articoli 3, 15, 15 bis, 17 bis e 18 bis.

Riserva n. 3 - Servizi professionali (professioni del settore sanitario e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici)

Settore – sottosettore:	servizi professionali – servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici; ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico; servizi veterinari; vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici; altri servizi prestati da farmacisti
Classificazione industriale:	CPC 9312, 93191, 932, 63211
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo:	UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Servizi medici, dentistici e ostetrici e servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (CPC 852, 9312, 93191)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **IT:** i professionisti stranieri possono prestare servizi psicologici se in possesso della cittadinanza dell'Unione europea e in base al principio di reciprocità (parte di CPC 9312).

Misure:

IT: legge 56/1989 sulla professione di psicologo.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a **CY:** per la prestazione di servizi medici, dentistici, ostetrici e prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico sono prescritte la cittadinanza e la residenza cipriote.

Misure:

CY: registrazione della legge sui medici (capo 250);

registrazione della legge sui dentisti (capo 249);

legge 75(II)/2013 – Podologi;

legge 33(II)/2008 – Fisica medica;

legge 34(II)/2006 – Terapisti occupazionale;

legge 9(II)/1996 – Tecnici dentisti;

legge 68(II)/1995 – Psicologi;

legge 16(II)/1992; legge 23(II)/2011 – Radiologi, radioterapisti;

legge 31(II)/1996 – Dietologi/nutrizionisti;

legge 140/1989 – Fisioterapisti e

legge 214/1988 – Personale infermieristico.

In **DE** (si applica anche a livello amministrativo regionale): possono essere imposte restrizioni geografiche all'iscrizione all'albo, che si applicano sia ai cittadini tedeschi che a quelli di paesi terzi.

I medici (compresi gli psicologi, gli psicoterapeuti e i dentisti) devono registrarsi presso le associazioni regionali di medici o dentisti delle assicurazioni sanitarie obbligatorie (kassenärztliche or zahnärztliche Vereinigungen) se desiderano trattare pazienti assicurati presso l'assicurazione sanitaria obbligatoria. Questa iscrizione può essere soggetta a restrizioni quantitative basate sulla distribuzione regionale dei medici. Per i dentisti tale restrizione non si applica. La registrazione è necessaria solo per i medici che fanno parte del sistema sanitario pubblico. Possono esservi restrizioni non discriminatorie sulla forma giuridica di stabilimento richiesta per prestate tali servizi (§ 95 SGB V).

Per i servizi medici, dentistici e ostetrici l'accesso è limitato alle sole persone fisiche. Può applicarsi il requisito dello stabilimento.

La telemedicina può essere prestata soltanto nel contesto di un trattamento primario che comporta la previa presenza fisica di un medico. Il numero di prestatori di servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) può essere limitato per garantire l'interoperabilità, la compatibilità e le norme di sicurezza necessarie. Si applica in maniera non discriminatoria (CPC 9312, 93191).

Misure:

Bundesärzteordnung (regolamento federale sui medici);

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde;

Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (legge sulla prestazione di servizi di psicoterapia del 16.7.1998);

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung;

Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers;

Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege;

§ 7 Absatz 3 Musterberufordnung fuer Aerzte (modello tedesco di codice deontologico medico);

§95,§ 99 e segg. SGB V (codice della previdenza sociale n. V), assicurazioni sanitarie obbligatorie;

§ 1 Absatz 2 e Absatz 5 Hebammengesetz (codice delle ostetriche), § 291b SGB V (Libro sulla sicurezza sociale n. V) sui prestatori di servizi sanitari elettronici;

Heilberufekammergesetz des Landes Baden-Württemberg in der Fassung del 16. 03. 1995, GBl. BW of 17.05.1995 S. 314);

Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz — HKaG) in Bayern del 6.2.2002 (BAY GVBl 2002, pag. 42);

Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendpsychotherapeuten (Berliner Kammergesetz) del 04.09.1978 (Berliner GVBl. pag. 1937, rev. pag. 1980);

§ 31 Heilberufsgesetz Brandenburg (HeilBerG) del 28.04.2003;

Bremisches Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz - HeilBerG) del 12.05.2005;

§ 29 Heilberufsgesetz (HeilBG NRW) del 09.05.2000;

§ 20 Heilberufsgesetz (HeilBG Rheinland-Pfalz) del 07.02.2003;

Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) del 24.05.1994 (SächsGVBl. pag. 935);

Gesetz über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/ Ärztinnen, Zahnärzte/ Zahnärztinnen, psychologischen Psychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten/-psychotherapeutinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz - SHKG) del 19.11.2007; e

Thüringer Heilberufegesetz del 29. Januar 2002 (GVBl 2002, 125).

b) **Servizi veterinari (CPC 932)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

in **PL**: Per praticare la professione di chirurgo veterinario sul territorio polacco, i cittadini di paesi terzi devono superare un esame in lingua polacca organizzato dall'Ordine polacco dei chirurghi veterinari.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FR**: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE con possibilità di deroga in caso di reciprocità. Le forme giuridiche a disposizione di una società che presta servizi veterinari sono limitate a tre tipi di società: SEP (société en participation), SCP (Société civile professionnelle); e SEL (société d'exercice libéral).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a **CY**: per la prestazione di servizi veterinari sono prescritte la cittadinanza e la residenza.

In **EL**: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera.

In **ES**: per la pratica della professione sono prescritte l'adesione a un'associazione professionale e la cittadinanza dell'Unione europea con possibilità di deroga in caso di accordo professionale bilaterale. La prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

In **HR**: solo le persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea ai fini dello svolgimento dell'attività veterinaria possono prestare servizi veterinari transfrontalieri nella Repubblica di Croazia. Solo di cittadini dell'Unione europea possono stabilire un ambulatorio veterinario nella Repubblica di Croazia.

In **HU**: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta l'adesione all'Ordine dei veterinari ungheresi la quale prevede la cittadinanza di uno Stato membro del SEE. L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criterio principale: condizioni del mercato del lavoro nel settore in questione.

Per quanto riguarda gli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **CZ**: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la presenza fisica sul territorio.

In **DE** (si applica anche a livello amministrativo regionale): la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche. La telemedicina può essere prestata soltanto nel contesto di un trattamento primario che comporta la previa presenza fisica di un veterinario.

In **DK** e **NL**: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

In **IE**: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

In **IT** e **PT**: per la prestazione di servizi veterinari è prescritta la residenza.

In **LV**: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

In **SI**: solo le persone fisiche e giuridiche stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea ai fini dello svolgimento dell'attività veterinaria possono prestare servizi veterinari transfrontalieri nella Repubblica di Slovenia.

In **SK**: per l'iscrizione all'albo professionale, necessaria per l'esercizio della professione, è prescritta la residenza nel SEE. La prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche.

In **UK**: la prestazione dei servizi veterinari è riservata alle persone fisiche o alle società di persone. Per eseguire interventi di chirurgia veterinaria è prescritta la presenza fisica. Gli interventi di chirurgia veterinaria sono riservati a chirurghi veterinari membri del collegio reale dei medici veterinari (RCVS).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **AT**: solo i cittadini del SEE possono prestare servizi veterinari. Si deroga alla prescrizione della cittadinanza per i cittadini di uno Stato non membro del SEE qualora vi sia un accordo con detto Stato non membro del SEE e l'Unione europea che preveda il trattamento nazionale per quanto riguarda gli investimenti e gli scambi transfrontalieri di servizi veterinari.

Misure:

AT: Tierärztegesetz (legge sulla medicina veterinaria), BGBl. Nr. 16/1975, §3 (2) 3

CY: legge 169/1990.

CZ: legge n. 166/1999 Racc. (legge sulla medicina veterinaria), §58-63, 39; e

legge n. 381/1991 Racc. (sull'ordine dei veterinari della Repubblica ceca), paragrafo 4.

DE: codice federale per la professione veterinaria (Bundes- Tierärzteordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. November 1981 (BGBl. I S. 1193)).

Livello regionale:

leggi sugli ordini della professione medica dei Land (Heilberufs- und Kammergesetze der Länder) e (basati su queste) Baden-Württemberg, Gesetz über das Berufsrecht und die Kammern der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten sowie der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz — HBKG) in der Fassung vom 16.03.1995

Bayern, Gesetz über die Berufsausübung, die Berufsvertretungen und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufe-Kammergesetz - HKaG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.02.2002;

Berlin, Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Berliner Kammergesetz) in der Fassung vom 04.09.1978 (GVBl. S. 1937);

Brandenburg, Heilberufsgesetz (HeilBerG) vom 28.04.2003 (GVBl.I/03, Nr. 07, S.126);

Bremen, Gesetz über die Berufsvertretung, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Tierärzte und Apotheker (Heilberufsgesetz - HeilBerG) vom 12.05.2005, (Brem. GBl. S. 149);

Hamburg, Hamburgisches Kammergesetz für die Heilberufe (HmbKGH) vom 14.12.2005 zum Ausgangs- oder Titeldokument (HmbGVBl. 2005, S. 495);

Hessen, Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker, Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Heilberufsgesetz) in der Fassung vom 07.02.2003;

Mecklenburg-Vorpommern, Heilberufsgesetz (HeilBerG) vom 22.01.1993 (GVBl. M-V 1993, S. 62);

Niedersachsen, Kammergesetz für die Heilberufe (HKG) in der Fassung vom 08.12.2000;

Nordrhein-Westfalen, Heilberufsgesetz NRW (HeilBerg) vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. 2000 S. 403ff.);

Rheinland-Pfalz, Heilberufsgesetz (HeilBG) vom 20.10.1978;

Saarland, Gesetz Nr. 1405 über die öffentliche Berufsvertretung, die Berufspflichten, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte/Ärztinnen, Zahnärzte/Zahnärztinnen, Tierärzte/Tierärztinnen und Apotheker/Apothekerinnen im Saarland (Saarländisches Heilberufekammergesetz - SHKG) vom 11.03.1998;

Sachsen, Gesetz über Berufsausübung, Berufsvertretungen und Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, Apotheker sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten im Freistaat Sachsen (Sächsisches Heilberufekammergesetz – SächsHKaG) vom 24.05.1994;

Sachsen-Anhalt, Gesetz über die Kammern für Heilberufe Sachsen-Anhalt (KGHB-LSA) vom 13.07.1994 (GVBl. LSA 1994, S. 832);

Schleswig-Holstein, Gesetz über die Kammern und die Berufsgerichtsbarkeit für die Heilberufe (Heilberufekammergesetz - HBKG) vom 29. Februar 1996;

Thüringen, Thüringer Heilberufegesetz (ThürHeilBG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.01.2002 (GVBl 2002, S. 125); e

codici di condotta professionale dell'Ordine dei medici veterinari (Berufsordnungen der Kammern):

DK: legge n. 1149, del 12 settembre 2015, sui chirurghi veterinari.

EL: decreto presidenziale 38/2010, decisione ministeriale 165261/IA/2010 (Gazzetta ufficiale 2157/B).

ES: Real Decreto 126/2013, de 22 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos Generales de la Organización Colegial Veterinaria Española; articoli 62 e 64.

FR: Code rural et de la pêche maritime articles L241-1; L241-2; L241-2-1.

HR: legge sulla medicina veterinaria (GU 41/07, 55/11), articoli 89 e 106.

HU: legge CXXVII del 2012 sull'Ordine dei veterinari ungheresi e sulle condizioni e le modalità di prestazione dei servizi veterinari.

IE: Veterinary Practice Act 2005.

IT: decreto legislativo C.P.S. 233/1946, articoli 7-9; e

decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 221/1950, paragrafo 7.

LV: legge sui medicinali veterinari.

NL: Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 (WUD).

PL: legge del 21 dicembre 1990 sulla professione di veterinario e gli Ordini dei chirurghi veterinari.

PT: decreto-legge 368/91 (statuto dell'associazione professionale veterinaria).

SI: Pravilnik o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (norme sul riconoscimento delle qualifiche professionali dei veterinari), Uradni list RS, št. 71/2008, 7/2011, 59/2014 in 21/2016, legge sui servizi nel mercato interno GU RS n. 21/2010.

SK: legge 442/2004 sui veterinari privati e sull'ordine dei medici veterinari, articolo 2.

UK: legge sui chirurghi veterinari (1966).

c) **Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in **AT:** la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia. Per la conduzione di una farmacia è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera. Per i locatari e i gestori di una farmacia è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **EL:** per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza dell'Unione europea.

In **FR**: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera. Può essere autorizzato lo stabilimento di farmacisti stranieri entro quote stabilite di anno in anno.

in **HU**: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

a **CY**: per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici e altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211) è prescritta la cittadinanza.

In **DE**: per ottenere una licenza per l'esercizio della professione di farmacista o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è prescritta la residenza. I cittadini di altri paesi o le persone che non hanno superato in Germania l'esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni. Il numero totale di farmacie pro capite è limitato a una farmacia e fino a un massimo di tre succursali. Solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.

In **EL**: solo le persone fisiche abilitate all'esercizio della professione di farmacista e le società fondate da persone abilitate all'esercizio della professione di farmacista sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.

In **FR**: l'apertura di una farmacia deve essere autorizzata e la presenza commerciale, anche con vendita a distanza di prodotti medicinali al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione, deve assumere esclusivamente una delle forme consentite dal diritto interno su base non discriminatoria: anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions (SEL), société en noms collectifs (SNC) oppure SARL.

In **IT**: l'esercizio della professione è consentito solo alle persone fisiche iscritte all'albo e alle persone giuridiche sotto forma di società di persone in cui ogni socio deve essere un farmacista iscritto all'albo. Per l'iscrizione all'albo professionale dei farmacisti è prescritta la cittadinanza o la residenza in uno Stato membro dell'Unione europea e l'esercizio della professione in Italia. I cittadini stranieri in possesso delle necessarie qualifiche possono iscriversi se sono cittadini di un paese con il quale l'Italia ha stipulato un accordo speciale che autorizza l'esercizio della professione, a condizione di reciprocità (d. lgs. CPS 233/1946 articoli 7-9 e D.P.R. 221/1950, paragrafi 3 e 7). Le assegnazioni di farmacie, nuove o vacanti, avvengono mediante concorso pubblico al quale possono partecipare solo i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea iscritti all'albo dei farmacisti.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **ES**: solo le persone fisiche, abilitate alla professione di farmacista, sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici. Ciascun farmacista non può ottenere più di una licenza.

In **ES, HR, HU, IT e PT**: l'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e condizioni di densità nella zona.

In **LU**: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.

A **MT**: il rilascio delle licenze per le farmacie è soggetto a restrizioni specifiche. Nessuna persona può avere più di una licenza a suo nome in una città o in un comune [articolo 5, paragrafo 1, dei regolamenti sulle licenze per le farmacie (LN279/07)], salvo nel caso in cui non vi siano ulteriori domande per una tale città o tale comune [articolo 5, paragrafo 2, dei regolamenti sulle licenze per le farmacie (LN279/07)].

In **PT**: nelle società commerciali il cui capitale è rappresentato da azioni, queste devono essere nominative. Nessuno può detenere o esercitare allo stesso tempo, direttamente o indirettamente, la proprietà, la gestione o l'amministrazione di più di quattro farmacie.

In **SI**: la rete di farmacie in Slovenia consiste di farmacie pubbliche, di proprietà dei comuni, e di farmacie private, assegnate in concessione, il cui socio di maggioranza deve essere un farmacista di professione. La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione è vietata.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale:

in **LV**: al fine di avviare l'esercizio di una farmacia in proprio, un farmacista o assistente farmacista straniero formatosi in uno Stato non membro dell'Unione europea o del SEE deve lavorare per almeno un anno in una farmacia sotto la supervisione di un farmacista.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG** e **EE**: la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e medicali specifici al pubblico può essere effettuata solo attraverso una farmacia.

In **BG**: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata. Per i farmacisti è prescritta la residenza permanente. I gestori di farmacie devono essere in possesso di una qualifica di farmacista e possono gestire solo una farmacia in cui lavorino personalmente. Il numero di farmacie di proprietà di una singola persona è soggetto a quote.

In **EE**: sono vietate la vendita per corrispondenza di medicinali e la consegna per posta o servizio di posta espressa di medicinali ordinati via Internet. L'autorizzazione allo stabilimento è subordinata a una verifica della necessità economica. Criterio principale: condizioni di densità nella zona.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **SK**: per ottenere una licenza per l'esercizio della professione di farmacista o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è prescritta la residenza.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **DK**: solo le persone fisiche che hanno ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista dall'autorità danese per i medici e i servizi sanitari sono autorizzate a prestare servizi al pubblico di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici.

Misure:

AT: Apothekengesetz (legge sulle farmacie), RGBL. Nr. 5/1907 e successive modifiche, §§ 3, 4, 12; Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali), BGBl. n. 185/1983, come modificata, articoli 57, 59, 59 bis; e

Medizinproduktegesetz (legge sui prodotti medicali), BGBl. n. 657/1996, come modificata, § 99.

BG: legge sui medicinali per la medicina umana, articoli 146, 161, 195, 222 e 228.

CY: legge sui prodotti farmaceutici e i veleni (capo 254).

DE: § 2 paragrafo 2, § 11a Apothekengesetz (legge tedesca sulle farmacie);

§§ 43 paragrafo 1, 73 paragrafo 1 n. 1a, Arzneimittelgesetz (legge tedesca sui medicinali); e

§ 11 Abs. 2 und 3 Medizinproduktegesetz, Verordnung zur Regelung der Abgabe von Medizinprodukten.

DK: Apotekerloven (legge danese sulle farmacie) LBK n. 1040 del 3/9/14.

EE: Ravimiseadus (legge sui medicinali), RT I 2005, 2, 4; § 29 (2); e Tervishoiuteenuse korraldamise seadus (legge sull'organizzazione dei servizi sanitari, RT I 2001, 50, 284).

EL: legge 5607/1932, modificata dalle leggi 1963/1991 e 3918/2011.

ES: Ley 16/1997, de 25 de abril, de regulación de servicios de las oficinas de farmacia (legge 16/1997, del 25 aprile, che regola i servizi delle farmacie), articoli 2 e 3.1; e

Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios (Ley 29/2006).

FR: Code de la santé publique, articles L4221-1, L4221-13, L5125-10; e

Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, modifiée par les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008 (legge 90-1258 relativa all'esercizio, sotto forma di società, delle professioni liberali) e Lois 2011-331 du 28 mars 2011 et 2015-990 du 6 août 2015.

HR: legge sull'assistenza sanitaria (GU 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12).

HU: legge XCVIII del 2006 sulle disposizioni generali relative alla fornitura affidabile ed economicamente fattibile di medicinali e ausili medici e sulla distribuzione dei medicinali.

IT: legge 362/1991, articoli 1, 4, 7 e 9;

decreto legislativo CPS 233/1946, articoli 7-9; e

decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 221/1950, paragrafi 3 e 7).

LU: Loi du 4 juillet 1973 concernant le régime de la pharmacie (annex a043);

Règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annex a041); e

Règlement grand-ducal du 11 février 2002 modifiant le règlement grand-ducal du 27 mai 1997 relatif à l'octroi des concessions de pharmacie (annex a017).

LV: legge sulle farmacie, s. 38.

MT: regolamento relativo alle licenze per farmacie (LN279/07) emesso a norma della legge sui prodotti medicinali (cap. 458).

PT: decreto-legge 307/2007, articoli 9, 14 e 15; e

ordinanza 1430/2007.

SI: legge sui servizi farmaceutici (GU del RS n. 85/2016); e

legge sui prodotti medicinali (GU del RS n. 17/2014).

SK: legge 362/2011 sui farmaci e sui prodotti medicali, articolo 35 bis; e

legge 578/2004 sui prestatori di servizi sanitari, sui dipendenti medici e sull'organizzazione professionale.

Riserva n. 4 – Servizi di ricerca e sviluppo

Settore – sottosettore: servizi di ricerca e sviluppo (R&S)

Classificazione industriale: CPC 851, 853

Tipo di riserva: accesso al mercato
trattamento nazionale

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

l'UE: per i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati dall'Unione europea a livello di Unione europea possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e a persone giuridiche dell'Unione europea aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione europea (CPC 851, 853).

Per i servizi di R&S finanziati con fondi pubblici che beneficiano di finanziamenti erogati da uno Stato membro, possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in questione e a persone giuridiche dello Stato membro in questione aventi la sede centrale in tale Stato membro (CPC 851, 853).

La presente riserva lascia impregiudicata l'esclusione degli appalti di una parte o delle sovvenzioni di cui all'articolo 8.14, paragrafo 2, lettere c) ed e), e all'articolo 8.12, paragrafi 5 e 6.

Misure:

UE: tutti i programmi quadro per la ricerca o l'innovazione dell'Unione europea attualmente vigenti e futuri, compresi le norme di partecipazione a Orizzonte 2020 e i regolamenti riguardanti le iniziative tecnologiche congiunte (ITC), le decisioni ex articolo 185 e l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT), nonché i programmi di ricerca nazionali, regionali o locali vigenti e futuri.

Riserva n. 5 – Servizi immobiliari

Settore – sottosettore:	servizi immobiliari
Classificazione industriale:	CPC 821, 822
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo:	UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a **CY**: per la prestazione di servizi immobiliari si applicano le condizioni della cittadinanza e della residenza.

in **CZ**: la licenza necessaria alla prestazione di servizi immobiliari è subordinata alla prescrizione della residenza nella Repubblica ceca per le persone fisiche e dello stabilimento per le persone giuridiche.

In **PT**: per le persone fisiche è prescritta la residenza nel SEE. per le persone giuridiche è prescritta la costituzione in società nel SEE.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **DK**: per quanto riguarda la prestazione di servizi immobiliari da parte di una persona fisica che si trova sul territorio della Danimarca, possono utilizzare il titolo di «agente immobiliare» solo gli agenti immobiliari autorizzati. Sono agenti immobiliari autorizzati le persone fisiche ammesse al registro degli agenti immobiliari dell'autorità danese per il commercio. La legge impone che il richiedente sia residente danese o un residente dell'Unione europea, del SEE o della Svizzera.

La legge sulla compravendita immobiliare è applicabile soltanto nel caso in cui i servizi immobiliari siano prestati a consumatori e non è applicabile alla locazione immobiliare (CPC 822).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **HR**: per la prestazione di servizi immobiliari è prescritta la presenza commerciale.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in **SI**: nella misura in cui il Giappone consente ai cittadini e alle imprese della Slovenia di prestare servizi di agente immobiliare, la Slovenia consentirà ai cittadini e alle imprese del Giappone di prestare servizi di agente immobiliare alle stesse condizioni, posto che vengano rispettate le seguenti prescrizioni: abilitazione ad operare in qualità di agente immobiliare nel paese di origine, presentazione del casellario giudiziale e iscrizione nel registro degli agenti immobiliari presso il competente ministero (sloveno).

Misure:

CY: legge 71(1)/2010 sugli agenti immobiliari.

CZ: legge sulle licenze commerciali.

DK: Lov om omsætning af fast ejendom, 2014 (Tlegge sulla vendita immobiliare).

HR: legge sull'intermediazione immobiliare (GU 107/07 e 144/12), articolo 2.

PT: decreto-legge 211/2004 (articoli 3 e 25), modificato e ripubblicato dal decreto-legge 69/2011.

SI: legge sulle agenzie immobiliari.

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese

Settore – sottosettore:	servizi alle imprese - servizi di noleggio o leasing senza operatori servizi correlati alla consulenza gestionale; servizi tecnici di prova e analisi; servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica; servizi connessi all'agricoltura; servizi di sicurezza; servizi di collocamento; servizi di traduzione e interpretazione e altri servizi alle imprese
-------------------------	---

Classificazione industriale:	ISIC Rev. 37, parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, 831, parte di 85990, 86602, 8675, 8676, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209, 87901, 87902, 87909, 88, parte di 893
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo:	UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Servizi di noleggio o leasing senza operatore (CPC 83103, CPC 831)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **SE**: perché una nave possa battere la bandiera svedese, deve essere dimostrata una prevalente influenza operativa svedese, qualora la nave sia in parte di proprietà straniera. Per prevalente influenza operativa svedese si intende che l'esercizio della nave è ubicato in Svezia. Le navi straniere possono ottenere un'esenzione da tale regola qualora siano prese a noleggio o in leasing da una persona giuridica svedese mediante contratti di noleggio a scafo nudo. Per ottenere un'esenzione, il contratto di noleggio a scafo nudo deve essere trasmesso all'ente nazionale marittimo svedese e attestare che il noleggiatore assume la piena responsabilità per l'esercizio e l'equipaggio della nave presa a noleggio o in leasing. La durata minima del contratto dovrebbe variare da uno a due anni (CPC 83103).

Misure:

SE: Sjölagen (codice marittimo) (1994:1009), capitolo 1, § 1.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **SE**: i prestatori di servizi di noleggio o leasing di automobili e di determinati veicoli fuoristrada (terrängmotorfordon) senza autista, in noleggio o in leasing per un periodo inferiore a un anno, devono nominare un responsabile che assicuri, tra l'altro, che l'attività sia gestita in conformità della normativa applicabile e che siano seguite le norme relative alla sicurezza stradale. Il responsabile deve risiedere in Svezia (CPC 831).

Misure:

SE: Lag (1998: 424) om biluthyrning (legge sul noleggio e il leasing di autovetture).

b) Servizi di noleggio o leasing e altri servizi alle imprese nel settore dell'aviazione

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

l'**UE**: per il noleggio o il leasing senza equipaggio (dry lease), l'aeromobile utilizzato da un vettore aereo dell'Unione europea è soggetto alle prescrizioni applicabili in materia di immatricolazione degli aeromobili. Un contratto di noleggio senza equipaggio sottoscritto da un vettore dell'Unione europea è disciplinato dalle prescrizioni dell'Unione europea o del diritto interno nazionale in materia di sicurezza aerea, quale la previa approvazione e altre condizioni applicabili all'uso di aeromobili immatricolati in un paese terzo. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile sia di proprietà di persone fisiche in possesso di specifiche condizioni di cittadinanza o di imprese che soddisfano specifiche condizioni riguardanti la proprietà del capitale e il controllo (CPC 83104).

Per quanto riguarda i sistemi telematici di prenotazione (CRS), qualora ai vettori aerei dell'Unione europea non sia accordato dai prestatori di servizi CRS che operano al di fuori dell'Unione europea un trattamento equivalente (ossia non discriminatorio) a quello previsto nell'Unione europea, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'Unione europea non sia accordato dai vettori aerei non dell'Unione europea un trattamento equivalente a quello previsto nell'Unione europea, possono essere adottate misure affinché sia accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori aerei non dell'Unione europea da parte di prestatori di servizi CRS che operano nell'Unione europea o ai prestatori di servizi CRS non dell'Unione europea da parte di vettori aerei dell'Unione europea.

Misure:

UE: regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione); regolamento (CE) N. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo a un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione e che abroga il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE:** un aeromobile privato (civile) appartenente a persone fisiche che non sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE può essere immatricolato solo se dette persone sono domiciliate o residenti in Belgio senza interruzione da almeno un anno. Un aeromobile privato (civile) appartenente a persone giuridiche straniere non costituite conformemente al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE può essere immatricolato soltanto se dette persone hanno una sede operativa, un'agenzia o un ufficio in Belgio senza interruzione da almeno un anno (CPC 83104).

Misure:

BE: Arrêté Royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne.

c) Servizi connessi alla consulenza gestionale – Servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **HU:** per l'esercizio di attività di mediazione (quali l'arbitrato e la conciliazione) è richiesta un'autorizzazione che consiste nell'ammissione al registro da parte del ministro responsabile del sistema giuridico. L'autorizzazione può essere concessa solo alle persone fisiche o giuridiche stabilite o residenti in Ungheria.

Misure:

HU: legge LV del 2002 sulla mediazione.

d) Servizi tecnici di prova e di analisi (CPC 8676)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a **CY:** per la prestazione di servizi da parte di chimici e biologi è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

In **FR:** la professione di biologo è riservata alle persone fisiche ed è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG:** per la prestazione di servizi tecnici di prova e di analisi transfrontalieri sono prescritti lo stabilimento in Bulgaria a norma della legge bulgara sul commercio e l'iscrizione al registro delle imprese.

Per quanto riguarda l'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada, la persona dovrebbe essere registrata in conformità della legge bulgara sul commercio e della legge sulle persone giuridiche senza scopo di lucro, oppure essere registrata in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese del SEE.

La prova e l'analisi della composizione e della purezza dell'aria e dell'acqua possono essere effettuate solo dal ministero dell'Ambiente e delle acque bulgaro o dalle sue agenzie, in cooperazione con l'accademia bulgara delle scienze.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in **IT:** per i biologi, gli analisti chimici, gli agronomi e i periti agrari sono prescritte la residenza e l'iscrizione all'albo professionale. I cittadini di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità.

Misure:

BG: legge sui requisiti tecnici dei prodotti;

legge sulle misure;

legge sull'accreditamento nazionale degli organismi di conformità;

legge sull'aria ambiente pulita; e

legge sull'acqua, ordinanza n-32 relativa all'ispezione periodica di verifica della condizione tecnica dei veicoli per il trasporto su strada.

CY: legge sulla registrazione dei chimici del 1988 (legge 157/1988), modificata dalle leggi n. 24(I) del 1992 e n. 20(I) del 2004; e

legge 157/1988.

FR: Articles L 6213-1 à 6213-6 du Code de la Santé Publique.

IT: biologi, analisti chimici: legge 396/1967 sulla professione di biologo; regio decreto 842/1928 sulla professione del chimico.

e) **Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in **IT:** per l'iscrizione all'albo dei geologi, che permette l'esercizio della professione di geologo ed esecutore di rilevamenti (surveyor) e di conseguenza la prestazione di servizi relativi all'esplorazione e alla gestione di miniere e altro, sono prescritti la residenza o il domicilio professionale in Italia. È prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, ma gli stranieri possono iscriversi a condizione di reciprocità.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG:** un organismo professionalmente competente è la persona (fisica o giuridica) che può espletare funzioni pertinenti alla mappatura catastale, alla geodesia e alla cartografia. Per le persone fisiche che svolgono attività di geodesia, mappatura catastale e cartografia (per quanto riguarda l'analisi dei movimenti della crosta terrestre) sono prescritti lo stabilimento e la cittadinanza di uno Stato membro del SEE o della Svizzera.

A **CY:** per la prestazione di servizi pertinenti è prescritta la cittadinanza.

In **FR:** per i servizi topografici, accesso soltanto attraverso una SEL (anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions), SCP (Société civile professionnelle), SA e SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée). Gli investitori stranieri devono disporre di un'autorizzazione specifica per i servizi di esplorazione e prospezione.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **HR:** i servizi di consulenza geologica, geodetica e mineraria di base nonché i servizi di consulenza connessi alla protezione dell'ambiente nel territorio della Croazia possono essere prestati soltanto mediante o congiuntamente con persone giuridiche locali.

Misure:

BG: legge sul catasto e sul registro immobiliare; e

legge sulla geodesia e sulla cartografia.

CY: legge 224/1990.

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, modifiée par les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008.

HR: ordinanza sulle prescrizioni per il rilascio di approvazioni alle persone giuridiche per l'esecuzione di attività professionali di protezione dell'ambiente (GU n. 57/10), articoli 32-35.

IT: geologi: legge 112/1963, articoli 2, e 5; D.P.R. 1403/1965, articolo 1.

f) **Servizi connessi all'agricoltura (parte di CPC 88).**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in **IT:** per i biologi, gli analisti chimici, gli agronomi e i periti agrari sono prescritte la residenza e l'iscrizione all'albo professionale. I cittadini di paesi terzi possono iscriversi a condizione di reciprocità.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **PT**: le professioni di biologo, chimico e agronomo sono riservate alle persone fisiche.

Misure:

IT: agronomi: legge 3/1976 sulla professione di perito agrario; legge 434/1968, modificata dalla legge 54/1991.

PT: decreto-legge 119/92;

legge 47/2011; e

decreto-legge 183/98.

g) Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **EE**: per la prestazione di servizi di sicurezza e vigilanza è prescritta la residenza.

In **IT**: sono prescritte la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea e la residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di sicurezza e trasporto valori.

In **PT**: non è consentita la prestazione di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero su base transfrontaliera.

Per il personale specializzato è prescritta la cittadinanza.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **DK**: per le persone fisiche che chiedono un'autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza e per i dirigenti e la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un soggetto giuridico che chiedono un'autorizzazione a svolgere servizi di sicurezza è prescritta la residenza. Tuttavia la residenza non è necessaria nella misura in cui risulti da accordi internazionali o istruzioni emanate dal ministro della Giustizia.

Misure:

DK: Lovbekendtgørelse 2016-01-11 nr. 112 om vagtvirksomhed.

EE: Turvaseadus (Security Act) § 21, § 43.

IT: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) 773/1931, articoli 133-141; decreto legislativo 635/1940, articolo 257.

PT: legge 34/2013; e

ordinanza 273/2013.

h) Servizi di collocamento (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale (si applica anche a livello amministrativo regionale):

in **BE**: Fiandre: una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che presta servizi di collocamento nel suo paese di origine. Vallonia: è prescritta una persona giuridica di tipo specifico per la prestazione di servizi di collocamento (régulièrement constituée sous la forme d'une personne morale ayant une forme commerciale, soit au sens du droit belge, soit en vertu du droit d'un Etat membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique). Una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che soddisfa le condizioni stabilite nel decreto (ad esempio il tipo di persona giuridica) e che presta servizi di collocamento nel suo paese di origine. Comunità germanofona: una società che abbia la propria sede al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che presta servizi di collocamento nel suo paese di origine e deve soddisfare i criteri di ammissione stabiliti dal decreto anzidetto (CPC 87202).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **DE**: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o una presenza commerciale nell'Unione europea per ottenere una licenza per operare come agenzia di lavoro interinale [a norma dell'articolo 3, paragrafi 3 e 5 della legge anzidetta (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)]. Il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali può emanare un regolamento riguardante la collocazione e l'assunzione di personale non dell'Unione europea e non del SEE per professioni specifiche, per esempio per le professioni sanitarie e di cura della persona (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **ES**: prima di avviare l'attività, le agenzie di collocamento devono presentare una dichiarazione giurata che certifichi l'adempimento delle prescrizioni stabilite nella legislazione vigente (CPC 87201, 87202).

Misure:

BE: Fiandre: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling.

Vallonia: Décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (decreto del 3 aprile 2009 sulla registrazione o all'autorizzazione delle agenzie di collocamento), articolo 7; e

Arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 2009 portant exécution du décret du 3 avril 2009 relatif à l'enregistrement ou à l'agrément des agences de placement (decisione del governo vallone del 10 dicembre 2009 recante attuazione del decreto del 3 aprile 2009 sulla registrazione o l'autorizzazione delle agenzie di collocamento), articolo 4.

Comunità germanofona: Dekret über die Zulassung der Leiharbeitsvermittler und die Überwachung der privaten Arbeitsvermittler / Décret du 11 mai 2009 relatif à l'agrément des agences de travail intérimaire et à la surveillance des agences de placement privées, articolo 6.

DE: § 1 e 3 Abs 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz –AÜG § 292 SGB III§ 38 Beschäftigungsverordnung.

ES: Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre).

i) **Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)**

Per quanto riguarda gli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **BG**: per le traduzioni ufficiali fornite dalle agenzie di traduzione è prescritto un appalto con il ministero degli Affari esteri.

A **CY**: per la prestazione di servizi di traduzione e certificazione ufficiali è necessaria l'iscrizione all'albo dei traduttori. È prescritta la cittadinanza.

In **HU**: le traduzioni ufficiali, le certificazioni ufficiali di traduzioni e le copie autenticate di documenti ufficiali in lingue straniere possono essere fornite solo dall'Ufficio ungherese per la traduzione e l'attestazione (OFFI).

In **PL**: solo le persone fisiche possono essere traduttori giurati.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FI**: per i traduttori certificati è prescritta la residenza nel SEE.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **EE**: un traduttore giurato deve essere un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea.

In **HR**: per i traduttori certificati è prescritta la residenza nel SEE.

Misure:

BG: regolamento concernente la legalizzazione, la certificazione e la traduzione di documenti.

CY: legge sullo stabilimento e l'iscrizione all'albo dei traduttori certificati nella Repubblica di Cipro.

EE: Vandetõlgi seadus § 2 (3), § 16, (legge sui traduttori giurati).

FI: Laki auktorisoiduista kääntäjistä (legge sui traduttori autorizzati) (1231/2007), s. 2(1).

HR: ordinanza sugli interpreti di tribunale permanenti (GU 88/2008), articolo 2.

HU: decreto del consiglio dei ministri n. 24/1986 sulla traduzione e l'interpretazione ufficiali.

PL: legge del 25 novembre 2004 sulla professione di traduttore o interprete giurato (Gazzetta ufficiale polacca, n. 273, voce 2702), articolo 2.1.

j) **Altri servizi alle imprese (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, 87901, 87902, 88493, parte di 893, parte di 85990, 87909, ISIC 37)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **SE:** i banchi dei pegni devono essere costituiti quali società a responsabilità limitata o succursale (parte di CPC 87909).

Misure:

SE: legge sui banchi dei pegni (1995:1000).

in **CZ:** una società di imballaggi autorizzata può prestare solo servizi relativi alla raccolta e al recupero degli imballaggi e deve essere una persona giuridica costituita quale società per azioni (CPC 88493, ISIC 37).

Misure:

CZ: legge 477/2001 Racc. (legge sugli imballaggi) paragrafo 16.

In **NL:** per prestare servizi di punzonatura è prescritta la presenza commerciale nei Paesi Bassi. La punzonatura di oggetti in metallo prezioso è attualmente concessa in esclusiva a due monopoli pubblici dei Paesi Bassi (parte di CPC 893).

Misure:

NL: Waarborgwet 1986.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **PT:** per la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e di servizi di informazioni creditizie è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (CPC 87901, 87902).

Misure:

PT: legge 49/2004.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **CZ:** i servizi di vendita all'asta sono soggetti a licenza. Per ottenere una licenza (per la fornitura di aste pubbliche volontarie), una società deve essere costituita nella Repubblica ceca e una persona fisica deve aver ottenuto un permesso di soggiorno; la società o la persona fisica deve essere iscritta nel registro delle imprese della Repubblica ceca (parte di CPC 612, parte di 621, parte di 625, parte di 85990).

Misure:

CZ: legge n. 455/1991, Racc;

legge sulle licenze commerciali; e

legge n.26/2000, Racc., sulle aste pubbliche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **SE**: il piano economico di una società di credito immobiliare deve essere certificato da due persone. Tali persone devono essere ufficialmente riconosciute dalle autorità nel SEE (CPC 87909).

Misure:

SE: legge sulle società cooperative di credito immobiliare (1991:614).

Riserva n. 7 – Servizi di comunicazione

Settore – sottosettore: servizi di comunicazione - servizi postali e di corriere
Classificazione industriale: parte di CPC 71235, parte di 73210, parte di 751
Tipo di riserva: accesso al mercato
Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

Servizi postali e di corriere (parte di CPC 71235, parte di CPC 73210, parte di 751)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

l'**UE**: l'organizzazione del collocamento di cassette postali sulla via pubblica, dell'emissione di francobolli e della prestazione del servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie può essere limitata conformemente alla legislazione nazionale. Possono essere istituiti sistemi di licenze per i servizi per i quali esiste un obbligo di servizio universale. Tali licenze possono essere subordinate a un obbligo particolare di servizio universale o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione.

Misure:

UE: direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, modificata dalle direttive 2002/39/CE e 2008/06/CE.

Riserva n. 8 – Servizi di distribuzione

Settore – sottosettore: servizi di distribuzione – distribuzione generale, distribuzione di tabacco e distribuzione di bevande alcoliche
Classificazione industriale: CPC 3546, parte di 621, 6222, 631, parte di 632
Tipo di riserva: accesso al mercato
trattamento nazionale
Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Servizi di distribuzione (CPC 3546, 631, 632 eccetto 63211, 63297, 62276, parte di 621)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **PT**: esiste uno specifico regime di autorizzazione per l'insediamento di determinati stabilimenti di vendita al dettaglio e di centri commerciali. Ciò riguarda i centri commerciali che abbiano una superficie lorda affittabile pari o superiore a 8 000 m² e stabilimenti per la vendita al dettaglio con una superficie di vendita pari o superiore a 2 000², se situati all'esterno dei centri commerciali. Criteri principali: contributo a una molteplicità di offerte commerciali; valutazione dei servizi al consumatore; qualità dell'occupazione e responsabilità sociale dell'impresa; integrazione nell'ambiente urbano; contributo all'eco-efficienza (CPC 631, 632 eccetto 63211, 63297).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a **CY**: per i servizi di distribuzione dei propagandisti farmaceutici esiste la prescrizione della cittadinanza (CPC 62117).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **LT**: la distribuzione di prodotti pirotecnici è subordinata al rilascio di una licenza che può essere concessa solo a persone giuridiche stabilite nell'Unione europea (CPC 3546).

Misure:

CY: legge 74/202.

LT: legge sulla supervisione della circolazione dei prodotti pirotecnici civili (23 marzo 2004 n. IX-2074).

PT: decreto-legge n. 10/2015 del 16 gennaio.

b) Distribuzione di tabacco (parte di CPC 6222, 62228, parte di 6310, 63108):

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FR**: la vendita all'ingrosso e al dettaglio di tabacco avviene in regime di monopolio di Stato. Per i tabaccai è prescritta la cittadinanza (parte di CPC 6222, parte di 6310).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **AT**: solo le persone fisiche possono chiedere l'autorizzazione ad operare in qualità di tabaccaio. È data priorità ai cittadini di uno Stato membro del SEE (CPC 63108).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **ES**: monopolio di Stato per la vendita al dettaglio di tabacco. Lo stabilimento è subordinato alla prescrizione relativa alla cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. Solo le persone fisiche possono chiedere l'autorizzazione ad operare in qualità di tabaccaio. Ogni tabaccaio può detenere una sola licenza (CPC 63108).

In **IT**: per la distribuzione e la vendita di tabacchi è necessaria una licenza, rilasciata mediante procedure pubbliche. Il rilascio della licenza è subordinato a una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità geografica dei punti di vendita esistenti (parte di CPC 6222, parte di 6310).

Misure:

AT: legge sul monopolio dei tabacchi 1996, § 5 e § 27.

ES: legge 14/2013, 27 settembre 2014.

FR: Code général des impôts, Article 568 e Articles 276-279 de l'annexe 2 de ce code.

IT: decreto legislativo 184/2003;

legge 165/1962;

legge 3/2003;

legge 1293/1957;

legge 907/1942; e

decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 1074/1958.

c) Distribuzione di bevande alcoliche (CPC 62226, 631).

Per quanto riguarda gli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **SE**: Systembolaget AB vende liquori, vino e birra (ad eccezione della birra analcolica) in regime di monopolio. Per bevande alcoliche si intendono le bevande con una gradazione alcolica superiore al 2,25 % vol. Per la birra il limite è costituito da un titolo alcolometrico superiore al 3,5 % vol. (parte di CPC 631).

Misure:

SE: legge sull'alcol (2010:1622).

Riserva n. 9 – Servizi di istruzione

Settore – sottosettore:	servizi di istruzioni finanziati con fondi privati
Classificazione industriale:	CPC 921, 922, 923, 924
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo:	UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: i servizi di istruzione primaria e secondaria finanziati con fondi privati possono essere prestati soltanto da imprese bulgare autorizzate (è prescritta la presenza commerciale). Le scuole e gli asili bulgari a partecipazione straniera possono essere istituiti o convertiti a richiesta di associazioni o gruppi societari o imprese di persone fisiche o giuridiche bulgare e straniere debitamente registrate in Bulgaria, con decisione del consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'Istruzione, della gioventù e delle scienze. Le scuole e gli asili di proprietà straniera possono essere istituiti o convertiti a richiesta di persone giuridiche straniere in conformità delle convenzioni e agli accordi internazionali e alle disposizioni di cui sopra. Gli istituti di istruzione superiore stranieri non possono istituire controllate nel territorio della Bulgaria. Gli istituti di istruzione superiore stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e college in Bulgaria solo all'interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari e in cooperazione con questi ultimi (CPC 921, 922).

In **SI**: le scuole elementari finanziate con fondi privati possono essere fondate solo da persone fisiche o giuridiche slovene. Il prestatore dei servizi deve costituire una sede sociale o una succursale (CPC 921).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **CZ** e **SK**: è prescritto lo stabilimento in uno Stato membro dell'Unione europea per richiedere l'autorizzazione statale a operare quale istituto di istruzione finanziato con fondi privati. La presente riserva non si applica ai servizi di istruzione secondaria tecnica e professionale (CZ CPC 92390, SK CPC 92).

In **ES** e **IT**: per aprire un'università finanziata con fondi privati che rilascia diplomi o titoli riconosciuti è necessaria un'autorizzazione. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità degli stabilimenti esistenti.

In **ES**: la procedura prevede il parere del Parlamento.

In **IT**: le università si basano su una programmazione triennale e solo le persone giuridiche italiane possono essere autorizzate a rilasciare diplomi riconosciuti dallo Stato (CPC 923).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **EL**: è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE per i titolari e per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati e per gli insegnanti delle scuole primarie e secondarie finanziate con fondi privati (CPC 921, 922). L'istruzione a livello universitario è prestata esclusivamente da istituti costituiti da persone giuridiche di diritto pubblico pienamente autonome. La legge 3696/2008 consente tuttavia la costituzione, da parte di residenti dell'Unione europea (persone fisiche o giuridiche), di istituti privati di istruzione superiore che rilascino certificati non riconosciuti come equivalenti ai diplomi universitari (CPC 923).

Per quanto riguarda gli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **AT**: per la prestazione di servizi di istruzione di livello universitario finanziati con fondi privati nel settore delle scienze applicate è prescritta un'autorizzazione dall'autorità competente, il consiglio per l'istruzione superiore (Fachhochschulrat). Un investitore che intenda offrire un programma di studi di scienze applicate deve prevedere come attività principale l'offerta di tali programmi e ai fini dell'accettazione del programma di studi proposto deve presentare una valutazione della domanda e un'indagine di mercato. Il ministero competente può negare l'autorizzazione qualora il programma sia considerato incompatibile con gli interessi dell'istruzione nazionale. Per l'apertura di un'università privata è prescritta l'autorizzazione dell'autorità competente (il consiglio austriaco di accreditamento). Il ministero competente può negare l'approvazione se la decisione dell'autorità di accreditamento non è conforme agli interessi dell'istruzione nazionale (CPC 923).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FR**: per insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (CPC 921, 922, 923). I cittadini del Giappone possono tuttavia ottenere dall'autorità competente pertinente un'autorizzazione all'insegnamento negli istituti di istruzione primaria, secondaria e terziaria. I cittadini del Giappone possono inoltre ottenere dall'autorità competente pertinente un'autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione primaria, secondaria e terziaria. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a **MT**: i prestatori di servizi che intendono prestare servizi di istruzione superiore o per adulti finanziati con fondi privati devono ottenere una licenza dal ministero dell'Istruzione e dell'occupazione. La decisione relativa al rilascio di una licenza può essere discrezionale (CPC 923, 924).

Misure:

AT: legge sull'università degli studi di scienze applicate, BGBl I Nr. 340/1993, § 2; legge sulle università private, BGBl. I n. 74/2011 e successive modifiche, § 2; e

legge sulla garanzia della qualità nell'istruzione terziaria BGBl. n. 74/2011 e successive modifiche, § 25 (3).

BG: legge sull'istruzione pubblica, articolo 12 e

legge sull'istruzione terziaria, paragrafo 4 delle disposizioni complementari.

CZ: legge n. 111/1998, Racc., (legge sull'istruzione superiore), § 39; e

legge n. 561/2004, Racc., sull'istruzione prescolare, primaria, secondaria, terziaria professionale e di altro tipo (legge sull'istruzione).

EL: leggi 682/1977, 284/1968, 2545/1940, decreto presidenziale 211/1994 modificato dal decreto presidenziale 394/1997, Costituzione greca, articolo 16, paragrafo 5, e legge 3549/2007.

ES: Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades (legge 6 / 2001 del 21 dicembre sulle Università degli Studi), articolo 4.

FR: Code de l'éducation, articles L 444-5, L 914-4, L 441-8, L 731-8, L 731- da 1 a 8.

IT: regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

legge 29 luglio 1991, n. 243 (contributo statale occasionale per le università private);

delibera 20/2003 del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); e

decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 27 gennaio 1998, n. 25.

MT: avviso legale 296 del 2012.

SI: legge sull'organizzazione e sul finanziamento dell'istruzione (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 12/1996) e sue revisioni, articolo 40.

SK: legge n. 131, del 21 febbraio 2002, sull'istruzione superiore e sulle modifiche e integrazioni di alcune leggi.

Riserva n. 10 – Servizi ambientali

Settore – sottosettore: servizi ambientali – trattamento e riciclo di pile e accumulatori usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche; protezione dell'aria ambiente e del clima
servizi di depurazione dei gas di scarico

Classificazione industriale: parte di CPC 9402, 9404

Tipo di riserva: accesso al mercato

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

in **SK**: per il trattamento e il riciclo di pile e accumulatori usati, oli usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è prescritta la costituzione in società in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro del SEE (prescrizione della residenza) (parte di CPC 9402).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **SE**: solo i soggetti stabiliti in Svezia o aventi la loro sede principale in Svezia sono ammissibili all'accREDITAMENTO per effettuare i servizi di controllo dei gas di scarico (CPC 9404).

Misure:

SE: legge sui veicoli (2002:574).

SK: legge 79/2015 sui rifiuti.

Riserva n. 11 – Servizi finanziari

Settore – sottosettore: servizi finanziari – servizi assicurativi e servizi bancari

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Assicurazione

In **BG**: il servizio di assicurazione pensionistica deve essere prestato sotto forma di società per azioni autorizzata in conformità del codice di previdenza sociale e registrata a norma della legge sul commercio o della legislazione di un altro Stato membro dell'Unione europea (non succursali). I promotori e gli azionisti delle compagnie di assicurazione pensionistica possono essere persone giuridiche non residenti registrate sotto forma di assicurazioni sociali, assicurazioni commerciali o altri enti finanziari a norma del diritto nazionale pertinente se dispongono di referenze bancarie di una banca primaria straniera confermate dalla Banca nazionale bulgara. Le persone fisiche non residenti non possono essere promotori e azionisti delle compagnie di assicurazione pensionistica. I redditi di fondi pensione integrativi volontari e i redditi analoghi direttamente connessi all'assicurazione pensionistica volontaria gestiti da persone registrate a norma della legislazione di un altro Stato membro dell'Unione europea e che possono, in conformità della legislazione in questione, effettuare operazioni di assicurazione pensionistica volontaria, non sono imponibili a norma della procedura stabilita dalla legge sull'imposta sul reddito delle società. Il presidente del consiglio di gestione, il presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore esecutivo e gli agenti con funzioni di gestione devono avere un indirizzo permanente o essere in possesso di un permesso di soggiorno permanente in Bulgaria.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **AT**: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'Unione europea o di una succursale non stabilita in Austria (eccetto in caso di riassicurazione e di retrocessione).

In **DE** e **LT**: per la prestazione di servizi di assicurazione diretta da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell'Unione europea sono prescritte la costituzione e l'autorizzazione di una succursale.

In **DK**: né le persone fisiche né le persone giuridiche (ivi comprese le compagnie di assicurazione) possono partecipare, per fini commerciali, alla conclusione di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in DK, di navi danesi o di proprietà situate in DK, eccetto le compagnie di assicurazione autorizzate dal diritto danese o dalle autorità danesi competenti.

In **PL**: per gli intermediari assicurativi è prescritta la costituzione di una società in loco (non succursali).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **AT**: per ottenere una licenza per l'apertura di succursali, gli assicuratori stranieri devono operare nel paese di origine con una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società per azioni o a una società di mutua assicurazione. La direzione delle succursali deve comprendere almeno due persone fisiche residenti in AT.

In **BG**: prima di costituire una succursale o un'agenzia per la prestazione di assicurazioni, un assicuratore o riassicuratore straniero deve essere già autorizzato nel suo paese di origine a operare negli stessi settori assicurativi per cui desidera operare in BG. Per i membri dell'organismo di gestione e di vigilanza delle imprese di (ri-) assicurazione e per ogni persona autorizzata a gestire o rappresentare l'impresa di (ri-) assicurazione è prescritta la residenza.

In **ES**: prima di poter costituire una succursale o un'agenzia in Spagna per la prestazione di alcune classi di assicurazione, un assicuratore straniero deve essere già autorizzato ad operare nelle stesse classi di assicurazione nel suo paese di origine da almeno cinque anni.

In **PT**: per poter costituire una succursale o un'agenzia, le compagnie di assicurazione straniere devono dimostrare di avere un'esperienza operativa almeno quinquennale.

In **PT, ES e BG**: le succursali dirette non sono autorizzate a prestare servizi di intermediazione assicurativa, che è riservata alle società costituite conformemente all'ordinamento di uno Stato membro dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **EL**: il diritto di stabilimento non comprende l'apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle compagnie di assicurazione, se non nella forma di agenzie, succursali o sedi.

Per quanto riguarda il trattamento nazionale solamente:

in **SE**: lo stabilimento di società di intermediazione assicurativa non costituite nell'Unione europea può avvenire solo attraverso una succursale.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **IT**: per esercitare la professione di attuario è prescritta la cittadinanza di uno Stato dell'Unione europea, eccetto per i professionisti stranieri che possono essere autorizzati a esercitare su base di reciprocità.

in **SE**: l'assicurazione diretta può essere fornita solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro.

Misure:

AT: legge per la vigilanza sulle assicurazioni, §5 (1) 3 (VAG), BGBl. Nr. 569/1978, §1 (2).

BG: codice delle assicurazioni, Articoli 12, 56-63, 65, 66 e 80 paragrafo 4.

DE: §§67-69 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) per tutti i servizi assicurativi vale Solvency 2; in combinato disposto con §105 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) solo per l'assicurazione di responsabilità civile aerea obbligatoria.

DK: Lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse 182 af 18. februar 2015.

EL: decreto legislativo 400/1970.

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), articolo 36.

IT: articolo 29 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209); e

legge 194/1942, articolo 4, legge 4/1999 sul registro.

LT: legge sulle assicurazioni, 18 settembre 2003 m. n. IX-1737, modificata da ultimo il 15 dicembre 2016; e legge n. XIII-98.

PL: legge sull'attività assicurativa, del 22 maggio 2003 (Gazzetta ufficiale polacca 2003, n. 124, voce 1151) e

legge sull'intermediazione assicurativa, del 22 maggio 2003 (Gazzetta ufficiale polacca 2003, n. 124, voce 1154), articoli 16 e 31.

PT: articolo 7 del decreto legge 94-B/98 e capo I, sezione VI del decreto-legge 94-B/98, articoli 34, numeri 6 e 7 e articolo 7 del decreto legge 144/2006.

SE: Lag om försäkringsförmedling (legge sull'intermediazione assicurativa) (2005:405); e

legge sulle attività assicurative straniere in Svezia (legge 1998:293).

b) Servizi bancari e altri servizi finanziari

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **HU**: le società non del SEE possono prestare servizi finanziari o esercitare attività ausiliarie dei servizi finanziari esclusivamente attraverso una succursale in HU.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: le persone che gestiscono e rappresentano la banca sono fisicamente presenti all'indirizzo della direzione. L'istituto finanziario svolge la propria attività principale sul territorio della Bulgaria.

In **HU**: il consiglio di amministrazione di un istituto di credito ha almeno due membri riconosciuti come residenti conformemente alle leggi sul regime dei cambi e che abbiano in precedenza risieduto permanentemente in HU per almeno un anno.

Le succursali di società di gestione di fondi di investimento non del SEE non possono esercitare la gestione dei fondi di investimento europei e non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensione privati.

In **RO**: gli operatori di mercato sono persone giuridiche costituite come società per azioni a norma delle disposizioni del diritto societario. I sistemi di negoziazione alternativi possono essere gestiti da un operatore di sistema costituito secondo le condizioni sopra descritte o da una società di investimento autorizzata dalla CNVM.

In **SE**: il fondatore di una cassa di risparmio è una persona fisica residente in uno Stato membro del SEE.

Solo relativamente all'accesso al mercato:

in **PT**: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in PT a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in PT e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri dell'Unione europea. Le succursali dirette da paesi non appartenenti all'Unione europea non sono autorizzate.

In **SI**: un regime pensionistico può essere prestato da un fondo pensione comune (che non è una persona giuridica ed è pertanto gestito da una compagnia di assicurazione, una banca o una società pensionistica), da una società pensionistica o da una compagnia di assicurazione. Un regime pensionistico può essere offerto anche da prestatori di regimi pensionistici stabiliti in conformità della regolamentazione applicabile in uno Stato membro dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **IT**: una società deve essere costituita in Italia per poter gestire il sistema di regolamento di titoli o prestare servizi di deposito centrale di titoli con una sede in tale paese (non succursali). Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari («OICVM») armonizzati a norma della legislazione dell'Unione europea, il fiduciario o depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea e avere una succursale in Italia. Anche le imprese di gestione di fondi di investimento non armonizzati a norma della legislazione dell'Unione europea devono essere costituite in Italia (non succursali). La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle imprese di assicurazione, alle società di investimento e alle imprese di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'Unione europea aventi la sede nell'Unione europea nonché agli OICVM costituiti in Italia. Per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. Gli uffici di rappresentanza degli intermediari non dell'Unione europea non possono svolgere attività intese a prestare servizi di investimento, compresi la negoziazione per conto proprio e per conto della clientela, il collocamento e la sottoscrizione di strumenti finanziari (prescritta una succursale).

Misure:

BG: legge sugli istituti di credito, articoli 2 e 17;

codice di previdenza sociale, articolo 121; e

legge sulla valuta, articolo 3.

HU: legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie;

legge CCXXXVII del 2013 sugli istituti di credito e le imprese finanziarie; e

legge CXX del 2001 sul mercato dei capitali.

IT: decreto legislativo 58/1998, articoli 1, 19, 28, 30-33, 38, 69 e 80;

regolamento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 1998, articoli 3 e 41;

regolamento della Banca d'Italia 25.1.2005; e

titolo V, capo VII, sezione II, regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007, articoli 17-21, 78-81, 91-111.

PT: decreto-legge 12/2006, modificato dal decreto-legge 180/2007, decreto-legge 357-A/2007, regolamento 7/2007-R, modificato dal regolamento 2/2008-R, regolamento 19/2008-R, regolamento 8/2009.

RO: legge n. 297/2004 sui mercati di capitali, CNVM («Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare») regolamento n. 2/2006 sui mercati regolamentati e i sistemi di trading alternativi.

SE: Sparbankslagen (legge sulle casse di risparmio) (1987:619), capo 2, § 1, parte 2.

SI: legge sull'assicurazione pensionistica e per invalidità (Gazzetta ufficiale n. 102/15).

Riserva n. 12 – Servizi sanitari e sociali

Settore – sottosettore: servizi sanitari e sociali

Classificazione industriale: CPC 931, 933

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

in **DE** (si applica anche a livello amministrativo regionale): i servizi di soccorso e i «servizi qualificati di trasporto in ambulanza» sono organizzati e regolamentati dai Land. La maggior parte dei Land delega ai comuni le competenze nel settore dei servizi di soccorso. I comuni sono autorizzati a dare la priorità agli operatori senza fini di lucro. Ciò si applica in uguale misura ai prestatori di servizi stranieri e locali (CPC 931, 933). I servizi delle ambulanze sono subordinati a pianificazione, autorizzazione e accreditamento. La telemedicina può essere prestata soltanto nel contesto di un trattamento primario che comporta la previa presenza fisica di un medico. Il numero di prestatori di servizi TIC (tecnologie dell'informazione e della comunicazione) può essere limitato per garantire l'interoperabilità, la compatibilità e le norme di sicurezza necessarie. Ciò si applica in maniera non discriminatoria.

In **FR:** benché gli investitori dell'Unione europea abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli investitori stranieri dispongono unicamente delle forme giuridiche della «société d'exercice libéral» e della «société civile professionnelle». Per i servizi medici, dentistici e ostetrici è richiesta la cittadinanza francese. L'accesso da parte degli stranieri è tuttavia possibile entro quote stabilite di anno in anno. Per i servizi medici, dentistici e ostetrici e i servizi prestati da personale infermieristico, la prestazione può avvenire unicamente mediante società anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions (SEL) o SCP. Per i servizi ospedalieri e di ambulanza, i servizi sanitari residenziali (diversi dai servizi ospedalieri) e i servizi sociali è necessaria un'autorizzazione per l'esercizio di funzioni di gestione. La procedura di autorizzazione tiene conto della disponibilità di dirigenti locali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **AT:** la cooperazione tra medici ai fini della prestazione di servizi sanitari pubblici ambulatoriali, cosiddetti studi associati, può avvenire solo sotto la forma giuridica di Offene Gesellschaft/OG o Gesellschaft mit beschränkter Haftung/GmbH. Possono associarsi in tali studi associati solo i medici abilitati ad esercitare la professione indipendente, iscritti all'Ordine dei medici austriaci e che esercitano attivamente la professione medica. Altre persone fisiche o giuridiche non possono associarsi ad uno studio medico associato e non possono partecipare a entrate o profitti (parte di CPC 9312).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **HR:** lo stabilimento di alcune strutture di assistenza sociale finanziate con fondi privati può essere soggetta a limitazioni in funzione della necessità in determinate aree geografiche (CPC 9311, 93192, 93193, 933).

In **SI**: i seguenti servizi sono erogati dallo Stato in regime di monopolio: approvvigionamento di sangue, emoderivati, rimozione e conservazione di organi umani per trapianto, servizi sociosanitari, igienici, epidemiologici e di salute ecologica, servizi di anatomia patologica e procreazione medicalmente assistita (CPC 931).

Misure:

AT: legge sulla professione medica, BGBl. I Nr. 169/1998, §§ 52a - 52c;

legge federale che regola le professioni sanitarie ausiliarie di alto livello, BGBl. Nr. 460/1992; e

legge federale sulla regolamentazione dei massaggiatori medici di livello inferiore e superiore, BGBl. Nr. 169/2002.

DE: Bundesärzteordnung (regolamento federale sui medici):

Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde;

Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichentherapeuten (legge sulla prestazione di servizi di psicoterapia del 16 luglio 1998);

Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung;

Gesetz über den Beruf der Hebamme und des Entbindungspflegers;

Gesetz über den Beruf der Rettungsassistentin und des Rettungsassistenten;

Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege;

Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie;

Gesetz über den Beruf des Logopäden;

Gesetz über den Beruf des Orthoptisten und der Orthoptistin;

Gesetz über den Beruf der Podologin und des Podologen;

Gesetz über den Beruf der Diätassistentin und des Diätassistenten;

Gesetz über den Beruf der Ergotherapeutin und des Ergotherapeuten;

Bundesapothekerordnung;

Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten;

Gesetz über technische Assistenten in der Medizin, Personenbeförderungsgesetz;

Gesetz über den Rettungsdienst (Rettungsdienstgesetz - RDG) in Baden-Württemberg vom 08.02.2010 (GBl. 2010, pag. 285);

Bayerisches Rettungsdienstgesetz (BayRDG) vom 22.07.2008 (GVBl 2008, page 429);

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Berlin (Rettungsdienstgesetz) vom 08.07.1993 (GVBl. page 313);

Gesetz über den Rettungsdienst im Land Brandenburg (BbgRettG) in der Fassung vom 18.05.2005;

Gesetz über den Rettungsdienst im Lande Bremen (BremRettDG) vom 22.09.1992;

Hamburgisches Rettungsdienstgesetz (HmbRDG) vom 09.06.1992;

Gesetz über den Rettungsdienst für das Land Mecklenburg-Vorpommern (RDGM-V) vom 01.07.1993;

Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG) vom 02.10.2007 (GVBl, pag. 473);

Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW) vom 09.11.1992;

Landesgesetz über den Rettungsdienst sowie den Notfall- und Krankentransport (RettDG) vom 22.04.1991;

Saarländisches Rettungsdienstgesetz (SRettG) vom 09.02.1994;

Gesetz zur Neuordnung des Brandschutzes, Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes im Freistaat Sachsen vom 24.06.2004;

Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA) vom 07.11.1993;

Gesetz über die Notfallrettung und den Krankentransport im Land Schleswig-Holstein (RDG) vom 29.11.1991;

Thüringer Rettungsdienstgesetz (ThüRettG) vom 22.12.1992;

§ 8 Krankenhausfinanzierungsgesetz (legge sul finanziamento degli ospedali);

§§ 14, 30 Gewerbeordnung (legge tedesca sulla disciplina del commercio e dell'industria);

§ 108 Sozialgesetzbuch V (codice della previdenza sociale n. V);

assicurazione sanitaria obbligatoria:

§ 291b SGB V (codice della previdenza sociale n. V) fornitore e-Health;

§ 15 Sozialgesetzbuch VI (SGB VI, codice della previdenza sociale n. VI);

§ 34 Sozialgesetzbuch VII (SGB VII, codice della previdenza sociale n. VII), Unfallversicherung;

§ 21 Sozialgesetzbuch IX (SGB IX, codice della previdenza sociale no. IX) Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen);

§ 72 Sozialgesetzbuch XI (SGB XI, codice della previdenza sociale n. XI), assicurazione di assistenza a lungo termine;

Landespflegegesetze:

Gesetz zur Umsetzung der Pflegeversicherung in Baden-Württemberg (Landespflegegesetz - LPfLG) vom 11. September 1995;

Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezember 2006;

Gesetz zur Planung und Finanzierung von Pflegeeinrichtungen (Landespflegeeinrichtungsgesetz - LPflegEG) vom 19. Juli 2002;

Gesetz zur Umsetzung des Elften Buches Sozialgesetzbuch;

(Landespflegegesetz - LPflegeG) vom 29. Juni 2004;

Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes im Lande Bremen und zur Änderung des Bremischen Ausführungsgesetzes zum Bundessozialhilfegesetz (BremAGPflegeVG) vom 26. März 1996;

Hamburgisches Landespflegegesetz (HmbLPG) vom 18. September 2007;

Hessisches Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz vom 19. Dezember 1994;

Landespflegegesetz (LPflegeG M-V) vom 16. Dezember 2003;

Gesetz zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (Niedersächsisches Pflegegesetz - NPflegeG) vom 26. Mai 2004;

Gesetz zur Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes (Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen - PfG NW) vom 19. März 1996;

Landesgesetz zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG) vom 25. Juli 2005 (GVBl 2005, S. 299) – (Rheinland-Pfalz);

Saarländisches Gesetz Nr. 1355 zur Planung und Förderung von Pflegeeinrichtungen vom 21. Juni 1995;

Sächsisches Pflegegesetz (SächsPflegeG) vom 25. März 1996 ist zum 31.12.2002 außer Kraft getreten);

Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (PflegeV-AG) vom 7. August 1996;

Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz (Landespflegegesetz - LPflegeG) vom 10. Februar 1996;

Thüringer Gesetz zur Ausführung des Pflege-Versicherungsgesetzes (ThürAGPflegeVG) vom 20. Juli 2005;

Personenbeförderungsgesetz (legge sul trasporto di viaggiatori),

Landeskrankenhausgesetz Baden-Württemberg vom 29.11.2007;

Legge bavarese sugli ospedali (Bayerisches Krankenhausgesetz - BayKrG vom 28.03.2007);

§§ 12, 13, 14 Krankenhausentwicklungsgesetz Brandenburg (BbgKHEG) vom 08.07.2009 (GVBl. I/09, pag. 310);

Berliner Gesetz zur Neuregelung des Krankenhausrechts vom 18.09.2011 (GVBl. pag. 483)

Bremisches Krankenhausgesetz (BrmKrHG) vom 12.04.2011 (Gesetzblatt Bremen vom 29.04.2011)

Hamburgisches Krankenhausgesetz (HmbKHG) vom 17.04.1991 (HmbGVBl. pag.127;

§§ 17-19 Hessisches Krankenhausgesetz 2011 (HKHG 2011) vom 21.12.2010 (GVBl. I 2010, Seite 587);

Krankenhausgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LKHG M-V) vom 20.05.2011 (GVObL. M-V 2011, pag.327);

Niedersächsisches Krankenhausgesetz (NKHG) vom 19.01.2012 (Nds. GVBl. Nr. 1 vom 26.01.2012, pag. 2)

Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 11.12.2007 (GV. NRW pag. 702)

§ 6 Landeskrankenhausgesetz Rheinland-Pfalz (LKG Rh-Pf) in der Fassung vom 01.12.2010 (GVBl. pag. 433)

Saarländisches Krankenhausgesetz (SKHG) vom 13.07.2005;

Gesetz zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) in Schleswig-Holstein vom 12.12.1986 (GVObL. Schl.-H. pag. 302);

§ 3 Krankenhausgesetz Sachsen-Anhalt (KHG LSA) vom 14.04.2005 (GVBl. LSA 2005, pag. 202);

Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz - SächsKHG) vom 19.08.1993 (Sächs GVBl. pag. 675);

§ 4 Thüringischer Krankenhausgesetz (Thür KHG) in der Fassung der Neubekanntmachung 30.04.2003 (GVBl. pag. 262); e

Gesetz zur Neuordnung des Krankenhauswesens (Sächsisches Krankenhausgesetz – SächsKHG) vom 19. August 1993 (SächsGVBl. pag. 675).

FR: Loi 90-1258 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales, modifiée par les lois 2001-1168 du 12 décembre 2001 et 2008-776 du 4 août 2008 et la loi 66-879 du 29 novembre 1966 (SCP); e

Code de la santé publique, articles L6122-1, L6122-2 (Ordonnance 2010-177 du 23 février 2010).

HR: legge sull'assistenza sanitaria (GU 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 70/12, 144/12).

SI: legge sui servizi sanitari (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 23/2005), articoli 1, 3, 62-64; legge sul trattamento dell'infertilità e procedure relative alla procreazione medicalmente assistita, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 70/00, articoli 15 e 16; e

legge sull'approvvigionamento di sangue (ZPKrv-1), Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 104/06, articoli 5 e 8.

Riserva n. 13 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

Settore – sottosettore: turismo e servizi connessi ai viaggi – hotel, ristoranti e ristorazione; servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori); servizi delle guide turistiche

Classificazione industriale: CPC 641, 642, 643, 7471, 7472

Tipo di riserva: accesso al mercato
trattamento nazionale
alta dirigenza e consigli di amministrazione

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

In **BG:** è richiesta la costituzione di un società (non succursali). I servizi degli operatori turistici o delle agenzie di viaggio possono essere prestati da una persona stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato membro del SEE se, al momento dello stabilimento nel territorio della Bulgaria, detta persona presenta una copia di un documento attestante il diritto ad esercitare tale attività e un certificato o altro documento rilasciato da un istituto di credito o da un assicuratore in cui figurino i dati attestanti l'esistenza di un'assicurazione che copra la responsabilità di detta persona in caso di danni derivanti da una violazione dei doveri professionali ad essa imputabile. Il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti che sono cittadini bulgari quando la quota pubblica (statale o comunale) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %. Per le guide turistiche è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

a **CY:** la licenza per la costituzione e l'esercizio di un'impresa turistica e di viaggi, così come il rinnovo della licenza d'esercizio di un'impresa o di un'agenzia già esistente, è concessa solo a persone fisiche o giuridiche dell'Unione europea. Nessuna società non residente, tranne quelle stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea, può svolgere nella Repubblica di Cipro, in modo organizzato o permanente, le attività di cui all'articolo 3 della legge citata, a meno che non sia rappresentata da una società residente. Per la prestazione di servizi delle guide turistiche è richiesta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (CPC 7471, 7472).

In **HR:** è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE per i servizi di ospitalità alberghiera e catering prestati in abitazioni private e residenze rurali (CPC 641, 642, 643, 7471, 7472).

In **EL**: i cittadini di paesi terzi devono conseguire il diploma presso una delle scuole per guide turistiche del ministero per il Turismo della Grecia per poter esercitare la professione. In deroga alla prescrizione summenzionata, il diritto ad esercitare la professione può essere provvisoriamente accordato a cittadini di paesi terzi qualora sia confermata la mancanza di una guida turistica di una lingua specifica.

In **ES** (si applica anche a livello amministrativo regionale): per la prestazione di servizi delle guide turistiche è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (CPC 7472).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **HU**: la prestazione di servizi delle agenzie di viaggi e degli operatori turistici e dei servizi delle guide turistiche su base transfrontaliera è subordinata al rilascio di una licenza da parte dell'ufficio ungherese per le licenze commerciali. Le licenze sono riservate ai cittadini di uno Stato membro del SEE e alle persone giuridiche aventi sede negli Stati membri del SEE (CPC 7471, 7472).

In **IT** (si applica anche a livello amministrativo regionale): le guide turistiche di paesi non dell'Unione europea devono ottenere una specifica licenza dalla Regione per operare in qualità di guida turistica professionale. Le guide turistiche originarie degli Stati membri dell'Unione europea possono operare liberamente senza necessità di detta licenza. La licenza è concessa alle guide turistiche che dimostrano un'adeguata competenza e conoscenza (CPC 7472).

Misure:

BG: legge sul turismo, articoli, 61, 113 e 146.

CY: leggi sul turismo, gli uffici di viaggio e le guide turistiche del periodo dal 1995 al 2004 [n. 41(I)/1995-2004].

EL: decreto presidenziale 38/2010, decisione ministeriale 165261/IA/2010 (Gazzetta ufficiale 2157/B), articolo 50 della legge 4403/2016.

ES: Andalusia Decreto 8/2015, de 20 de enero, Regulador de guías de turismo de Andalucía.

Aragona Decreto 21/2015, de 24 de febrero, Reglamento de Guías de turismo de Aragón.

Cantabria Decreto 51/2001, de 24 de julio, art. 4, por el que se modifica el Decreto 32/1997, de 25 de abril, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de actividades turístico-informativas privadas.

Castiglia e León Decreto 25/2000, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 101/1995, de 25 de mayo, por el que se regula la profesión de guía de turismo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Castiglia-La Mancia Decreto 86/2006, de 17 de julio, de Ordenación de las Profesiones Turísticas.

Catalogna Decreto Legislativo 3/2010, de 5 de octubre, para la adecuación de normas con rango de ley a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, art. 88.

Comunità di Madrid Decreto 84/2006, de 26 de octubre del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 47/1996, de 28 de Marzo.

Comunità valenzana Decreto 90/2010, de 21 de mayo, del Consell, por el que se modifica el reglamento regulador de la profesión de guía de turismo en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, aprobado por el Decreto 62/1996, de 25 de marzo, del Consell.

Estremadura Decreto 37/2015, de 17 de marzo.

Galizia Decreto 42/2001, de 1 de febrero, de Refundición en materia de agencias de viajes, guías de turismo y turismo activo.

Isole Baleari Decreto 136/2000, de 22 de septiembre, por el cual se modifica el Decreto 112/1996, de 21 de junio, por el que se regula la habilitación de guía turístico en las Islas Baleares.

Isole Canarie Decreto 13/2010, de 11 de febrero, por el que se regula el acceso y ejercicio de la profesión de guía de turismo en la Comunidad Autónoma de Canarias, art 5

La Rioja Decreto 14/2001, de 4 de marzo, Reglamento de desarrollo de la Ley de Turismo de La Rioja.

Navarra Decreto Foral 288/2004, de 23 de agosto. Reglamento para actividad de empresas de turismo activo y cultural de Navarra. Asturie Decreto 59/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la profesión de Guía de Turismo en el Principado de Asturias. e

Regione di Murcia Decreto n.º 37/2011, de 8 de abril, por el que se modifican diversos decretos en materia de turismo para su adaptación a la ley 11/1997, de 12 de diciembre, de turismo de la Región de Murcia tras su modificación por la ley 12/2009, de 11 de diciembre, por la que se modifican diversas leyes para su adaptación a la directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior (los guías podrían ser extranjeros si tienen homologación de las titulaciones requeridas).

HR: legge sull'ospitalità e sul settore della ristorazione (GU 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 i 50/12) e

legge sulla prestazione di servizi turistici (GU n. 68/07 e 88/10).

HU: legge CLXIV del 2005 sul commercio, decreto governativo n. 213/1996 (XII.23.) sulle attività di organizzazione e di agenzia di viaggi.

IT: legge 135/2001, articoli 7.5 e 6; e

legge 40/2007 (DL 7/2007).

Riserva n. 14 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Settore – sottosettore: servizi ricreativi; altri servizi sportivi

Classificazione industriale: CPC 962, parte di CPC 96419

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Livello amministrativo: UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

Altri servizi sportivi (CPC 96419)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in**AT** (si applica anche a livello amministrativo regionale): la gestione dei servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna è disciplinata dalla legislazione dei «Bundesland». Per la prestazione di questi servizi può essere richiesta la cittadinanza di uno Stato membro del SEE. Le imprese possono essere tenute a nominare un amministratore delegato che sia un cittadino di uno Stato membro del SEE.

A **CY**: per lo stabilimento di una scuola di danza e per gli istruttori di palestra è prescritta la cittadinanza.

Misure:

AT: Kärntner Schischulgesetz, LGBL. Nr. 53/97;

Kärntner Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 25/98;

NÖ- Sportgesetz, LGBL. Nr. 5710

OÖ- Sportgesetz, LGBL. Nr. 93/1997;

Salzburger Schischul- und Snowboardschulgesetz, LGBL. Nr. 83/89;

Salzburger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 76/81;

Steiermärkisches Schischulgesetz, LGBL. Nr. 58/97;

Steiermärkisches Berg- und Schiführergesetz, LGBL. Nr. 53/76;

Tiroler Schischulgesetz. LGBL. Nr. 15/95;

Tiroler Bergsportführergesetz, LGBL. Nr. 7/98;

Vorarlberger Schischulgesetz, LGBL. Nr. 55/02 §4 (2)a;

Vorarlberger Bergführergesetz, LGBL. Nr. 54/02; e

Vienna: Gesetz über die Unterweisung in Wintersportarten, LGBL. Nr. 37/02.

CY: legge 65(i)/1997; e

legge 17(i) /1995.

Riserva n. 15 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari di trasporto

Settore – sottosettore:	servizi di trasporto - pesca e trasporto su vie navigabili - ogni altra attività commerciale svolta a partire da una nave; trasporto su vie navigabili e servizi ausiliari del trasporto su vie navigabili; trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario; trasporto su strada e servizi ausiliari del trasporto su strada; servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo; prestazione di servizi di trasporto combinato
Classificazione industriale:	ISIC Rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 711, 712, 721, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749, 7461, 7469, 83103, 86751, 86754, 8730, 882
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo:	UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Trasporto marittimo e servizi ausiliari del trasporto marittimo Ogni attività commerciale svolta a partire da una nave ((ISIC Rev. 3.1 0501, 0502; CPC 5133, 5223, 721, parte di 742, 745, 74540, 74520, 74590, 882)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione; Scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: il trasporto e qualsiasi attività riguardante l'ingegneria idraulica e i lavori tecnici subacquei, la prospezione e l'estrazione di minerali e di altre risorse inorganiche, il pilotaggio, il bunkeraggio, la ricezione dei rifiuti, delle miscele acqua-olio e di altri rifiuti simili, svolte da navi nelle acque interne e nel mare territoriale della Bulgaria possono essere effettuati solo da navi battenti la bandiera bulgara o da navi battenti la bandiera di un altro Stato membro dell'Unione europea.

Il numero dei prestatori di servizi portuali può essere limitato in base alla capacità obiettiva del porto, che è fissata da un comitato di esperti istituito dal ministro dei Trasporti, della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni.

Per la prestazione di servizi di supporto è prescritta la cittadinanza. Per il comandante e il direttore di macchina della nave è prescritto l'obbligo della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE o della Confederazione svizzera. Almeno il 25 % delle posizioni a livello operativo e di gestione e almeno il 25 % delle posizioni subordinate sono occupate da cittadini bulgari (ISIC Rev. 3.1 0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 74520, 74540, 74590, 882).

Misure:

BG: codice della marina mercantile; legge sulle acque marine, le vie navigabili interne e i porti della Repubblica di Bulgaria; ordinanza relativa alle condizioni e all'ordine di selezione dei vettori bulgari per il trasporto di passeggeri e merci in virtù dei trattati internazionali; e

ordinanza 3 per la manutenzione delle navi senza equipaggio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale; Scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: per quanto riguarda i servizi di supporto per il trasporto pubblico svolti nei porti bulgari, nei porti aventi rilevanza nazionale il diritto di svolgere attività di supporto è accordato tramite un contratto di concessione. Nei porti aventi rilevanza regionale tale diritto è accordato tramite un contratto stipulato con il proprietario del porto (CPC 74520, 74540, 74590).

Misure:

BG: codice della marina mercantile; legge sulle acque marine, le vie navigabili interne e i porti della Repubblica di Bulgaria.

In **DK**: possono svolgere servizi di pilotaggio in Danimarca solo i professionisti che sono domiciliati in un paese UE/SEE e registrati e riconosciuti dalle autorità danesi a norma della legge danese in materia di pilotaggio (CPC 74520).

Misure:

DK: legge sul pilotaggio danese, § 18.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in **DE** (si applica anche a livello amministrativo regionale): una nave non appartenente a un cittadino di uno Stato membro dell'UE può essere utilizzata sulle vie navigabili federali tedesche per attività diverse dal trasporto e dai servizi ausiliari solo previa autorizzazione specifica. Possono essere concesse deroghe per le navi non dell'Unione europea solo se nessuna nave dell'Unione europea è disponibile o se è disponibile in condizioni estremamente sfavorevoli, o su base di reciprocità. Possono essere concesse deroghe per le navi battenti la bandiera giapponese su base di reciprocità (§ 2 paragrafo 3 KüSchVO). Tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della legge pilota sono regolamentate e l'accreditamento è riservato ai cittadini di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera.

Per il noleggio o il leasing di navi d'alto mare con o senza operatori e per il noleggio o il leasing di navi per la navigazione interna senza operatori, la conclusione di contratti per il trasporto di merci con navi battenti una bandiera straniera o per il noleggio di tali navi può essere limitata in funzione della disponibilità di navi battenti la bandiera tedesca o battenti la bandiera di un altro Stato membro dell'Unione europea.

Le operazioni tra residenti e non residenti riguardanti:

- i) il noleggio di navi per la navigazione interna non registrate nello spazio economico;
- ii) il trasporto di merci con tali navi per la navigazione interna; oppure
- iii) i servizi di rimorchio effettuati da tali navi per la navigazione interna,

entro lo spazio economico possono essere limitate [trasporto su vie navigabili, servizi di supporto al trasporto su vie navigabili, noleggio di navi, servizi di leasing di navi senza operatori (CPC 721, 745, 83103, 86751, 86754, 8730)].

Misure:

DE: §§ 1, 2 Flaggenrechtsgesetz (legge sulla protezione della bandiera);

§ 2 Verordnung über die Küstenschifffahrt vom 05.07. 2002;

§§ 1, 2 Binnenschifffahrtsgesetz (BinSchAufgG);

Vorschriften aus der (Schifffahrts-) Patentverordnung in der Fassung vom 08.04.2008;

§ 9 Abs.2 Nr. 1 Seelotsgesetz vom 08.12. 2010 (BGBl. I S. 1864);

§ 1 Nr. 9, 10, 11 und 13 Seeaufgabengesetz (SeeAufgG) e

See-Eigensicherungsverordnung vom 19.09.2005 (BGBl. I S. 2787), geändert durch Artikel 516 Verordnung vom 31.10.2006 (BGBl. I S. 2407).

In **FI:** i servizi di supporto al trasporto marittimo nelle acque finlandesi sono riservati alle flotte che operano sotto la bandiera nazionale, dell'UE o norvegese (CPC 745).

Misure:

FI: Merilaki (legge marittima) (674/1994) e

Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta (legge sul diritto di esercizio del commercio) (122/1919), s. 4.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **EL:** i servizi di movimentazione merci nelle zone portuali sono erogati in regime di monopolio pubblico (CPC 741).

Misure:

EL: codice di diritto pubblico marittimo (decreto legislativo 187/1973).

In **IT:** è effettuata una verifica della necessità economica per i servizi di movimentazione merci marittime. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 741).

Misure:

IT: codice della navigazione;

legge 84/1994; e

decreto ministeriale 585/1995.

b) Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario (CPC 711, 743)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG:** solo i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea possono prestare servizi di trasporto ferroviario e servizi di supporto al trasporto ferroviario in Bulgaria. La licenza per effettuare servizi di trasporto ferroviario di passeggeri o merci è rilasciata dal ministro dei Trasporti agli operatori ferroviari registrati come operatori commerciali (CPC 711, 743).

Misure:

BG: legge sul trasporto ferroviario, articoli 37 e 48.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In **LT:** i diritti esclusivi per la prestazione di servizi di transito sono concessi a imprese ferroviarie che sono di proprietà dello Stato o il cui capitale è al 100 % di proprietà dello Stato (CPC 711).

Misure:

LT: codice del trasporto ferroviario della Repubblica di Lituania, del 22 aprile 2004, n. IX-2152 nella modifica dell'8 giugno 2006, n. X-653.

c) Trasporto su strada e servizi ausiliari del trasporto su strada (CPC 712, 7121, 7122, 71222, 7123)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **AT:** per i servizi di trasporto di passeggeri e di merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e a persone giuridiche dell'Unione europea con sede centrale nell'Unione europea (CPC 712).

Misure:

AT: Güterbeförderungsgesetz (legge sul trasporto di merci), BGBl. Nr. 593/1995; § 5; Gelegenheitsverkehrsgesetz (legge sui servizi di trasporto occasionali), BGBl. Nr. 112/1996; § 6 e Kraftfahrlineiengesetz (legge sui trasporti programmati), BGBl. I Nr. 203/1999 e successive modifiche, §§ 7 and 8.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in **EL:** per gli operatori di servizi di trasporto di merci su strada. Per esercitare la professione di operatore del trasporto di merci su strada è necessaria una licenza greca. Le licenze sono rilasciate a condizioni non discriminatorie, a condizioni di reciprocità. Gli operatori di trasporto di merci su strada stabiliti in Grecia possono utilizzare soltanto veicoli immatricolati in Grecia (CPC 7123).

Misure:

EL: concessione di licenze per gli operatori di trasporto di merci su strada: legge greca 3887/2010 (Gazzetta ufficiale A' 174), modificata dall'articolo 5 della legge 4038/2012 (Gazzetta ufficiale A' 14) - regolamenti (CE) n. 1071/09 e n. 1072/09.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **IE:** verifica della necessità economica per i servizi di autobus interurbani. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 7121, CPC 7122).

Misure:

IE: legge del 2009 sulla regolamentazione del trasporto pubblico.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

a **MT:** taxi - sono applicati limiti quantitativi al numero di licenze.

Karozzini (carrozze trainate da cavalli): sono applicati limiti quantitativi al numero di licenze (CPC 712).

Misure:

MT: regolamento sui servizi di taxi (SL499.59).

In **PT:** verifica della necessità economica per i servizi di limousine. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 71222).

Misure:

PT: decreto-legge 41/80 del 21 agosto.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **CZ:** per la prestazione di servizi di trasporto su strada è prescritta la costituzione in società (non succursali) nella Repubblica ceca.

Misure:

CZ: legge n. 111/1994, Racc., sul trasporto su strada.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **RO:** gli operatori del trasporto su strada di merci e di passeggeri possono utilizzare solo veicoli immatricolati in Romania detenuti e utilizzati in conformità delle disposizioni dell'ordinanza governativa (CPC 7121, CPC 7122, CPC 7123).

Misure:

RO: legge rumena sul trasporto su strada (ordinanza governativa n. 27/2011).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

in **SE:** per esercitare la professione di operatore di trasporto di merci su strada è necessaria una licenza svedese. Per ottenere una licenza di taxi una società deve, tra l'altro, nominare una persona fisica che operi in qualità di gestore dei trasporti (trattasi de facto della prescrizione relativa alla residenza – cfr. la riserva svedese sui tipi di stabilimento).

Per ottenere una licenza per altri operatori di trasporto di merci su strada la società deve essere stabilita nell'Unione europea, avere uno stabilimento situato in Svezia e aver nominato una persona fisica che operi in qualità di gestore dei trasporti e che sia residente nell'Unione europea.

Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie, tranne per il fatto che gli operatori di trasporto di merci e di passeggeri su strada possono di norma utilizzare soltanto veicoli immatricolati nel registro automobilistico nazionale. Un veicolo immatricolato in un paese diverso dalla Svezia, di proprietà di una persona fisica o giuridica con luogo di residenza principale diverso dalla Svezia, trasferito in Svezia per uso temporaneo, può essere utilizzato in Svezia temporaneamente. Per «uso temporaneo» l'agenzia svedese dei trasporti intende non oltre un anno.

Gli operatori di trasporto transfrontaliero di merci e di passeggeri su strada verso l'estero devono essere titolari di una licenza per tali operazioni rilasciata dall'autorità competente nel paese in cui sono stabiliti. Altre prescrizioni per gli scambi transfrontalieri possono essere stabilite in accordi bilaterali in materia di trasporto su strada. Per i veicoli ai quali non si applica un accordo bilaterale è necessaria anche una licenza rilasciata dall'agenzia svedese dei trasporti.

Misure:

SE: Yrkestrafiklag (2012:210) (legge sul trasporto professionale);

Lag om vägtrafikregister (2001:558) (legge sul registro del traffico stradale);

Yrkestrafikförordning (2012:237) (regolamento governativo sul trasporto professionale);

Taxitrafiklag (2012:211) (legge sui taxi); e

Taxitrafikförordning (2012:238) (regolamento governativo sui taxi).

d) Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **PL**: per i servizi di magazzinaggio di merci congelate o refrigerate e per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di liquidi o gas negli aeroporti, la possibilità di prestare alcune categorie di servizi dipende dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato a causa dei vincoli di spazio e fissato a non meno di due prestatori per altri motivi.

Misure:

PL: legge polacca sull'aviazione, del 3 luglio 2002, articoli 174.2 e 174.3 3.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

nell'**Unione europea**: per i servizi di assistenza a terra può essere prescritto lo stabilimento sul territorio dell'Unione europea. Il livello di apertura dei servizi di assistenza a terra dipende dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori in ciascun aeroporto può essere limitato. Per i «grandi aeroporti» tale limite non può essere inferiore a due prestatori.

Misure:

UE: direttiva 1996/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

In **BE** (si applica anche a livello amministrativo regionale): per i servizi di assistenza a terra è prescritta la reciprocità.

Misure:

BE: Arrêté Royal du 6 novembre 2010 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National (art. 18);

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegang tot de grondafhandelingsmarkt op de Vlaamse regionale luchthavens (art. 14) e

Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale aux aéroports relevant de la Région wallonne (art. 14).

e) Servizi di supporto per tutte le modalità di trasporto (parte di CPC 748)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'**UE** (si applica anche a livello amministrativo regionale): i servizi di sdoganamento possono essere prestati soltanto da residenti dell'Unione europea.

Misure:

UE: regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

f) Prestazione di servizi di trasporto combinato (CPC 711, 712, 7212, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

l'**UE** (si applica anche a livello amministrativo regionale): ad eccezione della Finlandia, solo i vettori stradali stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea e che soddisfano le condizioni per l'accesso alla professione e al mercato per i trasporti di merci fra Stati membri dell'Unione europea possono, nel quadro di operazione di trasporto combinato tra Stati membri dell'Unione europea, effettuare tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante dell'operazione di trasporto combinato e comprendono o meno il varco di una frontiera. Si applicano le limitazioni relative a tutte le modalità di trasporto.

Possono essere adottate le misure necessarie per garantire che le tasse automobilistiche applicabili ai veicoli stradali, sempreché utilizzati in trasporto combinato, siano ridotte o rimborsate (CPC 711, 712, 7212, 741, 742, 743, 744, 745, 748, 749).

Misure:

UE: direttiva 1992/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri.

Riserva n. 16 – Attività connesse all'energia

Settore – sottosettore:	Attività connesse all'energia - attività estrattive; produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi ausiliari alla distribuzione di energia
Classificazione industriale:	ISIC Rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, 40, CPC 5115, 63297, 713, parte di 742, 8675, 883, 887
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo:	UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Attività estrattive (ISIC Rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14, CPC 5115, 7131, 8675, 883)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **NL**: l'esplorazione e lo sfruttamento degli idrocarburi nei Paesi Bassi sono sempre effettuati congiuntamente da una società privata e dalla società pubblica (per azioni) designata dal ministro degli Affari economici. Gli articoli 81 e 82 della legge sulle attività estrattive stabilisce che tutte le quote di tale società designata devono essere detenute, direttamente o indirettamente, dallo Stato neerlandese (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14).

Misure:

NL: Mijnbouwwet (legge sulle attività estrattive).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse minerarie e di altre risorse non biologiche nelle acque territoriali e nella piattaforma continentale sono subordinati a una concessione. Il concessionario deve avere un indirizzo per le notifiche in Belgio (ISIC Rev. 3.1:14).

Misure:

BE: Arrêt Royal du 1er septembre 2004 relatif aux conditions, à la délimitation géographique et à la procédure d'octroi des concessions d'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.

In **BG**: alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all'uso di proprietà statali o pubbliche sono subordinate a una concessione a norma della legge corrispondente o delle altre leggi specifiche sulle concessioni. Le attività di prospezione o esplorazione di risorse naturali del sottosuolo sul territorio della Repubblica di Bulgaria, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva del Mar Nero, sono subordinate ad autorizzazione, mentre le attività di estrazione e sfruttamento sono subordinate a concessione rilasciata a norma della legge sulle risorse del sottosuolo.

È vietato alle società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale (ossia zone offshore) o collegate, direttamente o indirettamente, a tali società partecipare a procedure aperte per il rilascio di permessi o concessioni per la prospezione, l'esplorazione e l'estrazione di risorse naturali, compresi i minerali di uranio e di torio, e per l'esercizio di un permesso o di una concessione esistenti già concessi, in quanto tali operazioni sono precluse, come pure la possibilità di registrare la scoperta geologica o commerciale di un deposito in seguito all'esplorazione.

Le società commerciali con partecipazione statale o di un'amministrazione locale superiore al 50 % del capitale non possono alienare immobilizzazioni della società né concludere contratti d'acquisizione di partecipazioni, leasing, attività comuni, crediti, garanzie reali, né contrarre obblighi derivanti da lettere di cambio, senza previa autorizzazione dall'autorità competente, sia essa l'agenzia di privatizzazione o il consiglio comunale. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 8.4, paragrafi 1 e 2, a norma della decisione dell'assemblea nazionale della Repubblica di Bulgaria del 18 gennaio 2012 l'uso della tecnologia di fratturazione idraulica («fracking») per le attività di prospezione, esplorazione o estrazione di petrolio e gas, è vietata con decisione del Parlamento. L'esplorazione e l'estrazione del gas di scisto sono vietate (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.112, 3.1 13, 3.1 14).

L'estrazione di minerali di uranio è vietata dal decreto del consiglio dei ministri n. 163 del 20 agosto 1992.

Per quanto riguarda l'estrazione di minerali di torio si applica il regime generale delle concessioni di estrazione. Per partecipare a concessioni per l'estrazione di minerali di torio, una società giapponese deve essere costituita a norma della legge bulgara sul commercio e iscritta nel registro del commercio. Le decisioni volte a consentire l'estrazione di minerali di torio sono adottate su base individuale non discriminatoria caso per caso. Il divieto imposto alle società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale (ossia zone offshore) o collegate, direttamente o indirettamente, a tali società, di partecipare a procedure aperte per il rilascio di concessioni per l'estrazione di risorse naturali comprende i minerali di uranio e di torio (ISIC Rev. 3.1 12).

Misure:

BG: legge sulle risorse del sottosuolo;

legge sulle concessioni;

legge sulla privatizzazione e sul controllo post-privatizzazione;

legge sull'uso sicuro dell'energia nucleare;

legge sulle relazioni economiche e finanziarie con le società registrate in giurisdizioni con trattamento fiscale preferenziale, le parti correlate a tali società e i loro beneficiari effettivi; e

legge sulle risorse del sottosuolo.

A **CY:** il consiglio dei ministri può, per motivi di sicurezza energetica, rifiutare l'autorizzazione all'accesso e all'esercizio di attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi a un soggetto controllato di fatto dal Giappone o da cittadini del Giappone. Nessun soggetto può, dopo la concessione di un'autorizzazione per la prospezione, l'esplorazione e la produzione di idrocarburi, passare sotto il controllo diretto o indiretto del Giappone o di un cittadino del Giappone senza la previa approvazione del consiglio dei ministri. Il consiglio dei ministri può rifiutare il rilascio di un'autorizzazione per la prospezione, l'esplorazione e la produzione di idrocarburi ad un soggetto controllato di fatto dal Giappone o da un paese terzo o da un cittadino del Giappone o di un paese terzo se il Giappone o il paese terzo non concedono ai soggetti della Repubblica di Cipro o degli Stati membri dell'Unione europea, relativamente all'accesso e all'esercizio di attività di prospezione, esplorazione e sfruttamento di idrocarburi, un trattamento paragonabile a quello che la Repubblica di Cipro o lo Stato membro dell'Unione europea accorda ai soggetti giapponesi o del paese terzo (ISIC Rev 3.1 1110).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

Misure:

CY: legge sugli idrocarburi (prospezione, esplorazione e sfruttamento) del 2007, (legge 4(I)/2007, modificata dalle leggi n. 126(I) del 2013 e 29(I) del 2014.

In **IT** (si applica anche a livello amministrativo regionale per l'esplorazione): le miniere appartenenti allo Stato sono disciplinate da specifiche norme di esplorazione ed estrazione. Prima di qualsiasi attività di sfruttamento è necessario un permesso di esplorazione (permesso di ricerca, articolo 4 del regio decreto 1447/1927). Questo permesso ha una durata limitata e definisce con precisione i confini dei terreni sottoposti a esplorazione; per la stessa zona può essere rilasciato più di un permesso di esplorazione a diverse persone o società (questo tipo di licenza non è necessariamente esclusivo). Per la coltivazione e lo sfruttamento dei minerali è richiesta un'autorizzazione («concessione», articolo 14) rilasciata dall'autorità regionale (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 8675, 883).

Misure:

IT: servizi di esplorazione: regio decreto 1447/1927 e

decreto legislativo 112/1998, articolo 34.

In **SK:** per le attività estrattive e le attività connesse alle attività estrattive e geologiche è prescritta la costituzione in società in uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE (non succursali). Le attività di prospezione ed estrazione disciplinate dalla legge 44/198 della Repubblica slovacca sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali sono disciplinate su base non discriminatoria, anche con misure pubbliche che mirano a garantire la conservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, per esempio l'autorizzazione o il divieto di impiegare determinate tecnologie estrattive. Si precisa che tali misure comprendono il divieto di impiegare la lisciviazione al cianuro nel trattamento o nella raffinazione di minerali, la necessità di ottenere una specifica autorizzazione in caso di ricorso alla fratturazione idraulica per attività di prospezione, esplorazione o estrazione di petrolio e gas, nonché l'approvazione preliminare mediante referendum popolare svolto in loco in caso di risorse minerali nucleari/radioattive. Ciò non aumenta gli aspetti non conformi della misura esistente per la quale la riserva è formulata. (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14, CPC 7131).

Misure:

SK: legge 51/1988 sulle attività estrattive, gli esplosivi e l'Amministrazione mineraria di Stato; legge 569/2007 sull'attività geologica, articolo 5.

In **UK:** è necessaria una licenza per effettuare attività di esplorazione e produzione sulla piattaforma continentale del Regno Unito (UKCS) e per prestare servizi che richiedono l'accesso diretto alle risorse naturali o il loro sfruttamento.

La presente riserva si applica alle licenze di produzione rilasciate in relazione alla piattaforma continentale del Regno Unito. Per essere licenziataria un'impresa deve avere una sede di attività all'interno del Regno Unito. Questo implica:

- i) una presenza dotata di personale nel Regno Unito;
- ii) la registrazione di una società del Regno Unito nel registro delle imprese (Companies House); oppure
- iii) la registrazione di una succursale britannica di una società straniera nel registro delle imprese (Companies House).

Tale prescrizione vige per qualsiasi società che chieda una nuova licenza e per qualsiasi società che intenda aderire a una licenza esistente mediante cessione. Essa si applica a tutte le licenze e a tutte le imprese, che siano operatori o altro. Per partecipare a una licenza relativa a un settore di produzione una società deve: a) essere registrata come società del Regno Unito nel registro delle imprese (Companies House); o b) svolgere l'attività tramite una sede stabile nel Regno Unito quale definita nella sezione 148 del Finance Act 2003 (che normalmente richiede una presenza dotata di personale) (ISIC Rev. 3.1 11, CPC 883, 8675).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

Misure:

UK: Petroleum Act 1988.

In **FI:** L'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerarie sono subordinati al requisito di una licenza, che in relazione all'estrazione di materiale nucleare è rilasciata dalla pubblica amministrazione. Per la riabilitazione di una zona estrattiva è richiesto un permesso rilasciato dalla pubblica amministrazione. Il permesso può essere concesso a una persona fisica residente nel SEE o a una persona giuridica stabilita nel SEE. Può essere applicata la verifica della necessità economica (ISIC Rev. 3.1 120, CPC 5115, 883, 8675).

Misure:

FI: Kaivoslaki (legge sulle attività estrattive) (621/2011); e

Ydinenergiaki (legge sull'energia nucleare) (990/1987).

In **IE:** per le società di esplorazione e di estrazione mineraria che operano in Irlanda è richiesta una presenza in loco. Nel caso dell'esplorazione mineraria è richiesto che le società (irlandesi e straniere) ricorrano ai servizi di un agente o di un gestore dell'esplorazione residente in Irlanda per tutta la durata dei lavori. Nel caso dell'attività estrattiva è prescritto che la concessione o la licenza mineraria statale sia detenuta da una società costituita in Irlanda. Non vi sono limitazione per quanto riguarda la proprietà di tale società (ISIC Rev. 3.1 10, 3.1 13, 3.1 14, CPC 883).

Misure:

IE: Minerals Development Acts 1940 – 2017; e

Planning Acts and Environmental Regulations.

In **SI:** l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerali, compresi i servizi estrattivi regolamentati, sono soggetti allo stabilimento in o alla cittadinanza di uno Stato del SEE o dell'OCSE o della Confederazione svizzera, oppure di un paese terzo, a condizione di reciprocità materiale. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero competente per le attività estrattive (ISIC Rev. 3.1 10, ISIC Rev. 3.1 11, ISIC Rev. 3.1 12, ISIC Rev. 3.1 13, ISIC Rev. 3.1 14, CPC 883, CPC 8675).

Misure:

SI: legge sulle attività estrattive 2014.

- b) **Produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda; trasporto di combustibili mediante condotte; deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte; servizi connessi alla distribuzione di energia (ISIC Rev. 3.1 40, 3.1 401, CPC 63297, 713, 7131, parte di 742, 74220, 887)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **DK:** il proprietario o l'utente che intendano installare condotte per il trasporto di petrolio greggio o raffinato e di prodotti petroliferi e di gas naturale devono ottenere un permesso dall'autorità locale prima dell'avvio dei lavori. Il numero dei permessi rilasciati può essere limitato (CPC 7131).

Misure:

DK: Bekendtgørelse nr. 724 af 1. juli 2008 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (decreto sull'installazione, l'allestimento e l'esercizio di serbatoi di petrolio, sistemi di tubazioni e condotte), n. 724 del 1° luglio 2008.

a **MT:** EneMalta plc fornisce energia elettrica in regime di monopolio (ISIC Rev. 3.1 401; CPC 887).

Misure:

MT: EneMalta Act Cap. 272 e EneMalta (legge sul trasferimento di attività, diritti, passività e obblighi) capo 536.

In **NL:** la proprietà della rete elettrica e della rete di gasdotti è concessa esclusivamente al governo neerlandese (sistemi di trasmissione) e ad altre autorità pubbliche (sistemi di distribuzione) (ISIC Rev. 3.1 040, CPC 71310).

Misure:

NL: Elektriciteitswet 1998; Gaswet.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **AT:** per quanto riguarda il trasporto di gas, l'autorizzazione è concessa soltanto ai cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE. Le imprese e le società di persone devono avere sede nel SEE. Il gestore della rete deve nominare un amministratore delegato e un direttore tecnico responsabile del controllo tecnico dell'operatività della rete che devono essere cittadini di uno Stato membro del SEE.

L'autorità competente può derogare alle prescrizioni della cittadinanza e del domicilio qualora l'operatività della rete sia considerata di pubblico interesse.

Per il trasporto di merci diverse dal gas e dell'acqua si applica quanto segue:

- i) per quanto riguarda le persone fisiche, l'autorizzazione è concessa solo a cittadini del SEE che devono avere una sede in Austria; e
- ii) le imprese e le società di persone devono avere sede in Austria. È applicata una verifica della necessità o dell'interesse economico. Le condotte transfrontaliere non devono compromettere gli interessi di sicurezza dell'Austria e il suo status di paese neutrale. Le imprese e le società di persone devono nominare un amministratore delegato che deve essere un cittadino di uno Stato membro del SEE. L'autorità competente può derogare alle prescrizioni della cittadinanza e della sede qualora l'operatività della condotta sia considerata un interesse economico nazionale (CPC 713).

Misure:

AT: Rohrleitungsgesetz (legge sul trasporto mediante condotte), BGBl. Nr. 411/1975, § 5(1) and (2), §§ 5 (1) and (3), 15, 16 e

Gaswirtschaftsgesetz (legge sul gas), BGBl. I Nr. 107/2011, articoli 43, 44, 90 e 93.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale (si applica solo a livello amministrativo regionale):

in **AT:** per quanto riguarda la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, l'autorizzazione è concessa soltanto ai cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE. Se l'operatore nomina un amministratore delegato o un locatario, il requisito del domicilio viene meno.

Le persone giuridiche (imprese) e le società di persone devono avere sede nel SEE. Esse devono nominare un amministratore delegato o un locatario che devono essere entrambi cittadini di uno Stato membro del SEE domiciliati nel SEE.

L'autorità competente può derogare alle prescrizioni del domicilio e della cittadinanza qualora l'operatività della rete sia considerata di pubblico interesse (ISIC Rev. 3.1 40, CPC 887).

Misure:

AT: Burgenländisches Elektrizitätswesengesetz 2006, LGBL. n. 59/2006 e successive modifiche;

Niederösterreichisches Elektrizitätswesengesetz, LGBL. n. 7800/2005 e successive modifiche;

Landesgesetz, mit dem das Oberösterreichische Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2006 erlassen wird (Oö. ElWOG 2006), LGBL. n. 1/2006 e successive modifiche;

Salzburger Landeselektrizitätsgesetz 1999 (LEG), LGBL. n. 75/1999 e successive modifiche;

Gesetz vom 16. November 2011 über die Regelung des Elektrizitätswesens in Tirol (Tiroler Elektrizitätsgesetz 2012 – TEG 2012), LGBL. n. 134/2011;

Gesetz über die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie (Vorarlberger Elektrizitätswirtschaftsgesetz), LGBL. Nr. 59/2003 e successive modifiche;

Gesetz über die Neuregelung der Elektrizitätswirtschaft (Wiener Elektrizitätswirtschaftsgesetz 2005 – WEIWG 2005), LGBL. n. 46/2005;

Steiermärkisches Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ElWOG), LGBL. n. 70/2005; e

Kärntner Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz (ElWOG), LGBL. n. 24/2006.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **CZ:** per la produzione, trasmissione, distribuzione e commercio di energia elettrica e per le altre attività svolte da operatori del mercato dell'energia elettrica nonché per la produzione, trasmissione, distribuzione, stoccaggio e commercializzazione del gas e per la produzione e distribuzione di energia termica è prescritta un'autorizzazione. La suddetta autorizzazione può essere concessa esclusivamente a persone fisiche con permesso di soggiorno o a persone giuridiche stabilite nell'Unione europea. Esistono diritti esclusivi per la trasmissione di gas ed energia elettrica e licenze di operatore di mercato (ISIC Rev. 3.1 40, CPC 7131, 62271, 742, 887).

Misure:

CZ: legge n. 458/2000, Racc., sulle condizioni delle imprese e la pubblica amministrazione nei settori dell'energia.

In **PL:** le seguenti attività sono subordinate al rilascio di una licenza a norma della legge sull'energia:

- i) la produzione di combustibili o di energia, eccetto: la produzione di combustibili solidi o gassosi; la produzione di energia elettrica mediante fonti di energia elettrica di capacità totale non superiore a 50 MW diverse dalle fonti di energia rinnovabili; la cogenerazione di energia elettrica e termica mediante fonti di capacità totale non superiore a 5 MW diverse dalle fonti di energia rinnovabili; la produzione di energia termica mediante fonti di capacità totale non superiore a 5 MW;

- ii) lo stoccaggio di combustibili gassosi in impianti di stoccaggio, la liquefazione del gas naturale e la rigassificazione del gas naturale liquefatto negli impianti di GNL, e lo stoccaggio di combustibili liquidi, eccetto: lo stoccaggio locale di gas liquido in impianti di capacità inferiore a 1 MJ/s e lo stoccaggio di combustibili liquidi nell'ambito del commercio al dettaglio;
- iii) la trasmissione o la distribuzione di combustibili o di energia, eccetto: la distribuzione di combustibili gassosi in reti di capacità inferiore a 1 MJ/s e la trasmissione o la distribuzione di energia termica se la capacità totale richiesta dai clienti non eccede i 5 MW;
- iv) il commercio di combustibili o di energia, eccetto: il commercio di combustibili solidi; il commercio di energia elettrica mediante impianti di tensione inferiore a 1 kV di proprietà del cliente; il commercio di combustibili gassosi se il fatturato annuale non supera l'equivalente di 100 000 EUR; il commercio di gas liquido se il fatturato annuale non supera i 10 000 EUR; e il commercio di combustibili gassosi e di energia elettrica effettuato nelle borse merci da società di intermediazione che svolgono attività di intermediazione nelle borse merci conformemente alla legge del 26 ottobre 2000 sulle borse merci, nonché il commercio di energia termica se la capacità richiesta dai clienti non supera i 5 MW. I limiti relativi al fatturato non si applicano ai servizi di commercio all'ingrosso di combustibili gassosi o gas liquido né ai servizi al dettaglio di gas in bombole.

Una licenza può essere concessa soltanto dall'autorità competente a un richiedente che abbia registrato il centro di attività principale o la residenza nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, di uno Stato membro del SEE o della Confederazione svizzera (ISIC Rev. 3.1 040, CPC 63297, 74220, CPC 887).

Misure:

PL: legge sull'energia, del 10 aprile 1997, articoli 32 e 33.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **LT:** le licenze per la trasmissione, la distribuzione, la fornitura pubblica e l'organizzazione del commercio dell'energia elettrica possono essere rilasciate solo alle persone giuridiche lituane o alle succursali di persone giuridiche o di altre organizzazioni straniere stabilite in Lituania. La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza relativi alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica per conto terzi (ISIC Rev. 3.1 401, CPC 887).

Nel caso dei combustibili è prescritto lo stabilimento. Le licenze per la trasmissione e la distribuzione di combustibili possono essere rilasciate solo alle persone giuridiche lituane o alle succursali di persone giuridiche o di altre organizzazioni straniere (controllate) stabilite in Lituania.

La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza relativi alla trasmissione e alla distribuzione di combustibili per conto terzi (CPC 713, CPC 887).

Misure:

LT: legge sul gas naturale della Repubblica di Lituania del 10 ottobre 2000, n. VIII-1973 e

legge sull'energia elettrica della Repubblica di Lituania, del 20 luglio 2000, n. VIII-1881.

In **SI:** la produzione, commercializzazione, fornitura ai clienti finali, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica e gas naturale sono subordinate allo stabilimento nell'Unione europea (ISIC Rev. 3.1 4010, 4020, CPC 7131, CPC 887).

Misure:

SI: Energetski zakon (legge sull'energia) 2014, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 17/2014; e

legge sulle attività estrattive 2014.

Riserva n. 17 – Agricoltura, pesca e manifattura

Settore – sottosettore:	agricoltura, caccia, silvicoltura; zootecnia e allevamento di renne, pesca e acquacoltura; editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati
Classificazione industriale:	ISIC Rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531, 050, 0501, 0502, 221, 222, 323, 324, CPC 882, 88442

Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita Divieto di prescrizioni relative alle prestazioni: Alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
Livello amministrativo:	UE/Stato membro (salvo diversamente indicato)

Descrizione:

a) Agricoltura, caccia e silvicoltura (ISIC Rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, 1531)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni:

l'UE: gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri dell'Unione europea acquistano i cereali che sono stati raccolti nell'Unione europea. Non è concessa alcuna restituzione all'esportazione di riso importato da e riesportato in un paese terzo. Solo i produttori di riso dell'Unione europea possono richiedere un pagamento compensativo.

Misure:

UE: regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in IE: lo stabilimento di attività molicarie da parte di residenti stranieri è subordinato ad autorizzazione (ISIC Rev. 3.1 1531).

Misure:

IE: Agriculture Produce (Cereals) Act, 1933.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in FI: Solo i cittadini di uno Stato membro del SEE residenti nella zona di allevamento delle renne possono essere proprietari di renne e praticarne l'allevamento. Possono essere concessi diritti esclusivi.

Misure:

FI: Poronhoitolaki (legge sull'allevamento di renne) (848/1990), capo 1, s. 4, protocollo n. 3 del trattato di adesione della Finlandia.

In FR: per diventare membro o agire in qualità di amministratore di una cooperativa agricola è prescritta un'autorizzazione (ISIC Rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015).

Misure:

FR: Code rural et de la pêche maritime: articolo R331-1 sull'insediamento e articolo L. 529-2 sulle cooperative agricole.

in SE: solo la popolazione Sami può allevare renne e detenerne allevamenti.

Misure:

SE: legge sull'allevamento delle renne (1971/437), § 1.

b) Pesca e acquacoltura (ISIC Rev. 3.1 050, 0501, 0502, CPC 882)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in FR: una nave francese battente bandiera francese può ottenere un'autorizzazione di pesca o può essere autorizzata a praticare la pesca in base a quote nazionali solo quando sia stabilito un effettivo legame economico sul territorio francese e la nave sia gestita e controllata da una stabile organizzazione situata sul territorio francese (ISIC Rev. 3.1 050, CPC 882).

Misure:

FR: Code rural et de la pêche maritime: Article L921-3.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **SE:** per pesca professionale si intende la pesca con una licenza di pesca professionale o la pesca effettuata da pescatori stranieri in possesso di uno specifico permesso per la pesca professionale nelle acque territoriali svedesi o nella zona economica svedese. Una licenza di pesca professionale può essere concessa a un pescatore se la pesca è essenziale per la sua sussistenza ed è connessa con l'industria della pesca svedese. Una connessione con l'industria della pesca svedese potrebbe per esempio essere dimostrata se i pescatori sbarcano la metà delle catture effettuate nel corso di un anno civile (in valore) in Svezia, se la metà delle bordate di pesca parte da un porto svedese o se la metà dei pescatori della flotta è domiciliata in Svezia.

Nel caso di navi superiori a cinque metri, oltre alla licenza di pesca professionale è necessario un permesso per la nave. Il permesso è concesso se, tra l'altro, la nave è immatricolata nel registro nazionale, ha una connessione economica reale con la Svezia, il titolare del permesso è un pescatore con una licenza professionale di pesca e il comandante della nave è un pescatore con una licenza professionale di pesca.

Il comandante di un peschereccio di oltre 20 tonnellate di stazza lorda deve essere un cittadino di uno Stato membro del SEE. L'agenzia svedese dei trasporti può concedere deroghe.

Una nave può essere considerata svedese e autorizzata a battere bandiera svedese se più del 50 % della proprietà è detenuta da cittadini o da persone giuridiche svedesi. Lo Stato può autorizzare le navi straniere a battere bandiera svedese se le loro operazioni sono sotto il controllo svedese o il proprietario può dimostrare di avere la residenza permanente in Svezia. Possono essere immatricolate nel registro svedese anche le navi la cui proprietà è detenuta al 50 % da cittadini di uno Stato membro del SEE o da società con sede sociale, amministrazione centrale o centro di attività principale all'interno del SEE e le cui operazioni sono dirette a partire dalla Svezia (ISIC Rev. 3.1 0501, 3.1 0502, CPC 882).

Misure:

SE: codice marittimo (1994:1009);

legge sulla pesca (193:787);

ordinanza sulla pesca, l'acquacoltura e il settore della pesca (1994:1716);

regolamento sulla pesca della direzione nazionale della pesca (2004:25) e

regolamento sulla sicurezza delle navi (2003:438).

c) **Manifattura - Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati (ISIC Rev. 3.1 221, 222, 323, 324, CPC 88442)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **LV:** solo le persone giuridiche costituite in società in Lettonia e le persone fisiche lettoni hanno il diritto di fondare e pubblicare mezzi di comunicazione di massa. Le succursali non sono autorizzate (CPC 88442).

Misure:

LV: legge sulla stampa e sugli altri mezzi di comunicazione di massa, s. 8.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **DE** (si applica anche a livello amministrativo regionale): ogni giornale o periodico di pubblica distribuzione o stampa deve chiaramente indicare un «direttore responsabile» (il nome completo e l'indirizzo di una persona fisica). Può essere prescritto che il direttore responsabile sia un residente permanente della Germania, dell'Unione europea o di un paese del SEE. Eventuali eccezioni possono essere autorizzate dal ministro federale dell'Interno (ISIC Rev. 3.1 223, 224).

Misure:

DE: § 10 Abs. 1 Nr. 4 Landesmediengesetz (LMG) Rheinland-Pfalz v. 4. Februar 2005, GVBl. S. 23;

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Gesetz über die Presse Baden-Württemberg (LPG BW) v. 14 Jan. 1964, GBl. S.11;

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Pressegesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landespressegesetz NRW) v. 24. Mai 1966 (GV. NRW. S. 340);

§ 8 Abs. 1 Gesetz über die Presse Schleswig-Holstein (PressG SH) vom 25.1.2012, GVOBL. SH S. 266;

§ 7 Abs. 2 Landespressegesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (LPrG M-V) v. 6 Juni 1993, GVOBL. M-V 1993, S. 541;

§ 8 Abs. 1 Nr. 1 Pressegesetz für das Land Sachsen-Anhalt in der Neufassung vom 2.5.2013 (GVBl. LSA S. 198);

§ 7 Abs. 2 Berliner Pressegesetz (BlnPrG) v. 15 Juni 1965, GVBl. S. 744;

§ 10 Abs. 1 Nr. 1 Brandenburgisches Landspressegesetz (BbgPG) v. 13. Mai 1993, GVBl. I/93, S. 162;

§ 9 Abs. 1 Nr.1 Gesetz über die Presse Bremen (BrPrG), Brem. GBl. 1965, S. 63;

§ 7 Abs. 3 Nr. 1 Hessisches Pressegesetz (HPresseG) v. 12. Dezember 2004, GVBl. 2004 I S.2;

§ 7 Abs. 2 i.V.m § 9 Abs.1 Ziffer 1 Thüringer Pressegesetz (TPG) v. 31. Juli 1991, GVBl. 1991, S. 271;

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Hamburgisches Pressegesetz v. 29. Januar 1965, HmbGVBl., S. 15;

§ 6 Abs. 2 Sächsisches Gesetz über die Presse (SächsPresseG) v. 3. April 1992, SächsGVBl. S. 125;

§ 8 Abs. 2 Niedersächsisches Pressegesetz v. 22. März 1965, GVbl. S.9;

§ 9 Abs. 1 Nr. 1 Saarländisches Mediengesetz (SMG) vom 27. Februar 2002 (Amtsbl. S. 498); e

articolo 5, Abs. 2, Bayerisches Pressegesetz in der Fassung der Bekanntmachung v. 19. April 2000 (GVBl, S. 340).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, accesso al mercato e trattamento della nazione più favorita:

in **IT:** nella misura in cui il Giappone consente ai cittadini e alle imprese italiani di svolgere queste attività, l'Italia consentirà ai cittadini e alle imprese del Giappone di svolgere queste attività alle stesse condizioni. Nella misura in cui il Giappone consente agli investitori italiani di detenere più del 49 % del capitale e dei diritti di voto di una società editoriale giapponese, l'Italia consentirà agli investitori giapponesi di detenere più del 49 % del capitale e dei diritti di voto di una società editoriale italiana alle stesse condizioni (ISIC Rev. 3.1 221, 222).

Misure:

IT: legge n. 416/1981, articolo 1 (e successive modifiche).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in **PL:** per i direttori di quotidiani e periodici è prescritta la cittadinanza (ISIC Rev. 3.1 221, 222).

Misure:

PL: legge del 26 gennaio 1984 sulla stampa, Gazzetta ufficiale polacca, n. 5, voce 24, e successive modifiche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **SE:** le persone fisiche proprietarie di periodici stampati e pubblicati in Svezia devono risiedere in Svezia o essere cittadini di uno Stato membro del SEE. I proprietari di tali periodici che sono persone giuridiche devono essere stabiliti nel SEE. I periodici stampati e pubblicati in Svezia, come pure le registrazioni tecniche, devono avere un direttore responsabile domiciliato in Svezia (ISIC Rev. 3.1 22, CPC 88442).

Misure:

SE: legge sulla libertà di stampa (1949:105);

legge fondamentale sulla libertà di espressione (1991:1469); e

legge sulle ordinanze relative alla legge sulla libertà di stampa e alla legge fondamentale sulla libertà di espressione (1991:1559).

Elenco del Giappone

Note introduttive

1. Il presente elenco stabilisce, a norma degli articoli 8.12 e 8.18 e 8.24, le riserve formulate dal Giappone in relazione a misure esistenti non conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:
 - a) articolo 8.7 o 8.15;
 - b) articolo 8.8 o 8.16;
 - c) articolo 8.9 o 8.17;
 - d) articolo 8.10; oppure
 - e) articolo 8.11.
2. Ciascuna riserva stabilisce gli elementi di seguito elencati:
 - a) «settore» si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata;
 - b) «sottosettore» si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;
 - c) «classificazione industriale» si riferisce, se del caso e solo a fini di trasparenza, all'attività oggetto della riserva secondo i codici di classificazione industriale nazionali o internazionali;
 - d) «obblighi in esame» specifica gli obblighi di cui al paragrafo 1 per i quali la riserva è formulata;
 - e) «livello amministrativo» indica il livello amministrativo che mantiene in vigore la misura per la quale la riserva è formulata;
 - f) «misure» si riferisce alle disposizioni legislative, regolamentari o altre misure vigenti per le quali la riserva è formulata. Una misura citata all'elemento «misure»:
 - i) si riferisce alla misura modificata, mantenuta o rinnovata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - ii) comprende le misure subordinate adottate o mantenute in vigore in virtù della misura in oggetto e con essa coerenti; e
 - g) «descrizione» stabilisce, rispetto agli obblighi di cui al paragrafo 1, gli aspetti non conformi delle misure esistenti per le quali la riserva è formulata.
3. Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. La riserva è interpretata alla luce delle disposizioni pertinenti delle sezioni rispetto alle quali essa è formulata, e l'elemento «misure» prevale su tutti gli altri elementi.
4. Per quanto riguarda i servizi finanziari:
 - a) nel quadro dell'articolo 8.65 nulla osta a che il Giappone adotti, per motivi prudenziali, misure quali limitazioni non discriminatorie alle forme giuridiche di una presenza commerciale. Per le stesse ragioni, nulla osta a che il Giappone applichi limitazioni non discriminatorie concernenti l'ammissione al mercato di nuovi servizi finanziari coerenti con un quadro regolamentare volto al conseguimento di tali obiettivi prudenziali. In tale contesto, le società di intermediazione mobiliare sono autorizzate a trattare i valori definiti nelle pertinenti disposizioni legislative del Giappone, e le banche non sono autorizzate a occuparsi di tali valori a meno che la loro autorizzazione non derivi da tali disposizioni legislative; e
 - b) i servizi prestati nel territorio dell'Unione europea a un consumatore di servizi in Giappone, che non siano stati oggetto di una commercializzazione attiva da parte del prestatore di servizi, sono considerati servizi prestati a norma dell'articolo 8.2, lettera d), punto ii).
5. Per quanto concerne i servizi di trasporto marittimo, le misure che incidono sul cabotaggio nei servizi di trasporto marittimo non figurano nel presente elenco, in quanto sono escluse dall'ambito di applicazione del capo 8, sezione B, a norma dell'articolo 8.6, paragrafo 2, lettera a), e del capo 8, sezione C, a norma dell'articolo 8.14, paragrafo 2, lettera a).
6. Le disposizioni legislative e regolamentari del Giappone concernenti la disponibilità di spettro che incidano sugli obblighi derivanti dagli articoli 8.7 e 8.15 non sono comprese nel presente elenco del Giappone, in quanto si tiene conto dell'allegato 6 degli orientamenti relativi all'elenco degli impegni specifici (documento OMC S/L/92 del 28 marzo 2001).

7. Ai fini dell'elenco del Giappone di cui al presente allegato, per «JSIC» si intende la classificazione tipo per industrie del Giappone (*Japan Standard Industrial Classification*), fissata dal ministero degli Affari interni e delle comunicazioni e riveduta il 30 ottobre 2013.

- 1 Settore: agricoltura, silvicoltura e pesca, e relativi servizi (ad eccezione della pesca nel mare territoriale, nelle acque interne, nella zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale di cui alla riserva n. 11 nell'elenco del Giappone, all'allegato II dell'allegato 8-B)
- Sottosettore:
- Classificazione industriale:
- | | |
|-----------|---|
| JSIC 01 | agricoltura |
| JSIC 02 | silvicoltura |
| JSIC 03 | pesca, eccetto l'acquacoltura |
| JSIC 04 | acquacoltura |
| JSIC 6324 | cooperative agricole |
| JSIC 6325 | cooperative nei settori della pesca e della trasformazione di prodotti ittici |
| JSIC 871 | associazioni cooperative nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca, n.c.a. |
- Obblighi in esame: trattamento nazionale (articolo 8.8)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27 ⁽¹⁾
- Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3
- Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti
1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca, e dei relativi servizi (ad eccezione della pesca nel mare territoriale, nelle acque interne, nella zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale di cui alla riserva n. 11 nell'elenco del Giappone, all'allegato II dell'allegato 8-B) si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero.
 2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione che compromette significativamente il buon funzionamento dell'economia giapponese ⁽²⁾.
 3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo.
- 2 Settore: imprese di manutenzione e riparazione di autoveicoli
- Sottosettore: smontaggio e riparazione di veicoli a motore
- Classificazione industriale: JSIC 89 servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articolo 8.15)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge sugli autoveicoli (legge n. 185 del 1951), capo 6
- Descrizione: Scambi transfrontalieri di servizi
- Una persona che intende gestire un'impresa di smontaggio e riparazione di autoveicoli è tenuta a stabilire una sede di lavoro in Giappone e a ottenere un'approvazione del direttore generale dell'Ufficio dei trasporti del distretto competente per la circoscrizione in cui è situata detta sede di lavoro.

⁽¹⁾ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di «investimenti diretti in entrata» di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

⁽²⁾ Si precisa che l'omissione nella presente descrizione del riferimento alla «sicurezza nazionale» di cui ai nn. 11, 13, 15, 37, 43, 44, 52 e 54 dell'elenco del Giappone nel presente allegato, non va interpretata come una rinuncia all'applicazione dell'articolo 1.5 al controllo, né al diritto del Giappone di invocare l'articolo 1.5 per giustificare tale controllo.

- 3 Settore: servizi alle imprese
- Sottosettore:
- Classificazione industriale: JSIC 9111 servizi per l'occupazione
JSIC 9121 servizi di collocamento di lavoratori
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge sulla sicurezza dell'occupazione (legge n. 141 del 1947), capi 3 e 3-3
Legge relativa alla garanzia del corretto funzionamento di imprese per la fornitura di lavoratori e alla tutela dei lavoratori forniti (legge n. 88 del 1985), capo 2
legge sul lavoro portuale (legge n. 40 del 1988), capo 4
legge sulla sicurezza dell'occupazione del personale marittimo (legge n. 130 del 1948), capo 3
legge concernente il miglioramento delle condizioni di occupazione dei lavoratori dell'edilizia (legge n. 33 del 1976), capi 5 e 6
- Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
- Una persona che intende prestare i seguenti servizi alle imprese in Giappone deve avere una sede di attività in Giappone e ottenere un permesso, o presentare una comunicazione all'autorità competente, a seconda dei casi:
 - servizi privati di collocamento, compresi i servizi di collocamento gratuiti per i lavoratori edili e di collocamento per il personale marittimo; oppure
 - servizi di fornitura di lavoratori, compresi i servizi di fornitura di lavoratori portuali e personale marittimo e i servizi che assicurano le opportunità di lavoro ai lavoratori edili.
 - L'offerta di lavoratori è un servizio che può essere erogato soltanto da un sindacato autorizzato dall'autorità competente, a norma della legge sulla sicurezza dell'occupazione o sulla sicurezza dell'occupazione del personale marittimo.
- 4 Settore: servizi delle agenzie di riscossione
- Sottosettore:
- Classificazione industriale: JSIC 6619 servizi ausiliari finanziari vari
JSIC 7299 servizi professionali, n.c.a.
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge sulle misure speciali concernenti la gestione dei crediti e la riscossione (legge n. 126 del 1998), articoli 3 e 4.
legge sui procuratori (legge n. 205 del 1949), articoli 72 e 73.
- Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
- Una persona che intende fornire servizi di agenzia di riscossione in esecuzione di sentenze deve possedere la qualifica di avvocato a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone («Bengoshi»), oppure essere un'associazione di professionisti legali a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone («Bengoshi-hojin») o una persona giuridica, costituita a norma della legge sulle misure speciali concernenti la gestione di imprese di riscossione con un ufficio stabilito in Giappone.
 - Il recupero e il rilevamento di crediti di terzi non possono essere l'oggetto di un'attività di una persona a meno che non si tratti di una persona giuridica costituita a norma della legge sulle misure speciali concernenti la gestione di imprese di riscossione che gestisce i crediti conformemente a tale legge.

- 5 Settore: edilizia
- Sottosettore:
- Classificazione industriale: JSIC 06 lavori di costruzione, in generale, inclusi lavori di costruzione pubblici e privati
- JSIC 07 lavori di costruzione da parte di un contraente specializzato, ad eccezione dell'installazione di apparecchiature
- JSIC 08 lavori d'installazione di apparecchiature
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articolo 8.15)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge sulle imprese di costruzione (legge n. 100 del 1949), capo 2
- legge concernente il riciclaggio dei materiali da costruzione (legge n. 104 del 2000), capo 5
- Descrizione: Scambi transfrontalieri di servizi
1. Una persona che intende esercitare l'attività edilizia deve stabilire una sede di attività in Giappone e ottenere un'autorizzazione dal ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo o del governatore provinciale competente per la circoscrizione in cui si trova la sede suddetta.
 2. Una persona che intende gestire un'impresa di demolizione deve stabilire una sede di attività in Giappone e registrarsi presso il governatore provinciale competente per la circoscrizione in cui si trova la sede suddetta.
- 6 Settore: servizi di distribuzione
- Sottosettore: servizi di commercio all'ingrosso, servizi di commercio al dettaglio e servizi dei commissionari relativi alle bevande alcoliche
- Classificazione industriale: JSIC 5222 liquori
- JSIC 5851 rivendite di liquori
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge sulle accise delle bevande alcoliche (legge n. 6 del 1953), articoli 9 e 11.
- Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
- Il numero di licenze concesse ai prestatori di servizi di tale sottosettore può essere limitato qualora sia necessario mantenere un equilibrio fra domanda e offerta di liquori al fine di garantire il gettito fiscale sui liquori (articolo 10, paragrafo 11, della legge sulle accise delle bevande alcoliche).
- 7 Settore: servizi di distribuzione
- Sottosettore: servizi di commercio all'ingrosso forniti al mercato pubblico all'ingrosso
- Classificazione industriale: JSIC 521 agricoltura e allevamento di pollame e animali e prodotti acquatici
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge sul mercato all'ingrosso (legge n. 35 del 1971), articoli 9, 10, 15, 17 e 33.
- Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
- Il numero di licenze concesse ai prestatori di servizi di commercio all'ingrosso presso mercati pubblici all'ingrosso può essere limitato qualora i mercati pubblici all'ingrosso fissino un numero massimo di fornitori al fine di garantire un adeguato e corretto funzionamento di tali mercati.
- 8 Settore: sostegno all'istruzione e all'apprendimento
- Sottosettore: servizi di istruzione superiore

- Classificazione industriale: JSIC 816 istituto di istruzione superiore
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge fondamentale dell'istruzione (legge n. 120 del 2006), articolo 6;
legge sull'istruzione scolastica (legge n. 26 del 1947, articolo 2);
legge sulla scuola privata (legge n. 270 del 1949), articolo 3;
- Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
1. I servizi di istruzione superiore prestati come istruzione formale in Giappone devono essere prestati da istituti di istruzione formale. Gli istituti di istruzione formale devono essere stabiliti da persone giuridiche con finalità scolastiche.
 2. Per «istituti di istruzione formale» s'intendono le scuole elementari, secondarie inferiori e secondarie, le scuole d'istruzione obbligatoria, le scuole secondarie superiori, le università, i *junior college*, i politecnici, le scuole speciali, gli asili nido e i centri integrati per l'educazione e la cura della prima infanzia.
 3. Per «persona giuridica con finalità scolastiche» si intende una persona giuridica senza scopo di lucro costituita allo scopo di fornire servizi di istruzione a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone.
- 9 Settore: servizi finanziari
- Sottosettore: servizi bancari e altri servizi finanziari
(esclusi i servizi assicurativi e connessi)
- Classificazione industriale: JSIC 622 banche, escluse le autorità bancarie centrali
JSIC 631 istituzioni finanziarie per piccole imprese
- Obblighi in esame: trattamento nazionale (articolo 8.8)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge sull'assicurazione dei depositi (legge n. 34 del 1971), articolo 2
- Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti
- Il sistema di assicurazione dei depositi non riguarda i depositi presso succursali di banche estere.
- 10 Settore: servizi finanziari
- Sottosettore: servizi assicurativi e connessi
- Classificazione industriale: JSIC 672 compagnie di assicurazione non vita
JSIC 6742 agenti e mediatori di assicurazioni non vita
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articolo 8.15)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge sull'attività assicurativa (legge n. 105 del 1995), articoli 185, 186, 275, 276, 277, 286 e 287

ordinanza governativa sull'applicazione della legge sul settore assicurativo (ordinanza governativa n. 425 del 1995), articoli 19 e 39-2;

ordinanza ministeriale sull'applicazione della legge sul settore assicurativo (ordinanza ministeriale del ministero delle Finanze, n. 5, del 1996), articoli 116 e 212-6.
- Descrizione: Scambi transfrontalieri di servizi
- per i servizi di assicurazione dei seguenti beni e delle relative responsabilità, in via di principio è prescritta la presenza commerciale:
- a) merci trasportate sul territorio giapponese; e
 - b) navi immatricolate in Giappone non utilizzate per il trasporto marittimo internazionale.

- 11 Settore: approvvigionamento di energia termica
- Sottosettore:
- Classificazione industriale: JSIC 3511 approvvigionamento di energia termica
- Obblighi in esame: trattamento nazionale (articolo 8.8)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27 ⁽¹⁾
 Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3
- Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti
1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nel settore dell'approvvigionamento dell'energia termica si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero.
 2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione in cui la sicurezza nazionale è compromessa, il mantenimento dell'ordine pubblico è turbato o la protezione della sicurezza pubblica è ostacolata.
 3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo.
- 12 Settore: servizi di informazione e comunicazione
- Sottosettore: telecomunicazioni
- Classificazione industriale: JSIC 3700 sedi principalmente impegnate in operazioni di gestione
 JSIC 3711 telecomunicazioni regionali, ad eccezione della telefonia fissa
 JSIC 3731 servizi connessi alle telecomunicazioni
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articolo 8.7)
 trattamento nazionale (articolo 8.8)
 alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge relativa alla Nippon Telegraph and Telephone Corporation, ecc. (legge n. 85 del 1984), articoli 6 e 10
- Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti
1. La Nippon Telegraph and Telephone Corporation non può iscrivere nel proprio registro degli azionisti le persone di cui alle lettere da a) a c) se il numero complessivo dei diritti di voto da esse detenuto direttamente o indirettamente raggiunge o supera il rapporto di un terzo:
 - a) una persona fisica la cui cittadinanza non è giapponese;
 - b) un governo straniero o un suo rappresentante; e
 - c) una persona giuridica straniera o un'entità straniera.
 2. Una persona fisica che non abbia la cittadinanza giapponese non può assumere la funzione di amministratore o revisore di Nippon Telegraph and Telephone Corporation, Nippon Telegraph and Telephone East Corporation e Nippon Telegraph and Telephone West Corporation.
- 13 Settore: servizi di informazione e comunicazione
- Sottosettore: telecomunicazioni e servizi basati su Internet

⁽¹⁾ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di «investimenti diretti in entrata» di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

Classificazione industriale ⁽¹⁾ :	JSIC 3711*	Telecomunicazioni regionali, ad eccezione della telefonia fissa
	JSIC 3712*	Telecomunicazioni a lunga distanza
	JSIC 3719*	Telecomunicazioni fisse varie
	JSIC 3721*	Telecomunicazioni mobili
	JSIC 401*	Servizi connessi a Internet
Obblighi in esame:	trattamento nazionale (articolo 8.8)	
Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
Misure:	legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27 ⁽²⁾	
	Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3	
Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti</u>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi basati su Internet si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero. 2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione in cui la sicurezza nazionale è compromessa, il mantenimento dell'ordine pubblico è turbato o la protezione della sicurezza pubblica è ostacolata. 3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo. 	
14 Settore:	attività manifatturiere	
Sottosettore:	costruzione navale e riparazione di navi e motori marini	
Classificazione industriale:	JSIC 3131	costruzione navale e riparazione di navi
Obblighi in esame:	Accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)	
Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
Misure:	legge sulla costruzione navale (legge n. 129 del 1950), articoli da 2 a 3-2.	
Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u>	
	Una persona che intende istituire o ampliare i bacini che possono essere utilizzati per la fabbricazione o la riparazione di navi aventi una stazza lorda di 500 o più tonnellate e una lunghezza di 50 metri o più, deve ottenere un'autorizzazione dal ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo. Il rilascio della licenza è subordinato a una verifica della necessità economica.	
15 Settore:	attività manifatturiere	
Sottosettore:	fabbricazione di medicinali	
Classificazione industriale:	JSIC 1653	preparazioni biologiche
Obblighi in esame:	trattamento nazionale (articolo 8.8)	

⁽¹⁾ Un asterisco (*) posto accanto ai codici JSIC indica che le attività di cui ai suddetti codici oggetto di tale riserva sono limitate a quelle soggette all'obbligo di registrazione a norma dell'articolo 9 della legge sulle attività di telecomunicazione (legge n. 86 del 1984).

⁽²⁾ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di «investimenti diretti in entrata» di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

Livello amministrativo:	amministrazione centrale
Misure:	legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27 ⁽¹⁾ Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3
Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nell'industria manifatturiera di preparazioni biologiche si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero. Si precisa che il termine «industria manifatturiera di preparazioni biologiche» riguarda le attività economiche svolte in locali in cui si producono vaccini, sieri, tossine, antitossine e preparazioni simili a tali prodotti o prodotti ematici. 2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione in cui la sicurezza nazionale è compromessa, il mantenimento dell'ordine pubblico è turbato o la protezione della sicurezza pubblica è ostacolata. 3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo.
16 Settore:	attività manifatturiere
Sottosettore:	fabbricazione di prodotti in pelle e cuoio
Classificazione industriale ⁽²⁾ :	<p>JSIC 1189*1 Prodotti tessili, capi di abbigliamento ed accessori n.c.a.</p> <p>JSIC 1694*2 Gelatina e adesivi</p> <p>JSIC 192 Calzature in gomma e plastica e relativi accessori</p> <p>JSIC 2011 Agenti per la concia e il finissaggio del cuoio</p> <p>JSIC 2021 Prodotti meccanici del cuoio, esclusi guanti e muffole</p> <p>JSIC 2031 Taglio e accessori per stivali e scarpe</p> <p>JSIC 2041 Calzature in cuoio</p> <p>JSIC 2051 Guanti e muffole in cuoio</p> <p>JSIC 2061 Bagaglio</p> <p>JSIC 207 Borsette e astucci in cuoio</p> <p>JSIC 2081 Pellicceria</p> <p>JSIC 2099 Prodotti vari in cuoio</p> <p>JSIC 3253*1 Articoli sportivi</p>
Obblighi in esame:	trattamento nazionale (articolo 8.8)
Livello amministrativo:	amministrazione centrale
Misure:	legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27 ⁽³⁾ Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3

⁽¹⁾ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di «investimenti diretti in entrata» di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

⁽²⁾ Un asterisco (*1) posto accanto ai codici JSIC indica che le attività oggetto di tale riserva sono limitate a quelle relative alla manifattura di prodotti in pelle e cuoio. L'asterisco (*2) posto accanto al codice JSIC indica che le attività di cui al suddetto codice oggetto di tale riserva sono limitate alla manifattura di colla animale (nikawa) e gelatina.

⁽³⁾ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di «investimenti diretti in entrata» di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti</u>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nei settori della manifattura di prodotti in pelle e cuoio si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero. 2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione che compromette significativamente il buon funzionamento dell'economia giapponese ⁽¹⁾. 3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo. 	
17 Settore:	questioni relative alla nazionalità di una nave	
Sottosettore:		
Classificazione industriale:		
Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15) trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16) alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)	
Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
Misure:	legge sulle navi (legge n. 46 del 1899), articolo 1	
Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale (compresi i servizi di trasporto passeggeri e trasporto merci) è prescritta la cittadinanza mediante lo stabilimento di una società registrata che gestisce la flotta battente la bandiera del Giappone. 2. Per «prescrizione della nazionalità» si intende che la nave deve essere di proprietà di un cittadino giapponese, oppure di una società stabilita a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, i cui rappresentanti e almeno i due terzi dei dirigenti esecutivi sono cittadini giapponesi. 	
18 Settore:	servizi di misurazione	
Sottosettore:		
Classificazione industriale:	JSIC 7441	servizio di controllo dei prodotti
	JSIC 745	Certificazione ispettiva (geometri)
Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15)	
Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
Misure:	legge sulle misurazioni (legge n. 51 del 1992), articoli 3, 5, 6 e 8 regolamenti relativi alla legge sulle misurazioni (ordinanza ministeriale del Ministero dell'Industria e del Commercio internazionale, n. 69 del 1993) Ordinanza ministeriale relativa all'organismo di ispezione designato, all'organismo di verifica designato, all'organismo di ispezione della certificazione delle misure designato e all'organismo di accreditamento dell'attività specificata di certificazione delle misure (ordinanza ministeriale del Ministero dell'Industria e del Commercio internazionale, n. 72 del 1993)	

⁽¹⁾ Si precisa che l'omissione nella presente descrizione del riferimento alla «sicurezza nazionale» di cui ai nn. 11, 13, 15, 37, 43, 44, 52 e 54 dell'elenco del Giappone nel presente allegato, non va interpretata come una rinuncia all'applicazione dell'articolo 1.5 al controllo, né al diritto del Giappone di invocare l'articolo 1.5 per giustificare tale controllo.

Descrizione ⁽¹⁾:Scambi transfrontalieri di servizi

1. Per una persona che intenda prestare servizi d'ispezione periodica di strumenti di misura specificati è prescritta la costituzione in persona giuridica in Giappone. Tale persona deve essere designata dal governatore provinciale competente per la circoscrizione in cui la persona intende esercitare tali ispezioni, o dal sindaco di una città designata o dal capo di un villaggio o quartiere designati, qualora il luogo in cui la persona intende effettuare tali ispezioni sia situato nel distretto di tale città, villaggio o quartiere.
2. Per una persona che intende fornire servizi di verifica di strumenti di misura specificati è prescritta la costituzione in persona giuridica in Giappone. Tale persona deve essere designata dal ministro dell'Economia, del commercio e dell'industria.
3. Per una persona che intende svolgere l'attività di certificazione delle misure, inclusa l'attività specificata di certificazione delle misure, è prescritta la costituzione in persona giuridica in Giappone. Tale persona deve registrarsi presso il governatore provinciale competente per la circoscrizione in cui si trova la sede dell'attività.
4. Per una persona che intende fornire servizi di ispezione di strumenti di misura specificati usati per la certificazione delle misure è prescritta la costituzione in persona giuridica in Giappone. Tale persona deve essere designata dal governatore provinciale competente per la circoscrizione in cui la persona intende svolgere tali ispezioni.
5. Per una persona che intende fornire servizi di accreditamento di persone che svolgono l'attività specificata di certificazione delle misure è prescritta la costituzione in persona giuridica in Giappone. Tale persona deve essere designata dal ministro dell'Economia, del commercio e dell'industria.
6. Per una persona che intende fornire servizi di calibratura di strumenti di misura è prescritta la costituzione in persona giuridica in Giappone. Tale persona deve essere designata dal ministro dell'Economia, del commercio e dell'industria.

19 Settore: assistenza medica, sanitaria e sociale

Sottosettore:

Classificazione industriale: JSIC 8599 servizi vari di assistenza e assicurazione sociale

Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)

Livello amministrativo: amministrazione centrale

⁽¹⁾ ai fini della presente riserva:

- a) per «strumenti di misura» s'intendono apparecchi, macchine o attrezzature utilizzati per le misurazioni;
- b) per «strumenti di misura specificati» s'intendono gli strumenti di misura utilizzati in transazioni o certificazioni, o strumenti di misura usati principalmente nella vita dei consumatori in generale, e quelli eventualmente specificati in un'ordinanza governativa che stabilisca le norme relative alla loro struttura e agli errori strumentali per assicurare la corretta esecuzione delle misurazioni;
- c) le «attività di certificazione delle misure» di cui alla prescrizione descritta al paragrafo 3 sono elencate di seguito e la registrazione è conforme alla classificazione commerciale specificata dall'ordinanza del ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria:
 - i) attività di certificazione delle misure di lunghezza, peso, volume, superficie o calore riguardanti merci da caricare/scaricare o ricevere/spedire, depositare, vendere o acquistare (escluse le certificazioni delle misure di massa o volume di merci da caricare o scaricare dalle navi) e
 - ii) attività di certificazione delle misure di concentrazione, del livello di pressione sonora o della quantità di altri fenomeni fisici specificati in un'ordinanza governativa [escluso quanto elencato al punto i)];
 tuttavia questa prescrizione non si applica qualora la persona che svolge l'attività di certificazione delle misure sia un'amministrazione centrale, un'amministrazione locale o un'agenzia amministrativa costituita in società, prevista all'articolo 2, paragrafo 1, della legge sulle regole generali per le agenzie amministrative costituite in società (legge n. 103 del 1999), designata da un'ordinanza governativa come competente a svolgere adeguatamente l'attività di certificazione delle misure o, se l'attività di certificazione delle misure è svolta da una persona iscritta, designata o altrimenti incaricata di svolgere tale attività, a norma della legge specificata in tale ordinanza governativa; e
- d) per «attività specificata di certificazione delle misure» si intende l'attività specificata da un'ordinanza governativa che richiede livelli tecnologici elevati per certificare le misure di quantità minime di fenomeni fisici di cui alla precedente lettera c), punto ii).

Misure:	legge concernente la riscossione dei premi di assicurazione del lavoro (legge n. 84 del 1969), capo 4	
	Regolamento di esecuzione della legge sulla riscossione dei premi di assicurazione del lavoro (ordinanza ministeriale del Ministero del lavoro, n. 8 del 1972)	
Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u>	
	Solo un'associazione di titolari d'impresa o una federazione di tali associazioni approvata dal ministero della Salute, del lavoro e della sicurezza sociale a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone può svolgere l'attività di assicurazione del lavoro delle imprese su incarico di titolari d'impresa. Per un'associazione che intende svolgere tale attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone sono prescritti lo stabilimento di un ufficio in Giappone e l'approvazione del ministero della Salute, del lavoro e della sicurezza sociale.	
20 Settore:	attività estrattive e servizi connessi	
Sottosettore:		
Classificazione industriale:	JSIC 05	attività estrattive di pietre e ghiaia
Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)	
	trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)	
Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
Misure:	legge sulle attività estrattive (legge n. 289 del 1950), capi 2 e 3	
Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u>	
	Solo un cittadino giapponese o un'impresa del Giappone possono detenere diritti di estrazione o concessioni minerarie ⁽¹⁾ .	
21 Settore:	industria petrolifera	
Sottosettore:		
Classificazione industriale ⁽²⁾ :	JSIC 053	Produzione di petrolio greggio e gas naturale
	JSIC 1711	Raffinazione di petrolio
	JSIC 1721	Oli lubrificanti e grassi (non prodotti in raffinerie di petrolio)
	JSIC 1741*1	Materiali per pavimentazione
	JSIC 1799*1	Vari prodotti di carbone e petrolio
	JSIC 4711*1	Normale deposito, ad eccezione del deposito frigorifero
	JSIC 4721*1	Deposito frigorifero
	JSIC 5331	Petrolio
	JSIC 6051	Distributori di carburante (stazioni di servizio)
	JSIC 6052*1	Depositi di carburante, eccetto stazioni di servizio
	JSIC 9299*2	Altri servizi alle imprese n.c.a.
Obblighi in esame:	trattamento nazionale (articolo 8.8)	
Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
Misure:	legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27 ⁽³⁾	
	Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3	

⁽¹⁾ I servizi per la cui prestazione sono prescritti diritti di estrazione o concessioni minerarie devono essere prestati da cittadini giapponesi o da imprese costituite a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone, in conformità dei capi 2 e 3 della legge sulle attività estrattive.

⁽²⁾ Un asterisco (*1) posto accanto ai codici JSIC indica che le attività di cui ai suddetti codici oggetto di tale riserva sono limitate a quelle relative all'industria petrolifera. Un asterisco (*2) posto accanto al codice JSIC indica che le attività di cui al suddetto codice oggetto di tale riserva sono limitate a quelle relative all'industria del gas di petrolio liquefatto.

⁽³⁾ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di «investimenti diretti in entrata» di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti</u>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nel settore petrolifero si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero. 2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione che compromette significativamente il buon funzionamento dell'economia giapponese ⁽¹⁾. 3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo. 4. Tutte le sostanze chimiche organiche quali etilene, glicole etilenico e policarbonati, non rientrano nel campo di applicazione del settore petrolifero. Pertanto, l'obbligo relativo alla notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero non si applicano agli investimenti nella fabbricazione di tali prodotti. 	
22 Settore:	servizi professionali	
Sottosettore:		
Classificazione industriale:	JSIC 7211	studi legali
Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)	
Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
Misure:	legge sull'avvocatura (legge n. 205 del 1949), capi 3, 4, 4-2, 5 e 9	
Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Una persona fisica che intende prestare servizi giuridici deve possedere la qualifica di avvocato a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone («Bengoshi») e stabilire un ufficio nella circoscrizione dell'ordine degli avvocati locale a cui appartiene la persona fisica. 2. Un'impresa che intende prestare servizi giuridici deve costituire un'associazione di professionisti del diritto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone («Bengoshi-hojin»). 	
23 Settore:	servizi professionali	
Sottosettore:		
Classificazione industriale:	JSIC 7211	studi legali
Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)	
Livello amministrativo:	amministrazione centrale	
Misure:	legge sulle misure speciali concernenti la prestazione di servizi giuridici da parte di avvocati stranieri (legge n. 66 del 1986), capi 2, 4 e 5	
Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u>	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Una persona fisica che intende prestare servizi di consulenza legale in materia di diritto straniero deve possedere la qualifica di avvocato straniero iscritto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone («Gaikokuho-Jimu-Bengoshi») e stabilire un ufficio nella circoscrizione dell'Ordine degli avvocati locale a cui appartiene la persona fisica. 2. Un Gaikokuho-Jimu-Bengoshi a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone è tenuto a rimanere in Giappone per almeno 180 giorni all'anno. 3. Un'impresa che intende prestare servizi di consulenza legale in materia di diritto straniero deve costituire una società di avvocati stranieri a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone («Gaikokuho-Jimu-Bengoshi-Hojin»). 	

⁽¹⁾ Si precisa che l'omissione nella presente descrizione del riferimento alla «sicurezza nazionale» di cui ai nn. 11, 13, 15, 37, 43, 44, 52 e 54 dell'elenco del Giappone nel presente allegato, non va interpretata come una rinuncia all'applicazione dell'articolo 1.5 al controllo, né al diritto del Giappone di invocare l'articolo 1.5 per giustificare tale controllo.

- 24 Settore: servizi professionali
- Sottosettore:
- Classificazione industriale: JSIC 7212 uffici di servizi brevettuali
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge sugli avvocati brevettuali (legge n. 49 del 2000), capi 3, 6 e 8
- Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
1. Una persona fisica che intende prestare servizi in materia di brevetti deve possedere la qualifica di avvocato in materia di brevetti a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone («Benrishi»).
 2. Un'impresa che intende prestare servizi in materia di brevetti deve costituire una società di consulenza in materia di brevetti a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone («Tokkyo-Gyomu-Hojin»).
- 25 Settore: servizi professionali
- Sottosettore:
- Classificazione industriale: JSIC 7221 uffici di notaio e di scrivano di atti giuridici
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articolo 8.15)
- Trattamento nazionale (articolo 8.16)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge sui notai (legge n. 53 del 1908), capi 2 e 3
- Descrizione: Scambi transfrontalieri di servizi
1. Soltanto un cittadino giapponese può essere nominato notaio in Giappone.
 2. Il notaio è tenuto a stabilire un ufficio nel luogo designato dal Ministro della giustizia.
- 26 Settore: servizi professionali
- Sottosettore:
- Classificazione industriale: JSIC 7221 uffici di notaio e di scrivano di atti giuridici
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge sugli scrivani di atti giuridici (legge n. 197 del 1950), capi 3, 4, 5, 7 e 10
- Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
1. Una persona fisica che intende prestare servizi di scrivano di atti giuridici deve possedere la qualifica di scrivano di atti giuridici a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone («Shiho-Shoshi») e stabilire un ufficio nella circoscrizione dell'associazione degli scrivani di atti giuridici a cui appartiene la persona fisica.
 2. Un'impresa che intende prestare servizi di scrivano di atti giuridici deve costituire una società di scrivani di atti giuridici a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone («Shiho-Shoshi-Hojin»).
- 27 Settore: servizi professionali
- Sottosettore:
- Classificazione industriale: JSIC 7241 uffici di revisore pubblico certificato
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge sui revisori pubblici certificati (legge n. 103 del 1948), capi 3, 5-2 e 7

Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u>		
	<ol style="list-style-type: none">1. Una persona fisica che intende prestare servizi di revisore pubblico certificato deve possedere la qualifica di contabile pubblico certificato a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone («Koninkaikeishi»).2. Un'impresa che intende prestare servizi di revisore pubblico certificato deve costituire una società di revisione contabile a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone («Kansa-Hojin»).		
28 Settore:	servizi professionali		
Sottosettore:			
Classificazione industriale:	JSIC 7242	uffici di revisore fiscale certificato	
Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)		
Livello amministrativo:	amministrazione centrale		
Misure:	legge sui revisori fiscali pubblici certificati (legge n. 237 del 1951), capi 3, 4, 5-2, 6 e 7		
	regolamento di esecuzione della legge sui revisori fiscali pubblici certificati (ordinanza ministeriale del Ministero delle Finanze n. 55 del 1951)		
Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u>		
	<ol style="list-style-type: none">1. Una persona fisica che intende prestare servizi di revisore fiscale pubblico certificato deve possedere la qualifica di revisore fiscale pubblico certificato a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone («Zeirishi») e stabilire un ufficio nella circoscrizione dell'associazione dei revisori fiscali pubblici certificati a cui appartiene la persona fisica.2. Un'impresa che intende prestare servizi di revisore fiscale pubblico certificato deve costituire una società di revisori fiscali pubblici abilitati a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone («Zeirishi-Hojin»).		
29 Settore:	Servizi professionali		
Sottosettore:			
Classificazione industriale:	JSIC 7231	Uffici amministrativi di scrivano di atti amministrativi	
	JSIC 7294	Periti immobiliari certificati	
	JSIC 7299	Servizi professionali, n.c.a.	
	JSIC 7421	Servizi di progettazione architettonica	
Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15)		
Livello amministrativo:	amministrazione centrale		
Misure:	legge sugli architetti e o gli ingegneri edili (legge n. 202 del 1950), capi 1, 2 e 6		
Descrizione:	<u>Scambi transfrontalieri di servizi</u>		
	Un architetto o ingegnere edile, in possesso della relativa qualifica prevista a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone («Kenchikushi»), o una persona che assume un architetto o ingegnere edile, che intende svolgere attività di progettazione, sovrintendenza di lavori di costruzione, mansioni amministrative relative ad appalti per lavori di costruzione, supervisione di lavori di costruzione, ispezione e valutazione di edifici e rappresentanza in procedimenti a norma del diritto giapponese riguardanti la costruzione, su richiesta di terzi a titolo oneroso, deve stabilire un ufficio in Giappone.		

- 30 Settore: servizi professionali
- Sottosettore:
- Classificazione industriale: JSIC 7251 Uffici di consulenti previdenziali e del lavoro certificati
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge sui consulenti previdenziali e del lavoro certificati (legge n. 89 del 1968), capi 2-2, 4-2, 4-3 e 5
- Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
1. Una persona fisica che intende prestare servizi di consulente in materia di lavoro e sicurezza sociale deve possedere la qualifica di consulente previdenziale e del lavoro certificato a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone («Shakai-Hoken-Romushi») e stabilire un ufficio in Giappone.
 2. Un'impresa che intende prestare servizi di consulenza in materia di lavoro e sicurezza sociale deve costituire una società di consulenti in materia di lavoro e sicurezza sociale certificati a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone («Shakai-Hoken-Romushi-Hojin»).
- 31 Settore: servizi professionali
- Sottosettore:
- Classificazione industriale: JSIC 7231 Uffici scrivano di atti amministrativi
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge sui pubblici ufficiali amministrativi (legge n. 4 del 1951), capi 3, 4, 5, 7 e 8
- Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
1. Una persona fisica che intende prestare servizi di procuratore amministrativo deve possedere la qualifica di ufficiale pubblico amministrativo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone («Gyosei-Shoshi») e stabilire un ufficio nella circoscrizione dell'associazione degli ufficiali pubblici amministrativi a cui appartiene la persona fisica.
 2. Un'impresa che intende prestare servizi di procuratore amministrativo deve costituire una società di procuratori amministrativi a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone («Gyosei-Shoshi-Hojin»).
- 32 Settore: servizi professionali
- Sottosettore:
- Classificazione industriale: JSIC 7299 Servizi professionali, n.c.a.
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge sugli agenti marittimi (legge n. 32 del 1951), articolo 17.
- Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
- Una persona fisica che intende prestare servizi di agente marittimo deve possedere la qualifica di agente marittimo a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone («Kaijidairishi»).
- 33 Settore: servizi professionali
- Sottosettore:
- Classificazione industriale: JSIC 7222 Uffici di geometra
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)

	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sull'attività di geometra (legge n. 228 del 1950), capi 3, 4, 5, 7 e 10
	Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Una persona fisica che intende prestare servizi di geometra deve possedere la qualifica di geometra a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone («Tochi-Kaoku-Chosashi») e stabilire un ufficio nella circoscrizione dell'associazione degli «Tochi-Kaoku-Chosashi» a cui appartiene la persona fisica. 2. Un'impresa che intende prestare servizi di geometra deve costituire una società di agrimensori di terreni e abitazioni a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone («Tochi-Kaoku-Chosashi-Hojin»).
34	Settore:	beni immobili
	Sottosettore:	
	Classificazione industriale:	JSIC 6811 Agenti di vendita di edifici e abitazioni JSIC 6812 Lottizzatori e sviluppatori di terreni JSIC 6821 Agenti e intermediari immobiliari JSIC 6941 Dirigenti immobiliari
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sulle transazioni di edifici e lotti costruibili (legge n. 176 del 1952), capo 2 legge sulla sindacazione immobiliare (legge n. 77 del 1994), capi 2, 5, 6 e 7 legge concernente il miglioramento dell'amministrazione condominiale (legge n. 149 del 2000), capo 3
	Descrizione:	<u>Scambi transfrontalieri di servizi</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Una persona che intende esercitare l'attività relativa alle transazioni di edifici e lotti costruibili deve stabilire un ufficio in Giappone e ottenere un'autorizzazione dal ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo o del governatore provinciale competente per la circoscrizione in cui si trova l'ufficio suddetto. 2. Una persona che intende condurre attività di sindacazione immobiliare deve stabilire un ufficio in Giappone e ottenere un'autorizzazione dal ministro competente o dal governatore provinciale competente per la circoscrizione in cui l'ufficio è situato o essere iscritto presso costoro o presentare una notifica al ministero competente. 3. Una persona che intende svolgere attività di amministrazione condominiale deve stabilire un ufficio in Giappone e iscriversi presso il ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo.
35	Settore:	servizi di perito immobiliare
	Sottosettore:	
	Classificazione industriale:	JSIC 7294 Periti immobiliari certificati
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge concernente la perizia immobiliare (legge n. 152 del 1963), capo 3
	Descrizione:	<u>Scambi transfrontalieri di servizi</u> <p>Una persona che intende prestare servizi di perito immobiliare deve stabilire un ufficio in Giappone e iscriversi presso il ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo o presso la prefettura competente per la circoscrizione in cui si trova l'ufficio suddetto.</p>

- 36 Settore: marittimi
- Sottosettore:
- Classificazione industriale: JSIC 031 Pesca marittima
JSIC 451 Trasporto transoceanico
JSIC 452 Trasporto costiero
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articolo 8.15)
trattamento nazionale (articolo 8.16)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge sulla gente di mare (legge n. 100 del 1947), capo 4
Notifica ufficiale del direttore generale del dipartimento della gente di mare, ufficio tecnologia e sicurezza marine del ministero dei Trasporti, n. 115, 1990
Notifica ufficiale del direttore generale del dipartimento della gente di mare, ufficio tecnologia e sicurezza marine del ministero dei Trasporti, n. 327, 1990
Notifica ufficiale del direttore generale dell'ufficio marittimo presso il ministero del Territorio, delle infrastrutture e dei trasporti, n. 153, 2004
- Descrizione: Scambi transfrontalieri di servizi
I cittadini stranieri impiegati da imprese giapponesi, ad eccezione della gente di mare di cui alle pertinenti notifiche ufficiali non possono lavorare su navi battenti bandiera giapponese.
- 37 Settore: servizi di vigilanza
- Sottosettore:
- Classificazione industriale: JSIC 923 Servizi di guardia
- Obblighi in esame: trattamento nazionale (articolo 8.8)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27 ⁽¹⁾
Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3
- Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti
1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in attività di vigilanza in Giappone si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero.
2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione in cui la sicurezza nazionale è compromessa, il mantenimento dell'ordine pubblico è turbato o la protezione della sicurezza pubblica è ostacolata.
3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo.
- 38 Settore: servizi connessi alla salute e alla sicurezza sul lavoro
- Sottosettore:
- Classificazione industriale: JSIC 7299 Servizi professionali, n.c.a.
JSIC 7441 Servizi di controllo dei prodotti
JSIC 7452 Certificazione di ispezione ambientale
JSIC 8222 Centri di orientamento professionale
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articolo 8.15)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale

⁽¹⁾ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di «investimenti diretti in entrata» di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

- Misure: legge sulla salute e la sicurezza nell'industria (legge n. 57 del 1972), capi 5 e 8
ordinanza ministeriale riguardante la registrazione e la designazione, connessa alla legge sulla salute e la sicurezza nell'industria e ordinanze basate sulla legge (ordinanza ministeriale del Ministero del lavoro, n. 44 del 1972)
legge sulle misurazioni dell'ambiente di lavoro (legge n. 28 del 1975), capi 2 e 3
regolamento di esecuzione della legge sulle misurazioni dell'ambiente di lavoro (ordinanza ministeriale del ministero del Lavoro n. 20 del 1975)
- Descrizione: Scambi transfrontalieri di servizi
Una persona che intende prestare servizi di ispezione o verifica di macchine da lavoro, corsi di formazione e altri servizi in relazione alla salute e alla sicurezza sul lavoro o servizi di misurazione dell'ambiente di lavoro deve essere residente in Giappone o stabilire un ufficio in Giappone e iscriversi presso il ministero della Salute, del lavoro e della sicurezza sociale o presso il direttore generale dell'ufficio provinciale del lavoro.
- 39 Settore: servizi di agrimensura
Sottosettore:
Classificazione industriale: JSIC 7422 servizi di agrimensura
Obblighi in esame: accesso al mercato (articolo 8.15)
Livello amministrativo: amministrazione centrale
Misure: legge sull'agrimensura (legge n. 188 del 1949), capo 6
Descrizione: Scambi transfrontalieri di servizi
Una persona che intende prestare servizi di agrimensura deve stabilire una sede di attività in Giappone e essere iscritta presso il ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo.
- 40 Settore: servizi alle imprese
Sottosettore: immatricolazione di aeromobili nel registro nazionale
Classificazione industriale:
Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)
alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)
Livello amministrativo: amministrazione centrale
Misure: legge sull'aeronautica civile (legge n. 231 del 1952), capo 2
Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
1. Non può essere immatricolato nel registro nazionale un aeromobile di proprietà di una delle seguenti persone fisiche o dei seguenti soggetti:
a) una persona fisica la cui cittadinanza non è giapponese;
b) un paese straniero o un ente pubblico estero o equivalente;
c) una persona giuridica o un altro soggetto costituito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di un paese straniero; e
d) una persona giuridica rappresentata dalle persone fisiche o dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c); una persona giuridica, di cui un terzo o più dei membri del consiglio di amministrazione è costituito dalle persone fisiche o dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c); oppure una persona giuridica, di cui un terzo o più dei diritti di voto è detenuto dalle persone fisiche o dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c).
2. Un aeromobile straniero non può essere immatricolato nel registro nazionale.

- 41 Settore: trasporti
- Sottosettore: intermediazione doganale
- Classificazione industriale: JSIC 4899 Servizi connessi al trasporto, n.c.a.
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articolo 8.15)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge sull'intermediazione doganale (legge n. 122 del 1967), capo 2
- Descrizione: Scambi transfrontalieri di servizi
- Una persona che intende svolgere attività di intermediazione doganale deve stabilire una sede di attività in Giappone e ottenere l'autorizzazione del ministro delle Finanze.
- 42 Settore: trasporti
- Sottosettore: attività di spedizioniere
(escluse le attività di spedizione aerea)
- Classificazione industriale: JSIC 4441 Trasporto merci (raccolta e consegna)
JSIC 4821 Consegna di merci, ad eccezione del trasporto merci (raccolta e consegna)
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)
trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)
alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge sull'attività di spedizioniere (legge n. 82 del 1989), capi da 2 a 4
regolamento di esecuzione della legge sull'attività di spedizioniere (ordinanza ministeriale del ministero dei Trasporti n. 20 del 1990), capi da 3 a 5
- Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
1. Per le seguenti persone fisiche o giuridiche che intendono svolgere attività di spedizioniere internazionale sono prescritte l'iscrizione oppure l'autorizzazione o l'approvazione del ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo. La registrazione o l'autorizzazione sono concesse in base alla reciprocità a:
 - a) una persona fisica la cui cittadinanza non è giapponese;
 - b) un paese straniero o un ente pubblico estero o equivalente;
 - c) una persona giuridica o un altro soggetto costituito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari di un paese straniero; e
 - d) una persona giuridica rappresentata dalle persone fisiche o dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c); una persona giuridica, di cui un terzo o più dei membri del consiglio di amministrazione è costituito dalle persone fisiche o dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c); oppure una persona giuridica, di cui un terzo o più dei diritti di voto è detenuto dalle persone fisiche o dai soggetti di cui alle lettere a), b) o c).
 2. Una persona che intende svolgere attività di spedizioniere deve stabilire un ufficio in Giappone e iscriversi, oppure ottenere l'autorizzazione o l'approvazione presso il ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo.

- 43 Settore: trasporti
Sottosettore: trasporto ferroviario
Classificazione industriale: JSIC 421 Trasporto ferroviario
JSIC 4851 Servizi connessi alle strutture ferroviarie
Obblighi in esame: trattamento nazionale (articolo 8.8)
Livello amministrativo: amministrazione centrale
Misure: legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27 ⁽¹⁾
Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3
Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti
1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nei settori dei trasporti ferroviari vigono l'obbligo di notifica preventiva e le prescrizioni relative alle procedure di controllo a norma della legge sui cambi e sul commercio estero.
2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione in cui la sicurezza nazionale è compromessa, il mantenimento dell'ordine pubblico è turbato o la protezione della sicurezza pubblica è ostacolata.
3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo.
4. La fabbricazione di veicoli o di parti e componenti per l'industria del trasporto ferroviario non è inclusa nel settore del trasporto ferroviario. Pertanto, l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero non si applicano agli investimenti nella fabbricazione di tali prodotti.
- 44 Settore: trasporti
Sottosettore: trasporto di passeggeri su strada
Classificazione industriale: JSIC 4311 Operatori di autobus comuni
Obblighi in esame: trattamento nazionale (articolo 8.8)
Livello amministrativo: amministrazione centrale
Misure: legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27 ⁽²⁾
Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3
Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti
1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nel settore degli autobus vigono l'obbligo di notifica preventiva e le prescrizioni relative alle procedure di controllo a norma della legge sui cambi e sul commercio estero.
2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione in cui la sicurezza nazionale è compromessa, il mantenimento dell'ordine pubblico è turbato o la protezione della sicurezza pubblica è ostacolata.
3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo.
4. La fabbricazione di veicoli o di parti e componenti per l'industria degli autobus non è inclusa nel settore degli autobus. Pertanto, l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero non si applicano agli investimenti nella fabbricazione di tali prodotti.

⁽¹⁾ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di «investimenti diretti in entrata» di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

⁽²⁾ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di «investimenti diretti in entrata» di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

- 45 Settore: trasporti
- Sottosettore: trasporto su strada
- Classificazione industriale: JSIC 431 Operatori di autobus comuni
- JSIC 432 Operatori di taxi comuni
- JSIC 433 Operatori di autobus a contratto
- JSIC 4391 Trasporto di passeggeri su veicoli a motore (affidato a terzi)
- JSIC 441 Trasporto comune su strada
- JSIC 442 Trasporto su strada (affidato a terzi)
- JSIC 443 Trasporto di merci su veicoli leggeri
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
- Livello amministrativo: amministrazione centrale
- Misure: legge sul trasporto su strada (legge n. 183 del 1951), capo 2
- Legge sulle misure speciali concernenti la corretta gestione e il rilancio dell'attività di taxi in regioni specifiche e semispecifiche (legge n. 64 del 2009), capi 2 e 7 (nel seguito, nella presente riserva, «la legge»)
- legge sull'attività di trasporto merci su strada (legge n. 83 del 1989), capo 2
- Descrizione: Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
1. Una persona che intende svolgere l'attività di trasporto su strada di passeggeri o merci deve stabilire una sede di attività in Giappone e ottenere un permesso, o presentare una comunicazione al ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo.
 2. Per quanto riguarda l'attività di tassista comune, il ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo non può concedere l'autorizzazione a una persona che intende svolgere l'attività in regioni specifiche o semispecifiche designate dal ministro del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo né può approvare una modifica del piano aziendale di tali attività. L'autorizzazione può essere concessa, o la modifica del piano aziendale approvata, relativamente a regioni semispecifiche, quando sono soddisfatte le norme stabilite dalla legge, tra cui quelle secondo cui le attività di tassista in tali regioni non devono essere superiori al volume della domanda di traffico. Tale designazione può essere effettuata nel momento in cui la capacità dell'attività di trasporto con taxi comuni nella regione in questione superi o rischi di superare il volume della domanda di traffico al punto che risulterebbe difficile garantire la sicurezza del trasporto e i vantaggi per i passeggeri.
 3. Per quanto riguarda le attività di trasporto comune su strada o trasporto su strada (nell'ambito di un contratto specifico), il ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo non può concedere l'autorizzazione a una persona che intenda svolgere l'attività nelle «zone a offerta d'urgenza/aggiustamento della domanda» designate dal ministro del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo né può approvare una modifica del piano aziendale di tali attività. Tale designazione può essere effettuata nel momento in cui la capacità delle attività di trasporto comune su strada o di trasporto su strada (nell'ambito di un contratto specifico in tali zone superi significativamente il volume della domanda di trasporto al punto che risulterebbe difficile gestire tali attività.
- 46 Settore: trasporti
- Sottosettore: servizi connessi al trasporto
- Classificazione industriale: JSIC 4852 Impianti fissi per il trasporto su strada
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)

	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sul trasporto su strada (legge n. 183 del 1951), capo 4
	Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> Una persona che intende condurre imprese autostradali deve ottenere una licenza dal ministero del Territorio, delle infrastrutture, dei trasporti e del turismo. Il rilascio della licenza è subordinato alla verifica della necessità economica, per esempio se l'autostrada proposta è di dimensioni adeguate al volume e alla natura della domanda di traffico nella zona proposta.
47	Settore:	trasporti
	Sottosettore:	servizi connessi al trasporto
	Classificazione industriale:	
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15) trattamento nazionale (articolo 8.16)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sul pilotaggio (legge n. 121 del 1949), capi 2 e 4
	Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> 1. Soltanto un cittadino giapponese può diventare pilota in Giappone. 2. Per i piloti che dirigono le navi nella stessa circoscrizione di pilotaggio è prescritta la costituzione di un'associazione di pilotaggio per la circoscrizione di pilotaggio.
48	Settore:	trasporti
	Sottosettore:	trasporti su vie navigabili
	Classificazione industriale:	JSIC 451 Trasporto transoceanico
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15) trattamento nazionale (articolo 8.16) trattamento della nazione più favorita (articolo 8.17)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge concernente misure speciali contro il trattamento sfavorevole degli operatori giapponesi di trasporti transoceanici da parte di un governo straniero (legge n. 60 del 1977)
	Descrizione:	<u>Scambi transfrontalieri di servizi</u> L'entrata nei porti giapponesi o il carico e lo scarico di merci in Giappone potranno essere limitate o vietate agli operatori di navi transoceaniche di uno Stato membro dell'Unione europea qualora gli operatori di navi transoceaniche giapponesi subiscano pregiudizi da parte di tale Stato membro dell'Unione europea.
49	Settore:	trasporti
	Sottosettore:	trasporti su vie navigabili
	Classificazione industriale:	JSIC 4542 Noleggio di navi costiere
	Obblighi in esame:	trattamento nazionale (articolo 8.8)
	Livello amministrativo:	amministrazione centrale
	Misure:	legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27 ⁽¹⁾ Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3

⁽¹⁾ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di «investimenti diretti in entrata» di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti</u>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nel settore del trasporto su vie navigabili si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero. 2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione che compromette significativamente il buon funzionamento dell'economia giapponese ⁽¹⁾. 3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo. 4. Ai fini della presente riserva, per «settore del trasporto su vie navigabili» si intende il settore del noleggio di navi costiere.
50 Settore:	trasporti
Sottosettore:	trasporti su vie navigabili
Classificazione industriale:	
Obblighi in esame:	<p>accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)</p> <p>trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)</p> <p>trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)</p>
Livello amministrativo:	amministrazione centrale
Misure:	legge navale (legge n. 46 del 1899), articolo 3
Descrizione:	<p><u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u></p> <p>Salvo diversamente indicato in disposizioni legislative e regolamentari del Giappone o in accordi internazionali di cui il Giappone è firmatario, alle navi non battenti bandiera giapponese è vietato entrare nei porti giapponesi chiusi al commercio estero.</p>
51 Settore:	test di competenza professionale
Sottosettore:	
Classificazione industriale:	
Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
Livello amministrativo:	amministrazione centrale
Misure:	legge sulla promozione e lo sviluppo delle risorse umane (legge n. 64 del 1969), capo 5
Descrizione:	<p><u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u></p> <p>Possono prestare tali servizi alcune organizzazioni senza scopo di lucro di tipo specifico (organizzazioni dei datori di lavoro, le loro associazioni, federazioni, fondazioni di carattere generale, sindacati o altre organizzazioni senza scopo di lucro). Le organizzazioni che intendono effettuare i test di competenza professionale dei lavoratori devono stabilire un ufficio in Giappone ed essere designate dal ministero della Salute, del lavoro e della sicurezza sociale</p>
52 Settore:	approvvigionamento idrico e acquedotti
Sottosettore:	
Classificazione industriale:	JSIC 3611 Acqua per utenti finali, ad eccezione dell'utenza industriale
Obblighi in esame:	trattamento nazionale (articolo 8.8)
Livello amministrativo:	amministrazione centrale

⁽¹⁾ Si precisa che l'omissione nella presente descrizione del riferimento alla «sicurezza nazionale», di cui ai nn. 11, 13, 15, 37, 43, 44, 52 e 54 dell'elenco del Giappone nel presente allegato, non va interpretata come una rinuncia all'applicazione dell'articolo 1.5 al controllo, né al diritto del Giappone di invocare l'articolo 1.5 per giustificare tale controllo.

Misure:	legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27 ⁽¹⁾ Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3
Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nei settori dell'approvvigionamento idrico e degli acquedotti si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero. 2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione in cui la sicurezza nazionale è compromessa, il mantenimento dell'ordine pubblico è turbato o la protezione della sicurezza pubblica è ostacolata. 3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo.
53 Settore:	commercio all'ingrosso e al dettaglio
Sottosettore:	allevamento
Classificazione industriale:	JSIC 5219 Prodotti agricoli, di allevamento e acquatici vari
Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.15)
Livello amministrativo:	amministrazione centrale
Misure:	legge sui commercianti di bestiame (legge n. 208 del 1949), articolo 3
Descrizione:	<u>Scambi transfrontalieri di servizi</u> Una persona che intende svolgere l'attività di commercio di bestiame deve essere residente in Giappone e ottenere una licenza dal governatore provinciale competente per il luogo di residenza. Si precisa che per «commercio di bestiame» si intende il commercio o lo scambio di bestiame o i buoni uffici per tale commercio o scambio.
54 Settore:	industria aerospaziale
Sottosettore:	fabbricazione e riparazione di aeromobili
Classificazione industriale ⁽²⁾ :	<p>JSIC 16* Fabbricazione di prodotti chimici e affini</p> <p>JSIC 18* Fabbricazione di articoli in materie plastiche, salvo diversa classificazione</p> <p>JSIC 19* Fabbricazione di articoli in gomma</p> <p>JSIC 21* Fabbricazione di prodotti in ceramica, argilla e pietra</p> <p>JSIC 23* Fabbricazione di metalli e prodotti non ferrosi</p> <p>JSIC 24* Fabbricazione di prodotti in metallo lavorato</p> <p>JSIC 25* Fabbricazione di macchinari di impiego generale</p> <p>JSIC 27* Fabbricazione di macchinari orientati al mercato</p> <p>JSIC 28* Parti, dispositivi e circuiti elettronici</p> <p>JSIC 29* Fabbricazione di macchinari, apparecchi e forniture elettrici</p> <p>JSIC 30* Fabbricazione di apparecchi elettronici di informazione e comunicazione</p> <p>JSIC 31* Fabbricazione di apparecchiature per il trasporto</p> <p>JSIC 39* Servizi d'informazione</p> <p>JSIC 90* Servizi di riparazione di macchine, ecc., salvo diversa classificazione</p>

⁽¹⁾ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di «investimenti diretti in entrata» di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

⁽²⁾ Un asterisco (*) posto accanto ai codici JSIC indica che le attività di cui ai suddetti codici oggetto di tale riserva sono limitate a quelle connesse con il settore aerospaziale.

Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15) trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16) divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11)
Livello amministrativo:	amministrazione centrale
Misure:	legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articoli 27 e 30 ⁽¹⁾ . Ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articoli 3 e 5; Legge sulla fabbricazione di aeromobili (legge n. 237 del 1952), articoli da 2 a 5
Descrizione:	<u>Liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> <ol style="list-style-type: none">1. Agli investitori stranieri che intendono effettuare investimenti in Giappone nel settore aereo si applicano l'obbligo di notifica preventiva e le procedure di controllo a norma della legge sulle valute e sul commercio estero.2. Il controllo è condotto per verificare se gli investimenti possano provocare una situazione in cui la sicurezza nazionale è compromessa, il mantenimento dell'ordine pubblico è turbato o la protezione della sicurezza pubblica è ostacolata .3. In base al risultato del controllo, all'investitore può essere prescritto di modificare il contenuto dell'investimento o di sospenderlo.4. Un contratto di introduzione di tecnologia nell'ambito del settore aereo tra un residente e un non residente è subordinato all'obbligo di notifica preventiva e alle prescrizioni relative alle procedure di controllo a norma della legge sui cambi e sul commercio estero.5. Il controllo è condotto per verificare se g la conclusione del suddetto contratto possa provocare una situazione in cui la sicurezza nazionale è compromessa, il mantenimento dell'ordine pubblico è turbato o la protezione della sicurezza pubblica è ostacolata.6. In base al risultato del controllo, al residente può essere prescritto di modificare il contratto o di sospenderne la conclusione.7. Il numero di licenze concesse ai produttori e ai prestatori di servizi può essere limitato in tali settori.8. Un'impresa che intende produrre aeromobili e prestare servizi di manutenzione deve stabilire una fabbrica di produzione o riparazione di aeromobili a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone.

⁽¹⁾ Si precisa che, ai fini della presente riserva, per quanto riguarda la sua interpretazione, si applica la definizione di «investimenti diretti in entrata» di cui all'articolo 26 della legge sui cambi e sul commercio estero.

ALLEGATO II

RISERVE RELATIVE A MISURE FUTURE

Elenco dell'Unione europea

Note introduttive

1. L'elenco dell'Unione europea stabilisce, a norma degli articoli 8.12 e 8.18, le riserve formulate dall'Unione europea in relazione a misure future non conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:
 - a) articolo 8.7 o 8.15;
 - b) articolo 8.8 o 8.16;
 - c) articolo 8.9 o 8.17;
 - d) articolo 8.10; oppure
 - e) articolo 8.11.
2. Le riserve di una Parte lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti dal GATS.
3. Ciascuna riserva definisce gli elementi di seguito elencati:
 - a) «settore» si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata;
 - b) «sottosettore» si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;
 - c) «classificazione industriale» si riferisce, se del caso, all'attività oggetto della riserva secondo la CPC, ISIC rev. 3.1, o come espressamente altrimenti descritta nella riserva di una Parte;
 - d) «tipo di riserva» specifica l'obbligo di cui al paragrafo 1 per il quale una riserva è formulata;
 - e) «descrizione» definisce l'ambito di applicazione del settore, del sottosettore o delle attività oggetto della riserva; e
 - f) «misure esistenti» indica, a fini di trasparenza, le misure vigenti che si applicano al settore, al sottosettore o alle attività oggetto della riserva.
4. Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. L'elemento «descrizione» prevale su tutti gli altri.
5. Una riserva formulata a livello dell'Unione europea si applica a una misura dell'Unione europea e di uno Stato membro dell'Unione europea al livello centrale, come pure a una misura di una pubblica amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea, a meno che tale riserva non escluda uno Stato membro dell'Unione europea. Una riserva formulata da uno Stato membro dell'Unione europea si applica a una misura di una pubblica amministrazione a livello centrale, regionale o locale di tale Stato membro. Ai fini delle riserve del Belgio, il livello amministrativo centrale comprende il governo federale e i governi delle regioni e delle comunità, poiché ciascuna di esse detiene poteri legislativi equipollenti. Ai fini delle riserve dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, per livello amministrativo regionale in Finlandia si intendono le Isole Åland.
6. Il presente elenco si applica solo ai territori dell'Unione europea in conformità dell'articolo 1.3, paragrafo 1, lettera a), ed è pertinente solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Giappone. Esso lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'UE.
7. L'elenco in appresso non comprende le misure riguardanti le prescrizioni e le procedure in materia di qualifiche, le norme tecniche nonché pure le prescrizioni e le procedure in materia di licenze, laddove esse non costituiscano una limitazione dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 8.7, 8.8, 8.15 e 8.16. Tali misure (ad esempio l'obbligo di ottenere una licenza, gli obblighi di servizio universale, l'obbligo di riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, l'obbligo di superare esami specifici, compresi gli esami di lingua, ed eventuali prescrizioni non discriminatorie di non svolgere determinate attività in zone o aree protette), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in ogni caso.

8. Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere il trattamento concesso in uno Stato membro, a norma del TFUE, alle persone fisiche o giuridiche del Giappone o a qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa la loro attuazione negli Stati membri, a:

- i) persone fisiche o residenti di uno Stato membro dell'Unione europea; o
- ii) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea.

Tale trattamento nazionale è concesso alle persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di uno Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro, comprese quelle che sono di proprietà o controllate da persone fisiche o giuridiche del Giappone.

9. Ai fini del presente elenco, per «ISIC rev. 3.1» si intende la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica, quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers*, Serie M, n. 4, ISIC rev. 3.1, 2002.

10. Si precisa che le misure non discriminatorie non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato ai sensi degli articoli 8.7 e 8.15 per:

- a) una misura che prescrive la separazione tra la proprietà delle infrastrutture e la proprietà delle merci o dei servizi prestati mediante tali infrastrutture al fine di garantire la concorrenza leale, ad esempio nei settori dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni;
- b) una misura che limita la concentrazione della proprietà al fine di garantire la concorrenza leale;
- c) una misura volta a garantire la preservazione e la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente, comprese la limitazione della disponibilità, del numero e della portata delle concessioni accordate e l'imposizione di una moratoria o di un divieto;
- d) una misura che limita il numero di autorizzazioni concesse a motivo di vincoli tecnici o fisici, ad esempio gli spettri e le frequenze delle telecomunicazioni; oppure
- e) una misura secondo la quale una determinata percentuale di azionisti, proprietari, soci o direttori di un'impresa deve possedere determinate qualifiche o esercitare una determinata professione, ad esempio quella di avvocato o di revisore.

11. Le misure che incidono sul cabotaggio nei servizi di trasporto marittimo non figurano nel presente elenco, in quanto sono escluse dall'ambito di applicazione del capo 8, sezione B, a norma dell'articolo 8.6, paragrafo 2, lettera a), e del capo 8, sezione C, a norma dell'articolo 8.14, paragrafo 2, lettera a).

12. Nell'elenco di riserve in appresso vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Repubblica ceca

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

FI Finlandia

FR Francia

HR Croazia

HU Ungheria
IE Irlanda
IT Italia
LT Lituania
LU Lussemburgo
LV Lettonia
MT Malta
NL Paesi Bassi
PL Polonia
PT Portogallo
RO Romania
SE Svezia
SI Slovenia
SK Repubblica slovacca
UK Regno Unito

Elenco di riserve:

Riserva n. 1 – Tutti i settori
Riserva n. 2 – Servizi professionali – Servizi giuridici
Riserva n. 3 – Servizi professionali – Servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici
Riserva n. 4 – Servizi alle imprese – Servizi di ricerca e sviluppo
Riserva n. 5 – Servizi alle imprese – Servizi immobiliari
Riserva n. 6 – Servizi alle imprese – Servizi di noleggio o leasing
Riserva n. 7 – Servizi alle imprese – Servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie
Riserva n. 8 – Servizi alle imprese – Servizi di collocamento
Riserva n. 9 – Servizi alle imprese – Servizi di sicurezza e investigazione
Riserva n. 10 – Servizi alle imprese – Altri servizi alle imprese
Riserva n. 11 – Telecomunicazioni
Riserva n. 12 – Costruzioni
Riserva n. 13 – Servizi di distribuzione
Riserva n. 14 – Servizi di istruzione
Riserva n. 15 – Servizi ambientali
Riserva n. 16 – Servizi finanziari
Riserva n. 17 – Servizi sanitari e sociali
Riserva n. 18 – Turismo e servizi connessi ai viaggi
Riserva n. 19 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi
Riserva n. 20 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto
Riserva n. 21 – Agricoltura, pesca, approvvigionamento idrico
Riserva n. 22 – Attività connesse all'energia
Riserva n. 23 – Altri servizi non compresi altrove

Riserva n. 1 – Tutti i settori

Settore: tutti i settori

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

alta dirigenza e consigli di amministrazione

divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Presenza commercialePer quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

l'UE: i servizi considerati di pubblica utilità a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli pubblici o a diritti esclusivi concessi a operatori privati.

I servizi di pubblica utilità esistono in settori quali i servizi di consulenza scientifica e tecnica, i servizi di ricerca e sviluppo (R&S) nell'ambito delle scienze sociali e umane, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi ausiliari di tutti i modi di trasporto. Su tali servizi sono spesso concessi diritti esclusivi a operatori privati, ad esempio operatori che beneficiano di concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi di pubblica utilità esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per ogni settore. La presente riserva non si applica alle telecomunicazioni e ai servizi informatici e affini.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in FI: restrizioni al diritto delle persone fisiche prive di cittadinanza regionale delle Isole Åland, e delle persone giuridiche, di acquistare e detenere beni immobili sulle Isole Åland senza il permesso delle autorità competenti di tali isole. Restrizioni al diritto delle persone fisiche prive di cittadinanza regionale delle Isole Åland, o di qualsiasi impresa, di stabilirsi e di svolgere attività economiche senza il permesso delle autorità competenti di tali isole.

Misure esistenti:

FI: Ahvenanmaan maanhankintalaki (legge sull'acquisto di terreni nelle Isole Åland) (3/1975), s. 2 e

Ahvenanmaan itsehallintolaki (legge sull'autonomia delle Isole Åland) (1144/1991), s. 11.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in FR: tipi di stabilimento - a norma degli articoli L151-1 e R153-1 del codice finanziario e monetario, gli investimenti esteri in Francia nei settori elencati all'articolo R153-2 del medesimo codice sono subordinati ad approvazione preventiva del ministero dell'Economia.

Misure esistenti:

FR: codice finanziario e monetario, articoli L151-1, R153-1.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in FR: tipi di stabilimento – la partecipazione estera in società di recente privatizzazione è limitata a un ammontare variabile, stabilito a seconda del caso dal governo francese, del capitale offerto al pubblico. Se l'amministratore delegato non è titolare di un permesso di soggiorno permanente, occorre un'autorizzazione specifica per lo stabilimento di determinate attività commerciali, industriali o artigianali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in HU: la presenza commerciale dovrebbe assumere la forma di una società a responsabilità limitata, di una società per azioni o di un ufficio di rappresentanza. L'ingresso iniziale come succursale non è consentito, eccetto per i servizi finanziari.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all'uso di proprietà statali o pubbliche sono subordinate a concessioni a norma della legge sulle concessioni.

Nelle società per azioni commerciali in cui lo Stato o un'amministrazione locale detiene una partecipazione superiore al 50 % del capitale, qualsiasi operazione volta ad alienare immobilizzazioni della società, concludere contratti di acquisto di partecipazioni, leasing, attività comuni, crediti, garanzie reali, come pure assumere obblighi derivanti da lettere di cambio, sono subordinate ad autorizzazione o permesso dall'autorità competente, sia essa l'agenzia di privatizzazione o altro organismo statale o regionale. La presente riserva non si applica alle attività estrattive, oggetto di una riserva distinta nell'elenco dell'Unione europea di cui all'allegato 8-B, allegato I.

In **IT**: il governo può esercitare determinati poteri speciali su imprese operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché su determinate attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Ciò si applica a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, non solo alle imprese privatizzate.

Qualora esista una minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale, il governo dispone dei seguenti poteri speciali:

- i) imporre condizioni specifiche nell'acquisto di quote;
- ii) porre il veto all'adozione di risoluzioni relative a operazioni straordinarie quali trasferimenti, fusioni, scissioni e cambiamenti di attività; oppure
- iii) opporsi all'acquisto di quote, qualora l'acquirente miri a detenere un livello di partecipazione al capitale in grado di arrecare pregiudizio agli interessi della difesa e della sicurezza nazionale.

Qualsiasi risoluzione, atto o transazione (quali trasferimenti, fusioni, scissioni, cambiamento di attività o cessazione) riguardante attività strategiche nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni viene notificato dalla società in questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono notificate, in particolare, le acquisizioni da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica esterna all'Unione europea che conferisca a tale persona il controllo della società.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può esercitare i seguenti poteri speciali:

- i) porre il veto a qualsiasi risoluzione, atto e transazione che costituisca un'eccezionale minaccia di grave pregiudizio per il pubblico interesse a livello di sicurezza ed esercizio delle reti e degli approvvigionamenti;
- ii) imporre condizioni specifiche al fine di garantire la tutela del pubblico interesse; oppure
- iii) opporsi all'acquisto in casi eccezionali di rischio per gli interessi essenziali dello Stato.

La legge stabilisce i criteri per valutare la minaccia effettiva o eccezionale nonché le condizioni e le procedure per l'esercizio dei poteri speciali.

Misure esistenti:

IT: legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; e

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 novembre 2012, n. 253, recante individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in **LT**: imprese di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale, che devono appartenere allo Stato per diritto di proprietà (quota di capitale che può essere detenuta da cittadini privati o persone straniere conformi ai requisiti in materia di interessi di sicurezza nazionali, con riferimento agli investimenti in imprese, settori e strutture di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale, nonché procedura e criteri per la determinazione della conformità dei potenziali investitori nazionali e delle potenziali imprese partecipanti, ecc.).

Misure esistenti:

LT: legge del 10 ottobre 2002, n. XII-1132 sulle imprese e le strutture di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale e le altre imprese importanti per la garanzia della sicurezza nazionale della Repubblica di Lituania (modificata da ultimo il 30 giugno 2016 dalla legge n. XII-1272).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in **SE**: prescrizioni discriminatorie per i fondatori, gli alti dirigenti e i membri dei consigli di amministrazione quando nuove forme giuridiche associative sono recepite nel diritto svedese.

b) **Acquisto di beni immobili**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in **HU**: acquisto di proprietà demaniali.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **HU**: acquisto di terreni coltivabili da parte di persone giuridiche straniere e persone fisiche non residenti, anche per quanto riguarda la procedura di autorizzazione per l'acquisto di tali terreni coltivabili.

Misure esistenti:

HU: legge CXXII del 2013 relativa alla circolazione dei terreni agricoli e forestali [capo II (paragrafi 6-36) e capo IV (paragrafi 38-59)]; e

legge CCXII del 2013 sulle misure transitorie e su determinate disposizioni connesse alla legge CXXII del 2013 relativa alla circolazione dei terreni agricoli e forestali [capo IV (paragrafi 8-20)].

In **LV**: acquisto di terreni rurali da parte di cittadini del Giappone o di un paese terzo, in particolare per quanto riguarda la procedura di autorizzazione per l'acquisto di tali terreni.

Misure esistenti:

LV: legge sulla privatizzazione fondiaria nelle zone rurali, ss. 28, 29, 30.

In **SK**: le società o le persone fisiche straniere non possono acquistare terreni agricoli e forestali fuori dai confini dei centri abitati di un comune né alcuni altri tipi di superficie (ad esempio, risorse naturali, laghi, fiumi, strade pubbliche, ecc.). A fini di trasparenza, la regolamentazione dell'uso del suolo di cui alla legge n. 44/1988 sulla protezione e lo sfruttamento delle risorse naturali al momento della firma del presente accordo non è una misura non conforme.

Misure esistenti:

SK: legge n. 229/1991 sulla regolamentazione della proprietà di terreni e di altri beni agricoli;

legge n. 460/1992, Costituzione della Repubblica slovacca;

legge n. 180/1995 su alcune misure relative ai regimi per la proprietà fondiaria;

legge n. 202/1995 sulle valute estere;

legge n. 503/2003 sulla restituzione della proprietà fondiaria;

legge n. 326/2005 sulle foreste; e

legge n. 140/2014 sull'acquisizione della proprietà di terreni agricoli.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **BG**: le persone fisiche e giuridiche straniere (comprese le succursali) non possono acquisire la proprietà dei terreni in Bulgaria. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà dei terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà immobiliare (diritto d'uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù). I cittadini stranieri con residenza permanente all'estero, le persone giuridiche straniere e le società in cui la partecipazione straniera assicura la maggioranza per l'adozione delle decisioni o blocca tale adozione possono acquisire, previa autorizzazione, diritti di proprietà immobiliare in regioni geografiche specifiche designate dal Consiglio dei Ministri.

Misure esistenti:

BG: Costituzione della Repubblica di Bulgaria, articolo 22;

legge sulla proprietà e sull'uso dei terreni agricoli, articolo 3; e

legge sulle foreste, articolo 10.

In **EE**: le persone fisiche o giuridiche non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) o all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico possono acquistare un bene immobile che comprenda terreni agricoli e/o forestali solo previa autorizzazione del governatore della contea e del consiglio comunale e devono essere in grado di comprovare, secondo una modalità prevista dalla legge, che il bene immobile da acquistare verrà utilizzato, conformemente alla sua destinazione, in modo efficiente, sostenibile e mirato.

Misure esistenti:

in **EE**: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (legge che limita gli acquisti di immobili), capi 2 e 3.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **LT**: qualsiasi misura che sia coerente con gli impegni assunti dall'Unione europea, e che sia applicabile in Lituania, nell'ambito del GATS, per quanto riguarda l'acquisto di terreni. La procedura, le condizioni e le restrizioni applicabili all'acquisto di lotti di terreno sono stabilite dal diritto costituzionale, dalla legge fondiaria e dalla legge sull'acquisto di terreni agricoli. Le amministrazioni locali (comuni) e altri soggetti nazionali dei membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord, che in Lituania svolgono attività economiche specificate nel diritto costituzionale conformemente ai criteri di integrazione dell'Unione europea e di altra natura in cui la Lituania sia impegnata, possono tuttavia acquisire la proprietà di lotti di terreno non agricolo per la costruzione e l'utilizzo di fabbricati e impianti necessari per le loro attività dirette.

Misure esistenti:

LT: Costituzione della Repubblica di Lituania;

legge costituzionale della Repubblica di Lituania sull'attuazione dell'articolo 47, paragrafo 3, della Costituzione della Repubblica di Lituania, del 20 giugno 1996, n. I-1392, da ultimo modificata il 20 marzo 2003, n. IX-1381;

legge fondiaria, del 27 gennaio 2004, n. IX-1983; e

legge del 24 aprile 2014, n. XII-854, sull'acquisto di terreni agricoli.

c) **Riconoscimento**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

nell'**UE**: le direttive dell'Unione europea sul reciproco riconoscimento dei diplomi e di altre qualifiche professionali si applicano unicamente ai cittadini dell'Unione europea. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro dell'Unione europea non dà il diritto di prestare lo stesso servizio in un altro Stato membro.

d) **Trattamento della nazione più favorita**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

L'UE: accorda un trattamento differenziato in forza di trattati internazionali in materia di investimenti o di altri accordi commerciali in vigore o firmati prima della data di entrata in vigore del presente accordo.

L'UE: accorda un trattamento differenziato in forza di eventuali accordi bilaterali o multilaterali esistenti o futuri a un paese che:

- i) crea un mercato interno dei servizi e degli investimenti;
- ii) concede il diritto di stabilimento; oppure
- iii) prescrive il ravvicinamento delle legislazioni in uno o più settori economici.

Per mercato interno relativo ai servizi e allo stabilimento si intende una zona priva di frontiere interne in cui è garantita la libera circolazione dei servizi, dei capitali e delle persone.

Per diritto di stabilimento si intende l'obbligo di eliminare sostanzialmente tutti gli ostacoli allo stabilimento tra le parti dell'accordo di integrazione economica regionale entro l'entrata in vigore di detto accordo. Il diritto di stabilimento comprende il diritto dei cittadini delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale di costituire e gestire imprese alle medesime condizioni previste per i cittadini nel diritto interno del paese in cui lo stabilimento si attua.

Per ravvicinamento delle legislazioni si intende:

- i) l'allineamento della legislazione di una o più Parti dell'accordo di integrazione economica regionale con la legislazione dell'altra parte (o delle altre parti) di tale accordo; oppure
- ii) l'integrazione della legislazione comune nel diritto nazionale delle parti dell'accordo di integrazione economica regionale.

L'allineamento o l'integrazione avvengono, e si ritengono avvenuti, solo nel momento in cui sono recepiti nel diritto della parte (o delle parti) dell'accordo di integrazione economica regionale.

Misure esistenti:

UE: spazio economico europeo;

accordi di stabilizzazione;

accordi bilaterali UE-Confederazione svizzera; e

accordi di libero scambio globali e approfonditi.

L'**UE**: accorda un trattamento differenziato per quanto riguarda il diritto di stabilimento ai cittadini o alle imprese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri tra i seguenti Stati membri dell'Unione europea: BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK e qualsiasi dei seguenti paesi o principati: Andorra, Monaco, San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.

In **DK, FI, SE**: misure adottate da Danimarca, Svezia e Finlandia, destinate a promuovere la cooperazione nordica, quali:

- i) sostegno finanziario ai progetti di ricerca e sviluppo (Fondo industriale nordico);
- ii) finanziamento di studi di fattibilità relativi a progetti internazionali (Fondo nordico per l'esportazione di progetti); e
- iii) assistenza finanziaria alle società ⁽¹⁾ che utilizzano tecnologie ambientali (società nordica per il finanziamento ambientale).

La presente riserva lascia impregiudicata l'esclusione degli appalti di una Parte o delle sovvenzioni di cui all'articolo 8.12, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 8.14, paragrafo 2, lettere c) ed e).

In **PL**: le condizioni preferenziali per lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi, che possono comprendere l'eliminazione o la modifica di determinate restrizioni contenute nell'elenco di riserve applicabili in Polonia, possono essere estese mediante trattati relativi al commercio e alla navigazione.

In **PT**: rinuncia alla prescrizione della cittadinanza per l'esercizio di determinate attività e professioni da parte di persone fisiche che prestano servizi per paesi in cui la lingua ufficiale è il portoghese (Angola, Brasile, Capo Verde, Guinea-Bissau, Mozambico e São Tomé e Príncipe).

e) **Armi, munizioni e materiale bellico**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

nell'**UE**: produzione, distribuzione o commercio di armi, munizioni e materiale bellico. Il materiale bellico è limitato ai prodotti concepiti e fabbricati esclusivamente per uso militare in relazione allo svolgimento di attività belliche o di difesa.

⁽¹⁾ Quanto sopra si applica alle imprese dell'Europa orientale che cooperano con una o più imprese nordiche.

Riserva n. 2 – Servizi professionali – Servizi giuridici

Settore:	servizi professionali – servizi giuridici: servizi prestati da notai e ufficiali giudiziari; servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili; servizi di revisione dei conti, servizi di consulenza fiscale; servizi di architettura e servizi urbanistici, servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria
Classificazione industriale:	parte di CPC 861, parte di 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 8674, parte di 879
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi giuridici

L'UE, ad eccezione della **SE**: si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi di consulenza giuridica e servizi giuridici di autorizzazione, documentazione e certificazione prestati da professionisti investiti di funzioni pubbliche quali notai, «*huissiers de justice*» o altri «*officiers publics et ministériels*», e riguardanti i servizi prestati da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione (parte di CPC 861, parte di 87902).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

in **BG**: il trattamento nazionale completo relativo allo stabilimento e all'attività delle società, nonché alla prestazione di servizi, può essere esteso solo alle società ivi stabilite e ai cittadini dei paesi con cui sono stati o saranno conclusi accordi preferenziali (parte di CPC 861).

In **LT**: gli avvocati di paesi esteri possono esercitare la loro professione nei tribunali solo a norma di accordi bilaterali sull'assistenza giuridica (parte di CPC 861).

b) Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 8621 diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219, 86220)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **HU**: attività transfrontaliere relative a contabilità e tenuta dei libri contabili.

Misure esistenti:

HU: legge C del 2000; e

legge LXXV del 2007.

c) Servizi di revisione dei conti (CPC – 86211, 86212 diversi dai servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **BG**: un controllo finanziario indipendente è svolto da revisori dei conti iscritti e membri dell'*Institute of the Certified Public Accountants* (Istituto dei revisori ufficiali dei conti). Subordinatamente al principio di reciprocità, tale Istituto iscrive un organismo di revisione dei conti del Giappone o di un paese terzo che abbia comprovato quanto segue:

- tre quarti dei membri dei suoi organi di amministrazione e i revisori iscritti che svolgono le revisioni contabili per suo conto soddisfano requisiti equivalenti a quelli richiesti ai revisori dei conti bulgari e hanno superato l'esame di ammissione;

- ii) svolge le revisioni finanziarie indipendenti nel rispetto delle prescrizioni di indipendenza e obiettività; e
- iii) pubblica sul suo sito web una relazione annuale di trasparenza o rispetta altre prescrizioni equivalenti in materia di divulgazione di informazioni qualora le revisioni riguardino enti di interesse pubblico.

Misure esistenti:

BG: legge sulla revisione finanziaria indipendente.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

In **CZ:** solo un'impresa in cui almeno il 60 % della quota di capitale o dei diritti di voto è riservato a cittadini della Repubblica ceca o degli Stati membri dell'Unione europea può essere autorizzata a effettuare revisioni dei conti nella Repubblica ceca.

Misure esistenti:

CZ: legge 26 marzo 2009, n. 93/2009 racc., sui revisori dei conti.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **UK:** prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti.

Misure esistenti:

UK: legge sulle società del 2006.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **HU:** prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti.

Misure esistenti:

HU: legge C del 2000; e

legge LXXV del 2007.

In **PT:** prestazione transfrontaliera di servizi di revisione dei conti.

d) **Servizi di architettura e servizi urbanistici (CPC 8674)**

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

In **HR:** prestazione transfrontaliera di servizi urbanistici.

Riserva n. 3 – Servizi professionali – Servizi sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici

Settore:	servizi professionali sanitari e vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti
Classificazione industriale:	CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) **Servizi medici e dentistici; servizi prestati da ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (CPC 63211, 85201, 9312, 9319, CPC 932)**

In **FI:** la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, finanziati sia con fondi pubblici sia con fondi privati, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico nonché i servizi prestati da psicologi, esclusi i servizi prestati da personale infermieristico (CPC 9312, 93191).

Misure esistenti:

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (legge sull'assistenza sanitaria privata) (152/1990).

In **BG:** la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi medici e dentistici, i servizi prestati da personale infermieristico, ostetriche, fisioterapisti e personale paramedico e i servizi prestati da psicologi (CPC 9312, parte di 9319).

Misure esistenti:

BG: legge sui centri sanitari, legge sulle organizzazioni professionali di personale infermieristico, ostetriche e medici specialisti associati.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In **UK:** lo stabilimento dei medici nel quadro del *National Health Service* (servizio sanitario nazionale) è subordinato alla pianificazione degli operatori del settore (CPC 93121, 93122).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato e trattamento nazionale:

in **CZ, MT:** la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico, psicologi, nonché altri servizi collegati (CPC 9312, parte di 9319).

Misure esistenti:

CZ: legge n. 296/2008, racc., sulla salvaguardia della qualità e della sicurezza delle cellule e dei tessuti umani destinati all'uso nell'uomo (legge sulle cellule e sui tessuti umani);

legge n. 378/2007, racc., sui prodotti farmaceutici e sulla modifica di alcune leggi connesse (legge sui prodotti farmaceutici);

Legge n. 123/2000, racc., sui dispositivi medici; e

legge n. 285/2002, racc., sulla donazione, sul prelievo e sul trapianto di tessuti e organi e sulle modifiche di alcune leggi (legge sul trapianto).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'**UE**, ad eccezione di **NL** e **SE:** per la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi è prescritta la residenza. Tali servizi possono essere prestati soltanto da persone fisiche effettivamente presenti sul territorio dell'Unione europea (CPC 9312, parte di 93191).

In **BE, UK:** la prestazione transfrontaliera di servizi medici, dentistici e ostetrici e servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti, psicologi e personale paramedico (parte di CPC 85201, 9312, parte di 93191, in aggiunta parte di 85201 in BE).

In **UK:** per i prestatori di servizi non fisicamente presenti nel territorio dell'UK (parte di CPC 85201, 9312, parte di 93191).

b) **Servizi veterinari (CPC 932)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG:** una clinica veterinaria può essere stabilita da una persona fisica o da una persona giuridica.

L'esercizio della professione veterinaria è subordinato al possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE; oppure, per i cittadini stranieri, è prescritto un permesso di soggiorno permanente (è prescritta la presenza fisica).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE, LV**: prestazione transfrontaliera di servizi veterinari.

c) **Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici, altri servizi prestati da farmacisti (CPC 63211)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

l'**UE**, ad eccezione di **EL, IE, LU, LT, NL** e **UK**: per limitare, su base non discriminatoria, il numero di prestatori autorizzati a fornire un determinato servizio in una data zona o area locale, al fine di evitare un eccesso di offerta dove la domanda è scarsa. Può pertanto essere applicata una verifica della necessità economica, considerando fattori quali il numero degli stabilimenti esistenti e l'impatto su di essi, le infrastrutture di trasporto, la densità della popolazione o la distribuzione geografica.

L'**UE**, ad eccezione di **BE, BG, CZ, EE** e **IE**: la vendita per corrispondenza è possibile soltanto dagli Stati membri del SEE; pertanto, per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di specifici prodotti medicali al pubblico nell'Unione europea è prescritto lo stabilimento in uno di tali paesi.

In **BE**: la vendita per corrispondenza è autorizzata solo per le farmacie aperte al pubblico; pertanto, per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti specifici al pubblico è prescritto lo stabilimento in Belgio.

In **BG, EE** e **ES**: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata.

In **CZ**: la vendita per corrispondenza è possibile soltanto dagli Stati membri dell'Unione europea.

In **IE** e **LT**: la vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici soggetti a prescrizione è vietata.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FI**: vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **SE**: vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici e fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **UK**: la vendita al dettaglio transfrontaliera di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici e altri servizi prestati dai farmacisti.

Misure esistenti:

AT: Arzneimittelgesetz (legge sui medicinali), BGBl. n. 185/1983, modificata, §§ 57, 59, 59 bis; e

Medizinproduktegesetz (legge sui prodotti medicali), BGBl. n. 657/1996, modificata, § 99.

BE: Arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens; e Arrêté royal du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

FI: Lääkelaki (legge sui farmaci) (395/1987).

SE: legge sul commercio di prodotti farmaceutici (2009:336);

regolamento sul commercio di prodotti farmaceutici (2009:659); e

l'Agenzia svedese dei medicinali ha adottato ulteriori regolamenti; per informazioni dettagliate a tale proposito si veda (LVFS 2009:9).

Riserva n. 4 – Servizi alle imprese – Servizi di ricerca e sviluppo

Settore: servizi alle imprese - servizi di ricerca e sviluppo
Classificazione industriale: CPC 851, 852, 853
Tipo di riserva: accesso al mercato
trattamento nazionale
Sezione: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

l'**UE** si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In **RO**: per quanto riguarda la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca e sviluppo.

Misure esistenti:

RO: ordinanza governativa n. 6/2011;

decreto del ministro dell'Istruzione e della ricerca n. 3548/2006; e

decisione governativa n. 134/2011.

Riserva n. 5 – Servizi alle imprese – Servizi immobiliari

Settore: servizi alle imprese – servizi immobiliari
Classificazione industriale: CPC 821, 822
Tipo di riserva: accesso al mercato
trattamento nazionale
Sezione: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

l'**UE** si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In **CZ** e **HU**: prestazione transfrontaliera di servizi immobiliari.

Riserva n. 6 – Servizi alle imprese – Servizi di noleggio o leasing

Settore: servizi alle imprese - servizi di noleggio o leasing senza operatori
Classificazione industriale: CPC 832
Tipo di riserva: accesso al mercato
trattamento nazionale
Sezione: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

l'**UE** si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In **BE** e **FR**: prestazione transfrontaliera di servizi di leasing o noleggio senza operatore relativi a beni personali e per la casa.

Riserva n. 7 – Servizi alle imprese – Servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie

Settore: servizi alle imprese - servizi delle agenzie di riscossione, servizi di informazioni creditizie
Classificazione industriale: CPC 87901, 87902
Tipo di riserva: accesso al mercato
trattamento nazionale
Sezione: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

L'UE, ad eccezione di ES, LV e SE, per quanto riguarda la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e servizi di informazioni creditizie.

Riserva n. 8 – Servizi alle imprese – Servizi di collocamento

Settore: servizi alle imprese – servizi di collocamento
Classificazione industriale: CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209
Tipo di riserva: accesso al mercato
trattamento nazionale
alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Ad eccezione di HU e SE: la prestazione di servizi di collocamento di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209).

Ad eccezione di BE, HU e SE: prescrivere lo stabilimento e vietare la prestazione di servizi transfrontalieri di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori.

In AT, BG, CY, CZ, EE, FI, MT, PL, PT, RO, SI e SK: lo stabilimento di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio e di altri lavoratori.

In LT e LV: la prestazione di servizi di collocamento di personale temporaneo d'ufficio.

In DE e IT: limitare il numero di prestatori di servizi di collocamento.

In FR: tali servizi possono essere oggetto di un monopolio di Stato.

In DE: il ministero federale del Lavoro e degli affari sociali può emanare un regolamento riguardante la collocazione e l'assunzione di personale non dell'Unione europea e non del SEE per professioni specifiche (CPC 87202).

In AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI e SK: la prestazione di servizi di fornitura di personale temporaneo d'ufficio.

In FR, IE, IT e NL: prescrivere lo stabilimento e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di fornitura di personale temporaneo d'ufficio.

In IT: limitare il numero di prestatori di servizi di fornitura di personale d'ufficio (87203).

In BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI e SK: la prestazione di servizi di ricerca di personale dirigente.

In IE: prescrivere lo stabilimento e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di ricerca di personale dirigente (87201).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In ES: limitare il numero di prestatori di servizi di ricerca di personale dirigente e limitare il numero di prestatori di servizi di collocamento (CPC 87201, 87202).

Misure esistenti:

AT: codice di commercio austriaco (Gewerbeordnung), §§ 97 e 135, Gazzetta ufficiale federale n. 194/1994, modificato; e

legge sull'occupazione temporanea (Arbeitskräfteüberlassungsgesetz/AÜG), Gazzetta ufficiale federale n. 196/1988, modificata.

BG: legge per la promozione dell'occupabilità, articoli 26, 27, 27 bis e 28.

CY: legge n. 150 (I)/2013 sulle agenzie private di collocamento, pubblicata il 6.12.2013; e

legge n.126 (I)/2012 sulle agenzie private di collocamento.

CZ: legge sull'occupazione (435/2004).

DE: regolamento sull'occupazione, sez. 38; e

codice sociale n. III Promozione dell'occupazione (Drittes Buch Sozialgesetzbuch, SGB III), sez. 292.

DK: §§ da 8 bis a 8 septies nel decreto legge n. 73, del 17 gennaio 2014, e specificato nel decreto n. 228, del 7 marzo 2013 (impiego della gente di mare); e

legge sui permessi di lavoro del 2006. Sez. 1, punti 2 e 3.

EL: legge n. 4052/2012 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 41 A), modificata in alcune delle sue disposizioni dalla legge n. 4093/2012 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 222 A).

ES: Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, artículo 117 (tramitado como Ley 18/2014, de 15 de octubre).

FI: Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta (legge sul servizio pubblico per l'occupazione e le imprese) (916/2012).

HR: legge sulla mediazione in materia di occupazione e sui diritti di disoccupazione (OG 80/08, 121/10, 118/12 e 153/13);

ordinanza sulla prestazione di attività connesse all'occupazione (OG 8/14);

legge in materia di lavoro (OG 93/14), articoli da 44 a 47; e

legge sugli stranieri (OG 130/11 e 74/12) per l'impiego degli stranieri in Croazia.

IE: legge sui permessi di lavoro del 2006. Sez. 1, punti 2 e 3.

IT: decreto legislativo 276/2003, articoli 4 e 5.

LT: codice del lavoro lituano, legge n. XI-1379 della Repubblica di Lituania, del 19 maggio 2011, sulle agenzie di lavoro interinale, modificata da ultimo l'11 aprile 2013, n. XII-230.

LU: Loi du 18 janvier 2012 portant création de l'Agence pour le développement de l'emploi (legge del 18 gennaio 2012 riguardante la creazione di un'agenzia per lo sviluppo dell'occupazione – ADEM).

MT: legge sui servizi per l'occupazione e la formazione (Capo 343) (articoli da 23 a 25); e

regolamenti relativi alle agenzie per l'impiego (S.L. 343.24).

PL: legge del 20 aprile 2004 sulla promozione dell'occupazione e le istituzioni del mercato del lavoro, articolo 18 (Dz. U. del 2015, voce 149, modificata).

PT: decreto legge n. 260/2009, del 25 settembre, modificato dalla legge n. 5/2014 del 12 febbraio (accesso e prestazione di servizi da parte di agenzie di collocamento).

RO: legge n. 156/2000 sulla tutela dei cittadini rumeni che lavorano all'estero, ripubblicata, e decisione governativa n. 384/2001 che approva le norme metodologiche per l'applicazione della legge n. 156/2000, e successive modifiche;

ordinanza governativa n. 277/2002, modificata dall'ordinanza governativa n. 790/2004 e dall'ordinanza governativa n. 1122/2010; e

legge n. 53/2003 - Codice del lavoro, ripubblicato, e successive modifiche e integrazioni e decisione governativa n. 1256/2011 sulle condizioni di funzionamento e sulla procedura di autorizzazione per le agenzie di lavoro interinale.

SI: legge sulla regolamentazione del mercato del lavoro (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 80/2010, n. 21/2013, n. 63/2013); e

legge sull'occupazione, sul lavoro autonomo e sul lavoro degli stranieri – ZZSDT (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia n. 47/2015).

SK: legge n. 5/2004 sui servizi per l'occupazione; e

legge n. 455/1991 sulle licenze commerciali.

Riserva n. 9 – Servizi alle imprese – Servizi di sicurezza e investigazione

Settore:	servizi alle imprese – servizi di sicurezza e investigazione
Classificazione industriale:	CPC 87301, 87302, 87303, 87304, 87305, 87309
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI e SK**: la prestazione di servizi di sicurezza.

In **DK, HR e HU**: la prestazione di servizi relativi ai seguenti sottosettori: servizi di vigilanza (87305), in HR e HU, servizi di consulenza in materia di sicurezza (87302) in HR, servizi di vigilanza aeroportuale (parte di 87305) in DK e servizi con furgoni blindati (87304) in HU.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: per i membri dei consigli di amministrazione delle società che prestano servizi di vigilanza e sicurezza (87305) nonché di consulenza e formazione in relazione ai servizi di sicurezza (87302) è prescritta la cittadinanza dell'Unione europea. L'alta dirigenza delle società che prestano servizi di consulenza connessi alla vigilanza e alla sicurezza deve inoltre essere costituita da cittadini residenti in uno Stato membro dell'Unione europea.

In **FI**: le licenze per prestare servizi di sicurezza possono essere concesse solo alle persone fisiche residenti nel SEE o alle persone giuridiche stabilite nel SEE.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE, ES, FI, FR e PT**: la prestazione transfrontaliera di servizi di sicurezza da parte di un prestatore straniero non è consentita. È prescritta la cittadinanza per il personale specializzato in PT, per le guardie giurate in ES e per gli amministratori delegati e i direttori in FR.

Misure esistenti:

BG: legge sulle imprese di sicurezza privata.

CZ: legge sulle licenze commerciali.

DK: regolamento sulla sicurezza dell'aviazione.

FI: Laki yksityisistä turvallisuuksipalveluista (legge sui servizi di sicurezza privati) 282/2002.

LT: legge 8 luglio 2004, n. IX-2327, sulla sicurezza delle persone e dei beni.

LV: legge sulle attività degli agenti di sicurezza (sezioni 6, 7, 14).

PL: legge del 22 agosto 1997 relativa alla protezione delle persone e dei beni (Gazzetta ufficiale polacca del 2016, voce 1432, modificata).

PT: legge 34/2013 e

ordinanza n. 273/2013

SI: Zakon o zasebnem varovanju (legge in materia di sicurezza privata).

b) Servizi di investigazione (CPC 87301)

L'UE, ad eccezione di AT e SE: la prestazione di servizi di investigazione.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in LT e PT: i servizi di investigazione sono oggetto di monopolio riservato allo Stato.

Riserva n. 10 – Servizi alle imprese – Altri servizi alle imprese

Settore: servizi alle imprese – altri servizi alle imprese (servizi di traduzione e interpretazione, servizi di duplicazione, servizi connessi alla distribuzione di energia e servizi connessi alle attività manifatturiere)

Classificazione industriale: CPC 87905, 87904, 884, 887

Tipo di riserva: accesso al mercato
trattamento nazionale
trattamento della nazione più favorita

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in HR: prestazione transfrontaliera di servizi di traduzione e interpretazione di documenti ufficiali.

b) Servizi di duplicazione (CPC 87904)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in HU: per la prestazione di servizi di duplicazione è prescritto lo stabilimento.

c) Servizi connessi alla distribuzione di energia e servizi connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884, 887 diversi dai servizi di consulenza)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in HU: servizi connessi alla distribuzione di energia e alla prestazione transfrontaliera di servizi connessi alle attività manifatturiere, ad eccezione dei servizi di consulenza relativi a tali settori.

d) Manutenzione e riparazione di navi, di attrezzature di trasporto ferroviario e di aeromobili e loro parti (parte di CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868)

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

nell'UE, ad eccezione di DE, EE e HU: prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto dall'esterno del proprio territorio.

Nell'UE, ad eccezione di CZ, EE, HU, LU e SK: prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi adibite al trasporto per vie navigabili interne dall'esterno del proprio territorio.

Nell'UE, ad eccezione di EE, HU e LV: prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di navi marittime dall'esterno del proprio territorio.

Nell'UE, ad eccezione di AT, EE, HU, LV e PL: prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio e vietare la prestazione transfrontaliera di servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti dall'esterno del proprio territorio (parte di CPC 86764, CPC 86769, CPC 8868).

Nell'UE: solo gli organismi riconosciuti autorizzati nell'Unione europea possono svolgere le ispezioni prescritte dalla normativa e la certificazione delle navi per conto degli Stati membri dell'Unione europea. Può essere prescritto lo stabilimento.

Misure esistenti:

UE: regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi.

e) Altri servizi alle imprese connessi all'aviazione

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

l'UE: concessione di un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai seguenti servizi:

- i) vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
- ii) servizi relativi ai sistemi telematici di prenotazione (CRS);
- iii) manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti; oppure
- iv) noleggio o leasing di aeromobili senza equipaggio.

Riserva n. 11 – Telecomunicazioni

Settore: servizi di telecomunicazione
Tipo di riserva: accesso al mercato
trattamento nazionale
Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure riguardanti i servizi di trasmissione radiotelevisiva. La trasmissione radiotelevisiva è definita come la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non contempla i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.

Riserva n. 12 – Costruzioni

Settore: servizi di costruzione
Classificazione industriale: CPC 51
Tipo di riserva: accesso al mercato
trattamento nazionale
Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In LT: il diritto di elaborare documenti di progettazione per lavori di costruzione di importanza eccezionale è concesso solo a imprese registrate in Lituania o a imprese straniere la cui attività di progettazione è stata approvata da un organismo competente in materia autorizzato dalla pubblica amministrazione. Il diritto di svolgere attività tecniche nei principali settori dell'edilizia può essere concesso a una persona non lituana approvata da un organismo autorizzato dalla pubblica amministrazione della Lituania.

Riserva n. 13 – Servizi di distribuzione

Settore: servizi di distribuzione
Classificazione industriale: CPC 62117, 62251, 8929, parte di 62112, 62226, 63107
Tipo di riserva: accesso al mercato
trattamento nazionale
alta dirigenza e consigli di amministrazione
divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni
Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) **Distribuzione di prodotti farmaceutici**

In **BG**: distribuzione all'ingrosso di prodotti farmaceutici a livello transfrontaliero (CPC 62251).

In **FI**: distribuzione di prodotti farmaceutici (CPC 62117, 62251, 8929).

Misure esistenti:

BG: legge sui medicinali nella medicina umana.

FI: Lääkelaki (legge sui farmaci) (395/1987).

b) **Produzione di bevande alcoliche**

In **FI**: distribuzione di bevande alcoliche (parte di CPC 62112, 62226, 63107, 8929).

Misure esistenti:

FI: Alkoholilaki (legge sulle bevande alcoliche) (1143/1994)

c) **Altra distribuzione (parte di CPC 621, CPC 62228, CPC 62251, CPC 62271, parte di CPC 62272, CPC 62276, CPC 63108, parte di CPC 6329**

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: distribuzione all'ingrosso di prodotti chimici, pietre e metalli preziosi, sostanze mediche nonché prodotti e oggetti per uso medico; tabacco, prodotti del tabacco e bevande alcoliche.

La Bulgaria si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i servizi prestati da operatori di borsa merci.

Misure esistenti:

in **BG**: legge sui medicinali nella medicina umana;

legge sull'attività veterinaria;

legge sul divieto delle armi chimiche e per il controllo delle sostanze chimiche tossiche e i relativi precursori;

legge sul tabacco e i prodotti del tabacco;

legge sulle accise e sui depositi fiscali; e

legge sul vino e sulle bevande spiritose.

Riserva n. 14 – Servizi di istruzione

Settore: servizi di istruzione

Classificazione industriale: CPC 92

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

alta dirigenza e consigli di amministrazione

divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

L'UE: tutti i servizi nel settore dell'istruzione che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un sostegno statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati. Laddove a un prestatore straniero sia permesso prestare servizi di istruzione finanziati con fondi privati, la partecipazione di operatori privati al sistema di istruzione può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria.

L'UE, ad eccezione di **CZ**, **NL**, **SE** e **SK**: per quanto riguarda la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati da fondi privati, vale a dire diversi da quelli classificati come servizi di istruzione primaria, secondaria, superiore e degli adulti (CPC 92).

In **BG**, **IT** e **SI**: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione primaria finanziati con fondi privati (CPC 921).

In **BG** e **IT**: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione secondaria finanziati con fondi privati (CPC 922).

In **AT**: limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di istruzione degli adulti, finanziati con fondi privati, mediante mezzi radiotelevisivi (CPC 924).

In **CY**, **FI**, **MT** e **RO**: la prestazione di servizi di istruzione primaria, secondaria e istruzione degli adulti finanziati con fondi privati (CPC 921, 922, 924).

In **AT**, **BG**, **CY**, **FI**, **MT** e **RO**: la prestazione di servizi di istruzione superiore finanziati con fondi privati (CPC 923).

In **CZ** e **SK**: la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini di tale paese (CPC 921, 922, 923 per SK diversi da 92310, 924).

In **SI**: la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione di un istituto che presta servizi di istruzione secondaria o superiore finanziati con fondi privati deve essere costituita da cittadini sloveni (CPC 922, 923).

In **SE**: prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche ad impartire l'istruzione. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati con fondi privati e beneficiari di aiuti statali di qualunque natura, tra l'altro i prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto al sostegno allo studio (CPC 92).

In **SK**: la residenza nel SEE è prescritta per i prestatori di tutti i servizi di istruzione finanziati con fondi privati diversi dai servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale. Può essere applicata una verifica della necessità economica e le autorità locali possono limitare il numero di scuole stabilite (CPC 921, 922, 923 diversi da 92310, 924).

Misure esistenti:

BG: legge sull'istruzione pubblica, articolo 12;

legge sull'istruzione superiore, paragrafo 4 delle disposizioni complementari; e

legge sull'istruzione e la formazione professionale, articolo 22.

FI: Perusopetuslaki (legge sull'istruzione di base) (628/1998);

Lukiolaki (legge sulle scuole secondarie superiori) (629/1998);

Laki ammatillisesta koulutuksesta (legge sull'istruzione e la formazione professionale) (630/1998);

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (legge sull'istruzione e la formazione professionale degli adulti) (631/1998);

Ammattikorkeakoululaki (legge sui politecnici) (351/2003); e

Yliopistolaki (legge sulle università) (558/2009).

IT: regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore);

legge 29 luglio 1991, n. 243 (contributo statale occasionale per le università private);

delibera n. 20/2003 del CNVSU (Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario); e

decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 27 gennaio 1998, n. 25.

SK: legge 245/2008 sull'istruzione;

legge 131/2002 sulle università, articoli 2, 47, 49 bis; e

legge 596/2003 sull'amministrazione pubblica nell'istruzione e sull'autonomia scolastica, articolo 16.

Riserva n. 15 – Servizi ambientali

Settore: servizi ambientali: gestione dei rifiuti e del suolo
Classificazione industriale: CPC 9401, 9402, 9403, 94060
Tipo di riserva: accesso al mercato
Sezione: scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

In **DE**: la fornitura di servizi di gestione dei rifiuti, diversi dai servizi di consulenza, e per quanto riguarda i servizi connessi alla protezione del suolo e alla gestione dei suoli contaminati, diversi dai servizi di consulenza.

Riserva n. 16 – Servizi finanziari

Settore: servizi finanziari
Classificazione industriale:
Tipo di riserva: accesso al mercato
trattamento nazionale
alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Tutti i servizi finanziari

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

l'UE: prescrivere che un ente finanziario, diverso da una succursale, assuma una forma giuridica specifica, su base non discriminatoria, quando si stabilisce in uno Stato membro dell'Unione europea.

b) Servizi assicurativi e connessi

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE, ad eccezione di **CY**, **LV**, **LT**, **MT** e **PL**: per la prestazione di servizi assicurativi e connessi, eccetto per:

- i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) e l'intermediazione assicurativa diretta per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
 - merci in transito internazionale;
- ii) la riassicurazione e la retrocessione; e
- iii) i servizi accessori del settore assicurativo.

In **BG**: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio della Bulgaria, non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere.

A **CY**: per la prestazione di servizi assicurativi e connessi, eccetto per:

- i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
 - merci in transito internazionale;

- ii) l'intermediazione assicurativa;
- iii) la riassicurazione e la retrocessione; e
- iv) i servizi accessori del settore assicurativo.

In **FR**: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea.

Misure esistenti:

FR: Article L 310-10 du code des assurances.

In **IT**: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione europea, fatta eccezione per i trasporti internazionali di merci importate in Italia.

Misure esistenti:

IT: articolo 29 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209).

In **IT**: prescrivere lo stabilimento e vietare la prestazione transfrontaliera dei servizi di attuario.

Misure esistenti:

IT: legge 9 febbraio 1942, n. 194, sulla professione di attuario.

In **MT**, **LT** e **LV**: per la prestazione di servizi assicurativi e connessi, eccetto per:

- i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi a:
 - trasporto marittimo e aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che tale assicurazione copra, in toto o in parte, i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e
 - merci in transito internazionale;
- ii) la riassicurazione e la retrocessione; e
- iii) i servizi accessori del settore assicurativo.

In **PL**: per la prestazione di servizi assicurativi e connessi, eccetto per:

- i) i servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) per l'assicurazione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali; e
- ii) la riassicurazione e la retrocessione dei rischi connessi alle merci negli scambi internazionali.

In **PT**: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nell'Unione europea.

Solo le persone fisiche o le società stabilite nell'Unione europea possono fungere da intermediari per tale attività assicurativa in Portogallo.

Misure esistenti:

PT: decreto legge 94-B/98, articolo 7; e

decreto-legge 144/2006, articolo 7.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **DE**: se una compagnia di assicurazione straniera ha stabilito una succursale in Germania, può concludere in tale paese contratti di assicurazione relativi al trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.

Misure esistenti:

DE: Luftverkehrsgesetz (LuftVG), § 43, paragrafo 2; e

Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO), § 105, paragrafo 1.

In **ES:** per la professione di attuario è prescritta la residenza o, in alternativa, un'esperienza di due anni.

in **HU:** la prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell'Unione europea è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria.

Misure esistenti:

HU: legge LX del 2003.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e membri del consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale

in **FI:** la prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata alla presenza di una sede dell'attività permanente nell'Unione europea.

Solo gli assicuratori aventi sede centrale nell'Unione europea o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione).

Almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato di una compagnia di assicurazione che fornisce assicurazioni pensionistiche obbligatorie hanno la residenza nel SEE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. Gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia una licenza come succursale per prestare servizi di assicurazione pensionistica obbligatoria. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE.

Per quanto riguarda le altre compagnie di assicurazione, la residenza nel SEE è prescritta per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e per l'amministratore delegato. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE.

L'agente generale di una compagnia di assicurazione del Giappone deve avere la propria residenza in Finlandia, a meno che la compagnia non abbia la propria sede centrale nell'Unione europea.

Misure esistenti:

FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione straniere) (398/1995);

Vakuutusyhtiölaki (legge sulle compagnie di assicurazione) (521/2008);

Laki vakuutusedustuksesta (legge sull'intermediazione assicurativa) (570/2005); e

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (legge sulle compagnie di assicurazione che forniscono assicurazioni pensionistiche obbligatorie) (354/1997).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **SK:** i cittadini stranieri possono stabilire una compagnia di assicurazione sotto forma di società a responsabilità limitata da azioni oppure possono gestire attività assicurative attraverso succursali aventi la sede sociale nella Repubblica slovacca. In entrambi i casi l'autorizzazione è subordinata alla valutazione dell'autorità di vigilanza.

Misure esistenti:

SK: legge 39/2015 sulle assicurazioni.

c) Servizi bancari e altri servizi finanziari

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

nell'**UE:** possono essere depositarie delle attività di fondi d'investimento solo le società aventi la propria sede sociale nell'Unione europea. Per l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni, compresi i fondi comuni d'investimento e, se consentito dal diritto nazionale, di società d'investimento, in uno Stato membro dell'Unione europea è prescritto lo stabilimento di una società di gestione specializzata avente la propria sede e la sede sociale nel medesimo Stato membro.

Misure esistenti:

UE: direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), modificata da: direttive 2010/78/UE, 2011/61/UE, 2013/14/UE e 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; e

direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, modificata dalla direttiva 2013/14/UE e dalla direttiva 2014/65/UE, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

SK: i servizi d'investimento nella Repubblica slovacca possono essere prestati da società di gestione aventi forma giuridica di società per azioni con capitale azionario conforme a quanto previsto dalla legge (non succursali).

Misure esistenti:

SK: legge 566/2001 sui valori mobiliari e sui servizi di investimento; e

legge 483/2001 sulle banche.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **EE:** per l'accettazione di depositi sono prescritte l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione a norma della legislazione estone come società per azioni, società controllata o succursale.

Misure esistenti:

in **EE:** Krediidiasutuste seadus (legge sugli istituti di credito), § 206 e § 21.

In **FI:** almeno uno dei fondatori, dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato dei prestatori di servizi bancari, come pure la persona autorizzata a firmare a nome dell'istituto di credito, hanno la propria residenza permanente nel SEE. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE. Per quanto riguarda i servizi di pagamento, possono essere prescritti la residenza o il domicilio in Finlandia.

Misure esistenti:

FI: Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (legge sulle banche commerciali e altri istituti di credito sotto forma di società a responsabilità limitata) (1501/2001);

Säästöpankkilaki (1502/2001) (legge sulle casse di risparmio);

Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (1504/2001) (legge sulle banche cooperative e altri istituti di credito sotto forma di banca cooperativa);

Laki hypoteekkiyhdistyksistä (936/1978) (legge sulle società di credito ipotecario);

Maksulaitoslaki (297/2010) (legge sugli istituti di pagamento);

Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) (legge sulla gestione degli istituti esteri di pagamento in Finlandia); e

Laki luottolaitostoiminnasta (legge sugli istituti di credito) (121/2007).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **IT:** servizi dei «consulenti finanziari».

Misure esistenti:

IT: regolamento Consob n. 16190, del 29 ottobre 2007, concernente la disciplina degli intermediari, articoli da 91 a 111.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **LT:** solo le banche aventi la propria sede sociale o una succursale in Lituania, e autorizzate a prestare servizi d'investimento nel SEE, possono agire come depositarie del patrimonio dei fondi pensione. Almeno un dirigente dell'amministrazione di una banca deve parlare il lituano e risiedere in via permanente in Lituania.

Misure esistenti:

LT: legge sulle banche della Repubblica di Lituania, del 30 marzo 2004, n. IX-2085;

legge sugli organismi d'investimento collettivo della Repubblica di Lituania, del 4 luglio 2003, n. IX-1709; e

legge sui sistemi di contribuzione volontaria per la pensione integrativa della Repubblica di Lituania, del 3 giugno 1999, n.VIII-1212.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE, ad eccezione di **BE, CY, EE, LT, LV, MT, RO e SI**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per:

- i) fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- ii) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera a), punto ii), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 8.59 della sezione E, sottosezione 5, esclusa l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera.

In **BE**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per la fornitura e il trasferimento di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari;

a **CY**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per:

- i) le operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, o relative a valori mobiliari;
- ii) la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- iii) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera a), punto ii), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 8.59 della sezione E, sottosezione 5, esclusa l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera.

In **EE e LT**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per:

- i) accettazione di depositi;
- ii) prestiti di qualsiasi tipo;
- iii) leasing finanziario;
- iv) tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro; garanzie e impegni;
- v) le operazioni per conto proprio o per conto della clientela, effettuate in borsa, sul mercato ristretto;
- vi) la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la prestazione di servizi connessi;
- vii) servizi di intermediazione nel mercato monetario;
- (viii) la gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, i servizi di custodia, deposito e amministrazione fiduciaria;
- (ix) i servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
- x) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software; e
- xi) i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera a), punto ii), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 8.59 della sezione E, sottosezione 5, esclusa l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera.

In **LV**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per:

- i) la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la prestazione di servizi connessi;
- ii) fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- iii) servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera a), punto ii), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 8.59 della sezione E, sottosezione 5, esclusa l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera.

In **MT**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per:

- i) l'accettazione di depositi;
- ii) prestiti di qualsiasi tipo;
- iii) fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- iv) servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera a), punto ii), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 8.59 della sezione E, sottosezione 5, esclusa l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera.

In **RO**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per:

- i) accettazione di depositi;
- ii) prestiti di qualsiasi tipo;
- iii) garanzie e impegni;
- iv) servizi di intermediazione nel mercato monetario;
- v) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software; e
- vi) servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera a), punto ii), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 8.59 della sezione E, sottosezione 5, esclusa l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera.

In **SI**: per la prestazione di servizi bancari e altri servizi finanziari, eccetto per:

- i) prestiti di qualsiasi tipo;
- ii) accettazione di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di soggetti giuridici nazionali e di imprenditori individuali;
- iii) fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e
- iv) servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari, quali descritti alla lettera a), punto ii), della definizione di servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione), di cui all'articolo 8.59 della sezione E, sottosezione 5, esclusa l'intermediazione quale descritta alla medesima lettera.

Riserva n. 17 – Servizi sanitari e sociali

Settore:	servizi sanitari e sociali
Classificazione industriale:	CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale trattamento della nazione più favorita alta dirigenza e consigli di amministrazione divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) **Servizi sanitari – servizi di ospedali, di ambulanza, servizi di assistenza sanitaria residenziale (CPC 93, 931, diversi da 9312, parte di 93191, 9311, 93192, 93193, 93199)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

l'UE: per la prestazione di tutti i servizi sanitari che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati.

L'UE: per tutti i servizi sanitari finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri e di ambulanza finanziati con fondi privati, e i servizi di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri. La partecipazione di operatori privati al circuito sanitario finanziato con fondi privati può essere subordinata a una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.

La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).

In **AT, PL e SI**: la prestazione di servizi di ambulanza finanziati con fondi privati (CPC 93192).

In **BE e UK**: lo stabilimento di servizi di ambulanza e di servizi di assistenza sanitaria residenziale finanziati con fondi privati diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93192, 93193).

In **BG, CY, CZ, FI, MT e SK**: la prestazione di servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, finanziati con fondi privati, diversi dai servizi ospedalieri (CPC 9311, 93192, 93193).

In **FI**: fornitura di altri servizi sanitari (CPC 93199).

Misure esistenti:

CZ: legge n. 372/2011 Sb. sui servizi di assistenza sanitaria e le condizioni della loro prestazione.

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (legge sull'assistenza sanitaria privata) (152/1990).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni:

in **DE**: la prestazione di servizi nell'ambito del sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono «servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri». Per accordare un trattamento migliore nel quadro di un accordo commerciale bilaterale per quanto riguarda la prestazione di servizi sociali e sanitari (CPC 93).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **DE**: la proprietà degli ospedali finanziati con fondi privati e gestiti dalle forze armate tedesche.

Per nazionalizzare altri ospedali essenziali finanziati con fondi privati (CPC 93110).

In **FR**: prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FR**: la prestazione di servizi di analisi e prove di laboratorio finanziati con fondi privati (parte di CPC 9311).

Misure esistenti:

FR: Article L 6213-1 à 6213-6 du Code de la Santé Publique.

b) Servizi sanitari e sociali, inclusa l'assicurazione pensionistica

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE, ad eccezione dell'HU: prescrivere lo stabilimento o la presenza fisica sul proprio territorio dei prestatori di servizi e limitare la prestazione transfrontaliera di tali servizi dall'esterno del proprio territorio, la prestazione transfrontaliera di servizi sociali dall'esterno del proprio territorio, nonché le attività o i servizi che fanno parte di un sistema pensionistico pubblico o di un regime obbligatorio di sicurezza sociale. La presente riserva non riguarda la prestazione di tutti i servizi sanitari professionali, compresi i servizi prestati da professionisti quali medici, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti, personale paramedico e psicologi, che sono oggetto di altre riserve (CPC 931 diverso da 9312, parte di 93191).

In HU: la prestazione transfrontaliera dall'esterno del proprio territorio di tutti i servizi ospedalieri, di ambulanza e di assistenza sanitaria residenziale, diversi dai servizi ospedalieri, che beneficiano di finanziamenti pubblici (CPC 9311, 93192, 93193).

c) Servizi sociali, compresa l'assicurazione pensionistica

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni:

l'UE: la prestazione di tutti i servizi sociali che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati, nonché le attività o servizi che fanno parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio. La partecipazione di operatori privati al circuito sociale finanziato da fondi privati può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro.

In BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, PT e UK: la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalsenziari, case di riposo e residenze per anziani.

In CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK e SI: la prestazione di servizi sociali finanziati con fondi privati.

In DE: il sistema di sicurezza sociale della Germania, in cui i servizi possono essere prestati da diverse società o soggetti in regime di concorrenza e che pertanto non sono «servizi prestati esclusivamente nell'esercizio dei pubblici poteri».

Misure esistenti:

FI: Laki yksityisistä turvallisuuksalveluista (legge sui servizi sociali privati) 922/2011.

IE: legge sulla sanità 2004 (S. 39); e

legge sulla sanità 1970 (modificata – S.61A).

IT: legge 23 dicembre 1978, n. 833, Istituzione del servizio sanitario nazionale;

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria; e

legge 8 novembre 2000, n. 328, Riforma dei servizi sociali.

Riserva n. 18 – Turismo e servizi connessi ai viaggi

Settore: servizi di guida turistica, servizi sanitari e sociali

Classificazione industriale: CPC 7472

Tipo di riserva: trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

In **FR**: prescrizione della cittadinanza di uno Stato membro dell'UE per la prestazione di servizi di guida turistica nel proprio territorio.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

in **LT**: nella misura in cui il Giappone consente ai cittadini lituani di prestare servizi di guida turistica, la Lituania consentirà ai cittadini del Giappone di prestare servizi di guida turistica alle stesse condizioni.

Riserva n. 19 – Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Settore:	servizi ricreativi, culturali e sportivi
Classificazione industriale:	CPC 962, 963, 9619, 964
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale alta dirigenza e consigli di amministrazione divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)

L'UE, ad eccezione dell'AT e, per gli investimenti, in **LT**: la prestazione di servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali.

In **AT** e **LT**: per lo stabilimento può essere prescritta una licenza o una concessione.

b) Servizi di intrattenimento, servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi (CPC 9619, 964 diversi da 96492)

L'UE, ad eccezione di **AT** e **SE**: la prestazione transfrontaliera di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.

In **CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI** e **SK**: per quanto riguarda la prestazione di servizi di intrattenimento, compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche.

In **BG**: la prestazione dei seguenti servizi di intrattenimento: circhi, parchi di divertimento e servizi d'attrazione analoghi, sale da ballo, discoteche, servizi dei maestri di danza e altri servizi di intrattenimento.

In **EE**: la fornitura di altri servizi di intrattenimento, eccetto per i servizi delle sale cinematografiche.

In **LT** e **LV**: la prestazione di tutti i servizi di intrattenimento diversi dai servizi di gestione di cinema, teatri.

In **CY, CZ, LV, PL, RO** e **SK**: la prestazione transfrontaliera di servizi sportivi e di altri servizi ricreativi.

c) Agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FR**: la partecipazione straniera in case editrici esistenti che pubblicano in francese non può superare il 20 % del capitale o dei diritti di voto della società. Lo stabilimento di agenzie di stampa del Giappone è subordinato alle condizioni stabilite nella regolamentazione interna. Lo stabilimento di agenzie di stampa da parte di investitori stranieri è subordinato alla reciprocità.

Misure esistenti:

FR: Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse; e

Loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **HU:** per la prestazione di servizi delle agenzie di informazione e di stampa.

d) Servizi riguardanti il gioco d'azzardo e le scommesse (CPC 96492)

L'UE, ad eccezione di **MT**: lo svolgimento di attività di giochi d'azzardo, che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese in particolare le lotterie, i «gratta e vinci», i giochi d'azzardo offerti in casinò, sale giochi o locali autorizzati, servizi di scommesse, bingo e gioco d'azzardo gestiti da associazioni di beneficenza o organizzazioni senza scopo di lucro e a loro vantaggio.

La presente riserva non si applica a giochi di abilità e apparecchi per giochi d'azzardo che non distribuiscono premi o che distribuiscono premi solo nella forma di giochi gratuiti e promozionali, il cui unico scopo è quello di incoraggiare la vendita di merci o servizi che non rientrano nella presente esclusione.

Riserva n. 20 – Servizi di trasporto e servizi ausiliari del trasporto

Settore: servizi di trasporto

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Trasporto marittimo – Qualsiasi altra attività commerciale svolta a partire da una nave

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

L'UE: la cittadinanza dell'equipaggio su una nave marittima o una nave per la navigazione interna.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

L'UE, eccetto **LV** e **MT**: ai fini della registrazione di una nave e dell'esercizio di una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento (tutte le attività commerciali marittime svolte a partire da una nave marittima, comprese la pesca, l'acquacoltura e i servizi connessi alla pesca; trasporto internazionale passeggeri e merci (CPC 721); e servizi ausiliari del trasporto marittimo).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

L'UE: per quanto riguarda il Giappone, se gli interventi intrapresi o ufficialmente decisi dal Giappone limitano o vietano l'ingresso nei porti giapponesi degli operatori di trasporto marittimo dell'Unione europea, o le relative operazioni di carico e scarico in Giappone.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **MT**: esistono diritti esclusivi per il collegamento marittimo tra Malta e l'Europa continentale via Italia (CPC 7213, 7214, parte di 742, 745, parte di 749).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **SK**: gli investitori stranieri devono avere la propria sede principale nella Repubblica slovacca per richiedere una licenza che consenta loro di prestare un servizio (CPC 722).

b) Servizi ausiliari del trasporto marittimo

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

L'UE: la prestazione di servizi di pilotaggio e ancoraggio. Si precisa che, indipendentemente dai criteri applicabili all'immatricolazione delle navi in uno Stato membro dell'Unione europea, quest'ultima si riserva il diritto di esigere che unicamente le navi immatricolate nei registri nazionali di Stati membri dell'Unione europea possano prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio (CPC 7452).

L'UE, ad eccezione di LT e LV: solo le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea possono prestare servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214).

In LT: solo le persone giuridiche lituane o le persone giuridiche di uno Stato membro dell'Unione europea con filiali in Lituania che dispongono di un certificato rilasciato dall'amministrazione lituana per la sicurezza marittima possono prestare servizi di pilotaggio e ancoraggio e di rimorchio e spinta (CPC 7214).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in BE: i servizi di movimentazione merci possono essere prestati solo da lavoratori accreditati, ammessi a lavorare nelle aree portuali designate con regio decreto (CPC 741).

Misure esistenti:

BE: Loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire;

Arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant une Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence;

Arrêté royal du 4 septembre 1985 portant agrément d'une organisation d'employeur (Anvers);

Arrêté royal du 29 janvier 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Gand);

Arrêté royal du 10 juillet 1986 portant agrément d'une organisation d'employeur (Zeebrugge);

Arrêté royal du 1er mars 1989 portant agrément d'une organisation d'employeur (Ostende); e

Arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, tel que modifié.

c) Trasporto per vie navigabili interne e servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

L'UE: trasporto passeggeri e merci per vie navigabili interne (CPC 722); e servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili interne.

Si precisa che tale riserva riguarda anche la fornitura del cabotaggio per vie navigabili interne (CPC 722).

d) Trasporto ferroviario e servizi ausiliari del trasporto ferroviario

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

nell'UE: trasporto ferroviario di merci e passeggeri (CPC 711).

In FI: per la prestazione transfrontaliera di trasporto ferroviario. Per quanto riguarda lo stabilimento di servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, attualmente sono previsti diritti esclusivi in tale settore (concessi a VR-Group Ltd di proprietà dello Stato al 100 %) nell'area metropolitana di Helsinki fino al 2017 e altrove fino al 2019, con possibilità di rinnovo (CPC 7111, 7112).

In LT: i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono oggetto di monopolio di Stato (CPC 86764, 86769, parte di 8868).

In SE (solo relativamente all'accesso al mercato): i servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario sono subordinati a una verifica della necessità economica nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali. Criteri principali: vincoli di spazio e capacità (CPC 86764, 86769, parte di 8868).

Misure esistenti:

FI: Rautatielaki (legge sulle ferrovie) (304/2011).

SE: legge sul piano regolatore (2010:900).

e) **Trasporto su strada (trasporto passeggeri, trasporto merci, servizi di trasporto internazionale su gomma) e servizi ausiliari del trasporto su strada**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE:

- i) prescrivere lo stabilimento e limitare la prestazione transfrontaliera di servizi di trasporto su strada (CPC 712).
- ii) limitare la prestazione di servizi di cabotaggio all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea da parte di investitori stranieri stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea (CPC 712);
- iii) ai servizi di taxi nell'Unione europea può essere applicata una verifica della necessità economica fissando un limite al numero dei prestatori di servizi. Criterio principale: domanda locale conformemente alla legislazione applicabile (CPC 71221).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

In **BE:** il numero massimo di licenze può essere stabilito per legge (CPC 71221).

Misure esistenti:

UE: regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada; e

regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006.

In **IT:** ai servizi di limousine si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

Ai servizi di autobus interurbani si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

Alla prestazione di servizi di trasporto merci si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale (CPC 712).

Misure esistenti:

IT: decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (e successive modifiche), Nuovo codice della strada, articolo 85;

decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, Trasporto su strada di viaggiatori, articolo 8;

legge 15 gennaio 1992, n. 21, Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

legge 11 agosto 2003, n. 218, Trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente; e

legge 10 aprile 1981, n. 151, Legge quadro sui trasporti pubblici locali.

In **PT:** per quanto riguarda il trasporto passeggeri, alla prestazione di servizi di limousine si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **LV**: per i servizi di trasporto passeggeri e merci è prescritta un'autorizzazione, che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero. I soggetti stabiliti sono tenuti a utilizzare veicoli immatricolati a livello nazionale (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: per il trasporto passeggeri e il trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e a persone giuridiche dell'Unione europea aventi la propria sede centrale nell'Unione europea. È prescritta la costituzione in società. Per le persone fisiche è obbligatoria la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea (CPC 712).

In **MT**: per il servizio pubblico di trasporto effettuato con autobus: l'intera rete è oggetto di una concessione che comprende un accordo riguardante gli obblighi di servizio pubblico per far fronte alle necessità di determinati settori sociali (quali studenti e anziani) (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FI**: per prestare servizi di trasporto su strada è prescritta un'autorizzazione, che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FR**: gli investitori non dell'Unione europea non sono autorizzati a prestare servizi di autobus interurbani (CPC 712).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **ES**: per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto passeggeri, ai servizi di cui alla CPC 7122 si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale. Ai servizi di autobus interurbani si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero degli stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.

In **SE**: i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto su strada sono subordinati a una verifica della necessità economica, nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali. Criteri principali: vincoli di spazio e capacità (CPC 6112, 6122, 86764, 86769, parte di 8867).

In **SK**: al trasporto merci si applica una verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale (CPC 712).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **BG**: per prescrivere lo stabilimento per i servizi di supporto al trasporto su strada (CPC 744).

Misure esistenti:

UE: regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada; e

regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006.

FI: Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (legge sul trasporto commerciale su strada) 693/2006; e

Ajoneuvolaki (legge sui veicoli) 1090/2002.

SE: legge sul piano regolatore (2010:900).

f) **Trasporto nello spazio e noleggio di veicoli spaziali**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE: i servizi di trasporto nello spazio e il noleggio di veicoli spaziali (CPC 733, parte di 734).

g) **deroghe al trattamento della nazione più favorita**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento della nazione più favorita:

i) trasporto (cabotaggio) diverso dal trasporto marittimo

in **FI**: concessione di un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri che esonerano i veicoli immatricolati all'estero dal divieto generale di praticare il cabotaggio (compreso il trasporto combinato strada e rotaia) in Finlandia su base di reciprocità (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 722);

ii) servizi di supporto al trasporto marittimo

in **BG**: nella misura in cui il Giappone consente ai prestatori di servizi bulgari di prestare servizi di movimentazione merci, di deposito e magazzinaggio nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute, la Bulgaria permetterà ai prestatori di servizi giapponesi di prestare alle stesse condizioni servizi di movimentazione merci, di deposito e magazzinaggio nei porti marittimi e fluviali, compresi i servizi relativi ai container e alle merci ivi contenute (parte di CPC 741, parte di 742);

iii) noleggio o leasing di navi

In **DE**: il noleggio di navi straniere da parte di clienti residenti in Germania può essere subordinato a una condizione di reciprocità (CPC 7213, 7223, 83103);

iv) trasporto su strada e su rotaia

l'UE: accordare un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali, esistenti o futuri, nel settore del trasporto internazionale di merci su strada (compreso il trasporto combinato – strada o rotaia) e del trasporto passeggeri, concluso tra l'Unione europea o gli Stati membri dell'Unione europea e un paese terzo (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Tale trattamento può:

— riservare o limitare la prestazione dei pertinenti servizi di trasporto tra le Parti contraenti o sul loro territorio ai veicoli immatricolati in ciascuna Parte contraente ⁽¹⁾; oppure

— prevedere l'esenzione fiscali per tali veicoli;

v) trasporto su strada

In **BG**: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di tali tipi di servizi di trasporto e ne specificano le condizioni, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali nel territorio della Bulgaria o attraverso le sue frontiere (CPC 7121, 7122, 7123).

In **CZ**: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Repubblica ceca verso le parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

In **ES**: l'autorizzazione per lo stabilimento di una presenza commerciale in Spagna può essere rifiutata a prestatori di servizi il cui paese d'origine non accorda un effettivo accesso al mercato ai prestatori di servizi spagnoli (CPC 7123).

⁽¹⁾ Per quanto concerne l'Austria, la parte della deroga alla clausola di trattamento della nazione più favorita riguardante i diritti di traffico interessa tutti i paesi con cui esistono, o potranno esistere in futuro, accordi bilaterali o di altro tipo relativi al trasporto su strada.

Misure esistenti:

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

In **HR**: misure applicate in forza di accordi, esistenti o futuri, relativi al trasporto internazionale su strada e che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Croazia verso le parti interessate (CPC 7121, 7122, 7123).

In **LT**: misure adottate in forza di accordi bilaterali che fissano le disposizioni per i servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi il transito bilaterale e altre autorizzazioni di trasporto per i servizi di trasporto verso, attraverso e in uscita dal territorio della Lituania verso le parti contraenti interessate, nonché le tasse e i pedaggi stradali (CPC 7121, 7122, 7123).

In **SK**: misure adottate in forza di accordi, esistenti o futuri, che riservano o limitano la prestazione di servizi di trasporto e specificano le condizioni operative, compresi i permessi di transito o i pedaggi stradali preferenziali per servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dalla Repubblica slovacca verso le parti contraenti interessate (CPC 7121, 7122, 7123);

vi) trasporto ferroviario

in **BG**, **CZ** e **SK**: per accordi esistenti o futuri e che disciplinano i diritti di traffico e le condizioni operative, nonché la prestazione di servizi di trasporto nei territori della Bulgaria, della Repubblica ceca e della Slovacchia e tra i paesi interessati; (CPC 7111, 7112);

vii) trasporto aereo - servizi ausiliari del trasporto aereo

L'UE: concessione di un trattamento differenziato a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi ai servizi di assistenza a terra;

(viii) trasporto su strada e su rotaia

in **EE**: in caso di concessione di un trattamento differenziato a un paese in forza di accordi bilaterali, esistenti o futuri, nel settore dei trasporti internazionali su strada (compresi i trasporti combinati strada o rotaia), riserva o limitazione della prestazione di servizi di trasporto in entrata, all'interno, attraverso e in uscita dall'Estonia verso le parti contraenti ai veicoli immatricolati in ciascuna Parte contraente, e si prevede l'esenzione fiscale per tali veicoli (parte di CPC 711, parte di 712, parte di 721);

(ix) tutti i servizi di trasporto passeggeri e merci, diversi dal trasporto marittimo e aereo

in **PL**: nella misura in cui il Giappone consente la prestazione di servizi di trasporto in entrata e nel territorio del Giappone da parte di prestatori di servizi di trasporto passeggeri e merci polacchi, la Polonia consentirà la prestazione di servizi di trasporto passeggeri e merci da parte di prestatori di servizi di trasporto giapponesi in entrata e nel territorio polacco alle stesse condizioni.

Riserva n. 21 – Agricoltura, pesca, approvvigionamento idrico

Settore: agricoltura, caccia, silvicoltura; pesca, acquacoltura, servizi connessi alla pesca; Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua

Classificazione industriale: ISIC rev. 3.1 011, ISIC rev. 3.1 012, ISIC rev. 3.1 013, ISIC rev. 3.1 014, ISIC rev. 3.1 015, CPC 8811, CPC 8812, CPC 8813 diversi dai servizi di consulenza; ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882

Tipo di riserva: accesso al mercato

trattamento nazionale

trattamento della nazione più favorita

divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni

alta dirigenza e consigli di amministrazione

Sezione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

l'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) **Agricoltura, caccia e silvicoltura**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **HR**: attività agricole e venatorie.

in **HU**: attività agricole (ISIC rev. 3.1 011, 3.1 012, 3.1 013, 3.1 014, 3.1 015, CPC 8811, 8812, 8813 diversi dai servizi di consulenza).

Misure esistenti:

HR: legge sui terreni agricoli (Gazzetta ufficiale n. 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 39/11 e 63/11), articolo 2.

b) **Pesca, acquacoltura e servizi connessi alla pesca (ISIC rev. 3.1 0501, 0502, CPC 882)**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita:

l'UE: in particolare nel quadro della politica comune della pesca e degli accordi di pesca con un paese terzo, l'accesso e l'uso di risorse biologiche e zone di pesca situate nelle acque marittime poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri dell'Unione europea, che:

- i) disciplinano lo sbarco delle catture effettuate nei sottocontingenti assegnati alle navi del Giappone o di un paese terzo nei porti dell'Unione europea;
- ii) determinano la dimensione minima di una società affinché possa mantenere pescherecci adibiti alla pesca costiera e artigianale; oppure
- iii) accordano un trattamento differenziato al Giappone o a un paese terzo in forza di accordi bilaterali esistenti o futuri relativi alla pesca.

Solo alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea può essere concessa una licenza di pesca commerciale che accorda il diritto di pesca nelle acque territoriali di uno Stato membro dell'Unione europea.

La cittadinanza dei componenti dell'equipaggio di un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea.

Lo stabilimento di impianti di acquacoltura in mare o in acque interne.

In **FR**: i cittadini di paesi terzi non possono partecipare al demanio marittimo francese per l'allevamento di pesci, crostacei o la coltura di alghe.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, trattamento della nazione più favorita e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: le catture marine e fluviali in acque marittime interne e nelle acque territoriali della Bulgaria sono effettuate da navi battenti bandiera della Bulgaria. Una nave straniera può esercitare la pesca commerciale nella zona economica esclusiva solo sulla base di un accordo tra la Bulgaria e lo Stato di bandiera. Quando attraversano la zona economica esclusiva di pesca, i pescherecci stranieri non possono mantenere gli attrezzi da pesca in funzione.

c) **Raccolta, depurazione e distribuzione di acqua**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE: per le attività che comprendono i servizi relativi alla raccolta, alla depurazione e alla distribuzione di acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche.

Riserva n. 22 – Attività connesse all'energia

Settore:	produzione di energia e servizi connessi
Classificazione industriale:	ISIC rev. 3.1 10, 1110, 12, 120, 1200, 13, 14, 232, 233, 2330, 40, 401, 4010, 402, 4020, parte di 4030, CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte di 88, 887
Tipo di riserva:	accesso al mercato trattamento nazionale divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

L'UE si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) **Servizi energetici – in generale [ISIC rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, 40, 401, 402, parte di 403, 41; CPC 613 62271, 63297, 7131, 742, 7422, 887 (diversi dai servizi di consulenza)]**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

L'UE: qualora uno Stato membro dell'Unione europea consenta che un sistema di trasmissione del gas o dell'energia elettrica o un sistema di trasporto mediante oleodotti e gasdotti sia di proprietà straniera, per quanto riguarda le imprese giapponesi controllate da persone fisiche o imprese di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni dell'Unione europea di petrolio, gas naturale o energia elettrica, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea nel suo complesso o di un singolo Stato membro dell'Unione europea. La presente riserva non si applica ai servizi di consulenza prestati come servizi connessi alla distribuzione di energia.

La presente riserva non si applica a **HR, HU e LT** (per **LT**, solo CPC 7131) per quanto riguarda il trasporto di combustibili mediante condotte, né alla **LV** per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di energia, né alla **SI** per quanto riguarda i servizi connessi alla distribuzione di gas (ISIC rev. 3.1 401, 402, CPC 7131, 887 diversi dai servizi di consulenza).

A **CY**: per la fabbricazione di prodotti petroliferi raffinati nella misura in cui l'investitore sia controllato da una persona fisica o giuridica di un paese terzo che rappresenti più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale, nonché in relazione alla produzione di gas, alla distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte per conto proprio, alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione di energia elettrica, al trasporto di combustibili mediante condotte, ai servizi connessi alla distribuzione del gas naturale e dell'energia elettrica diversi dai servizi di consulenza, ai servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, ai servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, di energia elettrica e gas non in bombole (ISIC rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 613, 62271, 63297, 7131, e 887 diversi dai servizi di consulenza).

In **FI**: le reti e i sistemi di trasmissione e distribuzione di energia e di vapore e acqua calda.

in **FI**: le restrizioni quantitative sotto forma di monopoli o diritti esclusivi per l'importazione di gas naturale e per la produzione e la distribuzione di vapore e di acqua calda. Attualmente esistono diritti esclusivi e monopoli naturali (ISIC rev. 3.1 40, CPC 7131, 887 diversi dai servizi di consulenza).

In **FR**: i sistemi di trasmissione del gas e dell'elettricità e di trasporto di petrolio e gas mediante condotte (CPC 7131).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: i servizi di distribuzione di energia e i servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887 diversi dai servizi di consulenza).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: per i servizi di trasmissione dell'energia, riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il BE ha conferito diritti esclusivi. È prescritto lo stabilimento all'interno dell'Unione europea (ISIC rev. 3.1 4010, CPC 71310).

In **BG**: per i servizi connessi alla distribuzione di energia (parte di CPC 88).

In **PT**: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la fabbricazione di gas, il trasporto di combustibili mediante condotte, i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica e di gas non in bombole nonché i servizi connessi alla distribuzione di energia elettrica e di gas naturale. Le concessioni per i settori dell'energia elettrica e del gas sono affidate soltanto a società a responsabilità limitata con sede centrale e direzione effettiva in PT (ISIC rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 7131, 7422, 887 diversi dai servizi di consulenza).

In **SK**: per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica, la fabbricazione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi, la produzione e la distribuzione di vapore e acqua calda, il trasporto di combustibili mediante condotte, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica, vapore e acqua calda, e per i servizi connessi alla distribuzione di energia, compresi i servizi prestati nei settori dell'efficienza energetica, dei risparmi energetici e della diagnostica energetica, è prescritta un'autorizzazione. Si applica una verifica della necessità economica e la domanda può essere respinta soltanto se il mercato è saturo. Per tutte queste attività l'autorizzazione può essere concessa solo a una persona fisica residente in via permanente in uno Stato membro dell'Unione europea o del SEE o a una persona giuridica stabilita nell'Unione europea o nel SEE (ISIC rev. 3.1 4010, 4020, 4030, CPC 7131).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: ad eccezione dell'estrazione di minerali metalliferi e di altre attività estrattive, alle imprese estere controllate da persone fisiche o alle imprese di un paese terzo che rappresentino più del 5 % delle importazioni dell'Unione europea di petrolio, gas naturale o energia elettrica può essere vietato di assumere il controllo dell'attività. È prescritta la costituzione in società (non succursali) (ISIC rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, parte di 4010, parte di 4020, parte di 4030).

Misure esistenti:

UE: direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE; e

direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE.

BG: legge sull'energia.

CY: le leggi sulla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2003, legge 122 (I)/2003, modificata dalle leggi 239(I)/2004, 143(I)/2005, 173(I)/2006, 92(I)/2008, 211(I)/2012, 206(I)/2015 e 18(I)/2017;

le leggi sulla regolamentazione del mercato del gas dal 2004 al 2007;

la legge sul petrolio (oleodotti), capo 273 della Costituzione della Repubblica di Cipro;

legge sul petrolio L. 64 (I)/1975; e

le leggi sulle specifiche riguardanti il petrolio e il carburante dal 2003 al 2009.

FI: Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (508/2000); e

Sähkömarkkinalaki (legge sul mercato dell'energia elettrica) (386/1995).

FR: codice dell'energia (L111-5, L111-53).

PT: decreto legge 230/2012 e decreto legge 231/2012, 26 ottobre – Gas naturale;

decreto legge 215-A/2012 e decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre – Energia elettrica; e

decreto legge 31/2006, 15 febbraio – Petrolio greggio/prodotti petroliferi.

SK: legge 51/1988 sulle attività estrattive, gli esplosivi e l'Amministrazione mineraria di Stato;

legge 569/2007 sull'attività geologica, articolo 5;

legge 251/2012 sull'energia, articoli 6 e 7; e

legge 657/2004 sull'energia termica, articolo 5.

b) Energia elettrica [ISIC rev. 3.1 40, 401; CPC 62271, 887 (diversi dai servizi di consulenza)]

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FI**: l'importazione di energia elettrica. Per quanto riguarda il commercio transfrontaliero, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica.

In **FR**: solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o dall'Electricité de France (EDF) sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione dell'energia elettrica.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BG**: per la produzione di energia elettrica e la produzione di calore.

In **PT**: le attività di trasmissione e distribuzione di energia elettrica sono svolte in regime di concessione esclusiva di servizio pubblico.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE**: per ottenere un'autorizzazione individuale alla produzione di energia elettrica con una capacità di 25 MW è necessario lo stabilimento nell'Unione europea o in un altro Stato che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente.

La produzione offshore di energia elettrica in acque territoriali del BE è subordinata al rilascio di una concessione e alla costituzione di una joint venture con una società di uno Stato membro dell'Unione europea o con una società estera di un paese che abbia un regime analogo a quello previsto dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, in particolare per quanto riguarda le condizioni inerenti all'autorizzazione e alla selezione. La società dovrebbe inoltre avere la propria amministrazione centrale o la propria sede centrale in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese che soddisfi i criteri summenzionati e con la cui economia la società in questione abbia un collegamento effettivo e permanente.

Per la costruzione di elettrodotti che colleghino la produzione offshore alla rete di trasmissione Elia è prescritta l'autorizzazione e la società deve soddisfare le condizioni precedentemente specificate, eccetto per il requisito relativo alla joint venture.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Trattamento nazionale:

in **BE**: un'autorizzazione è necessaria per la fornitura di energia elettrica mediante intermediario a clienti stabiliti in BE e collegati alla rete nazionale o a una linea diretta con tensione nominale superiore a 70 000 volt. L'autorizzazione può essere concessa solo a una persona fisica o giuridica stabilita nel SEE.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **FR**: per la produzione di energia elettrica.

Misure esistenti:

BE: Arrêté Royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d'octroi des autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes;

Arrêté Royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer; e

Arrêté Royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d'énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge.

FI: Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (508/2000); e

Sähkömarkkinalaki (legge sul mercato dell'energia elettrica) 588/2013.

FR: codice dell'energia (L111-5, L111-53).

PT: decreto-legge 215-A/2012; e

decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre – Energia elettrica.

c) **Carburanti, gas naturale, petrolio greggio o prodotti petroliferi [ISIC rev. 3.1 232, 40, 402; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 71310, 742, 7422, parte di 88, 887 (diversi dai servizi di consulenza)]**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FI:** impedire per motivi di sicurezza energetica che persone o imprese straniere controllino o detengano la proprietà di un terminale di gas naturale liquefatto (GNL) (comprese le parti utilizzate per il deposito o la rigassificazione del GNL).

In **FR:** per motivi di sicurezza energetica nazionale, solo le società in cui il 100 % del capitale è detenuto dallo Stato francese, da un'altra organizzazione del settore pubblico o da ENGIE sono autorizzate a possedere e gestire i sistemi di trasmissione o distribuzione del gas.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE:** per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas, riguardo ai tipi di soggetti giuridici e al trattamento degli operatori pubblici o privati cui il Belgio ha conferito diritti esclusivi. Per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di gas è prescritto lo stabilimento all'interno dell'Unione europea (parte di CPC 742).

In **BG:** per il trasporto mediante condotte, il deposito e il magazzinaggio di petrolio e gas naturale, compresa la trasmissione di transito (CPC 71310, parte di CPC 742).

In **PT:** per la prestazione transfrontaliera di servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (gas naturale). Inoltre le concessioni riguardanti la trasmissione, la distribuzione e il deposito sotterraneo di gas naturale e i terminali di arrivo, deposito e rigassificazione del GNL sono aggiudicate mediante appalti pubblici (CPC 7131, CPC 7422).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **BE:** per il trasporto mediante condotte di gas naturale e di altri combustibili è prescritta un'autorizzazione. L'autorizzazione è concessa unicamente a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea (conformemente all'articolo 3 dell'AR del 14 maggio 2002).

Qualora l'autorizzazione sia richiesta da una società:

- i) tale società deve essere stabilita conformemente al diritto del Belgio, o di un altro Stato membro dell'Unione europea, oppure di un paese terzo che abbia assunto l'impegno di mantenere in vigore un quadro regolamentare analogo a quello specificato nella direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale; e
- ii) la società deve avere la propria sede centrale amministrativa, lo stabilimento principale o la sede in uno Stato membro dell'Unione europea oppure in un paese terzo che abbia assunto l'impegno di mantenere in vigore un quadro regolamentare analogo a quello specificato nella direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, purché l'attività di tale stabilimento o sede centrale costituisca un collegamento effettivo e permanente con l'economia del paese in questione (CPC 7131).

In **BE:** in generale la fornitura di gas naturale a clienti (consumatori e società di distribuzione il cui consumo combinato complessivo di gas derivante da tutti i punti di approvvigionamento sia pari almeno a un milione di metri cubi l'anno) stabiliti in Belgio è subordinata a un'autorizzazione individuale rilasciata dal ministero, salvo nel caso in cui il fornitore sia una società di distribuzione che utilizza la propria rete di distribuzione. La suddetta autorizzazione può essere concessa esclusivamente a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro dell'Unione europea.

A **CY**: per la prestazione transfrontaliera di servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte nonché la vendita al dettaglio di olio combustibile e gas in bombole diverse dalle vendite per corrispondenza (CPC 613, CPC 62271, CPC 63297, CPC 7131, CPC 742).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **HU**: per la prestazione di servizi di trasporto mediante condotte è prescritto lo stabilimento. I servizi possono essere prestati mediante un contratto di concessione stipulato con lo Stato o con l'autorità locale. La prestazione di tale servizio è disciplinata dalla legge ungherese sulle concessioni (CPC 7131).

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **LT**: per il trasporto di combustibili mediante condotte e i servizi ausiliari del trasporto mediante condotte di merci diverse dai combustibili.

Misure esistenti:

BE: Arrêté Royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations; e
Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (article 8.2).

BG: legge sull'energia.

CY: legge sulla regolamentazione del mercato dell'energia elettrica del 2003, legge 122 (I)/2003, modificata dalle leggi 239(I)/2004, 143(I)/2005, 173(I)/2006, 92(I)/2008, 211(I)/2012, 206(I)/2015 e 18(I)/2017;

leggi sulla regolamentazione del mercato del gas dal 2004 al 2007;

legge sul petrolio (oleodotti), capo 273 della Costituzione della Repubblica di Cipro;

legge sul petrolio L. 64 (I)/1975; e

leggi sulle specifiche riguardanti il petrolio e il carburante dal 2003 al 2009.

FI: Maakaasumarkkinalaki (legge sul mercato del gas naturale) (508/2000).

FR: codice dell'energia (L111-5, L111-53).

HU: legge XVI del 1991 sulle concessioni.

LT: legge sul gas naturale della Repubblica di Lituania, del 10 ottobre 2000, n. VIII-1973.

PT: decreto legge 230/2012 e decreto legge 231/2012, 26 ottobre – Gas naturale;

decreto legge 215-A/2012 e decreto legge 215-B/2012, 8 ottobre – Energia elettrica; e

decreto legge 31/2006, 15 febbraio – Petrolio greggio/prodotti petroliferi.

d) Nucleare (ISIC Rev. 3.1 12, 3.1 23, 120, 1200, 233, 2330, 40, parte di 4010, CPC 887)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **DE**: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **AT** e **FI**: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

In **BE**: per la produzione, la trasformazione o il trasporto di materiale nucleare e la generazione o la distribuzione di energia nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni:

in **HU** e **SE**: per la trasformazione di combustibili nucleari e la generazione di energia elettrica nucleare.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione:

in **BG**: per la trasformazione e il commercio di materiali fissili e da fusione o dei materiali da essi derivati, la manutenzione e la riparazione di attrezzature e sistemi negli stabilimenti di produzione dell'energia nucleare, il trasporto di tali materiali e dei residui della loro lavorazione o l'uso delle radiazioni ionizzanti, nonché per tutti gli altri servizi connessi all'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici (compresi servizi tecnici e di consulenza, servizi relativi al software ecc.).

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **FR**: tali attività devono rispettare gli obblighi dell'accordo Euratom-Giappone.

Misure esistenti:

AT: Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich (legge costituzionale «Austria senza energia nucleare»), BGBl. I Nr. 149/1999.

BG: legge sull'uso sicuro dell'energia nucleare.

FI: Ydinenergiain laki (legge sull'energia nucleare) (990/1987).

HU: legge CXVI del 1996 sull'energia nucleare; e

decreto governativo n. 72/2000 sull'energia nucleare.

SE: codice ambientale svedese (1998:808); e

legge sulle attività nel settore della tecnologia nucleare (1984:3).

Riserva n. 23 – Altri servizi non compresi altrove

Settore:	altri servizi non compresi altrove
Classificazione industriale:	CPC 9703, parte di CPC 612, parte di CPC 621, parte di CPC 625, parte di 85990
Tipo di riserva:	accesso al mercato
	trattamento nazionale
	trattamento della nazione più favorita
	divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni
	alta dirigenza e consigli di amministrazione
Sezione:	liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Descrizione:

l'**UE** si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante quanto di seguito indicato.

a) Servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri (CPC 9703)

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato:

in **FI**: i servizi di cremazione e la gestione/manutenzione di cimiteri e tombe possono essere prestati solo dallo Stato e da comuni, parrocchie, comunità religiose oppure fondazioni o società senza scopo di lucro.

In **PT**: per prestare servizi funerari e di pompe funebri è prescritta la presenza commerciale. Per diventare un dirigente tecnico di enti che prestano servizi funerari e di pompe funebri è prescritta la cittadinanza del SEE.

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **DE**: solo le persone giuridiche di diritto pubblico possono gestire un cimitero. La creazione e la gestione di cimiteri e i servizi connessi ai servizi funerari sono servizi pubblici.

In **SE**: monopolio della Chiesa di Svezia o dell'autorità locale per i servizi di cremazione e funerari.

In **SI**: servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri.

Misure esistenti:

FI: Hautaustoimilaki (legge sui servizi funerari) (457/2003).

PT: decreto-legge n. 10/2015 del 16 gennaio.

SE: Begravningslag (1990:1144).

b) **Altri servizi alle imprese**

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **CZ**: i servizi di vendita all'asta nella Repubblica ceca sono soggetti a licenza. Per ottenere una licenza (per la fornitura di aste pubbliche volontarie), una società deve essere costituita nella Repubblica ceca e una persona fisica deve aver ottenuto un permesso di soggiorno; la società o la persona fisica devono essere iscritte nel registro delle imprese della Repubblica ceca (parte di CPC 612, parte di CPC 621, parte di CPC 625, parte di 85990).

Misure esistenti:

CZ: legge n. 455/1991, racc., sulle licenze commerciali; e

legge n. 26/2000, racc., sulle aste pubbliche.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

in **LT**: l'impresa pubblica «Infostruktūra» gode di diritti esclusivi per la prestazione dei seguenti servizi: trasmissione di dati attraverso reti di trasmissione sicura, concessione di indirizzi del dominio «gov.lt», certificazione dei registratori di cassa elettronici.

Misure esistenti:

LT: delibera governativa del 28 maggio 2002, n. 756, sull'approvazione della procedura standard di determinazione dei prezzi e delle tariffe di beni e servizi di natura monopolistica, forniti da imprese di proprietà dello Stato e da enti pubblici istituiti da ministeri, istituzioni governative e governatori di contea e loro assegnati.

Per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato:

in **FI**: per prestare servizi di identificazione elettronica è prescritto lo stabilimento in Finlandia o in un altro paese del SEE.

Misure esistenti:

FI: Laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista (legge sull'identificazione e la firma elettroniche) 617/2009.

c) **Nuovi servizi**

Per quanto riguarda la liberalizzazione degli investimenti – Accesso al mercato, trattamento nazionale, alta dirigenza e consigli di amministrazione, divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni e scambi transfrontalieri di servizi – Accesso al mercato, trattamento nazionale:

l'UE: per la prestazione di nuovi servizi, diversi da quelli rientranti nella classificazione centrale dei prodotti delle Nazioni Unite (CPC), 1991.

Elenco del Giappone

Note introduttive

1. Il presente elenco stabilisce, a norma degli articoli 8.12, 8.18 e 8.24, le riserve formulate dal Giappone in relazione a specifici settori, sottosettori o attività per i quali esso può mantenere in vigore misure esistenti, o adottarne di nuove o più restrittive, non conformi agli obblighi imposti dai seguenti articoli:
 - a) articolo 8.7 o 8.15;
 - b) articolo 8.8 o 8.16;
 - c) articolo 8.9 o 8.17;
 - d) articolo 8.10; oppure
 - e) articolo 8.11.
2. Ciascuna riserva definisce gli elementi di seguito elencati:
 - a) «settore» si riferisce al settore generale in cui la riserva è formulata;
 - b) «sottosettore» si riferisce al settore specifico in cui la riserva è formulata;
 - c) «classificazione industriale» si riferisce, se del caso e solo a fini di trasparenza, all'attività oggetto della riserva secondo i codici di classificazione industriale nazionali o internazionali;
 - d) «obblighi in esame» specifica gli obblighi di cui al paragrafo 1 per i quali la riserva è formulata;
 - e) «descrizione» definisce l'ambito di applicazione dei settori, dei sottosettori o delle attività oggetto della riserva; e
 - f) «misure esistenti» indica, a fini di trasparenza, le misure vigenti che si applicano ai settori, ai sottosettori o alle attività oggetto della riserva.
3. Nell'interpretare una riserva si tiene conto di tutti gli elementi ivi contenuti. L'elemento «descrizione» prevale su tutti gli altri.
4. Per quanto riguarda i servizi finanziari:
 - a) nel quadro dell'articolo 8.65 nulla osta a che il Giappone adotti, per motivi prudenziali, misure quali limitazioni non discriminatorie alle forme giuridiche di una presenza commerciale. Per le stesse ragioni, nulla osta a che il Giappone applichi limitazioni non discriminatorie concernenti l'ammissione al mercato di nuovi servizi finanziari che siano coerenti con un quadro regolamentare volto al conseguimento di tali obiettivi prudenziali. In tale contesto, le società di intermediazione mobiliare sono autorizzate a trattare i valori definiti nelle pertinenti disposizioni legislative del Giappone, e le banche non sono autorizzate a occuparsi di detti valori a meno che la loro autorizzazione non derivi da tali disposizioni legislative; e
 - b) i servizi prestati sul territorio dell'Unione europea a un consumatore di servizi in Giappone, che non siano stati oggetto di una commercializzazione attiva da parte del prestatore di servizi, sono considerati servizi prestati a norma dell'articolo 8.2, lettera d), punto ii).
5. Per quanto concerne i trasporti marittimi, le misure che incidono sul cabotaggio nei servizi di trasporto marittimo non figurano nel presente elenco, in quanto sono escluse dall'ambito di applicazione del capo 8, sezione B, a norma dell'articolo 8.6, paragrafo 2, lettera a), e del capo 8, sezione C, a norma dell'articolo 8.14, paragrafo 2, lettera a).
6. Le disposizioni legislative e regolamentari del Giappone concernenti la disponibilità di spettro che incidono sugli obblighi derivanti dagli articoli 8.7 e 8.15 non sono comprese nel presente elenco del Giappone, in quanto si tiene conto dell'allegato 6 degli orientamenti relativi all'elenco degli impegni specifici (documento OMC S/L/92 del 28 marzo 2001).
7. Ai fini dell'elenco del Giappone di cui al presente allegato, per «JSIC» si intende la classificazione tipo, per industrie, del Giappone (*Japan Standard Industrial Classification*), fissata dal ministero degli Affari interni e delle comunicazioni e riveduta il 30 ottobre 2013.

- 1 Settore: tutti i settori
- Sottosettore:
- Classificazione industriale:
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articolo 8.7)
- trattamento nazionale (articolo 8.8)
- alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)
- Descrizione: liberalizzazione degli investimenti
1. In caso di trasferimento o cessione delle partecipazioni o delle attività patrimoniali di un'impresa statale o di un ente pubblico, il Giappone si riserva il diritto di:
 - a) vietare o imporre limitazioni alla proprietà di tali partecipazioni o attività patrimoniali, detenute da imprenditori dell'Unione europea, o ai loro investimenti;
 - b) imporre limitazioni alla capacità degli imprenditori dell'Unione europea, in quanto proprietari di tali partecipazioni o attività patrimoniali, o ai loro investimenti, di controllare le nuove imprese; oppure
 - c) adottare o mantenere in vigore misure riguardanti la cittadinanza degli amministratori, dei dirigenti o dei membri del consiglio di amministrazione delle nuove imprese.
 2. In deroga al paragrafo 1, il livello amministrativo centrale del Giappone non adotta alcuna misura né impone divieti o limitazioni, di cui al paragrafo 1, con nuove disposizioni legislative o regolamentari in seguito al trasferimento iniziale, dal livello centrale della pubblica amministrazione del Giappone a un imprenditore dell'Unione europea o ai suoi investimenti, delle partecipazioni o delle attività patrimoniali di cui al paragrafo 1 ⁽¹⁾.
- Misure esistenti:
- 2 Settore: tutti i settori
- Sottosettore:
- Classificazione industriale:
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
- trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)
- alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)
- Descrizione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
- Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa agli investimenti in servizi telegrafici, servizi di gioco d'azzardo e di scommesse o alla prestazione di tali servizi, alla fabbricazione di prodotti del tabacco, alla fabbricazione di banconote della Banca del Giappone, al conio e alla vendita di monete e ai servizi postali in Giappone ⁽²⁾.
- Misure esistenti: legge sulle società di telecomunicazione (legge n. 86 del 1984);
- disposizioni supplementari, articolo 5;
- legge postale (legge n. 165 del 1947), articolo 2;
- legge sulla consegna della corrispondenza da parte di operatori privati (legge n. 99 del 2002);

⁽¹⁾ Si precisa che il livello centrale del governo del Giappone può mantenere in vigore quelle misure, quei divieti o quelle limitazioni che siano adottati o mantenuti al momento del trasferimento iniziale.

⁽²⁾ Ai fini della presente riserva, per «servizi postali» si intende la consegna della corrispondenza di altre persone (tanin-no-shinsho-no-sotatsu) di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della legge postale (legge n. 165 del 1947) e il servizio di consegna della corrispondenza (shinshobin-no-ekimu) ai sensi della legge sulla consegna della corrispondenza da parte di operatori privati (legge n. 99 del 2002); i suddetti servizi postali non comprendono tuttavia i servizi di consegna speciale della corrispondenza (tokutei-shinshobin-ekimu) ai sensi di quest'ultima legge. Tra i servizi non compresi in tale definizione figurano la consegna di pacchi, pacchetti, merci, pubblicità diretta per corrispondenza e periodici.

- legge sulle gare ippiche (legge n. 158 del 1948), articolo 1-2;
 legge sulle gare di imbarcazioni a motore (legge n. 242 del 1951), articolo 2;
 legge sulle gare di bicicletta (legge n. 209 del 1948), articolo 1;
 legge sulle corse automobilistiche (legge n. 208 del 1950), articolo 3;
 legge sulle lotterie (legge n. 144 del 1948), articolo 4;
 legge sulla Banca del Giappone (legge n. 89 del 1997), articoli 46 e 49;
 legge sull'unità monetaria e l'emissione di moneta (legge n. 42 del 1987), articoli 4 e 10;
 legge sulle lotterie di promozione dello sport (legge n. 63 del 1998), articolo 3.
- 3 Settore: tutti i settori (settori non riconosciuti o non tecnicamente possibili)
- Sottosettore:
- Classificazione industriale:
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
 trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)
 trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)
- Descrizione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
1. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante servizi diversi da quelli riconosciuti o da quelli che avrebbero dovuto essere riconosciuti dal governo del Giappone a motivo delle circostanze esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.
 2. I servizi oggetto di una classificazione positiva ed esplicita nella JSIC o nella CPC al momento dell'entrata in vigore del presente accordo avrebbero dovuto essere riconosciuti dal governo del Giappone in quel momento.
 3. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi in una modalità di prestazione in cui tali servizi non erano tecnicamente realizzabili al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.
- Misure esistenti:
- 4 Settore: industria aerospaziale
- Sottosettore: industria spaziale
- Classificazione industriale:
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)
 trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)
 alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)
 divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11)
- Descrizione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi
1. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti nell'industria spaziale.
 2. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi nell'ambito dell'industria spaziale, tra cui:
 - a) servizi basati su contratti di incentivazione tecnologica finalizzati all'importazione di tecnologie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo;
 - b) servizi di produzione per conto terzi;
 - c) servizi di riparazione e manutenzione; e
 - d) servizi di trasporto spaziale.

Misure esistenti:	legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articoli 27 e 30.	
5 Settore:	industria delle armi e degli esplosivi	
Sottosettore:	industria delle armi	
	fabbricazione di esplosivi	
Classificazione industriale:		
Obblighi in esame:	<p>accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)</p> <p>trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)</p> <p>alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)</p> <p>divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11)</p>	
Descrizione:	<p><u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti nelle industrie delle armi e della fabbricazione di esplosivi. 2. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi nelle industrie delle armi e della fabbricazione di esplosivi, tra cui: <ol style="list-style-type: none"> a) servizi basati su contratti di incentivazione tecnologica finalizzati all'importazione di tecnologie per lo sviluppo, la produzione o l'utilizzo; b) servizi di produzione per conto terzi; e c) servizi di riparazione e manutenzione. 	
Misure esistenti:	<p>legge sulla fabbricazione di armi (legge n. 145 del 1953), articolo 5;</p> <p>legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articoli 27 e 30.</p> <p>ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articoli 3 e 5.</p>	
6 Settore:	servizi di informazione e comunicazione	
Sottosettore:	radiodiffusione	
Classificazione industriale:	JSIC 380	Istituti impegnati nell'esercizio di attività amministrative o di attività economiche accessorie
	JSIC 381	Radiodiffusione pubblica, eccetto la teletrasmissione via cavo
	JSIC 382	Radiodiffusione nel settore privato, eccetto la teletrasmissione via cavo
	JSIC 383	Teletrasmissione via cavo
Obblighi in esame:	<p>accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)</p> <p>trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)</p> <p>alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)</p> <p>divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11)</p>	
Descrizione:	<p><u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti o la prestazione di servizi nel settore della radiodiffusione. 2. Ai fini della presente riserva, la «radiodiffusione» è intesa come la trasmissione di telecomunicazioni destinate alla ricezione diretta da parte del pubblico (legge sulla radiodiffusione, articolo 2, paragrafo 1) e non comprende i servizi a richiesta, tra cui quelli prestati su Internet. 	

	Misure esistenti:	legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27; ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3; legge sulla radio (legge n. 131 del 1950), capitolo 2; legge sulla radiodiffusione (legge n. 132 del 1950), capitolo 2 e capitoli da 5 a 8.
7	Settore:	istruzione e sostegno all'apprendimento
	Sottosettore:	servizi di istruzione primaria e secondaria
	Classificazione industriale:	JSIC 811 Scuole dell'infanzia JSIC 812 Scuole elementari JSIC 813 Scuole secondarie di primo grado JSIC 814 Scuole secondarie superiori, scuole secondarie JSIC 815 Scuole speciali JSIC 819 Centri integrati di istruzione e cura della prima infanzia
	Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15) trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)
	Descrizione:	<u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti o la prestazione di servizi di istruzione primaria e secondaria.
	Misure esistenti:	legge fondamentale dell'istruzione (legge n. 120 del 2006), articolo 6; legge sull'istruzione scolastica (legge n. 26 del 1947, articolo 2); legge sulla scuola privata (legge n. 270 del 1949), articolo 3; legge sulla promozione dei servizi globali connessi all'istruzione, alla cura dell'infanzia, ecc., dei bambini in età prescolare (legge n. 77 del 2006).
8	Settore:	energia
	Sottosettore:	industria dell'energia elettrica industria del gas industria dell'energia nucleare
	Classificazione industriale ⁽¹⁾ :	JSIC 0519*1 Estrazione di metalli vari JSIC 2391 Combustibili nucleari JSIC 281*2 Dispositivi elettronici JSIC 282*2 Componenti elettronici JSIC 289*2 Parti, dispositivi e circuiti elettronici vari JSIC 291*2 Apparecchi elettrici di generazione, trasmissione e distribuzione JSIC 292*2 Apparecchiature elettriche industriali JSIC 2952*2 Batterie di pile (a secco e a umido) JSIC 296*2 Apparecchi elettronici

⁽¹⁾ L'asterisco (*1) posto accanto al codice JSIC indica che le attività di cui al suddetto codice oggetto della riserva sono limitate ai materiali nucleari. L'asterisco (*2) posto accanto ai codici JSIC indica che le attività di cui ai suddetti codici oggetto della riserva sono limitate alle attività relative all'industria dell'energia nucleare.

	JSIC 297*2	Strumenti di misura elettrici
	JSIC 299*2	Macchine e apparecchi elettrici e forniture varie
	JSIC 30*2	Fabbricazione di apparecchi elettronici di informazione e comunicazione
	JSIC 313*2	Costruzione navale e riparazione di navi e motori marini
	JSIC 3159*2	Carrelli industriali vari e parti ed accessori
	JSIC 3199*2	Materiale da trasporto, n.c.a
	JSIC 33	Produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica
	JSIC 34	Servizi di produzione e distribuzione di gas
	JSIC 8899*2	Imprese di smaltimento dei rifiuti, n.c.a.
	JSIC 9011*2	Officine di riparazione di macchine in generale, eccetto quelle da cantiere e da miniera
	JSIC 902*2	Officina di riparazione di macchinari elettrici, apparecchiature, apparecchi e forniture
Obblighi in esame:	<p>accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)</p> <p>trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)</p> <p>alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)</p> <p>divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11) ⁽¹⁾</p> <p>trattamento della nazione più favorita (articolo 8.17)</p>	
Descrizione:	<p><u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u></p> <p>Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti o la prestazione di servizi nel settore dell'energia elencati nell'elemento «sottosettore».</p>	
Misure esistenti:	<p>legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articoli 27 e 30.</p> <p>ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articoli 3 e 5;</p> <p>legge sul settore dell'energia elettrica (legge n. 170 del 1964), capo 2;</p> <p>legge sul settore del gas (legge n. 51 del 1954), capo 3;</p> <p>legge sullo smaltimento definitivo di rifiuti radioattivi specifici (legge n. 117 del 2000), capo 5.</p>	
9 Settore:	servizi finanziari	
Sottosettore:	servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)	
Classificazione industriale:		
Obblighi in esame:	<p>accesso al mercato (articolo 8.15)</p> <p>trattamento nazionale (articolo 8.16)</p>	

⁽¹⁾ Per quanto riguarda l'obbligo derivante dall'articolo 8.11, la presente riserva si applica soltanto alle misure che non siano incompatibili con gli obblighi assunti a norma dell'accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali.

Descrizione:	<p><u>scambi transfrontalieri di servizi</u></p> <p>Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi finanziari per il settore bancario e altri servizi finanziari, diversi dai servizi che seguono di cui alle lettere da a) a d), secondo le modalità di prestazione definite all'articolo 8.2, lettera d), punto i), e dal servizio che segue di cui alla lettera e), secondo le modalità di prestazione definite all'articolo 8.2, lettera d), punto ii) ⁽¹⁾:</p> <p>a) transazioni relative a valori mobiliari con enti finanziari e altri soggetti in Giappone, come prescritto dalle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Giappone;</p> <p>b) la vendita di certificati di collocamento di fondi d'investimento e di strumenti finanziari, tramite società d'investimento in Giappone ⁽²⁾;</p> <p>c) la prestazione dei seguenti servizi a un organismo di investimento collettivo:</p> <p>i) consulenza in materia di investimenti; e</p> <p>ii) servizi di gestione di portafoglio, esclusi:</p> <p>A) servizi di amministrazione fiduciaria; e</p> <p>B) servizi di custodia e servizi di esecuzione non connessi alla gestione di un organismo di investimento collettivo ⁽³⁾.</p> <p>d) la comunicazione e la trasmissione di informazioni finanziarie e il trattamento di dati finanziari di cui all'articolo 8.59, lettera a), punto ii), lettera K), come pure consulenze e altri servizi accessori, esclusa l'intermediazione, relativi al settore bancario e altri servizi finanziari di cui all'articolo 8.59, lettera a), punto ii), lettera L); e</p> <p>e) i servizi di cui all'articolo 8.59, lettera a), punto ii).</p>
Misure esistenti:	legge sugli strumenti finanziari e i cambi (legge n. 25 del 1948), articoli 29, 29-2 e 61.
10 Settore:	servizi finanziari
Sottosettore:	servizi assicurativi e connessi
Classificazione industriale:	
Obblighi in esame:	<p>accesso al mercato (articolo 8.15)</p> <p>trattamento nazionale (articolo 8.16)</p>
Descrizione:	<p><u>scambi transfrontalieri di servizi</u></p> <p>Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri di servizi finanziari per i servizi assicurativi e connessi, diversi dai servizi seguenti, se forniti da un prestatore di servizi finanziari dell'Unione europea stabilito nel territorio dell'Unione europea per conto proprio, tramite un intermediario o in qualità di intermediario, mediante le modalità di prestazione definite all'articolo 8.2, lettera d), punti i) e ii) ⁽⁴⁾:</p> <p>a) l'assicurazione dei rischi connessi a:</p> <p>i) spedizione marittima, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; e</p> <p>ii) merci in transito internazionale; e</p> <p>b) la riassicurazione, la retrocessione e i servizi accessori del settore assicurativo di cui all'articolo 8.59, lettera a), punto i), lettera D).</p>

⁽¹⁾ Con riferimento alle lettere da a) a d) della presente riserva, il Giappone può prescrivere la registrazione o l'autorizzazione dei prestatori di servizi finanziari transfrontalieri dell'Unione europea e degli strumenti finanziari.

⁽²⁾ La sollecitazione commerciale da parte delle società d'investimento deve avvenire in Giappone.

⁽³⁾ Per «organismo di investimento collettivo» nella presente riserva si intende un operatore del settore degli strumenti finanziari che esercita attività di gestione degli investimenti in virtù della legge sugli strumenti finanziari e i cambi (legge n. 25 del 1948).

⁽⁴⁾ I servizi di intermediazione assicurativa possono essere prestati solo nel contesto dei contratti di assicurazione autorizzati in Giappone.

Misure esistenti:	legge sul settore assicurativo (legge n. 105 del 1995), articoli 185, 186, 275, 276, 277, 286 e 287; ordinanza governativa sull'applicazione della legge sul settore assicurativo (ordinanza governativa n. 425 del 1995), articoli 19 e 39-2; ordinanza ministeriale sull'applicazione della legge sul settore assicurativo (ordinanza ministeriale del ministero delle Finanze, n. 5, del 1996), articoli 116 e 212-6.
11 Settore:	pesca e servizi connessi alla pesca
Sottosettore:	pesca nelle acque territoriali, nelle acque interne, nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale
Classificazione industriale:	JSIC 031 Pesca marittima JSIC 032 Pesca nelle acque interne JSIC 041 Acquacoltura marina JSIC 042 Acquacoltura nelle acque interne JSIC 8093 Attività di guida nel settore della pesca sportiva
Obblighi in esame:	accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15) trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16) trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17) alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10) divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11)
Descrizione:	<u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u> 1. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti o la prestazione di servizi nel settore della pesca nelle acque territoriali, nelle acque interne, nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale del Giappone. 2. Ai fini della presente riserva, per «pesca» si intende l'attività di sfruttamento e coltura di risorse acquatiche, compresi i seguenti servizi connessi alla pesca: a) studio delle risorse acquatiche, senza il relativo sfruttamento; b) cattura di risorse acquatiche; c) salvaguardia e trasformazione delle catture; d) trasporto delle catture e dei prodotti della pesca; e e) forniture ad altre navi utilizzate per la pesca.
Misure esistenti:	legge sulle valute e sul commercio estero (legge n. 228 del 1949), articolo 27; ordinanza governativa sugli investimenti diretti esteri (ordinanza governativa n. 261 del 1980), articolo 3; legge sulla regolamentazione delle operazioni di pesca svolte da cittadini stranieri (legge n. 60 del 1967), articoli 3, 4 e 6; legge sull'esercizio di diritti sovrani per quanto riguarda la pesca nelle zone economiche esclusive (legge n. 76 del 1996), articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.
12 Settore:	operazioni fondiarie
Sottosettore:	
Classificazione industriale:	
Obblighi in esame:	accesso al mercato (articolo 8.7) trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16) trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)

Descrizione:	<u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u>	
	<p>1. Per quanto riguarda l'acquisto o l'affitto di proprietà fondiaria in Giappone, mediante ordinanza governativa possono essere imposti divieti o restrizioni a cittadini stranieri o a persone giuridiche, laddove le persone giuridiche o i cittadini del Giappone siano vincolati da divieti o restrizioni simili nel paese straniero.</p> <p>2. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante l'acquisto di fondi agricoli in Giappone ⁽¹⁾.</p>	
Misure esistenti:	<p>legge sui terreni posseduti da stranieri (legge n. 42 del 1925), articolo 1;</p> <p>legge sui terreni agricoli (legge n. 229 del 1952), articoli 2, 3, 6 e 7.</p>	
13 Settore:	servizi pubblici di polizia e correzionali e servizi sociali	
Sottosettore:		
Classificazione industriale:		
Obblighi in esame:	<p>accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)</p> <p>trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)</p> <p>trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)</p> <p>alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)</p> <p>divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11)</p>	
Descrizione:	<u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u>	
	<p>Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti o la prestazione di servizi pubblici di polizia e correzionali nonché di servizi sociali istituiti e mantenuti per finalità pubbliche: sicurezza o assicurazione del reddito, sicurezza o assicurazione sociale, assistenza sociale, formazione pubblica, salute, cura dell'infanzia ed edilizia popolare.</p>	
Misure esistenti:		
14 Settore:	servizi di vigilanza	
Sottosettore:		
Classificazione industriale:	JSIC 923 Servizi di vigilanza	
Obblighi in esame:	<p>accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)</p> <p>trattamento nazionale (articolo 8.16)</p>	
Descrizione:	<u>liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi</u>	
	<p>Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante la prestazione di servizi di vigilanza.</p>	
Misure esistenti:	legge sulle attività nel settore della sicurezza (legge n. 117 del 1972), articoli 4 e 5.	
15 Settore:	tutti i settori	
Sottosettore:		
Classificazione industriale:		
Obblighi in esame:	trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)	

⁽¹⁾ L'obbligo di cui all'articolo 8.7 è previsto nella presente riserva al solo scopo di riservare il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante l'acquisto di fondi agricoli in Giappone. Per quanto riguarda l'acquisto di fondi agricoli in Giappone, possono essere imposte solo misure che non siano conformi all'obbligo di cui all'articolo 8.7.

Descrizione:

liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

1. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che accordi un trattamento meno favorevole ai servizi, ai prestatori di servizi, alle imprese disciplinate o agli imprenditori dell'Unione europea nella misura in cui il Giappone accorda qualsiasi trattamento ai servizi, ai prestatori di servizi, alle imprese o agli imprenditori di un paese terzo, purché il Giappone sia tenuto a riconoscere qualsiasi trattamento ai servizi, ai prestatori di servizi, alle imprese o agli imprenditori del paese terzo in virtù di qualsiasi accordo bilaterale o multilaterale in vigore, o firmato prima della data di entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per l'accordo TPP ⁽¹⁾ (di seguito, nella presente riserva, un siffatto accordo bilaterale o multilaterale viene indicato come «l'accordo preesistente»).
2. Nella misura in cui resti impregiudicato il diritto del Giappone previsto al paragrafo 1, purché l'accordo TPP sia in vigore alla data o prima della data di entrata in vigore del presente accordo, per quanto riguarda il trattamento accordato ai servizi, ai prestatori di servizi, alle imprese o agli imprenditori di un membro del TPP ⁽²⁾ dall'accordo TPP, indipendentemente dal fatto che il Giappone sia diventato, continui o cessi di essere Parte dell'accordo preesistente, il Giappone non accorda alcun trattamento meno favorevole di quello accordato ai servizi, ai fornitori di servizi, alle imprese disciplinate o agli imprenditori dell'Unione europea in circostanze analoghe ⁽³⁾.
3. Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura che accordi un trattamento differenziato a determinati paesi in forza di qualsiasi accordo bilaterale o multilaterale diverso dall'accordo preesistente e dall'accordo TPP, riguardante:
 - a) la pesca; oppure
 - b) questioni marittime, compreso il salvataggio.

Misure esistenti:

- 16 Settore: agricoltura
- Sottosettore: allevamento di bovini da latte
allevamento di bovini da carne
- Classificazione industriale: JSIC 0121 Allevamento di bovini da latte
JSIC 0122 Allevamento di bovini da carne
- Obblighi in esame: accesso al mercato (articolo 8.7)

Descrizione:

liberalizzazione degli investimenti

Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante gli investimenti nell'allevamento di bovini da latte e di bovini da carne.

Misure esistenti:

legge sulla promozione della produzione di latte e carne (legge n. 182 del 1954), articolo 10.

- 17 Settore: servizi di trasporto/servizi alle imprese
- Sottosettore: trasporto aereo

⁽¹⁾ Ai fini della presente riserva, per «accordo TPP» si intende l'accordo di partenariato transpacifico firmato ad Auckland il 4° febbraio 2016 o qualsiasi altro accordo internazionale sui servizi e gli investimenti che:

a) preveda per i servizi, i prestatori di servizi, le imprese o gli imprenditori una liberalizzazione e una protezione sostanzialmente equivalenti a quelle previste dall'accordo di partenariato transpacifico firmato ad Auckland il 4° febbraio 2016; e

b) sia firmato da tutti i seguenti Stati: Giappone, Australia, Nuova Zelanda, Perù, Singapore, Malaysia, Vietnam, Canada, Messico, Brunei Darussalam e Cile.

⁽²⁾ Ai fini della presente riserva, per «membro del TPP» si intende qualsiasi Stato o territorio doganale a sé stante per il quale l'accordo TPP entra in vigore.

⁽³⁾ Si precisa che la presente riserva non comprende revisioni o modifiche successive né la liberalizzazione nel quadro di tali accordi, nella misura in cui qualsiasi trattamento sia nuovamente accordato ai servizi, ai prestatori di servizi, alle imprese o agli imprenditori di un paese terzo nell'ambito dell'accordo preesistente di cui al paragrafo 1, a seguito di tali revisioni o modifiche successive o della liberalizzazione.

Classificazione industriale:

Obblighi in esame: trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)

Descrizione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in virtù di qualsiasi accordo bilaterale o multilaterale concernente il settore dell'aviazione per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 8.6, paragrafo 2, lettera b), punti da i) a iv), e all'articolo 8.14, paragrafo 2, lettera b), punti da i) a iv).

Misure esistenti:

18 Settore: trasporti

Sottosettore:

Classificazione industriale:

Obblighi in esame: accesso al mercato (articoli 8.7 e 8.15)

trattamento nazionale (articoli 8.8 e 8.16)

trattamento della nazione più favorita (articoli 8.9 e 8.17)

alta dirigenza e consigli di amministrazione (articolo 8.10)

divieto di imporre prescrizioni in materia di prestazioni (articolo 8.11)

Descrizione: liberalizzazione degli investimenti e scambi transfrontalieri di servizi

Il Giappone si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura riguardante i servizi di trasporto per vie navigabili, compreso il cabotaggio, i servizi di leasing o noleggio di imbarcazioni per i servizi di trasporto per vie navigabili e i servizi ausiliari del trasporto per vie navigabili.

Ai fini della presente riserva, il trasporto transoceanico (JSIC 451) e il trasporto costiero (JSIC 452) sono esclusi dai servizi di trasporto per vie navigabili.

Misure esistenti:

ALLEGATO III

VISITATORI PER MOTIVI PROFESSIONALI A FINI DI STABILIMENTO, PERSONALE TRASFERITO ALL'INTERNO DI UNA SOCIETÀ, INVESTITORI E VISITATORI DI BREVE DURATA PER MOTIVI PROFESSIONALI

Elenco dell'Unione europea

1. Gli articoli 8.25 e 8.27 non si applicano a qualsiasi misura esistente non conforme che figura nel presente elenco, nella misura della non conformità.
2. Una misura che figura nel presente elenco può essere mantenuta in vigore, prorogata, tempestivamente rinnovata o modificata, purché la modifica non riduca la conformità della misura agli articoli 8.25 o 8.27, quale esistente immediatamente prima della modifica ⁽¹⁾.
3. Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di concedere il trattamento nazionale non comporta la prescrizione di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Giappone il trattamento accordato in uno Stato membro, a norma del TFUE, o a qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato compresa la loro attuazione negli Stati membri, a:
 - i) persone fisiche o residenti di uno Stato membro o
 - ii) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente al diritto di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro.Tale trattamento è concesso alle persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di uno Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro, comprese quelle che sono di proprietà o controllate da persone fisiche o giuridiche del Giappone.
4. Gli impegni riguardanti i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento, il personale trasferito all'interno di una società, gli investitori e i visitatori di breve durata per motivi professionali non si applicano ai casi in cui la finalità o la conseguenza della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque di condizionarne l'esito.
5. Nell'elenco in appresso vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Repubblica ceca

DE Germania

DK Danimarca

EE Estonia

EL Grecia

ES Spagna

FI Finlandia

FR Francia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

IT Italia

⁽¹⁾ Il presente paragrafo non si applica alle riserve del Regno Unito.

LT Lituania
 LU Lussemburgo
 LV Lettonia
 MT Malta
 NL Paesi Bassi
 PL Polonia
 PT Portogallo
 RO Romania
 SE Svezia
 SI Slovenia
 SK Repubblica slovacca
 UK Regno Unito

6. La durata del soggiorno permessa è stabilita come segue:
- a) visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento: fino a 90 giorni nell'arco di un periodo di sei mesi.
 - b) personale trasferito all'interno di una società: fino a tre anni, con eventuale proroga a discrezione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;
 - c) investitori: fino a un anno; e
 - d) visitatori di breve durata per motivi professionali: fino a 90 giorni nell'arco di un periodo di sei mesi.
7. Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento

Tutti i settori:	<p>AT: il visitatore per motivi professionali deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.</p> <p>CY, UK: durata del soggiorno permessa: fino a 90 giorni nell'arco di un periodo di 12 mesi. Il visitatore per motivi professionali deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.</p> <p>CZ: il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.</p> <p>SK: il visitatore per motivi professionali a fini di stabilimento deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico. è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.</p>
------------------	---

8. Personale trasferito all'interno di una società (dirigenti e personale specializzato)

Tutti i settori:	<p>AT, CZ, SK, UK: il personale trasferito all'interno di una società deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, altrimenti: nessun impegno specifico.</p> <p>BG: il numero di persone fisiche straniere alle dipendenze di un'impresa bulgara non può superare il 10 % della media annua di cittadini dell'Unione europea alle dipendenze dell'impresa bulgara in questione. Qualora i dipendenti siano di numero inferiore a 100, tale cifra può, previa autorizzazione, superare il 10 %.</p> <p>CY: il numero di persone fisiche straniere alle dipendenze di un'impresa cipriota non può superare il 10 % della media annua di cittadini dell'Unione europea alle dipendenze dell'impresa cipriota in questione. Per le piccole e medie imprese il numero di dipendenti stranieri che rientrano in tale categoria può essere soggetto ad autorizzazione.</p> <p>FI: il personale di alto livello deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro.</p> <p>HU: le persone fisiche che sono state socie di un'impresa non sono ammissibili al trasferimento all'interno di una società.</p> <p>LT: la durata massima del soggiorno è di tre anni.</p>
------------------	---

9. Investitori

Tutti i settori:	<p>AT: verifica della necessità economica.</p> <p>CY: soggiorno massimo di 90 giorni nell'arco di un periodo di sei mesi.</p> <p>CZ, SK: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, nel caso di investitori alle dipendenze di un'impresa.</p> <p>DK: soggiorno massimo di 90 giorni nell'arco di un periodo di sei mesi. Se gli investitori desiderano stabilire un'impresa in Danimarca in qualità di liberi professionisti è prescritto un permesso di lavoro.</p> <p>FI: gli investitori devono essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro, in una posizione dirigenziale di prima o seconda fascia.</p> <p>HU: durata massima del soggiorno pari a 90 giorni se l'investitore non è alle dipendenze di un'impresa in Ungheria. Qualora l'investitore sia alle dipendenze di un'impresa in Ungheria, è prescritta la verifica della necessità economica.</p> <p>IT: se l'investitore non è alle dipendenze di un'impresa, è prescritta la verifica della necessità economica.</p> <p>LT, NL, PL: la categoria degli investitori non è riconosciuta per quanto riguarda le persone fisiche che rappresentano l'investitore.</p> <p>LV: per la fase di preinvestimento la durata massima del soggiorno è limitata a 90 giorni nell'arco di un periodo di sei mesi. Nella fase di post-investimento è possibile la proroga a un anno, soggetta ai criteri vigenti nella legislazione nazionale, quali l'ambito e l'ammontare dell'investimento.</p> <p>SE: è prescritto il permesso di lavoro se l'investitore è considerato dipendente.</p> <p>UK: la categoria degli investitori non è riconosciuta: nessun impegno specifico.</p>
------------------	---

10. Visitatori di breve durata per motivi professionali

Tutte le attività di cui al paragrafo 11:	<p>CY, DK, HR: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, qualora il visitatore di breve durata per motivi professionali presti un servizio, rispettivamente, nel territorio di Cipro, della Danimarca o della Croazia.</p> <p>LV: è prescritto il permesso di lavoro per operazioni o attività da svolgersi sulla base di un contratto.</p> <p>MT: permesso di lavoro prescritto. Non si effettua la verifica della necessità economica.</p> <p>SI: è prescritto un permesso unico di residenza e lavoro per la prestazione di servizi nell'arco di un singolo periodo che superi 14 giorni e per determinate attività (ricerca e progettazione; seminari di formazione; acquisti; operazioni commerciali; traduzione e interpretazione). Non è prescritta la verifica della necessità economica.</p> <p>SK: qualora la prestazione di un servizio nel territorio della Slovacchia si protragga oltre sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile, è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.</p> <p>UK: la categoria dei visitatori di breve durata per motivi professionali non è riconosciuta: nessun impegno specifico.</p>
Ricerca e progettazione:	AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, eccetto per le attività di ricerca dei ricercatori scientifici e statistici.
Ricerche di mercato:	<p>AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. La verifica della necessità economica non si applica alle attività di ricerca e analisi di durata non superiore a sette giorni nell'arco di un mese o a 30 giorni nell'arco di un anno civile. Diploma di laurea prescritto.</p> <p>CY: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.</p>
Fiere ed esposizioni:	AT, CY: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, per le attività di durata superiore a sette giorni nell'arco di un mese o a 30 giorni nell'arco di un anno civile.

Servizi post-vendita o post-locazione:	<p>AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica. La verifica della necessità economica non si applica alle persone fisiche che formano lavoratori in vista della prestazione di servizi e possiedono conoscenze non comuni.</p> <p>CY, CZ: è prescritto il permesso di lavoro oltre sette giorni nell'arco di un mese o 30 giorni nell'arco di un anno civile.</p> <p>FI: a seconda dell'attività, può essere prescritto un permesso di soggiorno.</p> <p>SE: è prescritto il permesso di lavoro, eccetto per i) le persone che partecipano ad attività di formazione, prova, preparazione o completamento delle consegne, o ad attività analoghe nel quadro di un'operazione commerciale, o ii) installatori o istruttori tecnici in connessione con l'installazione o la riparazione urgente di macchine per un massimo di due mesi, nel contesto di un'emergenza. Non si effettua la verifica della necessità economica.</p>
Operazioni commerciali:	<p>AT, CY: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica, per le attività di durata superiore a sette giorni nell'arco di un mese o a 30 giorni nell'arco di un anno civile.</p> <p>FI: la persona fisica deve prestare servizi come dipendente di un'impresa situata in Giappone.</p>
Personale turistico:	<p>CY, PL: nessun impegno specifico.</p> <p>FI: la persona fisica deve prestare servizi come dipendente di un'impresa situata in Giappone.</p> <p>SE: è prescritto il permesso di lavoro, eccetto per gli autisti e il personale degli autobus da turismo. Non si effettua la verifica della necessità economica.</p>
Traduzione e interpretazione:	<p>AT: è prescritto il permesso di lavoro, compresa la verifica della necessità economica.</p> <p>CY, PL: nessun impegno specifico.</p>

11. Le attività dei visitatori di breve durata per motivi professionali sono le seguenti:

- a) riunioni e consultazioni: persone fisiche che partecipano a riunioni o conferenze, o che partecipano a consultazioni con soci in affari;
- b) ricerca e progettazione: ricercatori tecnici, scientifici e statistici che conducono ricerche a titolo indipendente o per un'impresa situata in Giappone;
- c) ricerche di mercato: ricercatori e analisti di mercato che conducono ricerche o analisi per un'impresa situata in Giappone;
- d) seminari di formazione: personale di un'impresa che entra nell'Unione europea per seguire un corso di formazione in tecniche e pratiche di lavoro utilizzate da società od organizzazioni nell'Unione europea, purché il corso di formazione seguito sia limitato all'osservazione, alla familiarizzazione e all'apprendimento in aula;
- e) fiere ed esposizioni: personale che partecipa a una fiera a fini di promozione della società per cui lavora o dei suoi prodotti o servizi;
- f) vendite: rappresentanti di un fornitore di servizi o merci che acquisiscono ordinativi o trattano la vendita di servizi o merci o concludono accordi sulla vendita di servizi o merci per conto di tale fornitore, ma che non consegnano le merci né prestano servizi personalmente. I visitatori di breve durata per motivi professionali non si occupano di vendite dirette al pubblico;
- g) acquisti: incaricati dell'acquisto di merci o servizi per conto di un'impresa, o personale con mansioni gestionali e ispettive, che partecipano a un'operazione commerciale effettuata in Giappone;
- h) servizi post-vendita o post-locazione: installatori, personale preposto alla riparazione e manutenzione e supervisori in possesso delle conoscenze specialistiche indispensabili per l'osservanza di un obbligo contrattuale del venditore, che prestano servizi o formano lavoratori in vista della prestazione di servizi, in virtù di una garanzia o di altri contratti di servizio connessi alla vendita o alla locazione di attrezzature o macchine commerciali o industriali, compreso il software, acquistate o prese in locazione da un'impresa situata al di fuori dell'Unione europea in cui si chiede l'ingresso temporaneo, per tutta la durata della garanzia o del contratto di servizio;
- i) operazioni commerciali: personale con mansioni gestionali e ispettive e personale dei servizi finanziari (compresi assicuratori, banchieri e broker finanziari), che partecipa a un'operazione commerciale per conto di un'impresa situata in Giappone;

- j) personale turistico: agenti e organizzatori di viaggi, guide turistiche od operatori turistici che assistono o partecipano a convegni o accompagnano i partecipanti di un viaggio iniziato in Giappone; e
- k) traduzione e interpretazione: traduttori o interpreti che prestano servizi come dipendenti di un'impresa situata in Giappone.

Elenco del Giappone

Visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento

1. La durata del soggiorno permessa in Giappone per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento dell'Unione europea è al massimo di 90 giorni.
2. La durata del soggiorno permessa in Giappone per i visitatori per motivi professionali a fini di stabilimento dell'Unione europea lascia impregiudicati i diritti concessi dal Giappone ai cittadini dell'Unione europea nel quadro dei programmi bilaterali di esenzione dai visti.

Personale trasferito all'interno di una società

3. Per quanto riguarda il personale specializzato di cui all'articolo 8.21, lettera d), punto i), lettera B), per «conoscenze specialistiche» si intendono tecnologie o conoscenze ad un livello avanzato pertinenti alle scienze naturali, comprese le scienze fisiche e l'ingegneria, o alle scienze umane, comprese giurisprudenza, economia, gestione d'impresa e contabilità, o alle idee e alla sensibilità culturali di un paese diverso dal Giappone, riconosciute a titolo dello status di residenza di «ingegnere/specializzato in scienze umane/servizi internazionali» previsto dalla legge sul controllo dell'immigrazione e sul riconoscimento dei rifugiati (ordinanza governativa n. 319 del 1951).
4. Per «tecnologie o conoscenze ad un livello avanzato pertinenti alle scienze naturali o umane» di cui al paragrafo 3 si intendono tecnologie o conoscenze specialistiche in materia di scienze naturali o umane acquisite da tale persona, in linea di principio, grazie a studi universitari (ad esempio laurea di primo livello, diploma universitario conseguito laureandosi in uno junior college o titoli equivalenti) o di istruzione superiore.
5. La durata del soggiorno permessa in Giappone per il personale trasferito all'interno di una società dell'Unione europea è al massimo di cinque anni.

Investitori

6. La durata del soggiorno permessa in Giappone per gli investitori dell'Unione europea è al massimo di cinque anni.

Visitatori di breve durata per motivi professionali

7. I visitatori di breve durata per motivi professionali dell'Unione europea sono autorizzati, durante il loro soggiorno temporaneo in Giappone, a prendere parte a contatti commerciali, compresi i negoziati per la vendita di beni o la prestazione di servizi, o ad altre attività analoghe conformi alle condizioni di cui all'articolo 8.27.
8. La durata del soggiorno permessa in Giappone per i visitatori di breve durata per motivi professionali dell'Unione europea è al massimo di 90 giorni.
9. La durata del soggiorno permessa in Giappone per i visitatori di breve durata per motivi professionali dell'Unione europea lascia impregiudicati i diritti concessi dal Giappone ai cittadini dell'Unione europea nel quadro dei programmi bilaterali di esenzione dai visti.

Coniuge e figli al seguito

10. L'ingresso e il soggiorno temporaneo in Giappone è concesso al coniuge e ai figli al seguito di una persona fisica dell'Unione europea che ha ottenuto un permesso di ingresso e soggiorno temporaneo in Giappone a norma dei paragrafi da 3 a 5 e del paragrafo 6, in linea di principio per il periodo corrispondente al periodo di soggiorno temporaneo in Giappone concesso a tale persona fisica, purché quest'ultima provveda al loro mantenimento e il coniuge e i figli in questione svolgano quotidianamente attività riconosciute a titolo dello status di residenza di «persona a carico» previsto dalla legge sul controllo dell'immigrazione e sul riconoscimento dei rifugiati.
11. Un coniuge cui sono stati concessi l'ingresso e il soggiorno temporaneo in Giappone a norma del paragrafo 10 può, su richiesta, far modificare il proprio status di residenza nello status in virtù del quale è autorizzato a lavorare, fatta salva l'approvazione delle autorità competenti del Giappone in conformità della legge sul controllo dell'immigrazione e sul riconoscimento dei rifugiati.
12. Ai fini del presente elenco, per «coniuge» o «figli» si intendono il coniuge o i figli riconosciuti come tali conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone.

ALLEGATO IV

PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

Elenco dell'Unione europea

1. L'Unione europea consente la prestazione di servizi nel proprio territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali o professionisti indipendenti del Giappone tramite la presenza di persone fisiche, in conformità dell'articolo 8.26, per i settori che figurano nel presente elenco e subordinatamente alle pertinenti limitazioni elencate al paragrafo 16.
2. L'elenco di riserve di cui al paragrafo 16 si compone dei seguenti elementi:
 - a) la prima colonna indica il settore o il sottosettore per il quale la categoria dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti è liberalizzata; e
 - b) la seconda colonna descrive le limitazioni applicabili.
3. In aggiunta all'elenco di riserve di cui al presente elenco, l'Unione europea può adottare o mantenere in vigore misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche, alle prescrizioni o alle procedure in materia di licenze che non costituiscano una limitazione ai sensi dell'articolo 8.26. Tali misure, che prescrivono di ottenere una licenza, conseguire il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati o superare esami specifici, come gli esami di lingua, anche se non figurano nel presente elenco si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti del Giappone.
4. L'Unione europea non assume impegni nei confronti dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti nell'ambito delle attività economiche che non figurano nell'elenco.
5. Gli impegni riguardanti i prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti non si applicano ai casi in cui la finalità o la conseguenza della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque di condizionarne l'esito.
6. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro dell'Unione europea o nella regione in cui il servizio deve essere prestato, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.
7. Il presente elenco si applica solo ai territori in cui si applica il TFUE in conformità dell'articolo 1.3, paragrafo 1, lettera a), ed è pertinente solo nel contesto delle relazioni commerciali che intercorrono tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Giappone. Esso lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dal diritto dell'Unione europea.
8. Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di concedere il trattamento nazionale non comporta la prescrizione di estendere alle persone fisiche o giuridiche del Giappone il trattamento accordato in uno Stato membro, a norma del TFUE, o a qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato compresa la loro attuazione negli Stati membri, a:
 - i) persone fisiche o residenti di uno Stato membro o
 - ii) persone giuridiche costituite o organizzate conformemente al diritto di un altro Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro.

Tale trattamento è concesso alle persone giuridiche costituite o organizzate conformemente alla legislazione di uno Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro, comprese quelle che sono di proprietà o controllate da persone fisiche o giuridiche del Giappone.

9. Nell'elenco in appresso vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Repubblica ceca

DE Germania

DK Danimarca
EE Estonia
EL Grecia
ES Spagna
FI Finlandia
FR Francia
HR Croazia
HU Ungheria
IE Irlanda
IT Italia
LT Lituania
LU Lussemburgo
LV Lettonia
MT Malta
NL Paesi Bassi
PL Polonia
PT Portogallo
RO Romania
SE Svezia
SI Slovenia
SK Repubblica slovacca
UK Regno Unito
PSC Prestatori di servizi contrattuali
PI Professionisti indipendenti

Prestatori di servizi contrattuali

10. Fatti salvi le condizioni di cui al paragrafo 12 e l'elenco di riserve di cui al paragrafo 16, l'Unione europea assume impegni in conformità dell'articolo 8.26 per quanto riguarda la categoria dei prestatori di servizi contrattuali nei seguenti settori o sottosettori:

- a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero ⁽¹⁾;
- b) servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili;
- c) servizi di consulenza fiscale;
- d) servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici;
- e) servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria;
- f) servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici;
- g) servizi veterinari;
- h) servizi ostetrici;
- i) servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico;
- j) servizi informatici e affini;
- k) servizi di ricerca e sviluppo;
- l) servizi pubblicitari;
- m) servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione;
- n) servizi di consulenza gestionale;

⁽¹⁾ Al presente elenco si applica una riserva per i servizi giuridici di cui all'allegato 8-B, allegati I e II, in cui uno Stato membro indichi il «diritto interno» come comprendente il «diritto dell'Unione europea e dei suoi Stati membri».

- o) servizi correlati alla consulenza gestionale;
- p) servizi tecnici di prova e analisi;
- q) servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica;
- r) attività estrattive;
- s) manutenzione e riparazione di navi;
- t) manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario;
- u) manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale;
- v) manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti;
- w) manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa;
- x) servizi di traduzione e interpretazione;
- y) servizi di telecomunicazione;
- z) servizi postali e di corriere;
- aa) servizi edili e servizi di ingegneria correlati;
- bb) servizi di ricognizione sul campo;
- cc) servizi di istruzione superiore;
- dd) servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura;
- ee) servizi ambientali;
- ff) servizi di consulenza relativi ai servizi assicurativi e connessi;
- gg) altri servizi di consulenza relativi ai servizi finanziari;
- hh) servizi di consulenza relativi ai trasporti;
- ii) servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici;
- jj) servizi delle guide turistiche; e
- kk) servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.

11. I prestatori di servizi contrattuali sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni:

- a) le persone fisiche prestano un servizio su base temporanea in qualità di dipendenti di una persona giuridica che ha ottenuto un contratto di servizio per un periodo non superiore a 12 mesi;
- b) le persone fisiche che entrano nell'Unione europea hanno offerto tali servizi in qualità di dipendenti della persona giuridica che presta i servizi almeno durante l'anno immediatamente precedente la data di presentazione di una domanda di ingresso nell'Unione europea e possiedono, alla data di presentazione di una domanda di ingresso nell'Unione europea, almeno tre anni di esperienza professionale ⁽¹⁾ nel settore di attività oggetto del contratto;
- c) le persone fisiche che entrano nell'Unione europea possiedono:
 - i) un titolo universitario o una qualifica che dimostri il possesso di conoscenze di livello equivalente; ⁽²⁾ e
 - ii) le qualifiche professionali eventualmente prescritte per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle prescrizioni di legge dello Stato membro dell'Unione europea in cui il servizio è prestato;
- d) per la prestazione di servizi sul territorio dell'Unione europea la persona fisica non percepisce altra retribuzione oltre a quella corrisposta dalla persona giuridica che impiega la persona fisica;
- e) l'accesso accordato si riferisce unicamente all'attività di servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di esercitare sulla base del titolo professionale conseguito nello Stato membro dell'Unione europea in cui il servizio è prestato; e
- f) il numero delle persone oggetto del contratto di servizio non supera quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente prescritto dalle disposizioni legislative e regolamentari o da altre prescrizioni di legge dello Stato membro dell'Unione europea in cui il servizio è prestato.

⁽¹⁾ L'esperienza professionale deve essere stata acquisita dopo aver raggiunto la maggiore età.

⁽²⁾ Qualora il titolo o la qualifica non siano stati conseguiti nello Stato membro dell'Unione europea in cui il servizio è prestato, tale Stato membro dell'Unione europea può valutare se siano equivalenti a un titolo universitario prescritto nel proprio territorio.

12. La durata del soggiorno permessa dei prestatori di servizi contrattuali è limitata ad un periodo complessivo non superiore a 12 mesi, con possibili proroghe a discrezione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, nell'arco di un periodo di 24 mesi o per la durata del contratto, se inferiore.

Professionisti indipendenti

13. Fatti salvi le condizioni di cui al paragrafo 15 e l'elenco di riserve di cui al paragrafo 17, l'Unione europea assume impegni in conformità dell'articolo 8.26 per quanto riguarda la categoria dei professionisti indipendenti nei seguenti settori o sottosettori:
- a) servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero ⁽¹⁾;
 - b) servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici;
 - c) servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria;
 - d) servizi informatici e affini;
 - e) servizi di ricerca e sviluppo;
 - f) servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione;
 - g) servizi di consulenza gestionale;
 - h) servizi correlati alla consulenza gestionale;
 - i) attività estrattive;
 - j) servizi di traduzione e interpretazione;
 - k) servizi di telecomunicazione;
 - l) servizi postali e di corriere;
 - m) servizi di istruzione superiore;
 - n) servizi di consulenza relativi ai servizi assicurativi;
 - o) altri servizi di consulenza relativi ai servizi finanziari;
 - p) servizi di consulenza relativi ai trasporti; e
 - q) servizi di consulenza relativi alle attività manifatturiere.
14. I professionisti indipendenti sono tenuti a rispettare le seguenti condizioni:
- a) le persone fisiche prestano un servizio su base temporanea in qualità di lavoratori autonomi stabiliti in Giappone e hanno ottenuto un contratto di servizio per un periodo non superiore a 12 mesi;
 - b) le persone fisiche che entrano nell'Unione europea possiedono, alla data di presentazione di una domanda di ingresso nell'Unione europea, almeno sei anni di esperienza professionale nel settore di attività oggetto del contratto;
 - c) le persone fisiche che entrano nell'Unione europea possiedono:
 - i) un titolo universitario o una qualifica che dimostri il possesso di conoscenze di livello equivalente ⁽²⁾; e
 - ii) le qualifiche professionali eventualmente prescritte per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o di altre prescrizioni di legge dello Stato membro dell'Unione europea in cui il servizio è prestato; e
 - d) l'accesso accordato si riferisce unicamente all'attività di servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di esercitare sulla base del titolo professionale conseguito nello Stato membro dell'Unione europea in cui il servizio è prestato;
15. La durata del soggiorno permessa dei professionisti indipendenti è limitata ad un periodo complessivo non superiore a 12 mesi, con possibili proroghe a discrezione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, nell'arco di un periodo di 24 mesi o per la durata del contratto, se inferiore.

⁽¹⁾ Al presente elenco si applica una riserva per i servizi giuridici di cui all'allegato 8-B, allegati I e II, in cui uno Stato membro indichi il «diritto interno» come comprendente il «diritto dell'Unione europea e dei suoi Stati membri».

⁽²⁾ Qualora il titolo o la qualifica non siano stati conseguiti nello Stato membro dell'Unione europea in cui il servizio è prestato, tale Stato membro dell'Unione europea può valutare se siano equivalenti a un titolo universitario prescritto nel proprio territorio.

16. L'Unione europea elenca le seguenti riserve di cui al paragrafo 1:

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
UE – Tutti i settori	<p>Durata del soggiorno</p> <p>AT, UK: il soggiorno massimo per i PSC e i PI è limitato a un periodo complessivo non superiore a sei mesi nell'arco di un periodo di 12 mesi o per la durata del contratto, se inferiore.</p> <p>BE, CZ, MT, PT: il soggiorno massimo per i PSC e i PI è limitato a un periodo non superiore a 12 mesi consecutivi o per la durata del contratto, se inferiore.</p> <p>CY, LT: il soggiorno massimo per i PSC e i PI è limitato a un periodo di sei mesi, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo di sei mesi, o per la durata del contratto, se inferiore.</p>
<p>Servizi di consulenza legale nel contesto del diritto internazionale pubblico e del diritto straniero (parte di CPC 861)</p>	<p><u>PSC:</u> AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE, UK: nessuna. BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.</p> <p><u>PI:</u> AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE, UK: nessuna. BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.</p>
<p>Servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili (CPC 86212 diversi dai «servizi di revisione dei conti», 86213, 86219 e 86220)</p>	<p><u>PSC:</u> AT, BE, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna. BG, CY, CZ, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p><u>PI:</u> UE: nessun impegno specifico.</p>
<p>Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) ⁽¹⁾</p>	<p><u>PSC:</u> AT, BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SE, SI, UK: nessuna. BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>PT: nessun impegno specifico.</p> <p><u>PI:</u> UE: nessun impegno specifico.</p>
<p>Servizi di architettura e servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e 8674)</p>	<p><u>PSC:</u> AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica. BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna. BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p>

⁽¹⁾ I servizi di consulenza fiscale non comprendono i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale, che rientrano fra i servizi di consulenza legale nel contesto del diritto internazionale pubblico e del diritto straniero.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p><u>PI:</u> AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica. BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna. FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.</p>
<p>Servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e 8673)</p>	<p><u>PSC:</u> AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica. BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna. BG, CZ, DE, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. HU: verifica della necessità economica.</p> <p><u>PI:</u> AT: solo servizi di pianificazione, per i quali: verifica della necessità economica. BE, BG, CZ, DK, ES, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna. FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. HU: verifica della necessità economica.</p>
<p>Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di 85201)</p>	<p><u>PSC:</u> AT: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi psicologici e dentistici, per i quali: verifica della necessità economica. BE, BG, EL, FI, HR, HU, LT, LV, SK, UK: nessun impegno specifico. CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica. FR: verifica della necessità economica, eccetto per i servizi psicologici, per i quali: nessun impegno specifico. SE: nessuna.</p> <p><u>PI:</u> UE: nessun impegno specifico.</p>
<p>Servizi veterinari (CPC 932)</p>	<p><u>PSC:</u> AT, BE, BG, HR, HU, LV, SK, UK: nessun impegno specifico. CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica. SE: nessuna.</p> <p><u>PI:</u> UE: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)	<p><u>PSC:</u> AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica. BE, BG, FI, HR, HU, SK, UK: nessun impegno specifico. SE: nessuna.</p> <p><u>PI:</u> UE: nessun impegno specifico.</p>
Servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	<p><u>PSC:</u> AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI: verifica della necessità economica. BE, BG, FI, HR, HU, SK, UK: nessun impegno specifico. SE: nessuna.</p> <p><u>PI:</u> UE: nessun impegno specifico.</p>
Servizi informatici e affini (CPC 84)	<p><u>PSC:</u> AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna. DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specializzate pertinenti ai servizi prestati.</p> <p><u>PI:</u> AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna. FI: nessuna, eccetto: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specializzate pertinenti ai servizi prestati. HR: nessun impegno specifico.</p>
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici ⁽¹⁾ , e 853)	<p><u>PSC:</u> UE, eccetto in CZ, DK, SK: nessuna. UE, eccetto in NL, SE: è prescritta una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto ⁽²⁾. CZ, DK, SK: verifica della necessità economica.</p> <p><u>PI:</u> UE, eccetto in BE, CZ, DK, IT, SK: nessuna. UE, eccetto in NL, SE: è prescritta una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto ⁽³⁾. BE, CZ, DK, IT, SK: verifica della necessità economica.</p>

⁽¹⁾ Parte di CPC 85201, che rientra nei servizi medici e dentistici.

⁽²⁾ Per tutti gli Stati membri dell'Unione europea, eccetto UK e DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

⁽³⁾ Per tutti gli Stati membri dell'Unione europea, eccetto UK e DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi pubblicitari (CPC 871)	<p><u>PSC:</u> AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna.</p> <p><u>PI:</u> UE: nessun impegno specifico, eccetto NL NL: nessuna.</p>
Servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione (CPC 864)	<p><u>PSC:</u> AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HR, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica. BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SE, UK: nessuna. HU, LT: verifica della necessità economica, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico. PT: nessuna, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p><u>PI:</u> AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EL, ES, FI, HR, IT, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica. DE, EE, FR, IE, LU, NL, PL, SE, UK: nessuna. HU, LT: verifica della necessità economica, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico. PT: nessuna, eccetto per i sondaggi d'opinione (CPC 86402), per i quali: nessun impegno specifico.</p>
Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	<p><u>PSC:</u> AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna. DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p><u>PI:</u> AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna.</p>
Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	<p><u>PSC:</u> AT, BG, CY, CZ, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna. DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. HU: verifica della necessità economica eccetto per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno specifico.</p> <p><u>PI:</u> AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna. HU: verifica della necessità economica eccetto per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	<p><u>PSC:</u> AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SE, SI, UK: nessuna. DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. <u>PI:</u> UE: nessun impegno specifico, eccetto NL NL: nessuna.</p>
Servizi di consulenza in campo tecnico e scientifico (CPC 8675)	<p><u>PSC:</u> AT, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SE, SI, UK: nessuna. DE: nessun impegno specifico per i geometri pubblici. Altrimenti, verifica della necessità economica. FR: nessuna, eccetto per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario, per le quali: nessun impegno specifico. <u>PI:</u> UE: nessun impegno specifico, eccetto NL NL: nessuna.</p>
Attività estrattive (CPC 883, solo servizi di consulenza)	<p><u>PSC:</u> AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna. DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. <u>PI:</u> AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica. DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI, UK: nessuna.</p>
Manutenzione e riparazione di navi (parte di CPC 8868)	<p><u>PSC:</u> AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna. <u>PI:</u> UE: nessun impegno specifico, eccetto NL NL: nessuna.</p>
Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	<p><u>PSC:</u> AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna. <u>PI:</u> UE: nessun impegno specifico, eccetto NL NL: nessuna.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, 6122, parte di 8867 e parte di 8868)	<p><u>PSC</u>: AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna.</p> <p><u>PI</u>: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL NL: nessuna.</p>
Manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti (parte di CPC 8868)	<p><u>PSC</u>: AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna.</p> <p><u>PI</u>: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL NL: nessuna.</p>
Manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa ⁽¹⁾ . (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 e 8866)	<p><u>PSC</u>: AT, BG, CY, CZ, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna.</p> <p>FI: nessun impegno specifico, eccetto nel quadro di un contratto di post-vendita o post-locazione, per il quale: la durata del soggiorno è limitata a sei mesi; per la manutenzione e la riparazione di beni personali e per la casa (CPC 633): verifica della necessità economica.</p> <p><u>PI</u>: UE: nessun impegno specifico, eccetto NL NL: nessuna.</p>
Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905 escluse le attività ufficiali e certificate)	<p><u>PSC</u>: AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna.</p> <p><u>PI</u>: AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. CY, DE, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna. HR: nessun impegno specifico.</p>
Servizi di telecomunicazione (CPC 7544, solo servizi di consulenza)	<p><u>PSC</u>: AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna.</p> <p>DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p>

⁽¹⁾ I servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), rientrano fra i servizi informatici.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p><u>PI:</u> AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna.</p>
Servizi postali e di corriere (CPC 751, solo servizi di consulenza)	<p><u>PSC:</u> AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna. DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. <u>PI:</u> AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, FI, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna.</p>
Servizi edilizi e servizi di ingegneria correlati (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518. BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 51641, 51643, 51644, 5165 e 17)	<p><u>PSC:</u> UE: nessun impegno specifico, eccetto in BE, CZ, DK, ES, FR, NL e SE. BE, DK, ES, NL, SE: nessuna. CZ: verifica della necessità economica. FR: nessun impegno specifico, eccetto per i tecnici, per i quali: il permesso di lavoro è rilasciato per un periodo non superiore a sei mesi. È prescritto il superamento della verifica della necessità economica. <u>PI:</u> UE: nessun impegno specifico, eccetto NL NL: nessuna.</p>
Servizi di ricognizione sul campo (CPC 5111)	<p><u>PSC:</u> AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna. DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. <u>PI:</u> UE: nessun impegno specifico.</p>
Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	<p><u>PSC:</u> UE, eccetto in LU, SE: nessun impegno specifico. LU: nessun impegno specifico, eccetto per i docenti universitari, per i quali: nessuna. SE: nessuna, eccetto per i prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e fondi privati con un sostegno statale sotto qualunque forma, per i quali: nessun impegno specifico. <u>PI:</u> UE, eccetto in SE: nessun impegno specifico. SE: nessuna, eccetto per i prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e fondi privati con un sostegno statale sotto qualunque forma, per i quali: nessun impegno specifico.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 881, solo servizi di consulenza)	<p><u>PSC:</u> UE, eccetto in BE, DE, DK, ES, FI, HR e SE: nessun impegno specifico. BE, DE, ES, HR, SE: nessuna. DK: verifica della necessità economica. FI: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi di consulenza connessi alla silvicoltura, per i quali: nessuna. <u>PI:</u> UE: nessun impegno specifico.</p>
Servizi ambientali (CPC 9401, 9402, 9403, 9404, parte di 94060, 9405, parte di 9406 e 9409)	<p><u>PSC:</u> AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna. <u>PI:</u> UE: nessun impegno specifico.</p>
Servizi assicurativi e connessi (solo servizi di consulenza)	<p><u>PSC:</u> AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna. DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC. HU: nessun impegno specifico. <u>PI:</u> AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica. DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI, UK: nessuna. HU: nessun impegno specifico.</p>
Altri servizi finanziari (solo servizi di consulenza)	<p><u>PSC:</u> AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, DE, ES, EE, EL, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna. DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni dei PSC non superiori a tre mesi. HU: nessun impegno specifico. <u>PI:</u> AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica. DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI, UK: nessuna. HU: nessun impegno specifico.</p>
Trasporti (CPC 71, 72, 73 e 74, solo servizi di consulenza)	<p><u>PSC:</u> AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. BE: nessun impegno specifico. DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna. DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p>

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p><u>PI</u>:</p> <p>AT, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>BE: nessun impegno specifico.</p> <p>CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI, UK: nessuna.</p> <p>PL: verifica della necessità economica, eccetto per il trasporto aereo, per il quale: nessuna.</p>
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori ⁽¹⁾) (CPC 7471)	<p><u>PSC</u>:</p> <p>AT, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PL, SE, SI, UK: nessuna.</p> <p>BE, IE: nessun impegno specifico, eccetto per gli accompagnatori, per i quali: nessuna.</p> <p>BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p><u>PI</u>:</p> <p>UE: nessun impegno specifico.</p>
Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	<p><u>PSC</u>:</p> <p>AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>ES, HR, LT, PL, PT: nessun impegno specifico.</p> <p>NL, SE, UK: nessuna.</p> <p><u>PI</u>:</p> <p>UE: nessun impegno specifico.</p>
Attività manifatturiere (CPC 884 e 885, solo servizi di consulenza)	<p><u>PSC</u>:</p> <p>AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: nessuna.</p> <p>DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni fino a tre mesi dei PSC.</p> <p><u>PI</u>:</p> <p>AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI, UK: nessuna.</p>

Elenco del Giappone

Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti

- I prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti dell'Unione europea sono autorizzati, durante il loro soggiorno temporaneo in Giappone, a svolgere attività commerciali consistenti nella prestazione di servizi che corrispondono a:
 - attività che richiedono tecnologie o conoscenze ad un livello avanzato pertinenti alle scienze naturali, comprese le scienze fisiche e l'ingegneria, o alle scienze umane, comprese giurisprudenza, economia, gestione d'impresa e contabilità, o attività che richiedono idee e sensibilità culturali di un paese diverso dal Giappone, riconosciute a titolo dello status di residenza di «ingegnere/specializzato in scienze umane/servizi internazionali» previsto dalla legge sul controllo dell'immigrazione e sul riconoscimento dei rifugiati (ordinanza governativa n. 319 del 1951).
 - attività di ricerca, orientamento della ricerca o istruzione presso un'università del Giappone, un istituto di istruzione equivalente in Giappone, o un college of technology del Giappone, riconosciute a titolo dello status di residenza di «professore» previsto dalla legge sul controllo dell'immigrazione e sul riconoscimento dei rifugiati;

⁽¹⁾ Prestatori di servizi la cui funzione consiste nell'accompagnamento di un gruppo di almeno 10 persone fisiche, senza fungere da guide in località specifiche.

- c) servizi giuridici prestati dalle seguenti persone, che devono essere qualificate come indicato nelle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone:
 - i) un avvocato qualificato come «Bengoshi»;
 - ii) un consulente in materia di brevetti qualificato come «Benrishi»;
 - iii) un agente marittimo qualificato come «Kaijidairishi»;
 - iv) un procuratore legale qualificato come «Shiho-Shoshi»;
 - v) un procuratore amministrativo qualificato come «Gyosei-Shoshi»;
 - vi) un consulente certificato in materia di lavoro e assicurazione sociale, qualificato come «Shakai-Hoken-Romushi»; oppure
 - vii) un geometra qualificato come «Tochi-Kaoku-Chosashi»;
 - d) servizi di consulenza legale in relazione al diritto vigente nella giurisdizione in cui il prestatore del servizio è un avvocato abilitato, qualificato come «Gaikokuho-Jimu-Bengoshi» a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone;
 - e) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili prestati da un revisore qualificato come «Koninkaikeishi» a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone; oppure
 - f) servizi fiscali prestati da un revisore fiscale qualificato come «Zeirishi» a norma delle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone.
- 2. Per «attività che richiedono tecnologie o conoscenze ad un livello avanzato pertinenti alle scienze naturali o umane» di cui al paragrafo 1, lettera a), si intendono le attività che la persona fisica può non essere in grado di svolgere senza l'applicazione di tecnologie o di conoscenze specialistiche in materia di scienze naturali o umane acquisite da tale persona, in linea di principio, grazie a studi universitari (laurea di primo livello, diploma universitario conseguito in uno junior college o titoli equivalenti) o di istruzione superiore.
 - 3. Le limitazioni delle attività commerciali di cui al paragrafo 1 sono indicate nell'appendice IV.
 - 4. La durata del soggiorno permessa in Giappone per i prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti dell'Unione europea è al massimo di cinque anni.

Coniuge e figli al seguito

- 5. L'ingresso e il soggiorno temporaneo in Giappone è concesso al coniuge e ai figli al seguito di una persona fisica dell'Unione europea che ha ottenuto un permesso di ingresso e di soggiorno temporaneo in Giappone a norma dei paragrafi da 1 a 4, in linea di principio per il periodo corrispondente al periodo di soggiorno temporaneo in Giappone concesso a tale persona fisica, purché quest'ultima provveda al loro mantenimento e il coniuge e i figli in questione svolgano quotidianamente attività riconosciute a titolo dello status di residenza di «persona a carico» previsto dalla legge sul controllo dell'immigrazione e sul riconoscimento dei rifugiati.
 - 6. Un coniuge cui sono stati concessi l'ingresso e il soggiorno temporaneo in Giappone a norma del paragrafo 5 può, su richiesta, far modificare il proprio status di residenza nello status in virtù del quale è autorizzato a lavorare, fatta salva l'approvazione delle autorità competenti del Giappone in conformità della legge sul controllo dell'immigrazione e sul riconoscimento dei rifugiati.
 - 7. Ai fini del presente elenco, per «coniuge» o «figli» si intendono il coniuge o i figli riconosciuti come tali conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Giappone.
-

APPENDICE IV

LIMITAZIONI DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI DEI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E DEI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI IN GIAPPONE ⁽¹⁾

Settore o sottosettore	Limitazioni
Servizi giuridici, di cui al paragrafo 1, lettera c), dell'allegato IV, Elenco del Giappone. (CPC 861**)	nessuna
Servizi di consulenza legale, di cui al paragrafo 1, lettera d), dell'allegato IV, Elenco del Giappone. (CPC 861**)	nessuna
Servizi di contabilità, di revisione dei conti e di tenuta dei libri contabili, di cui al paragrafo 1, lettera e), dell'allegato IV, Elenco del Giappone. (CPC 862**)	nessuna
Servizi fiscali, di cui al paragrafo 1, lettera f), dell'allegato IV, Elenco del Giappone. (CPC 863**)	nessuna
Servizi di architettura (CPC 8671)	nessuna
Servizi di ingegneria (CPC 8672)	nessuna
Servizi integrati di ingegneria (CPC 8673)	nessuna
Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8674)	nessuna
Servizi informatici e affini (CPC 84)	nessuna
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale relativi alle scienze naturali e all'ingegneria (CPC 8510)	nessuna
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale relativi alle scienze sociali e umanistiche (CPC 8520)	nessuna
Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo sperimentale (CPC 8530)	nessuna
Servizi di vendita o locazione di spazi o tempi pubblicitari (CPC 8711)	nessuna
Servizi di pianificazione, creazione e collocamento di materiale pubblicitario (CPC 8712)	nessuna

⁽¹⁾ I caratteri indicati in relazione ai singoli settori o sottosettori e i numeri tra parentesi si riferiscono all'elenco di classificazione dei settori dei servizi (documento OMC MTN.GNS/W/120 del 10 luglio 1991) e alla CPC. Tali suddivisioni alfabetiche e numerali i sono indicate per migliorare la chiarezza della descrizione degli impegni specifici, ma non possono essere interpretate come facenti parte degli impegni specifici. L'utilizzo di «**» posti accanto ai singoli codici CPC indica che l'impegno specifico riferito a tale codice non si estende all'intera gamma dei servizi contemplati dal codice in questione. Tale elenco di settori o sottosettori si basa sulle categorie degli status di residenza a norma della legge sul controllo dell'immigrazione e sul riconoscimento dei rifugiati del Giappone (ordinanza governativa n. 319 del 1951).

Settore o sottosettore	Limitazioni
Altri servizi pubblicitari (CPC 8719)	nessuna
Ricerche di mercato e sondaggi d'opinione (CPC 8640)	nessuna
Servizi di consulenza gestionale (CPC 8650)	nessuna
Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 8660)	nessuna
Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	nessuna
Servizi di consulenza in campo tecnico e scientifico connessi all'ingegneria (CPC 8675)	nessuna
Manutenzione e riparazione di attrezzature (esclusi navi, aeromobili e altri mezzi di trasporto) (CPC 633, 8861-8866)	nessuna
Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni (CPC 87909**)	nessuna
Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	nessuna
Servizi di design specializzato (CPC 87907)	nessuna
Servizi di trasmissione radiotelevisiva (CPC 7524**)	Si precisa che non sono comprese le attività riconosciute a titolo dello status di residenza di «animatore».
Lavori generali di costruzione per l'edilizia (CPC 512)	nessuna
Lavori generali di costruzione per l'ingegneria civile (CPC 513)	nessuna
Lavori di installazione e montaggio (CPC 514, 516)	nessuna
Lavori di completamento e finitura di edifici (CPC 517)	nessuna
Altri servizi di costruzione e servizi correlati — Lavori di pre-edificazione nei cantieri (CPC 511) — Lavori di costruzione speciali per il settore commerciale (CPC 515) — Servizi di noleggio di apparecchiature per la costruzione o la demolizione di edifici o per opere d'ingegneria civile, con operatore (CPC 518)	nessuna

Settore o sottosettore	Limitazioni
Servizi di istruzione degli adulti (CPC 924**)	Limitato all'insegnamento delle lingue nelle imprese private
Altri servizi di istruzione (CPC 929**)	Limitato all'insegnamento delle lingue nelle imprese private
Servizi fognari (CPC 9401)	nessuna
Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402)	nessuna
Servizi di depurazione dei gas di scarico (CPC 9404)	nessuna
Servizi di abbattimento del rumore (CPC 9405)	nessuna
Servizi di tutela della natura e del paesaggio (CPC 9406)	nessuna
Altri servizi di tutela ambientale (CPC 9409)	nessuna
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471)	nessuna
Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	nessuna

ALLEGATO 8-C

INTESA SULLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE FISICHE PER MOTIVI PROFESSIONALI

Impegni procedurali connessi all'ingresso e al soggiorno temporaneo

1. Le parti dovrebbero garantire che il trattamento delle domande di ingresso e soggiorno temporaneo a norma dei rispettivi impegni di cui al presente accordo sia conforme alle buone prassi amministrative. A tal fine:
 - a) le parti garantiscono che i diritti applicati dalle autorità competenti per il trattamento delle domande in materia di ingresso e soggiorno temporaneo non pregiudicano indebitamente né ritardano gli scambi di merci o servizi oppure lo stabilimento o l'esercizio di un'attività in virtù del presente accordo;
 - b) a discrezione delle autorità competenti, la documentazione prescritta che il richiedente è tenuto a presentare per le domande di concessione di ingresso e soggiorno temporaneo dei visitatori di breve durata per motivi professionali dovrebbe essere proporzionata alle finalità per le quali è richiesta;
 - c) le domande complete relative alla concessione di ingresso e soggiorno temporaneo sono trattate il più rapidamente possibile;
 - d) le autorità competenti di una parte si adoperano per fornire, senza indebito ritardo, informazioni in risposta ad ogni ragionevole quesito formulato da un richiedente in merito allo stato di una domanda;
 - e) se le autorità competenti di una parte richiedono informazioni supplementari al richiedente, al fine di trattare la domanda, esse si impegnano a notificare, senza indebito ritardo, al richiedente le informazioni supplementari richieste;
 - f) le autorità competenti di una parte informano tempestivamente il richiedente in merito all'esito della domanda, dopo l'adozione di una decisione; se la domanda è approvata, le autorità competenti di una parte informano il richiedente in merito al periodo di soggiorno e ad altri termini e condizioni pertinenti; se la domanda è respinta, le autorità competenti di una parte, su richiesta o di propria iniziativa, mettono a disposizione del richiedente informazioni riguardanti le procedure di riesame o ricorso disponibili; e
 - g) le parti si impegnano ad accettare e trattare le domande presentate in formato elettronico.

Ulteriori impegni procedurali che si applicano al personale trasferito all'interno di una società e ai familiari ⁽¹⁾

2. Le autorità competenti dell'Unione europea adottano una decisione sulla domanda di ingresso e soggiorno temporaneo di personale trasferito all'interno di una società, o di rinnovo della stessa, e notificano tale decisione per iscritto al richiedente, secondo le procedure di notifica previste dalle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari non appena possibile, ma non oltre 90 giorni dalla data in cui la domanda completa è stata presentata.
3. Nella misura del possibile, le autorità competenti del Giappone adottano una decisione in merito alla domanda relativa a un visto d'ingresso di personale trasferito all'interno di una società o a un'estensione del permesso del medesimo e notificano per iscritto la decisione al richiedente, entro un periodo di tempo non superiore a 90 giorni dalla presentazione di una domanda completa o, se del caso, dalla presentazione di una domanda completa relativa all'ingresso e al soggiorno temporaneo che precede la domanda di visto d'ingresso, come definita al paragrafo 4. Laddove non sia possibile adottare una decisione entro 90 giorni, le autorità competenti del Giappone si impegnano ad adottarla successivamente, entro un periodo di tempo ragionevole.
4. Ai fini del presente allegato, per «domanda relativa all'ingresso e al soggiorno temporaneo che precede la domanda di visto d'ingresso» si intende una domanda presentata per un certificato di eleggibilità. Il periodo compreso tra la data in cui viene rilasciato il certificato di eleggibilità e la data della domanda presentata dal richiedente per un visto d'ingresso non è compreso nel periodo di 90 giorni precedentemente indicato.
5. Laddove le informazioni o la documentazione fornite a sostegno della domanda siano incomplete, le autorità competenti si impegnano a comunicare al richiedente, entro un periodo di tempo ragionevole, quali informazioni aggiuntive siano prescritte e stabiliscono un termine ragionevole per provvedervi. Il periodo di cui ai paragrafi 2 e 3 è sospeso fino a quando le autorità competenti non abbiano ricevuto le informazioni aggiuntive prescritte.

⁽¹⁾ I paragrafi 2, 5 e 6 non si applicano agli Stati membri dell'Unione europea che non sono soggetti all'applicazione della direttiva (UE) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari (di seguito denominata, nel presente allegato, «direttiva ICT»).

6. L'Unione europea:

- a) estende ai familiari di un cittadino giapponese che sia trasferito all'interno di una società nell'Unione europea i diritti concessi ai familiari del personale trasferito all'interno di una società a norma dell'articolo 19 della direttiva ICT; e
- b) concede a un cittadino giapponese, che sia trasferito all'interno di una società nell'Unione europea un diritto di mobilità nell'ambito dell'Unione europea in conformità della direttiva ICT.

Cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione

7. Le parti riconoscono che la maggiore circolazione di persone fisiche risultante dai paragrafi da 1 a 6 richiede la piena cooperazione in materia di rimpatrio e riammissione delle persone fisiche che soggiornano in una parte in violazione delle sue norme in materia di ingresso e soggiorno temporaneo.
-

ALLEGATO 10

APPALTI PUBBLICI

PARTE 1

Pertinenti disposizioni dell'AAP di cui all'articolo 10.2

Articolo I (Definizioni)

Articolo II (Ambito di applicazione)

Articolo III (Sicurezza ed eccezioni generali)

Articolo IV (Principi generali)

Articolo VI (Informazioni sul sistema degli appalti)

Articolo VII (Avvisi)

Articolo VIII (Condizioni di partecipazione)

Articolo IX (Qualificazione dei fornitori)

Articolo X (Specifiche tecniche e documentazione di gara)

Articolo XI (Termini)

Articolo XII (Trattative)

Articolo XIII (Procedure di gara a trattativa privata)

Articolo XIV (Aste elettroniche)

Articolo XV (Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti)

Articolo XVI (Trasparenza delle informazioni sugli appalti), paragrafi da 1 a 3

Articolo XVII (Diffusione delle informazioni)

Articolo XVIII (Procedure nazionali di ricorso)

PARTE 2

Ambito di applicazione

SEZIONE A

Unione europea

In conformità agli articoli 10.2 e 10.3, il capo 10 si applica, oltre che agli appalti disciplinati dagli allegati relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP, agli appalti disciplinati dalla presente sezione diversi dagli appalti degli enti di cui al paragrafo 2, che sono soggetti alle norme di cui alla nota b) di tale paragrafo.

Salvo diversa disposizione della presente sezione, le note degli allegati da 1 a 7 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP si applicano anche agli appalti disciplinati dalla presente sezione.

1. Autorità governative centrali

Appalti di beni e servizi di cui agli allegati da 4 a 6 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP e ai paragrafi 4 e 5 della presente sezione, dei seguenti soggetti dell'amministrazione centrale degli Stati membri dell'Unione europea:

- 1) Ufficio nazionale «Sicurezza antincendio e protezione civile» (Bulgaria)
- 2) Agence pour la garantie du droit des mineurs (Francia)
- 3) École du Louvre (Francia)
- 4) Agence française de lutte contre le dopage (Francia)
- 5) Autorité de sûreté nucléaire (Francia)
- 6) Commission d'accès aux documents administratifs (Francia)
- 7) Commission nationale du débat public (Francia)
- 8) Commission des Participations et des transferts (Francia)
- 9) Commission de la sécurité des consommateurs (Francia)

- 10) Commission des sondages (Francia)
 - 11) Conseil supérieur de l'audiovisuel (Francia)
 - 12) Ministère d'État (Lussemburgo)
 - 13) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (Slovacchia)
- in relazione agli appalti di valore pari o superiore alle seguenti soglie:
- i) 130 000 DSP per gli appalti di beni e servizi;
 - ii) 5 000 000 DSP per gli appalti di servizi di costruzione (CPC 51).

2. Autorità dell'amministrazione regionale e locale

Unità amministrative locali secondo la definizione di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS), con una popolazione compresa tra 200 000 e 499 999 abitanti.

Appalti di beni e servizi, di cui agli allegati 4 e 5 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP e ai paragrafi 4 e 5 della presente sezione, indetti dai soggetti di cui alla frase precedente, di valore pari o superiore alle seguenti soglie:

- i) 200 000 DSP per gli appalti di beni e servizi;
- ii) 400 000 DSP per gli appalti dei beni e dei servizi elencati al paragrafo 4 della presente sezione.

Note del paragrafo 2:

- a) Il numero di abitanti di un'unità amministrativa locale è determinato mediante i dati trasmessi annualmente da ciascuno Stato membro alla Commissione europea a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1059/2003, pubblicati da Eurostat sul seguente sito web: <http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units>.
- b) L'impegno relativo agli appalti disciplinati dal presente paragrafo riguarda unicamente l'applicazione dei principi generali di cui all'articolo IV, paragrafi 1 e 2, dell'AAP, nonché l'applicazione delle disposizioni concernenti l'accesso alle procedure nazionali di ricorso di cui all'articolo XVIII dell'AAP e degli articoli da 10.3 a 10.12.

3. Ospedali o università che costituiscono organismi di diritto pubblico

Appalti di beni e servizi di cui agli allegati da 4 a 6 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP e ai paragrafi 4 e 5 della presente sezione, indetti da organismi di diritto pubblico, quali definiti al paragrafo 2.a dell'allegato 2 relativo all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP, costituiti da ospedali o università, a condizione che il valore di tali appalti sia pari o superiore alle seguenti soglie:

- i) 200 000 DSP per gli appalti di beni e servizi;
- ii) 5 000 000 DSP per gli appalti di servizi di costruzione (CPC 51).

Gli organismi di diritto pubblico costituiti da ospedali o università e considerati soggetti contemplati sono descritti, per ciascuno Stato membro dell'Unione europea, individualmente o per categoria nel seguente elenco indicativo:

BELGIO

- Centre hospitalier de Mons
- Centre hospitalier de Tournai
- Centre hospitalier universitaire de Liège
- Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française
- Het Gemeenschapsonderwijs
- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande – Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Vlaamse Gemeenschap
- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française – Universitaire instellingen van publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap
- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel
- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem
- Universitair Ziekenhuis Gent
- Vlaamse Hogescholenraad
- Vlaamse interuniversitaire Raad

BULGARIA

- 1) Università statali, istituite ai sensi dell'articolo 13 della «Закона за висшето образование» (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995):
 - Аграрен университет – Пловдив (Università agricola – Plovdiv)
 - Великотърновски университет «Св. св. Кирил и Методий» (Università Santi Cirillo e Metodio di Veliko Tarnovo)
 - Висше военноморско училище «Н. Й. Вапцаров» – Варна (Accademia navale N. Y. Vaptsarov – Varna)
 - Висше строително училище «Любен Каравелов» – София (Scuola superiore di ingegneria civile «Lyuben Karavelov» – Sofia)
 - Висше транспортно училище «Тодор Каблешков» – София (Scuola superiore dei trasporti «Todor Kableshkov» – Sofia)
 - Икономически университет – Варна (Università di economia – Varna)
 - Лесотехнически университет – София (Università forestale – Sofia)
 - Медицински университет «Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов» – Варна (Università medica «Prof. D-r Paraskev Stoyanov» – Varna)
 - Медицински университет – Плевен (Università medica – Pleven)
 - Медицински университет – Пловдив (Università medica – Plovdiv)
 - Медицински университет – София (Università medica – Sofia)
 - Минно-геоложки университет «Св. Иван Рилски» – София (Università di scienze minerarie e geologiche «St. Ivan Rilski» – Sofia)
 - Национален военен университет «Васил Левски» – Велико Търново (Università militare nazionale «Vasil Levski» – Veliko Tarnovo)
 - Пловдивски университет «Паисий Хилендарски» (Università «Paisiy Hilendarski» di Plovdiv)
 - Русенски университет «Ангел Кънчев» (Università «Angel Kanchev» di Ruse)
 - Софийски университет «Св. Климент Охридски» (Università «St. Kliment Ohridski» di Sofia)
 - Специализирано висше училище по библиотекосзнание и информационни технологии – София (Scuola superiore specializzata in biblioteconomia e tecnologie dell'informazione – Sofia)
 - Технически университет – Варна (Università tecnica – Varna)
 - Технически университет – Габрово (Università tecnica – Gabrovo)
 - Технически университет – София (Università tecnica – Sofia)
 - Тракийски университет – Стара Загора (Università Trakia – Stara Zagora)
 - Университет «Проф. д-р Асен Златаров» – Бургас (Università «Prof. D-r Asen Zlatarov» – Burgas)
 - Университет за национално и световно стопанство – София (Università dell'economia nazionale e mondiale – Sofia)
 - Университет по архитектура, строителство и геодезия – София (Università di architettura, ingegneria civile e geodesia – Sofia)
 - Университет по хранителни технологии – Пловдив (Università delle tecnologie alimentari – Plovdiv)
 - Химико-технологичен и металургичен университет – София (Università di tecnologia chimica e metallurgia – Sofia)
 - Шуменски университет «Епископ Константин Преславски» (Università «Konstantin Preslavski» di Shumen)
 - Югозападен университет «Неофит Рилски» – Благоевград (Università sudoccidentale «Neofit Rilski» – Blagoevgrad)
- 2) Istituti medici statali o municipali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della «Закона за лечебните заведения» (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999).
- 3) Istituti medici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della «Закона за лечебните заведения» (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999):
 - Болница «Лозенец» (Ospedale «Lozenets»)
 - Лечебни заведения към Министерството на правосъдието (Istituti medici del ministero della Giustizia)
 - Лечебни заведения към Министерството на транспорта (Istituti medici del ministero dei Trasporti)

- 4) Persone giuridiche a carattere non commerciale, istituite per rispondere alle esigenze di interesse generale, che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca a norma della «Закон за юридическите лица с нестопанска цел» (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000), e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, punto 21, della «Закон за обществените поръчки» (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004).

REPUBBLICA CECA

Università e altri soggetti giuridici istituiti mediante legge speciale che, per la propria gestione e in conformità con la normativa di bilancio, utilizzano fondi del bilancio pubblico, fondi statali, contributi di istituzioni internazionali, fondi del bilancio delle autorità distrettuali o delle divisioni territoriali indipendenti, e che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca.

DANIMARCA

Categorie:

- 1) Andre forvaltningssubjekter (altri organismi amministrativi pubblici) che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca;
- 2) Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 af lov om universiteter (università, cfr. testo unico n. 1368, del 7 dicembre 2007, relativo alle università).

GERMANIA

Categorie:

Enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico, costituiti dallo Stato federale, dai Länder o da enti locali, che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca:

- 1) Autorità

— Wissenschaftliche Hochschulen – (università)

- 2) Istituti e fondazioni

Enti aventi carattere diverso da quello industriale e commerciale, soggetti al controllo dello Stato, che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca:

— Rechtsfähige Bundesanstalten – (istituzioni federali dotate di capacità giuridica)

— Wohlfahrtsstiftungen – (fondazioni di assistenza)

ESTONIA

- Eesti Kunstiakadeemia
- Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
- Eesti Maaülikool
- Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
- Tallinna Ülikool
- Tallinna Tehnikaülikool
- Tartu Ülikool

IRLANDA

Categorie:

- 1) ospedali e istituzioni pubbliche simili;
- 2) scuole e istituti di istruzione pubblici;
- 3) agenzie istituite per prestare servizi sanitari o di istruzione superiore o per svolgere attività di ricerca (ad esempio Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, ecc.);
- 4) altri organismi pubblici che rientrano nella definizione di organismo di diritto pubblico e che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca.

GRECIA

Categorie:

- 1) enti pubblici che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca;
- 2) persone giuridiche di diritto privato, di proprietà dello Stato o che sono regolarmente sovvenzionate, secondo le disposizioni applicabili, da risorse pubbliche almeno per il 50 % del loro bilancio annuale o il cui capitale sociale è per almeno il 51 % di proprietà dello Stato, che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca;
- 3) persone giuridiche di diritto privato che appartengono a persone giuridiche di diritto pubblico, a enti locali di qualsiasi livello, ad associazioni locali di comuni (aree amministrative locali) nonché ad imprese ed enti pubblici, o alle persone giuridiche di cui al paragrafo 2, o che sono regolarmente sovvenzionate da tali persone giuridiche per almeno il 50 % del loro bilancio annuale, conformemente alle disposizioni applicabili o al proprio statuto, oppure le persone giuridiche sopraindicate che possiedono almeno il 51 % del capitale sociale di dette persone giuridiche di diritto pubblico, e che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca.

SPAGNA

Categorie:

- 1) organismi ed enti di diritto pubblico soggetti alla «Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del sector público» (legislazione nazionale spagnola sugli appalti), a norma del suo articolo 3, diversi da quelli che fanno parte dell'Administración General del Estado (amministrazione generale dello Stato), dell'Administración de las Comunidades Autónomas (amministrazione delle regioni autonome) e delle Corporaciones Locales (enti locali), che prestano servizi sanitari o svolgono attività di ricerca;
- 2) Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social (enti di gestione e servizi comuni della sanità e della sicurezza sociale).

FRANCIA

Categorie:

- 1) Organismi pubblici nazionali
 - Écoles d'architecture
 - Groupements d'intérêt public, ad esempio: Agence EduFrance, ODIT France (observation, développement et ingénierie touristique), Agence nationale de lutte contre l'illettrisme
- 2) Organismi pubblici amministrativi a livello regionale, dipartimentale e locale
 - Établissements publics hospitaliers, ad esempio: l'Hôpital Départemental Dufresne-Sommeiller

CROAZIA

- 1) Istituti pubblici di istruzione superiore
- 2) Ospedali clinici
- 3) Centri clinico-ospedalieri
- 4) Cliniche
- 5) Biblioteca nazionale e universitaria
- 6) Ospedali generali
- 7) Policlinici
- 8) Ospedali specializzati
- 9) Centro di calcolo universitario

ITALIA

Categorie:

- 1) università statali, istituti universitari statali, consorzi per i lavori interessanti le università;
- 2) istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici;
- 3) enti preposti a servizi di pubblico interesse (organizzazioni che forniscono servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca di interesse pubblico).

CIPRO

- Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
- Πανεπιστήμιο Κύπρου
- Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
- Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου
- Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας
- Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου
- Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου
- Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου
- Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας
- Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου

LETTONIA

Soggetti di diritto privato che effettuano acquisti a norma della «Publisko iepirkumu likuma prasībām» e che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca.

LITUANIA

- 1) Enti di ricerca e di istruzione (istituti di istruzione superiore, istituti di ricerca scientifica, parchi di ricerca e tecnologici e altri istituti e organismi la cui attività riguarda la valutazione o l'organizzazione di attività di ricerca e di istruzione)
- 2) Istituti di istruzione superiore
- 3) Enti nazionali del sistema sanitario lituano (istituti per la protezione sanitaria individuale, istituti per la protezione sanitaria pubblica, istituti di attività farmaceutiche e altri istituti di assistenza sanitaria, ecc.)
- 4) Altre persone di diritto pubblico e privato a norma delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della legge sugli appalti pubblici [«Valstybės žinios» (Gazzetta Ufficiale) No. 84-2000, 1996; No 4-102, 2006], che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca.

LUSSEMBURGO

Établissements publics placés sous la surveillance des communes.

UNGHERIA

Organismi:

- Egyes költségvetési szervek (determinati organismi di bilancio che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca)
- Az elkülönített állami pénzalapok kezelője (organismi di gestione dei fondi statali specifici che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca)
- A közalapítványok (fondazioni pubbliche che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca).

Categorie:

- 1) enti istituiti per rispondere a esigenze di interesse generale, non di natura industriale o commerciale, e controllati o finanziati in larga misura da enti pubblici (mediante il bilancio pubblico), che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca;
- 2) enti istituiti da legge che ne determina i compiti pubblici e il funzionamento, controllati o finanziati in larga misura da enti pubblici mediante il bilancio pubblico e che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca;
- 3) enti istituiti da enti pubblici e da essi controllati per prestare servizi sanitari o di istruzione superiore o svolgere attività di ricerca.

MALTA

- Istituti soggetti al Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażaġh u Impjiegi (ministero dell'Istruzione, dei giovani e dell'occupazione)
 - Junior College
 - Kullegg Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (Collegio delle arti, della scienza e della tecnologia di Malta)
 - Università ta' Malta (Università di Malta)
 - Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali (Fondazione per gli studi internazionali)
- Istituti soggetti al Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità (ministero della Salute, delle persone anziane e delle cure di prossimità)
 - Sptar Zammit Clapp (Ospedale Zammit Clapp)
 - Sptar Mater Dei (Ospedale Mater Dei)
 - Sptar Monte Carmeli (Ospedale Mount Carmel)
 - Awtorità dwar il-Medicini (Autorità per i medicinali)

PAESI BASSI

Organismi:

- Istituti soggetti al ministero dell'Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti
 - Universiteit Wageningen – (Università e centro di ricerca di Wageningen)
 - Stichting DLO – (Dipartimento di ricerca agricola)
- Istituti soggetti al Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ministero dell'Istruzione, della cultura e delle scienze)

Le autorità competenti di:

- 1) scuole e istituti pubblici o privati finanziati con fondi pubblici ai sensi della Wet Educatie en Beroepsonderwijs (legge sull'istruzione e sull'istruzione professionale);
- 2) università e istituti di istruzione superiore finanziati con fondi pubblici, Open University, e cliniche universitarie, ai sensi della Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (legge sull'istruzione superiore e sulla ricerca scientifica).

AUSTRIA

Tutti gli organismi soggetti al controllo finanziario della «Rechnungshof» (Corte dei conti) non aventi carattere industriale o commerciale, che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca.

POLONIA

- 1) Università e istituti accademici pubblici:
 - Uniwersytet w Białymstoku
 - Uniwersytet w Gdańsku
 - Uniwersytet Śląski
 - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 - Katolicki Uniwersytet Lubelski
 - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 - Uniwersytet Łódzki
 - Uniwersytet Opolski
 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 - Uniwersytet Szczeciński
 - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 - Uniwersytet Warszawski
 - Uniwersytet Rzeszowski

- Uniwersytet Wrocławski
- Uniwersytet Zielonogórski
- Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
- Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
- Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
- Politechnika Białostocka
- Politechnika Częstochowska
- Politechnika Gdańska
- Politechnika Koszalińska
- Politechnika Krakowska
- Politechnika Lubelska
- Politechnika Łódzka
- Politechnika Opolska
- Politechnika Poznańska
- Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
- Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
- Politechnika Szczecińska
- Politechnika Śląska
- Politechnika Świętokrzyska
- Politechnika Warszawska
- Politechnika Wrocławska
- Akademia Morska w Gdyni
- Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
- Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
- Akademia Ekonomiczna w Krakowie
- Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
- Szkoła Główna Handlowa
- Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
- Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie
- Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
- Akademia Podlaska w Siedlcach
- Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
- Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku
- Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie
- Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna «Ignatianum» w Krakowie
- Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
- Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
- Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
- Akademia Rolnicza w Lublinie
- Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
- Akademia Rolnicza w Szczecinie
- Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- Akademia Rolnicza we Wrocławiu
- Akademia Medyczna w Białymstoku
- Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
- Akademia Medyczna w Gdańsku

- Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
- Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
- Akademia Medyczna w Lublinie
- Uniwersytet Medyczny w Łodzi
- Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
- Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
- Akademia Medyczna w Warszawie
- Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
- Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
- Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
- Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu
- Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
- Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu
- Instytut Teologiczny im. Świętego Jana Kantego w Bielsku-Białej
- Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
- Akademia Obrony Narodowej
- Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
- Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi
- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
- Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta
- Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu
- Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
- Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
- Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
- Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
- Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
- Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
- Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
- Akademia Muzyczna w Krakowie
- Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
- Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
- Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie
- Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
- Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
- Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
- Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
- Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
- Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
- Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
- Akademia Sztuk Pięknych Katowicach
- Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
- Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
- Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
- Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
- Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

- Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie
 - Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi
 - Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 - Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Kodeńskiego w Lesznie
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
 - Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyśle
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Gródka w Sanoku
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku
 - Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
 - Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałcu
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu
- 2) Istituti pubblici di ricerca, istituti di ricerca e sviluppo e altri istituti di ricerca
- 3) Unità autonome per la gestione dell'assistenza sanitaria pubblica il cui organo di finanziamento è un'autorità regionale o locale o una loro associazione

PORTOGALLO

- 1) Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial (istituti pubblici senza carattere commerciale o industriale) che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca
- 2) Serviços públicos personalizados (servizi pubblici dotati di personalità giuridica) che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca

- 3) Fundações públicas (fondazioni pubbliche) che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca
- 4) Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde (enti pubblici per l'insegnamento, la ricerca scientifica e la sanità)

ROMANIA

- Academia Română (Accademia rumena)
- Școala Superioară de Aviație Civilă (Scuola superiore di aviazione)
- Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Buzeni (Centro di formazione per il personale dell'industria di Buzeni)
- Centrul de Formare și Management București (Centro di formazione e di gestione commerciale di Bucarest)
- Universități de Stat (università statali)
- Spitale, Sanatorii, Policlinici, Dispensare, Centre Medicale, Institute medico-Legale, Stații Ambulanță (ospedali, sanatori, cliniche, unità mediche, istituti medico-legali, centri ambulanze)

SLOVENIA

- 1) Javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (istituti pubblici per l'assistenza all'infanzia, l'istruzione e lo sport)
- 2) Javni zavodi s področja zdravstva (istituti pubblici per la sanità)
- 3) Javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (istituti pubblici per la scienza e la ricerca).

SLOVACCHIA

Qualsiasi persona giuridica che presta servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolge attività di ricerca, costituita o istituita da un regolamento giuridico specifico o da una misura amministrativa specifica per rispondere ad esigenze di interesse generale, priva di carattere industriale o commerciale, e che allo stesso tempo soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- a) è finanziata in tutto o in parte da un'amministrazione aggiudicatrice, vale a dire un'autorità governativa, un'amministrazione comunale, una regione autonoma o altra persona giuridica, che soddisfi allo stesso tempo le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;
- b) è gestita o controllata da un'amministrazione aggiudicatrice, vale a dire un'autorità governativa, un'amministrazione comunale, una regione autonoma o altro organismo di diritto pubblico, che soddisfi allo stesso tempo le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE; oppure
- c) è un'amministrazione aggiudicatrice, vale a dire un'autorità governativa, un'amministrazione comunale, una regione autonoma o altra persona giuridica, che soddisfa allo stesso tempo le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, lettere a), b) e c), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, che designa o elegge più della metà dei membri del proprio consiglio di gestione o di supervisione.

FINLANDIA

Imprese e organismi pubblici o soggetti al controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale, che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca.

SVEZIA

Tutti gli organismi non commerciali i cui appalti sono soggetti al controllo dell'Ufficio nazionale degli appalti pubblici e che prestano servizi sanitari o di istruzione superiore o che svolgono attività di ricerca.

REGNO UNITO

Categorie:

- 1) università e college finanziati a maggioranza da altre amministrazioni aggiudicatrici;
- 2) Research Councils (consigli di ricerca);
- 3) National Health Service Strategic Health Authorities (autorità sanitarie strategiche del servizio sanitario nazionale).

4. Appalti di merci e servizi relativi al settore ferroviario

- a) Appalti di attrezzature ferroviarie (CPV 3494) indetti da enti appaltanti i cui appalti sono disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, che sono amministrazioni aggiudicatrici contemplate dagli allegati 1 e 2 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP, o imprese pubbliche ai sensi dell'allegato 3 relativo all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP, e che forniscono o gestiscono reti che prestano un servizio al pubblico nel settore del trasporto ferroviario.
- b) Appalti di beni che rientrano nel codice CPV 3462, indetti da enti appaltanti i cui appalti sono disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che sono amministrazioni aggiudicatrici contemplate dagli allegati 1 e 2 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP, o imprese pubbliche ai sensi dell'allegato 3 relativo all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP, e che forniscono o gestiscono reti che prestano un servizio al pubblico nel settore del trasporto per ferrovia urbana, tranvia, filobus, autobus, sistemi automatizzati o a fune.
- c) Gli elenchi indicativi degli enti appaltanti e delle imprese pubbliche di cui alle lettere a) e b) figurano nell'allegato 3 relativo all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP.
- d) Gli impegni di cui alle lettere a) e b) si applicano se il valore dell'appalto è pari o superiore alle seguenti soglie:
- i) 400 000 DSP per gli appalti di beni e servizi;
 - ii) 5 000 000 DSP per gli appalti di servizi di costruzione (CPC 51).

Tali impegni entrano in vigore un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, oppure il 6 luglio 2019, se quest'ultima data è posteriore.

Nota del paragrafo 4:

Per CPV si intende il vocabolario comune per gli appalti pubblici dell'Unione europea, quale definito dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione, del 28 novembre 2007.

Il codice CPV 3494 (Attrezzature ferroviarie) comprende:

34941 Rotaie ed accessori	349411 Bielle
	349412 Rotaie
	349413 Rotaie per tram
	349415 Teste a croce
	349416 Giunzioni di binari
	349418 Deviatoi
34942 Apparecchi di segnalazione	349421 Pali portasegnali
	349422 Cassette di segnalazione
34943 Sistema di monitoraggio per treni	
34944 Sistema di riscaldamento di deviatoi	
34945 Macchinari per l'allineamento dei binari	

34946 Materiali e forniture per la costruzione di strade ferrate	349461 Materiali per la costruzione di strade ferrate	3494611 Binari	
		3494612 Materiali ferroviari	34946121 Stecche e piastre
			34946122 Controrotaie
	349462 Forniture per la costruzione di strade ferrate	3494621 Rotaie di presa di corrente	
		3494622 Aghi, cuori, tiranti per scambi e deviatori	34946221 Aghi
			34946222 Cuori
			34946223 Tiranti
			34946224 Incroci
		3494623 Piastre di serraggio, piastre e barre di scartamento	34946231 Piastre di serraggio
			34946232 Piastre e barre di scartamento
		3494624 Cuscinetti e cunei	
34947 Traverse e parti di traverse	349471 Traverse		
	349472 Parti di traverse		

Il codice CPV 3462 (Materiale ferroviario rotabile) comprende:

34621 Veicoli per manutenzione o servizio ferroviario e carri merci ferroviari	346211 Carri merci
	346212 Veicoli per manutenzione o servizio ferroviario
34622 Carrozze ferrotranviarie per servizio passeggeri e filobus	346221 Carrozze tranviarie per passeggeri
	346222 Carrozze ferroviarie per passeggeri
	346223 Filobus
	346224 Vagoni ferroviari
	346225 Bagagliai e vagoni speciali

5. Servizi

Appalti dei seguenti servizi, in aggiunta ai servizi elencati nell'allegato 5 relativo all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP:

a) per gli enti contemplati dall'allegato 1 relativo all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP o dal paragrafo 1 della presente sezione:

- Servizi di ristorazione e servizi di vendita di bevande (CPC 642, 643)
- Servizi relativi alle telecomunicazioni (CPC 754)
- Servizi fotografici (CPC da 87501 a 87503, 87505, 87507, 87509)

- Servizi di imballaggio, confezionamento (CPC 876)
- Altri servizi professionali e imprenditoriali (CPC 87901, 87903, da 87905 a 87907)
- b) per gli enti contemplati dal punto 1 dell'allegato 2 relativo all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP o dal paragrafo 2 della presente sezione:
 - Servizi di vendita di bevande (CPC 643)
 - Servizi di consulenza in materia di gestione generale (CPC 86501)
 - Servizi di consulenza in materia di gestione finanziaria (esclusa l'imposizione fiscale) (CPC 86502)
 - Servizi di consulenza in materia di gestione del marketing (CPC 86503)
 - Servizi di consulenza in materia di gestione delle risorse umane (CPC 86504)
 - Servizi di consulenza in materia di gestione della produzione (CPC 86505)
 - Altri servizi di consulenza gestionale (CPC 86509)
- c) per tutti gli enti contemplati:
 - Servizi immobiliari per conto terzi (CPC 8220)

Nota del paragrafo 5:

I contratti di servizi di ristorazione (CPC 642) e di vendita di bevande (CPC 643) sono soggetti al regime di trattamento nazionale per i fornitori e i prestatori di servizi del Giappone, a condizione che il loro valore sia pari o superiore a 750 000 EUR se aggiudicati da enti appaltanti contemplati dagli allegati 1 e 2 relativi all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP o dai paragrafi 1 e 2 della presente sezione, e che il loro valore sia pari o superiore a 1 000 000 EUR se aggiudicati da enti appaltanti contemplati dall'allegato 3 relativo all'Unione europea dell'appendice I dell'AAP.

SEZIONE B

Giappone

In conformità agli articoli 10.2 e 10.3, il capo 10 si applica, oltre che agli appalti disciplinati dagli allegati relativi al Giappone dell'appendice I dell'AAP, agli appalti disciplinati dalla presente sezione diversi dagli appalti indetti dagli enti di cui al paragrafo 2, che sono soggetti alle norme speciali enunciate in tale paragrafo.

Salvo diversa disposizione della presente sezione, le note degli allegati da 1 a 7 relativi al Giappone dell'appendice I dell'AAP si applicano anche agli appalti contemplati dalla presente sezione.

1. Appalti riguardanti l'allegato 2 relativo al Giappone dell'appendice I dell'AAP (enti dell'amministrazione regionale e locale)

Oltre agli appalti degli enti elencati nell'allegato 2 relativo al Giappone dell'appendice I dell'AAP:

- a) appalti di beni e servizi di cui agli allegati da 4 a 6 relativi al Giappone dell'appendice I dell'AAP, indetti dalla città di Kumamoto. Le soglie per tali appalti sono quelle fissate nell'allegato 2 relativo al Giappone dell'appendice I dell'AAP.
- b) Appalti di beni e servizi di cui agli allegati da 4 a 6 relativi al Giappone dell'appendice I dell'AAP, indetti dalle agenzie amministrative indipendenti locali. Le soglie per tali appalti sono quelle fissate nell'allegato 2 relativo al Giappone dell'appendice I dell'AAP.

Nota della lettera b)

Al fine di garantire l'attuazione degli impegni di cui alla presente lettera da parte delle agenzie amministrative indipendenti locali, il governo del Giappone, in collaborazione con le amministrazioni locali, adotta le misure necessarie secondo le disposizioni legislative e regolamentari del Giappone.

Ai fini della presente lettera, per «agenzia amministrativa indipendente locale» si intende un'agenzia amministrativa indipendente locale disciplinata dalla Local Independent Administrative Agency Act (legge sulle agenzie amministrative indipendenti locali) (legge n. 118 del 2003) e istituita da un solo ente figurante nell'elenco di cui all'allegato 2 relativo al Giappone dell'appendice I dell'AAP o dalla città di Kumamoto in forza della predetta legge.

A titolo di riferimento, l'elenco delle agenzie amministrative indipendenti locali contemplate dalla presente lettera al 1° febbraio 2018 è il seguente:

- 1) Hokkaido Research Organization
- 2) Sapporo Medical University

- 3) Aomori Prefectural Industrial Technology Research Center
- 4) Aomori University of Health and Welfare
- 5) Iwate Industrial Research Institute
- 6) Iwate Prefectural University
- 7) Miyagi Children's Hospital
- 8) Miyagi Prefectural Hospital Organization
- 9) Miyagi University
- 10) Akita International University
- 11) Akita Prefectural Organization on Development and Disability
- 12) Akita Prefectural Hospital Organization
- 13) Akita Prefectural University
- 14) Yamagata Prefectural Public University Corporation
- 15) Yamagata Prefectural University of Health Sciences
- 16) Fukushima Medical University
- 17) The University of Aizu
- 18) Tochigi Cancer Center
- 19) Saitama Prefectural University
- 20) Tokyo Metropolitan Geriatric Hospital and Institute of Gerontology
- 21) Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute
- 22) Tokyo Metropolitan University
- 23) Kanagawa Institute of Industrial Science and Technology
- 24) Kanagawa Prefectural Hospital Organization
- 25) Niigata College of Nursing
- 26) University of Niigata Prefecture
- 27) Toyama Prefectural University
- 28) Ishikawa Prefectural Public University Corporation
- 29) Fukui Prefectural University
- 30) Yamanashi Prefectural Hospital Organization
- 31) Yamanashi Prefectural University
- 32) Nagano Prefectural Hospital Organization
- 33) Gifu College of Nursing
- 34) Gifu Prefectural General Medical Center
- 35) Gifu Prefectural Gero Hospital
- 36) Gifu Prefectural Tajimi Hospital
- 37) Shizuoka Prefectural Hospital Organization
- 38) Shizuoka Prefectural University Corporation
- 39) Shizuoka University of Art and Culture
- 40) Aichi Public University Corporation
- 41) Mie Prefectural College of Nursing
- 42) Mie Prefectural General Medical Center
- 43) The University of Shiga Prefecture
- 44) Kyoto Prefectural Public University Corporation

- 45) Osaka Prefectural Hospital Organization
- 46) Osaka Prefecture University
- 47) Research Institute of Environment, Agriculture and Fisheries, Osaka Prefecture
- 48) University of Hyogo
- 49) Nara Medical University
- 50) Nara Prefectural Hospital Organization
- 51) Nara Prefectural University
- 52) Wakayama Medical University
- 53) Tottori Institute of Industrial Technology
- 54) The University of Shimane
- 55) Okayama Prefectural University
- 56) Okayama Psychiatric Medical center
- 57) Prefectural University of Hiroshima
- 58) Yamaguchi Prefectural Hospital Organization
- 59) Yamaguchi Prefectural Industrial Technology Institute
- 60) Yamaguchi Prefectural University
- 61) Tokushima Prefecture Naruto Hospital
- 62) Ehime Prefectural University of Health Sciences
- 63) Kochi Prefectural Public University Corporation
- 64) Fukuoka Prefectural University
- 65) Fukuoka Women's University
- 66) Kyushu Dental University
- 67) Saga-Ken Medical Centre Koseikan
- 68) Nagasaki Prefectural University Corporation
- 69) Prefectural University of Kumamoto
- 70) Oita Prefectural College of Arts and Culture
- 71) Oita University of Nursing and Health Sciences
- 72) Miyazaki Prefectural Nursing University
- 73) Osaka City Hospital Organization
- 74) Osaka City University
- 75) Nagoya City University
- 76) Kyoto City Hospital Organization
- 77) Kyoto City University of Arts
- 78) Kyoto Municipal Institute of Industrial Technology and Culture
- 79) Yokohama City University
- 80) Kobe City Hospital Organization
- 81) Kobe City University of Foreign Studies
- 82) The University of Kitakyushu
- 83) Sapporo City University
- 84) Fukuoka City Hospital Organization
- 85) Hiroshima City Hospital Organization
- 86) Hiroshima City University
- 87) Shizuoka City Shizuoka Hospital
- 88) Sakai City Hospital Organization
- 89) Okayama City General Medical Center

- c) In deroga alla nota 5 dell'allegato 2 relativo al Giappone dell'appendice I dell'AAP, ai fini del capo 10 sono inclusi gli appalti relativi alla produzione, al trasporto e alla distribuzione di elettricità da parte degli enti dell'amministrazione regionale e locale elencati nell'allegato 2 relativo al Giappone dell'appendice I dell'AAP e da parte della città di Kumamoto. Le soglie per gli appalti sono quelle fissate nell'allegato 2 relativo al Giappone dell'appendice I dell'AAP.

A titolo di riferimento, l'elenco degli enti dell'amministrazione regionale e locale che producono, trasportano o distribuiscono elettricità al 1° febbraio 2018 è il seguente:

- 1) Hokkaido
- 2) Iwate-ken
- 3) Akita-ken
- 4) Yamagata-ken
- 5) Tochigi-ken
- 6) Gunma-ken
- 7) Tokyo-to
- 8) Kanagawa-ken
- 9) Niigata-ken
- 10) Toyama-ken
- 11) Yamanashi-ken
- 12) Nagano-ken
- 13) Mie-ken
- 14) Kyoto-fu
- 15) Hyogo-ken
- 16) Tottori-ken
- 17) Shimane-ken
- 18) Okayama-ken
- 19) Yamaguchi-ken
- 20) Tokushima-ken
- 21) Ehime-ken
- 22) Kochi-ken
- 23) Fukuoka-ken
- 24) Kumamoto-ken
- 25) Oita-ken
- 26) Miyazaki-ken
- 27) Yokohama-shi
- 28) Kitakyushu-shi

Nota del paragrafo 1:

L'allegato 2 relativo al Giappone dell'appendice I dell'AAP e il presente paragrafo si riferiscono a tutte le amministrazioni delle prefetture denominate «To», «Do», «Fu» e «Ken» e a tutte le città designate che recano la denominazione «Shitei-toshi» contemplate dalla legge di autonomia locale (legge n. 67 del 1947) del Giappone al 1° febbraio 2018.

2. Appalti dei centri urbani principali

Per quanto riguarda gli appalti soggetti a procedura di gara aperta dei centri urbani principali del Giappone, ai fornitori dell'Unione europea è accordato un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai fornitori stabiliti in loco, compreso l'accesso alle procedure di riesame eventualmente disponibili per i fornitori stabiliti in loco. Ai centri urbani principali del Giappone non si applicano gli obblighi di cui al capo 10 diversi da quelli di cui al presente paragrafo.

Note del paragrafo 2:

- a) Per «centro urbano principale» si intende una città ai sensi dell'articolo 252-22, paragrafo 1, della legge di autonomia locale del Giappone (legge n. 67 del 1947).

- b) Ai fini del presente paragrafo, per «fornitore stabilito in loco» si intende un fornitore che possiede i requisiti relativi all'ubicazione di uno stabilimento conformemente all'articolo 167-5-2 dell'ordinanza governativa relativa alla legge di autonomia locale del Giappone (ordinanza governativa n. 16 del 1947).
 - c) Agli appalti contemplati dal presente paragrafo si applicano le stesse soglie e il medesimo ambito di applicazione di beni e servizi previsti per gli enti elencati nell'allegato 2 relativo al Giappone dell'Appendice I dell'AAP, comprese le note di tale allegato. Gli appalti di beni e servizi relativi alla sicurezza operativa del trasporto sono tuttavia aperti ai fornitori dell'Unione europea un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo o il 6 luglio 2019, se questa data è posteriore.
 - d) Il presente paragrafo non si applica agli appalti di servizi di costruzione (CPC 51).
 - e) Ai fini del presente paragrafo si intende per «fornitore dell'Unione europea», nel caso di una persona giuridica, una persona giuridica dell'Unione europea. Qualora il fornitore sia una persona giuridica di proprietà o sotto il controllo di una persona fisica o giuridica di un paese terzo o del Giappone, e tale persona possa ottenere benefici sostanziali dall'applicazione del presente paragrafo e compromettere il raggiungimento degli obiettivi di cui al capo 10, il Giappone può negare a tale fornitore i benefici derivanti dall'applicazione del presente paragrafo. Ai fini del presente paragrafo si applicano le definizioni di cui all'articolo 8.2, lettere da l) a n).
 - f) Il presente paragrafo non impedisce ai centri urbani principali del Giappone di stabilire i loro programmi d'azione per incoraggiare le piccole e medie imprese locali a partecipare alle procedure di gara.
3. Appalti riguardanti l'allegato 3 relativo al Giappone dell'appendice I dell'AAP (altri enti)
- a) Per quanto riguarda gli appalti di beni e servizi indetti dagli enti elencati nel Gruppo B dell'allegato 3 relativo al Giappone dell'Appendice I dell'AAP, si applicano le seguenti soglie:
 - i) 100 000 DSP per i beni;
 - ii) 100 000 DSP per i servizi di cui all'allegato 5 relativo al Giappone dell'Appendice I dell'APP, diversi dai servizi di architettura e ingegneria e da altri servizi tecnici relativi ai servizi di costruzione.
 - b) In aggiunta agli appalti indetti dagli enti elencati nel Gruppo B dell'allegato 3 relativo al Giappone dell'Appendice I dell'AAP, gli appalti di beni e servizi di cui agli allegati da 4 a 6 relativi al Giappone dell'Appendice I dell'AAP, indetti dagli enti indicati di seguito:
 - 1) Agriculture, Forestry and Fisheries Credit Foundations
 - 2) Information-technology Promotion Agency
 - 3) Japan Community Health care Organization
 - 4) National Agency for Automotive Safety and Victims' Aid
 - 5) Organization for Environment Improvement around International Airport
 - 6) Pharmaceutical and Medical Devices Agency

Nota del paragrafo 3:

Per quanto concerne gli appalti di beni e servizi indetti dagli enti di cui alla lettera b), si applicano le soglie di cui alla lettera a).

4. Appalti di beni e servizi relativi alla sicurezza operativa del trasporto.

Gli appalti di beni e servizi relativi alla sicurezza operativa del trasporto, indetti dagli enti elencati nell'allegato 2 relativo al Giappone dell'Appendice I dell'AAP e contemplati nella nota 4 di tale allegato, e dagli enti elencati nell'allegato 3 relativo al Giappone dell'Appendice I dell'AAP e contemplati dalla nota 3.a di tale allegato (Hokkaido Railway Company, Japan Freight Railway Company, Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency, Shikoku Railway Company and Tokyo Metro Co., Ltd.) sono aperti ai fornitori dell'Unione europea. Tale impegno entra in vigore un anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, oppure il 6 luglio 2019, se quest'ultima data è posteriore.

Ai fini del presente paragrafo, le soglie per gli appalti indetti dagli enti di cui all'allegato 2 relativo al Giappone dell'Appendice I dell'AAP sono quelle fissate in tale allegato, mentre le soglie per gli appalti di beni e servizi (diversi dai servizi di costruzione e dai servizi d'architettura, di ingegneria e dagli altri servizi tecnici) indetti dai cinque enti di cui alla prima frase del presente paragrafo sono di 400 000 DSP.

5. Servizi

In aggiunta ai servizi elencati nell'allegato 5 relativo al Giappone dell'Appendice I dell'AAP, il capo 10 si applica ai seguenti servizi, identificati in conformità al CPC:

a) Per gli appalti indetti dagli enti elencati nell'allegato 1 relativo al Giappone dell'appendice I dell'AAP:

- 754 Servizi relativi alle telecomunicazioni
- 812 Servizi di assicurazione (compresa la riassicurazione) e fondi pensione, esclusi i servizi di assicurazione sociale obbligatoria
- 87201 Servizi di ricerca di personale dirigente
- 87202 Servizi di collocamento del personale d'ufficio e di altro personale
- 87204 Servizi di fornitura di personale domestico
- 87205 Servizi di fornitura di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria
- 87206 Servizi di fornitura di personale infermieristico
- 87209 Servizi di fornitura di altro personale
- 87501 Servizi di ritratti fotografici
- 87502 Servizi fotografici pubblicitari ed altri servizi connessi
- 87503 Servizi fotografici d'attualità
- 87505 Servizi di sviluppo fotografico
- 87506 Servizi di sviluppo di pellicole cinematografiche non connessi alle industrie cinematografiche e televisive
- 87507 Servizi di restauro, riproduzione e ritocco di fotografie
- 87509 Altri servizi fotografici
- 87901 Servizi delle agenzie di informazione commerciale
- 87902 Servizi delle agenzie di riscossione crediti
- 87903 Servizi di segreteria telefonica
- 87905 Servizi di traduzione e interpretariato
- 87906 Servizi di compilazione di indirizzari e di spedizione
- 87907 Servizi di design specializzato

b) Per gli appalti indetti dagli enti elencati nell'allegato 2 relativo al Giappone dell'appendice I dell'AAP e dalla città di Kumamoto:

- 643 Servizi di vendita di bevande
- da 83106
- a 83108 Servizi di leasing o di noleggio di macchinari e attrezzature agricole senza operatore
 - 83203 Servizi di leasing o di noleggio di mobili ed altri articoli per la casa
 - 83204 Servizi di leasing o di noleggio di attrezzature ricreative e per il tempo libero
 - 83209 Servizi di locazione e leasing di altri beni per uso personale e domestico
 - 86501 Servizi di consulenza in materia di gestione generale
 - 86502 Servizi di consulenza in materia di gestione finanziaria (esclusa l'imposizione fiscale)
 - 86503 Servizi di consulenza in materia di gestione del marketing
 - 86504 Servizi di consulenza in materia di gestione delle risorse umane
 - 86505 Servizi di consulenza in materia di gestione della produzione
 - 86509 Altri servizi di consulenza di materia di gestione
-

ALLEGATO 14-A

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DELLE PARTI RELATIVE ALLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

PARTE 1

Disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea

- Regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio.

PARTE 2

Disposizioni legislative e regolamentari del Giappone

- Legge relativa alle misure per assicurare la tassazione delle bevande alcoliche e alle associazioni di imprese di bevande alcoliche (legge n. 7 del 1953) e avviso relativo alla fissazione di norme sulle indicazioni geografiche delle bevande alcoliche (avviso dell'agenzia nazionale delle entrate n. 19 del 2015) emanato ai sensi della predetta legge.
 - Legge sulla tutela delle denominazioni di determinati prodotti agricoli, della silvicoltura, della pesca e alimentari (legge n. 84 del 2014).
-

ALLEGATO 14-B

ELENCO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE ⁽¹⁾

PARTE 1

Indicazioni geografiche dei prodotti agricoli

SEZIONE A

Unione europea ⁽²⁾

AUSTRIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Steirischer Kren	シュタイリッシャー・クレン	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati [barbaforte/rafano/cren]
Steirisches Kürbiskernöl	シュタイリッシェス・キュルビスケルネール	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) [olio di semi di zucca]
Tiroler Speck	ティローラー・シュペック	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) [prosciutto di maiale]

BELGIO

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Beurre d'Ardenne	ブール・ダルデンヌ	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) [burro]
Jambon d'Ardenne	ジャンボン・ダルデンヌ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) [prosciutto di maiale]

CIPRO

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Λουκούμι Γεροσκήπου (traslitterazione in caratteri latini: Loukoumi Geroskipou)	ルクミ・イエロス킵	Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria [prodotto dolciario]

REPUBBLICA CECA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Žatecký chmel	ジャテツキー・フメル	Altri prodotti dell'allegato I del TFUE (spezie ecc.) [luppolo]

DANIMARCA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Danablu	ダナブル	Formaggi [formaggio erborinato]

⁽¹⁾ Quando l'indicazione geografica è presentata in questo modo: «Szegedi téliszalámi / Szegedi szalámi», le due denominazioni possono essere utilizzate congiuntamente o ciascuna separatamente.

⁽²⁾ I prodotti agricoli elencati nella presente sezione sono classificati a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

FRANCIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Brie de Meaux ⁽¹⁾	ブリー・ド・モー	Formaggi [formaggio a pasta molle di latte vaccino]
Camembert de Normandie ⁽²⁾	カマンベール・ド・ノルマンディ	Formaggi [formaggio a pasta molle di latte vaccino]
Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)	カナール・ア・フオアグラ・ド・スウドウエスト (シャロス、ガスコニユ、ジェルズ、ランド、ペリゴール、ケルシー)	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) [carni e fegato fresco di anatra]
Comté ⁽³⁾	コンテ	Formaggi [formaggio a pasta dura di latte vaccino]
Emmental de Savoie ⁽⁴⁾	エメンタール・ド・サヴォワ	Formaggi [formaggio a pasta dura di latte vaccino]
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence	ウィール・エサンスイエル・ド・ラヴァンド・ド・オート・プロヴァンス / エサンス・ド・ラヴァンド・ド・オート・プロヴァンス	Oli essenziali
Huîtres Marennes Oléron	ウィートウル・マレンヌ・オレロン	Pesci, molluschi e crostacei freschi e prodotti derivati - [molluschi non trasformati / ostriche]
Jambon de Bayonne	ジャンボン・ド・バイヨンヌ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) [prosciutto di maiale]
Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuits	プルノー・ダジャン / プルノー・ダジャン・ミキユイ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - [prugne secche]
Reblochon / Reblochon de Savoie	ルブロション / ルブロション・ド・サヴォワ	Formaggi [formaggio a pasta dura di latte vaccino]
Roquefort ⁽⁵⁾	ロックフォール	Formaggi [formaggio erborinato di latte di pecora]

⁽¹⁾ Si precisa che non è richiesta la tutela del singolo elemento «brie» dell'indicazione geografica composta «Brie de Meaux».

⁽²⁾ Si precisa che non è richiesta la tutela del singolo elemento «camembert» dell'indicazione geografica composta «Camembert de Normandie».

⁽³⁾ A tale indicazione geografica si applica l'articolo 14.25, paragrafo 5.

⁽⁴⁾ Si precisa che non è richiesta la tutela del singolo elemento «emmental» dell'indicazione geografica composta «Emmental de Savoie».

⁽⁵⁾ A tale indicazione geografica si applica l'articolo 14.25, paragrafo 5.

GERMANIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Hopfen aus der Hallertau	ホップヘン・アウス・デア・ハラータウ	Altri prodotti dell'allegato I del TFUE (spezie ecc.) [luppolo]
Lübecker Marzipan	リユーベッカー・マジパン	Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria [prodotto dolciario]
Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste ⁽¹⁾	ニュルンベルガー・ブラートブルスト / ニュルンベルガー・ローストブラートブルスト	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - [preparati a base di carne di maiale / salsiccia]
Nürnberger Lebkuchen	ニュルンベルガー・レープクーヘン	Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria [biscotti]

GRECIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Φέτα (traslitterazione in caratteri latini: Feta)	フェタ	Formaggi [formaggio a pasta molle di latte misto]
Ελιά Καλαμάτας (traslitterazione in caratteri latini: Elia Kalamatas) ⁽²⁾	エリヤ・カラマタス	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati [olive da tavola]
Μαστίχα Χίου (traslitterazione in caratteri latini: Masticha Chiou)	マスティハ・ヒウ	Gomme e resine naturali [gomma naturale]
Σητεία Λασιθίου Κρήτης (traslitterazione in caratteri latini: Sitia Lasithiou Kritis)	シティア・ラシティウ・クリティス	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) [olio d'oliva]

UNGHERIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámi	セゲディ・サラミ / セゲディ・テーリサラミ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - [altre carni stagionate / salami]

⁽¹⁾ La tutela dell'indicazione geografica «Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste» a norma del presente accordo è richiesta in relazione alla denominazione composta dell'indicazione geografica, non in relazione ai singoli termini.

⁽²⁾ Si precisa che le denominazioni delle varietà contenenti il termine «Kalamata» o da esso costituite possono continuare a essere utilizzate per prodotti simili, purché il consumatore non sia indotto in errore circa la natura di tale menzione o l'esatta origine del prodotto.

ITALIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Aceto Balsamico di Modena	アチェート・バルサミ コ・ディ・モデナ	Altri prodotti dell'allegato I del TFUE (spezie ecc.) [aceto di vino]
Aceto balsamico tradizionale di Modena	アチェート・バルサミ コ・トラディツィオナー レ・ディ・モデナ	Altri prodotti dell'allegato I del TFUE (spezie ecc.) [aceto di vino]
Asiago ⁽¹⁾ / ⁽²⁾	アジアーゴ	Formaggi [formaggio a pasta dura di latte vaccino]
Bresaola della Valtellina	ブレザオラ・デッラ・ヴァ アルテッリーナ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - [carne bovina stagionata mediante salatura a secco]
Fontina ⁽³⁾ / ⁽⁴⁾	フォンティーナ	Formaggi [formaggio a pasta dura di latte vaccino]
Gorgonzola ⁽⁵⁾	ゴルゴンゾーラ	Formaggi [formaggio erborinato di latte vaccino]
Grana Padano ⁽⁶⁾ / ⁽⁷⁾	グラナ・パダーノ	Formaggi [formaggio a pasta dura di latte vaccino]
Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel	メーラ・アルト・アディ ジェ / スティロール・アプ フェル	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati [mele]
Mortadella Bologna ⁽⁸⁾	モルタデッラ・ボローニ ャ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - [preparati a base di carne di maiale / sal-siccia]
Mozzarella di Bufala Campana ⁽⁹⁾ / ⁽¹⁰⁾	モッツアレッラ・ディ・ ブファーラ・カンパーナ	Formaggi [formaggio a pasta molle di latte di bufala]
Parmigiano Reggiano ⁽¹¹⁾ / ⁽¹²⁾	パルミジャーノ・レッジ ャーノ	Formaggi [formaggio a pasta dura di latte vaccino]
Pecorino Romano ⁽¹³⁾	ペコリーノ・ロマーノ	Formaggi [formaggio a pasta dura di latte di pecora]

⁽¹⁾ A tale indicazione geografica si applica l'articolo 14.25, paragrafo 5.

⁽²⁾ Il 16 febbraio 2018 è stata confermata l'esistenza dell'uso anteriore di tale indicazione geografica, di cui all'articolo 14.29, paragrafo 1.

⁽³⁾ A tale indicazione geografica si applica l'articolo 14.25, paragrafo 5.

⁽⁴⁾ Il 16 febbraio 2018 è stata confermata l'esistenza dell'uso anteriore di tale indicazione geografica, di cui all'articolo 14.29, paragrafo 1.

⁽⁵⁾ Il 16 febbraio 2018 è stata confermata l'esistenza dell'uso anteriore di tale indicazione geografica, di cui all'articolo 14.29, paragrafo 1.

⁽⁶⁾ A tale indicazione geografica si applica l'articolo 14.25, paragrafo 5.

⁽⁷⁾ Non è richiesta la tutela del singolo elemento «grana» dell'indicazione geografica composta «Grana Padano».

⁽⁸⁾ La tutela dell'indicazione geografica «Mortadella Bologna» a norma del presente accordo è richiesta in relazione alla denominazione composta dell'indicazione geografica, non in relazione ai singoli termini.

⁽⁹⁾ A tale indicazione geografica si applica l'articolo 14.25, paragrafo 5.

⁽¹⁰⁾ Si precisa che non è richiesta la tutela degli elementi «mozzarella» e «mozzarella di bufala» dell'indicazione geografica composta «Mozzarella di Bufala Campana».

⁽¹¹⁾ A tale indicazione geografica si applica l'articolo 14.25, paragrafo 5.

⁽¹²⁾ Le disposizioni del capo 14, sezione B, sottosezione 3, non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di utilizzare o di registrare in Giappone un marchio contenente il termine «parmesan» o da esso costituito in relazione ai formaggi a pasta dura. Ciò non si applica in relazione agli usi che possano indurre in errore il pubblico quanto all'origine geografica del prodotto.

⁽¹³⁾ La tutela dell'indicazione geografica «Pecorino Romano» a norma del presente accordo è richiesta in relazione alla denominazione composta dell'indicazione geografica, non in relazione ai singoli termini.

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Pecorino Toscano ⁽¹⁾ / ⁽²⁾	ペコリーノ・トスカーノ	Formaggi [formaggio a pasta dura di latte di pecora]
Prosciutto di Parma ⁽³⁾	プロシュット・ディ・パルマ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - [prosciutto di maiale stagionato mediante salatura a secco]
Prosciutto di San Daniele	プロシュット・ディ・サン・ダニエレ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - [prosciutto di maiale stagionato mediante salatura a secco]
Prosciutto Toscano	プロシュット・トスカーノ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - [prosciutto di maiale stagionato mediante salatura a secco]
Provolone Valpadana ⁽⁴⁾	プロヴォローネ・ヴァルパダーナ	Formaggi [formaggio a pasta molle di latte vaccino]
Taleggio ⁽⁵⁾	タレージョ	Formaggi [formaggio a pasta molle di latte vaccino]
Zampone Modena	ザンポーネ・モデナ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - [preparati a base di carne di maiale]

PAESI BASSI

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Edam Holland ⁽⁶⁾ / ⁽⁷⁾	エダム・ホラント	Formaggi [formaggio a pasta dura di latte vaccino]
Gouda Holland ⁽⁸⁾ / ⁽⁹⁾	ゴード・ホラント	Formaggi [formaggio a pasta dura di latte vaccino]

PORTOGALLO

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Pêra Rocha do Oeste ⁽¹⁰⁾	ペラ・ロッシャ・ドウ・オエステ	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati [pere]
Queijo S. Jorge	ケイジョ・サン・ジョルジユ	Formaggi [formaggio a pasta dura di latte vaccino]

⁽¹⁾ A tale indicazione geografica si applica l'articolo 14.25, paragrafo 5.

⁽²⁾ Non è richiesta la tutela del singolo elemento «pecorino» dell'indicazione geografica composta «Pecorino Toscano».

⁽³⁾ Alla tutela di tale indicazione geografica non si applica il capo 14, sezione B, sottosezione 3, se detta indicazione è stata registrata dal Giappone in conformità alle leggi giapponesi elencate nell'allegato 14-A.

⁽⁴⁾ Si precisa che non è richiesta la tutela del singolo elemento «provolone» dell'indicazione geografica composta «Provolone Valpadana».

⁽⁵⁾ A tale indicazione geografica si applica l'articolo 14.25, paragrafo 5.

⁽⁶⁾ A tale indicazione geografica si applica l'articolo 14.25, paragrafo 5.

⁽⁷⁾ Si precisa che non è richiesta la tutela del singolo elemento «edam» dell'indicazione geografica composta «Edam Holland».

⁽⁸⁾ A tale indicazione geografica si applica l'articolo 14.25, paragrafo 5.

⁽⁹⁾ Si precisa che non è richiesta la tutela del singolo elemento «gouda» dell'indicazione geografica composta «Gouda Holland».

⁽¹⁰⁾ Si precisa che le denominazioni delle varietà contenenti il termine «Rocha» o da esso costituite possono continuare a essere utilizzate per prodotti simili, purché il consumatore non sia indotto in errore circa la natura di tale menzione o l'esatta origine del prodotto.

SPAGNA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Aceite del Bajo Aragón	アセイテ・デル・バホ・アラゴン	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) [olio d'oliva]
Antequera	アンテケラ	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) [olio d'oliva]
Azafrán de la Mancha	アサフラン・デ・ラ・マンチャ	Altri prodotti dell'allegato I del TFUE (spezie ecc.) [zafferano]
Baena	バエナ	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) [olio d'oliva]
Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians ⁽¹⁾	シトリコス・バレンシア ノス / シトリックス・バ レンシアンス	Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati [arance, clementine e limoni]
Guijuelo	ギフエロ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) [prosciutto di maiale]
Idiazabal	イディアサバル	Formaggi [formaggio a pasta dura di latte di pecora]
Jabugo	ハブーゴ	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) [prosciutto di maiale]
Jamón de Teruel / Paleta de Teruel	ハモン・デ・テルエル / パレタ・デ・テルエル	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) [prosciutto di maiale]
Jijona	ヒホナ	Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria [prodotto dolciario]
Mahón-Menorca	マオン・メノルカ	Formaggi [formaggio a pasta dura di latte misto]
Priego de Córdoba	プリエゴ・デ・コルドバ	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) [olio d'oliva]
Queso Manchego ⁽²⁾	ケソ・マンチェゴ	Formaggi [formaggio a pasta dura di latte di pecora]
Sierra de Cazorla	シエラ・デ・カソルラ	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) [olio d'oliva]
Sierra de Segura	シエラ・デ・セグラ	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) [olio d'oliva]
Sierra Mágina	シエラ・マヒナ	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) [olio d'oliva]
Siurana	シウラナ	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) [olio d'oliva]
Turrón de Alicante	トゥロン・デ・アリカン テ	Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria [prodotto dolciario]

⁽¹⁾ Si precisa che le denominazioni delle varietà contenenti il termine «Valencia» o da esso costituite possono continuare a essere utilizzate per prodotti simili, purché il consumatore non sia indotto in errore circa la natura di tale menzione o l'esatta origine del prodotto.

⁽²⁾ A tale indicazione geografica si applica l'articolo 14.25, paragrafo 5.

REGNO UNITO

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Scottish Farmed Salmon	スコティッシュ・ファームド・サーモン	Pesci, molluschi e crostacei freschi e prodotti derivati [salmone]
West Country farmhouse Cheddar cheese ⁽¹⁾	ウエスト・カントリー・ファームハウス・チェダー・チーズ	Formaggi [formaggio a pasta dura di latte vaccino]
White Stilton cheese / Blue Stilton cheese	ホワイト・スティルトン・チーズ / ブルー・スティルトン・チーズ	Formaggi [formaggio erborinato di latte vaccino]

SEZIONE B

Giappone ⁽²⁾

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in caratteri latini (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
あおもりカシス	Aomori Cassis	Frutta [ribes nero]
但馬牛 / 但馬ビーフ	Tajima Gyu / Tajima Beef	Carni fresche [manzo]
神戸ビーフ / 神戸肉 / 神戸牛 / KOBE BEEF	Kobe Beef / Kobe Niku / Kobe Gyu	Carni fresche [manzo]
夕張メロン / YUBARI MELON	Yubari Melon	Ortaggi [melone]
八女伝統本玉露 / Traditional Authentic YAME GYOKURO	Yame Dentou Hongyokuro	Bevande diverse dalle bevande alcoliche [foglie di tè]
鹿児島壺造り黒酢	Kagoshima no Tsubozukuri Ku-rozu	Condimenti e zuppe [aceto nero]
くまもと県産い草 / KUMAMOTO-IGUSA / KUMAMOTO-RUSH	Kumamoto Kensan Igusa	Altri prodotti di origine agricola (comprese le colture industriali) [giunco]
鳥取砂丘らっきょう / ふくべ砂丘らっきょう	Tottori Sakyu Rakkyo / Fukube Sakyu Rakkyo	Ortaggi [scalogno]
三輪素麺	Miwa Somen	Cereali trasformati [fettuccine somen non cotte]
市田柿 / ICHIDA GAKI	Ichida Gaki	Frutta trasformata [cachi giapponesi essiccati]
加賀丸いも / KAGAMARUIMO	Kaga Maruimo	Ortaggi [igname giapponese]
三島馬鈴薯 / MISHIMA BAREISHO	Mishima Bareisho	Ortaggi [patata]
下関ふく / Shimonoseki Fuku	Shimonoseki Fuku	Pesci [pesci palla e monacantidi]

⁽¹⁾ Si precisa che non è richiesta la tutela del singolo elemento «cheddar» dell'indicazione geografica composta «West Country farmhouse Cheddar cheese».

⁽²⁾ I prodotti agricoli elencati nella presente sezione sono classificati a norma della legge sulla tutela delle denominazioni di determinati prodotti agricoli, della silvicoltura, della pesca e alimentari (legge n. 84 del 2014) del Giappone.

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in caratteri latini (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
能登志賀ころ柿 / NOTO-SHIKA KOROGAKI	Noto Shika Korogaki	Frutta trasformata [cachi giapponesi essiccati]
十勝川西長いも / TOKACHI KAWANISHI NAGAIMO	Tokachi Kawanishi Nagaimo	Ortaggi [igname giapponese]
十三湖産大和しじみ / / Jusankosan Yamato Shijimi	Jusankosan Yamato Shijimi	Molluschi [vongole d'acqua dolce]
連島ごぼう / TURAJIMA GOBOU	Tsurajima Gobou	Piante [bardana]
特産松阪牛 / TOKUSAN MATSUSAKA USHI	Tokusan Matsusaka Ushi	Carni fresche [manzo]
米沢牛 / YONEZAWAGYU	Yonezawa Gyu	Carni fresche [manzo]
西尾の抹茶 / Nishio Matcha	Nishio no Matcha	Bevande diverse dalle bevande alcoliche [tè verde in polvere]
前沢牛 / MAESAWA BEEF	Maesawa Gyu	Carni fresche [manzo]
くろさき茶豆	Kurosaki Chamame	Ortaggi [edamame (soia verde)]
東根さくらんぼ / HIGASHINE CHERRY	Higashine Sakuranbo	Frutta [ciliegie]
みやぎサーモン / MIYAGI SALMON	Miyagi Salmon	Pesci [salmone argentato]
大館とんぶり	Odate Tonburi	Ortaggi trasformati [semi di kochia trasformati]
大分かぼす	Oita Kabosu	Frutta [Kabosu (agrumi)]
すんき	Sunki	Ortaggi trasformati [foglie di rapa rossa sott'aceto]
田子の浦しらす	Tagonoura Shirasu	Pesci [bianchetti]
万願寺甘とう	Manganji Amatou	Ortaggi [peperoni verdi]
飯沼栗	Iinuma Kuri	Frutta [castagne]
紀州金山寺味噌	Kisyu Kinzanji Miso	Condimenti e zuppe [pasta di miso]
美東ごぼう	Mitou Gobou	Piante [bardana]
木頭ゆず	Kitou Yuzu	Frutta [Yuzu (agrumi)]
上庄さといも	Kamisho Satoimo	Ortaggi [taro]
琉球もろみ酢	Ryukyu Moromisu	Bevande diverse dalle bevande alcoliche [aceto di malto di riso]
若狭小浜小鯛ささ漬	Wakasaobama Kodai Sasazuke	Pesci trasformati [conservate di orata]
桜島小みかん	Sakurajima Komikan	Frutta [mandarini (agrumi)]
岩手野田村荒海ホタテ	Iwatenodamura Araumi Hotate	Molluschi [cappesante]

Denominazione da proteggere	Traslittezzazione in caratteri latini (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
奥飛騨山之村寒干し大根	Okuhida Yamanomura Kanboshi Daikon	Ortaggi trasformati [ravanelli essiccati]
八丁味噌	Hatcho Miso	Condimenti e zuppe [pasta di miso]
堂上蜂屋柿	Dojo Hachiya Gaki	Frutta trasformata [cachi giapponesi essiccati]
小川原湖産大和しじみ / Lake Ogawara Brackish Water Clam	Ogawarako-san Yamato Shijimi	Molluschi [vongole d'acqua dolce]
入善ジャンボ西瓜 / NYUZEN JUMBO WATERMELON	Nyuzen Jumbo Suika	Ortaggi [cocomeri]
香川小原紅早生みかん	Kagawa Obara Beniware Mikan	Frutta [mandarini (agrumi)]
宮崎牛 / Miyazaki Wagyu / Miyazaki Beef	Miyazaki Gyu	Carni fresche [manzo]
近江牛 / OMI BEEF	Omi Gyu	Carni fresche [manzo]
辺塚だいたい	Hetsuka Daidai	Frutta [agrumi]
鹿児島黒牛 / KAGOSHIMA WAGYU	Kagoshima Kuroushi	Carni fresche [manzo]

PARTE 2

Indicazioni geografiche di vini, bevande spiritose e altre bevande alcoliche

SEZIONE A

Unione europea ⁽¹⁾

AUSTRIA

Denominazione da proteggere	Traslittezzazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Inländerrum	インレンダーム	Bevande spiritose
Jägertee / Jagertee / Jagatee	イエーガーテ / ヤーガーテ / ヤーガテ	Bevande spiritose
Korn / Kornbrand ⁽²⁾	コルン / コルンブランド	Bevande spiritose

⁽¹⁾ I prodotti elencati nella presente sezione sono classificati a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, e del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio.

⁽²⁾ Prodotto di Austria, Belgio (Comunità germanofona) o Germania.

BELGIO

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Genièvre / Jenever / Genever ⁽¹⁾	ジェニエーヴル / ユネーフェル / ジュネフェル	Bevande spiritose
Korn / Kornbrand ⁽²⁾	コルン / コルンブランド	Bevande spiritose

BULGARIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Тракийска низина (traslitterazione in caratteri latini: Trakijska nizina)	トラキイスカ・ニズィナ	Vino
Дунавска равнина (traslitterazione in caratteri latini: Dunavska ravnina)	ドゥナフスカ・ラヴニナ	Vino

CIPRO

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / Zivania	ジヴァニア / ジヴァニア / ジヴァナ / ジヴァニア	Bevande spiritose
Κομμανδάρια (traslitterazione in caratteri latini: Commandaria)	クマンダリア	Vino
Ούζο / Ouzo ⁽³⁾	ウゾ / ウーゾ	Bevande spiritose

REPUBBLICA Ceca

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Budějovické pivo	ブジェヨヴィツケー・ピヴォ	Birra
Budějovický měšťanský var	ブジェヨヴィツキー・ムニエシユチャンスキー・ヴァル	Birra
České pivo	チェスキー・ピヴォ	Birra
Českobudějovické pivo	チェスコブジェヨヴィツケー・ピヴォ	Birra

⁽¹⁾ Prodotto di Belgio, Germania, Francia o dei Paesi Bassi.

⁽²⁾ Prodotto di Austria, Belgio (Comunità germanofona) o Germania.

⁽³⁾ Prodotto di Cipro o della Grecia.

FINLANDIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Frukttlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur	スオマライネン・マルヤリ コーリ / スオマライネン・ヘデルマ リコーリ / フィンスク・バール リコーリ / フィンスク・フルク トリコーリ / フィニッシュ・ベ リー・リキュール / フィニッシュ・フルーツ・リキュール	Bevande spiritose
Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland	スオマライネン・ヴォトゥカ / フィンスク・ヴォトゥカ / ウォ ッカ・オブ・フィンランド	Bevande spiritose

FRANCIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Alsace / Vin d'Alsace	アルザス / ヴァン・ダルザス	Vino
Armagnac	アルマニャック	Bevande spiritose
Beaujolais	ボジョレー	Vino
Bergerac	ベルジュラック	Vino
Bordeaux	ボルドー	Vino
Bourgogne	ブルゴーニュ	Vino
Calvados ⁽¹⁾	カルバドス	Bevande spiritose
Chablis	シャブリ	Vino
Champagne	シャンパーニュ	Vino
Châteauneuf-du-Pape	シャトーヌフ・デュ・パップ	Vino
Cognac / Eau-de-vie de Cognac / Eau-de-vie des Charentes ⁽²⁾	コニャック / オドウビイ・ドゥ・コニャック / オドウビイ・デ・シャラントゥ	Bevande spiritose
Corbières	コールビエール	Vino
Coteaux du Languedoc / Languedoc	コトー・デュ・ラングドック / ラングドック	Vino
Côtes de Provence	コート・ドゥ・プロヴァンス	Vino

⁽¹⁾ Il 16 febbraio 2018 è stata confermata l'esistenza dell'uso anteriore di tale indicazione geografica, di cui all'articolo 14.29, paragrafo 2.

⁽²⁾ Il 16 febbraio 2018 è stata confermata l'esistenza dell'uso anteriore di tale indicazione geografica, di cui all'articolo 14.29, paragrafo 2.

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Côtes du Rhône	コート・デュ・ローヌ	Vino
Côtes du Roussillon	コート・デュ・ルシヨン	Vino
Genièvre / Jenever / Genever ⁽¹⁾	ジェニエーヴル / ユネーフエル / ジュネフェル	Bevande spiritose
Graves	グラブ	Vino
Haut-Médoc	オーメドック	Vino
Margaux	マルゴー	Vino
Médoc	メドック	Vino
Minervois	ミネルヴォア	Vino
Pauillac	ポイヤック	Vino
Pays d'Oc	ペイドック	Vino
Pessac-Léognan	ペサック・レオニャン	Vino
Pomerol	ポムロール	Vino
Rhum de la Martinique	ラム・ドウ・ラ・マルティニック	Bevande spiritose
Saint-Emilion	サンテミリオン	Vino
Saint-Julien	サンジュリアン	Vino
Sancerre	サンセール	Vino
Saumur	ソミュール	Vino
Sauternes ⁽²⁾	ソーテルヌ	Vino
Val de Loire	ヴァル・ドウ・ロワール	Vino

GERMANIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Bayerisches Bier	バイエリッシュェス・ビア	Birra
Franken	フランケン	Vino
Genièvre / Jenever / Genever ⁽³⁾	ジェニエーヴル / ユネーフエル / ジュネフェル	Bevande spiritose
Korn / Kornbrand ⁽⁴⁾	コルン / コルンブランド	Bevande spiritose

⁽¹⁾ Prodotto di Belgio, Germania, Francia o dei Paesi Bassi.

⁽²⁾ L'uso anteriore di tale indicazione geografica rientra nell'eccezione prevista dall'articolo 24, paragrafo 4, dell'accordo TRIPS e contemplata all'articolo 14.29, paragrafo 2.

⁽³⁾ Prodotto di Belgio, Germania, Francia o dei Paesi Bassi.

⁽⁴⁾ Prodotto di Austria, Belgio (Comunità germanofona) o Germania.

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Mittelrhein	ミッテルライン	Vino
Mosel	モーゼル	Vino
Münchener Bier ⁽¹⁾	ミュンヘナー・ビア	Birra
Rheingau	ラインガウ	Vino
Rheinhessen	ラインヘッセン	Vino

GRECIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Ρετσίνα Αττικής (traslitterazione in caratteri latini: Retsina Attikis)	レツイーナ・アティキス	Vino
Σάμος (traslitterazione in caratteri latini: Samos)	サモス	Vino
Ούζο / Ouzo ⁽²⁾	ウゾ / ウーゾ	Bevande spiritose

UNGHERIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Békési Szilvapálinka	ベーケーシ・シルヴァパーリンカ	Bevande spiritose
Gönci Barackpálinka	グンツィ・バラツクパーリンカ	Bevande spiritose
Kecskeméti Barackpálinka	ケチケメーティ・バラツクパーリンカ	Bevande spiritose
Szabolcsi Almapálinka	サボルチ・アルマパーリンカ	Bevande spiritose
Szatmári Szilvapálinka	サトマーリ・シルヴァパーリンカ	Bevande spiritose
Törkölypálinka	トウルクウイパーリンカ	Bevande spiritose
Újfehértói meggyepálinka	ウーイフェヘルトーイ・メツジパーリンカ	Bevande spiritose
Tokaj / Tokaji	トカイ / トカイ	Vino

⁽¹⁾ Il 16 febbraio 2018 è stata confermata l'esistenza dell'uso anteriore di tale indicazione geografica, di cui all'articolo 14.29, paragrafo 2.

⁽²⁾ Prodotto di Cipro o della Grecia.

IRLANDA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Irish Cream	アイリッシュ・クリーム	Bevande spiritose
Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky	アイリッシュ・ウィスキー / イシユケ・バハー・エールナック / アイリッシュ・ウィスキー	Bevande spiritose

ITALIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Asti	アスティ	Vino
Barbaresco	バルバレスコ	Vino
Bardolino	バルドリーノ	Vino
Bardolino Superiore	バルドリーノ・スペリオーレ	Vino
Barolo	バローロ	Vino
Bolgheri / Bolgheri Sassicaia	ボルゲリ / ボルゲリ・サッシカイア	Vino
Brachetto d'Acqui / Acqui	ブラケット・ダクイ / アクイ	Vino
Brunello di Montalcino	ブルネッロ・ディ・モンタルチャーノ	Vino
Campania	カンパーニア	Vino
Chianti	キアンティ	Vino
Chianti Classico	キアンティ・クラシコ	Vino
Conegliano - Prosecco / Conegliano Valdobbiadene - Prosecco / Valdobbiadene - Prosecco	コネリアーノ・プロセッコ / コネリアーノ・ヴァルドビアドーネ・プロセッコ / ヴァルドビアドーネ・プロセッコ	Vino
Dolcetto d'Alba	ドルチェット・ダルバ	Vino
Franciacorta	フランチャコルタ	Vino
Grappa ⁽¹⁾	グラッパ	Bevande spiritose
Lambrusco di Sorbara	ランブルスコ・ディ・ソルバーラ	Vino

⁽¹⁾ Il 16 febbraio 2018 è stata confermata l'esistenza dell'uso anteriore di tale indicazione geografica, di cui all'articolo 14.29, paragrafo 2.

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	ランブルスコ・グラスパロッ サ・ディ・カステルヴェトロ	Vino
Marsala	マルサーラ	Vino
Montepulciano d'Abruzzo	モンテプルチャーノ・ダブルツ ツォ	Vino
Prosecco	プロセッコ	Vino
Sicilia	シチリア	Vino
Soave	ソアーヴェ	Vino
Toscana / Toscano	トスカーナ / トスカーノ	Vino
Valpolicella	ヴァルポリチェッラ	Vino
Vernaccia di San Gimignano	ヴェルナッチャ・ディ・サンジ ミニャーノ	Vino
Vino Nobile di Montepulciano	ヴィーノ・ノビレ・ディ・モン テプルチャーノ	Vino

LITUANIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka	オリジナリ・リエトゥヴィシュ カ・デクティネ / オリジナル・リ トゥアニアン・ヴォトカ	Bevande spiritose

PAESI BASSI

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Genièvre / Jenever / Genever ⁽¹⁾	ジェニエーヴル / ユネーフエル / ジュネフェル	Bevande spiritose

POLONIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Polska Wódka / Polish vodka	ポルスカ・ヴトゥカ / ポーリッシ ユ・ヴォトカ	Bevande spiritose

⁽¹⁾ Prodotto di Belgio, Germania, Francia o dei Paesi Bassi.

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass / Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej	ハーバル・ヴォトカ・フロム・ザ・ノース・ポドラシエ・ロウランド・アロマタイズド・ウィズ・アン・エクストラクト・オブ・バイソン・グラス / ヴトゥカ・ジョウオーヴァ・ズ・ニジニ・プウノツノポダラスキエイ・アロマティゾヴァナ・エクストラクテム・ズ・トラヴィイ・ジュブロヴェイ	Bevande spiritose

PORTOGALLO

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Alentejo	アレンテージョ	Vino
Bairrada	バイラーダ	Vino
Dão	ダン	Vino
Douro	ドウロ	Vino
Lisboa	リスボア	Vino
Madeira / Vinho da Madeira / Vin de Madère / Madère / Madera / Madeira Wijn / Vino di Madera / Madeira Wein / Madeira Wine	マデイラ / ヴィーニョ・ダ・マデイラ / ヴァン・ドウ・マデール / マデール / マデーラ / マデイラ・ウエイン / ヴィーノ・ディ・マデーラ / マデイラ・ヴァイン / マデイラ・ワイン	Vino
Oporto / Port / Port Wine / Porto / Portvin / Portwein / Portwijn / vin de Porto / vinho do Porto ⁽¹⁾	オーポルト / ポート / ポート・ワイン / ポルト / ポートヴィン / ポルトヴァイン / ポルトウエイン / ヴァン・ドウ・ポルト / ヴィーニョ・ド・ポルト	Vino
Tejo	テージョ	Vino
Vinho Verde	ヴィーニョ・ヴェルデ	Vino

⁽¹⁾ Il 16 febbraio 2018 è stata confermata l'esistenza dell'uso anteriore di tale indicazione geografica, di cui all'articolo 14.29, paragrafo 2. Alcuni degli usi anteriori di tale indicazione geografica rientrano nell'eccezione prevista dall'articolo 24, paragrafo 4, dell'accordo TRIPS e contemplata all'articolo 14.29, paragrafo 2.

ROMANIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Cotești	コテシティ	Vino
Cotnari	コトナリ	Vino
Dealul Mare	デアル・マーレ	Vino
Murfatlar	ムルフアトラール	Vino
Odobesti	オドベシュティ	Vino
Panciu	パンチウ	Vino
Recaș	レカシュ	Vino

SLOVACCHIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Vinohradnícka oblasť Tokaj	ヴィノフラドニーツカ・オブラスティ・トカイ	Vino

SLOVENIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Vipavska dolina	ヴィパウスカ・ドリナ	Vino

SPAGNA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Alicante	アリカンテ	Vino
Bierzo	ビエルソ	Vino
Brandy de Jerez	ブランディ・デ・ヘレス	Bevande spiritose
Cataluña	カタルーニャ	Vino
Cava	カバ	Vino
Empordà	エンポルダー	Vino
Jerez / Xérès / Sherry	ヘレス / シェレス / シェリー	Vino
Jumilla	フミージャ	Vino
La Mancha	ラ・マンチャ	Vino
Málaga	マラガ	Vino

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda	マンサニージャ・サンルーカル・デ・バラメーダ	Vino
Navarra	ナバーラ	Vino
Pacharán navarro	パチャラン・ナバーロ	Bevande spiritose
Penedès	ペネデス	Vino
Priorat	プリウラット	Vino
Rías Baixas	リアス・バイシャス	Vino
Ribera del Duero	リベラ・デル・ドウエロ	Vino
Rioja	リオハ	Vino
Rueda	ルエダ	Vino
Somontano	ソモンターノ	Vino
Toro	トロ	Vino
Utiel-Requena	ウティエル・レケーナ	Vino
Valdepeñas	バルデペーニャス	Vino
Valencia	バレンシア	Vino

SVEZIA

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Svensk Vodka / Swedish Vodka	スヴェンスク・ヴォトカ / スウェ ディッシュ・ヴォトカ	Bevande spiritose

REGNO UNITO

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in giapponese (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
Scotch Whisky ⁽¹⁾	スコッチ・ウィスキー	Bevande spiritose

⁽¹⁾ Il 16 febbraio 2018 è stata confermata l'esistenza dell'uso anteriore di tale indicazione geografica, di cui all'articolo 14.29, paragrafo 2.

SEZIONE B
Giappone ⁽¹⁾

Denominazione da proteggere	Traslitterazione in caratteri latini (a titolo informativo)	Categoria di prodotto e breve descrizione [tra parentesi quadre, a titolo informativo]
壱岐	Iki	Bevande spiritose
球磨	Kuma	Bevande spiritose
琉球	Ryukyu	Bevande spiritose
薩摩	Satsuma	Bevande spiritose
白山	Hakusan	Seishu (Sake)
山梨	Yamanashi	Vino
日本酒 (Traduzione in inglese: Japanese Sake)	Nihonshu	Seishu (Sake)
山形	Yamagata	Seishu (Sake)

⁽¹⁾ I prodotti elencati nella presente sezione sono classificati a norma della legge relativa alle misure per assicurare la tassazione delle bevande alcoliche e alle associazioni di imprese di bevande alcoliche (legge n. 7 del 1953) e dell'avviso relativo alla fissazione di norme sulle indicazioni geografiche delle bevande alcoliche (avviso dell'agenzia nazionale delle entrate n. 19 del 2015) emanato ai sensi della predetta legge.

ALLEGATO 23

DICHIARAZIONE COMUNE

L'Unione europea ricorda l'obbligo per i paesi terzi che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione europea di allineare i loro regimi commerciali a quello dell'Unione europea, e l'obbligo per alcuni di essi di concludere accordi preferenziali con i paesi che hanno concluso accordi preferenziali con l'Unione europea.

In tale contesto le parti constatano che il Giappone ha già avviato negoziati con uno dei paesi che hanno istituito un'unione doganale con l'Unione europea e i cui prodotti non beneficiano delle concessioni tariffarie previste dal presente accordo, con l'obiettivo di concludere un accordo bilaterale che istituisce una zona di libero scambio in conformità all'articolo XXIV del GATT 1994.

L'Unione europea invita il Giappone a concludere i negoziati quanto prima al fine di consentire l'entrata in vigore dei suddetti accordi preferenziali il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
